

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI





# ATTI PARLAMENTARI

DELLA

# CAMERA DEI SENATORI

---

## DISCUSSIONI

---

LEGISLATURA XXVII

**1<sup>a</sup> Sessione 1924-1928**

---

VOLUME OTTAVO

TORNATE DAL 6 DICEMBRE 1927 AL 10 MAGGIO 1928



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

---

1928



# INDICE

DELLE

## PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NELL'OTTAVO VOLUME

### DISCUSSIONI DEL SENATO

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE

dal 6 dicembre 1927 al 10 maggio 1928

#### CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI DEL SENATO:

Per Grazia Deledda . . . . .	<i>Pag.</i>	9278
Saluto del Presidente per il nuovo anno . . . . .	»	9597
Per l'attentato di Milano e per il viaggio di S. M. il Re in Tripolitania . . . . .		9854

#### COMMEMORAZIONI dei senatori:

Gerini, Barbieri, Mengarini, Giordano-Apostoli, Campello, Marcora, Campostrini . . . . .	»	9278
Dorigo . . . . .	»	9419
Rossi di Montelera, Bensa, Molmenti . . . . .	»	9611
Schiaparelli . . . . .	»	9768
Diaz . . . . .	»	9854
Coffari, Cefaly, Pansa, Faldella, Martini . . . . .	»	9856

#### DISEGNI DI LEGGE (*Discussione di*):

Sull'Istituto internazionale del diritto privato . . . . .	»	9285
Sulle leggi militari generali e speciali . . . . .	»	9290

Sul fondo per l'emigrazione e la Società cooperativa edilizia Aurelia. . . . .	Pag.	9293
Sui mercati e gli spacci del pesce. . . . .	»	9353
Sulla preferenza ai prodotti dell'industria nazionale . . . . .	»	9370
Sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico . . . . .	»	9400
Sulla concessione delle ferrovie calabro-lucane . . . . .	»	9427
Sulla emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni . . . . .	»	9433
Sulle Casse ordinarie di risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria . . . . .	»	9436
Sulla pagella scolastica nelle scuole elementari . . . . .	»	9458
Sul bacino di arenaggio di Napoli e il porto di Baia-Averno . . . . .	»	9461
Sulla pollicoltura e la coniglicoltura . . . . .	»	9464
Sulle ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie . . . . .	»	9464, 9494
Sulla Direzione Generale degli italiani all'estero . . . . .	»	9482
Sul Patto di amicizia e sicurezza e il Trattato di alleanza difensiva tra l'Italia e l'Albania . . . . .	«	9496
Sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sani- tarie. . . . .	»	9551
Sui tagliandi scaduti e i titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico. . . . .	»	9555
Sul prezzo dell'energia elettrica in Roma . . . . .	»	9560
Sulle acque superficiali e sotterranee e le connesse materie e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso . . . . .	»	9574
Sui canoni e i proventi dei beni e diritti immobiliari di de- manio pubblico e patrimoniale. . . . .	»	9585
Sul R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123. . . . .	»	9594
Sul censimento generale degli esercizi industriali e com- merciali . . . . .	»	9620
Sull'assegno vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano . . . . .	»	9726
Sulle sovrimposte fondiarie. . . . .	»	9733
Sulla R. Facoltà di scienze economiche e commerciali in Firenze. . . . .	»	9751
Sulla sede del Dopolavoro Ferroviario in Roma. . . . .	»	9770
Sulla cessazione del corso forzoso . . . . .	»	9786, 9802, 9830
Sul chinino di Stato e la malaria . . . . .	»	9914
Sulle scuole elementari alloglotte . . . . .	»	10000
Sui tratturi di Puglia e le trazzere di Sicilia . . . . .	»	10002
Sulla pubblicazione e la riscossione dei tributi locali. . . . .	»	10047
Sulla vendita di immobili urbani e gli sfratti dalle case di abitazione. . . . .	»	10153

GIURAMENTO dei senatori:

S. A. R. il Duca di Ancona . . . . .	Pag.	9267
Acton . . . . .	»	9668
Ferrari . . . . .	»	9959

INTERROGAZIONI (*Risposta scritta ad*):

DORIGO. — Sulle merci spedite dalla Somalia . . . . .	»	9311
PASSERINI ANGELO. — Sulla sistemazione dei bacini montani . . . . .	»	9311
MILANO FRANCO D'ARAGONA. — Sulla repressione dei furti . . . . .	»	9312
GRANDI. — Sulle comunicazioni postali con la Cirenaica . . . . .	»	9565
CICCOTTI. — Sull'Esattoria delle imposte di Roma . . . . .	»	9761
PASSERINI ANGELO. — Sull'imposta sui celibi . . . . .	»	9887
NUVOLONI. — Sulla linea Ventimiglia-Breglio-Cuneo . . . . .	»	9887

INTERROGAZIONI (*Svolgimento di*):

RAJNA. — Sull'ingresso alle gallerie, scavi e monumenti . . . . .	»	9339
GAROFALO. — Sulla protezione dei fanciulli e degli adolescenti . . . . .	»	9571
RICCI FEDERICO. — Sul casino da giuoco di San Remo . . . . .	»	9659

PETIZIONI ( <i>Discussioni sulle</i> ) . . . . .	»	9547
--	---	------

STATI DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1928-29:

Guerra . . . . .	»	9890
Pubblica istruzione . . . . .	»	9926, 9989
Marina . . . . .	»	10019
Giustizia e affari di culto . . . . .	»	10075





## CLXIIª TORNNATA

MARTEDI 6 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazioni (dei senatori Gerini, Barbieri, Mengarini, Giordano Apostoli, Campello, Marcora, Campostrini) . . . . . Pag. 9278

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9278  
FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* . . . . . 9282

Comunicazioni del Governo (Mutamenti nel Gabinetto) . . . . . 9282

Congedi . . . . . 9266

Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) 9271

## (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla » . . . . . 9283

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra » . . . . . 9283

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società Anonima « Aziende Tabacchi italiani » (A. T. I.) » . . . . . 9283

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamenti quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » . . . . . 9284

« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina » . . . . . 9284

« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga

degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume » . . . . . 9284

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e l'istituzione dell'Ente per la cooperazione » 9285

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualistiche e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili » . . . . . 9285

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata fra il comune di Napoli e la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella » . . . . . 9288

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata » . . . . . 9289

« Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » . . . . . 9289

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli » . . . . . 9289

« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei » . . . . . 9289

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti » . . . . . 9290

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito » . . . . . 9290

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria » . . . 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » . . . . . 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » 9293

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti » . . . . . 9294

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante la ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » . . . . . 9294

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato » . . . 9285

Oratori:

D'AMELIO, *relatore* . . . . . 9286

ROCCO, *ministro di giustizia e di affari di culto* . . . . . 9287

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali » 9290

Oratori:

DI ROBILANT, *relatore* . . . . . 9291

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra* . . . . . 9292

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi del bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » 9293

Oratori:

RICCI FEDERICO . . . . . 9293

(Presentazione di) . . . . . 9271

Giuramento (di S. A. R. il duca di Ancona) . . . 9267

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9267

DUCA DI ANCONA . . . . . 9267

Interpellanza (Annuncio di) . . . . . 9301

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 9301

(Risposte scritte ai senatori Passerini, Milano

Franco d'Aragona, Dorigo) . . . . . 9311

Messaggi . . . . . 9271

Omaggi . . . . . 9267

Per Grazia Deledda . . . . . 9278

Oratori:

GARAVETTI . . . . . 9278

Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . . 9276

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 9274, 9282

Uffici (Riunione degli) . . . . . 9302

(Sorteggio degli) . . . . . 9297

Verbale di deposito (matrimonio duca delle Puglie) . . . . . 9270

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . 9295

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i Ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del consiglio, per l'interno, per le finanze, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, e per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni di giorni 15; Battaglieri di giorni 15; Beltrami di giorni 15; Beneventano di giorni 20; Capece Minutolo di giorni 20; Castiglione di giorni 20; Chiappelli di giorni 20; Civelli di giorni 20; Crispoliti di giorni 20; Della Noce di giorni 15; Di Lorenzo di giorni 20; De Seta di giorni 20; Di Frasso di giorni 20; Di Sant'Onofrio di giorni 20; Di Stefano di giorni 10; D'Origo di giorni 10; Ellero di giorni 20; Faldella di giorni 30; Figoli di giorni 20; Fortunato di giorni 20; Ghiglianovic di

giorni 20; Molmenti di giorni 15; Pini di giorni 15; Ridola di giorni 30; Ronco di giorni 20; Sechi di giorni 5; Spada di giorni 20; Tassoni di giorni 10; Tecchio di giorni 20; Valerio di giorni 15; Villa di giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Giuramento del senatore Eugenio di Savoia Genova Duca di Ancona.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato S. A. R. Eugenio di Savoia Genova, Duca di Ancona, prego i signori senatori Boselli e Thaon di Revel di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(S. A. R. Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria, Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona, è introdotto nell'aula dai senatori Boselli e Thaon di Revel).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). S. A. R. Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria, Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona essendo entrato, a termini dello Statuto, a far parte del Senato, ho l'onore di invitarlo a prestare giuramento di cui leggo la formula.

(S. A. R. giura nella consueta formula).

PRESIDENTE. Dò atto a S. A. R. il Duca di Ancona del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno e lo ammetto nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Altezza Reale, il Senato col suo applauso ha espresso la sua gioia per vedervi in mezzo a noi: esso ascrive ad alto onore il ricevere nel suo seno un altro giovane Principe della gloriosa nostra Dinastia, le cui nobili tradizioni V. A. R. mostra di voler seguire, prestando servizio, sull'esempio del suo Augusto Genitore, nella nostra valorosa Marina, amore e vanto di ogni italiano.

A nome del Senato del Regno mi è grato porgere a V. A. R. il reverente e cordiale benvenuto (*Vivissimi applausi*).

EUGENIO DI SAVOIA-GENOVA, DUCA DI ANCONA. Ringrazio vivamente V. E. delle belle parole che mi ha rivolto. Mi sento veramente orgoglioso di far parte di questo alto Consesso, ed ancora una volta dichiaro di far proponimento di tener viva ed alta

la mia fede di soldato, di cittadino, di principe (*applausi*) per il bene inseparabile del Re dell'Italia nostra (*vivissimi applausi*).

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Dal comm. Giancarlo Ferrini:

1° *I tre millenni di vita del Fascio littorio*

2° *Castelli di Lunigiana.*

Dal comune di Bari: *Diario politico di Giuseppe Massanari.*

Dalla Fondazione Carnegie: *XIV relazione annuale 1926.*

Dall'on. Giuseppe Gentile: *L'espansione coloniale.*

Dal sig. Annibale Alberti: *Luigi Luzzatti nei ricordi di un ammiratore nelle provvidenze sociali.*

Dal senatore Supino: *Sanzioni penali contro debitori falliti od insolventi.*

Dal senatore Luigi Rava:

1° *Per nuovi boschi e per la pineta di Ravenna;*

2° *Le relazioni di San Marino e di Ragusa colla risorta Repubblica romana nel 1798.*

Dalla Regia Università di Pisa: *Annuario accademico 1926-27.*

Dal Regio Convitto nazionale « Maria Luigia » di Parma: *Annuario anno 1926.*

Dall'ing. Enrico Camerana: *L'industria zolfifera siciliana.*

Dal sig. P. E. Salem.: *Il castello di Saciletto.*

Dal senatore Salata: *Alla memoria di Oscar Cosulich nell'anniversario della morte.*

Dall'on. Giacomo Acerbo:

1° *Proposte e voti per l'economia forestale nel medio e basso Po;*

2° *Il riordinamento degli usi civici nel Regno.*

Dal sig. Frisella-Vella: *Il memorandum sulla produzione e il commercio mondiale.*

Da S. E. Tittoni: *La Cassa di risparmio di Torino nel suo primo centenario.*

Dall'opera nazionale combattenti: *Case, ville, palazzi, terreni, ecc. in vendita nell'Alto Adige.*

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

Dalla Regia Università di Pavia: *Politica monetaria e finanziaria internazionale.*

Dal Patronato scolastico di Roma: *Atti del Congresso nazionale dei Patronati scolastici italiani nel Regno, all'Estero e nelle Colonie.*

Dall'avv. Carmelo Grassi: *Diritto e politica.*

Dal senatore Luigi Luiggi: *La paix monétaire à la conférence de Gènes.*

Dal senatore Guido Mazzoni:

1° *Il Macchiavelli drammaturgo;*

2° *Isidoro Del Lungo.*

Dal dott. Walter Toscanini: *Gli amici del museo teatrale.*

Dal sig. Luigi Rossi: *La riforma dell'Alta Corte di giustizia.*

Dal senatore F. Crispolti: *Per il centenario dei « Promessi Sposi ».*

Dal senatore Torraca:

1° *Nuova chiosa ai vv. 20-70 del II canto dell'Inferno;*

2° *La nuova edizione dei sonetti del conte di Policastro.*

Dal Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1926-27.*

Dal senatore Figoli Des Geneys: *L'ammiraglio Giorgio Des Geneys e i suoi tempi.*

Dal sig. Giorgio Toscanelli: *La malaria nella antichità, e la fine degli Etruschi.*

Dal sig. Filippo Trompey: *Il monumento a Quintino Sella.*

Dal sig. Roberto Rampoldi: *Pavia nel Risorgimento nazionale.*

Dal sig. Agostino De Biasi: *La battaglia dell'Italia negli Stati Uniti.*

Dal senatore Luigi Rava: *Per gli archivi di Stato.*

Dal senatore Carlo Porro: *Il X Congresso geografico italiano.*

Dal senatore Vittorio Brondi:

1° *Autarchia;*

2° *Per la riforma di due Regi decreti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.*

Dal prof. Romeo Vuoli: *L'ordinamento amministrativo nella città di Roma.*

Dal dott. Giulio Salom: *Le radiocomunicazioni nel diritto internazionale e nel progetto di convenzione di Washington.*

Dal sig. Corrado Zoli: *Notizie sul territorio di riva destra del Giuba.*

Dal sig. Fausto Finzi: *Origine e vicende dei debiti di guerra.*

Dalla Banca commerciale italiana:

1° *Movimento economico dell'Italia nel 1926.*

2° *Movimento economico dell'Italia negli anni 1921-25.*

Dal Ministero della guerra: *Albo d'oro dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-18. Vol. II Abruzzi e Molise.*

Dal senatore Salata:

1° *Parentium.*

2° *Per l'espistolario di Carlo Combi nel centenario dalla nascita.*

Dal senatore Serristori: *Luigi Serristori.*

Dal senatore Da Como:

1° *In Brixianam editionem principem librorum de Roma triumphante a Flavio Blondo-feroliviensi conscriptorum brevis adnotatio;*

2° *La vittoria di Brescia.*

Da S. E. l'on. Giuseppe Bottai: *L'ordinamento corporativo italiano.*

Dal Comitato per Monumento Caduti a Cassignano: *Ricordo dei caduti in guerra e Cassignano.*

Dal senatore Mosconi:

1° *Rendiconto della gestione 1926 dello Stabilimento poligrafico dello Stato;*

2° *Riduzione del personale statale e riforma dell'amministrazione.*

Dal signor Giorgio Chiavola: *Dottrina e sperimento del fenomeno associativo in genere e cooperatistico.*

Dall'Istituto Nazionale per l'Esportazione: *Il primo anno di vita dell'I. N. E.*

Dal signor Lamberto Bravi: *Proposta del catalogo generale dei libri delle biblioteche italiane.*

Dal prof. Giuseppe Fatini: *Annuario 1925-1926 del Regio Liceo Ginnasio « Carducci-Ricasoli » di Grosseto.*

Dal signor Francesco Orestano: *Le assicurazioni sociali - revisione e sviluppi.*

Dal senatore Marcello: *Discorso del 9 giugno 1927 sul bilancio delle finanze.*

Dal S. T. I. P. E. L.:

1° *Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1926;*

2° *Italian colonies and colonial policy.*

Dall'avv. Carmelo Grassi: *Per la retta applicazione del Regio decreto-legge 16 giugno 1927 sulle locazioni.*

Dal signor Livio Pivano: *Le origini di Alessandria in due opuscoli dimenticati.*

Dall'avv. Carmelo Grassi: *La canzone del Pastore dell'Etna.*

Dal dottor Vittorio Flick: *L'arma batteriologica.*

Dal senatore Corrado Ricci:

1° *Revue des études latines;*

2° *Le pitture della cupola di S. Vitale in Ravenna;*

3° *La torre della Gabbia;*

4° *Bibliografia sulle navi di Nemi.*

Dal dottor Giulio Scagnetti: *La siderurgia tedesca.*

Dalla Presidenza del Registro Italiano: *Relazione del Comitato Direttivo dell'on. Consiglio di amministrazione, luglio 1927.*

Dal Senatore Beltrami: *Vicende del monumento a Napoleone III in Milano dal 1880 al 1926.*

Dal senatore Ciccotti: *Elementi di « Verità » e di « Certezza » nella tradizione storica romana.*

Da « Echi e commenti »: *L'organizzazione dell'assistenza per i popoli colpiti da calamità.*

Dal signor O. Regillo: *Nel mondo elettrico.*

Da S. E. il Ministro delle Finanze: *La trasmissione della proprietà immobiliare e della proprietà di aziende industriali e commerciali.*

Da Alessandro Fazzaretta: *Le odi saffiche di Q. Orazio Flacco.*

Dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde: *Sintesi geografica del problema agricolo italiano.*

Dal senatore Salata: *Atti della Regia deputazione di Storia Patria per le Venezie.*

Dalla Camera di Commercio di Modena: *Relazione su di un valico appenninico per l'allacciamento del Brennero al Tirreno.*

Dal prof. Cesare Colucci: *Leonardo Bianchi.*

Dall'Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta: *Relazione e rendiconto 1926.*

Dal Consiglio Provinciale di Milano: *Atti del Consiglio provinciale di Milano anno 1926.*

Dalla Camera di Commercio di Modena: *I contratti del bestiame nella provincia di Modena.*

Dal Commissario Prefettizio di Ravello (Salerno): *Ravello gemma della divina costiera.*

Dal senatore Benedetto Croce: *Traduzione giapponese dell'Estetica e di altra opera di B. Croce.*

Dal senatore Lustig: *Ricordi storici della guerra con i gas.*

Dal Banco di Sicilia: *Notizie sul commercio della Sicilia nel 1° semestre del 1927.*

Dal senatore Ruffini:

1° *De la protection internationale des droits sur les œuvres littéraires et artistiques;*

2° *Atti dell'Accademia delle scienze di Torino.*

Dal senatore Salata: *La Regia Deputazione di Storia Patria per le Venezie.*

Dal senatore Domenico Ridola:

1° *Le grandi trincee preistoriche di Matera.*

2° *Alum in baking powder.*

Dalla Camera di Commercio e industria di Milano: *Catalogo della Biblioteca.*

Dalla R. Commissione Edizione nazionale opere Alessandro Volta: *Nel centenario della morte di A. Volta.*

Dall'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia redenta: *Relazione e rendiconto 1926.*

Dall'onorevole Giacomo Acerbo:

1° *Studi riassuntivi di agricoltura antica;*

2° *I grandi d'Italia.*

Dal signor P. Guastamacchia: *Ordinamento per la pubblica educazione ed istruzione della gioventù.*

Dalla Camera di commercio di Modena: *Relazione su di un valico appennino per l'allacciamento del Brennero al Tirreno.*

Dal senatore Mosca: *Revue des sciences politiques (estratto).*

Dal senatore Zippel:

1° *Il Comune di Trieste nel quadriennio 1922-26;*

2° *Un affresco mal noto di Andrea Pozzo a Vienna.*

Dal senatore Salata:

1° *Del convento di S. Andrea sull'Isola di Serra presso Rovigo;*

2° *Un privilegio inedito concesso nel 1392 ai Comuni dell'Isola di Cherso-Ossero;*

3° *La loggia Massonica di Capo d'Istria.*

Dal Commissario della Camera di Commercio di Roma: *Il commercio internazionale dell'Italia e del Lazio, vol. 1°.*

Dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Mantova: *Mantua me genuit.*

Dal signor Arnaldo Lodolini: *Meditazione sulla morte.*

Da S. E. Corrado Zoli: *Carta al 1,400,000 dell'Oltre Giuba.*

Dall'Ufficio Centrale di notizie militari a Bologna: *I morti della provincia di Bologna nella guerra 1915-1918.*

Dal senatore Porro: *Atlante dei ghiacciai romani.* Part. 1ª.

Dalla Contessa C. Torelli-Rolle: *Opuscoli pubblicati dal senatore Torelli su argomenti diversi; scritti in commemorazione del medesimo.*

Dal prof. Dante Fantin: *L'epitaffio di Pericle commentato.*

**Verbale di deposito dell'atto civile di matrimonio fra S. A. R. il Duca delle Puglie e S. A. R. la Principessa Anna di Francia.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del verbale di deposito dell'atto civile di matrimonio fra S. A. R. il Duca delle Puglie e S. A. R. la Principessa Anna di Francia.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

« L'anno millenovecentoventisette addì dieci del mese di novembre, anno VI, nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno e in una sala della Biblioteca.

« Compievasi, il giorno 5 novembre 1927 nel Palazzo Reale di Napoli davanti a S. E. il Cav. Avv. Tommaso Tittoni Presidente del Senato, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, l'atto di matrimonio tra S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie, e S. A. R. la Principessa Anna di Francia a termini del prescritto titolo XII, cap. I del codice civile in vigore. Tale atto di matrimonio a norma dell'art. 370 del codice civile, veniva iscritto nei due registri originali di cui uno era stato il giorno 28 ottobre 1927 estratto dal forziere esistente nella Biblioteca del Senato e destinato alla custodia degli Atti di stato civile della Reale Famiglia, e l'altro era stato lo stesso giorno consegnato al Direttore della Segreteria del Senato dal Sovrintendente dell'Archivio generale del Regno in Roma, cui è stato restituito il giorno 8 novembre corrente, giusta l'unita dichiarazione del Sovrintendente stesso.

« Ora, dovendosi procedere al deposito del-

l'altro registro nell'Archivio del Senato, giusta il prescritto dell'art. 38 dello Statuto, sono qui convenuti il cav. avv. Tommaso Tittoni, presidente del Senato, il barone gran cord. Giovanni Rossi, senatore questore, il gr. uff. dottore Fortunato Pintor, bibliotecario archivist, coll'intervento del gr. uff. dott. Roberto Perrino, direttore degli Uffici di segreteria, ed aperto il forziere si è quivi riposto il Registro predetto, procedendo poi alla chiusura del forziere medesimo.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

« Firmati: TITTONI

« GIOV. ROSSI

« F. PINTOR, *bibliotecario*

« R. PERRINO, *direttore Uffici segreteria* ».

**R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA**

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. gr. uff. dott. Roberto Perrino, direttore della Segreteria del Senato, il Registro degli atti di matrimonio della Reale Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, Registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per la iscrizione dell'atto di matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta Duca delle Puglie e di S. A. R. la Principessa Anna di Francia la quale iscrizione venne fatta il 5 corr. mese.

« Roma, addì 8 novembre 1927 - Anno VI.

« Per il soprintendente agli Archivi

« Firmato: M. HELMINGER ».

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta di dar lettura del sunto delle petizioni:

SIMONETTA, *segretario*, legge:

N. 70. Il gr. uff. avv. Giuseppe M. A. Enea fa voti circa la soppressione dei limiti d'età per

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato.

N. 71. Il maggiore commissario Francesco Aragóna si duole della mancata promozione a tenente colonnello.

N. 72. L'avv. Allemandi Pietro fa voti perchè sia sollecitamente liquidata la pensione alle minorenni Giulia e Rosalina Schiavetti figlie del defunto tenente colonnello Vincenzo Schiavetti.

### Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il direttore generale dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, ha trasmesso la relazione sulla attività svolta durante l'anno 1926 a norma della legge 7 aprile 1921, n. 610.

Il ministro dell'interno a norma dell'art. 323 della legge comunale e provinciale ha trasmesso un messaggio con gli elenchi dei Regi decreti di scioglimento di consigli provinciali e comunali dei mesi di ottobre e novembre 1926 e dei decreti prefettizi di proroga del termine per la ricostituzione dei consigli predetti e rimozione di sindaci relativamente allo stesso periodo di tempo.

Il ministro dell'economia nazionale, a norma dell'art. 14 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha trasmesso il bilancio dell'esercizio 1926 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

### Messaggi della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

SIMONETTA, segretario, legge:

« Roma, 18 giugno 1927, Anno V.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva

eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 18 giugno 1927, Anno V.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 17 ottobre 1927, Anno V.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di novembre 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

### Presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge d'iniziativa dei senatori D'Amelio e Boselli.

A norma del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla presidenza durante la sospensione dei lavori.

SIMONETTA, segretario legge:

## DISEGNI DI LEGGE.

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè dei due allegati alla Convenzione stessa (1107);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (1106);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (1159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge, 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (1109);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (1114);

Conversione in legge del Regio decreto

17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (1115).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (1118).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (1120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale (1121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimeposte fondiarie (1122);

Conversione in legge del Regio decreto-



legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (1123);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (1124);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le Valli di pesca del comune di Comacchio (1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutarla, a sua volta, al comune di Cremona (1127);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali (1128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla (1129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-1928, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (1131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1925, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dei servizi pubblici di trasporto il regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (1134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione di opere pubbliche (1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale o il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 (1136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'arma aeronautica (1138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (1139);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (1140);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (1141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (1142);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di san Rocco a Livorno (1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (1146);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (1147);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri (1149);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!» (1150);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (1152);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla congregazione di carità di Ragusa (1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (1155);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo della energia elettrica (1156);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (1157);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi della Amministrazione della guerra (1158).

#### RELAZIONI.

##### *Dagli Uffici centrali:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173 che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195 riguardante il collocamento di personale ne ruoli dell'amministrazione postale e telegrafica (809);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (810);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15 che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (811);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784 relativo all'imbarco di ufficiali della Regia Marina su piroscafi mercantili (867);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397 che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367 nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati (951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927 n. 398, che modifica l'art. 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926 n. 552 recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927 n. 402 che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927 n. 184 che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112 concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il cambio con l'estero (935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (relatore Brusati Ugo) (995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (1000);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73 concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una Cassa sulle macchine per caffè espresso (721);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli enti minori (773);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926 n. 1974 concernente la sistemazione edilizia della regia università di Genova (740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1701 concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quello di Genova (858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443 contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258 recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925 n. 209 che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baja Averno (209);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241 recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari (1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927 n. 337, concernente la aggregazione a Spoleto di 6 comuni limitrofi (1011);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927 n. 269 portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria (931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796 portante di-

sposizioni a favore della pollicoltura e della conigliocoltura (771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927 n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 21-74 che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927 n. 197 che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico. (899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314 recante norme per la matricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223 contenente norme per la dispensa del servizio del personale dipendente dagli enti locali (1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927 n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione della unione edilizia nazionale (654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti nel maggio 1926 (665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna di una

succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (754);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698 che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte della società per azioni (978);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazioni di profumi sintetici (1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (1013);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926 n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515 contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere mostre ed esposizioni (969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale per gli italiani all'estero (1031);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione di impegni per spese straordinarie da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato (1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891 circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di ri-

solwere le controversie derivanti da requisizione noleggi assicurazione ecc. delle navi (999)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59 che proroga il termine stabilito dal regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605 per la obbligatorietà delle concimaie (1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870 concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti. (621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (976);

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint Germain en-Laye il 10 settembre 1919 tra l'Italia e altri Stati e relative: primo alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; secondo ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (404);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica e il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma (1029);

Conversione in legge del Regio decreto-17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312 che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di Risparmio di Venezia (1007);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579 per la preferenza ai prodotti della industria nazionale (973);

Approvazione della convenzione sulla uguaglianza di trattamento dei lavori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settimana sessione (1925) (966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione nella pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (996);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sovratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento. (1019).

*Dalla Commissione di finanze:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste in iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (709);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925, al 30 giugno 1926 (1098);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029 che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinato a spese aventi per fine la ricostruzione economica della nazione e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla ventesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (991);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti la variazione di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (1050);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (1077);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (980);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (957).

Per la scrittrice **Grazia Deledda**.

GARAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Onorevoli colleghi, consentite che io, come Sardo, rivolga da questo seggio una parola di riconoscente ammirazione alla illustre conterranea Grazia Deledda la cui gloria come scrittrice italiana ebbe testè una consacrazione mondiale con l'attribuzione del premio Nobel.

E dico di riconoscente ammirazione perchè Grazia Deledda nella sua geniale opera letteraria fu veramente rappresentativa della fiera anima sarda, e della sua italianità conservatasi sempre costante pure attraverso le maggiori ingiurie della storia.

Della futura riparazione di queste ingiurie da parte della nuova Italia, Grazia Deledda sentiva certamente il vaticinio allorchè da or circa venti anni in un suo scritto definiva — riporto le sue parole — « la Sardegna la più sventurata parte d'Italia, pur così ricca di bellezze, di utilità naturali, e di vergini energie — nella quale vive un popolo che, per quanto nella maggior parte un po' atrofizzato dalla sua secolare immobilità, è più d'ogni altro capace di una redenzione fisica, e degno di un miglioramento sociale ».

E la vaticinata riparazione non tardò. Ne furono precursori i giovani figli della Sardegna con l'eroico valore che essi dimostrarono nella grande guerra combattuta per la salvezza e la grandezza d'Italia.

E ne fu immediata iniziatrice dopo la vit-

toria la rivoluzione fascista sostituendo come fondamento etico e politico di Governo, lo spirito di solidarietà nazionale a quel dinamismo parlamentaristico cinico ed egoista che avea informato la nefasta politica del passato.

La Sardegna ricorda e ricorderà sempre il messaggio che il Duce le rivolse appena assunto al Governo nazionale.

Vi ripeto, egli scrisse come Capo del Governo quello che già disse come Capo del Fascismo: « Amo la Sardegna che tutto ha dato senza nulla chiedere. Oggi aggiungo con piena coscienza e buonafede che l'avvento del fascismo al potere condurrà a soluzione molti problemi che travagliano la vostra isola. Viva la Sardegna! ».

Sono lieto oggi di constatare che il regime fascista va dando a questa solenne promessa del suo Capo il più vigoroso impulso di realizzazione.

Ciò, onorevoli colleghi, valga a spiegarvi perchè io sia indotto — nel porgero come sardo il mio saluto di ammirazione a Grazia Deledda — a rendermi pure interprete della sarda riconoscenza al regime fascista per la sua opera riparatrice da lei divinata.

Onorevoli colleghi, chiudo il mio dire con la sicura fiducia che vorrete tutti associarvi nell'esprimere alla illustre scrittrice italiana il vostro alto compiacimento. (*Applausi*).

**Commemorazioni dei senatori Gerini, Barbieri, Mengarini, Giordano-Apostoli, Di Campello, Marcora e Campostrini.**

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli colleghi,

Durante le vacanze parlamentari lutti dolorosi ci hanno colpito.

Il 13 giugno moriva il marchese Gerino Gerini in Barberino di Mugello ove era nato il 18 settembre 1871 da antica famiglia toscana.

Fin dalla più giovane età appassionato studioso delle questioni agricole, fu autore di molte pregevoli pubblicazioni sul riordinamento dei bacini montani, e in materia di strade e ferrovie, e molto a tutti codesti problemi giovò col vivace ingegno che nei suoi vasti pos-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

sedimenti gli suggerì proficue opere di progresso. La competenza tecnica e l'amore per la sua regione, come gli fecero avere una squisita sensibilità alle più importanti questioni locali, così gli procurarono larga popolarità, onde dalla fiducia dei suoi concittadini fu inviato più volte al Consiglio provinciale di Firenze e, nelle legislature XXIII e XXIV, alla Camera dei deputati. Ivi sedette a sinistra e fu assiduo e fervido sostenitore degli interessi della sua terra. Durante il periodo bellico molto cooperò alla organizzazione della resistenza interna istituendo, con generoso atto, nel suo palazzo in Firenze, un provvido asilo, ove per ben un quinquennio profughi, mutilati e vecchi trovarono ogni desiderabile conforto.

Il 3 ottobre 1920 fu nominato senatore, ma ben poco negli ultimi tempi lo potemmo vedere alle nostre sedute per l'infermità che gli aveva scosso la forte fibra.

Salutiamo la memoria del collega scomparso ed esprimiamo alla famiglia le nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Il 29 giugno in Monté San Pietro cessava di vivere il tenente generale Ludovico **Barbieri**, che era nato in Bologna il 27 ottobre 1843 e sedeva in Senato dal 26 gennaio 1910.

In omaggio alla volontà espressa dal venerando collega non mi è dato di ricordar gli eminenti meriti e la sua valorosa figura di soldato. Nella sua grande modestia così egli alcuni anni or sono mi scriveva: « Nella incertezza della nostra fine, considerata la mia avanzata età, potendo essere non lontana, prego S. E. il Presidente all'annuncio della mia morte di comunicare la notizia semplicemente al Senato omettendo la commemorazione. Nell'inviare un saluto ai colleghi, li ringrazio della loro benevolenza ed auguro a tutti lunga e felice vita ».

Questa prova del suo attaccamento ci commuove e noi ci inchiniamo dinanzi al suo nobile desiderio e inviamo alla sua eletta memoria un mesto e reverente saluto, porgendo alla famiglia l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

Il 25 luglio morì in Roma, dov'era nato il 27 dicembre 1856, il prof. Guglielmo Menga-

rini. Scolaro prediletto del nostro compianto collega Blaserna, fu suo valoroso e apprezzato assistente presso l'Istituto di fisica per alcuni anni, e poi insegnò per un ventennio, alla scuola d'applicazione per gli ingegneri, elettrotecnica, scienza ch'era allora ai primi passi e cui egli si dedicò con straordinaria passione. In essa segnò un'orma non obliabile, e pei lavori scientifici e per le esperienze eseguite, e soprattutto per aver egli efficacemente contribuito al primo grande trasporto di energia compiuto in Italia nel 1892 fra Tivoli e Roma.

Ma l'instancabile fervido ingegno di Guglielmo Mengarini si rivolse anche ad altri campi di ricerca e d'indagine, cioè agli studi di fisica astronomica e di spettroscopia. Dedicò soprattutto i suoi studi alle eclissi totali di sole, recandosi perciò in varie parti del mondo per assistervi e, valendosi di propri apparecchi, ottenne bellissime fotografie, preziose per la scienza. L'anno scorso, già minato dal male, volle recarsi, contro i consigli dei medici, nell'Oltregiuba per studiare una eclissi, superando disagi incredibili con una energia straordinaria. E ciò forse gli fu fatale.

Dei suoi studi scientifici fu anche un appassionato e simpatico volgarizzatore e tenne applaudite conferenze, come quelle sulla luce fredda e sulla vita nei sommergibili.

Era uno spirito esuberante di energie, generoso e noncurante del pericolo: da giovane rischiò con tranquillo eroismo la vita per salvare un'intera famiglia prigioniera entro una casa incendiata le cui scale erano crollate: e n'ebbe in premio una medaglia d'argento al valor civile. Fu fervido cultore degli esercizi fisici, specialmente del nuoto e dell'alpinismo: fu l'anima di molti sodalizi non solo scientifici, ma anche artistici e sportivi di Roma, ove era popolarissimo, perchè incarnava lo spirito multiforme, gioviiale e generoso del popolo romano.

Lo annoveravamo nostro amato collega dal 6 ottobre 1919 e la sua indefessa attività ebbe modo di manifestarsi anche in Senato: fu eletto membro del Consiglio superiore aeronautico e del Comitato talassografico e partecipò proficuamente a notevoli discussioni, specialmente su progetti interessanti lo sviluppo industriale, idroelettrico e ferroviario del Paese.

Dopo la nomina a senatore fu anche amba-

sciatore straordinario nel Perù, per una missione di carattere prevalentemente economico, felicemente compiuta.

Guglielmo Mengarini non aveva e non poteva avere che amici dovunque, che ora ne piangono amaramente la dipartita. Il Senato reverente saluta la sua cara memoria, mentre esprime alla famiglia le più sentite condoglianze. (*Benissimo*).

Il 28 settembre in Roma spegnevasi in tarda età la veneranda figura dell'avvocato Giuseppe **Giordano-Apostoli**.

Nato in Sassari il 25 gennaio 1838, dal padre Domenico, che fu vanto della magistratura sarda, ereditò forte amore per gli studi di diritto, in cui si laureò a 21 anno, recandosi poi a compiere la pratica professionale nello studio di Pasquale Stanislao Mancini in Torino. Ma la carriera amministrativa di più l'attrasse e poco dopo vi entrava vincendo tra i primi il difficile concorso. Fu consigliere di prefettura a Bologna e, presto affermatosi per la sua soda cultura giuridica, fu chiamato al Ministero dell'interno ove si fece assai apprezzare nei numerosi incarichi di particolare fiducia che gli furono affidati. Fra l'altro, nel 1867, fu nella Commissione istituita per uno studio di riforme della legge comunale e provinciale e, acquistatasi coi suoi non comuni meriti la benevolenza di illustri uomini di Stato, fu spesso al loro fianco quando essi furono chiamati a reggere le sorti del Paese: fu così con plauso segretario particolare del ministro Cadorna e poi nel Gabinetto dei ministri Cantelli, Ferraris, Di Rudinì e Lanza.

I cittadini di Alghero, e poi di Sassari, con largo suffragio lo vollero loro rappresentante alla Camera dei deputati, dove per nove legislature, dalla XIV alla XXII, egli sedette militando nel partito moderato. Fu parlamentare assiduo ed attivo, membro e presidente di importanti commissioni, spesso relatore di bilanci e di altri notevoli disegni di legge e, oratore elegante, fece sentire la sua efficace parola in importanti discussioni, difensore sempre appassionato e vigoroso degli interessi generali del Paese e della sua isola prediletta; onde si conquistò una autorevole posizione che per quattro volte gli meritò la delicata carica di questore.

Dal 1884 fu per lungo tempo gran parte della vita cittadina di Roma, la cui grandezza ebbe sempre in cima ai suoi pensieri. Chiamato a far parte del Consiglio comunale, nel 1887 fu nominato assessore e in tale ufficio, come in numerose altre cariche che gli furono affidate, recò valido contributo alla soluzione di importanti problemi.

Le sue larghe benemerenze gli valsero il 4 aprile 1909 la nomina a senatore e anche qui, con rara assiduità e notevole attività, dette prova del suo attaccamento al bene pubblico.

Salutiamo reverenti l'amato collega scomparso, che fu anche nobile esempio di modestia e di rettitudine, e porgiamo alla famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Il 6 ottobre una triste nuova ci giunse, quella dell'improvvisa scomparsa del conte Pompeo di **Campello**, spentosi poco più che cinquantenne nella sua villa di Campello sul Clitunno. Parve a tutti incredibile che il collega affettuoso, il gentiluomo leale, simpatico e giovanilmente attivo, che ancora due o tre di innanzi era, sorridente ed alacre, nelle sale del Senato, fosse così d'improvviso scomparso.

Il 22 dicembre 1874 era egli nato in Roma, dal conte Paolo, illustre cultore di studi storici e dalla principessa Maria Bonaparte, e ne aveva attinto le più elette virtù. Si era dato con passione alla carriera militare e per vari anni, brillante ufficiale di cavalleria, fu distinto e benemerito istruttore nelle Scuole di Pinerolo e Tor di Quinto. Uscitò poi volontariamente dal servizio attivo, volle esser richiamato appena scoppiata la guerra libica e fece tutta la dura campagna, guadagnandosi una ferita ed una medaglia d'argento al valor militare, premio al suo contegno coraggioso. Dichiarata la guerra all'Austria, tornò nuovamente in servizio e fu quasi sempre in prima linea, nel Trentino, in Albania e a Gorizia, dimostrando ovunque grande sprezzo del pericolo, unito ad una calma e ad un'energia ammirabili e si meritò una seconda medaglia d'argento. Fu anche a Parigi, membro della missione militare italiana alla fine della guerra. Per parecchi anni ricoprì l'alta carica di gen-



tiluomo di Corte di Sua Maestà l'Augusta nostra Regina.

Attivissimo in molti campi, era anche molto conosciuto ed amato nel mondo sportivo, e fu membro autorevole di numerose società e commissioni. Studioso di storia e di araldica, era apprezzato membro della Commissione araldica romana.

Il 6 ottobre 1919 era entrato in Senato e si era subito procacciato le universalì simpatie e la stima di tutti i colleghi, anche per la sua grande attività. Appartenne ad importanti commissioni, come quelle per il regolamento interno e per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Fu per due anni eletto dalla fiducia dei colleghi alla carica di questore, e vi si segnalò per il grande zelo, la profonda scrupolosità e rettitudine che portava in ogni suo atto: noi suoi colleghi dell'Ufficio di Presidenza lo avemmo carissimo e fummo addolorati quando volle lasciare la carica. Dette anche opera utilissima alla discussione ed alla elaborazione d'importanti provvedimenti legislativi: fra gli altri a quelli sulla caccia e sull'ordinamento dell'esercito.

La sua scomparsa è grave perdita per il Senato e lascia negli animi nostri una profonda tristezza. All'amico e collega diletto, all'impareggiabile gentiluomo, al benemerito cittadino il Senato invia il suo mesto commosso pensiero, mentre porge alla desolata famiglia di lui le più profonde condoglianze. (*Approvazioni vivissime*).

Un ardente italiano più non è: il 4 novembre, colpito da acuto morbo, l'avv. Giuseppe **Marcora** ha chiuso i suoi giorni in Milano ove era nato il 14 ottobre 1841.

Giovinetta fremente di patrio entusiasmo fu la sua ed invero Egli, che venne crescendo mentre col sangue dei martiri si compiva la preparazione spirituale delle guerre per l'unità nazionale, agli studi di diritto alternò i più nobili ardimenti. Così lo si vide arruolarsi nelle file garibaldine e battersi da eroe dall'uno all'altro capo di Italia nelle campagne dal 1859 al 1866, guadagnandosi il grado di ufficiale e la carica di capo di stato maggiore di Brigata nonchè la medaglia d'argento al valore.

Veduto realizzarsi il suo sogno e comple-

tati gli studi, si dedicò all'esercizio dell'avvocatura in Milano e anche in essa portò il suo spirito ardente rivelandosi professionista di alto valore, ma una particolare passione egli dimostrò per l'agone politico ove più direttamente poteva contribuire alle fortune del Paese. Fervido ammiratore di Giuseppe Mazzini, Egli iniziò la sua vita pubblica col partecipare vivamente alle lotte del partito di azione, ma il suo spirito equilibrato, all'indomani del compimento dell'unità della Patria, lo fece collaborare senz'altro all'opera costruttrice dello Stato allora nascente. Onde, mentre nel consiglio municipale milanese sedette proficuamente per lunghi anni e numerose elevate cariche tenne nelle amministrazioni locali, alla Camera dei deputati entrato fin dal 1876 fu per ben 12 legislature, dalla XIII alla XVI e dalla XVIII alla XXV, parlamentare di eccezionale operosità e talento. Fu membro infatti di numerose commissioni, relatore di importantissimi disegni di legge, fra cui ricorderò quello sul codice penale, e pronunziò forti ed elevati discorsi. Ma opera più altamente benemerita Egli spiegò quale presidente dell'Assemblea nel lungo tempo in cui fu a tale elevatissima carica chiamato, essendovi stato eletto, dal 1904, quattro volte e due volte essendo state respinte le dimissioni. La profonda conoscenza che aveva di uomini e cose, la grande competenza in materia regolamentare, la imparzialità e la fine arguzia furono doti eminenti che lo resero apprezzato e benemerito presidente: e sempre negli accesi dibattiti parlamentari — e furono tanti durante la sua presidenza, taluni soprattutto in periodi delicatissimi per la vita del Paese — Egli svolse opera di saggia moderazione acquistando alta autorità morale e le più larghe simpatie anche negli avversari. E dall'alto seggio il vecchio patriota non lasciò mai passare occasione senza affermare, talvolta assai arditamente, il suo grande amore per la Patria: durante la grande guerra, alla quale Egli partecipò col cuore, in memorande sedute fu magnifico interprete dei fervidi sentimenti dell'Assemblea, e più tardi, all'indomani della vittoria, seppe con parole degne esprimere il commosso e generale tripudio dei cuori.

Il 1° maggio 1921 fu nominato senatore, ma l'insigne collega non poté partecipare as-

siduamente ai nostri lavori per le sue malferme condizioni di salute. Ora è scomparso, ma la sua grande figura rimarrà incancellabile nei nostri cuori come in quelli di tutti gli italiani per i grandi servigi che ha reso alla Nazione.

Inchiniamoci reverenti innanzi alla sua nobile memoria e alla famiglia inviamo le nostre vivissime condoglianze (*Benissimo*).

Il 6 novembre quasi improvvisamente spegnevasi in Pedemonte il conte ingegnere Giovanni Antonio **Campostrini** che era nato in Verona il 25 aprile 1862.

Cultore appassionato delle discipline matematiche si laureò giovanissimo in ingegneria nell'Università di Torino e si dedicò quindi con competenza e fervido amore all'esercizio della professione, svolgendo la sua attività per più di un ventennio e facendosi assai apprezzare in ogni campo.

Direttore dapprima di importanti lavori ferroviari nella provincia di Verona, volle quindi dedicarsi al razionale miglioramento delle sue proprietà agricole, curando sopra tutto lo sviluppo della irrigazione ed applicando criteri moderni ed efficaci nelle culture dei campi, seguito poi con passione da altri agricoltori, cosicchè l'alto agro Veronese si avvantaggiò non poco dall'utilissimo esempio.

Le sue rare doti di mente non potevano non essere altamente apprezzate e fu quindi chiamato ad importanti e numerose cariche pubbliche, sempre ricoperte con senno, intelligenza ed instancabile attività.

Fu successivamente consigliere provinciale, deputato, presidente della deputazione e poi Presidente del Consiglio provinciale di Verona; ed alla sua opera illuminata, durata oltre 25 anni, la provincia di Verona deve molte provvide iniziative.

Durante la guerra prodigò tutto se stesso, con elevato amor di patria, in favore delle opere di assistenza e di resistenza interna, e le famiglie dei combattenti, dei profughi e dei rimpatriati ancor ricordano e benedicono la sua opera tutta dedita, in quei tempi gravi e gloriosi, a porgere aiuto e conforto ed a tenere elevati gli spiriti.

Per i suoi meriti fu nominato senatore il 3 ottobre 1920 ed anche in Senato, ai cui lavori

partecipò assiduamente, non tardò a farsi profondamente stimare ed amare.

La morte lo ha colto mentre ancor poteva efficacemente dare il contributo della sua intelligenza e del suo cuore ad alte opere, ma la sua nobile figura di gentiluomo e di cittadino non sarà dimenticata da quanti lo conobbero.

Porgiamo un reverente saluto al collega scomparso ed alla sua desolata famiglia le commosse espressioni del nostro vivo cordoglio. (*Bene*).

**FEDELE**, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FEDELE**, *ministro della pubblica istruzione*.  
In nome del Governo dichiaro di associarmi alle nobili parole di compianto pronunciate dal Presidente per la scomparsa degli illustri membri di questa Assemblea.

#### Comunicazioni del Governo.

**MUSSOLINI**, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MUSSOLINI**, *Capo del Governo*. Mi onoro annunciare al Senato che Sua Maestà il Re con decreto del 23 giugno u. s. ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale rassegnate dall'onorevole dott. Giuseppe Bastianini, deputato al Parlamento; con successivo decreto del 9 luglio la Maestà Sua ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze rassegnate dall'onorevole avv. rag. Giuseppe Frignani deputato al Parlamento.

A Sottosegretario di Stato per le finanze è stato nominato, con decreto Reale del 21 luglio scorso, l'onorevole dott. Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino, deputato al Parlamento.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**MUSSOLINI**, *Capo del Governo e ministro degli esteri*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e ministro degli esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per l'approvazione del trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo ministro degli esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà iscritto all'ordine del giorno degli Uffici che si riuniranno domani alle ore 15.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla » (N. 832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla ».

Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", del 2 giugno 1926, numero 127 » (N. 845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1926, n. 127) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869 relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) » (N. 911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (N. 898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina » (N. 695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario* legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume » (N. 821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario* legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli istituti medi e dell'istituto nautico di Fiume.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione ». (N. 829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e l'istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili » (N. 870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura:

SIMONETTA, *segretario* legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello Stormo dirigibili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato » (N. 836).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in base agli accordi fra il Regio Governo e la Società delle Nazioni, giusta le note scambiate rispettivamente in data 31 marzo e 20 aprile 1926.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge non è di quelli che possono passare sotto silenzio. Con esso si converte in legge il decreto che istituisce in Roma un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. Non esito a qualificare questa istituzione come uno degli atti più importanti e significativi del Governo nazionale.

È noto come sia sorta questa istituzione, nel settembre 1924 in seno all'Assemblea delle Nazioni su proposta della Delegazione italiana, ispirata al pensiero genialissimo del Capo del Governo. Contemporaneamente la Francia aveva fatto l'offerta della creazione dell'Institut de la Cooperation intellectuelle. Queste due istituzioni sono fiori purissimi di pensiero sorti sui fermenti internazionali e politici dell'Assemblea ginevrina.

Alta e nobilissima è la finalità di codesto Istituto e possiamo con sintesi sicura, dire che esso è veramente romano. Difatti già Roma aveva attuato questo grande programma del diritto privato universale: un anello spirituale che cinse tutti i popoli civili del tempo sotto l'impero di una savia legge. Quando l'impero romano decadde, il moto espansionista del diritto continuò ininterrottamente per 14 secoli, fin quasi alla fine del secolo XVIII. Quando si verificò la crisi e la decadenza del diritto comune, fu un triste giorno per la fraternità dei popoli. Fu un concetto esagerato del nazionalismo quello che infranse l'unità del diritto comune e determinò una legislazione particolaristica. Se una legislazione generale è un vincolo fra genti diverse, le legislazioni particolaristiche creano una barriera invisibile fra popolo e popolo. Si esagerò l'importanza delle consuetudini locali ed ogni popolo volle un ordinamento legislativo nazionale. Si manifestò la tendenza del secolo XIX alla codificazione. Quali ne furono le conseguenze?

Un numero enorme di conflitti di legislazione, per cui i rapporti internazionali non se ne sono certamente avvantaggiati. E l'ultima guerra ha aggravato questa situazione, perchè col creare nuovi Stati, ha aumentato ancora il partico-

larismo legislativo: ed è degli ultimi tempi la caratteristica di un aumento dei conflitti internazionali, che intralciano enormemente la vita e gli affari tra nazione e nazione.

A porre rimedio a questo stato di cose, si è pensato da qualche tempo; e sono venute fuori le Convenzioni dell'Aja, le quali paiono già abbastanza invecchiate nel momento presente e non concernono che una categoria di rapporti molto limitata.

È bene ricordare però che le Convenzioni dell'Aja curano, per così dire, la fenomenologia del male, ma non ne curano le cause; perchè cercano di regolare i conflitti di legislazione, ma non tendono ad eliminare la ragione di questi conflitti.

A questo scopo viceversa lavorerà l'Istituto internazionale di diritto privato. Infatti l'art. 2 dello Statuto organico dell'Istituto dice che esso « ha per oggetto di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o tra gruppi di Stati e di preparare gradualmente l'adozione da parte di diversi Stati di una legislazione di diritto privato uniforme ». Quindi scopo di questo Istituto è di dare concordi leggi alle genti. Ed ecco che sulla spirale perenne del progresso umano, ritorna il diritto comune e ritrova la sua sede naturale in Roma, che fu già sua culla storica, e Roma riprende la sua missione del mondo. Oggi non si tratta più di una legge uniforme per i popoli, che si affacciano sul grande arco del bacino mediterraneo; oggi si tratta di una legge comune per tutti i popoli, che aderiscono alla Società delle Nazioni e che possono mandare qui in Roma delegati per costituire una legge comune e per obbedirvi volontariamente. Ciò spiega il grande favore con cui è stata accolta questa nobilissima idea del Governo italiano e spiega altresì le entusiastiche deliberazioni, votate al riguardo, dalle assemblee della Società delle Nazioni, che ho ricordato nella mia breve relazione.

Bisogna aver fede nei risultati di questo Istituto, perchè le convenzioni che si succedettero all'Aja dal 1911 al 1913 per l'unificazione del diritto cambiario e quelle successive per l'unificazione del diritto marittimo, hanno dato risultati che si possono considerare soddisfacenti. Ma è il metodo diverso di lavoro quello che più affida. Infatti, mentre queste

riunioni internazionali non hanno vita che per pochissime settimane, l'Istituto che si crea, lavorerà assiduamente. Queste riunioni internazionali di solito perdono una grande quantità di tempo per l'affiatamento fra i vari delegati e per l'accertamento dei temi da discutere ed assai spesso si risolvono in espedienti di rinvio o di valorizzazione del diritto locale od anche in parziali accordi su alcuni particolari, che non hanno grande importanza e che non danno risultati pratici apprezzabili. Basta prendere in mano l'ultima convenzione deliberata nel maggio scorso all'Aja per l'esecuzione delle sentenze straniere, per vedere che non si è trattato d'altro che di avvalorare la legge nazionale e perciò solo non si sono eliminate le precedenti cause di conflitto. D'altra parte le difficoltà che si presentano sono tali che pochi giorni di riunione non bastano a farle superare. Ben diverso è il sistema che seguirà l'Istituto internazionale di diritto privato, il quale non soffrirà interruzioni nella continuità del suo lavoro. Il presidente di questo Istituto sarà un italiano. C'è da sperare che possa essere un italiano anche il segretario, organo propulsore del lavoro dell'Istituto. È soltanto col lavoro assiduo e con la tenacia dei propositi che si possono vincere difficoltà spesso non lievi. Ne abbiamo avuto un esempio notevole nella redazione del Codice unico per le obbligazioni e pei contratti fra l'Italia e la Francia. È stata questa un'opera che ha coronato un lavoro di 10 anni, in cui due illuminati Governi hanno saputo persistere, con la collaborazione di giuristi umili e devoti alla causa cui s'ispira il nuovo grande Istituto. Così si è potuto portare a compimento questa notevole opera.

Ebbene l'Istituto internazionale di diritto privato renderà più generale e più intenso questo lavoro. È veramente nobile questo scopo e la villa Aldobrandini, in cui l'Istituto avrà sede, potrà diventare un meraviglioso osservatorio delle correnti giuridiche di tutto il mondo, per poterle registrare, comporre ed esprimere in forme lucide il diritto privatistico universale.

Come relatore dell'Ufficio centrale del Senato, debbo porgere una preghiera al Governo. Come ho già detto, contemporaneamente alla creazione di questo Istituto internazionale di

diritto privato, che deve sorgere in Roma, fu ideata anche la costituzione dell'Institut de la Cooperation intellectuelle. Orbene, questo secondo Istituto è stato più sollecito a costituirsi e già da due anni funziona in un'ala del Palais Royal di Parigi. Io non ignoro le difficoltà che si sono incontrate a Ginevra per la redazione della convenzione, relativa all'Istituto internazionale di diritto privato, nè ignoro le difficoltà per poter redigere lo statuto dell'Istituto stesso, nè quelle sorte per trovargli una sede degna. S'era pensato dapprima di assegnare all'Istituto internazionale di diritto privato un'ala del palazzo Giustiniani; ora con una visione più adeguata all'importanza dell'Istituto, si è stabilito di dargli come sede la villa Aldobrandini. Orbene, malgrado queste difficoltà di cui mi rendo perfettamente conto, il ritardo nella costituzione e nel funzionamento dell'Istituto non ha mancato di destare qualche impressione all'estero. Si è pensato che noi non si aveva un grande interesse a porre in atto questo proposito. Evidentemente si tratta di un sospetto infondato. Ad ogni modo una parola da parte del Governo sarebbe veramente gradita.

Assai più gradito è per me nel metter fine a queste brevi parole, di adempiere al mandato affidatomi dall'Ufficio centrale, di rivolgere al Governo nazionale le felicitazioni più vive per questa proposta davvero grandiosa che onora un popolo, ne rivela le vere aspirazioni, ne ravviva le gloriose tradizioni e lo pone sempre meglio in grado di lavorare per la causa della civiltà. (*Vive approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio a nome del Governo l'onorevole senatore D'Amelio per le sue parole così benevole.

Il senatore d'Amelio ha parlato di una iniziativa geniale del Capo del Governo italiano, e tale è questa che oggi viene a maturazione con la convalida del Regio decreto legge che istituisce in Roma un Istituto nazionale per la unificazione del diritto privato.

L'onorevole senatore D'Amelio ha molto bene esposte quali sono state le ragioni storiche che hanno indotto il Governo italiano a

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

fare questa proposta che ha per iscopo l'unificazione del diritto privato.

In verità l'ultimo residuo della grande opera di Roma, l'unità del diritto, disparve nel secolo XIX per la formazione delle varie legislazioni nazionali che i vari Stati sono andati costituendo. Questo residuo dell'universalismo di Roma era benefico per il mondo.

Nessuno infatti può disconoscere che la unità del diritto costituiva uno dei più grandi benefici che Roma aveva dato alla civiltà umana!

Nulla di più naturale che l'Italia, risorta a nuova vita, riprendesse quella tradizione e la riprendesse nelle forme e nei modi che sono possibili nel mondo moderno, cioè facendosi iniziatrice di un movimento per la unificazione del diritto privato.

La frase « unificazione del diritto privato » deve intendersi in questo senso: elaborazione di leggi di diritto privato uniformi per i vari Stati.

Nessuno di noi ha l'illusione che sia possibile di un tratto rendere uguali tutte le legislazioni. Conosciamo benissimo gli ostacoli che incontreremo lungo il nostro cammino; ma noi vogliamo procederè per tentativi parziali; cominceremo con leggi uniformi fra quelli Stati che per tradizione, civiltà ecc. possono più facilmente intendersi, e verremo man mano estendendo queste leggi ad altri Stati.

In questo modo si rispetta il principio della sovranità degli Stati e si raggiunge il risultato di rendere più agevoli i rapporti fra i popoli che è la meta delle nostre aspirazioni.

L'onorevole senatore D'Amelio ha giustamente osservato che è corso un intervallo di tempo alquanto notevole fra il momento in cui il Capo del Governo per mezzo dei nostri rappresentanti a Ginevra, ha fatto la proposta per la costituzione di questo Istituto in Roma, e la realizzazione effettiva della proposta; in verità le difficoltà, non sono mancate, come il Senato comprende agevolmente.

L'ultima difficoltà fu quella di trovare una sede degna dell'Istituto; ora io posso dire al Senato che essa è vinta.

La villa Aldobrandini sarà sede degnissima di questo Istituto; essa aveva bisogno di molti e molti lavori per i quali sono già stati stanziati fondi non indifferenti in bilancio. E sono

lieto di annunciare al Senato che una commissione, di cui è Presidente il senatore Scialoja, ha avuto l'incarico di provvedere alla effettuazione di questi lavori, senza formalità burocratiche, senza, cioè, bisogno di pareri o di approvazioni da parte dei corpi tecnici e amministrativi dello Stato.

In questo modo noi contiamo di poter inaugurare l'Istituto per il 21 aprile, festa del Natale di Roma, giorno augurale per i destini della benefica istituzione. (*Approvazioni vivissime*).

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Ringrazio il ministro guardasigilli per le cortesi spiegazioni che ha voluto dare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella » (N. 639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella in Napoli.



PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata » (Numero 913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione da concedersi agli Istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » » (N. 560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, numero 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli » (N. 627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei » (N. 921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti » (N. 919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni

vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati dei detti enti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144 relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali » (N. 864-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dal disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo

del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per la Guerra a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Simonetta di dar lettura nel testo modificato dell'Ufficio centrale.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali, *togliendo le parole « e l'alto comando » al n. 1 dell'art. 1, e le parole « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi », al n. 8 dello stesso art. 1.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

DI ROBILANT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *relatore*. Onorevoli colleghi, il vostro Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato per la Guerra ha proposto due piccole modificazioni, le quali hanno un valore più formale che sostanziale.

1° Nella elencazione delle materie alle quali si riferiscono le disposizioni di cui è ammessa la raccolta in Testi Unici (art. 1° del decreto-legge n. 1434), figura primo della serie « l'Ordinamento e l'Alto Comando del Regio esercito ». Fu usata tale dizione poichè a quel tempo era ancora vigente la legge 8 giugno 1895, n. 866, sull'« Ordinamento dell'alto comando, del Regio esercito ». Ma poichè tale legge è stata abrogata con l'art. 13 del Regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 68, che ha istituito la carica di Capo di stato maggiore generale e ne ha determinato le attribuzioni è di seguito al quale va considerato il Regio decreto-legge n. 69 della stessa data che determinò le attribuzioni del Capo di stato mag-

giore dell'esercito, del comandante in seconda del Corpo di stato maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito, non sembra più il caso di riprodurre l'accenno esplicito alla materia dell'« Alto Comando del Regio esercito », poichè questa non figura più nelle norme più recenti poc'anzi citate, con fisionomia a sè e con caratteristiche speciali proprie.

Si propone quindi di modificare il numero uno dell'art. 1° del decreto-legge, n. 1434, comprendendo in esso soltanto « l'Ordinamento del Regio esercito » dizione questa che, per il suo carattere lato e comprensivo, non solo non esclude, ma ammette chiaramente che si tenga pure conto delle più recenti norme relative al Capo di stato maggiore dell'esercito.

2° Nella stessa elencazione dell'art. 1° del decreto-legge in esame, sotto il numero ottavo è fatto cenno a « gli stipendi e assegni fissi, escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi ». Si ritenne utile fare cenno di tale esclusione, poichè contenendo il successivo art. 2 l'autorizzazione ad introdurre nelle leggi le modificazioni opportune, si volle *a priori* escludere che tali modificazioni potessero per caso riferirsi alla misura degli stipendi e assegni fissi, che non potevano certo essere variate in sede di Testo Unico.

Come si vede dunque si trattò di una semplice precauzione di carattere formale. Ma intanto ove della limitazione si tenesse stretto conto, ne verrebbe che il Testo Unico delle disposizioni riguardanti gli stipendi ed assegni fissi dovrebbero limitarsi a comprendere le norme di carattere generale ed escludere invece le disposizioni colle quali è stata completamente fissata la misura degli uni e degli altri.

È facile comprendere come la cosa non sia praticamente ammissibile e sia tanto più da evitarsi in quanto non fu certamente nelle intenzioni di chi preparò la norma. Sembrando del tutto inutile la precauzione della quale si è fatto qui sopra cenno, anche perchè i Testi Unici non saranno sanzionati se non dopo le opportune intese con la finanza, si propone di modificare il n. 8 dell'art. 1° in parola facendo in esso menzione solamente degli stipendi ed assegni fissi ed abolendo quindi la restante parte: « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi ».

Questi sono i due emendamenti che si domanda al Senato di approvare.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo, come ho già dichiarato, accetta la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione: Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (N. 917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (N. 800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152 con il quale

viene parificato il trattamento fiscale dei dipendenti degli economati generali dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 888).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigra-

zione ad anticipare sugli avanzi del bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla società cooperativa edilizia " Aurelia ,, » (N. 852).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società cooperativa edilizia " Aurelia ,, ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000, alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

**RICCI FEDERICO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RICCI FEDERICO.** Il decreto-legge 20 agosto 1926 ora sottoposto all'approvazione del Senato autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio fino a lire 6,000,000 alla Cooperativa edilizia Aurelia costituita fra gli impiegati di ruolo del Commissariato per l'emigrazione. L'interesse da corrispondersi sarebbe del 3 %. Nulla è detto quanto alla durata del mutuo. Gli appartamenti diverranno proprietà privata del socio, a mutuo estinto.

Altra volta ho trattato (17 novembre 1926) in linea generale della disciplina delle case popolari e dei sussidi dello Stato. E non ho che da riferirmi ai concetti allora svolti e alla risposta del ministro.

Ora debbo fare qualche osservazione principalmente sull'utilizzazione del fondo per l'emigrazione, circa il quale la legge tassativamente dispone che sarà investito in titoli dello Stato, e nessun prelevamento potrà essere

fatto che non sia esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione, sia all'interno che all'estero. L'attuale devoluzione a case per impiegati è manifestamente contraria a quelle disposizioni di legge.

C'è poi un'altra osservazione. Il Commissariato per l'emigrazione è stato abolito: e quelli impiegati, come tali, non esistono più.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Esistono ancora. Sono passati al Ministero degli esteri.

RICCI FEDERICO. Va bene: però non formano più una categoria distinta. E perchè limitare le sovvenzioni dello Stato a un certo gruppo di impiegati; e non a tutti, od almeno a tutti quelli dello stesso Ministero?

Tutti sono egualmente benemeriti e degni delle nostre attenzioni. Ma se si provvede oggi a un gruppo, domani a un altro: se si aiuta un po' una cooperativa un po' un'altra si creano casi contraddittorii, soluzioni frammentarie che poi vengono invocate come precedenti. Bisogna invece procedere con criterio unico ed organico.

Ora si impresta il denaro agli impiegati del Commissariato per l'emigrazione al 3 %. Contemporaneamente, fra le pratiche dello stesso ordine del giorno abbiamo un finanziamento di case per ferrovieri (pratica 889) all'interesse del 5 ½ % da darsi in affitto e non in proprietà. Ed un altro decreto (pratica 810) dispone analogamente per i posteografici pure per case da concedersi in affitto.

Perchè questa diversità di trattamento che andrebbe a favore degli impiegati del Commissariato emigrazione? Quali maggiori titoli hanno essi in confronto dei ferrovieri e dei posteografici? E perchè il Ministero degli esteri segue (col contentarsi dell'interesse del 3 per cento) criteri amministrativi diversi da quelli, più rigidi, adottati dal ministro delle comunicazioni (che chiede 5 ½ %)? Non dimentichiamo che il denaro costa oggi allo Stato almeno 6 %.

Mi limito a questi pochi cenni schematici, tralasciando altre considerazioni, e non per fare una critica o per oppormi alla approvazione d'un decreto cui nel frattempo è probabile sia stata data esecuzione, ma per raccomandare all'onorevole Governo di procedere in questa materia con maggiore cautela, adottando, come dissi, una linea d'azione organica ed uniforme per tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti per aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, che autorizza gli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale a concorrere all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Bonzani, Borea d'Olmo, Borrromeo, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto.

Calisse, Casati, Catellani, Cesareo, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Corbino, Cornaggià.

Dallolio Alberto, D'Amelio, De Blasio, Del Carretto, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Ferrero di Cambiano.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gioppi Giordani, Giordano Davide, Gonzaga, Greppi. Imperiali, Indri. Libertini.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Porro, Pullè.

Rajna, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sironi, Sitta, Soderini, Spirito, Suardi, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi.

Wollemberg.

Zappi.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà.

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

e miglorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	113
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (Numero 898):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (Numero 695);

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la prova degli oneri a carico dello Stato pel fun-

zionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e l'istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualie e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870):

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Senatori votanti . . . . .	121
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società



della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639):

Senatori votanti . . . . . 121

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913):

Senatori votanti . . . . . 121

Favorevoli . . . . . 108

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (N. 560):

Senatori votanti . . . . . 121

Favorevoli . . . . . 108

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici. Prego il senatore, segretario, Montresor di procedervi.

MONTRESOR. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova

S. A. R. il Principe Ferdinando Agnelli

Baccelli Alfredo

Bellini

Bertetti

Borea d'Olmo

Brusati Ugo  
Calisse  
Camerini  
Casati  
Cattaneo  
Chiappelli  
Crispolti  
De Seta  
De Vecchi  
Di Bagno  
Di Robilant  
Ellero  
Fortunato  
Frassati  
Fulci  
Garbasso  
Gavazzi  
Grosoli  
Libertini  
Malagodi  
Marchiafava  
Marghieri  
Mariotti  
Mayer  
Millo  
Montresor  
Morrone  
Mosconi  
Novaro  
Orsi Paolo  
Pelli Fabbroni  
Pescarolo  
Petitti di Roreto  
Quartieri  
Rajna  
Romeo delle Torrazze  
Salmoiraghi  
Scalori  
Schiaparelli  
Setti  
Sirianni  
Sormani  
Suardi  
Treccani

#### UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Aimone

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.

Badoglio

Barzilai  
Berenini  
Berti  
Bocconi  
Boncompagni  
Cao Pinna  
Castiglioni  
Chimienti  
Cito Filomarino  
Colosimo  
Contarini  
Cornaggia  
D' Andrea  
De Vito  
Di Trabia  
Durante  
Fano  
Ferraris Maggiorino  
Francica Nava  
Garroni  
Giordani  
Lanciani  
Lanza di Scalea  
Malfatti  
Mangiagalli  
Mango  
Manna  
Martinez  
Melodia  
Niccolini Eugenio  
Palummo  
Pascale  
Piaggio  
Queirolo  
Reggio  
Rcmanin Jacur  
Rossi Baldo  
Salata  
Silvestri  
Simonetta  
Sinibaldi  
Tacconi  
Tomasi della Torretta  
Turlonia  
Valenzani  
Valerio  
Viganò  
Zippel

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto  
Albertini  
Bacelli Pietro  
Beneventano  
Bergamasco  
Bergamini  
Beria d' Argentina  
Borromeo Arese  
Borsarelli  
Brandolin  
Brusati Roberto  
Callaini  
Capece Minutolo  
Capotorto  
Cesareo  
Civelli  
Da Como  
Dallolio Alfredo  
De Blasio  
Della Noce  
De Lorenzo  
De Marinis  
De Tullio  
Diaz  
Dorigo  
Fabri  
Fadda  
Fratellini  
Garofalo  
Gatti  
Ghiglianovich  
Martini  
Mattioli Pasqualini  
Mosca  
Pais  
Paternò  
Pavia  
Peano  
Pestalozza  
Quarta  
Rava  
Rebaudengo  
Rota Attilio  
Santucci  
Schanzer  
Scherillo  
Sitta  
Spirito  
Tanari

Tecchio  
Wollemborg

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Adalberto

Abbate,  
Albini  
Ancona  
Arlotta  
Bevione  
Bianchi Riccardo  
Biscaretti  
Bonin Longare  
Boselli  
Bouvier  
Canevari  
Catellani  
Cavallero  
Chersich  
Corbino  
D'Amelio  
Facta  
Faelli  
Ferrero di Cambiano  
Ferri  
Figoli  
Frola  
Gabba  
Giaccone  
Giardino  
Gonzaga  
Greppi  
Gualterio  
Imperiali  
Indri  
Lucchini  
Paulucci di Calboli  
Pincherle  
Poggi  
Porro  
Pozzo  
Pullè  
Ronco  
Rossi Giovanni  
Rota Francesco  
Sanarelli  
Schiralli  
Serristori  
Tassoni

Tolomei  
Torraca  
Vigliani  
Villa  
Volterra  
Zupelli

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

Angiulli  
Artom  
Badaloni  
Battaglieri  
Beltrami  
Bistofi  
Bombig  
Borghese  
Brondi  
Cadorna  
Cagnetta  
Cataldi  
Cefaly  
Cirincione  
Cirmeni  
Conci  
Corradini  
Credaro  
Crespi  
Croce  
Dallolio Alberto  
Del Carretto  
D' Ovidio  
Einaudi  
Ferraris Dante  
Gentile  
Gioppi  
Guidi  
Lagasi  
Loria  
Lustig  
Marcello  
Marescalchi-Gravina  
Martino  
Molmenti  
Mortara  
Nuvoloni  
Pagliano  
Pansa  
Passerini Napoleone

Pini  
Pirelli  
Rattone  
Ricci Corrado  
Salvago Raggi  
Scialoja  
Sforza  
Squitti  
Stoppato  
Zappi

## UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele  
Auteri Berretta  
Bensa  
Bollati  
Bonicelli  
Bonzani  
Cagni  
Cimati  
Cippico  
Cocchia  
Coffari  
Colonna  
De Bono  
De Cupis  
Della Torre  
De Novellis  
Di Rovasenda  
Di Saluzzo  
Di Stefano  
Di Terranova  
Di Vico  
Fradeletto  
Gallina  
Garavetti  
Grandi  
Luigi  
Lusignoli  
Malvezzi  
Maragliano  
Marconi  
Michetti  
Morello  
Morpurgo  
Niccolini Pietro  
Orsi Delfino  
Passerini Angelo  
Pecori Giraldi

Perla  
Pironti  
Pitacco  
Podestà  
Resta Pallavicino  
Ricci Federico  
Ridola  
Rizzetti  
Rolandi-Ricci  
Ruffini  
Sechi  
Segrè  
Soderini  
Venzi

## UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto  
Albertoni  
Albricci  
Amero d'Aste  
Berio  
Bianchi Luigi  
Borsalino  
Cassis  
Caviglia  
Ciccotti  
Cipelli  
Ciraolo  
Conti  
Cremonesi  
Del Bono  
Del Pezzo  
Diena  
Di Frasso  
Di Sant'Onofrio  
Faldella  
Fracassi  
Ginori Conti  
Giordano Davide  
Grippo  
Malaspina  
Marciano  
Mazziotti  
Mazzoni  
Milano Franco d'Aragona  
Nava  
Pantano  
Pipitone  
Raineri

Rossi di Monte Lera  
 Sanjust di Teulada  
 San Martino di Valperga  
 Scaduto  
 Scalini  
 Sili  
 Spada  
 Supino  
 Tamassia  
 Tamborino  
 Thaon di Revel  
 Triangi  
 Valvassori Peroni  
 Venturi  
 Vicini  
 Vitelli  
 Volpi  
 Zerboglio

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Passerini, Milano Franco D'Aragona e Dorigo.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di una interpellanza e delle interrogazioni presentate alla presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

##### *Interpellanza:*

Al Capo del Governo, primo ministro e al Ministro della giustizia ed affari di culto, per avere assicurazione che nulla sarà innovato nella legislazione riguardante i rapporti dello Stato italiano con la Santa Sede.

Vitelli.

##### *Interrogazione:*

Ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze per sapere se non ritengano opportuno, nell'interesse della coltura nazionale, rivedere

il regime fiscale che attualmente regola l'ingresso alle gallerie, ai monumenti e agli scavi, disciplinandolo in modo da consentire al maggior numero degli italiani la possibilità di accedere a questi luoghi sacri alla nostra storia e alla nostra civiltà.

Mazzoni, Zappi, Berti, Chiappelli,  
 Callaini, Pecori Giraldi, Rajna,  
 Garbasso, Vitelli.

##### *Interrogazioni con risposta scritta:*

Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'interno perchè dica se non creda, dopo la serie di furti di ingente valore e di vasta preparazione, che or più si deplorano, fra i quali quello ultimo che rivela un'audacia ed una sicurezza sbalorditiva, compiuto testè nella piazza De Ferrari di Genova ai danni di ben fornita orologeria, impartire con la consueta provvida energia e sicuro criterio direttivo gli adeguati provvedimenti intesi a scovire e punire le immaneabili associazioni degli speciali delinquenti, che organizzano, perpetrano e favoriscono sì gravi delitti, non senza applicare, per paralizzare la criminosa attività, ai più pericolosi elementi le opportune misure di polizia sancite nella vigente legge di pubblica sicurezza, e nel contempo, se non creda dare il maggiore possibile sviluppo al lodevole programma di miglioramento del personale dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza già con successo iniziato, fornendo ad essi i mezzi che sono necessari per prevenire e reprimere la delinquenza.

Milano Franco d'Aragona.

Ai ministri delle finanze e delle colonie il sottoscritto sottopone il seguente quesito:

Premesso che alcune merci spedite dalla Colonia italiana della Somalia vengono sottoposte, all'atto della loro spedizione da Mogadiscio, ad una sensibile tassa doganale detta di protezione, quando sieno destinate in Italia, si domanda:

una volta giunte queste merci in Italia sdoganate, nazionalizzate col pagamento di tutti gli oneri di statistica, di veterinaria, ecc. e immagazzinate, se rimanessero invendute, si possono rispedire in tutto o in parte all'estero,

sempre s'intende, che non esista per esse qualche divieto interno di esportazione?

Dorigo.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti de comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipen-

denti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante la ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

1<sup>o</sup> Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2<sup>o</sup> Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3<sup>o</sup> Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Convenzione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedi-

menti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (Numero 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (N. 854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini (N. 807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (N. 989);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992);

Conversione in legge del Regio decreto

17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (Numero 968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente la obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera nazionale « dopo-lavoro » (N. 971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (N. 1003);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizootie, avente sede in Parigi (N. 837);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (Numero 841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 (N. 843);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpettazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale (N. 877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (N. 824);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 996);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14 per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli (N. 741);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (Numero 674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso

dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927; n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti della industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (N. 701);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (Numero 809);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 810);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme

per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi della applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926 n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (N. 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto Nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo rdi riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (Numero 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari a convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73 concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che isti-

tuisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1927

legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (Numero 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni Istituti parastatali e di altri Enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una Convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni (N. 978).

La seduta è tolta (ore 18).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 7 dicembre 1927

ALLE ORE 15

- a) Per la loro costituzione;
- b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (N. 1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze,

della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (N. 1040);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina (N. 1042);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori (N. 1043);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (N. 1045);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (n. 1046);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (n. 1048);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro

automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (N. 1051);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (N. 1054);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età di cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (N. 1056);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 1057);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (N. 1061);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente dispo-

sizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (N. 1064);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (N. 1068);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (N. 1070);

Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (N. 1071);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1072);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1073);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (N. 1074);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927

stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078);

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085);

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088);

Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte della Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 1089);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli (N. 1097);

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle Aziende esportatrici di tabacchi indigeni grezzi (N. 1099);

Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità (N. 1100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101);

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 (N. 1104);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (Numero 1106);

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (N. 1139);

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè de relativo scambio di note (N. 1160);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159).

#### Risposte scritte ad interrogazioni.

DORIGO. — Ai ministri delle finanze e delle colonie sottopone il seguente quesito:

Premesso che alcune merci spedite dalla Colonia italiana della Somalia vengono sottoposte all'atto della loro spedizione da Mogadiscio, ad una sensibile tassa doganale detta di protezione, quando sieno destinate in Italia si domanda:

Una volta giunte queste merci in Italia sdoganate, nazionalizzate col pagamento di tutti gli oneri di statistica, di veterinaria ecc. e immagazzinate, se rimanessero invendute si

possono rispedire in tutto o in parte all'estero, sempre, s'intende, che non esista per esse qualche divieto interno di esportazione.

RISPOSTA. — Anche a nome del ministro delle colonie si risponde affermativamente al quesito formulato dall'onorevole interrogante.

Infatti le merci originarie della Somalia italiana dopo essere state regolarmente introdotte per consumo nel mercato metropolitano, e, cioè, dopo avere assolto il dazio di confine — salvo che ne siano esenti, per effetto delle disposizioni che regolano le importazioni dalle nostre colonie — ed ogni altro diritto che gravi sulle medesime, s'intendono nazionalizzate e sono, quindi, da considerare equiparate, agli effetti doganali, alle merci nazionali.

Come tali, pertanto, possono essere liberamente rispedite in tutto o in parte all'estero, previo, s'intende, pagamento dei diritti di uscita eventualmente dovuti e sempre che non siano comprese nell'elenco delle merci di proibita esportazione.

*Il ministro.*

VOLPI.

ANGELO PASSERINI. — Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'interno. Mentre plaude alla recente proposta già approvata di uno stanziamento di 15 milioni per la sistemazione di alcuni bacini montani, chiede quali provvedimenti s'intende di prendere per i bacini montani della provincia di Brescia per i quali è impellente una sistemazione per impedire nuovi immensi danni;

fa osservare che la provincia di Brescia sollecitata dal Regio Governo nell'anno 1919 ha fatto redigere n. 8 progetti da apposito ufficio tecnico per la sistemazione dei più importanti bacini;

fa rilevare ancora che la provincia, fidandosi delle promesse disposizioni di legge, dava mano ai lavori più urgenti in due bacini, ma, venuti a mancare i sussidi governativi fissati nelle stesse convenzioni, ha dovuto sospendere i lavori e caricare sul proprio bilancio le spese sostenute.

I progetti sono ancora giacenti presso la Commissione Reale della provincia di Brescia, e potrebbero benissimo essere utilizzati dal

riformato Ufficio forestale, con risparmio di spese e di tempo.

**RISPOSTA.** — Lo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio di questo Ministero di 15 milioni di lire, da erogarsi in 5 esercizi, finanziari, come risulta dalla relazione che accompagnava il relativo disegno di legge, fu autorizzato per provvedere alla prosecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale in corso in 43 bacini montani dell'Italia settentrionale e centrale tra i quali tre, cioè i torrenti Rovinazza di Darfo, Grigna e Trobiolo di Borno, in provincia di Brescia.

L'eseguità di tale stanziamento non consente di diluirlo eccessivamente in moltissimi lavori e pertanto non conviene, almeno sino a quando le condizioni della finanza non consentiranno maggiori assegnazioni, dar principio a nuove opere, ma piuttosto concentrare gli sforzi per condurre a termine quelle iniziate.

In omaggio a tali criteri, saranno intensificati i lavori nei detti bacini della provincia di Brescia, per i quali fu richiesta dal comando locale della Milizia forestale una assegnazione di fondi per l'esercizio 1927-28 di lire 234,000 corrispondente cioè a circa un dodicesimo di quella totale disponibile per l'Italia settentrionale e centrale.

Da ultimo, per quanto riguarda i lavori eseguiti dalla Amministrazione provinciale di Brescia e la mancata corresponsione dei rimborsi da parte dello Stato, è da rilevare che trattasi di bacini la cui sistemazione è di competenza del Ministero dei lavori pubblici e che dei progetti fatti predisporre dalla stessa Amministrazione uno solo, quello cioè relativo alla sistemazione dell'Alto Mella, fu presentato all'esame degli organi del Ministero per l'economia nazionale e restituito con osservazioni alla prefettura di Brescia sin dal 18 agosto 1920, con nota n. 23285, senza che risulti più restituito con le modificazioni richieste.

**MILANO FRANCO D'ARAGONA.** — Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'Interno. Perchè dica se non creda, dopo la serie dei furti d'ingente valore e di vasta preparazione, che or più si deplorano, fra i quali quello ultimo che rivela una audacia ed una sicurezza sbalordiva, compiuto testè nella

Piazza De Ferrari di Genova ai danni di ben fornita orologeria, impartire con la consueta, provvida energia e sicuro criterio direttivo gli adeguati provvedimenti intesi a scoprire e punire le immancabili associazioni degli speciali delinquenti, che organizzano, perpetrano e favoriscono sì gravi delitti, non senza applicare, per paralizzare la criminosa attività, ai più pericolosi elementi, le opportune misure di polizia sancite nella vigente legge di pubblica sicurezza. E nel contempo, se non creda dare il maggiore possibile sviluppo al lodevole programma di miglioramento del personale a dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza già con successo iniziato, fornendo ad essi mezzi che sono necessari per prevenire e reprimere la delinquenza.

**RISPOSTA.** — Non appena perpetrato in Genova il grave furto in danno della orologeria Linken Oscar il Ministero impartì subito per telegrafo precise disposizioni perchè le indagini per il rintraccio dei colpevoli fossero esperite con ogni solerzia e con ogni rigore.

Gli accertamenti prontamente compiuti hanno, infatti, condotto alla identificazione dei principali responsabili, i quali tutti sono stati assicurati alla giustizia.

Proseguono, attivissime, le indagini per il sequestro della refurtiva, nonchè per l'identificazione e per l'arresto dello chauffeur che avrebbe trasportato la refurtiva a mezzo della sua automobile, in località non ancora nota.

Per quanto riguarda poi, l'applicazione delle misure di polizia invocate dall'onorevole interrogante per paralizzare, la minacciosa attività di speciali delinquenti, non si è mancato di impartire da tempo, tassative istruzioni ai prefetti, perchè, con tutti i mezzi a loro disposizione, ed energicamente, procurino di stroncare ogni manifestazione di delinquenza.

Particolare attenzione è stata rivolta a Genova, massimo emporio commerciale marittimo nazionale, centro di traffici internazionali, dove convergono e si intrecciano le più disparate attività, ma dove le stesse condizioni di generale benessere, costituiscono un campo fertile per la delinquenza, specialmente internazionale.

Forte del prezioso ausilio della nuova legge di pubblica sicurezza la polizia, con spirito di



vera abnegazione, ha ingaggiato, in quella città, una lotta senza quartiere, contro tutti i detriti sociali; pericolosi pregiudicati sono stati assegnati al confino; di giorno e di notte vengono eseguite retate epurative nei centri più frequentati dalla malavita, spazzando vie, piazze e locali privati da una considerevole quantità di gente indesiderabile, di persone sospette e di delinquenti catturandi. Una caccia spietata viene data ai borsaiuoli, tanto che è notevolmente diminuito il numero dei borseggi, i cui autori erano, in grandissima parte, ladri stranieri.

Quanto ai mezzi, poi, per mettere in grado la polizia di svolgere con efficacia la sua azione preventiva e repressiva, non si è mancato e

non si manca di adottare provvedimenti di carattere diverso intesi a tale fine; risultati maggiormente efficaci potranno conseguirsi allorchè, espletato il concorso per l'ammissione in carriera di funzionari di pubblica sicurezza, potrà avviarsi all'attuale deficienza numerica di personale.

*Il sottosegretario di Stato*  
SUARDO.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXIII<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 9318		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione »	9321	zione e i compiti del Comitato permanente del grano »	9323
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, numero 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi »	9323
1° Conversione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento »	9323
2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette »	9323
3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali »	9321	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri vaccini e affini, non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini »	9324
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali »	9322	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali »	9324
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi »	9322	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri »	9324
« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno di Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 »	9322	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti »	9325
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composi-		« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno »	9325
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto anti-parassitario Zyclon B »	9325

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali » . . . . .	9326
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica » . . . . .	9326
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento della Associazione della C. R. I. » . . . . .	9326
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente la obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchine del grano » . . . . .	9326
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera nazionale « Dopolavoro » » . . . . .	9327
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di milizia portuaria a Livorno » . . . . .	9327
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria » . . . . .	9327
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia d'imposte dirette conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria » . . . . .	9328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio tra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 » . . . . .	9328
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	9331
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9318
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 9319, 9329	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e delle Comunicazioni.

REBAUDENGO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cassis, di giorni 10; Fulci, di giorni 10; Pascale, di giorni 10; Ruffini, di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini, Dallolio Alfredo e Indri a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle casse di credito agrario delle Province meridionali, della Sicilia e della Sardegna » (1022).

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 » (908).

INDRI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 circa la risoluzione delle controversie in materia delle assicurazioni sociali nelle nuove provincie » (874).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Libertini, Dallolio Alfredo e Indri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Vo-  
tazione a scrutinio segreto dei disegni di leggi approvati per alzata e seduta nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore segretario Simonetta, di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla enumerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste; Angiulli, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Cataldi, Catellani, Cesareo, Chimienti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Contarini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Giordano, Grandi Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pettiti di Roreto, Pironti, Poggi, Porro, Pullè, Quartieri.

Rattone, Rebaudigno, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust di Teulada, Santucci, Schanzer, Silvestri, Simonetta, Sini-

baldi, Sitta, Soderini, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zerboglio, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627) :

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921) :

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919) :

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello

dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (N. 800):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato (N. 888):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. M. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto na-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

zionale per le case degli impiegati statali (N. 967):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione ». (N. 923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 104, relativo alla requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

« 1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

« 2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

« 3° Convenzione conclusa fra l'Italia l'Au-

stria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali ». (N. 840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

« 1° Conversione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

« 2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

« 3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, col quale è data piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1°) Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Ceco-Slovacchia, la Polonia, la Romania e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma 6 aprile 1922;

2°) Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3°) Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Ceco-Slovacchia, la Romania e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali ». (N. 868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, contenente provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi ». (N. 730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta personale progressiva sui celibi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno di Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 ». (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.



Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano » (N. 956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, numero 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (N. 997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie dei comuni aggregati a Venezia e a Trento » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette » (N. 854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini » (N. 807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, concernente l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali » (N. 989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri » (N. 889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, concernente lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » (N. 992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno » (922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B » (N. 912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale del prodotto antiparassitario Zyclon B.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali ». (N. 901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite da terremoti e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica ». (N. 896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana » (N. 968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento della Associazione della Croce Rossa Italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano » (N. 970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.»

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera Nazionale "Dopolavoro" » (N. 971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera Nazionale "Dopolavoro" ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera Nazionale « Dopolavoro ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.  
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa "Unione Militare", in ente autonomo avente personalità giuridica propria » (N. 1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa "Unione Militare", in Ente autonomo avente personalità giuridica propria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modifi-

cazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria » (N. 841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 » (N. 843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di fare l'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Casati, Catellani, Cesareo, Ciccotti, Cippico, Ciraolo, Cito Filomarino, Colonna, Contarini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Ferraris Maggiorinò, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pironti, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zerboglio, Zippel.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 997):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'or-

dinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (N. 854):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini (Numero 807):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (N. 989):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.



**Annuncio di interrogazione.**

PRESIDENTE. Il senatore Grandi ha presentato la seguente interrogazione per la quale richiede risposta scritta:

Al ministro delle colonie per conoscere se nella considerazione del sempre più promettente sviluppo delle nostre colonie libiche, e tenendo conto che non pochi italiani civili e militari, vi si trovano, non si potrebbero stabilire più frequenti comunicazioni postali, specialmente con la Cirenaica, collegata con la Madre Patria con un solo piroscafo settimanale, istituendo un servizio postale aereo; almeno settimanalmente, per modo da avere lo scambio postale due volte la settimana, come ora avviene per Tripoli.

Grandi.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

**I. Interrogazione.**

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, istituti superiori di istruzione artistica del Regno (N. 922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020 contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901);

Conversione in legge del Regio decreto-21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (N. 968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera Nazionale «Dopolavoro» (N. 971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (N. 1003);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi (N. 837);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (N. 841).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 (N. 843);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciato da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi e al protocollo finale (N. 877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (N. 824);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 996);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'im-

barco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14 per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente dispo-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

sizioni sul Regio istituto orientale di Napoli (N. 741);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile «Aurelio Padovani» in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702 che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo del C Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579 per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (Numero 701);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (N. 809);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 810);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (Numero 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti

vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (Numero 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1927

la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6

novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme

relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.

## CLXIV TORNATA

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **MARIOTTI**

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 9339

## Disegni di legge (Approvazione di):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi » . . . . . 9345
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:
- 1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;
- 2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed alla applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;
- 3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate » . . . . . 9346
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale » . . . . . 9346
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 feb-

braio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour » . . . . . 9347

« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili » 9347

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso » . . . . . 9347

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia » . . . . . 9348

« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili » . . . . . 9348

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico » . . . . . 9348

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la conversione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma » . . . . . 9349

« Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia » . 9349

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie » . . . . . 9349

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, concernente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili »	9350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà »	9350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno »	9350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati »	9351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile »	9351
« Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli »	9351
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile »	9353
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce »	9353
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9354
MARCELLO, <i>relatore</i>	9354, 9355
(Trasmissione di)	9338
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sull'ingresso alle gallerie scavi e monumenti »	9339

## Oratori:

RAJNA	9341
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	9339

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 9344

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 9344, 9355

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni, ed il sottosegretario di Stato per la guerra.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Disegni di legge comunicati alla Presidenza del Senato dal Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera dei deputati ha trasmesso a questa Presidenza, in data odierna alcuni disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di leggerne l'elenco.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, circa condono spese forniture carbone in Fiume (1599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, sull'Accordo del debito polacco (1601).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1603, sulle pensioni agli ex militari dell'esercito austro-ungarico (1633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, circa ammissione di nuove merci a beneficio dell'importazione temporanea (1534).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, sugli olii di pesce (1585).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (1586).



Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea (1635).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, sul trattamento di quiescenza ai tubercolotici di guerra postelegrafonici (1580).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, sugli inchiostri a stampa (1584).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, sulla Convenzione Società italiana degli autori (1630).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, circa agevolazioni tributarie (1592).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, sul porto di Venezia (1609).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (1485).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1033, sulla corrispondenza commerciale (1567).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sui sottufficiali del Regio esercito (1569).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, circa cessioni residuati di guerra alla Società agricola italo-somala (1579).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1249, circa ricupero olii leggeri (1018).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, riguardante il Trattato col Guatemala (1626).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bonzani di giorni 10; Chersich di giorni 8; Grosoli di giorni 10. Se non si fanno opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

### Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dei senatori: Mazzoni, Zappi, Berti, Chiappelli, Callaini, Pecori Giraldi, Rajna, Garbasso, Vitelli ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze: « Per sapere se non ritengano opportuno, nell'interesse della coltura nazionale, rivedere il regime fiscale che attualmente regola l'ingresso alle gallerie, ai monumenti e agli scavi, disciplinandolo in modo da consentire al maggior numero degli italiani la possibilità di accedere a questi luoghi sacri alla nostra storia e alla nostra civiltà ».

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Le critiche che da più parti si sono levate contro il provvedimento preso col pieno consenso del ministro delle finanze, col quale si elevano in una misura non eccessiva le tasse di ingresso alle gallerie e ai musei, muovono, se non m'inganno, da una inesatta conoscenza, o per lo meno da una considerazione incompiuta dello stato effettivo delle cose.

Se queste critiche fossero un indizio di un più diffuso desiderio nel popolo italiano di conoscere i grandi tesori che sono raccolti nei nostri musei e nelle nostre gallerie, io non potrei che rallegrarmene. Ma in realtà l'esperienza ci dimostra come ancora sia scarso il numero di coloro che cercano un conforto alle cure affannose della vita, visitando i tesori dei nostri musei e delle nostre gallerie. Un ordine intero di queste proteste si basa sul fatto asserito che il rincrudimento dei prezzi dei biglietti d'ingresso svia gli stranieri dal visitare il nostro paese, legittimo timore, non soltanto da parte dei moltissimi interessati all'industria del forestiero, ma anche da parte di coloro che vedono nell'affluenza degli stranieri in Italia una fonte di proventi notevoli.

Ma sarebbe facile il dimostrare come questi lamenti siano per lo meno esagerati.

Ma poichè gli onorevoli interroganti, tanto qui nel Senato, come nella Camera dei deputati — la stessa interrogazione è stata presentata anche nell'altro ramo del Parlamento — parlano soltanto degli italiani, io desidero rassicurarli pienamente su questo punto, e credo

che la dimostrazione che darò al Senato, sarà convincentissima.

Io mi domando quanti e quali siano gli italiani sui quali verrà a gravare l'aumento della tassa di ingresso, in quali circostanze e modi essi subiranno le conseguenze di questo aumento.

Nel nostro ordinamento sono stabilite le categorie di persone le quali hanno diritto all'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei.

È una lunga serie, una lunga enumerazione che sono costretto a fare; anzitutto i senatori e deputati, i membri in carica o cessati del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, gl'Ispettori onorari delle Belle Arti, i membri delle commissioni conservatrici delle antichità, i professori di Università e di Istituti superiori, insegnanti materie artistiche, i funzionari delle Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, e quelli dell'Amministrazione provinciale delle Belle Arti; i direttori di biblioteche governative e i professori e bibliotecari dei Regi Istituti d'arte decorativa e degli Istituti e scuole artistiche industriali; i Presidenti e i Consiglieri dell'Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte, gli alunni del Pensionato artistico nazionale, gli alunni di istituti nazionali di istruzione archeologica, storica ed artistica, gli alunni dell'Università e delle scuole ed istituti nazionali per le lettere, filosofia, ingegneria e architettura; i funzionari direttivi tecnici addetti agli istituti di arte dipendenti da provincie e comuni, i direttori dell'Officina Cartevalori di Torino, i direttori ed alunni impiegati dell'Ente nazionale turistico e del Touring Club, gli operai e gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti plastiche e decorative.

Ma l'enumerazione non è finita, poichè a questa serie segue quella di coloro che con la tenue tassa di venti lire all'anno possono ottenere l'ingresso gratuito nelle Gallerie e nei Musei. Quando avranno sentita questa enumerazione, sarà il caso di domandarsi se ci sia in Italia chi non possa avere l'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei artistici: gli artisti, i professori di Università e di istituti di studi superiori non compresi nella enumerazione precedente, tutti gli insegnanti di scuole medie governative e pareggiate, i provveditori agli studi, i capi di istituti governativi di istruzione, gli ispettori di scuole medie e normali, gli stu-

diosi di archeologia e storia dell'arte e i cultori di critica artistica (e tutti gli italiani sono critici d'arte, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i direttori generali delle Amministrazioni centrali dello Stato, i prefetti del Regno, gli ingegneri del Genio Civile, coloro che per professione abituale attendono a scopi di opere d'arte, i dirigenti industrie affini alle arti plastiche e decorative. Ci si potrebbe fermar qui; ma la serie non è completa, poichè dello stesso diritto godono i sottufficiali, i caporali e i soldati dell'esercito di terra e di mare e dei corpi armati dello Stato in divisa; gli alunni delle scuole e degli istituti di educazione e di istruzione accompagnati dai loro insegnanti.

Questo è il regime del regolamento del 1922; ma dal 1922 ad oggi abbiamo fatto ancora molti passi; sono state istituite tessere-premio per i migliori alunni delle scuole medie governative; tali tessere temporanee consentiranno agli alunni che ne sono titolari, di visitare gratuitamente i musei e le gallerie, e queste tessere sono in numero illimitato.

È stato concesso l'ingresso gratuito a tutti gli ufficiali di terra e di mare e dei corpi armati dello Stato; è in corso un provvedimento che concede l'ingresso gratuito (se il ministro delle finanze consentirà) alle gallerie e ai musei a tutti i maestri elementari.

Vengono di volta in volta ammessi alla visita gratuita comitive composte, in molti casi, di centinaia e centinaia di persone, d'iscritti all'opera nazionale del dopolavoro.

Dopo questa enumerazione è proprio il caso di domandarsi se vi sia un italiano il quale non possa, se voglia, presentando una domanda in carta bollata, ottenere l'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei nazionali. Poichè, onorevoli senatori, bisogna uscire dal campo della letteratura e delle polemiche giornalistiche ed attenersi alla realtà. È bene che il Senato sappia che nel corrente anno finanziario, cioè dal 1° luglio 1927 a tutto oggi, sono stati rilasciati dal Ministero dell'istruzione pubblica, circa 11 mila tessere di ingresso, e siamo ai primi mesi dell'anno finanziario; e la differenza tra il numero degli aventi diritto e il numero di coloro che in Italia di tale diritto usufruiscono, dimostra che l'ordinamento attuale o è ignorato o, ciò che è più probabile,

la maggior parte di quei che possono godere gratuitamente delle nostre raccolte d'arte, non si cura di tale beneficio, il che non depone sulla verità della tesi che dipinge gli italiani turbati nel loro sentimento artistico dagli alti prezzi di ingresso ai musei e alle gallerie.

Ma si può obiettare che di fronte alle parecchie diecine di migliaia di persone che possono godere di questo diritto, ci sono poi le molte centinaia di migliaia che non ne godono; per costoro c'è la domenica che evidentemente è il solo giorno del quale possano disporre: la domenica l'ingresso nelle gallerie e nei musei è gratuito. Fortunatamente posso constatare con vivo compiacimento che le folle domenicali nelle gallerie e nei musei, talvolta non senza preoccupazione di chi presiede alle collezioni d'arte, diventano sempre più numerose. Allora io debbo dire sinceramente al Senato che queste critiche a me paiono del tutto ingiustificate.

D'altra parte il ministro delle finanze ha consentito che il provento del maggior gettito delle tasse d'ingresso alle gallerie ed ai musei non sia riversato all'erario dello Stato; ma sia adoperato unicamente per i bisogni dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Ed io non posso assolutamente rinunciare a tale provento, dati i bisogni veramente immensi dei nostri monumenti e delle nostre raccolte di arte. Io sono sottoposto ad uno stillicidio continuo di lamentele per monumenti che cadono e che dovrebbero essere restaurati, per scavi che non si eseguono. Si fa presto a dire, come è stato detto, che presso le altre nazioni l'ingresso ai musei è quasi interamente gratuito. Ma sul serio si può confrontare l'Italia con le altre nazioni su questo terreno? Noi abbiamo una ricchezza che assolutamente non è comparabile con quella di altri paesi; ma naturalmente anche i nostri bisogni non sono assolutamente comparabili con i bisogni delle altre nazioni. E possiamo anche dirlo con orgoglio di Italiani che la cura vigile e attenta che lo Stato italiano, pur con la scarsezza dei mezzi finanziari di cui dispone, dà ai monumenti ed alle raccolte d'arte, è certamente non inferiore a quella delle altre nazioni, ed in molti casi è, superiore.

Mi sembra adunque — giova ripeterlo, — che queste critiche, almeno per ciò che riguarda

gli interessi artistici degli italiani, non siano fondate.

Per ciò che riguarda gli stranieri, vedremo ciò che diranno le statistiche. Ogni previsione è prematura. Noi siamo attenti osservatori; nulla è irrevocabile; e se ci accorgeremo che questo sistema possa danneggiare gli interessi del turismo italiano, d'accordo con il ministro delle finanze provvederemo. Ma, come stanno oggi le cose, le maggiori tasse sono un provvedimento degno di lode anziché di critica.

RAJNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

RAJNA. Una parte della risposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione mi ha molto soddisfatto, quella cioè che riguarda il ministro delle finanze; poichè uno degli scopi a cui si doveva soprattutto mirare, era quello di ottenere che i danari che si ottengono dalla frequentazione agli scavi, ai musei ed alle gallerie fossero destinati integralmente (integralmente, badiamo!) a scopi artistici ed archeologici.

Ciò pur troppo finora non è punto seguito. Era ben questa l'intenzione alle origini. Io sono così vecchio da ricordare quando il ministro Bonghi (che ebbi l'onore di conoscere molto da vicino) introdusse la tassa di una lira per l'ingresso a quegli Istituti; tassa che, quantunque minima, fece allora strillare, perchè si capisce bene come ogni tassa faccia strillar molti. Ma egli era mosso da ottime ragioni: in un periodo di finanza angusta quale era quello, mentre urgeva la necessità di provvedere a restauri, ad acquisti, a riscatti, ad impedire che uscissero dal Paese oggetti di grande valore, poco era lecito ricorrere al Tesoro dello Stato. A questi scopi unicamente, nel tempo del ministero Bonghi, quei frutti, qualunque siano stati (certo incomparabilmente inferiori a quelli di oggi) ebbero ad essere adoperati. Così invece non è seguito da un certo tempo in qua: il provento delle gallerie è stato devoluto per la maggior parte a fini affatto alieni da quelli ai quali doveva essere destinato. Dunque questo impegno che l'onorevole ministro dell'istruzione ha ottenuto dal ministro delle finanze, e di cui gli sono grato io e gli saranno grati quanti hanno firmato questa interrogazione e quanti altri sono dentro al Senato ed infiniti altri di fuori; questo

impegno, dico, è cosa della quale ci dobbiamo professare lieti e sodisfatti. Sicchè, per questo rispetto, non vi è altro che da mantenere quello che è stato promesso e dichiarato; e dichiarato sicuramente con fermo intendimento di mantenere quello che è stato detto.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È stato già mantenuto.

RAJNA. Per questa parte dunque siamo pienamente tranquilli. C'è l'altra invece che non mi appaga. Intanto comincio con l'osservare che a me quei privilegi di cui ha parlato, esaltandoli e proponendosi di accrescerli, l'onorevole ministro, sono molto sospetti. Fare una legge dalla quale si esima una così interminabile fila di coloro che dovrebbero normalmente rispettarla, mi pare indizio manifesto di un provvedimento vizioso. A me non sono mai piaciuti e non piacciono i troppi privilegi, da cui d'altronde rimarrà inevitabilmente esclusa senza confronto la massima parte dei cittadini, per i quali tutti l'accesso agli Istituti d'arte costituisce sostanzialmente un diritto, nel tempo stesso che promuoverne l'esercizio importa grandemente alla coltura nazionale. Io desidererei dunque che ci fossero per tutti condizioni agevoli e tollerabili. Ora, tollerabili non sono quelle che sono state introdotte. Ne fece l'esperienza giorni fa, nella città sua propria, uno dei nostri colleghi, che essendo voluto andarvi a visitare una pubblica galleria, che non è fra le massime nostre, in compagnia della famiglia, dovette sborsare otto lire moltiplicate, non so se per quattro o per cinque.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È in corso un provvedimento per abbonamenti a favore delle famiglie.

RAJNA. Ringrazio l'onorevole ministro di questa notizia, ma siamo sempre ai palliativi di un malanno. Sicchè a me sembra che lo stato attuale domandi altro rimedio. Io vorrei che la tassa fosse, sta bene, considerevolmente maggiore, per ragion di moneta, in confronto di ciò che era prima; ma che fosse fatta scendere dalle altezze a cui oggi si trova.

Così, passando giorni fa davanti alla galleria fiorentina degli Uffizi, vidi con sorpresa che la tassa d'ingresso è di lire 12. Ora, bisogna notare che la galleria degli Uffizi si apre alle 10 e che quando si arriva ad una certa ora, non potendosi far colazione nell'interno della

Galleria, bisogna bene uscirne, per poi ritornarvi e pagare una nuova tassa d'ingresso. A questo modo la spesa si raddoppia. Nè due visite bastano a un visitatore accurato. E lasciamo pure da parte che una volta dalla Galleria degli Uffizi si passava liberamente a Palazzo Pitti, mentre oggi più non si può, e per visitare Palazzo Pitti bisogna munirsi di un altro o di altri biglietti d'ingresso. Analogamente segue dappertutto. Trovo, ad esempio, che a Pompei, la visita della città importa 35 lire. Scavi vecchi lire 15, scavi nuovi 10, anfiteatro 10, col disturbo di ben tre biglietti. Come non dolersi?

Sono parse all'onorevole ministro risposta esauriente le concessioni molto larghe agli italiani. A me ciò non sembra. È molto meglio, a mio giudizio, che di tante concessioni non ci sia bisogno. Esse d'altronde vengono estese anche agli stranieri, quando, come ora leggo nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre, con ottanta lire chiunque (e nella pratica il provvedimento ha applicazione per gli stranieri soltanto) si acquista il diritto di visitare per 15 giorni tutti i musei, tutte le gallerie, tutti gli scavi e via dicendo. Questo mi pare eccessivo. Questa tassa di 80 lire io non avrei difficoltà a portarla a 200 lire, estendendo la durata del permesso da 15 giorni ad un mese intero.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Per un mese si pagano 125 lire.

RAJNA. Troppo poco. Il permesso dei 15 giorni io lo abolirei addirittura, stimando che abbiano molta ragione di dolersene il ministro delle finanze e il ministro dell'economia nazionale, interessati a trattenere a lungo i forestieri nel nostro Paese. Non stimoliamoli ad affrettare la loro visita, a correre di museo in museo, di galleria in galleria, per cavarsela con 80 lire da tutti gli ingressi. Certi risparmi seducono. Per conseguenza io vorrei modificata la tabella degli abbonamenti. Inoltre badiamo poi bene ad evitare le frodi. Occorre accertarsi bene della identità delle persone a cui si rilascia la concessione, e di quelle che poi presentano la tessera, sicchè non sia dato luogo a sostituzioni fraudolente.

Ma nei rapporti cogli stranieri un altro ordine di considerazioni ha grande importanza. Rispetto a loro soprattutto anche le semplici

apparenze acquistano consistenza. Se noi imponiamo pesi, di cui abbiamo a dolersi o credano di potersi dolere, nei giornali stranieri si leveranno sempre grida anche sproporzionate al fatto, con scredito nostro e danno considerevole. Sicchè sarebbe desiderabile che non si desse agli stranieri neppure il pretesto per lagnanze di questo genere.

Anche un'altra considerazione non è senza valore. Non sono poi così scarsi di numero gli italiani che vanno all'estero, o per lo meno visitano Parigi. Ora, certo è che i musei e le gallerie di Parigi, che, come tutti sanno sono ben numerose, e ricche di opere insigni, sono facilmente visitabili. Questo fa sì che la Francia si acquisti fama di liberalità; da noi, operando diversamente, ci si mette in mala voce e si allontanano ordini numerosi di visitatori.

Per tutti questi motivi io credo che sia desiderabile una temperanza maggiore. Essa gioverebbe del pari alla coltura del nostro stesso paese, al suo buon nome, alla finanza.

Questo ho creduto di dover dire, e per conseguenza non posso dichiararmi pago, non foss'altro per l'ultima inaspettata dichiarazione, che forse presto si crederà opportuno di modificare quello che è stato fatto. Io credo che sarebbe stato meglio non mettersi in condizioni di dover cambiare, anche perchè si potrebbe aver l'aria di cedere a pressioni dal fuori; cosa che a noi non può mai piacere. Ma se io non mi dichiaro pienamente soddisfatto, credo che lo stesso onorevole ministro per il primo non sia molto soddisfatto neppur lui della sua propria risposta.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono convinto di quello che ho detto.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei 12 disegni di legge che sono stati approvati nella precedente tornata.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Cataldi, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cipico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Condarini, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Torre, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavassi, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualtério, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Passerini Angelo, Paucucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pozzo, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri,

Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Tòrretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MAZZONI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761).

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 155

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyelon B (N. 912):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 153

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 152

Contrari . . . . . 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 151

Contrari . . . . . 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento

dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (N. 968):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 153

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 153

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi alla Opera nazionale «Dopolavoro» (N. 971):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (N. 1003):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa «Unione Militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (N. 841):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 152

Contrari . . . . . 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 (N. 843):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 151

Contrari . . . . . 22

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi » (N. 837-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi ».

Avverto il Senato che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha apportato alcune modificazioni al testo di questo disegno di legge. Prego perciò l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'accordo firmato a Parigi fra l'Italia, ed altri Stati, il 25 gennaio 1924, per la creazione di un ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi, *colla sostituzione, nel primo comma dell'art. 2, delle parole: « ammontare della categoria prima, prevista all'art. 11 » alle altre: « ammontare della categoria, previste all'art. 11 ».*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente alcuni atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925 » (N. 844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925 :

« 1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra ;

« 2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

« 3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali, relativi al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925 :

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra ;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto ;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma nello stesso giorno 9 dicembre 1926 per l'esenzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi e al protocollo finale » (N. 877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi al protocollo finale ».



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonché ai tre protocolli relativi e al protocollo finale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour » (N. 982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926 fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhiotti, tetterelle e simili » (N. 824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhiotti, tetterelle e simili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhiotti, tetterelle e simili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso » (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia » (N. 996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili » (N. 867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, nu-

mero 1345, relativo alla istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico, *introducendo dopo l'art. 3 il seguente*

Art. 4.

« L'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, modificato dal Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 285, anzichè dal 1° luglio 1926, viene stabilita dal 26 gennaio 1923. »

« Per le inabilità permanenti e pei decessi di cui agli art. 1 e 2 del predetto Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, i quali siansi verificati nel periodo dalla data dell'armistizio a tutto il 25 gennaio 1923, sarà corrisposto dal Ministero dell'aeronautica un indennizzo pari a quello stabilito, a seconda dei gradi, dalla tabella allegata al decreto medesimo, senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato ».

L'art. 4 diventa art. 5.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma » (N. 985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura ».

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la Convenzione aggiuntiva stipulata il 24 gennaio 1927, tra il ministro dell'aeronautica e la Società Tran-

sadriatica di Venezia, a complemento e modificazione della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio della linea commerciale Venezia-Vienna portante la data 30 luglio 1926, e approvata con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia » (N. 897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie » (N. 934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili » (N. 767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà » (N. 876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da Podestà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno » (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10

gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto il disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile » (N. 986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli » (N. 741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli » (N. 942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna » (N. 835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1702, contenente norme per la concessione di nuove ferrovie in Sardegna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (N. 988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica » (N. 1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio de-

creto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile » (N. 674).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce » (N. 758).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce, con le seguenti modificazioni:

Art. 5.

— Sono commissionari coloro che ricevono direttamente le derrate dai produttori e dagli importatori e ne effettuano immediatamente la vendita a nome proprio, per conto dei produttori e degli importatori stessi.

I comuni formano il ruolo delle persone ammesse ad esercitare la funzione di commissionari, sia nei mercati di produzione che di consumo del pesce.

Per essere iscritti nel ruolo suddetto occorre possedere i seguenti requisiti:

a) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

b) immunità penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario e notoria moralità da comprovarsi con certificato;

c) notoria correttezza commerciale attestata dal competente Consiglio provinciale dell'economia;

d) dichiarazione di osservare tutte le disposizioni che saranno stabilite dal comune per regolare l'esercizio del mercato del pesce;

e) deposito di una cauzione, il cui ammontare sarà determinato da regolamenti comunali entro i limiti di lire 500 a lire 15,000 quale garanzia per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d).

Nel regolamento comunale sarà stabilito altresì l'ammontare massimo della retribuzione che i commissionari avranno diritto a percepire, e che in ogni caso non potrà superare il 5 per cento dell'importo del pesce venduto.

#### Art. 6.

Per disposizione dei regolamenti comunali, potrà, ove occorra, essere costituita una cassa del mercato per disimpegnare il servizio di tesoreria del mercato stesso ed a tale fine essere imposta sul pesce venduto una tassa non superiore all'1 per cento sui prezzi di vendita.

L'ordinamento ed il funzionamento della cassa saranno disciplinati con apposito regolamento interno. Nel regolamento saranno pure stabilite le norme per un esatto servizio di statistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

MARCELLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. L'Ufficio centrale è grato al Governo che si è occupato di questo lato così importante dell'economia nazionale che tanto interessa l'alimentazione dei cittadini.

La pescosità dei nostri mari è assai scarsa e i nostri laghi non sono così numerosi e vasti come in altri paesi. Però assai si può fare ancora.

Se noi portassimo la pescosità dei nostri laghi allo stesso livello della pescosità dei laghi svizzeri la loro produzione di pesce arriverebbe a 50 volte quella attuale.

Io ho preso la parola soltanto per incoraggiare il Governo su questa via e per raccomandargli in modo particolare la severa applicazione delle leggi che mirano ad impedire quegli abusi che hanno tanta parte nella scarsa pescosità dei nostri mari e dei nostri laghi.

Una raccomandazione ancora debbo fare all'onorevole ministro e che si riferisce ad un

piccolo emendamento che l'onorevole ministro già conosce.

L'Ufficio centrale infatti ha proposto di modificare la prima parte dell'art. 4 come segue: «La vendita del pesce sui mercati di cui agli art. 1 e 2 deve essere effettuate mediante asta e pesa pubblica, ed il prezzo deliberato deve essere proclamato ad alta voce solo dal deliberatorio che a ciò verra invitato dall'astatore o dal commissionario»...

Ciò perchè la pesatura, come ora si fa, non sembra fornire sufficienti garanzie, anche perchè molte volte il commissionario è anche grossista.

La pesa pubblica funziona già egregiamente sui mercati di Trieste e di Fiume, e, sembra di prossima attuazione anche su quello di Chioggia.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato per il consenso dato al decreto che disciplina i mercati del pesce. Assicuro l'onorevole relatore che questa questione della pescosità dei nostri laghi come di tutti i bacini di acqua dolce è attualmente allo studio, e l'illustre collega delle finanze sa quante pressioni io faccio presso di lui per avere i fondi necessari, però con qualche risultato. Anche questa mattina ho conferito con lui.

VOLPI *ministro delle finanze e tesoro*. E ho dato anche due milioni e mezzo!

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ed ora egli mi annunzia di avermi concesso i due milioni e mezzo richiesti per varie opere che interessano la pesca, il ripopolamento dei nostri laghi e dei nostri bacini di acqua dolce.

Per quel che riguarda la proposta dell'onorevole relatore, io lo pregherei di voler consentirmi di accogliere la sua proposta come raccomandazione. Poichè i mercati del pesce verranno disciplinati da un regolamento ministeriale il quale deve avere l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, io prendo impegno formale di fare introdurre in questo regolamento disposizioni, nel senso che vi sia la garanzia del peso, ecc., cioè che la proposta dell'on. relatore diventi un fatto reale.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

Credo che questo sia più opportuno, piuttosto che fare un emendamento, in seguito al quale si dovrebbe portare il disegno di legge un'altra volta davanti la Camera, con una notevole perdita di tempo. Pertanto credo che basterà la mia assicurazione di introdurre le modifiche nei regolamenti che saranno approvati, e credo che questa mia assicurazione possa soddisfare l'on. relatore, che ringrazio.

MARCELLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro, mentre dichiaro che l'Ufficio centrale accetta di convertire la sua proposta in raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bo-

nicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Casati, Cataldi, Catellani, Cavallero, Cesareo, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Torre, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garroni, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Petitti di Roreto, Pironti, Podésta, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Viganò, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi (N. 837):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo alla interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale (N. 877):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà ese-

cuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (N. 824):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 996):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'im-

barco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordina-

mento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934):

Senatori votanti . . . . .	136
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14 per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio istituto orientale di Napoli (N. 741);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposi-

zioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1702 che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 674);

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758);

Conversione in legge del Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579 per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (Numero 701);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (N. 809);

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 810);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811);

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto legge 7 marzo

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (Numero 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di cre-

dito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per icambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (Numero 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per

l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golennali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchi delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi

pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di lostruzione di un bacino

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1224-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026).

La seduta è tolta (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.







CLXV<sup>a</sup> TORNATA

VENERDÌ 9 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 9366
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie » . . . . .	9376
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia » . . . . .	9377
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale pel servizio telegrafico » . . . . .	9369
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo » . . . . .	9370
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione della imposta camerale per l'anno 1927 » . . . . .	9370
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » . . . . .	9377
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati » . . . . .	9377
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali » . . . . .	9377
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica » . . . . .	9378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case	

economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » . . . . .	9378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono » . . . . .	9378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » . . . . .	9379
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » . . . . .	9379
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione, per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati » . . . . .	9379
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'art. 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali » . . . . .	9380
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare » . . . . .	9380
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno » . . . . .	9380
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare » . . . . .	9381
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo » . . . 9381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari » 9381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo » . . . . . 9382

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse » . . . . . 9382

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 » 9382

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti della industria nazionale » . . . . . 9370

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 9374

BERIO, *relatore* . . . . . 9372

CICCOTTI . . . . . 9371, 9375

DALLOLIO ALFREDO . . . . . 9372

(Presentazione di) . . . . . 9367

Relazioni (Presentazione di) . . . . 9366, 9367, 9383

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 9368, 9384

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed il sottosegretario di Stato per la guerra.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 10; Cipelli per

giorni 10; Ginori Conti per giorni 10; Indri per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Credaro e Loria a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CREDARO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (915).

LORIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (1005).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Credaro e Loria della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella precedente tornata.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Messaggio****del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza dal Presidente della Camera dei deputati.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, sul comune di Gaeta (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, circa l'ispettorato della Maremma Toscana (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 609, concernente la costruzione di edifici per magazzini di tabacchi (N. 1669);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, per sgravi tributari (N. 1624);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, circa rinnovazioni componenti Congregazioni carità (n. 1638);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, sull'ordinamento dei Monti di pietà (N. 1659).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori Pavia, Scherillo, De Vito, Montresor e Pestalozza di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso ».

PAVIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo ».

SCHERILLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano ».

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero ».

PESTALOZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla R. Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Pavia, Scherillo, Montresor e Pestalozza della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Casati, Catellani, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Tullio, De Vito, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferri, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincerle, Pironti, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust Di Teulada, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sormani, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tolomei, Torlonia, Torraca, Trecani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente

modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927 n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

modificazioni alla vigente tariffa notarile (Numero 986):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli (N. 741):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 674):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle Comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Economia nazionale per il servizio telegrafico ». (N. 893).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo ». (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente le norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. La relazione dell'Ufficio Centrale su questo decreto-legge si chiude con una osservazione, la quale, sebbene espressa in via di semplice accenno, merita di essere, sia pure brevemente e rapidamente, rilevata e commentata.

Dice infatti la relazione, dopo aver data ragione dei criteri generali del decreto-legge ed aver invitato il Senato ad approvarlo: « L'Ufficio Centrale, mentre ritiene di dover far plauso all'iniziativa del Governo, per quanto riguarda la protezione dei prodotti dell'industria, ha rilevato che, nelle condizioni del momento, conviene accordare un'eguale protezione, nei limiti del giusto e del ragionevole, anche ai prodotti del suolo ».

Suppongo che l'Ufficio Centrale con questa nota abbia voluto riferirsi alla crisi, certo preoccupante, che attraversa il mercato del grano e anche l'industria zootecnica. È un fatto notato e rilevato, anche dai giornali che il prezzo corrente del grano non corrisponde a quello che dovrebbe essere se messo in relazione con la quota 90; non corrisponde nemmeno al prezzo dei cereali esteri, aumentato del dazio doganale; e non corrisponde nemmeno (ed è quello che più importa, soprattutto per le regioni ad agricoltura meno progredita o meno favorite da condizioni naturali) al costo di produzione.

Come avviene tutto questo? La spiegazione datane (e, per ora, credo sia la spiegazione più concreta), si riporta ad una manovra dei grandi mulini, in ogni modo alla speculazione.

Come è noto, la produzione del grano in Italia è protetta da dazi doganali: 7,50 in oro per ogni quintale. Ma, in cambio, è vietata l'esportazione del grano di produzione nazionale anche sotto forma di farina. D'altra parte è assolutamente libera ed illimitata l'importazione dei cereali esteri, a cui occorre far capo dal momento che in Italia non si produce quanto basta al consumo in fatto di cereali.

Ora i grandi molini che cosa fanno? si riforniscono, in un dato momento, di grano estero, anche ad un prezzo superiore a quello del grano nazionale. Fanno cioè un giuoco come

quello dei commercianti, i quali per fare la concorrenza ai vicini, lavorano anche in perdita pur di deprimere i concorrenti. E quando i grandi molini hanno determinato questa condizione di cose, specialmente tenuto conto della quantità di grano residuo dal raccolto dell'anno precedente e delle condizioni dei produttori obbligati a vendere, a un determinato punto, come che sia, hanno la facoltà di dominare in maniera assoluta il mercato e deprimere il prezzo del grano.

Ora io non mi dissimulo come non sia facile trovare rimedio a tutto questo, ma il caso è tale che se ne impone l'esame, e, possibilmente, la risoluzione. In Francia, quando si è creduto che la introduzione del carbone inglese potesse provocare una crisi nelle miniere nazionali, si è, temporaneamente, sbarrata l'entrata al prodotto inglese. La stessa Francia, pur non avendo una industria zootecnica in crisi, o, per lo meno, non in una crisi così preoccupante come la nostra (tanto è vero che la Francia può ancora fornire fieno e mangime al nostro bestiame), ha elevato il dazio sulla importazione del bestiame.

Da noi, come dicevo, l'industria zootecnica si trova in grave crisi. Da un lato si assiste ogni giorno ad una svendita la quale desta preoccupazioni specialmente per quello che potrebbe accadere in avvenire, col rapido decrescere del capitale zootecnico; dall'altro si favorisce o non si argina l'importazione.

Ora se il vantaggio di questa fase andasse al consumatore, fino ad un certo punto ci si potrebbe rassegnare: certo non proprio in maniera passiva perchè se si fa il vantaggio dei consumatori (che in definitiva, poi, non può straniarsi assolutamente da quello dei produttori), l'eccessivo svilimento di oggi a danno della produzione si risolverà nell'inevitabile rincaro di domani. Ma pur questo vantaggio precario dei consumatori non vi è.

Si può dire anche che il prezzo del pane non è proporzionato al prezzo dei cereali, diminuito in maggior misura. Per esempio il cruschetto, che, con l'inaridirsi dei pascoli a causa della siccità e della mancanza di fieno, diventa il più comune alimento attuale del bestiame, è venduto (nei nostri paesi del mezzo-giorno) nientemeno che a 100 lire il quintale, mentre il grano, che è un prodotto integrale,

sino a ieri si è venduto allo stesso prezzo o a prezzo poco superiore.

Io non mi arrischio - ripeto - a proporre rimedi assoluti od estemporanei in una questione così grave. Credo che la questione non sia sfuggita al Governo, perchè, se ho bene letto, nella conferenza di Ginevra in cui si è parlato di ridurre la protezione ormai adottata in quasi tutti i mercati nazionali, il Governo si è riservato di impedire, in date occasioni, l'introduzione dei cereali. Ma credo che bisognerebbe provvedere ad impedire il più intollerabile sfruttamento dei produttori da parte degli intermediari di ogni categoria. Io faccio tutte le mie riserve sul sistema, ormai vigente, di calmieri e d'ingerenze statali che ora è spinto ad un grado talora anche superiore al bisogno, o altrimenti ingombrante. Ma non si può legare le braccia ad una persona ed obbligarla poi a combattere con quelle che hanno le braccia sciolte, e che, per giunta, sono anche armate.

Il Governo poi che mostra di attaccare tanto interesse, e giustamente, alla produzione del grano nazionale, deve ben comprendere che se il prezzo del mercato del grano si mantiene inferiore al prezzo di costo ne verrà, non un ampliamento della cultura, come si vorrebbe, ma una restrizione: e la diminuita produzione dei cereali nazionali porterebbe necessariamente anche un rivolgimento nella quota dei cambi, perchè, in fin dei conti, è la bilancia commerciale che, in definitivo, determina il livello dei cambi.

Questo volevo dire brevemente, e credo di aver fatto cosa utile richiamando su questo problema l'attenzione del Senato in cui sono menti illuminate che, considerando il problema, vorranno a indagare e ravvisare eventuali rimedi. (*Approvazioni*).

DALLOLIO ALFREDO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. All'art. 6 lettera c) del decreto legge proporrei che fosse aggiunto un emendamento. Là dove è detto: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello dei materiali esteri » vorrei che si leggesse: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello accertato di origine dei materiali esteri ».

È talmente evidente lo scopo della mia ag-

giunta che sono certo che tanto il ministro, quanto l'Ufficio centrale vorranno accettarla.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Ringrazio i senatori Ciccotti e Dallolio per aver richiamato l'attenzione del Senato su questo decreto-legge, che è veramente di notevole importanza. Come relatore dell'Ufficio centrale, aggiungo alcune brevissime osservazioni intorno ai criteri del decreto, tanto più che l'Ufficio centrale, come è detto anche nella relazione, ha deliberato di fare qualche raccomandazione al Governo.

Non mi soffermerò ad illustrare le singole disposizioni, le quali sono già commentate nella relazione dell'Ufficio centrale, e risultano chiare anche dalla sola lettura degli articoli. Mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato sopra due ordini di provvidenze contenute nel decreto e che rispondono a due concetti fondamentali.

Il primo concetto è che le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le amministrazioni parastatali, le società sovvenzionate o concessionarie di pubblici servizi devono, negli acquisti e nelle forniture, dare, di regola, la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale: non solo, ma possono dare la preferenza anche a costo di spendere di più. Questo è il concetto fondamentale, il quale, chiarisce il decreto 7 gennaio 1926; convertito nella legge del luglio 1926, poichè nell'interpretazione di quest'ultima legge era sorto il dubbio che le pubbliche amministrazioni fossero obbligate, per ogni contratto di acquisto o di forniture, a fare prima un'indagine su tutti i mercati esteri, confrontare i prezzi con quelli del mercato interno, tenendo naturalmente conto della quota di protezione, salvo ad acquistare i prodotti nel paese dove risultassero a miglior prezzo. Ma non è questo il concetto del provvedimento escogitato dal Governo, nè ciò corrisponderebbe alla prassi sempre seguita. La concorrenza fra l'industria straniera e quella italiana si può e si deve istituire quando vi sia una manifesta convenienza finanziaria, o quando si tratti di spezzare, come qualche volta si è fatto, dei monopoli interni; ed è solo in questo senso, che entra in giuoco la quota di protezione del 5%, che in alcuni casi si può elevare al 10%.

Del resto, il decreto, per questa parte, non rappresenta una novità, perchè, anche prima della guerra, esisteva nella legislazione una simile disposizione, che fu stabilita originariamente per le Ferrovie.

Il decreto in esame innova soltanto nel senso che questo criterio viene esteso agli enti locali, parastatali e alle società sovvenzionate e concessionarie di pubblici servizi, e che la percentuale si può elevare dal 5 al 10 %.

E vengo al secondo concetto, che è il più notevole. È evidente che quando si parla di protezione e di percentuale di protezione, noi ci riferiamo a merci e manufatti che vengono prodotti tanto in Italia, quanto all'estero; ma vi sono dei prodotti che in Italia non si creano, e per i quali bisogna necessariamente ricorrere all'estero. È questo il lato più delicato del problema e di più difficile soluzione, dappoichè, come è evidente, dobbiamo aspirare, per quanto possibile, ad emanciparci dall'estero.

A questo proposito il decreto ha stabilito tutto un complesso di disposizioni, che meritano di essere ricordate. Col decreto, infatti, si crea presso il Ministero dell'economia nazionale un organo, con la collaborazione della Confederazione Generale Fascista dell'Industria — che oggi è la legale espressione degli interessi dell'industria — per vigilare su tutte le amministrazioni contemplate dall'art. 1, affinché osservino le disposizioni in esame. Di più tale organo deve fare opera di studio e di persuasione affinché, per quanto è possibile, si sostituiscano ai prodotti esteri i prodotti similari italiani.

È noto infatti, che non solo da parte dei privati, ma spesso anche dalle pubbliche amministrazioni, sia per ossequio alle tradizioni, sia per un senso di misoneismo, si continua a ricorrere all'industria straniera, dimenticando che anche la nostra industria si è posta in grado di produrre, se non gli stessi tipi, oggetti e manufatti similari che possono rispondere ugualmente allo scopo, e talvolta anche meglio.

Ed un altro scopo, anche più notevole, si propone il provvedimento che il Senato è chiamato ad approvare, ed è quello di preparare gradatamente le nostre industrie a produrre ciò che oggi non producono, e a rispondere, per quanto è possibile, ai bisogni del nostro paese. Su questo argomento ho creduto di

soffermarmi, perchè esso trascende dal campo esclusivamente economico, e tocca il problema della mobilitazione industriale, e quindi si collega con problemi politici e con problemi di carattere militare.

Naturalmente il Governo, che ha preparato il decreto, e l'Ufficio centrale, che lo ha esaminato e che ne propone l'approvazione, non si fanno l'illusione che questa seconda parte di provvidenze possa raggiungere un risultato immediato e concreto, da un giorno all'altro. Noi questa illusione non ci facciamo, ma crediamo di fare un primo passo: si tratta di un provvedimento di orientamento delle pubbliche amministrazioni verso l'industria del nostro paese e per la formazione di una nuova coscienza.

Naturalmente, dato questo meccanismo così delicato, occorre — ed è questa la raccomandazione che io debbo fare a nome dell'Ufficio centrale — la collaborazione cordiale della industria con le pubbliche amministrazioni, collaborazione ispirata, non ad interessi particolari, ma agli interessi superiori del paese. Occorre in secondo luogo che tutte le amministrazioni pubbliche mettano un po' di buona volontà, perchè se ciascuna continuasse ad agire per conto proprio e a cercar di uscire dalle maglie della legge, evidentemente, per quanto riguarda questa seconda parte, la legge stessa finirà per non avere un'attuazione, non dirò immediata, ma nemmeno in un prossimo avvenire. È questa la raccomandazione che io faccio a nome dell'Ufficio centrale.

E vengo alla seconda parte, giacchè l'onorevole Ciccotti ha tratto occasione da questa discussione, per trattare un argomento di carattere generale.

L'Ufficio centrale, nell'esaminare il decreto, è rimasto nei limiti di esso e ha esaminato il problema dell'agricoltura in rapporto a quello che è il sistema del decreto. Siccome questo riguarda gli approvvigionamenti a cui provvedono le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, l'Ufficio centrale si è posto appunto il quesito: queste disposizioni riguardano i soli prodotti dell'industria o riguardano anche i prodotti dell'agricoltura? Un dubbio poteva nascere dal titolo perchè in fondo si tratta di un decreto che detta norme per i prodotti dell'industria e che fu compilato appunto per la

tutela dell'industria. Però l'Ufficio centrale, esaminando gli articoli, ha concluso, che gli articoli stessi non si oppongono ad una interpretazione più lata. Infatti le espressioni *acquisti e forniture*, sono tali che comprendono anche i prodotti dell'agricoltura: tanto più se si considera che il provvedimento riguarda soprattutto le amministrazioni dello Stato, e che le amministrazioni dello Stato fanno grandi forniture di prodotti del suolo, come grano, carni, olii, legnami, specie per i servizi militari.

Però l'Ufficio centrale fa la raccomandazione al Governo che, pur non essendo necessario un emendamento, tuttavia sarà bene che il Ministro dell'economia nazionale o la Presidenza del Consiglio diano disposizione a tutte le amministrazioni, perchè sappiano che col provvedimento in esame non si è inteso soltanto di venire in aiuto dei prodotti dell'industria veri e propri, ma anche di quelli del suolo.

Non credo di dovermi soffermare sul problema di carattere generale, al quale ha accennato l'on. Ciccotti, sia perchè si tratta di una materia complessa, sulla quale non sono facili le improvvisazioni, sia perchè, come relatore dell'Ufficio centrale, debbo stare nei limiti del progetto, mentre la questione di carattere generale che egli ha prospettato esorbita dai limiti del decreto. E ne esorbita non tanto per la natura intrinseca, quanto per i provvedimenti che possono essere necessari.

Difatti, quando si tratta delle amministrazioni dello Stato, o di enti vigilati dallo Stato, si possono imporre obblighi determinati di preferire i prodotti nazionali.

Ma quando il problema diventa generale e riguarda i rapporti tra i privati, allora evidentemente i provvedimenti da adottarsi sono di natura completamente diversa, e sono piuttosto provvedimenti indiretti di dazi, importazioni, facilitazioni ai produttori italiani.

Non ho altro da aggiungere su questo punto. Ringrazio di nuovo l'on. Ciccotti, perchè ha fermato la sua attenzione sull'ultima parte della relazione dell'Ufficio centrale, con la quale si è messo in luce uno dei più gravi problemi del momento, quale è appunto quello dell'agricoltura.

Spero nella buona volontà delle pubbliche

amministrazioni, è nei rapporti cordiali tra le amministrazioni e le industrie, perchè la legge possa gradatamente, nel limite del ragionevole e del possibile, portare quei risultati pratici e concreti che si è proposto il Governo nel preparararlo.

Dichiaro infine che accetto l'emendamento dell'on. senatore Dallolio, perchè, sebbene affermi espressamente un concetto che è già implicito, giova a chiarire la disposizione dell'art. 6 circa il prezzo d'origine, che deve essere reale e debitamente accertato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dopo le parole dell'onorevole relatore ed il contenuto della relazione, che illustra la portata del disegno di legge presentato al Senato, non avrei altro da aggiungere.

Devo però fare qualche dichiarazione:

Prima; che accetto la raccomandazione, che chiude la relazione dell'Ufficio centrale per quel che riguarda l'agricoltura, tanto più che nel mio concetto considero l'agricoltura come una industria e anzi mi sia consentito il dirlo, come la più grande e nobile delle industrie.

Accetto poi l'emendamento del senatore Dallolio, del quale comprendo la giusta portata.

All'onorevole Ciccotti dovrei ripetere quanto ha già detto l'onorevole relatore; e cioè che le considerazioni da lui fatte ci portano in un campo al di fuori della portata di questo decreto. Tuttavia, voglio rispondere in parte alle osservazioni da lui fatte. Cioè, che la questione del prezzo del grano e del prezzo del bestiame è seguita con molta attenzione dal Governo. Si può dire che il Governo giornalmente segua l'andamento dei mercati del grano e del bestiame, come di tutto ciò che interessa l'agricoltura. Il mercato del grano è un po' migliorato in quest'ultimi tempi, e così anche quello del bestiame, a causa delle benefiche piogge cadute in quest'ultimo tempo, le quali hanno giovato moltissimo agli agricoltori, mettendo a disposizione di essi l'alimento necessario al bestiame.

La questione del dazio sul bestiame è una questione molto complessa, perchè non bisogna dimenticare che abbiamo dei trattati con altre nazioni che vincolano il dazio stesso.

Per quel che riguarda la questione del grano il senatore Ciccotti ha accennato ad una azione che a suo modo di vedere sarebbe esercitata dai grandi molini.

Non credo ci sia questa azione; lo deduco dal fatto che tutti i grandi molini lavorano, rispetto alla loro potenzialità, in media il 45 %. Oggi ci sono molti molini chiusi e ci sono dei grandi molini che lavorano macinando la metà od un terzo del grano che potrebbero macinare lavorando in pieno.

Questo è un problema che preoccupa molto; se un molino macina il 30 % invece del 100 %, le spese generali debbono venir suddivise sul 30 e non sul 100 % e quindi il prodotto rincarato.

Questo fatto è dovuto al sorgere di infiniti piccoli molini che, se sono esatte le cifre che ho potuto raccogliere, sarebbero circa 35,000 fra piccoli e grandi; ma naturalmente i piccoli formano la grandissima maggioranza. Il Governo si è preoccupato del funzionamento dei piccoli molini, che debbono considerarsi non un'industria, ma una bottega; un tale vi porta un sacco di grano e vi ritira la farina. Sono molini che lavorano saltuariamente e che producono farine all'82 % sì e no, le quali vengono poi abburattate e così si trova il pane bianco da una parte e la semola dall'altra.

Il Governo si è preoccupato della funzione economica che esercitano questi piccoli molini e con un decreto, che sarà presto portato all'approvazione del Parlamento, verrà disciplinata la macinazione, nel senso di negare il permesso a quei piccoli molini, nei quali si macina il grano senza la preventiva pulitura, senza osservare le norme elementari di questa industria; i piccoli molini saranno sorvegliati affinché debbano avere una attrezzatura minima per quanto riguarda la macinazione. Con tale decreto questi molini saranno classificati, dovranno presentare una domanda per ottenere il permesso di esercizio, dovranno pagare una tassa, quindi credo si avranno dei benefici risultati. Infatti confrontando il numero delle domande finora pervenute con il numero dei molini esistenti, si può dedurre che l'esercizio di molti di essi cesserà del tutto.

In tal modo i grandi molini riprenderanno il loro lavoro e non ci sarà più nemmeno un eccesso di offerta di grano in confronto alla

ridotta domanda dei molini, poichè l'onorevole Ciccotti mi insegna che il prezzo di un dato prodotto è la risultante dell'equilibrio fra la domanda e l'offerta di esso.

Ma, ripeto, le condizioni del mercato di questi ultimi tempi sono migliorate, e c'è da augurarsi che, con l'aiuto della natura, le condizioni dell'agricoltura di quest'anno abbiano ad essere veramente quali tutti gli italiani desiderano, cioè ottime.

Ritornando alla questione della protezione dell'industria, io voglio terminare davanti al Senato il mio breve discorso con un augurio; cioè che si formi in Italia veramente una coscienza nazionale per quanto riguarda i prodotti fabbricati in Italia, e che i consumatori italiani pensino che, quando ordinano qualche cosa all'estero, occupano gli operai stranieri per creare della disoccupazione in Italia (*approvazioni*).

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CICCOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro e il relatore delle cortesie risposte che hanno voluto darmi. Ma debbo fare una breve aggiunta. L'onorevole ministro ha parlato del miglioramento del prezzo del grano, e realmente negli ultimi tempi si è avuto un miglioramento. Ma è facile constatare che non si è raggiunto ancora in molti luoghi, il prezzo di costo. E, se il prezzo corrente resta anche di una sola lira al disotto del prezzo di costo, non si evitano i più gravi inconvenienti...

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Bisogna aumentare la produzione per ettaro.

CICCOTTI. Siamo d'accordo; dipende molto dalla produzione unitaria. Ma l'onorevole ministro mi insegna che la produzione unitaria non si può accrescere in un momento: occorrono fabbricati rurali; istruzione tecnica, possibilità d'investimenti fissi e di capitale circolante; tutte cose che richiedono tempo e altro.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Si può accrescere: io sono convinto che è un problema di volontà.

CICCOTTI. Per il grano, poi, contano soprattutto le vicende atmosferiche ed i prezzi. Tutti gli altri provvedimenti presi dal governo possono essere incoraggianti ma non raggiungeranno mai l'effetto di questi due elementi.

L'onorevole ministro dice che si potrebbe raggiungere un miglioramento concentrando la produzione in alcuni grandi molini.

Ma poichè i grandi molini sono soltanto in alcuni centri, il grano dovrebbe essere preso nei luoghi di produzione, portato ai molini e da questi riportato ai centri di consumo; dove non sempre giunge in condizioni tali da garantire la genuinità del prodotto.

Ci sono delle miscele che difficilmente possono essere evitate. E, in ogni modo, ne cresce il costo per i consumatori, e si avvalorava il monopolio dell'industria molitrice. Piuttosto si sarebbe potuto cercare che grandi molini ripartissero sopra una maggiore produzione le spese generali; e ciò porterebbe piuttosto a considerare se sia il caso di mantenere il divieto di esportazione delle farine.

Aggiungerò che noi in Italia abbiamo ora per il grano estero un dumping dissimulato. Mentre nel 1926 la produzione nazionale è stata notevole, abbondante, l'importazione non è diminuita in proporzione. Ora pare che l'America venda a credito; ciò che crea artificialmente a' suoi cereali, in certo modo, una condizione favorevole quale può essere creata dal dumping.

Ma ha detto qualcuno: « ma voi volete aumentare il dazio doganale »? Ripeto, in una condizione così difficile io mi limito ad esporre più che a proporre. Ma, se lo scopo del dazio sui cereali è quello di fronteggiare la concorrenza straniera, e rendere possibile su più larga scala la produzione nazionale; se si vuole che la protezione produca il suo effetto, deve essere tale che corrisponda al suo scopo. Con ciò non intendo dire che bisognerebbe affamare il consumatore, perchè, ripeto, io non sono fautore dommatico e incondizionato del sistema protezionista, che considero come misura contingente. Ma, evidentemente, quando il governo credesse adottare misure tali per cui il prezzo dei cereali corrisponda per lo meno al prezzo di costo, condizione prima della produzione, potrebbe al tempo stesso adottare un prezzo d'imperio, che, salvando le condizioni della produzione, impedisse di premere eccessivamente sul consumatore, come potrebbe altrimenti accadere, data la facilità di abusare in chi ne ha il potere.

Molto altro vi sarebbe da aggiungere, ma a me importa di aver messo innanzi la questione.

E vorrei che se ne potesse trattare a suo tempo e che il governo fosse in grado di dare risposte anche più esplicite.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Dallolio Alfredo accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, e che consiste nel sostituire nell'art. 6 lett. e) del decreto alle parole: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello dei materiali esteri » le parole: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello accertato di origine dei materiali esteri ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

Do lettura dell'articolo unico, emendato secondo la proposta del senatore Dallolio Alfredo:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente le norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale, aggiungendo alla lettera e) dell'art. 6, dopo le parole: « superiore a quello » le altre: « accertato di origine ».

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie » (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia » (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (N. 590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati » (N. 701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza le spese per provvedere all'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al Regio decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali » (N. 808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale telegrafica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono » (N. 811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono ».



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » (N. 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » (N. 892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, che reca modificazioni ai precedenti Regi decreti-legge 24 maggio 1926, n. 945, e 10 febbraio 1927, n. 200, concernenti la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati » (N. 951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto n. 2367 del 21 ottobre 1923, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali » (Numero 952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge n. 552 del 7 maggio 1926, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare » (N. 953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un altro biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno » (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di S. Benigno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare » (N. 1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo » (N. 1002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari » (N. 677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, concernente la concessione dell'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa, per privata trattativa e alle condizioni nel decreto stesso stabilite, ai reggenti in carica, che abbiano gestito, con piena soddisfazione dell'Amministrazione e per almeno complessivi cinque anni al 31 dicembre 1926, uffici di vendita dei generi di privativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo » (N. 831).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse » (N. 853).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre

1926, n. 1627, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 909).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 909).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

**Art. 1.**

Sono convertiti in legge i Regi decreti 14 novembre 1926, n. 2113, 9 dicembre 1926, n. 2097; 9 dicembre 1926, n. 2098; 12 dicembre 1926, n. 2205; 6 gennaio 1927, n. 12; 6 gennaio 1927, n. 17; 6 gennaio 1927, n. 18; 6 gennaio 1927, n. 22; 6 gennaio 1927, n. 23; 6 gennaio 1927, n. 24; 6 gennaio 1927, n. 27; 6 gennaio 1927, n. 40; 17 gennaio 1927, n. 42; 20 gennaio 1927, n. 56; 10 febbraio 1927, n. 146, 13 febbraio 1927, n. 141, 13 febbraio 1927, n. 142, 13 febbraio 1927, n. 154, e 13 febbraio 1927. (È approvato).

## Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2100; 9 dicembre 1926, n. 2101; 9 dicembre 1926, n. 2102; 12 dicembre 1926, n. 2103; 6 gennaio 1927, n. 10; 6 gennaio 1927, n. 19; 6 gennaio 1927, n. 20; 10 febbraio 1927, n. 135; 10 febbraio 1927, n. 136; 10 febbraio 1927, n. 137; 10 febbraio 1927, n. 138; 10 febbraio 1927, n. 139, e 13 febbraio 1927, n. 140, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Marcello e Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi;

Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia Marina.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli sena-

tori Marcello e Pagliano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Catellani, Cesareo, Ciccotti, Ciraolo, Cocchia, Conci, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pavia, Pelli Fabbroni, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Scalori, Scherillo,

Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Sormani, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1637, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'eser-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

cizio dei servizi marittimi sovvenzionati (Numero 701):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (N. 809):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti della Amministrazione postale e telegrafica (N. 810):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla con-

cessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (Numero 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (Numero 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle

Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze; del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convali-



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

dazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini go-

lenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimazioni (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la

proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026).

La seduta è tolta (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.

CLXVI<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 10 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 9390

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato » . . . . . 9394

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero » . . . . . 9394

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate. » 9394

« Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 » . . . . . 9395

« Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » . . . . . 9396

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » . . . . . 9396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace » . . . 9396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento

del saggio di interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati del terremoto tosco-emiliano » 9397

« Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » . . . . . 9397

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per l'esecuzione di lavori nelle zone terremotate » . . . . . 9398

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina » . . . . . 9398

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea » . . . . . 9398

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 » 9399

« Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » . . . . . 9399

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso » . . 9399

« Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) » . . . . .	9400
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico » . . . . .	9404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione » . . . . .	9404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione di impegni per spese straordinarie da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato » . . . . .	9404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli » . . . . .	9405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative »	9405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente la istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma » . . . . .	9405
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 » . . . . .	9406
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico » . . . . .	9400
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9403
RICCI FEDERICO . . . . .	9401, 9403
(Presentazione di) . . . . .	9390, 9406
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9391, 9392
Uffici (Riunione degli) . . . . .	9408
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9392, 9407

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per l'economia nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Queirolò per giorni 20, Simonetta per giorni 1, Bonicelli per giorni 5, Squitti per giorni 15; se non si fanno osservazioni questi congedi sono accordati.

### Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmessi a questa Presidenza, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, circa campo di aviazione di Gardolo (N. 1672);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, circa rappresentanze operaie pel Consorzio porto di Genova (N. 1641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1229, sulla riscossione dei tributi locali (N. 1582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, sulla costruzione di navi per servizi sovvenzionati (1596);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, sulla contabilità generale dello Stato (1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, sulla circolazione monetaria metallica (1588);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1927, n. 2057, sui diritti di autore (1694);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 maggio 1927, n. 924, sui danneggiati del terremoto della Marsica (1665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, sul pagamento dei danni di guerra (1677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, sul credito agrario per la Tripolitania (1738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, sulla proprietà degli stabili demaniali per servizi telefonici (1686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1926, n. 1962, sul concorso cancellerie e segreterie giudiziarie (1666).

Questi disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Morpurgo, Pironti, Cesareo, Salata e Nava a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**DALLOLIO ALFREDO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti ».

**MORPURGO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace ».

**PIRONTI.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

**CESAREO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari ».

**SALATA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace ».

**NAVA.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti.

**PRESIDENTE.** Dò atto agli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Morpurgo, Pironti, Cesareo, Salata e Nava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei dodici disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

**BELLINI, segretario.** Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli.

Bacelli Alfredo, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciruolo, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Crespi.

Dalolio Alberto, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garroni, Giordani, Gonzaga, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Mannia, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Regio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Setti, Sili, Silvestri, Sitta, Soderini, Sormani, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon Di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori De Vito e Reggio a recarsi a la tribuna per presentare delle relazioni.

**DE VITO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali ».

**REGGIO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova ».

**PRESIDENTE.** Dò atto ai senatori De Vito e Reggio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 135

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 135

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 136

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 134

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende

l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 136

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (N. 831):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 135

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 135

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 909):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto Nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato » (N. 926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero » (N. 935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, col quale venne provveduto al riordinamento dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate » (N. 936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate, modificando il primo comma dell'art. 6 come segue:

« Gli atti di trapasso dei diritti a mutuo o a contributo, stipulati entro il 30 giugno



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

1930 dagli ordinari *pro tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, nonché dagli ordinari *pro-tempore* della archidiocesi di Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea, e gli atti stipulati pure entro il 30 giugno 1930 dai medesimi ordinari per gli scopi enumerati nel presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 » (Numero 957).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 957).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in . . . L. 11,652,167,009.76 delle quali furono riscosse » 9,877,676,805.44 e rimasero da riscuotere . L. 1,774,490,204.32

(Approvato).

#### Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 11,652,167,009.76 delle quali furono pagate . » 9,856,356,051.52 e rimasero da pagare . . L. 1,795,810,958.24

(Approvato).

#### Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in . . . L. 5,367,178,581.74 delle quali furono riscosse » 4,091,260,212.46 e rimasero da riscuotere . L. 1,275,918,369.28

(Approvato).

#### Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1922-1923 restano determinate in . . . L. 5,436,422,875.26 delle quali furono pagate . » 4,219,454,932.48 e rimasero da pagare . . L. 1,216,967,942.78

(Approvato).

#### Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (art. 1) . . . L. 1,774,490,204.32

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3). » 1,275,918,369.28

Resti attivi al 30 giugno 1924 . . . . . L. 3,050,408,573.60

(Approvato).

#### Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'eser-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

cizio 1923-24 (articolo 2). . . L. 1,795,810,958.24

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 1,216,967,942.78

Resti passivi al 30 giugno 1924 . . . . . L. 3,012,778,901.02

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 977).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 977).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 693, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27. (Approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 12 maggio 1927, n. 692, che autorizza una 45<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 980).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 980).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 732, 12 maggio 1927, n. 733 e 12 maggio 1927, n. 734.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 735, e 12 maggio 1927, n. 736.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace » (N. 983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano » (N. 984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio di interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmi e depositi di Firenze,

dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 991).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 951).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, recante aumento della parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione.

(Approvato).

## Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo ad una prelevazione di lire 85,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate ». (N. 993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario* legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per le esecuzioni dei lavori nelle zone terremotate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina » (N. 1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e dell'esportazione temporanea » (N. 1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e dell'esportazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione e della esportazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1050).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 351, 17 marzo 1927, numero 356, e 17 marzo 1927, n. 358, recanti variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27 e il Regio decreto 17 marzo 1927, n. 366, concernente estensione a favore di taluni capitoli del bilancio del Ministero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del del Regio decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 353, 17 marzo 1927, n. 354, e 17 marzo 1927, n. 355, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 1077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1077).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 14 aprile 1927, n. 538; 14 aprile 1927, n. 577; 14 aprile 1927, n. 588 e 14 aprile 1927, n. 590.  
(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 505; 7 aprile 1927, n. 506; 14 aprile 1927, n. 537, 24 aprile 1927, n. 592, e 28 aprile 1927, n. 646.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) » (N. 966).**

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 966).

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925), e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data della registrazione della ratifica della Convenzione, di cui all'art. 1º, presso il Segretariato della Società delle Nazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico » (N. 866).**

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che emana norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà,

LEGISLATURA XXVII — 1.<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

RICCI FEDERICO. Il decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, disciplina una materia molto importante, cioè la vendita al pubblico, che deve essere controllata sia sotto il punto di vista del prezzo, che specialmente nei riguardi della qualità e dell'igiene alimentare. Sono quindi in linea generale favorevole al provvedimento.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge alla Camera (documento n. 1264) si accenna ad un criterio direttivo tutto speciale, consistente nella diminuzione del numero degli spacci di vendita. D'accordo; quando si voglia porre delle difficoltà e imporre una riduzione al consumo di cose non necessarie o dannose, come potrebbe essere il caso delle osterie. Ma quando si tratta di generi di necessità come il pane, la carne, il pesce, gli ortaggi ecc., è veramente opportuno restringere il numero dei venditori? Si dice: ciascuno di essi avendo una maggiore clientela, ed un più largo giro d'affari, si troverà gravato da una minore quota di spese generali, e sarà in grado di ribassare il prezzo di vendita. Ma si trascurano altre considerazioni, che portano a conclusioni diverse. Il miglior freno agli eccessi dei commercianti è la concorrenza: essa deve esser promossa e deve avere agio di svolgersi ed operare entro quei limiti onesti che lo Stato deve controllare, specialmente, come dissi, per riguardo alla qualità della merce. L'azione benefica della concorrenza è paralizzata dagli accordi che tendono a formarsi fra i venditori: e questi accordi sono possibili soltanto quando si tratti di poche persone e sia escluso il rischio dell'intervento di nuovi concorrenti. Si oppone a questo pericolo, la fissazione di prezzi d'imperio, il controllo dei costi e delle vendite. Tutte cose che costano, perchè implicano organizzazioni e funzioni difficili e complicate: ed in pratica non concludono; perchè gli esercenti (i macellai sono l'esempio migliore) hanno molti mezzi, e sono abilissimi nell'impiegarli, per eludere qualunque calmiera.

Bisogna poi riflettere, che il vero prezzo che grava sul consumatore, non è dato dal solo importo pagato al venditore; deve aggiungersi ancora il costo del trasporto a domicilio e il valore del tempo impiegato per procurarsi la merce. Quest'ultimo elemento è variabilissimo secondo la posizione sociale e familiare

del consumatore. È minimo, anzi può essere un piacevole passatempo, per chi non ha nulla da fare. Ha importanza massima per la massaia che ha da accudire a mille faccende di casa, che ha dei bimbi, dei malati, sicchè deve star fuori per la spesa il minimo possibile. Quando limitiamo, quando rarefacciamo il numero degli spacci, noi li allontaniamo dal domicilio del consumatore; il quale è in conseguenza obbligato a fare un più lungo percorso a piedi o in tram o a mandare altri in sua vece. Tutto ciò rappresenta un maggiore dispendio, un disagio e una perdita di tempo, che non sono compensati dall'eventuale economia nell'acquisto. D'altra parte è ovvio che gli esercenti ora in attività plaudano e per mezzo delle loro organizzazioni propugnino una legge che li favorisce perchè li difende da ogni nuovo venuto.

Ma io mi proponevo principalmente di trattare un'altra questione. L'attuale decreto contempla in modo esplicito ed evidente la sola vendita al pubblico, che vien fatta da quella categoria di commercianti che più precisamente siamo soliti designare col nome di esercenti. Successivamente vi sono stati compresi in seguito a circolari interpretative, anche i commercianti all'ingrosso i quali riforniscono gli esercenti, ma fanno pure usualmente anche un po' di vendita al pubblico.

Ma v'è un altro genere di commercio al quale sembrami che l'attuale decreto non possa riferirsi affatto. Intendo parlare del commercio privato, che comprende i più importanti traffici e si esplica senza la bottega, senza l'incasso a contanti contro la consegna immediata della merce nelle mani d'un qualunque compratore. Esso presiede al movimento di grandi quantità di merci, molte delle quali sono importate od esportate, e si riferisce di preferenza a cose destinate all'industria, e non al consumo diretto.

Potremmo considerare quale esempio il commercio dei legnami, dei metalli, dei semi, dei minerali ecc. Il fornitore di legname che assume una grossa provvista di traversine per una Società ferroviaria, per consegna differita, estesa su tutto un anno, e che stipula speciali condizioni di pagamento a credito, via via che farà arrivare e consegnerà la merce, è qualche cosa di radicalmente diverso dal

venditore al pubblico. A questi commerci privati non può evidentemente riferirsi il decreto, nè per il testo, nè per i concetti che lo ispirano, nè per le sanzioni, le quali non troverebbero applicazione.

È vero che successivamente, e cioè con altro decreto 10 febbraio 1927, n. 197, fu data autorizzazione ai ministri dell'economia e delle finanze, di emanare ogni disposizione che possa occorrere per l'applicazione del decreto ora in questione; ma sempre (è detto testualmente all'art. 1<sup>o</sup>), relativamente alla disciplina della vendita al pubblico.

È da chiedersi se sia bene che il commercio privato sfugga a qualunque disciplina, a qualunque garanzia pubblica. È una questione molto ardua, che tra l'altro involge anche rapporti internazionali, atteso che vi sono casi commerciali estere, e molte volte la consegna della merce avviene mediante il semplice trapasso di documenti. Le sanzioni, certamente diverse dal caso della vendita al pubblico, sarebbero di difficile applicazione: e bisognerebbe evitare di porre (come avviene in tanti casi) il commerciante di nazionalità italiana in condizioni di inferiorità rispetto al cittadino estero. Ma vi sono indubbiamente molti generi di commercio privato, nei quali una licenza d'esercizio ed una pubblica cauzione sarebbero consigliabili, a tutela dell'interesse generale e della stessa classe dei commercianti.

Infatti, allorché ad esempio un commerciante in metalli assume importanti forniture con industriali privati, se poi vien meno ai suoi obblighi di consegna, non danneggia soltanto i suoi contraenti, ma può recare grave pregiudizio all'economia del paese; ed il danno potrebbe essere enorme se fossimo alla vigilia d'una guerra. L'obbligo della licenza e della cauzione dovrebbe essere inteso in questo senso. Allo stesso modo, e cogli stessi criteri si impongono speciali garanzie, in relazione agli affari, alle Banche ed alle Compagnie d'assicurazione.

Analogamente, verrebbe meglio tutelata la onestà commerciale, la consegna cioè della precisa qualità venduta sia per l'esportazione che per l'importazione e per il commercio interno. Voglio addurre un altro esempio, in materia di traffico per ferrovia a vagoni com-

pleto. Oggi la ferrovia nei porti e nelle stazioni, mette il vagone vuoto a disposizione di chiunque ne faccia domanda. Se si desse il caso di merce rubata o comunque abusivamente procurata: il possessore di questa merce potrebbe ottenere dalla ferrovia il vagone sul quale caricarla, spedirla lontano, e metterla in commercio. Ma se i vagoni fossero messi a disposizione soltanto delle Ditte abilitate con regolare licenza all'esercizio del commercio, vi sarebbe un maggiore controllo, e molti abusi sarebbero repressi.

Questi pochi accenni mostrano quanto sarebbe opportuno disciplinare anche il commercio privato od almeno certi rami di esso. Ma occorrerebbe una nuova e tutta speciale disposizione di legge, non potendo servire l'attuale decreto relativo alla vendita al pubblico.

È avvenuto però in molti casi, che appena pubblicato il decreto, federazioni, corporazioni, sindacati, sentito il parere dei gerarchi, abbiano invitato commercianti privati ad uniformarsi ed a versare la cauzione. E vi sono stati podestà che giusta l'art. 3 della legge hanno ritenuto tali commercianti privati essere soggetti all'obbligo della licenza; anzi — se non sono male informato — questo sarebbe successo anche in un comune, il quale nel proprio bollettino ufficiale, pubblicava il parere contrario emanato dai legali del contenzioso municipale.

Eguale pretesa hanno Camere di commercio, anche quando trattasi di Ditte di nuova costituzione, da iscriversi nel registro dei commercianti. Prima di fare questa iscrizione, di commercianti privati, vogliono sia chiesta la licenza e versata la cauzione.

Abbiamo dunque uno stato di cose assai curioso. Da un lato il noto decreto relativo alla sola vendita al pubblico; e nessuna disposizione legale che lo estenda ad alcun ramo del commercio privato. Dall'altra parte la pretesa di vari Enti pubblici o corporativi, di estenderlo a vari casi di commercianti privati. Dei quali, parte hanno accolto senz'altro l'invito anche in vista della poca entità della somma richiesta; parte hanno fatto riserve o proteste; parte si sono rifiutati. Una situazione insomma incerta e contraddittoria, mentre tutto potrebbe esser messo a posto a una parola chiara dell'autorità competente.



Io prego l'onorevole ministro a voler darsi carico di queste considerazioni; e rispetto al commercio privato dire quale ne è in questa materia la posizione. È o no soggetto all'obbligo della licenza? Chieggo insomma una specie di interpretazione autentica di questo decreto. E qualora non lo si ritenga sufficientemente chiaro, chieggo se non convenga farne un altro che regolarizzi la posizione del commerciante privato.

**BELLUZZO**, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BELLUZZO**, *ministro dell'economia nazionale*. Il decreto che è stato testè esaminato dal senatore Ricci, tratta una materia molto complessa e molto delicata. Complessa perchè lo stato attuale delle cose è multiforme, delicata anche perchè il commercio in se stesso rappresenta una materia delicata.

Multiforme perchè siamo in questa condizione di cose: vi sono dei commercianti al minuto che commerciano anche all'ingrosso; vi sono dei commercianti al minuto che sono anche degli industriali produttori.

Il decreto ha dovuto emanare delle disposizioni di carattere generale che potessero adattarsi ai diversi casi; ma la complessità di questi casi è tale che, come ha osservato il senatore Ricci, si sono avute delle incongruenze, si sono avute anche delle contraddizioni. A quelle che sono state segnalate al Ministero dell'economia nazionale si è provveduto. Infatti, dopo l'emanazione di questo decreto, non so precisare il numero delle circolari interpretative che abbiamo dovuto trasmettere ai prefetti, perchè fosse data una interpretazione esatta di questo decreto, per lo meno una interpretazione che rispondesse agli intendimenti del Governo che ha emanato questo decreto.

Se altre incongruenze, altre contraddizioni verranno segnalate, se ci saranno dei casi nuovi che non rientrino in quelli già discussi e definitivi, sarà dovere nostro di provvedere in conformità.

Ma ai casi presentati fino ad oggi si è — sia sicuro il senatore Ricci — provveduto di concerto colla Confederazione fascista dell'industria, per quello che riguardava i casi misti di industriali e di esercenti; si è provveduto

di concerto specialmente con la Confederazione fascista del commercio per tutti gli altri casi.

Ora devo dire, che da un po' di tempo a questa parte, al Ministero dell'economia non sono stati presentati dei nuovi quesiti sull'interpretazione di questo decreto, il che lascia pensare che, con l'emanazione delle circolari inviate a suo tempo ai prefetti, si siano interpretati tutti i casi che si verificano nella pratica.

Per quel che riguarda i nuovi negozi è evidente che questi siano assoggettati alla cauzione, perchè l'articolo primo parla chiaro: un negozio che vuol fare la vendita al pubblico deve versare una cauzione. Per quello che riguarda i grossisti, bisogna distinguere quelli che fanno i grossisti al telefono, dirò così, cioè che non vendono al pubblico la merce, da quelli che hanno un negozio dove oltre alla vendita all'ingrosso c'è anche una vendita al minuto. Prendiamo l'esempio del materiale metallurgico, dei fornitori ad esempio di profilati, di poutrelles, di materiale da costruzione; c'è il grande magazzino che vende all'ingrosso e fornisce dei negozi che possono vendere all'ingrosso e al minuto insieme.

Perchè ad essi si presenta il muratore, il capo mastro che ha bisogno del pezzo di angolare o della poutrelle o del badile; questo negozio esercita da una parte il commercio all'ingrosso, dall'altra il commercio al minuto. In questo caso è la commissione, che deve funzionare in ogni comune, che risolve le situazioni, e, da quel che risulta al Governo, fino ad ora queste situazioni sono state risolte con spirito di equità e di giustizia.

Se ci saranno dei casi in cui questo spirito d'equità e di giustizia non sarà seguito, il Governo provvederà perchè l'interpretazione che si deve dare sia quella rispondente al decreto emanato.

**RICCI FEDERICO**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**RICCI FEDERICO**. Se non ho capito male, l'onorevole ministro ha confermato che il commercio privato, che non vende al pubblico, non ha l'obbligo della licenza e della cauzione. E dato il testo della legge, non può essere diversamente.

Posso però assicurare l'onorevole ministro

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

che molte volte le interpretazioni date dagli Enti pubblici o corporativi sono assolutamente opposte. Quando menzionai il fatto che vi sono Camere di commercio le quali non registrano nuove Ditte se non hanno versata la cauzione, intesi parlare — e lo dissi chiaro — di Ditte che esercitano il commercio privato. Ripeto che riterrei conveniente disciplinare almeno alcuni rami del commercio privato; ma a ciò non provvede affatto l'attuale decreto che riguarda la sola vendita al pubblico; nè possano gli Enti suddetti darvi altra interpretazione. Io vorrei che l'onorevole ministro desse al riguardo precise istruzioni agli Enti tutti che sono alle sue dipendenze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico » (N. 899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » (N. 1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli ». (N. 1008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli, introducendo nella tabella delle sigle di individuazione delle provincie del Regno la modificazione seguente: *alle parole* « Cuneo. C. U. » *sostituire* « Cuneo. C. N. ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative ». (N. 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni ai numeri 34-13 e 34-21 della tabella annessa all'art. 1:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma » (N. 848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 » (N. 665).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, che autorizza la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

**VOLPI, ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25;

Conti consuntivi della Somalia, per gli

esercizi finanziari 1919-20, 1920-21, 1921-22 e 1922-23.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927;

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per gli esercizi finanziari 1926-1927 e 1927-28, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

**PRESIDENTE.** Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 12 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore segretario, Bellini, di procedere all'appello nominale.

**BELLINI, segretario.** Fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bolzani, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Canevari, Catellani, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Cornaggia, Credaro, Crespi.

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

Dallolio, Alberto, De Blasio, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palumbo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Payia, Peano, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Reggio, Resta Palacino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Setti, Sili, Silvestri, Soderini, Sormani, Stoppato, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Vicini, Viganò, Vighiani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 131

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 977):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 983):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 991):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (Numero 993):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Lunedì alle ore 15 avrà la riunione degli Uffici ed alle ore 16 la seduta pubblica col seguente ordine del giorno;

I. *Votazione per la nomina:*

a) di un commissario per il Comitato talasografico italiano;

b) di un consigliere di Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

II. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autoriz-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

zanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di

una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle



tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (N. 771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazione sociali nelle nuove provincie (N. 874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029);

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (N. 1011);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa

di lire. 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031).

La seduta è tolta (ore 18).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Lunedì 12 dicembre 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (N. 1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Con-

sigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza (N. 1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114);

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (N. 1115);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (N. 1118);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo Generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (N. 1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (Numero 1120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti

necessari per la difesa della valuta nazionale (N. 1121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimeposte fondiari (N. 1122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (N. 1123);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (N. 1124);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio (N. 1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona (N. 1127);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali (N. 1128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla (N. 1129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 1131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (N. 1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (N. 1134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 (N. 1136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (N. 1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'arma aeronautica (N. 1138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 della applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1140);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente prov-

vedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (N. 1142);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (N. 1146);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (N. 1147);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri (N. 1149);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privata del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!» (N. 1150);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (N. 1152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente

l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (N. 1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo della energia elettrica (N. 1156);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (N. 1157);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi della Amministrazione della guerra (N. 1158);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CLXVII<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazione (del senatore Dorigo) . . . Pag. 9419

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9419  
BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 9419

Congedi . . . . . 9418

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione  
di un ufficio autonomo di stralcio per la liqui-  
dazione all'Unione Edilizia Nazionale » . . . 9423« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per  
la sistemazione delle ferrovie secondarie nei  
territori riuniti all'Italia in virtù di Trattati » 9423« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia  
doganale ad alcune materie prime occorrenti  
all'industria della fabbricazione di profumi sin-  
teticici » . . . . . 9424« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti  
in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre  
1926, nell'abitato e provincia di Bari » . . . 9424« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchi-  
gia doganale al sodio metallico destinato alla  
fabbricazione dell'indaco sintetico » . . . . 9424« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza  
della Commissione arbitrata incaricata di ri-  
solvere le controversie derivanti da requisizi-  
one, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi » 9425« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposi-  
zioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli » . 9425« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il tratta-  
mento doganale dei tessuti gommati destinati  
alla fabbricazione delle garniture per scardassi » 9426« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedi-  
menti relativi agli atti di alcuni Istituti para-  
stali e di altri Enti » . . . . . 9426« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine  
stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926,  
n. 1605, per le obbligatorietà delle concimaie » 9426« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla  
concessione dei servizi pubblici automobilistici » 9427« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative  
all'istituzione e alla organizzazione di fiere,  
mostre ed esposizioni » . . . . . 9427« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedi-  
menti intesi a favorire il risparmio postale » 9427« Conversione in legge del Regio decreto 13  
agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro  
le malattie del personale dei servizi pubblici di  
trasporto nelle nuove provincie » . . . . . 9435« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche  
alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla pro-  
tezione e l'assistenza della maternità e dell'in-  
fanzia » . . . . . 9435« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedi-  
menti per la gestione del Banco di Sicilia » . 9435« Conversione in legge del Regio decreto 10  
aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della  
sopratassa di insufficiente dichiarazione di va-  
lore nei contratti e nelle denunce agli effetti  
delle tasse di trasferimento » . . . . . 9436« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga  
del termine assegnato alla Commissione per  
l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Am-  
ministrazioni e degli Enti minori » . . . . 9444« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per

la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali » . . . . .	9444
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa della Amministrazione del fondo pel culto per l'esercizio finanziario 1925-26 » . . . . .	9445
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova »	9445
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane » . . . . .	9427
Oratori:	
CICCOTTI . . . . .	9430
MANGO, <i>relatore</i> . . . . .	9428
GIURATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	9432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni » . . . . .	9433
Oratore:	
SUPINO, <i>relatore</i> . . . . .	9434
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria » . . . . .	9436
Oratori:	
FERRERO DI CAMBIANO, <i>relatore</i> . . . . .	9441
MALVEZZI . . . . .	9443
PASSERINI ANGELO . . . . .	9443
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	9442, [9444
(Lettura di una proposta di) . . . . .	9422
<b>Relazioni (Presentazione di)</b> . . . . .	9418, 9422, 9423, 9445
<b>Ringraziamenti</b> . . . . .	9420
<b>Votazione a scrutinio segreto (Per la nomina di membri del Comitato talassografico e per il fondo di beneficenza e religione per la città di Roma).</b> . . . . .	
(di disegni di legge) . . . . .	9421, 9447

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno; della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze,

dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio e per l'economia nazionale.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Boncompagni per giorni 30; Bouvier per giorni 10; Brondi per giorni 5; Cimati per giorni 6; Cornaggia per giorni 4; Imperiali per giorni 6; Mangiagalli per giorni 5; Maragliano per giorni 5; Nava per giorni 8; Scalori per giorni 2.

Se non vi si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Luigi, Milano-Franco D'Aragona, Libertini, Callaini e Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

LUIGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia».



CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio ».

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Avanzamento degli allievi sergenti piloti;

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonché dei due allegati alla Convenzione stessa ».

PRESIDENTE. Dò atto ai signori senatori Luiggi, Milano Franco D'Aragona, Libertini, Callaini e Dallolio Alfredo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Dorigo.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Una tristissima notizia ci è giunta da Verona, dove, subito dopo la recente scomparsa del senatore Campostrini, ieri l'altro è morto improvvisamente l'amato collega avvocato Luigi Dorigo. Nato il 25 novembre 1850 a San Michele Extra, in provincia di Verona, ma vissuto quasi sempre in questa città, vi esercitò con alta dignità e coscienza la professione legale, salendo in fama di valoroso civilista.

Fin da giovane dette la sua attività appassionata alla vita politica e alla amministrazione locale, portandovi grande fede e raro disinteresse. Fu per un ventennio presidente della Deputazione e poi dal 1904 per vari anni del Consiglio provinciale. Aveva inoltre ricoperto molte altre cariche, quale quella di

Presidente dell'Ordine degli avvocati, della Lega dell'insegnamento, del Reale Collegio degli Angioli, segnalandosi sempre per diligenza e senno incomparabili, sì da diventare una delle personalità più spiccate della sua regione.

Era un fervido animo di patriota ed a mostrarlo basta un episodio: dopo le feroci bastonature contro gli studenti italiani in Innsbruck, Egli restituì con parole roventi al Governo austriaco le insegne di un'alta onorificenza che gli era stata conferita nel 1905 per riconoscimento delle sue pietose cure all'osario di Custoza.

Scoppiato il conflitto europeo visse tutte le ansie della guerra e il dramma dell'invasione di parte del suo Veneto; e colla parola e coll'opera contribuì a mantenere alto lo spirito dei reduci dalle trincee e delle popolazioni. Fu uno degli organizzatori più benemeriti del Fascio di resistenza civile e creò e presiedette la Casa del Soldato.

Dal 16 ottobre 1913 lo avevamo Collega apprezzato e a tutti carissimo, non meno per la sua attività e assiduità ai nostri lavori, che per la squisita cortesia dei modi e per la garbata sorridente bonomia. Partecipò ad importanti discussioni: fu membro autorevole e attivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate e faceva tuttora parte della nostra Commissione per i decreti registrati con riserva: si occupò anche con grande amore dei problemi della scuola.

La cara immagine di Luigi Dorigo vivrà perennemente nella nostra memoria. Pianciamo il diletto amico estinto e porgiamo alla famiglia così duramente colpita, l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. A nome del Governo, e come veronese, mi associo alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente del Senato per ricordare la figura del senatore Dorigo, che, durante la lunga vita, fu maestro di bontà, di serenità, di patriottismo. (*Approvazioni*).

**Ringraziamento.**

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta all'Ufficio di presidenza dalla famiglia del compianto senatore Di Campello.

« Roma, 12 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« Ho letto con commozione le belle parole da Lei dette in Senato per commemorare il carissimo Pompeo e tengo ad esprimerle i ringraziamenti miei e dei miei figli.

« Abbiamo molto gradito il gentile pensiero che Lei ha avuto nell'inviarci copia del resoconto della seduta.

« Prego Vostra Eccellenza di gradire l'espressione della nostra gratitudine e di rendersene interprete presso il Senato.

« Con i miei più cordiali saluti

« F.to: F. Campello Boncompagni ».

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le seguenti votazioni:

I. Votazione per la nomina:

a) di un commissario per il Comitato talassografico italiano;

b) di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

II. Votazione a scrutinio segreto dei dodici disegni di legge approvati nella seduta di sabato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

**Nomina di scrutatori.**

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione: per la nomina di un commissario per il Comitato talassografico italiano, i signori senatori: Raineri, Pironti, Ancona, Faelli,

Marcello; per la votazione per la nomina di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per uso di beneficenza e di religione della città di Roma, i signori senatori: Lagasi, Camerini, Milano Franco D'Aragona, Sitta, Callaini.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti, e gli onorevoli senatori scrutatori, testè sorteggiati, allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cippicco, Ciruolo, Cito Filomarino, Colosimo, Corbino, Credaro.

Dall'Olio Alberto, Dall'Olio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi, Lagasi, Loria, Luigi.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morello, Morpurgo, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

## Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Santucci, Schanzer, Scherillo, Segrè Sartorio, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon Di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096,

che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (N. 966):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1927

per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente la istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli: . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Boselli e Marcello a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**BOSELLI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania;

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché del relativo scambio di note».

**MARCELLO.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma).

**PRESIDENTE.** Dò atto ai senatori Boselli e Marcello della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Ammissione alla lettura di una proposta di legge dei senatori D'Amelio, Boselli e Venzi.

**PRESIDENTE.** Gli Uffici, nella loro riunione di oggi, hanno ammessa alla lettura una proposta di legge dei senatori D'Amelio, Bo-

selli e Venzi circa la temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione.

Prego pertanto il senatore segretario Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

I magistrati della Corte di Cassazione che, dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età, e che godono del beneficio concesso dall'art. 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1978 (T. U. 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. I proponenti, d'accordo con l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto chiedono che lo svolgimento di questa proposta di legge abbia luogo nella seduta di domani, dopo la votazione a scrutinio segreto.

Se non ci sono opposizioni, rimane così stabilito.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori De Vito, Paulucci di Calboli e Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ».

PAULUCCI DI CALBOLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria per la definizione di residui e pendenze tra gli uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco ».

CITO FILOMARINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Paulucci di Calboli e Cito Filomarino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale » (N. 654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati » (N. 903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici » (N. 1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari » (N. 1027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico ». (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, che stabilisce la competenza della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti da requisizioni, noleggi ecc. delle navi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli » (N. 1013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'esenzione dei carri agricoli dalla osservanza delle dimensioni dei cerchioni delle ruote nei veicoli a trazione animale, stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, cesserà di aver vigore a decorrere dal gennaio 1928. Ma per i carri agricoli trainati da buoi, di peso lordo superiore a 20 quintali se a due ruote e a 30 quintali se a quattro ruote, saranno consentite dimensioni dei cerchioni, inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte: quando invece il peso lordo del veicolo non supererà i venti quintali nei carri a due ruote e i trenta quintali nei carri a quattro ruote, sarà ammesso l'uso di cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati nei trasporti ad uso esclusivo delle colonie od aziende agricole e che abitualmente circolano nel fondo a cui sono destinate.

(Il resto come nel decreto).

Art. 4.

Nella costruzione di nuovi carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria quanto ai cerchioni delle ruote l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 17 del Regio decreto 31 dicembre 1923,

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1927

n. 3043, con le modificazioni portate dall'articolo 1° del presente decreto, da misurarsi nel modo indicato dal successivo art. 18.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi » (N. 1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti » (N. 621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie » (N. 1047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici » (N. 873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni » (N. 969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale » (N. 976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti per favorire il risparmio postale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione 10 luglio 1926, stipulata con la Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, per la costruzione ed esercizio delle linee ferroviarie Calabro-Lucane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi, consentitemi di richiamare la vostra attenzione su questa convenzione, che ha importanza rilevantissima per le provincie del Mezzogiorno, le quali da molti anni aspettano le ferrovie complementari, di cui ora una buona terza parte non si farà più dalla Società Mediterranea, che ne aveva l'impegno per contratto. Essa ora ne viene esonerata, per giunta con una formula che è un eufemismo, dichiarandosi con l'art. 6 che è essa che rinuncia al relativo diritto di costruzione e gestione, mentre la rinuncia vera, ma coatta, la fanno le popolazioni, che la ferrovia non avranno più. Ho redatto purtuttavia una relazione favorevole alla nuova convenzione, ma con animo trepidante poichè io fui a suo tempo alla Camera dei Deputati modesto cooperatore della legge del 1910, la quale volle dare alla Calabria ed alla Basilicata una rete di ferrovie a scartamento ridotto di oltre 1270 chilometri, la quale da Gioia Tauro, per Catanzaro, snodandosi prima attorno alla Mongiana, poi alla grande Sila e seguendo la dorsale dell'Appennino, entrava in Basilicata, ove percorrendo le fertili vallate dell'Agri e del Sinni ed altre importanti, andava per Potenza e Montalbano a congiungersi per Altamura a Bari. Ho dovuto pur convincermi che la rinuncia della terza parte di quel magnifico programma e contratto ferroviario era effettivamente una necessità dura, e che il privare le provincie Calabresi e Lucane di 437 chilometri di ferrovia, ripartiti in ben 36 tronchi, che sono stati ora stralciati dalla convenzione quale fu sottoscritta nel 1911 con la Società Mediterranea, significa assicurare almeno gli altri due terzi della rete, la cui esecuzione, per cause sopravvenute, era gravemente compromessa.

Invero si era venuta formando, specialmente dopo qualche anno della guerra europea, tale una condizione di cose, da far davvero trovare l'attuale Governo di fronte ad una situazione gravissima dalla quale bisognava uscire sia pure con una soluzione che rappresentasse il minore dei mali. E questa è stata fissata appunto coll'attuale convenzione, la quale, se toglie, come ho accennato, un terzo della rete a quelle provincie, purtuttavolta senza dubbio ne assicura la costruzione dei rimanenti 830 chilometri di ferrovia a scartamento ridotto, i quali difficilmente avrebbero potuto trovare il loro compimento, data la ripercussione che la guerra ebbe sul costo della mano d'opera, del ferro, del legname e di tutti i materiali di costruzione.

È vero che la Società del Mediterraneo si era obbligata a costruire questa grande rete completa, che toccava i tre mari, giacchè dal Tirreno andava verso l'Ionio e sboccava sull'Adriatico a Bari: ed è pur vero che si era obbligata a costruirla e gestirla con un finanziamento che veniva da sussidi fissi, oscillanti se non erro tra le 11 mila e le 14 mila lire a chilometro per 70 anni; essendo in quelli comprese le spese di costruzioni che dovevano trovare il loro ammortamento, nonchè quelle di armamento e di esercizio delle ferrovie stesse fino alla scadenza anzidetta. E non può negarsi che nei primi anni la Società Mediterranea puntualmente iniziò tronchi su tutte le linee principali, di cui qualcuno si riuscì pure ad aprire all'esercizio; ma venuta la guerra evidentemente rappresentò essa tale una serie di forze maggiori, da porre la Società in condizione da non poter mantenere i suoi impegni, fra i quali vi era persino quello di aprire all'esercizio la intera rete per la fine del 1924.

La Mediterranea parve agli stessi governanti del tempo non essere più tenuta alla esecuzione dello stipulato del 1911; donde man mano, pur senza scindere formalmente il contratto, ma novandolo qua e là, si venne ad una esonerazione di obblighi, che credo, con quelli nuovi assunti, una condizione di cose veramente insostenibile, donde poi la necessità di correre al riparo con questa convenzione che ne occupa.

Io non voglio esaminare — e ne porterebbe troppo a lungo non solo, ma potremmo riuscire anche poco equanimi, ove guardassimo

la quistione dal solo lato giuridico — se si fece bene o fece male a scuotere con nuovi patti parziali la compagine del contratto del 1911. La guerra aveva talmente mutati i valori, che non sarebbe stato possibile costringere l'altro contraente alla esecuzione integrale del contratto originario, senza forse distruggerlo economicamente e non avere nè il molto nè il poco. Che che sia, sarebbe in questa sede fuori posto ogni querimonia e sia pure disamina di stretta indole giuridica, quando quella è la dura realtà delle cose, a fronte della quale si è trovato chi ha stipulata la nuova convenzione, che dobbiamo esaminare. Importante fu certo l'aver nel 1919 il Governo del tempo introdotto in questo genere di costruzioni quali le ferroviarie, un criterio, che dal punto di vista della spesa non poteva che essere disastroso, cioè il far eseguire i lavori in economia. È vero che molti tronchi in costruzione, non potevano senza danno grave, essere ancora indugiati: ponti e viadotti rimasti a metà; argini, colmate che non finite si andavano distruggendo; stazioni in costruzione e simili, tutto fermato con danno enorme. Ecco perchè il Governo del 1919 credette disporre che la Società Mediterranea ripigliasse quei lavori che non ammettessero dilazione e questi venissero fatti in economia sotto il controllo dello Stato. Per giunta, all'ammalato che non poteva camminare, veniva aggravato il peso; giacchè con la convenzione del 17 giugno 1919 si concessero alla Mediterranea due nuove linee ferroviarie in Calabria, cioè la Gioia Tauro-Radicena e la Mileto-Marapoti. Si vide però subito il disagio di questa nuova situazione; i lavori in economia con controlli deficienti, con criteri differenti di tecnica nella esecuzione di molte opere tra il Genio Civile e gl'ingegneri della Mediterranea, crearono uno stato talmente grave di cose da dover correre ai ripari. Intanto era venuta maturandosi la possibilità della elettrificazione di queste ferrovie calabresi, donde l'opportunità pure di contemplare questa ipotesi nuova; per cui si giunse all'altra convenzione aggiuntiva del 7 dicembre 1921, che al pari dell'altra regolò molto poco, se pur non aggravò, la situazione.

L'attuale Governo ha così trovate le cose, ed è merito aver affrontato in pieno il problema. Non vi erano molte vie da scegliere ed il ridurre

l'opera grandiosa, il limitarla al più necessario, senza turbare del resto profondamente la economia di essa, senza distruggerne la finalità, è parsa la via di mezzo la più propria, ed anche a noi pare sia stato ciò provvido.

Lo stralciare dal piano di esecuzione dei lavori una terza parte di essi, l'esonerare formalmente la Società concessionaria dal costruire quest'ultima e gestirla è doloroso; ma mutilare una parte per salvare il resto è tanto spesso il solo mezzo provvidenziale. E la mutilazione anzidetta è poi più dolorosa per me — me ne consenta il Senato il ricordo personale — che ebbi l'onore insieme all'onorevole Chimirri di essere il relatore di quella legge la quale dette alla mia provincia natale la grande rete, mentre io chiedevo altresì che, per la difesa nazionale, fosse fatta secondo il parere dello Stato Maggiore, a scartamento normale la linea Lagonegro-Castrovillari; e dovetti invece accontentarmi della interposizione della terza rotaia sulla Lagonegro-Sicignano per rendere possibile il passaggio dei treni della ferrovia secondaria fino a quella con scartamento normale sulla grande linea Battipaglia-Metaponto.

Anche questa terza rotaia però, come quella per altre due linee, è andata a monte con la convenzione che esaminiamo; ma fra le necessità inderogabili dello Stato di non assumere obblighi di spese ora esorbitanti, ed il bisogno di assicurare almeno una parte dei benefici che riuscimmo ad ottenere per quelle regioni, fino ad allora pressochè dimenticate, accettiamo di buon grado la nuova convenzione.

È vero però che in materia di ferrovie secondarie una rete completa può dare rendimento ed utilità, non possibili quando parecchi tronchi finiscono ad una delle estremità e quando si creano quelle soluzioni di continuità che modificano profondamente la rete; ma si è cercato assicurare tale continuità da un versante solo ed il più importante della rete stessa. Certamente le popolazioni le quali perdono i 18 tronchi stralciati dalla convenzione non possono essere contente della mutilazione; ma il vedere assicurato il compimento di altre linee in quelle stesse provincie, già è un beneficio non piccolo. Io ho creduto, da una opportuna frase della relazione ministeriale, poter assicurare queste popolazioni che si tratta non di togliere ad esse ma solo di sospendere la costruzione dei

tronchi stralciati. Ed oggi prego i ministri competenti di chiarire la relativa frase contenuta nella loro relazione, per dare un più ampio affidamento a quelle popolazioni, ed assicurarle che il Governo non intende venir meno alle promesse ed alle concessioni, che già da tempo ad esse si sono fatte.

E quei paesi serviti dai tronchi ora soppressi, si ripromettevano grandi benefici da questa rete ferroviaria, anche per i fini dell'agricoltura; giacchè le ferrovie a scartamento ridotto rendono possibile sia per le curve ristrette, che per le pendenze rilevanti che possono avere, lo accostare le stazioni agli abitati, per lo più situati a metà costa della montagna. E si possono fare altresì quelle fermate agricole, per le quali oltre al facile trasporto delle derrate, è possibile con poca spesa e tempo trasportare gli agricoltori ogni mattina sui campi di lavoro dall'abitato, ove alla sera bisogna che tornino, per mancanza di case rurali e per la malaria; sicchè sono quegli agricoltori obbligati spesso a compiere ogni giorno persino decine di chilometri a piedi.

Nè si parli dei nuovi mezzi di trasporto mercè linee automobilistiche sovvenzionate; anzitutto esse hanno altra finalità e non certo quella agricola. Ma i trasporti ripetute volte al giorno, e con la intensità di una ferrovia sia pur ridotta, sono cosa ben differente, sulla quale non debbo indugiarmi a trattarne innanzi a voi. Dare le ferrovie ad una regione, ove persino prodotti magnifici della terra, fra cui le frutta, le ortaglie ecc., restano invenduti, significa certamente concorrere alla sua fortuna.

Ed a ribadire il concetto che ora votiamo con questa convenzione solo una sosta e non già la soppressione della costruzione dei rimanenti 436 chilometri, nella mia relazione ho osservato che sarà la forza stessa delle cose, la quale imporrà il completamento dell'intera rete, quale si impegnò nel 1911 la Mediterranea di costruirla; e giacchè effettivamente si vuole davvero ad essa far dare quel rendimento che vi è da ripromettersene, la si dovrà completare.

È naturale che piccoli tronchi, i quali muoiono in comuni di poche migliaia di abitanti, senza allacciarsi al resto della rete, dovranno rappresentare un enorme passivo. Possono i traffici svilupparsi unicamente e solamente con una

vera rete ferroviaria, sia o non a calibro ridotto di 0.95 fra le rotaie non importa gran che, quando congiunge i tre mari e passa fra 6 provincie. Sicchè simili affidamenti, ho creduto di poter profilare nella mia relazione a nome dell'Ufficio Centrale, ed ho presa la parola per determinarli poi autorevolissimi dal Banco del Governo. Quelle popolazioni, che sono state sempre pronte a dare all'a Patria, con fede e con ardore, quanto più hanno potuto; e che senza impazienze han saputo aspettare, pur ottenendo molto poco, sappiano che non si vien a mancar loro di fede; giacchè non appena i soli ostacoli che si frappongono, d'indole finanziaria, saranno superati, verrà ad esse dato ciò che il loro buon dritto reclama. (*Approvazioni*).

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. La diligente e diffusa relazione dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, più che rendere opportuno, esige che si tratti ancora dell'argomento sotto altri punti di vista.

La costruzione della rete Calabro-Lucana ha una storia non breve e non lieta.

Nel 1910, quando fu proposta alla Camera, si trattava di eseguire 1271 chilometri di ferrovie a scartamento ridotto, parte in Basilicata e parte in Calabria, con una spesa di 15 milioni e mezzo l'anno durante 70 anni (con una spesa quindi di un miliardo e trecento cinque milioni) dopo di che le ferrovie sarebbero rimaste devolute allo Stato.

Sin d'allora fu osservato che, se invece di fare una spesa che per quei tempi era già grave, si fosse erogata parte soltanto di quella somma per case rurali, per bonifiche, per migliorare le condizioni generali della produzione della Calabria e della Basilicata, forse dopo 10 anni con una più ampia materia di traffici e scambi si sarebbero trovate società che avrebbero istituiti congrui mezzi di comunicazione con minore o magari senza aggravio dello Stato. Venne la guerra: la Società assuntrice non fu in grado di proseguire i lavori; e, poichè si volle continuare la costruzione di tronchi già iniziati, la spesa non fu lieve, essendosi lavorato a conto dello Stato e a rimborso di spese. In fine, dopo varie vicende, dopo le convenzioni del 1919 e 1921, è venuta questa convenzione del 1926, che, solo per i tronchi dati a forfait

e che implicano 224 chilometri di strada, porterà una spesa di 357 milioni.

L'onorevole relatore deplora o almeno rimpiange che si sia fatto uno stralcio di 436 chilometri di ferrovie, che ha colpito per la massima parte la Basilicata.

A questo decreto-legge non è aggiunto, come io mi sarei aspettato, il testo della convenzione, in modo tale che io non posso pronunciarmi sui criteri che hanno fatto prevalere la scelta di alcuni tronchi piuttosto che gli altri.

Tratto quindi, la questione da altro punto di vista: della convenienza generale delle ferrovie a scartamento ridotto, in regioni come le più montuose del Mezzogiorno e con criteri come quelli adottati in concreto.

E già dal 1910, quando pur poteva essere discutibile l'utilità di queste linee a scartamento ridotto, sono variate molte condizioni.

L'onorevole relatore sa benissimo che in Basilicata, oltre il tronco Matera-Altamura, che lambisce soltanto la Basilicata, non vi è in esercizio, dopo diciassette anni dalla legge, che il tronco Potenza-Pignola, lungo 13 chilometri; e vorrei che qualcuno degli onorevoli ministri lo vedesse in funzione; forse l'onorevole Giuriati ha potuto vederlo. Potenza era congiunta a Pignola da una strada rotabile di 7 chilometri circa; la società che ha costruito questa linea ha fatto invece un tronco di 13 chilometri, che anche sulla base della prima convenzione, col sussidio chilometrico di 14 mila lire, veniva a costare almeno 200 mila lire all'anno. Ora se si fosse fatta una linea tranviaria, servendosi del piano stradale ordinario, sarebbe costata pochissimo; si sarebbe potuta elettrificare; e, non solo si sarebbero congiunti agevolmente i due abitati, ma si sarebbe vivificata tutta la campagna adiacente che ora resta abbandonata e in parte deserta.

Se si volesse fare una considerazione umoristica, si potrebbe dire che il Governo, con molta minor spesa di quella che deve sostenere per l'esercizio di questa linea, sia pure in maniera indiretta, avrebbe potuto stabilire un mezzo gratuito di comunicazione fra Potenza e Pignola; e ci avrebbe guadagnato lo Stato, e ci avrebbero guadagnato gli utenti. La condizione delle cose è questa: che quel tronco non serve a niente e a nessuno. Sarà più utile, quando, proseguito, avrà un più lungo per-

corso? Ne dubito, specialmente se sarà continuata con lo stesso metodo.

Con l'abolizione della cremagliera, con l'abolizione della terza rotaia, si pregiudica ancora maggiormente il possibile uso di tutta la rete.

Io conosco i luoghi, mentre bisogna riconoscere che i ministri, malgrado la buona volontà che io debbo ammettere in loro, si trovano molto spesso nelle condizioni di quel medico che era costretto a vedere la lingua dell'ammalato del quarto piano dal piano terreno.

Un viaggiatore che ora voglia servirsi della Potenza-Pignola deve prima fare parecchi chilometri di strada rotabile per raggiungere la stazione, poi deve prendere questa linea a scartamento ridotto che per le condizioni orografiche non attinge nemmeno l'abitato di Pignola.

E se per i viaggiatori già la cosa si presenta costosa e malagevole, s'immagini che cosa può accadere di una merce, con l'attuale rincaro della mano d'opera; quando, con la necessità di tutti questi trasbordi dall'abitato alla stazione, dalla stazione al treno ridotto, e da questo alla ferrovia a scartamento normale, andrebbe soggetta, solo per carichi e scarichi, a facili avarie, e in ogni modo, ad una spesa proibitiva.

Io sono intervenuto in questa discussione e con queste osservazioni perchè la verità va detta ovunque e comunque; e anche quello che è l'interesse regionale o presunto tale va bene vagliato e coordinato con l'interesse generale dello Stato. Oltre di che, io credo che uno dei grandi mali del nostro paese (del nostro mezzogiorno in specie) stia nel fatto che non si conosce da noi quello che ci è veramente più utile; e molte volte si fanno delle richieste al Governo che concede, o per debolezza o per mancata conoscenza dello stato reale delle cose, quello che meno ci giova e trascura quanto più occorrerebbe. E intendo che le mie obiezioni e dichiarazioni vadano oltre l'argomento più particolare; giacchè credo che noi dobbiamo qui combattere tutte le spese che non hanno una vera e preta giustificazione. Io ho — e non io soltanto — l'impressione che in Italia si spenda troppo e che spesso non si spenda bene, e non soltanto in materia di lavori pubblici. Quello che occorrerebbe, secondo me, per l'impressione che ho anche da tanti piccoli dettagli che forse a chi è fuori del governo pos-

sono apparire anche meglio che non a chi è al governo, quello che occorrerebbe, dico, è una revisione generale e rigorosa delle spese. Occorre instaurare un sistema di economie fino all'osso; quelle economie che, a suo tempo, sono state il travaglio, e poi la forza, l'onore e il vanto dei Sonnino, dei Sella e degli Scialoja.

Quintino Sella ebbe la forza, nel 1870, proprio quando stava per sopravvenire il conflitto franco-prussiano, di opporsi anche a maggiori armamenti. E aggiungerò anzi, per incidenza, una cosa che meraviglierà il Senato. A noi che abbiamo militato ne' partiti detti sovversivi è stato spesso rimproverato l'uso delle parole: « spese improduttive ». Sapete a chi risale la paternità della espressione « spese improduttive »? Niente meno che a Quintino Sella, il quale — non so se per primo — l'adopterò appunto in quell'occasione.

Certamente, quando Quintino Sella diceva « spese improduttive » non intendeva dire « spese inutili ». E tutto va considerato secondo criteri di opportunità e secondo le condizioni de' tempi; e non tutto quello che economicamente è improduttivo, è sempre e assolutamente inutile. Ma vi dev'essere una gradazione e una misura delle spese che è in relazione con la loro definizione.

Ci sono delle spese produttive e vanno fatte ad ogni costo. Ci sono spese improduttive, che bisogna rassegnarsi a fare nei limiti della necessità e della potenzialità; oltre di che non trovano giustificazione. Ci sono delle spese inutili almeno comparativamente o di una utilità decrescente e vanno risolutamente eliminate o postergate.

Solo con questi criteri noi ci avvieremo a ricostituire l'economia della Nazione che è anche la base maggiore della stessa finanza. In Italia abbiamo infiniti bisogni a cui sovvenire, che incalzano e si rendono più sensibili ad ogni sopravvenire di crisi. Il Mezzogiorno ha bisogno anzitutto di case rurali, e di ciò che ne dipende, come primo elemento di sviluppo della sua agricoltura arretrata o depressa.

Si spende troppo, e non sempre bene, anche ne' comuni, così nel settentrione come nel Mezzogiorno. E potrebbe accadere ci si rivolgesse anche il rimprovero che il signor Parker

Gilbert ha rivolto alla Germania e che il dottor Schacht ha dovuto confermare.

Ho inteso dire da qualche competente che forse tra cinque anni potremo essere nell'impossibilità di sopperire alle traversine ferroviarie; e le nostre montagne non si rimboscano.

Abbiamo bisogno d'importare il 97 e mezzo per cento degli olii minerali, di cui pure cresce ogni giorno il bisogno e il consumo. Occorre spendere di meno e produrre di più; e per promuovere il risparmio, e dare impulso agli investimenti utili, bisogna anzitutto restringere le spese che non hanno una giustificazione assoluta. E con tale intento, prendendo occasione da una questione particolare, son voluto venire ad una conclusione generale che non sarà stato e non sarà vano ripresentare qui, a Parlamento e Governo.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Brevisime dichiarazioni, onorevoli senatori, anche a nome del collega Ciano alla cui competenza è stata trasferita tutta la materia delle ferrovie secondarie fin dal 1° luglio di quest'anno.

Quando si son dovute riprendere le trattative e gli studi per le ferrovie calabro-lucane, il Governo si è trovato fra due ordini opposti di considerazioni: da una parte l'impegno solenne preso dai Governi antecedenti verso le popolazioni di Calabria e Basilicata e in confronto d'una rispettabile compagnia costruttrice di strade ferrate. Dall'altro lato il fatto incontestabile che le ferrovie secondarie in genere sono ormai superate, e che non reggono alla concorrenza con le automobili e con i servizi automobilistici.

Il Governo pertanto ha dovuto, nel condurre le nuove trattative, tenere una via di mezzo e fra i due termini opposti, quello di condurre a termine tutto il programma del 1912, e l'altro di lasciare interrotti i pochi tronchi che erano stati costruiti ha ritenuto: fosse più giovevole all'interesse dello Stato e agli interessi delle popolazioni aggiungere al programma già ultimato, e a quello in corso, quelle linee che avessero le maggiori probabilità di rendimento economico.

Questo concetto del Governo ha avuto la

piena approvazione del relatore, e spero avrà anche quella del Senato.

Senonchè il senatore Ciccotti nel suo discorso ha richiamato il Governo alla necessità di ri-considerare le spese per le calabro-lucane in rapporto al problema generale delle spese per opere pubbliche. Esiste evidentemente un contrasto profondo fra l'onorevole relatore, il quale ha domandato al Governo un impegno preciso per la costruzione dei rimanenti 500 chilometri di tronchi ferroviari in Calabria e in Basilicata, e l'onorevole Ciccotti, il quale invece vorrebbe che il Governo facesse presso a poco la dichiarazione opposta, o forse dichiarasse addirittura di non mantener fermo nemmeno il programma che forma oggetto della convenzione.

Io credo che la possibilità di costruire anche i tronchi non contemplati dalla convenzione non potrà essere considerata prima del 1932, e potrebbe darsi che nel 1932, quando sarà esaurito questo programma costruttivo, le condizioni dell'economia pubblica, le condizioni dei trasporti automobilistici, e speriamo anche le condizioni della strada in Italia, siano tali da non consigliare il Governo a continuare nella costruzione di strade ferrate secondarie, e specialmente di strade ferrate il cui rendimento economico è molto dubbio. Il collega Ciano mi passa in questo momento una annotazione che è molto importante. Egli con grande acume ha ordinato che le sue statistiche precisino quale è il rendimento chilometrico di ogni tronco ferroviario in Italia. Ebbene: i primi accertamenti segnalano questo scarto: Genova-Arquata lire 2,566,000 al chilometro; Terranova-Golfo A-ranci 2000 lire. È evidente che la statistica ordinata dal collega Ciano potrebbe nel 1932 offrire elementi tali per cui il Governo non potesse mantenere quegli impegni verso le popolazioni, alle quali ha accennato l'onorevole relatore e non mantenendo gli impegni, avesse la precisa sicurezza di fare l'interesse delle popolazioni stesse.

In via incidentale osservo al senatore Ciccotti che quel tal medico il quale guardava la lingua dell'ammalato dal quarto piano non si identifica con la mia persona (*si ride*) perchè il tronco Potenza-Pignola esisteva già quando io ho dovuto per la prima volta occuparmi di questo problema...

CICCOTTI. Lei è venuto dopo...

GIURATI, *ministro dei lavori pubblici*. Quindi esso appartiene alla responsabilità di Governi che forse sono stati cari all'on. Ciccotti, ma non certamente a noi fascisti.

CICCOTTI. Io ho combattuto tutti i Governi, meno che in tempo di guerra.

GIURATI, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto all'osservazione d'indole generale mossa dal senatore Ciccotti, dichiaro che in questa annata il ministro delle finanze ha imposto al suo collega dei lavori pubblici le più severe economie, tanto è vero che si è limitato ad assegnargli i fondi necessari per continuare le opere già iniziate. Talchè, come risulterà da una discussione che avverrà fra qualche tempo, per cominciare un'opera nuova occorre oggi una legge dello Stato. Siccome suppongo che il senatore Ciccotti parlando di economie non abbia voluto accennare ad interruzioni di lavori (perchè le interruzioni dei lavori sono sperperi e non economie), è evidente che il ministro delle finanze ha imposto oggi al ministro dei lavori pubblici quella economia sino all'osso di cui l'on. Ciccotti si è fatto banditore.

Quando le condizioni della finanza saranno tali da poter riprendere un programma costruttivo, non dubiti l'on. Ciccotti che il Governo avrà occhio attento a scegliere le spese più economiche e più produttive. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni » (N. 978).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698 che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

SUPINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, relatore. L'Ufficio centrale ha accolto con favore il presente decreto-legge il quale intende a rendere più facile alle Società per azioni di procurarsi, mediante la emissione delle obbligazioni, i capitali che possono loro occorrere per lo sviluppo dell'azienda.

Questo favore è anche giustificato da ciò che il nostro paese è in questa materia molto indietro agli altri paesi civili, con grave danno del commercio e della economia nazionale.

A complemento delle disposizioni contenute nel decreto, altre avrebbe desiderato proporre l'Ufficio. Si è però limitato ad accennarle, perchè esse avrebbero investito il regolamento generale della materia delle obbligazioni, che troverà posto nel nuovo codice di commercio. Ed anche per l'altro motivo che il decreto sottoposto al nostro esame ha carattere transitorio, essendo destinato a valere fino alla entrata in vigore del codice stesso.

Una sola raccomandazione deve fare l'Ufficio ai ministri dell'economia nazionale e delle finanze. Essa si riferisce alla pubblicità delle estrazioni dei titoli destinati al rimborso; ed è cosa che ha importanza molto maggiore di quella che a prima vista possa sembrare.

Infatti, se si vuole facilitare la emissione delle obbligazioni, è anche necessario che i risparmiatori sieno allettati ad impiegarvi i capitali.

Ma non è possibile che ciò avvenga se devono faticare per conoscere se e quali fra i titoli che posseggono devono essere presentati per il rimborso. E se anche, allorquando si presentano per esigere gli interessi, devono correre il rischio di sentir dichiarare che il titolo è prescritto a favore della Società, per

non essere stato presentato in tempo al rimborso.

Appunto per evitare questi inconvenienti il decreto 14 novembre 1924, convertito in legge nel 28 luglio 1926, colle modificazioni introdotte dal Senato, obbliga le Società per azioni a pubblicare l'elenco dei titoli sorteggiati, sotto comminatorie di carattere penale.

Secondo questa legge la pubblicità dovrebbe avvenire in due modi:

1° Colla pubblicazione delle estrazioni nella *Gazzetta Ufficiale*; 2° coll'invio delle medesime alle Borse ed alle Camere di commercio, col l'obbligo in queste di pubblicarle nei rispettivi Albi.

Non tutte le Società adempiono al primo di tali obblighi. Comunque certo si è che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* non raggiunge da sola lo scopo, tanto più che viene fatta nei supplementi straordinari, ancora meno noti della stessa *Gazzetta*.

Rimane adunque l'altro mezzo di pubblicità, cioè la pubblicazione delle estrazioni negli Albi delle Borse e delle Camere di commercio.

Ora è un fatto che questa pubblicazione, non so se per negligenza delle Società, ovvero delle Borse e delle Camere, non avviene che di rado.

Più volte, ed anche di recente la stampa periodica della finanza e del commercio ebbe a muoverne lamento, e giustamente.

Alcuni periodici chiesero anche una pubblicità maggiore di quella stabilita dalla legge. E non a torto, ma a questa pubblicità maggiore dovrebbero provvedere le stesse Società. La legge ha fatto abbastanza colle disposizioni sopra indicate, ma queste almeno dovrebbero venire osservate.

Perciò l'Ufficio centrale raccomandò ai ministri dell'economia e delle finanze di voler provvedere in proposito, tantopiù che ne fornisce loro il mezzo la legge suddetta, la quale, all'art. 4 così dispone: «il ministro per l'economia nazionale e quello per le finanze hanno facoltà di accertare l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto, a mezzo dei propri delegati, i quali eleveranno processo verbale a carico dei contravventori, ed avranno facoltà di stabilire un termine perchè sieno effettuate le omesse pubblicazioni».

Con questa raccomandazione, l'Ufficio cen-



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1927

trale vi. propone di dar voto favorevole a questo disegno di legge. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie » (N. 987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia » (N. 990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 di-

cembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia » (N. 754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e delle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento » (N. 1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, concernente la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento, prevista nel capoverso dell'art. 40 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e nel capoverso dell'art. 43 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria » (N. 931-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria ».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discus-

sione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Consento che la discussione del disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura del disegno di legge sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria, *modificato nel modo seguente:*

*Omissis.*

Art. 1.

Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a cinque milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusi obbligatoriamente con la Cassa di risparmio del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1ª categoria della provincia, o di provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, e diventano una filiale di questi ultimi.

Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare superiore ai cinque, ma inferiore ai dieci milioni di lire, potranno essere fusi, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, con la Cassa del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1ª categoria della provincia, o di provincie limitrofe, e diventano in tal caso filiali di questi ultimi.

Nella distribuzione del credito e nella ripartizione degli utili dovrà tenersi equo conto

dell'ammontare dei depositi raccolti dalle filiali predette.

In caso di fusione di Monti di Pietà di 1ª categoria con Casse di risparmio queste dovranno istituire una propria sezione per il pegno e dovranno comunque assicurare il servizio del pegno.

I Monti di Pietà di 1ª categoria fusi con Casse di risparmio continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il contributo predetto sarà calcolato su una quota di utili da determinarsi in proporzione del valore del patrimonio apportato dal Monte di Pietà alla Cassa di risparmio, al momento della fusione.

#### Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monte di Pietà di 1ª categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si provvederà a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di Pietà di 1ª categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di Pietà di 1ª categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalità della fusione di cui all'art. 1, previo accertamento delle attività e passività dell'Istituto minore. Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo fra i due istituti interessati.

In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il ministro per l'economia nazionale deciderà inappellabilmente.

Il decreto di cui al presente articolo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non è soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituirà la base del relativo trapasso delle attività e passività, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonché le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo art. 7.

#### Art. 3.

Se in una provincia esistono più Casse di risparmio o di Monti di Pietà di 1ª categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in federazioni, che saranno istituite con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Può con le stesse modalità, essere resa obbligatoria la costituzione di federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio o Monti di Pietà di 1ª categoria, ove condizioni economiche speciali di provincie limitrofe lo consiglino.

Le federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di Pietà di 1ª categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione dei singoli istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Le federazioni sono enti autonomi e separati di singoli istituti federati. Gli istituti federati mantengono la propria personalità giuridica. I Consigli dei singoli istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale.

Le federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di Pietà di 1ª categoria del capoluogo della provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1ª categoria della provincia o di provincie limitrofe, a giudizio del ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Le spese per il funzionamento della federazione sono a carico degli istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli istituti federati dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

*Le Federazioni devono inviare al Ministero dell'economia nazionale i verbali delle loro sedute nel termine massimo di giorni quindici dalla data della riunione.*

#### Art. 4.

Le Federazioni sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti degli Istituti federati eletti nel

proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

*Ogni Istituto federato sarà rappresentato in seno alla Federazione.*

*Gli statuti delle Federazioni determineranno in relazione alle attività amministrative dai singoli Istituti, il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni Istituto in seno alla Federazione, ed i voti di cui essi rappresentanti disporranno.*

Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della Federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati.

È vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 6 e 20 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e dell'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per la esecuzione della legge predetta.

#### Art. 5.

La federazione è regolata da uno Statuto proposto dalla federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente decreto per l'approvazione degli Statuti delle Casse di risparmio.

Eguale procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

In caso di divergenza tra gli Istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio negli statuti proposti e nelle modificazioni successive.

#### Art. 6.

Le federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'istituto e degli istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Ove gli istituti federati non deliberino all'unanimità che la totalità dei propri patrimoni costituisce in solido il fondo comune di garanzia, questo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli istituti federati, e sarà aumentato negli

anni successivi mediante attribuzioni di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli istituti confederati.

Semprechè la sicurezza dei depositanti degli istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli istituti federati, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante la attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

#### Art. 7.

Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria, o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attività e passività, dipendente dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D* annessa al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3272.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di Pietà di 1ª categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa di registro ed ipotecaria di lire 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

#### Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione delle Casse di nuova fondazione previsto dall'art. 8 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sarà emanato su proposta del mini-

stro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione.

Per le Casse di nuova fondazione il primo fondo di dotazione di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>), deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

Se nel termine di un quinquennio l'ammontare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla nuova Cassa non avrà raggiunto i cinque o i dieci milioni, si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1.

#### Art. 9.

Le Casse di risparmio, i Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria e gli altri enti morali che raccolgono depositi non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiasi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione.

Ove Casse di risparmio, Monti di Pietà di prima categoria o altri enti morali che raccolgono depositi abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi in uno stesso comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, ha facoltà di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sarà fissato dal ministro per l'economia nazionale.

Il ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potrà autorizzare, con le forme previste dell'art. 2, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria, o di questi enti tra di loro.

I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame giudiziario o amministrativo.

#### Art. 10.

Le modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio debbono essere deliberate dai rispet-

tivi Consigli di amministrazione, e da questi sottoposte, insieme con le deliberazioni eventualmente prese al riguardo dagli enti fondatori, dalle pubbliche amministrazioni e dalle assemblee dei soci, all'approvazione governativa, che sarà data con Regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

L'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni o dalle assemblee dei soci; in tal caso però, perchè le modificazioni possano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunciato favorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio.

Eguali disposizioni si applicano per i Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria. Il relativo decreto Reale di approvazione sarà promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato. Le variazioni d'ufficio alle modificazioni degli statuti dei Monti di Pietà di prima categoria saranno adottate d'accordo con il ministro per l'interno.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonostante qualunque disposizione in contrario degli statuti vigenti.

Sono soppressi l'art. 18 e il secondo comma dell'art. 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>).

#### Art. 11.

All'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>), modificato con la legge 17 luglio 1898, n. 311, è aggiunto il seguente comma: « In casi di urgenza il ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, ha facoltà di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione delle Casse di risparmio a un Commissario straordinario, fino all'insediamento del Commissario Regio, o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione ».

Eguale disposizione si applica ai Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria. In questo caso il rela-

tivo decreto sarà emesso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

## Art. 12.

Presso le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria deve funzionare un collegio di sindaci *composto di tre membri*, di cui uno nominato dagli Enti fondatori o dalle pubbliche Amministrazioni o dall'Assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene.

*In caso di mancanza di alcuno dei sindaci per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.*

*I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.*

*Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.*

*I sindaci devono:*

1º *procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori dell'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto;*

2º *procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;*

3º *verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;*

*riferire al Consiglio di amministrazione del loro Istituto e al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche.*

*Possono assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione e delle Assemblee dei soci, se ne siano richiesti dai Consigli stessi.*

*I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.*

## Art. 13.

Le Casse di risparmio possono assumere la amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, può altresì essere loro conferito dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa compete di provvedere alla nomina dell'amministratore.

## Art. 14.

All'art. 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e all'art. 1 della legge 17 luglio 1898, n. 311, è sostituito il seguente:

« Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilità e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempire ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

« Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

« Il detto termine può essere prorogato dal ministro per l'economia nazionale ».

## Art. 15.

In relazione al deposito degli art. 2 e 16 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, il fido che può concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di Pietà di 1ª categoria ad uno stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi.

I fidi che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto eccedono il limite suindicato saranno denunziati dall'Istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di tre anni.

È in facoltà dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

## Art. 16.

Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria devono sempre destinare

sette decimi degli utili annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno essere sempre accantonati quale fondo di garanzia della Federazione, ai sensi dell'articolo 6 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 6.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Rimane fermo in ogni caso per i Monti di Pietà di 1ª categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

L'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e le disposizioni contenute nell'art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, circa la destinazione degli utili dei Monti di Pietà di 1ª categoria, sono abrogate.

#### Art. 17.

Gli statuti delle federazioni saranno presentati al Ministero dell'economia nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove lo statuto non sia presentato nel termine suindicato, sarà provveduto alla sua compilazione e pubblicazione d'ufficio, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

#### Art. 18.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni legislative sulle Casse di risparmio e sui Monti di Pietà di 1ª categoria e di apportare ai rispettivi regolamenti le modificazioni che siano necessarie per l'applicazione del presente decreto e le altre in genere che siano ritenute opportune.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo

giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale si augura che il suffragio del Senato si pronunzi favorevole per l'approvazione del decreto-legge sul testo concordato tra Governo e Ufficio centrale.

Il Senato avrà così intera la visione del nuovo ordinamento che il testo concordato e la relazione dell'Ufficio centrale hanno cercato di integrare e di lumeggiare, rendendone più armonica e più completa l'applicazione.

Il concetto fondamentale di questo nuovo ordinamento delle Casse di risparmio che svolge e aggiorna la provvida legge costitutiva del luglio 1888, adattandola alle nuove esigenze dei tempi e del credito, è quello di costituire le Casse di risparmio in organismi più robusti e di maggiore potenzialità con la fusione delle Casse minori, fatte impotenti ai compiti loro, nelle Casse maggiori di cui diventano filiali e di raggruppare le Casse medie in Federazioni che assicurino identità di indirizzo; rispettata sempre così l'autonomia delle singole Casse, col vantaggio loro e con la maggiore garanzia dei depositanti.

Un tale provvido ordinamento che concilia l'autonomia delle Casse con una più adatta funzione del credito, deve incontrare il largo favore del Senato, e gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale hanno il compito di meglio definire e salvaguardare il funzionamento delle Federazioni che sono tanta parte della riforma.

E le benemerite Casse di risparmio avranno nel nuovo ordinamento condizioni e congegni sempre migliori per svolgere la loro benefica azione economica e morale in prò del risparmio e dell'interesse generale del Paese.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. L'approvazione di questo decreto non deve passare senza qualche dichiarazione da parte del ministro responsabile che lo ha redatto.

Più che nel decreto nella relazione è chiaramente detto che la situazione delle Casse di risparmio nel dopo guerra era diventata un po' caotica. Vi eran troppe Casse di risparmio, le quali, pertanto, erano difficilmente vigilabili. Molte di queste Casse esercitavano e intendevano esercitare una funzione che deve essere invece riservata alle banche. Specie per quest'ultima ragione si sono avute delle Casse di risparmio, che, in un certo momento, si sono trovate in pericolo. Dichiaro che con l'aiuto della benemerita Federazione delle Casse di risparmio, con l'aiuto della Banca d'Italia (attraverso il collega delle finanze) e in qualche caso con l'aiuto della Cassa di risparmio delle province lombarde, i depositanti delle Casse di risparmio in discussione non hanno perduto un centesimo. Però si presentò al Governo il problema urgente di ridurre il numero eccessivo di queste Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria. Prima della emanazione del decreto le Casse di risparmio erano 202 distribuite non in relazione dell'economia delle regioni: infatti basta pensare che ve ne erano tre in Lombardia, in Liguria 4, nel Piemonte 17; l'Emilia poi ne aveva 35, le Marche ne avevano ben 48, il Lazio ne aveva 13. Per quel che riguarda i Monti di pietà di 1ª categoria il Piemonte ne aveva 5, l'Emilia 4, la Toscana 3.

Il decreto ha provveduto a ridurre il numero delle Casse di risparmio e i Monti di pietà principalmente per tre ragioni fondamentali. In primo luogo perchè riducendo il numero di questi organismi li si fortifica togliendo gli organismi superflui. In secondo luogo perchè riducendo questi organismi (e in conseguenza risparmiando le spese che costavano quelli aboliti) il denaro costa di meno; in terzo luogo perchè, una volta diminuiti, questi organismi diventano più facilmente ispezionabili e sorvegliabili da parte del Ministero dell'economia nazionale che ha l'alta sorveglianza sopra le Casse di risparmio e sui Monti di pietà.

Dopo l'emanazione del decreto, il Ministero si è occupato della riduzione dei suddetti or-

ganismi e ho il piacere di annunciare agli onorevoli senatori che oggi le Casse di risparmio, che erano 202, sono ridotte a 114, con una diminuzione di 88: i Monti di pietà, che erano in totale 27, sono ridotti a 6, con la soppressione di 21.

Queste soppressioni hanno avuto luogo in parte per effetto del decreto (disponente la soppressione per gli organismi con depositi inferiori ai 5 milioni): in parte per volontà del Ministero dell'Economia nazionale (che aveva la facoltà di sopprimere gli organismi con depositi fra i 5 e i 10 milioni); in parte per consenso di alcune Casse che hanno creduto opportuno fondersi per rafforzare la loro compagnia.

Questa riduzione ha portato un beneficio, tanto che i risparmi vanno aumentando con un ritmo confortante. Al 31 ottobre si avevano nelle Casse di risparmio undici miliardi e 539 milioni, un miliardo e 363 milioni in deposito in conto corrente, ossia quasi 13 miliardi di deposito con un aumento rispetto al mese precedente di ben 72 milioni. Le notizie che ho per la situazione al 30 novembre (notizie però che non sono ancora complete) portano a credere che ci sia un ulteriore aumento nella stessa misura nei depositi a risparmio, il che è molto confortante ed è segno che il popolo italiano non smentisce la sua virtù di popolo risparmiatore per eccellenza.

Resta la questione delle Federazioni di queste Casse di risparmio, Federazioni che sono consentite dal decreto, Federazioni che hanno lo scopo di riunire fra loro, senza fonderle, le Casse di risparmio o di una stessa provincia o di provincie vicine ed anche di una stessa regione, e in questo senso il Ministero dell'Economia nazionale ha già cominciato la propria azione ed è stato lieto di accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato perchè facilita ancora di più la formazione di queste Federazioni.

Queste Federazioni dovrebbero essere un po' l'anticamera di ulteriori fusioni, perchè la condizione ideale, specie se si guarda all'esempio della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sarebbe quella di avere dei nuclei fondamentali per alcune regioni, cioè avere una Cassa di risparmio unica per il Veneto, per il Piemonte, per la Toscana ecc.



Ma questo verrà in secondo tempo; importa adesso che si possano formare queste Federazioni.

Ora la formazione di queste Federazioni sarà facilitata e dalle modificazioni introdotte nel decreto e, anche, se coloro che sono a capo delle Casse di risparmio e che guardano un po' troppo al campanile della loro provincia, vorranno guardare con una maggiore intensità, a Roma, dove il Governo fascista lavora per la tutela del risparmio e per il suo saggio impiego in prò dell'economia nazionale.

MALVEZZI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho ascoltato con molta attenzione la lucida risposta che l'onorevole ministro ha dato testè alle osservazioni attorno a questo decreto. Io non sono certamente preparato a fare un discorso sopra questo argomento: ma colgo l'occasione per presentare con molta insistenza e con profonda convinzione una raccomandazione al Governo, ed è quella di andar guardingo nel toccare gli statuti e gli ordinamenti di istituti i quali hanno tradizioni antiche. Ed appunto perchè sono antichi — e dico antichi non per simpatia al vecchiume — hanno molta pratica e sono ispirati alle esigenze delle popolazioni, le quali ripongono in essi la loro fiducia.

Non nego che alcune piccole Casse di risparmio non potessero funzionare adeguatamente perchè troppo spezzettate, disponendo di capitali inferiori alle esigenze ed alle garanzie che il risparmio richiede; ma raccomando vivamente al Governo di non procedere troppo oltre nella via degli accentramenti e di lasciare che le istituzioni locali, che hanno un lunghissimo passato di benemeranza e di ottima amministrazione, non vengano eccessivamente accentrate, poichè in tal modo perderebbero colla loro autonomia la fiducia dei depositanti.

Per esempio, non ho lodi sufficienti per la Cassa di risparmio di Milano che ha reso immensi benefici alla regione lombarda. Se colà vi sono poche Casse di risparmio, lo si deve appunto a quella potentissima istituzione che gode grande fiducia. Vi sono altre Casse di risparmio che sono sorte dal nulla; mi si permetta di ricordare quella assai benemerita di Bologna, che nacque con un capitale di 13 mila lire in azioni infruttifere, che non si

restituiscono se non dopo la morte degli azionisti. Si noti che tale Cassa è amministrata gratuitamente da tutti gli amministratori. Ebbene, tale Cassa è appunto una di quelle che perderebbe assai, se venisse eccessivamente vincolata con accentramenti. Quello che dico della Cassa di risparmio di Bologna, della quale è azionista anche il Capo del Governo...

MUSSOLINI, Capo del Governo. Una azione. (Si ride).

MALVEZZI. ...lo estendo al concentramento delle Casse di risparmio coi Monti di Pietà, facendo su ciò le più ampie riserve. Bisogna assolutamente che la Cassa di risparmio sia vicina alle popolazioni dove essa funziona, bisogna che gli amministratori siano conosciuti personalmente, bisogna che siano veduti all'opera giornaliera, bisogna, ripeto, che queste Casse conservino integra la loro autonomia.

In questo pensiero io mi fermo, dichiarando che non ho inteso, nè avrei potuto fare in questa occasione un discorso sopra la storia e l'organizzazione del risparmio in Italia. È una raccomandazione ed un voto che mi è sorto spontaneo per la lunga esperienza personale (*Vive approvazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi unisco di gran cuore alla raccomandazione fatta dall'on. collega Malvezzi, per vivamente raccomandare l'autonomia della Cassa di risparmio. Io, che ebbi l'onore di rappresentare la provincia di Brescia nella commissione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e che conosco bene di quanta affezione sia circondata dalle popolazioni lombarde, temo ogni innovazione che possa in qualche modo far credere ai piccoli risparmiatori che la Cassa di risparmio di Milano non è più quella che, sorta nei tempi di carestia, sebbene sospettata dal governo straniero, da poche lire di depositi offerti dai miseri comuni lombardi cento e più anni or sono, è arrivata ad avere al giorno d'oggi depositi per oltre tre miliardi e raccoglie la stima della Lombardia e l'ammirazione d'Italia, fra gli istituti del genere, tanto da poter dire *tanto nomini nullum par elogium*.

I piccoli risparmiatori che sono i principali depositanti vedono con sospetto tutti i cambiamenti, perchè delle novità facilmente si allarmano. Quando una istituzione va bene bisogna essere molto cauti nel toccarla.

Per questo io mi sono permesso di rivolgere preghiera all'on. Ministro di non voler metter mano a riforme delle Casse di risparmio senza una grande prudenza e solo per quelle piccole Casse di risparmio che ne presentano il bisogno, ma non per la Cassa di risparmio di Milano che si trova in condizioni così buone, così floride e fa tanta beneficenza e con tanta saggezza aiuta l'industria e l'agricoltura.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Assicuro gli onorevoli senatori Malvezzi e Passerini che non è nelle intenzioni del Governo di preparare, con la fusione forzata di Casse di risparmio, dei matrimoni di convenienza, ma che invece è intenzione del Governo di procedere in questa materia con la massima cautela tenendo conto delle tradizioni delle Casse di risparmio che sono antiche e ricche di benemerienze.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Tengo a prendere atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro che conforteranno molte persone avvedute in Italia.

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle date assicurazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori » (N. 773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, col quale viene prorogato al 31 dicembre 1927 il termine stabilito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1379, per l'unificazione dei capitolati delle Amministrazioni e degli enti indicati all'art. 1 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, e della legge succitata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali » (N. 1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali, con la seguente modificazione:

Fino al 31 dicembre 1928 le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

potranno essere estese ad altri comuni od Amministrazioni provinciali mediante decreto del Ministero dell'interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso. Il decreto del Ministero dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.  
(*Il resto identico*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 » (Numero 709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convalidato il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, numero 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Nuvoloni, De Vito e Pestalozza a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas-luce ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1424, contenente modificazioni all'art. 15, del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

NUVOLONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvate con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 ».

PESTALOZZA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, De Vito, Nuvoloni e Pestalozza della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario per il Comitato talassografico italiano.

Senatori votanti . . . . .	136
Maggioranza . . . . .	69

Ebbe voti:

Il senatore Carlo Porró . . . . .	89
Voti nulli e dispersi . . . . .	9
Schede bianche . . . . .	38

Eletto il senatore Carlo Porró.

Per la nomina di un consigliere di ammini-

strazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti . . . . .	135
Maggioranza . . . . .	68

Ebbe voti:

Il senatore Sili . . . . .	95
Voti nulli e dispersi . . . . .	4
Schede bianche . . . . .	36

Eletto il senatore Sili.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 12 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonin, Borromeo, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Ciruolo, Colosimo.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Vico.

Einaudi.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Gambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gioppi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pantano, Passerini Angelo, Pautucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sormani, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente la istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secon-

darie nei territori riuniti all'Italia in virtù di Trattati (N. 903):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza della alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (Numero 1020):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 109

Contrari . . . . . 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requi-

sizione, noleggio, assicurazione, ecc. delle navi (N. 999);

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni Istituti parastatali e di altri Enti (N. 621):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 113

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926; n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante prov-

vedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario (1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740).

II. Svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori D'Amelio, Boselli e Venzi:

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modi-

ficazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pellicoltura e della coniglicoltura (N. 771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazione sociali nelle nuove provincie (N. 874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029);

Rendiconto generale della Amministra-

zione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (N. 1011);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031);

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (Numero 1015);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegna e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tassa applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059);

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 133);



Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (N. 1105);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (N. 1106);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887).

La seduta è tolta (ore 18.35).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

---





## CLXVIII TORNATA

MARTEDI 13 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. - 9454	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova » . . . . .	9461	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 23 febbraio 1927, n. 44) » . . . . .	9463	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali » . . . . .	9463	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi » . . . . .	9463	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 » . . . . .	9467	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie » . . . . .	9467	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna » . . . . .	9467	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale sti-		pendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma » . . . . . 9468
		« Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 » . . . . . 9468
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi » . . . . . 9480
		« Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano » . . . . . 9481
		« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano » 9481
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo » . . . . . 9481
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926, nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni » . . . 9482
		« Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti » . . . . . 9485
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti » . . . . . 9485
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero » . . . . . 9485
		(Discussione di):
		« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente la istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari » . . . . . 9458

Oratori:	
FEDELE, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	9459
TAMASSIA	9458
TORRACA, <i>relatore</i>	9459
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno »	9461
Oratore:	
CICCOTTI	9462
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura »	9464
Oratori:	
CICCOTTI	9464
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9464
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie »	9464
Oratori:	
CICCOTTI	9465
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9465
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e la istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero »	9482
Oratori:	
MORPURGO	9482, 9484
RAVA, <i>relatore</i>	9483
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	9483
(Presentazione e ritiro di)	9457
(Svolgimento di una proposta di legge)	9459
Oratore:	
D'AMBELIO	9460
Ringraziamenti	9455
Relazioni (Presentazione di)	9454, 9457, 9486
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9456, 9487

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comu-

nizzazioni, ed i sottosegretari di Stato per le colonie, per l'economia nazionale, per la guerra e per la presidenza del Consiglio.

BELLINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni cinque il senatore Borromeo.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini, Sitta, Morpurgo, Valenzani e De Vito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina;

« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo e gli Enti creditori ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840 concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri;

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Libertini, Sitta, Morpurgo, Valenzani e De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del senatore Campostrini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato alla memoria del defunto senatore.

» Somma Campagna, 10 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« È con animo vivamente commosso, che io Le porgo i più sentiti ringraziamenti per le parole di alta considerazione rivolte in Senato da Vostra Eccellenza al mio lacrimato scomparso che tanta luce di esempi, di virtù, di opere lascia dietro di sé.

« Col ricordo della gentile benevolenza usataci sempre durante i nostri soggiorni a Roma, rivolgo a Vostra Eccellenza il mio grato e stitissimo saluto.

« Emma Campostrini Martinelli ».

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di

legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore segretario Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, segretario. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria D'Argentina, Bevione, Biscaretti, Bollati, Bombig, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Catellani, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Novellis, Diena, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luiggi. Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Schierillo, Setti, Sili, Silvestri,

Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Thaon Di Revel, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (N. 976):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una Convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni (N. 978):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sulla assicurazione contro le malattie del personale dei servizi

pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa della Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740):

Senatori votanti . . . . .	145
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

### Presentazione e ritiro di disegno di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie Lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. A nome del Governo, dichiaro di ritirare il disegno di legge che trovasi dinanzi al Senato: « Concessione per la durata di 10 anni di agevolazioni fiscali alle Società nazionali assuntrici di linee commerciali aeree ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze del ritiro di questo disegno di legge.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pavia e Baccelli Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PAVIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest, il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria, il 15 marzo 1927;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto

corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ».

BACCELLI ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pavia e Baccelli Alfredo della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari » (N. 769).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica degli alunni delle scuole elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Voglia la cortesia del Senato consentirmi una breve pausa nel ritmo accelerato delle nostre conversioni. Una delle quali riguarda il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica, per gli alunni delle scuole elementari.

L'onorevole relatore (senatore Torraca) nota che la pagella ha due fini: fornire ad ogni fanciullo un documento, che attesti quale sia stata la sua frequenza, quale il profitto e quale il risultato degli esami. E poi: procurare un vantaggio al Monte Pensioni dei maestri elementari, mediante la vendita della pagella, che non costerà più di lire cinque.

Debbo ad un caro collega, che non è qui, l'indicazione dell'art. 72 del bilancio preventivo dell'esercizio 1927-28, che prevede dalla vendita stessa un'entrata di quindici milioni.

Divisa per cinque, la somma abbastanza rilevante ci dà tre milioni di fanciulli nelle nostre scuole. In qualunque luogo io mi trovi, e se l'occasione si presenta, l'uscita dalle aule di questo torrente di bimbi, cui la riacquistata libertà conferisce una grande vivacità di moti e di voci, mi commove. È l'aurora serena della giornata della patria, che non ha tramonto. Ora, tutto quello che si fa, anzi si deve fare per i maestri, per questi nostri compagni di un faticosissimo ufficio, avrà sempre l'approvazione nostra, onorevoli colleghi.

La scuola elementare la considero come una estensione pubblica, ma altrettanto sacra, del focolare domestico. Il maestro scrive per sempre nell'*anima semplicetta che sa nulla*. Ed è bene che egli sia sicuro che l'ora del riposo meritato non sarà anche quella degli stenti ultimi d'una vita operosa. Pensare al maestro è lo stesso che pensare al fanciullo. Attraverso il *mitico* Balilla, il bimbo italiano è una sana e fiorente realtà, cui debbono essere rivolte tutte le nostre cure.

Dunque, accettiamo anche la pagella, anche se è così trasparente da lasciare intravedere una vera e propria imposta.

Ma il decreto che sta per essere convertito in legge, ne' suoi articoli, non dice nulla della destinazione del ricavato della vendita.

Desidererei dall'onorevole ministro, cui stanno a cuore le sorti della prima scuola italiana, una parola di conferma dell'affermazione, certamente esatta, fatta dal relatore.

Così per questo scopo, o meglio anche per questo scopo, si potrebbe giustificare la nuova imposta e la sua relativa altezza. In generale, io non sarei troppo favorevole a far pagare, in un modo o nell'altro, l'insegnamento che si vuole obbligatorio. Ecco, perchè ho chiesto.



la parola che si risolve in una domanda al ministro, legittimo patrono della scuola e dei benemeriti che in essa, oltre i primi rudimenti del sapere, avviano al culto della patria, e alla formazione di puri e forti caratteri, le generazioni che si affacciano alla vita.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè il senatore Tamassia me ne porge l'occasione, ringrazio innanzi tutto l'Ufficio centrale del Senato per il pieno consenso con il quale ha accolto questo disegno di legge.

Tutti ricordano quali fosse la tristissima sorte dei maestri elementari al termine della loro carriera. Quando, per vecchiezza o per malattia, essi erano costretti a lasciare la scuola, si trovavano in condizioni penosissime; e so di maestri elementari che furono costretti a sobbarcarsi ad umili, e, qualche volta, indecorosi uffici per sostenere se stessi e le loro famiglie.

Il problema delle pensioni ai maestri elementari era uno dei più gravi problemi della scuola italiana; e si trascinava da alcune decine di anni. Ogni volta che si discuteva il bilancio della pubblica istruzione, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, si levavano lamenti e proteste per lo stato in cui erano lasciati i maestri elementari, i vecchi e preziosi servitori della scuola e della Nazione. Ed ogni anno, regolarmente, i ministri della pubblica istruzione promettevano di risolvere il problema; però le promesse non erano mai effettuate, nonostante la buona volontà dei miei predecessori.

Ma il problema, per volontà del Capo del Governo, fu rapidamente studiato e rapidamente risolto: il Senato ricorda con quale sentimento di riconoscenza, non solo da parte degli insegnanti, ma vorrei dire, da parte del popolo italiano, che vedeva risolto finalmente una grave questione di giustizia, il provvedimento sia stato accolto.

Già da molti mesi i maestri elementari ricevono le nuove pensioni, le quali sono uguali, e qualche volta perfino superiori, alle pensioni degli altri funzionari dello Stato. Mi piace quindi assicurare il Senato che il provento della pagella scolastica che viene

valutato, come diceva testè il senatore Tamassia, a 15 milioni di lire, è devoluto interamente ai maestri elementari, poichè, se non erro, il maggior onere per le accresciute pensioni dei maestri, ammonta a circa 20 milioni di lire.

I maestri elementari oggi possono aspettare serenamente il giorno nel quale, sia pur con loro profondo rammarico, dovranno allontanarsi dalla scuola. (*Vive approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

TORRACA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio così il collega Tamassia come l'onorevole ministro, delle bellissime parole che hanno pronunciato a favore dei maestri elementari, per i quali noi tutti sentiamo devozione ed affetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori d'Amelio, Boselli e Venzi per la temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori d'Amelio, Boselli e Venzi per la « Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore d'Amelio.

D'AMELIO. Sono agli ordini del Senato, ma non vedo presente l'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Ella può svolgere ugualmente la proposta poichè si tratta soltanto di prenderla in considerazione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Dichiaro subito che il Governo consente nella presa in considerazione della proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore d'Amelio.

D'AMELIO. Dirò poche parole per spiegare il contenuto della proposta che ho avuto l'onore di presentare, poichè esso è molto semplice.

Come è noto al Senato, la legge del 24 dicembre 1925 ha disposto che sia pubblicato un nuovo ordinamento giudiziario, che riguarda anche le nuove provincie. L'ordinamento ancora non è stato pubblicato perchè deve essere coordinato coi due codici di rito, e cioè col Codice di procedura civile e col Codice di procedura penale. E questi due Codici non sono ancora pronti. Le grandi linee del disegno di legge relative all'ordinamento giudiziario sono però già note, perchè l'onorevole guardasigilli ebbe occasione di esporle al Senato, quando si discusse della legge che conferisce al Governo la facoltà di emanare questo provvedimento. Ed è noto che per questa riforma occorre che i magistrati di ruolo siano notevolmente ridotti di numero.

In conseguenza, da tre anni sono stati sospesi i concorsi nella magistratura, ed attualmente il ruolo della magistratura porta vacanze per centinaia di posti. È una condizione difficilissima questa, alla quale il Governo cerca di provvedere con espedienti. Il Governo, per esempio, affida le funzioni di pretore a dei giovani avvocati.

Noi ci auguriamo che l'esperimento abbia felice risultato. Alcuni però hanno proposto, per rimediare a tale stato di cose, di sospendere addirittura il collocamento a riposo dei magistrati. Si è dato anche in altri rami della pubblica amministrazione questo caso di rarefazione del personale e si è creduto opportuno rimediare in tal modo. Nella magistratura, invece, questa naturale riduzione del numero dei magistrati è desiderata al fine di permettere una più facile applicazione della riforma progettata. Il suggerimento quindi non è accettabile. Tuttavia, una eccezione doverosa può farsi per pochissimi magistrati della Corte Suprema: questi magistrati sono due o tre e forse anche meno. Essi si trovano in una condizione giuridica affatto eccezionale per ragioni storiche, che è inutile ora accennare. La legge 14 dicembre 1921 in forza della quale questi magistrati vengono collocati a riposo al loro settantesimo anno, stabilisce che il

collocamento a riposo avvenga col trattamento di attività di servizio fino al settantatreesimo anno di età: e quindi questi magistrati vengono collocati a riposo con trattamento integrale. E allora, se qualcuno di questi eccellenti magistrati domanda di continuare a prestare servizio, fino a quando le condizioni della magistratura si presentano così piene di difficoltà (come ora si è accennato), non mi pare che sia opportuno opporre un rifiuto. La loro permanenza ancora per poco tempo nella magistratura non porta alcun aggravio all'Erario dello Stato; non intralcia in nessun modo la carriera degli altri, perchè la proposta di legge suggerisce di mettere fuori ruolo i magistrati conservati in servizio: quindi il ritmo degli avanzamenti rimane tale e quale, come se i magistrati fossero collocati a riposo in modo definitivo. Invece è l'amministrazione della giustizia che si avvantaggia, per la continuazione dell'opera di questi eminenti giudici i quali l'hanno illustrata con la loro cultura e col loro sapere e hanno saputo acquistare notorietà e alta reputazione, non solo nel campo forense, ma anche nel campo degli studi storici e giuridici. Naturalmente costoro debbono essere in condizioni di salute, di forze fisiche e intellettuali integre per potere ancora utilmente servire lo Stato. Ma la natura stessa accorda questo premio agli uomini che veramente dimostrano di possedere alte virtù civili: ed in questa assemblea abbiamo esempi veramente straordinari e numerosi.

Non saprei quale obiezione si possa muovere ad una riforma simile. Non certo quella che un provvedimento analogo si potrebbe adottare in altri rami della pubblica amministrazione, perchè non risulta che in nessun altro ramo della pubblica amministrazione si trovino funzionari i quali, se venissero collocati a riposo, godrebbero degli stessi benefici che la legge 14 dicembre 1921 accorda ai magistrati. E allora, se i funzionari di altre amministrazioni non si trovano in queste condizioni, è naturale che il loro mantenimento in servizio importerebbe un onere per l'erario, cosa che viceversa non segue dall'applicazione della proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare. E nemmeno si può muovere l'obiezione che in questo modo si vulnera il principio intangibile del colloca-

mento a riposo in seguito al raggiungimento dei limiti di età, perchè la proposta di legge dispone che in caso di mantenimento in servizio dei magistrati questi vengano posti fuori ruolo.

Ora, il risultato che con l'applicazione della legge dei limiti di età si vuole raggiungere è quello di lasciare i posti vuoti per permettere che ci siano gli avanzamenti dai gradi inferiori: ebbene, questo risultato si raggiunge col collocamento fuori ruolo dei magistrati, il quale permette che il ritmo degli avanzamenti sia osservato in maniera normale. Nessuna legittima aspettativa dei funzionari inferiori viene delusa.

Io invece ritengo che l'esempio di magistrati eminenti, i quali, giunti nella loro vigorosa vecchiezza in condizioni di poter prestare servizio allo Stato, domandano di prestarlo ancora senza loro tornaconto materiale e per puro spirito di attaccamento al loro dovere, sia un esempio molto bello e sia anche di auspicio per la riforma giudiziaria che noi attendiamo dall'alto senno del Governo e dell'onorevole ministro guardasigilli che tante cure vi dedica.

Ringrazio pertanto il Capo del Governo che ha consentito nella presa in considerazione della proposta ai legge, e prego il Senato di concedere ad essa l'onore invocato. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta di legge:

*Articolo unico.*

I magistrati della Corte di Cassazione che, dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età, e che godono del beneficio concesso dall'art. 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1988 (T. U. 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie.

Metto ai voti la presa in considerazione della proposta dei senatori D'Amelio, Venzi e Bosselli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di Risparmio di Chiavari con quella di Genova » (N. 858).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia Averno » (N. 902).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di

costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Nell'aprile o giugno del 1918 venne fatta, per anticipata convenzione, la concessione di opere di grande mole, come potevano essere la costruzione di un grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli e di un porto da costruirsi nel lago di Averno. Ci fu opposizione anche da parte di archeologi, e di elementi locali, ma non fu questa a far respingere il progetto di legge della Commissione che dovette esaminarlo alla Camera.

La Commissione che fu chiamata ad esaminare questa convenzione, composta tutta di membri di provincie del Mezzogiorno ed anche della provincia di Napoli, trovò che la convenzione era così lesiva degli interessi dello Stato e aveva così potente ed intensa l'impronta, diciamo così, della speculazione che all'unanimità negò l'approvazione.

Il 12 settembre 1919, essendosi già da alcuni giorni presentata la relazione di questo disegno di legge, fu chiesto si venisse alla discussione ed al voto, con cui la cosa sarebbe stata regolata risolvendosi la convenzione, senza altro contrasto.

Ma il presidente del Consiglio del tempo (non dirà l'onorevole ministro dei lavori pubblici che era mio amico, perchè amico della verità più che di Platone, io ho dato appoggi anche meno che parsimoniosi ai vari Ministeri, tranne che in tempo di guerra) il presidente del Consiglio del tempo impedì recisamente che venisse messa a partito la pro-

posta. In seguito venne sciolta la Camera, e tutto rimase sospeso.

Sorte altre difficoltà, il ministro dei lavori pubblici di quel Gabinetto si credette obbligato o sospendere d'autorità il prosieguo delle espropriazioni. Ma andava incontro ad altre difficoltà, perchè la Camera al cui voto era subordinata l'approvazione definitiva del progetto, aveva facoltà di annullare, ma era contestata questa facoltà in chi era stato uno dei contraenti.

Seguì quindi, una serie di litigi che hanno avuto svolgimento nei vari gradi di giurisdizione di Roma; io non ho potuto seguirli nè intendo o posso discuterli in questo momento. Mi pare soltanto che, pur dopo il primo decreto del Governo che approvava una transazione, ci fu anche una sentenza della Corte di cassazione che, prescindendo da quel decreto perchè non erano passati i 15 giorni dalla sua pubblicazione, dava torto al concessionario.

Non mi pronuncio, mancandomi la notizia di tutti gli elementi e di altri precedenti, sulla convenienza di questa transazione e sulle ragioni che il ministro dei lavori pubblici avrà valutato per elevare da tre milioni cento mila a cinque milioni il prezzo della transazione.

Ho voluto semplicemente rievocare de' ricordi e fare delle osservazioni perchè si vada molto riguardosi con questi decreti legge. Non vi era nessuna ragione nel 1918, anche se le opere fossero state meno discutibili specialmente per quanto riguardava il lago di Averno, e si fossero ritenute, come non erano, necessarie ed urgenti; non vi era nessuna ragione per non presentare un progetto di legge e di legarsi invece ad una convenzione che ha portato a questa serie di litigi. E debbo rilevare la cosa, perchè possibilmente se ne tragga in seguito insegnamento, e per dimostrare come in questo caso l'Amministrazione ha colpa di aver fatto perdere cinque milioni all'Erario, che sarebbero stati indefettibilmente risparmiati se nel settembre 1919 si fosse proceduto all'annullamento della convenzione, come se ne aveva il diritto, e come la Commissione della Camera aveva dato modo di fare, in maniera legittima, piana e sicura.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Siamo perfettamente d'accordo.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", del 23 febbraio 1927, n. 44) » (N. 994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali » (N. 781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente la approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (N. 771).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Questo disegno di legge è molto provvido in quanto tende a promuovere un ramo importante della zootecnia. Ma, avendolo letto, trovo che non può avere molta applicazione per tutta una parte d'Italia, specialmente per tutte le regioni del Mezzogiorno. E le ragioni sono evidenti, in parte dipendenti dalla mancanza di case rurali che possano rendere possibile l'allevamento, in parte dal fatto che l'applicazione è devoluta ad Istituti zootecnici, e noi ne abbiamo ben pochi messi in condizioni tali da poter esercitare una benefica influenza sullo sviluppo di questo ramo di produzione. Pregherei perciò l'onorevole ministro di far sì che, per quanto è possibile, gli eventuali effetti benefici di questo decreto-legge si possano sentire anche nel Mezzogiorno, dove frequenti e diffuse epizootie colpiscono gli animali da cortile, e non trovano alcun rimedio. E occorrerebbe che, anche in questa parte della produzione, le provincie meridionali prendessero il posto che loro spetta.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Assicuro il senatore Ciccotti che la questione della pollicoltura e della coniglicoltura nei riguardi del Mezzogiorno è particolarmente presa in esame dal Ministero, il quale si sforza di fare di questa coltivazione, che ha carattere familiare, una coltivazione a carattere industriale. Il Ministero dell'economia è convinto che l'industria di allevamento dei polli e dei conigli possa portare un miglioramento nell'economia nazionale, sia per aumentare l'esportazione dei polli che per diminuire l'importazione delle pelli di coniglio. L'on. Ciccotti sa perfettamente che oggi tutte le pellicce più pregiate si possono egregiamente preparare con le pelli di conigli (*Ilarità*); solo occorrono alcune speciali varietà, e una speciale cura nell'allevamento. Ci sono malattie che insidiano tanto la pollicoltura quanto la coniglicoltura. Da una parte si cerca di impedire con un razionale allevamento la diffusione di queste malattie, dall'altra parte si cerca di incrementare l'allevamento stesso. Ripeto: la questione del Mezzogiorno nei riguardi di questa industria sta particolarmente a cuore al Ministero dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie » (N. 995).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedi-

menti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Questo disegno di legge ha una importanza nell'economia nazionale che sarebbe perfino superfluo accennare. Ma io volevo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro. Egli da alcuni anni sta sostenendo una tesi arditata su cui si appuntano tanto le diffidenze quanto gli auguri della maggior parte degli italiani. Egli ha detto infatti che l'Italia non è così povera di materie prime come si è detto. Lo ha affermato nei discorsi; ha cercato di svolgerlo anche in articoli di riviste.

Da parecchi anni i giornali annunziano continuamente che si scoprono campi petroliferi, ma io trovo, nella stessa relazione, riportato che ancora siamo costretti ad importare niente meno che il 97 e mezzo per cento di olii minerali. Ora io vorrei che l'onorevole ministro portasse a notizia del pubblico quello che si sta facendo e quello che si può aspettare in questo campo, perchè non si resti nel vago. E anche perchè, qui come ovunque, io sono amico del controllo pubblico, grande garanzia di ogni attività d'interesse pubblico. Accennerò ad un fatto tipico per un esempio, che non vorrei si moltiplicasse.

Anni addietro, durante il periodo della guerra, su istanza di un comune del Mezzogiorno, io premurai il ministro dell'agricoltura e del commercio del tempo, a far fare delle ricerche in un campo dove si trovavano degli schisti bituminosi. Il ministro, dopo qualche tempo, mandò un funzionario del Ministero, e mi comunicò la risposta, che è veramente tipica; io credo di averla pubblicata anche in una rivista o in un giornale. La relazione diceva: « Ci siamo recati nel tal comune, abbiamo trovato uno strato di schisti bituminosi e ci si è detto che, avvicinato alla fiamma, il materiale bruciava ». La persona mandata là, evidentemente non si era provveduta neanche di un fiammifero o di qual cosa di simile per far da sè la prova!

Dopo qualche tempo il Ministero mandò nello stesso luogo un professore di geologia di Modena, il professor Vinassa di Regny, il

quale assicurò che si trattava di uno strato non abbastanza profondo per essere sfruttabile in condizioni normali, ma che in tempo di guerra avrebbe potuto essere utilizzato.

Io invito il ministero — e di questo, onorevole Mussolini, discuteremo qualche volta — a incoraggiare il controllo pubblico, a favorire la pubblicità, la discussione, la critica perchè ci si appoggia solo su ciò che resiste. Il coro delle laudi e degli osanna...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Non fanno trovare il petrolio!...

CICCOTTI. ...il quale non ha odore gradevole ma è utile e rende utili servizi. E così è anche della critica. Ho finito.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. La questione del petrolio in Italia si trascina dal dopo guerra. Adesso si sta iniziando un periodo risolutivo, nel senso che solo attualmente si stanno facendo delle ricerche sistematiche, compatibilmente coi mezzi che sono a disposizione. Sarebbe stato desiderabile che, come è avvenuto nelle altre nazioni, l'industria privata si fosse dedicata a questo ramo di ricerche, ma siccome le ricerche del petrolio, come tutte le ricerche nel sottosuolo, sono prevalentemente aleatorie, così si comprende come l'industria privata sia un po' cauta, molto guardinga e diffidente anche nell'impegnarsi in ricerche di questo genere. Per risolvere la questione, il Governo ha creato l'*Agip*, (la Azienda Generale dei Petroli) la quale, fra i diversi compiti, ha quello principale di effettuare delle ricerche nelle zone che sono ritenute in Italia promettenti dal punto di vista dei giacimenti di petrolio.

L'Azienda è costituita da poco più di un anno; ha dovuto fare degli studi, ha dovuto integrare delle ricerche che prima erano state fatte saltuariamente e che non erano mai da nessun governo passato state coordinate. Questo coordinamento degli studi geologici per la ricerca del petrolio è cominciato un anno fa e sta effettuandosi; gli studi precedono la ricerca per una ragione molto semplice, onorevole Ciccotti. L'Italia disgraziatamente non dispone dei grandi capitali delle imprese

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

americane, le quali potevano darsi il lusso in una regione ritenuta petrolifera di piantare 100 pozzi di ricerca colla probabilità di averne uno solo attivo che avrebbe compensato gli altri 99 inattivi. Ma nel nostro paese, e specialmente quando è lo Stato che deve spendere, bisogna agire con serietà; non si può in una regione che si ritiene petrolifera andare a preparare pozzi e trivellazioni a caso. Bisogna ricorrere a tutti i mezzi che la scienza suggerisce perchè le probabilità di trovare questo petrolio abbiano il massimo valore. L'Azienda dei petroli ha effettuato queste ricerche sia dal punto di vista fisico che geodinamico e, coordinando gli studi, ha cominciato le trivellazioni, ma il petrolio non si trova a dieci, a venti o a trenta metri.

È opinione dei geologi che hanno studiato la geologia d'Italia che grandi giacimenti in Italia si trovino a grande profondità; è opinione degli americani e dei tedeschi che hanno fatto studi in Italia, che l'Italia dal punto di vista petrolifero è un paese promettente.

Il Ministero dell'economia nazionale, lo scorso anno, ha pubblicato due volumi dove sono raccolte le relazioni delle ricerche e degli studi geologici fatti dal 1921-22 in poi da geologi eminenti che godono grande reputazione all'estero; tanto è vero che sono stati ingaggiati per queste ricerche in America e in altre regioni. Questi due volumi già pubblicati sono a disposizione del pubblico (a pagamento); un volume contiene le relazioni e un altro le carte, con indicazioni delle zone d'Italia dove si sono constatate manifestazioni di gas idrocarburi e germinazioni di petrolio: petrolio che si trova nei corsi di acqua o spremuto dalla superficie. Questi studi sono stati presi in esame dall'Azienda e da imprese private; le trivellazioni dell'Azienda sono in numero di quattro e si approfondiscono; l'industria privata seguendo l'esempio dell'*Agip*, dà segno di una certa attività. Posso dare al senatore Ciccotti notizie confortanti; cioè vi sono compagnie italiane, le quali sonnechiavano in fatto di queste ricerche, che si sono date con slancio ad approfondire i loro pozzi e ad impiantarne dei nuovi.

Vi sono poi leggi che facilitano queste ricerche di petrolio, e lo Stato, a chi vuole ricercare, offre due strade: o ricerca per conto

proprio, o in partecipazione. In questo secondo caso lo Stato fornisce il materiale, tubazioni, ecc. per le ricerche, e il 5 per cento del petrolio che verrà trovato andrà a beneficio dello Stato. Malgrado queste facilitazioni le ricerche in partecipazione sono pochissime, perchè da alcuni si ritiene che il 5 per cento dato allo Stato sarebbe una percentuale troppo alta rispetto al valore del prodotto, se si trovassero dei pozzi che avessero una portata paragonabile a quelli americani.

Quindi il senatore Ciccotti abbia pazienza; l'approfondimento di questi pozzi continua, nuove trivellazioni si faranno da parte della *Agip* e di altre Società private, specialmente nella valle Padana, nella regione Emiliana, nei contrafforti dell'Appennino.

Ricerche si inizieranno, e sono state iniziate anzi, e si continueranno, in Sicilia, nella valle Latina e nella Basilicata, dove si presume che sotto lo strato di calcare, ad una profondità dai 1000 ai 1200 metri si trovi qualche bacino di petrolio. Ma per eseguire questi pozzi occorre un lavoro lungo; se tutto va bene, usando certe speciali trivelle, si può effettuare un pozzo profondo anche un chilometro in tre mesi; ma se durante la perforazione avviene un incidente, se si rompe l'asta della trivella ed occorre estrarla e ripararla, passano i mesi, e occorrerà un tempo notevole per ottenere i risultati che si attendono. Se potessimo avere a disposizione i mezzi necessari, e fare come fanno gli americani, che affrontano 100 pozzi in una volta, la produzione di questi pozzi, almeno per quanto riguarda l'appagamento del desiderio del pubblico, sarebbe più evidente e più immediata.

Debbo anche dire che la stratificazione geologica dell'Italia è stata così sconvolta dalle vicende telluriche, che nell'approfondire questi pozzi, s'incontrano qua e là delle sacche che danno un ottimo petrolio. Noi non abbiamo ancora trovato pozzi che diano la nafta, cioè quella sostanza bruna e densa che deve essere trasportata negli stabilimenti, ivi sottoposta al craking per estrarre la benzina ed il petrolio. Nelle cavità dove abbiamo trovato il petrolio abbiamo avuto un prodotto che può essere immediatamente impiegato, senza alcuna operazione di purificazione; il che fa pensare ai geologi che questo non sia che



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

il prodotto di distillazione di un prodotto che si trova concentrato negli strati più profondi, dove sta veramente il giacimento. Sono questi i giacimenti che si vanno cercando attualmente in Italia, ed io mi auguro, come sono certo si augureranno in cuor loro tutti gli italiani, che i risultati di queste ricerche siano quali desideriamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 » (N. 908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-

legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie » (N. 874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna » (N. 1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, riguardante provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali della Sicilia e Sardegna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma » (N. 1029).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la ri-

forma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 1098).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1098).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo

del bilancio, in . . . . . L. 25,549,730,196.87  
delle quali furono riscosse . . . . . » 22,615,291,812.61

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 2,934,438,384.26

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del

bilancio, in . . . . . L. 23,014,001,314.95  
delle quali furono pagate . . . . . » 14,268,892,645.53

e rimasero da pagare . . . . . L. 8,745,108,669.42

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata . . . . . L. 21,043,636,256.80  
Spesa . . . . . » 20,575,248,912.93

Avanzo . . . . . L. 468,387,343.87

COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Entrata . . . . . L. 250,000,000 —  
Spesa . . . . . » 250,000,000 —

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata . . . . . L. 4,247,657,488.85  
Spesa . . . . . » 2,180,315,950.80

Differenza attiva . . . . . L. 2,067,341,538.05

## PARTITE DI GIRO.

Entrata . . . . .	L.	8,436,451.22
Spesa . . . . .	»	8,436,451.22

## RIEPILOGO GENERALE.

Entrata . . . . .	L.	25,549,730,196.87
Spesa . . . . .	»	23,014,001,314.95

Avanzo . . . . . L. 2,535,728,881.92

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1924-25  
ED ESERCIZI PRECEDENTI

## Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, come dal conto consuntivo del

bilancio, in . . . . .	L.	8,487,757,262.29
delle quali furono riscosse . . . . .	»	4,979,658,252.55

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3,508,099,009.74

(Approvato).

## Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, come dal conto consuntivo del

bilancio, in . . . . .	L.	15,996,888,310.37
delle quali furono pagate . . . . .	»	6,508,290,084.65

e rimasero da pagare . . . . . L. 9,488,598,225.72

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI  
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26

## Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (art. 1) . . . L. 2,934,438,384.26

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . » 3,508,099,009.74

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna r del riassunto generale) . . . . . » 1,278,235,093.88

Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . . . L. 7,720,772,487.88

(Approvato).

## Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (art. 2) . . . . .	L. 8,745,108,669.42
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . .	» 9,488,598,225.72
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L. 18,233,706,895.14

(Approvato).

## DISPOSIZIONI SPECIALI

## Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di lire 15,420,008,72 i discarichi accordati, nell'esercizio 1925-26, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA

## Art. 9.

È accertato nella somma di lire 30,749,291,606.64 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1925-26, come risulta dai seguenti dati:

## ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	L. 25,549,730,196.87
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1925 . . . . .	L. 6,867,112,431.77
al 30 giugno 1926 . . . . .	» 8,487,757,262.29
	<hr/>
	» 1,620,644,830.52
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1925 . . . . .	L. 16,309,424,873.19
al 30 giugno 1926 . . . . .	» 15,996,888,310.37
	<hr/>
	» 312,536,562.82
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1926 . . . . .	» 30,749,291,606.64
	<hr/>
	L. 58,232,203,196.85

## PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1925 . . . . .	L.	35,202,781,973.68
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	»	23,014,001,314.95
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale al netto di regolazioni contabili . . . . .	»	15,419,908.22
		<u>L. 58,232,203,196.85</u>

(Approvato).

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

## Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . .

L.	104,502,267.51
»	99,823,680.45
e rimasero da riscuotere . . . . .	L. 4,678,587.06

(Approvato).

## Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . .

L.	103,680,671.28
»	23,079,198.68
e rimasero da pagare . . . . .	L. 80,601,472.60

(Approvato).

## Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . .

L.	19,191,637.52
»	4,005,464.48
e rimasero da riscuotere . . . . .	L. 15,186,173.04

(Approvato).

## Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . .

L.	95,782,816.68
»	65,503,658.40
e rimasero da pagare . . . . .	L. 30,279,158.28

(Approvato).

## Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 10) . . . . .	L.	4,678,587.06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12) . . . . .	»	15,186,173.04
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	17,274.76
Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L.	<u>19,882,034.86</u>

(Approvato).

## Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 11) . . . . .	L.	80,601,472.60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . . .	»	30,279,158.28
Resti passivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L.	<u>110,880,630.88</u>

(Approvato).

## Art. 16.

È accertata nella somma di lire 18,872,642.95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1925-26 risultante dai seguenti dati:

## ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	L.	104,502,267.51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	99,525,536.89
al 30 giugno 1926 . . . . .	»	95,782,816.68
		<u>3,542,720.21</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1926 . . . . .	»	18,872,642.95
	L.	<u>126,917,630.67</u>

## PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	21,815,388.27
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	»	103,680,671.28
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	20,613,208.64
al 30 giugno 1926 . . . . .	»	19,191,637.52
		<u>1,421,571.12</u>
	L.	<u>126,917,630.67</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTA' DI ROMA

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . . L. 2,723,693 —  
delle quali furono riscosse . . . . . » 1,845,198.47

---

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 878,494.53

(Approvato).

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 2,645,938.87  
delle quali furono pagate . . . . . » 1,256,243.80

---

e rimasero da pagare . . . . . L. 1,389,695.07

(Approvato).

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . . L. 1,137,775.68  
delle quali furono riscosse . . . . . » 1,084,356.22

---

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 53,419.46

(Approvato).

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . . L. 5,472,889.65  
delle quali furono pagate . . . . . » 4,860,036.74

---

e rimasero da pagare . . . . . L. 612,852.91

(Approvato).

Art. 21.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 17) . . . . . L. 878,494.53

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 19) . . . . . 53,419.46

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » 284.89

---

Resti attivi al 30 giugno 1926 . . . . . L. 932,198.88

(Approvato).



## Art. 22.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 18) . . . . .	L.	1,389,695.07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) . . . . . »		612,852.91
Resti passivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L.	<u>2,002,547.98</u>

(Approvato).

## Art. 23.

È accertata nella somma di lire 147,548.94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1925-26 risultante dai seguenti dati:

## ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	L.	2,723,693 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	5,520,616.83
al 30 giugno 1926 . . . . . »		5,472,889.65
		<u>47,727.18</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1926 . . . . . »		147,548.94
	L.	<u>2,918,969.12</u>

## PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	265,700.80
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . »		2,645,938.87
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	1,145,105.13
al 30 giugno 1926 . . . . . »		1,137,775.68
		<u>7,329.45</u>
	L.	<u>2,918,969.12</u>

(Approvato).

## ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

## Art. 24.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1925-26.

(Approvato).

**FONDO DI MASSA  
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA**

**Art. 25.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Mini-

stero delle finanze, in . . . . .	L.	44,498,315.81
delle quali furono riscosse . . . . .	»	23,442,081.70
		21,056,234.11
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	21,056,234.11

(Approvato).

**Art. 26.**

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . .

L. . . . .	L.	52,757,977.81
delle quali furono pagate . . . . .	»	17,759,948.02
		34,998,029.79
e rimasero da pagare . . . . .	L.	34,998,029.79

(Approvato).

**Art. 27.**

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . .

L. . . . .	L.	12,545,570.17
delle quali furono riscosse . . . . .	»	12,456,716.17
		88,854.—
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	88,854.—

(Approvato).

**Art. 28.**

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in . . . . .

L. . . . .	L.	30,519,913.50
delle quali furono pagate . . . . .	»	21,532,052.65
		8,987,860.85
e rimasero da pagare . . . . .	L.	8,987,860.85

(Approvato).

**Art. 29.**

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 25) . . . . .

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 27) . . . . .

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . . .

Resti attivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L.	21,145,088.11
--	----	---------------

(Approvato).

## Art. 30.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 26) . . . . .	L.	34,998,029.79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) . . . . .	»	8,987,860.85
Resti passivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L.	<u>43,985,890.64</u>

(Approvato).

## Art. 31.

È accertata nella somma di lire 18,420,600.27 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1925-26, risultante dai seguenti dati:

## ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	L.	44,498,315.81
Diminuzione nei residui passivi risultanti dall'esercizio 1924-25:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	33,160,028.84
al 30 giugno 1926 . . . . .	»	30,519,913.50
		<u>2,640,115.34</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1926 . . . . .	»	18,420,600.27
	L.	<u>65,559,031.42</u>

## PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	1,644,830.29
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . .	»	52,757,977.81
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925 . . . . .	L.	13,701,800.69
al 30 giugno 1926 . . . . .	»	12,545,570.17
		<u>1,156,230.52</u>
Prelevamento dal conto corrente . . . . .	»	9,999,992.80
	L.	<u>65,559,031.42</u>

(Approvato).

## FONDO PER L'EMIGRAZIONE

## Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultano dal conto

consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, sono stabilite in . . . . .	L.	22,076,595.08
delle quali furono riscosse . . . . .	»	17,346,912.60
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	4,729,682.48
(Approvato).		

## Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . .	L.	23,132,668.20
delle quali furono pagate . . . . .	»	17,259,354.36
e rimasero da pagare . . . . .	L.	5,873,313.84
(Approvato).		

## Art. 34.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in . . . . .	L.	1,565,723.04
delle quali furono riscosse . . . . .	»	1,462,458.40
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	103,264.64
(Approvato).		

## Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in . . . . .	L.	12,305,295.59
delle quali furono pagate . . . . .	»	7,195,115.24
e rimasero da pagare . . . . .	L.	5,110,180.35
(Approvato).		

## Art. 36.

I resti attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 32) . . . . .	L.	4,729,682.48
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 34) . . . . .	»	103,264.64
Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . . .	L.	4,832,947.12

(Approvato).

## Art. 37.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 33) . . . . .	L.	5,873,313.84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 35) . . . . .	»	5,110,180.35
Residui passivi al 30 giugno 1925 . . . . .	L.	10,983,494.19

(Approvato).

## AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

## Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . . . . . L. 37,863,087.39  
 delle quali furono riscosse . . . . . » 34,635,987.06  
 e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3,227,100.33

(Approvato).

## Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 29,575,401.21  
 delle quali furono pagate . . . . . » 21,370,490.62  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 8,204,910.59

(Approvato).

## Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . . L. 3,186,950.56  
 delle quali furono riscosse . . . . . » 2,345,081.04  
 e rimasero da riscuotere . . . . . L. 841,869.52

(Approvato).

## Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in . . . . . L. 15,978,785.91  
 delle quali furono pagate . . . . . » 7,779,184.71  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 8,199,601.20

(Approvato).

## Art. 42.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 38) . . . . . L. 3,227,100.33  
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 40) . . . . . » 841,869.52  
 Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . . . —  
 Resti attivi al 30 giugno 1926 . . . . . L. 4,068,969.85

(Approvato).

## Art. 43.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 39) . L. 8,204,910.59

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) . . . . . » 8,199,601.20

Residui passivi al 30 giugno 1926 . . . . . L. 16,404,511.79

(Approvato).

## Art. 44.

È accertata nella somma di lire 2,833,489.08 la differenza passiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1925-26, risultante dai seguenti dati:

## ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . L. 37,863,087.39

Diminuzione nei residui passivi:

Accertati:

al 1° luglio 1925 . . . . . L. 16,801,603.53

al 30 giugno 1926 . . . . . » 15,978,785.91

» 822,817.62

Passività finanziaria al 30 giugno 1926 . . . . . » 2,833,489.08

L. 41,519,394.09

## PASSIVITÀ.

Passività finanziaria al 1° luglio 1925 . . . . . L. 5,388,923.53

Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . » 29,575,401.21

Prelevamenti effettuati a tutto l'esercizio 1925-26 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277 . . . . . » 6,555,069.30

L. 41,519,394.09

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggrega-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

zione al comune di Spoleto dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano » (N. 1090).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È approvato il piano regolatore e di ampliamento del reparto Turro di Milano, secondo il progetto 23 giugno 1921 a firma del signor ingegnere Giovanni Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

Sono estese al piano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 luglio 1912, numero 866, e del regolamento approvato con Regio decreto 14 dicembre 1913, n. 1429.

Per l'esecuzione del piano suddetto è assegnato lo stesso termine stabilito per la terza zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, con la legge su citata e cioè il 15 agosto 1942.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche del napoletano » (N. 1010).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo » (N. 761).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, riguardante aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni ». (N. 632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, recante provvedimenti a favore del comune di Montalcino, colpito dal terremoto del 28 marzo 1926.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero ». (N. 1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una " Direzione generale degli italiani all'estero », ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho pochissime parole da dire sopra questo argomento della soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e del passaggio dei relativi servizi al Ministero degli affari esteri, con l'istituzione di una Direzione generale degli italiani all'estero.

Prendo lo spunto dalla sobria e bella relazione che l'onorevole collega senatore Rava ha dettato per l'Ufficio centrale del Senato.

L'onorevole senatore Rava osserva che è stato tolto all'organizzazione dei servizi dell'emigrazione all'interno e all'estero il carattere di una amministrazione autonoma posta ai margini della organizzazione dello Stato; aggregando il Commissariato generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri di cui viene dichiarato parte integrante.

Il fatto stesso di aver portato questo organo dai margini alla amministrazione diretta dello Stato, dimostra quanta importanza si annetta a questi servizi dal Governo nazionale e io penso che si debba dare grande lode all'onorevole ministro degli esteri per questo provvedimento col quale si dà carattere politico, oltre che tecnico, ai servizi dell'emigrazione, servizi che richiedono sempre le maggiori sollecitudini da parte del Governo. Infatti può essere considerata come una cosa



dolorosa l'emigrazione, ma è pur sempre necessaria, soprattutto in tempi di disoccupazione nel paese. A questo proposito io confido che nel momento attuale, nel quale la disoccupazione in alcune regioni d'Italia, è veramente grave, si possano aumentare le correnti emigratorie verso alcuni Stati. Ho letto proprio recentemente una dichiarazione del ministro della Repubblica Argentina, Gallardo, il quale assicura che molte e molte braccia possono ancora trovar impiego in quella repubblica e che specialmente saranno bene accolti i lavoratori italiani. Mi permetto quindi di pregare l'onorevole ministro degli affari esteri perchè voglia vedere se non convenga facilitare l'emigrazione verso l'Argentina.

So che ad ovviare almeno in parte alla grave disoccupazione del paese, l'onorevole Capo del Governo ha preso provvedimenti, per i quali io debbo rivolgergli i miei ringraziamenti per quanto riguarda la mia regione. So pure che gli stessi provvedimenti sono stati adottati per altre regioni, ma questi provvedimenti parziali che si possono prendere concedendo lavori per alcune decine di milioni in regioni in cui i disoccupati sono molte decine di migliaia appaiono insufficienti e quindi bisogna per forza aprire la via all'emigrazione.

Per quanto concerne i provvedimenti adottati dalla Direzione generale degli italiani all'estero, presso il Ministero degli affari esteri, io non ho nulla da osservare.

Circa la compilazione del bilancio della emigrazione, io penso che esso avrebbe potuto anche rimanere autonomo. Ci sono altri esempi in proposito. Il Ministero della giustizia, per esempio, ha un bilancio a sè del Fondo per il culto. Ad ogni modo niente di male che il bilancio della Direzione dell'emigrazione sia stato portato insieme agli altri servizi del Ministero degli esteri. Dove invece vorrei pregare l'onorevole ministro degli esteri di voler portare la sua attenzione è sul fondo dell'emigrazione, che è stato costituito con le somme rilasciate dagli emigranti. A costituire quei 25 milioni (ne parla anche l'on. Rava nella sua pregevole relazione) che rappresentano il fondo dell'emigrazione, lo Stato non ha concorso con nessuna somma.

Quindi pare equo che quel fondo non debba andare allo Stato, ma debba essere riservato unicamente per i servizi dell'emigrazione.

Non ne faccio una questione di diritto; soltanto mi permetto di prospettare la necessità di tenere a disposizione pronta questo fondo, perchè bisognerà che si provveda a lavori e a spese per una cifra ben più importante di quei 25 milioni. Intanto mi preme di ricordare che sono allestiti i progetti per le case degli emigranti nei principali porti d'imbarco. Da tempo aspetta una risoluzione il problema della Casa dell'emigrante in Genova, in Napoli e in Messina. Inoltre sono pronti i progetti per sistemare la Casa dell'emigrante a Bardonecchia e a Ventimiglia. A tutto ciò bisogna provvedere d'urgenza perchè si tratta di una vera ed assoluta necessità. I 25 milioni del fondo della emigrazione non basteranno certamente per provvedere a tutto questo, ma saranno sufficienti per incominciare.

Io confido che queste mie modeste osservazioni troveranno favorevole accogliamento presso il Capo del Governo e ministro degli affari esteri, del che lo ringrazio anticipatamente.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Tengo ad assicurare il Senato che il desiderio espresso dall'on. Morpurgo è un fatto compiuto.

Il Ministero degli esteri, partendo dal presupposto che il Fondo dell'emigrazione è stato costituito principalmente con le tasse a carico dei vettori e degli emigranti e con altri proventi secondari, ha chiesto, per ragioni giuridiche e morali, che esso non possa devolversi se non ad esclusivo vantaggio degli Enti che hanno concorso a formarlo. La Finanza ha aderito ed ha posto il limite che i venticinque milioni non fossero superati e si è riservata il diritto di esaminare le iniziative del Ministero degli esteri in questo limite.

RAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Ringrazio l'on. Morpurgo e l'onorevole ministro delle finanze di avermi porto l'occasione di dire una parola sul patri-monio del Commissariato che ora si trasforma in una Direzione generale. Io mi ero preoccupato di questo *Fondo dell'emigrazione* che era di 25 milioni al luglio 1927. Non potrei dire all'amico Morpurgo che questi milioni siano ora disponibili perchè essi sono investiti, come

risulta dal consuntivo dello Stato che ho consultato e citato.

È una somma della quale va soltanto tenuto calcolo. Ho chiesto come relatore, e per ragioni di diritto, che il Fondo non andasse nelle economie del Ministero del tesoro, e mi sarebbe doluto se ciò poi si fosse verificato. E sono lieto delle parole dell'onorevole ministro Volpi, tanto più che ricordo la questione che riguarda un altro fondo, di cui avrò occasione di parlare. Si tratta del fondo costituito dall'avanzo dell'esposizione di Rio Janeiro. Il Capo del Governo, con quella intuizione pronta e sicura che sempre ha dei bisogni e delle aspirazioni che meritano sollecita soluzione, aveva detto, anche alla « Dante Alighieri », che quel fondo sarebbe andato a vantaggio delle nostre istituzioni a Rio Janeiro. A Rio Janeiro, infatti, vi sono piccole e buone scuole italiane, ben curate ma povere, e vi è bisogno di una casa per gli italiani, che dia qualche sede degna anche al nostro Consolato, il quale, attualmente, non è in situazione comoda, ma è in buona via, mentre le scuole nostre a Rio sono proprio in una situazione indegna; ed io sono pronto, ove occorra, a spiegarlo all'onorevole ministro degli esteri. Il fondo residuo della esposizione di Rio Janeiro, andava a formare, a costruire la Casa degli italiani, e contribuivano nella spesa altri fondi e un largo contributo di italiani, primo e degno di lode il comm. Vella, presidente attivo della benemerita « Dante Alighieri » a Rio.

Orbene, questo avanzo dall'esposizione, malgrado la più che autorevole parola del Capo del Governo, è andato fra le economie del Ministero delle finanze. Ora sappiamo tutti *quanto sa di sale lo pane altrui* e come sarà difficile recuperarlo, e quanti sforzi bisognerà usare per riavere quelle 500 mila lire per la desiderata (e necessaria a Rio Janeiro) Casa degli italiani, com'era voto del Capo del Governo!

E non so se si avrà lieta o cattiva fortuna. Quanto al fondo dell'Emigrazione, come relatore della legge, ho creduto bene di metter le mani innanzi ed avvertire che questo fondo doveva andare agli scopi per cui era destinato, e ricordare qui che viene dalla tassa pagata dagli emigranti.

Quanto all'« autonomia del fondo », di cui ha parlato l'on. Morpurgo, se si è presa questa

risoluzione, se il Capo del Governo, ministro degli esteri, ha deciso che non vi sia più nelle leggi la figura dell'emigrante, ma vi sia quella dell'italiano che va all'estero, e ha diritto alla tutela della Patria, perchè italiano e non perchè è un povero essere disperso e bisognoso di aiuto, se, ripeto, si adottano questi concetti nuovi, non si potrà mantenere l'autonomia del fondo. Ad ogni modo sono ora ben lieto che i 25 milioni siano salvi ed erogati al solo e alto fine dell'assistenza e della tutela di chi è all'estero, e ricorda e ama la patria; e ringrazio l'onorevole ministro delle finanze che ci ha assicurato — quasi ripetendo autorevolmente le parole della mia relazione — di questa desiderata salvezza.

MORPURGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Io pure desidero ringraziare in modo particolare il ministro delle finanze delle dichiarazioni che ha fatto.

Devo aggiungere all'on. Rava ed al Senato che, avendo avuto occasione di studiare a fondo l'ultimo bilancio del fondo della emigrazione (nella mia qualità di membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo dell'emigrazione, qualità che ho da oltre un ventennio), ho potuto rilevare che gran parte del fondo è disponibile; esso potrà servire, se non altro, a iniziare quei lavori a cui ho accennato o ad iniziarne altri che venissero ritenuti più urgenti.

E poichè ho la parola, mi consenta il Senato che appunto per aver fatto parte per un così lungo lasso di tempo della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi della emigrazione, io compia un dovere, il dovere cioè di segnalare al Senato le benemeritenze del personale del soppresso Commissariato della emigrazione. Quei servizi sono stati organizzati in modo lodevolissimo, tanto che ci sono stati invidiati dagli Stati più importanti. Tutti i commissari che si sono succeduti, dal Bodio al De Michelis, hanno fatto un'opera veramente magnifica e sono stati sempre secondati con grande amore, con grande zelo e con profonda competenza dall'intero personale.

Per tanto mi permetto di esprimere qui l'augurio, anzi la fiducia, che nel prossimo inquadramento, che si dovrà fare, del perso-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

nale del cessato Commissariato dell'emigrazione nel Ministero degli esteri, sarà tenuto il debito conto delle benemerienze che esso si è acquistate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ». (N. 1086).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1086).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La pensione di architettura presso il Pensionato artistico in Roma, ottenuta mediante concorso, è equiparata alla licenza di professore di disegno architettonico conseguita in un'Accademia o Istituto di belle arti del Regno al fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, nell'albo degli ingegneri ed architetti, purchè il richiedente abbia esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le domande devono essere presentate, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al primo presidente della Corte di appello o al presidente del tribunale, giusta le disposizioni del regolamento, approvato con Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2537. Sulle domande provvederà, nei due

mesi successivi, la stessa Commissione incaricata di esaminare le istanze dei professori di disegno architettonico.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti ». (N. 2087).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al Clero ». (N. 2088).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926,

n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al Clero.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, che ammette il cumulo di due assegni per supplemento di congrua ai vicari curati autonomi e indipendenti, con parziale modificazione dell'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, e autorizza il ministro della giustizia e degli affari di culto a rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo, con decreto Reale, di concerto col ministro delle finanze, le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Petitti di Roreto a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

PETITTI DI RORETO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Petitti di Roreto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Canevari, Ciccotti, Cippico, Cito Filomarino, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Novellis, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico, Durante.

Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Scaduto, Schanzer, Scherrillo, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sini-baldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Stopato.

Tanari, Thaon Di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Triangi.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769):

Senatori votanti . . . . . 129.

Favorevoli . . . . . 116

Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 114

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente la autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gen-

naio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 114

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (N. 1026):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 119

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (N. 771):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995):

Senatori votanti . . . . . 129

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie (N. 874):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (N. 1139);

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note (N. 1160).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (N. 1011);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031);

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (Numero 1015);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegna e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059);

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (N. 1105);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (N. 1106);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738);

Conversione in legge del Regio decreto-9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102);

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107);

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1<sup>o</sup> alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2<sup>o</sup> ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (N. 404).

La seduta è tolta (ore 18,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.







CLXIX<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDI 14 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Auguri alle Loro Maestà (Sorteggio della Commissione per) . . . . . Pag. 9538

Congedi . . . . . 9495

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica » . . . . . 9514

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace » . . . . . 9515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace » . . . . . 9515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse, a favore dei combattenti e loro superstiti » . . . . . 9515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio » . . . . . 9516

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura » . . . . . 9516

« Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una conven-

zione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) » . . . . . 9516

« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma) » 9517

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi » . . . . . 9517

« Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina » . . . . . 9517

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione » . . . . . 9518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927; n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione » . . . . . 9518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922; n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede » . . . . . 9518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari » 9519

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali » . 9519

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare » . . . 9519

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927, stipulata col comune di Milano per la cessione

di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo »	9520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali »	9520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali »	9520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova »	9521
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gasluce »	9521
« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato »	9521
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario »	9523
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 »	9524
« Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia »	9524
« Avanzamento degli allievi sergenti piloti »	9524
« Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco nonchè di due allegati alla convenzione stessa »	9525
« Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati e relative: 1º alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa »	9525
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto di amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926, fra l'Italia e l'Albania e « Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note »	9496

## Oratori:

BEVIONE . . . . .	9506
BOSELLI, <i>relatore</i> . . . . .	9511
PITACCO . . . . .	9509
SCHANZER . . . . .	9503
(Presentazione di) . . . . .	9495
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	9538
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9495
Ringraziamenti . . . . .	9495
Sul processo verbale:	
Oratore:	
GIURATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	9494
Uffici (Riunione degli) . . . . .	9495
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9513, 9536

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la guerra, per la marina, per la giustizia ed affari di culto, per gli affari esteri e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

## Sul processo verbale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. A proposito della discussione svoltasi ieri intorno alle ricerche petrolifere, il Capo del Governo mi dà incarico di comunicare le seguenti notizie ricevute dall'Azienda generale dei petroli sullo stato delle ricerche del nostro paese in questo momento.

Abbateggio: profondità metri 350, asfalti e tracce di petrolio.

S. Colombano al Lambro: profondità metri 336, argille compatte con continue leggere manifestazioni di idrocarburi.

Bivona: profondità m. 165, prime indicazioni di petrolio.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

Podenzano: profondità m. 535, violente eruzione di gas; si combatte la pressione del terreno che tende ad imprigionare i tubi.

Miano (presso Salsomaggiore): si inizierà in primavera la sonda, in zona ambita da molti.

Gangi (Sicilia): si inizierà la sonda in primavera, sopra un anticlinale grandiosa e promettente.

Mirandola (in provincia di Modena): continuano i complessi studi geofisici per determinare se sondare o meno.

Si eseguisce lo studio geologico delle Marche. Inoltre si è formata una prima squadra geofisica italiana che funziona ottimamente e se ne costituiscono delle altre.

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione. Nessun altro chiedendo di parlare il processo verbale della seduta precedente si intende approvato.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**MUSSOLINI, Capo del Governo e ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUSSOLINI, Capo del Governo e ministro dell'interno.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati per la « Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità ».

**PRESIDENTE.** Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Ringraziamento.

**PRESIDENTE.** Partecipo al Senato la seguente lettera giunta dalla famiglia del compianto senatore Barbieri commemorato in una precedente seduta:

« Bologna, 13 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« A nome anche dei miei fratelli, ringrazio vivamente per le condoglianze che l'Eccellenza Vostra ed il Senato del Regno hanno voluto esprimermi.

« Esprimo particolare gratitudine all'Eccellenza Vostra che, pur rispettando il desiderio di mio padre, volle ricordarlo con nobili parole.

« Con profondo ossequio

« Dev.mo Alfredo Barbieri ».

#### Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Pecori Giraldi di giorni 3; Ricci Federico di giorni 5; Rossi Baldo di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono approvati.

#### Riunione degli Uffici.

**PRESIDENTE.** Avverto il Senato che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Pullè, Valenzani, Di Robilant, Zippel, Luiggi, Bonicelli, Sitta e De Vito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**PULLÈ.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-1928, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ».

**VALENZANI.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti »; « Coconversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica ».

**DI ROBILANT.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle

domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale ».

**ZIPPEL.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo ».

**LUIGGI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova ».

**BONICELLI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

**SITTA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali ».

**DE VITO.** A nome dei vari Uffici centrali ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante la applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali;

« Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;

« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926, con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa;

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Iussimpiccolo - Zara);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sottoart. 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Pullè, Valenzani, Di Robilant, Zippel, Luiggi, Bonicelli, Sitta, De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al patto di amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania » (N. 1139).

« Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note » (N. 1160).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto di amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania »;

« Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note ».

Avverto che per questi disegni di legge si farà un'unica discussione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario,** legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;  
Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche del Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania;  
Udito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Patto d'amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926, fra l'Italia e l'Albania.

## Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Patto di cui all'articolo precedente.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco,

## PATTO DI AMICIZIA E DI SICUREZZA

## L'ITALIA E L'ALBANIA:

nell'intento di rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di sicurezza nei confronti della loro posizione geografica e di contribuire al consolidamento della Pace;

mosse dal desiderio di mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del Patto della Società delle Nazioni;

hanno convenuto di stipulare il presente Patto di amicizia e di sicurezza;

ed hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

## SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Barone POMPEO ALOISI, *inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà in Albania*;

## SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALBANESE:

S. E. HUSSEIN BEY VRIONI, *ministro degli affari esteri della Repubblica Albanese*;

i quali, dopo aver preso conoscenza dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

## Art. 1.

L'Italia e l'Albania riconoscono che qualsiasi perturbazione diretta contro lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania è contraria al loro reciproco interesse politico.

## Art. 2.

Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel presente Patto.

## Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalità di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sarà conclusa nel più breve termine.



## Art. 4.

Il presente Patto avrà la durata di cinque anni e potrà essere denunziato o rinnovato un anno prima della sua scadenza.

## Art. 5.

Il presente Patto sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, il 27 novembre 1926.

*Firmato:* POMPEO ALOISI.

H. VRIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI.

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè al relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

## TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA

L'ITALIA E L'ALBANIA, desiderose di riaffermare solennemente e di sviluppare i vincoli di solidarietà che felicemente esistono tra i due Stati e di dedicare ogni sforzo ad eliminare le cause che possano turbare la pace esistente fra di loro e con gli altri Stati,

riconoscendo i benefici risultanti da una stretta collaborazione fra i due Stati,

e riconfermando che l'interesse e la sicurezza dell'uno sono reciprocamente legati all'interesse ed alla sicurezza dell'altra,

hanno deciso di stipulare con il presente trattato un'alleanza difensiva, il cui unico scopo è quello di stabilizzare i naturali rapporti felicemente esistenti tra i due Stati per assicurare una politica di pacifico sviluppo,

ed hanno perciò nominato come loro plenipotenziari:

## SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

Sua Eccellenza il signor UGO SOLA, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone dell'Ordine di Skanderbeg, ecc., ecc., Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Albania;

## SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALBANESE

Sua Eccellenza ILIAS BEY VRIONI, Gran Cordone degli Ordini di Skanderbeg e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Ministro degli Affari Esteri;  
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e riconosciuti in debita forma,  
hanno convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l'ammissione dell'Albania nella Società delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi dei medesimi, in modo che si avrà un'amicizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due Governi, nonchè un'assistenza reciproca, nell'intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli interessi e i vantaggi dell'altra con lo zelo che usa per sostenere i propri.

## Art. 2.

Vi sarà un'alleanza difensiva inalterabile tra l'Italia da una parte e l'Albania dall'altra per venti anni, la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l'alleanza s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno.

## Art. 3.

In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.

## Art. 4.

Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione

dell'alleata tutte le risorse militari finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.

## Art. 5.

Per tutte le ipotesi previste nell'art. 4, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a non concludere o iniziare trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune.

## Art. 6.

Il presente trattato è stato firmato in quattro testi originali, dei quali due in lingua italiana e due in lingua albanese, che fanno egualmente fede.

## Art. 7.

Il presente trattato sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, addì 22 novembre (1927) millenovecentoventisette.

UGO SOLA

ILIAS VRIONI.

ANNESSE I.

S. E. IL R. MINISTRO D'ITALIA IN DURAZZO  
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI ALBANIA

Tirana, 22 novembre 1927.

*Signor Ministro,*

In relazione al Trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente nella deprecata eventualità che debba entrare in applicazione l'art. 4 del Trattato stesso, è vivo desiderio del Governo italiano di dare al Governo albanese le seguenti assicurazioni e i seguenti chiarimenti:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in Capo delle Forze interalleate verrebbe affidato in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dall'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel ter-

mine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del Trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al Trattato stesso.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro d'Italia*

UGO SOLA.

ANNESSE II.

S. E. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI ALBANIA

A S. E. IL REGIO MINISTRO D'ITALIA IN DURAZZO.

Tirana, 22 novembre 1927.

*Signor ministro,*

Ho l'onore di prendere atto della lettera in data di oggi con la quale V. E. ha ben voluto dare al Governo albanese alcuni chiarimenti ed assicurazioni in merito al Trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente riguardo alla deprecata eventualità che dovesse entrare in applicazione l'art. 4 del Trattato stesso. Nel ringraziarla vivamente per tali spontanee dichiarazioni da Lei fatte a nome del Governo Reale sono lieto di dare al Governo italiano a nome del Governo albanese le medesime seguenti assicurazioni:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in capo delle forze interalleate verrebbe affidato, in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del Trattato di alleanza difensiva

italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al Trattato stesso.

La prego di gradire, signor ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il ministro degli affari esteri:*

ILIAS VRIONI.

(L. S.)

A S. E. il Signor UGO SOLA

*Inviato straordinario  
e Ministro Plenipotenziario d'Italia a  
TIRANA*

*Si attesta l'esattezza della traduzione del  
documento originale relativo, scritto in lingua  
albanese.*

*Roma, 25 novembre 1927 - Anno VI*

Il Direttore Capo dell'Ufficio Traduzioni  
del R. Ministero di Grazia e Giustizia:

A. BIRAGHI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro degli affari esteri*

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Onorevoli colleghi, mi farò un dovere della maggiore brevità, come l'argomento richiede.

Per intendere pienamente il significato che hanno per noi i due trattati italo-albanesi, bisogna considerarli, a mio avviso, nel quadro generale della politica estera italiana. Sono trattati con un valoroso, piccolo popolo, ma hanno importanza fondamentale per la nostra politica adriatica che è una parte essenziale della nostra politica mediterranea.

Che l'Italia, la potenza mediterranea per eccellenza, debba aver libertà nel Mediterraneo, e, a più forte ragione, nell'Adriatico, può dirsi un assioma politico e storico. Con la libertà dell'Italia in questi mari coincidono, nei secoli passati, i periodi di maggiore gloria e potenza delle genti italiane. L'Italia, nessuno vorrà revocarlo in dubbio — deve in primo luogo e innanzi ad ogni altra cosa avere le spalle sicure in Adriatico, deve poter liberamente

uscire da questo mare e rientrarvi con piena sicurezza di manovra. Da qui l'importanza vitale per noi della indipendenza dell'Albania, che può definirsi un principio fondamentale, un cardine incrollabile della politica estera italiana. E quale conferma di questa importanza per noi dell'indipendenza albanese, nulla è più eloquente della stessa attitudine diplomatica delle potenze, le quali sin dal 1921, per mezzo del loro organo, la Conferenza degli ambasciatori, riconobbero la prevalenza degli interessi italiani in Albania.

L'Albania è stata chiamata il nostro Belgio, la nostra Gibilterra, il nostro Egitto, e, non fuor di proposito, è stato detto che se il baluardo della sicurezza francese è sul Reno, l'Italia ha il baluardo della sua sicurezza nell'Adriatico e nell'Albania.

Ma se così è, poteva l'Italia assistere impassibile alle mene ed alle agitazioni che tendevano a fomentare il disordine in Albania per crearvi futuri pretesti di possibili interventi? L'Italia da un momento all'altro, si sarebbe potuta trovare di fronte a fatti compiuti

d'incommensurabili conseguenze. Sono dunque ragioni di difesa nazionale che hanno consigliato, anzi obbligato, l'Italia a determinare meglio la posizione internazionale dell'Albania ed i propri rapporti con quel paese. E su questa via l'on. Mussolini ha proceduto con un sentimento di lealtà, con propositi sinceramente pacifici; come, si può dire, in genere, della sua politica balcanica, che è stata contrassegnata dallo sforzo di creare in quel settore europeo la chiarezza delle situazioni, la tranquillità e la pace.

Non è questo il momento di riandare tutte le fasi dei nostri rapporti con la Jugoslavia. Io voglio oggi ricordare soltanto una data e un avvenimento.

Nel 1924 l'on. Mussolini, mentre con magnifico gesto riconduceva l'eroica Fiume in seno alla Patria italiana, concludeva, con vasta visione d'uomo di Stato, col vicino Regno serbo-croato-sloveno un formale Patto di amicizia ed integrava poi il suo programma di pace e di collaborazione con la Jugoslavia, mediante gli accordi commerciali e le convenzioni di Nettuno.

Come si è risposto da parte jugoslava a questa politica conciliante e pacifica dell'Italia? Come si è interpretato dal Parlamento e dal Governo di Belgrado il Patto di amicizia? Ce lo dice, pur troppo, la mancata ratifica delle convenzioni di Nettuno, ce lo dice il trattamento ostile che le autorità jugoslave troppo spesso hanno fatto ai nostri connazionali della Dalmazia, con violazione dei trattati che ci legano a quel paese. Basti accennare alle gravi restrizioni poste ai cittadini italiani per l'acquisto dei beni immobili nella zona di frontiera e costiera della Dalmazia, alla chiusura delle nostre scuole, allo scioglimento della Lega Nazionale Italiana. Basti constatare i pertinaci rifiuti delle licenze d'esercizio ai nostri connazionali professionisti, commercianti ed industriali che si trovano ad essere in una condizione di umiliante inferiorità non solo rispetto ai cittadini jugoslavi, ma anche rispetto agli stranieri di altre nazionalità.

Basti, infine, notare come anche nel campo economico si contrastino i nostri interessi. Ed invero, la nostra importazione in Jugoslavia viene sistematicamente ostacolata, mentre la Jugoslavia ha pur nell'Italia il suo

principale mercato, importando ogni anno in Italia 900 milioni di più di quel che l'Italia non importi in Jugoslavia; e mentre, profittando della liberalità delle nostre leggi e dei nostri costumi, i commercianti jugoslavi possono con piena efficacia esercitare in Italia i loro traffici.

Ma non voglio oggi insistere sopra argomenti e discussioni irritanti; ripeterò soltanto che, di fronte alla politica seguita da Belgrado, è cosa ben naturale che ad un dato momento il Capo del Governo, nello stesso interesse della sincerità dei rapporti internazionali, abbia creduto necessario di precisare la posizione dell'Albania e dei nostri rapporti con quel paese, in un documento diplomatico; ed è così che è nato il primo Trattato di Tirana del 27 novembre 1927.

Chi consideri il contenuto di questo trattato con animo sgombro da prevenzioni, deve assolutamente convincersi come sia infondata e maligna l'accusa che esso costituisca una specie di larvato protettorato dell'Italia sull'Albania. Invece siamo nei veri e propri termini di un trattato di amicizia bilaterale, fondato sui comuni interessi fra l'Italia e l'Albania, sopra una perfetta uguaglianza giuridica delle due Alte Parti contraenti, sulla indipendenza e piena sovranità dell'Albania.

Si aggiunga che quel patto, in sostanza, consacrava un assetto adriatico preesistente, un assetto adriatico conforme agli atti internazionali, ai quali l'Italia aveva dato il suo contributo, e che intende rispettare.

Del resto, come l'onorevole Capo del Governo ha rilevato nella sua relazione al Senato, la prova del fuoco di quel trattato si è avuta nella crisi del marzo, quando l'Italia ha dimostrato non solo di non voler ammettere, ma nemmeno di voler creare cambiamenti in Albania; e nella recente controversia albanese-jugoslava quando l'Italia ha collaborato lealmente, con tutte le altre Potenze, per la soluzione di quest'altra crisi. Non vi era dunque ragione alcuna perchè il Trattato di Tirana del 1926 fosse accolto con ostilità in Jugoslavia. Invece, esso vi suscitò uno stato di agitazione e di nervosismo assolutamente non giustificato dal suo contenuto e dalla sua portata, stato d'animo tutt'altro che sereno

che ha poi influito sulla successiva attività diplomatica dei nostri vicini.

Io accennerò soltanto per incidenza al Trattato di Parigi che con la Jugoslavia ha concluso la Francia, nostra alleata in guerra, e legata a noi da gloriosi ricordi e da nobili tradizioni; la Francia, la cui cooperazione con l'Italia dovrebbe pur anche costituire in avvenire una delle principali garanzie della pace in Europa, specialmente quando si rifletta che, d'altra parte, in virtù del Trattato di Locarno, l'Italia garantisce sul Reno la sicurezza della Francia. Certo, il trattato di Parigi ha lasciato in noi il legittimo desiderio che la politica della Francia verso l'Italia sia meglio determinata, non soltanto con le parole cortesi, che notiamo ed apprezziamo, ma anche con il linguaggio dei fatti chiari e precisi. Al quale proposito, per altro, fatti recenti sembrano di buon augurio.

In passato i rapporti italo-francesi hanno sofferto alquanto di una certa incomprendione francese di alcune necessità italiane e della posizione dell'Italia nel consorzio delle nazioni, specialmente dopo la guerra. Ma, volendo essere obbiettivi, bisogna riconoscere che in questi ultimi tempi questa incomprendione al di là delle Alpi sembra alquanto diminuita e che si va facendo strada in Francia una migliore valutazione del fattore italiano. E ciò è dovuto principalmente all'azione dell'on. Mussolini il quale ha saputo porre dinanzi al mondo il problema italiano in tutta la sua chiarezza ed evidenza.

Sembra che ormai anche in Francia si cominci ad ammettere che la guerra non ha risolto tutti i problemi italiani, che esiste un formidabile problema demografico italiano, reso più acuto dalla chiusura dei principali sbocchi della nostra emigrazione, dai mancati o insufficienti compensi coloniali; che esiste pure un grave problema italiano di deficienza di materie prime. Ma, mentre queste cose in Francia si ammettono, quando poi è questione di trarre le conclusioni da quelle premesse, l'opinione pubblica francese generalmente si irrigidisce in un atteggiamento negativo.

Ad ogni modo, come ho già detto, dobbiamo rilevare che in questi ultimi tempi vi è in Francia un notevole risveglio nel senso della necessità di un chiarimento dei rapporti italo-

francesi. E in ispecial modo io vorrei rilevare che, mentre la conclusione del recente Patto franco-jugoslavo è stata accolta in Jugoslavia da unanimi esplosioni di gioia, le cose hanno proceduto diversamente in Francia, dove una notevole frazione dell'opinione pubblica si è invece allarmata di quel patto e ha chiesto sul medesimo spiegazioni al proprio Governo. Dalle sfere ufficiali francesi il trattato è stato interpretato come un atto esclusivamente pacifico e conforme ai principi della Società delle Nazioni, che non implica minacce per alcuno e non fa che confermare uno stato di cose preesistente. Ma queste spiegazioni non sono state accettate senza contrasti nemmeno in Francia, dove perfino alcuni giornali di solito assai ostili all'Italia si sono preoccupati di vedere la Francia impegnarsi in una politica di alleanza militare, che potrebbe un giorno, anche suo malgrado, metterla contro l'Italia.

Lo stesso Governo francese sembra del resto essersi preoccupato della sottolineazione che è stata data al Trattato di Parigi in Jugoslavia: e l'eloquenza del signor Briand ha rievocato in un recente discorso i migliori ricordi della alleanza di guerra italo-francese.

Sono questi, dunque, buoni sintomi che potrebbero segnare l'inizio di un periodo di rasserenamento dei rapporti italo-francesi se la Francia, come noi speriamo, praticherà una politica di schietto, cordiale riconoscimento delle necessità dell'Italia e specialmente una politica di riconoscimento della vera natura della politica balcanica dell'Italia, la quale non ha altre mire se non quella del mantenimento della pace e della tranquillità in quella regione, necessarie per lo svolgimento delle energie economiche e culturali italiane. E se la Francia, come io auguro e come spero, nel suo sentimento di responsabilità di grande potenza, vorrà richiamare a miglior senso di responsabilità anche l'alleata Jugoslavia, dovrà farle comprendere che non si vogliono avventure balcaniche, che non si vogliono incoraggiare imperialismi di nessun genere, e dovrà esercitare un'azione moderatrice su quelle intemperanze jugoslave verso l'Italia, le quali sono state fin qui di ostacolo alla proficua collaborazione nostra col vicino regno, collaborazione che certo era nell'intendimenti del-

l'onorevole Capo del Governo quando concludeva il Patto di amicizia del 1924.

Ora, ritornando per un momento all'argomento dell'Albania, dico che il secondo Trattato di Tirana non è che la necessaria, logica integrazione del primo. Al pari del primo Trattato, esso è un atto di lealtà internazionale: un atto di lealtà verso l'Albania, che viene assicurata intorno alle possibilità del suo futuro progresso, ed un atto di lealtà verso la stessa Jugoslavia e verso tutte le Potenze grandi e piccole che sono veramente interessate al mantenimento della pace. E nelle disposizioni di questo Trattato sono scolpiti i caratteri di un'alleanza esclusivamente difensiva.

A questo documento diplomatico è stato rimproverato da qualche parte, che esso non contiene alcun richiamo al Patto della Società delle Nazioni. Ma la risposta a questo rimprovero è facile. Simili richiami più o meno sinceri che abbondano in altri trattati, non contano che assai poco quando tali trattati, per quanto si possa, con uno sforzo dottrinale, farli rientrare nello schema del Patto delle Società delle Nazioni, contrappongono gruppi di nazioni ad altri gruppi, e quindi contrastano apertamente, per la loro intrinseca natura, con lo spirito della istituzione di Ginevra.

D'altronde, si può anche affermare che il nostro Trattato di alleanza difensiva, dopo tutto, non è men societario di altri trattati del genere, perchè, per giudicarlo, bisogna metterlo in relazione con il primo Trattato di Tirana.

Ebbene, nel preambolo del primo Trattato di Tirana leggiamo che le due Alte Parti contraenti intendono mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale in Albania « nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del *Patto della Società delle Nazioni* ».

Questa dichiarazione ha, secondo me, una importanza decisiva, quando si rifletta che i due Trattati di Tirana, come ho detto, non formano che un solo tutto organico ed inscindibile.

Ma, onorevoli colleghi, poichè il nostro illustre e venerato relatore Boselli ha da par suo illustrato i due Trattati, non devo aggiungere altro. I caposaldi su cui i due Trattati poggiano sono la sicurezza dell'Italia e la sicurezza dell'Albania ed il fermo proposito

di creare e di attuare le garanzie del pacifico progresso di entrambi i paesi.

L'ideale a cui i Trattati si ispirano è un ideale di pace con dignità, un ideale di collaborazione della grande Italia con la piccola Albania, per un fine che non riguarda soltanto i loro particolari interessi, ma che si riflette, come una guarentigia di pace, su tutta la situazione adriatica, balcanica e, lasciatemelo dire, anche europea. Questa politica, ferma ed elevata nei suoi fini e nei suoi metodi, interpreta fedelmente il sentimento unanime di tutta la Nazione italiana; ed è perciò che non le potrà mancare il confortò convinto ed esplicito dell'alta autorità del Senato. (*Applausi e congratulazioni*).

BEVIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE. Onorevoli colleghi, il Patto di amicizia ed il Trattato di alleanza che sono stati presentati dal Governo al Senato, anche se non richiedono la nostra ratifica, involgono la nostra parte di responsabilità per il voto che su di essi siamo invitati ad esprimere. La responsabilità è tanto più grande per il Trattato di alleanza, sul quale più mi soffermerò nel mio breve discorso, in quanto esso può obbligare l'Italia ad entrare in guerra con tutte le sue forze ed ha la insolita durata di 20 anni. Il nostro voto deve dunque essere l'espressione di una ragionata certezza favorevole sui tre punti fondamentali, che, a mio modo di vedere, caratterizzano un Trattato di questa portata e cioè:

1° sui motivi che l'hanno consigliato, motivi che devono essere tanto importanti e permanenti, da giustificare obblighi così gravi e prolungati;

2° sulla formulazione del Trattato, che deve essere tale da assicurare lo scopo che si vuole raggiungere senza esporre il nostro Paese al danno di falsi giudizi e di errate interpretazioni;

3° sulle conseguenze prevedibili dell'alleanza, dalla quale principalmente si deve attendere la difesa pacifica dell'interesse politico in giuoco, è solo in linea eccezionale la guerra; e, anche in questo caso estremo, la guerra da intraprendersi nelle condizioni più favorevoli per la vittoria.

Dirò rapidamente le ragioni per le quali io



credo che il Trattato di alleanza sotto questi tre aspetti corrisponda alle esigenze dell'interesse nazionale, e perciò merita, come il Patto di amicizia che lo ha preceduto, e che su altro piano si propone lo stesso scopo, di essere da noi approvato con sicura coscienza.

I motivi per i quali il nostro Governo ha concluso prima il Patto di amicizia e poi il Trattato di alleanza con l'Albania sono dati da una situazione di natura, e da condizioni politiche esteriori a noi, e indipendenti dalla nostra volontà.

Non è in quest'Alto Consesso che è necessario illustrare la necessità vitale, imperiosa ed assoluta che l'Italia ha della libertà dell'Adriatico, e come, per la configurazione dell'Adriatico, questa libertà sia, non solo vulnerata, ma distrutta se l'Albania cessa di essere uno Stato indipendente e a noi amico. L'Italia non ha nei riguardi dell'Albania che questo interesse conservativo, che fortunatamente si armonizza in modo perfetto con l'interesse elementare dell'Albania di difendere la propria integrità ed indipendenza.

La politica italiana, diretta al presidio della libertà dell'Adriatico mediante la tutela dell'integrità e della indipendenza albanese, non è d'oggi nè di ieri, ma è tradizionale. Dalla formula del « noli me tangere » che ci servì nel periodo della dominazione turca sull'Albania per frenare le cupidigie dell'Austria sul territorio albanese, allo sforzo assiduo della nostra diplomazia nel periodo successivo alle guerre balcaniche per organizzare lo Stato indipendente albanese quanto più esteso e vitale fosse possibile, all'azione tenace dell'on. Sonnino, dopo il nostro intervento e dopo il crollo della Serbia, perchè il Comando Supremo consentisse l'invio di tutti i mezzi necessari per l'occupazione militare dell'Albania, altrimenti aperta all'occupazione austriaca, al proclama d'Argirocastro del 3 giugno 1927, nel quale l'Italia riconfermò l'unità e l'indipendenza albanese, fino alla dichiarazione del 9 novembre 1921 della Conferenza degli Ambasciatori (essendo ministro degli esteri, e ambasciatore a Parigi due nostri stimati colleghi, il Della Torretta, e il Bonin Longare), dichiarazione che riconobbe anche nel quadro della Società delle Nazioni il nostro diritto preponderante alla tutela della indi-

pendenza albanese, fino al Patto ed al Trattato che stiamo esaminando, sempre l'Italia è stata guidata nella sua politica adriatica da questo principio immutabile: l'intangibilità dell'Albania.

E questo a prescindere dalle secolari relazioni economiche, migratorie e culturali che cementano la fraternità dei due popoli e che il nostro illustre relatore ha così fervidamente rievocato nella sua mirabile relazione.

Le condizioni politiche che hanno consigliato le due stipulazioni con l'Albania consistono nell'atteggiamento non rassicurante della Jugoslavia verso la sua vicina del Sud. Vi sono incontestabilmente nel Regno serbo-croato-sloveno forti correnti che non sono disposte a lasciare che l'Albania svolga indisturbata la sua politica di amicizia verso l'Italia. Chi ha l'onore di parlare in quest'Aula ha l'obbligo della massima ponderazione, soprattutto quando si tratta di problemi internazionali.

Ma non si vien meno a questo dovere quando si afferma che, data la sua inferiorità di forze, l'Albania non è vittima di una sensibilità morbosa quando si preoccupa dei disegni della Jugoslavia nei suoi riguardi. Non bisogna dimenticare che si tratta della Penisola balcanica, dove il culto dello *statu quo* non è profondo e dove l'attività più o meno irresponsabile dei *comitagi* può creare sulle tormentate frontiere situazioni pericolose.

Ciò che è avvenuto dopo la firma del Patto di amicizia fra l'Italia e Albania dimostra la verità di queste mie affermazioni. Infatti, subito dopo la pubblicazione del Patto, che poteva essere considerato dalla Jugoslavia un ostacolo soltanto nell'ipotesi di un suo piano di aggressione ai danni dell'Albania, si ebbe nella stampa e nei circoli politici jugoslavi una violenta esplosione di malcontento, con minacce non tutte velate contro l'Albania. Poco dopo queste minacce assunsero la forma precisa e allarmante di una mobilitazione di *comitagi* alla frontiera Nord dell'Albania, e correlativi concentramenti militari jugoslavi. Fu allora che il Capo del nostro Governo, con mossa fulminea, denunciò il pericolo alle grandi Potenze e fece abortire il minaccioso tentativo.

Alcuni mesi dopo, per l'arresto del suddito albanese Giuraskovic, sospetto di spionaggio

al servizio della Jugoslavia, si ebbe una seria tensione diplomatica e il Governo di Belgrado non esitò ad ordinare la partenza del suo ministro plenipotenziario da Tirana. Finalmente, alcune settimane fa, l'annuncio della firma del Trattato d'amicizia tra la Francia e la Jugoslavia diede origine a sintomatiche manifestazioni anti-italiane ed anti-albanesi dell'opinione pubblica jugoslava, alle quali manifestazioni per altro, è doveroso riconoscerlo, non si associò il ministro degli esteri signor Marinkovic, che pronunziò anzi sull'argomento alla Scùpcina, un discorso ispirato a sentimenti moderati e pacifici.

I fatti che ho riportato dimostrano, non solo che l'Albania ha ragione di temere un'azione jugoslava contraria ai suoi interessi elementari, ma che lo stesso Patto di amicizia firmato con l'Italia nel 1926, e che prevede soltanto un intervento politico dell'Italia a salvaguardia dell'Albania, non è sufficiente allo scopo. Donde la necessità di un meccanismo più solido, più sicuro e più decisivo, che è dato precisamente dal Trattato di alleanza del 22 novembre.

In relazione adunque ai motivi che l'hanno determinato, il Trattato di alleanza difensiva, anche se vincola l'Italia per venti anni, è pienamente giustificato, perchè l'interesse dell'Italia alla tutela della libertà dell'Adriatico, mediante la protezione dell'integrità dell'Albania, è un interesse fondamentale e perenne, e perchè è positivo e attuale il pericolo che l'Albania, lasciata isolata, sia fatta segno all'azione ostile di un vicino più forte.

La formulazione del Trattato di alleanza è accurata e sagace. Lo scopo difensivo che il Trattato si propone è saldamente conseguito, senza esporre il nostro Paese al danno della falsa interpretazione dell'alleanza come un protettorato italiano sull'Albania.

È degno di attenzione il fatto che gli articoli centrali del Trattato, quelli che racchiudono gli obblighi politici e militari fondamentali, il 3° e il 4°, sono modellati sopra uno stampo insigne; cioè il Trattato di alleanza tra l'Inghilterra e il Portogallo che dura da due secoli. Questa derivazione non fu suggerita evidentemente soltanto da considerazioni tecniche, ma anche da un concetto politico. È vantaggioso così al nostro paese come all'Albania mostrare ai terzi che le condizioni di base dell'alleanza

riproducono quelle di una alleanza secolare, conclusa tra un grande e un piccolo Stato, che continua ad essere vitale, e larga di benefici soprattutto al piccolo Stato. Questa analogia di posizioni diplomatiche giova a dissipare equivoci e sofisticazioni interessate, che tendessero a presentare l'alleanza come un olocausto degli interessi dell'Albania alla volontà di dominio dell'Italia, e come un assoggettamento del piccolo al grande Stato.

Il Trattato riesce nel suo intento di mettere su un piede di uguaglianza le due parti contraenti, non soltanto con gli articoli derivati dall'alleanza anglo-portoghese, ma anche con le pattuizioni aggiuntive, che fanno parte integrante del Trattato.

Esse infatti dispongono che il comando in capo delle forze interalleate in caso di conflitto verrebbe affidato in Albania al comandante supremo delle forze albanesi, e in Italia al comandante supremo delle forze italiane e che, alla firma della pace, le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato, dovranno rimpatriare coi propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comando supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato. E merita anche di essere rilevato che il soccorso militare non può essere imposto dal soccorritore, ma deve essere invocato dalla parte minacciata.

Pertanto anche sotto il rispetto formale e strumentale il Trattato di alleanza è ineccepibile, e mette al riparo i due contraenti dai danni delle interpretazioni errate e delle artificiali deformazioni.

Resta da esaminare il terzo punto: gli effetti che è lecito attendersi dall'alleanza operante. Per questo punto non si può non tener conto del Trattato di amicizia franco-jugoslavo firmato a Parigi l'11 novembre.

A tutta prima i due Trattati di alleanza sembrano creare due sistemi di forze e d'interessi contrapposti, sebbene siano in realtà ben differenti gli interessi che sono in giuoco per le due grandi Potenze firmatarie, l'Italia e la Francia.

L'Italia difende col Trattato di Tirana quel vitalissimo e ben circoscritto interesse adriatico che abbiamo veduto, mentre la Francia col Trattato di Parigi persegue scopi più generici e meno essenziali, che qui non è il caso di ricercare.

Ciò che importa è di constatare che i dirigenti responsabili della politica francese, a ciò impegnati anche da un insolito atteggiamento di critica di parte della loro stampa, hanno tenuto a mettere bene in evidenza che quella contrapposizione non esiste, e che non è nei lor piani di costituire una formazione politica militare franco-jugoslava in antagonismo all'Italia per la questione albanese.

Considerando con spirito realistico la situazione internazionale della Francia, si è portati a credere che tale affermazione è sincera: la Francia ha in Europa ben altri problemi a cui tenersi preparata, per sentirsi la libertà e il desiderio d'inventare una superficie di attrito con l'Italia per problemi che non la interessano direttamente.

Certo è che in Jugoslavia il primo movimento di eccitazione antiitaliana a cui il Trattato di Parigi ha dato origine, ha ceduto il campo alle dichiarazioni correttissime del ministro degli esteri signor Marinkovic, nelle quali non è avventato scorgere l'effetto di un consiglio francese alla saggezza e alla moderazione.

Se questa è la verità, e se tale linea dovesse mantenersi, come bisogna augurare, conviene riconoscere che il Trattato di amicizia (e non di alleanza) tra la Francia e la Jugoslavia, strettamente ingranato nel Patto della Società delle Nazioni, potrebbe dimostrarsi per la Jugoslavia piuttosto un freno che uno stimolo alle avventure.

Ad ogni modo, l'alleanza italo-albanese, questa funzionè di freno sulla Jugoslavia la eserciterà certamente. Il dubbio sulle conseguenze di un attentato jugoslavo all'integrità albanese non è più possibile a Belgrado; sarebbe la guerra immancabile con l'Italia, che getterebbe nel conflitto tutte le sue forze. Non credo che un simile evento possa affrontarsi leggermente, e quindi abbia molte probabilità di verificarsi; tanto più perchè la Jugoslavia, dato il tenore del suo Trattato di amicizia con la Francia, non potrebbe in tal caso (di guerra da essa stessa provocata) invocare l'aiuto francese, e avrebbe contro di sè l'opinione di tutto il mondo civile, e, per quel che può valere, la Società delle Nazioni.

Se ciononostante la guerra dovesse fatalmente scoppiare, la Jugoslavia si troverebbe isolata materialmente e moralmente contro

l'Italia e l'Albania, e il conflitto si svolgerebbe perciò nelle condizioni più favorevoli per il nostro Paese.

Onorevoli colleghi, ho finito. Anche sotto il profilo delle prevedibili conseguenze, il Trattato di alleanza con l'Albania si presenta rigorosamente conforme all'interesse nazionale, in quanto con ogni probabilità previene la guerra, e, se la guerra si rivelasse inevitabile, la determinerebbe nelle condizioni per noi più propizie. Con questa virile alleanza il Capo del Governo ha tutelato nel modo più completo un primordiale e perpetuo interesse della Nazione, e ha ancora una volta altamente bene meritato dalla Patria. (*Applausi e congratulazioni*).

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Onorevoli colleghi, chiedo venia al Senato se nel presentè dibattito sul trattato di alleanza difensivo fra l'Italia e l'Albania, io credo doveroso per breve istanti richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul significato che il trattato stesso ha per noi italiani redenti, cresciuti con la passione Adriatica, sintetizzata già nel « mar di Trieste », la città che nel binomio con Trento, diede palpiti di idealità nazionale alla guerra fatale e terribile.

E mi si permetta anzitutto di ricordare come una delle cagioni prime e più determinanti della entrata in guerra dell'Italia, si fosse appunto la preoccupazione della sua sicurezza sull'amarissimo mare dove lo squilibrio della configurazione geografica delle due sponde offre a chi possessa la selva delle isole Dalmatiche un potente mezzo di offesa contro di noi.

Con trepida antiveggenza in un telegramma del compianto barone Sonnino del 21 marzo 1915 spedito agli ambasciatori di Parigi, di Londra e di Pietrogrado, fra altro era detto: non varrebbe la pena di metterci in guerra per liberarci dal prepotente dominio austriaco nello Adriatico quando dovessimo ricadere subito dopo nelle stesse condizioni di inferiorità e di costante pericolo di fronte alla lega dei giovani ed ambiziosi Stati Jugoslavi.

E lo stesso concetto l'onorevole Sonnino lo ripeté in un dispaccio all'ambasciatore Macchi di Cellere, quando sembrava che Wilson volesse stabilire una differenziazione fra la Ger-

mania e l'Austria nei primi tempi dell'entrata in guerra dell'America. All'Italia — è detto in quel dispaccio — è indispensabile il dominio dell'Adriatico per ragioni di difesa legittima e necessaria; in conseguenza appunto della nota diversità topografica delle due sponde. E soggiungeva: del resto con l'attribuzione degli sbocchi marittimi consentiamo a sacrifici veri di carattere storico. Per l'Italia il dominio dell'Adriatico è questione di vita o di morte. Ed in un memorabile colloquio — mi permetta il Senato questo richiamo alla mia persona — che io ebbi l'onore di avere con lui nella mia veste di Presidente dell'Associazione fra gli Italiani Irredenti il 30 luglio 1918, l'on. Sonnino mi dichiarò: « Io sono quasi solo col mio programma; ho bisogno di essere aiutato e difeso. I soli che lo possono fare sono gli irredenti. Non per me, ma perchè se io dovessi cadere da un giorno all'altro ci sia qualche altro che sostenga il mio programma ». E mi indicava una carta geografica inglese che teneva sul tavolo, con disegnati tutti i porti dell'Austria sulla sponda Dalmatica ed i nostri indifesi.

Anche per i freddi calcoli del sacro egoismo più del sentimento nazionale nostro, cui pur spettava il merito di aver salvato alla gente italiana, contro le invasioni snazionalizzatrici di popoli avversi, il confine orientale della patria, potevano le necessità della difesa del mare. (*Vivi applausi*).

Nel tempo quando a Londra, la fucina Steediana del movimento Jugoslavo, risuonò la eco del Patto di Corfù che in seguito al disgraziatissimo Patto di Roma doveva sostituirsi al rovinato Trattato di Londra, un deputato inglese Mac Kinder non certo sospetto, perchè membro autorevole della Società Serba di Londra e protettore sincero della causa Jugoslava, così concludeva sul « Glasgow Herald » un suo articolo: « nell'esaminare la politica italiana devesi riconoscere che la lunga costa occidentale dell'Adriatico senza porti militari, espone l'Italia alla minaccia della costa orientale e che se anche gli ideali della nuova Russia possono proibire l'occupazione di posizioni strategiche che contrastino con la stretta applicazione del principio di nazionalità, l'Italia non può dissimularsi che i porti Dalmati nelle mani del nemico oppure di

una piccola potenza amica, esposta alla conquista nemica, costituirebbero altrettanti nidi di sottomarini.

L'Europa centrale dovrà presentare un aspetto assai diverso da quello odierno, scriveva, prima che l'Italia possa permettersi il lusso di un generoso sentimentalismo a favore di Jugoslavi relativo alla Dalmazia e all'Adriatico.

Purtroppo, per l'opera mai abbastanza deplorata anche di rinunciatari italiani, questo lusso l'Italia l'ha dovuto subire ed oggi ne sentiamo tutte le amare, dolorose e costose conseguenze.

E le sentiamo soprattutto noi adriatici, che alla frontiera della patria abbiamo più sensibile l'intuito di quelli che possono essere i pericoli presenti e futuri e di quelli che devono essere le salvaguardie da opporre per trattenere gli incauti o i baldanzosi impulsi di troppo irrequieti vicini.

Troppo presto scordarono i benefici avuti da noi e da essi stessi nelle ore grame lealmente riconosciuti; quando la deputazione della Scupcina, venuta a Roma nel 1916, affermava al Governo nostro che la tragedia del popolo serbo errante, ospitato fraternamente in Italia, aveva creato indissolubili legami di affetto e di gratitudine fra i due popoli, legami che nulla varrà nell'avvenire a rimuovere e quando il Principe Ereditario e il Presidente del Consiglio dei ministri, con commosso fervore ringraziavano l'Italia per aver contribuito alle evacuazione dell'esercito serbo dall'Albania e alla sua bellica riorganizzazione.

Lo scordarono i nostri vicini, non noi che diffidenti per tante esperienze, troviamo prudente e indispensabile stringere un Patto che all'infuori di ogni dovere di riconoscenza, all'infuori di ogni rinuncia a legittime rivendicazioni nazionali nostre, dia affidamento sicuro che sul mare che fu già di Venezia e di Roma, non sono più possibili convulse agitazioni di ingorde bramosie di conquista, atte a turbar la pace di Europa. (*Vivissime approvazioni*).

Il Patto rassicura per la sua forma e per il suo contenuto.

La forma nella quale è riassunto con manifesti i suoi fini che non tendono a reconditi piani

o a più reconditi imperialismi, è una affermazione franca di necessità di vita, è un avvertimento chiaro, è un monito sincero ad amici e avversari vicini e lontani, che turbare lo stato di fatto, per quanto a noi sfavorevole, oggi esistente nell'Adriatico, vorrebbe dire assumersi responsabilità che potrebbero avere pericolose e gravissime ripercussioni. (*Bene*).

Questo scaturisce dalla redazione stessa, precisa ed inequivocabile del Patto e dalla pubblicità che ne accompagna la stipulazione senza alcun'ombra di trepida segretezza.

Ma esso, oltre che nella forma, offre garanzia piena di tranquilla convivenza in Adriatico anche per il contenuto delle sue disposizioni. Non prevede nè introduce attraverso pieghe involute alcun protettorato sull'Albania, che considera e tratta da pari a pari.

Certo gli albanesi, così gelosi della loro nazionalità, ne trarranno cagione di soddisfazione e di conforto, nel vedere ribadito, come lo è espressamente nella tacitiana relazione del Capo del Governo, il concetto di assicurarsi l'un l'altro il concorso dell'influenza conciliante in tutte le evenienze e nel vedere affermata, come è, la volontà solenne di trattare con un'Albania integra, indipendente e sovrana.

Gli Albanesi, meno immemori dei Jugoslavi, ricorderanno certo quanto in nome di 80 mila dei loro fratelli di America, la Lega nazionale albanese telegrafava l'11 gennaio 1919 al Presidente Wilson, pregandolo che intervenisse perchè la loro terra lungamente provata dalle sofferenze, potesse nella nuova era mondiale, godere di una completa indipendenza, entro i propri confini etnografici e naturali.

Questa indipendenza è appunto quella che il Patto assicura, il Patto che con lungimirante visione, prevede altresì il mantenimento dello *statu quo* politico, giuridico e territoriale e attraverso la sicurezza dell'indipendenza albanese, tutela anche la sicurezza nostra in Adriatico.

L'Italia doveva garantire questa convivenza tranquilla; non è per sua colpa, almeno non della maggioranza dei suoi cittadini, se si è vista negare nelle trattative di pace, sola fra tutti i belligeranti dell'intesa, i compensi che le erano stati pattuiti come condizione inderogabile del suo intervento, e si è vista negare

la rivendicazione delle sue aspirazioni nazionali più care dopo la sua più cruenta e decisiva vittoria, che sola procurò libertà e unità ai popoli oppressi della monarchia solo da lei sgominata, sgretolata e distrutta (*applausi*); e si è vista strappare dal suo seno di madre i figli dilette, i fratelli nostri dalmatici che nella comune difesa contro la comune oppressione, avevano compiuto per decenni e decenni i più mirabili sacrifici e se li è visti strappati e traditi non ostante le ragioni della Storia, della Geografia, della Civiltà, del vincolo più sacro del sangue, mentre si acconsentirono rivendicazioni che andavano bene al di là degli scopi di guerra e si acconsentirono senza mai analizzare il fondamento etnico del diritto al territorio sui quali vivono milioni e milioni di allogeni. Non già che il trattamento così partigiano e iniquo cui dovette soggiacere l'Italia sia comunque dal patto in questione mitigato e corretto. L'ingiustizia consumata ai danni di tanti infelici nostri fratelli, rimane, rampogna e speranza.

Ma il patto mette un freno a nuove prepotenze e a nuove ingiustizie; facilita che si consolidino più intime relazioni di lavoro e di opere, ma non tollera che lo sviluppo di questo programma civile e pacifico possa essere comunque ostacolato da estranei intrighi di più estranei interessi.

Così è dagli Adriatici redenti interpretato il Trattato; soprattutto come un patto che non prescrive i diritti per i quali la giovinezza eroica d'Italia ha combattuto ed ha vinto.

Con questa affermazione mi associo appieno all'elevate parole di plauso del relatore, il venerando Boselli, al Capo del Governo, che vigile e pronto presiede con la sua anima grande ai nuovi destini della Patria comune. (*Approvazioni, applausi, congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Boselli.

**BOSELLI, relatore, (vivissimi segni di attenzione).** Il plauso con il quale il Senato ha accolto le orazioni dei tre senatori che testè parlarono, anticipa quel voto unanime che fra breve l'urna raccoglierà; voto unanime il quale corrisponde ai pensieri espressi dai senatori Schanzer e Bevione nei loro discorsi, così efficaci e nutriti di fatti importanti e di valide considerazioni; voto nel quale pal-

pita quella passione adriatica che il senatore Pitacco ha con tanto fervore ricordata in mezzo a noi; passione adriatica sempre viva nel popolo italiano, sempre vibrante in questa Assemblea dove, anche in tempi nei quali la passione adriatica pareva altrove smorzarsi, si suscitò più volte, eloquentè e potente, il grido adriatico, il grido italiano per la Dalmazia. (*Applausi*).

Mi commosse il ricordo del colloquio che nel 1918 il senatore Pitacco ebbe con Sidney Sonnino. Esso richiamò al mio pensiero tanti propositi di liberazione adriatica costantemente proseguiti, scongiatamente e perfidamente avversati.

E rammento il giugno del 1917, quando, benchè fosse il momento più ansioso della guerra, ci risolvemmo a proclamare l'indipendenza e l'integrità dell'Albania. Quel Patto fu il fondamento delle relazioni tra l'Italia e l'Albania dal giorno in cui un nuovo sentimento di vigore nazionale fu impresso nella politica italiana. Il proclama del 1917 è suggellato oggi dal Patto di amicizia col Trattato di Difesa.

Il Senato oggi vota questi due Patti internazionali con quel sentimento adriatico che è un sentimento politico, un palpito della nostra storia. L'Adriatico ci ricorda tante glorie e tanti dolori e, fra l'impeto dei suoi venti e l'avvolgersi delle sue onde tra i diversi lidi, par che contenga il presagio di tante vocazioni e concordie nazionali. Dai diversi lidi i popoli conversano con i loro cuori, conversano con le loro speranze.

Noi oggi esprimiamo voto di ragione che fu significato efficacemente dai senatori che hanno parlato; voto di pace, di quella pace che solamente in queste vie della verità e della lealtà e con queste garanzie balcaniche e adriatiche si assicura e si conserva.

Noi oggi rinnoviamo il voto di fiducia per la politica del Governo della quale questi due Patti sono un'espressione; di quella politica del Capo del Governo, pensata e pronta, la quale all'Italia risorta segna le vie dell'avvenire, le vie della pace, nella coscienza forte e serena.

All'Italia del Risorgimento il conte di Cavour diede la politica internazionale delle accortezze diplomatiche tempestivamente au-

daci; Garibaldi diede le audacie tempestivamente disciplinate; Benito Mussolini dà all'Italia, unificata e risorta, la politica sicura, leale e sincera, che condurrà l'Italia salda, nella inviolabile custodia dei suoi diritti, al compimento dei suoi destini, alle continue ascensioni nel corso della civiltà. (*Vivissimi generali e prolungati applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e i due articoli unici dei disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e di oggi.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero, D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Catellani, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Corradini, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cupis, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fradeletto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grep-  
pi, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luiggi.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Maz-  
ziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'A-  
ragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Mor-  
rone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini  
Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano,  
Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio,  
Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Rolandi-  
Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Santucci, Sca-  
duto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja,  
Segrè Sartorio, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Si-  
rianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Stop-  
pato, Suardi, Supinó.

Tacconi, Thaon de Revel, Tolomei, Tomasi  
Della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani,  
Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vi-  
cini, Viganò, Vigliani, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della  
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-  
segni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecu-  
zione al Patto d'amicizia e di sicurezza, sti-  
pulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'I-  
talia e l'Albania (N. 1139):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

(*Vivissimi applausi*).

Approvazione del Trattato di alleanza  
difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e  
l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché del  
relativo scambio di note (N. 1160):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

(*Vivissimi applausi*).

Rendiconto generale della Amministra-  
zione dello Stato per l'esercizio finanziario  
dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente ag-  
gregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi  
(N. 1011):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore del  
reparto Turro di Milano (N. 1090):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto  
17 febbraio 1927, n. 344, concernente la si-  
stemazione di alcune zone archeologiche nel  
napoletano (N. 1010):

Senatori votanti . . . . .	164
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 154

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 149

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 154

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga

di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087):

Senatori votanti . . . . . 164

Favorevoli . . . . . 154

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088):

Senatori votanti . . . . . 154

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica » (N. 1015).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1925-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.



Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace » (N. 1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente l'istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti » (N. 1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, concernente norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio » (N. 1062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura » (N. 1044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) » (N. 1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva la convenzione stipulata il 24 novembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per l'impianto e l'esercizio di un aeroporto civile in località detta « Serpentara » presso Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara », (Roma) » (N. 1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi » (N. 1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina » (N. 1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato n. 1085).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, è autorizzato a raccogliere e coordinare in testi unici, raggruppati o separati, a suo giudizio, le disposizioni legislative vigenti riguardanti:

1° l'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Regia Marina;

2° l'ordinamento dei Corpi Militari della Regia Marina;

3° l'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina;

4° l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina;

5° la leva di mare;

6° l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina;

7° l'ordinamento dei personali civili della Regia Marina;

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

8° la costituzione e le attribuzioni dei Corpi Consultivi speciali.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re nell'emanazione dei testi unici di cui all'articolo precedente, è altresì autorizzato ad introdurre nelle leggi comprese nei testi unici stessi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Sugli schemi di testi unici di cui ai precedenti articoli sarà sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato. Tali testi unici saranno emanati di concerto col Ministro delle Finanze, nel caso che le disposizioni in essi contenute interessino il Bilancio dello Stato, o riguardino l'ordinamento del personale civile o militare, e di concerto con gli altri Ministri, eventualmente interessati, udito, in ogni caso, il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione » (N. 1105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede » (N. 1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio

1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante il Commissario del Governo presso la Commissione delle Prede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari » (N. 974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caroviveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali » (N. 887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo » (N. 1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927, stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali » (N. 1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali » (N. 1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova » (N. 1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, recante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, con le seguenti modificazioni:

Al numero XIV dell'art. 1 aggiungere in fine: Allo stesso art. 15 viene in fine aggiunto il seguente comma: Al comune di Genova sarà riservata la facoltà di optare per la migliore offerta risultata nelle pubbliche gare per la costruzione ed esercizio di nuovi magazzini o stabilimenti commerciali sopra il terreno portuale fra il Bisagno e la Lanterna, semprechè il comune li costruisca ed esercisca direttamente.

Al numero XIX del detto art. 1, in fine al comma C, aggiungere: o con un Istituto di credito o di risparmio di nota solvibilità.

Al numero XXVI del citato art. 1, al secondo comma dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: nè sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio per la costruzione di opere e arredi portuali.

Al capoverso aggiunto all'art. 32, sostituire il seguente: I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredi portuali

ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce » (N. 1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato » (N. 1159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di

previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1159*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che vi leggo:

#### Art. 1.

Gli articoli 2º, 3º, 4º, e 5º del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190), sono modificati come appresso:

Art. 2º. — Al punto 1º viene aggiunto in ultimo, il seguente comma:

« L'indennità di buonuscita, non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, si prescrive ».

Il punto 2º è modificato come appresso:

« 2º) a sussidiare fino al 18º anno di età gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

L'ultimo comma dell'art. 2º è modificato come segue:

« Quando per determinate concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'« a carico dell'agente », questa sarà accertata dal Comitato dell'Opera, che deciderà in proposito inappellabilmente ».

Art. 3º. — Il 5º comma è modificato come segue:

« Quando l'indennità di buonuscita, computata come al primo comma del presente

« articolo, risulti superiore a lire 6000, la parte eccedente verrà ridotta a tre quarti ».

Il 7º e l'8º comma sono modificati come segue:

« I sussidi temporanei di cui ai punti 2º e 4º dell'art. 2 saranno di:

L. 600	oppure di L. 480	all'anno	per 1 persona.
» 804	»	» 624	» 2 persone
» 936	»	» 720	» 3 »
» 1056	»	» 916	» 4 »
» 1076	»	» 912	» 5 »
» 1308	»	» 1008	» 6 »
» 1428	»	» 1104	» 7 o più persone

« a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti dei quadri di classificazione di cui al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

« Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1º marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

« Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di lire 120 e di lire 96 quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato o di altre casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Il 15º comma è modificato come segue:

« Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilità, borse di studio a favore degli orfani degli agenti di cui al punto 2º dell'art. 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere già superato il 18º anno alla morte del padre, nonché a favore di figli di agenti cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a università o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento ».

Il 17º comma è modificato come segue:

« Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

« da lire 600 a lire 800 per le elementari;  
« da lire 1000 a lire 1500 per le scuole medie di primo grado, industriali di 1º e 2º grado, od altre equivalenti;



« da lire 1300 a lire 1800 per le scuole « medie di 2° grado; industriali di 3° grado od « altre equivalenti;

« da lire 3000 a lire 4000 per le università o istituti superiori anche se l'interessato « sia iscritto a scuole o corsi di perfezionamento ».

*Art. 4°.* — La lettera a) è modificata come segue:

« a) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati « per cause diverse da quelle per le quali abbia « luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

*Art. 5°.* — Il comma 2° è modificato come segue:

« L'Opera potrà erogare annualmente una « somma non superiore a lire 100,000 in sussidi straordinari a favore di agenti cessati « dal servizio e di congiunti bisognosi di agenti « morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo ».

(Approvato).

#### Art. 2.

Per i figli di agenti in servizio il concorso alle borse di studio è però subordinato, per le scuole medie di 2° grado, alla condizione che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad otto decimi, per le università ed istituti superiori, ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso, che il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione sia stato conseguito nella sessione estiva con votazione media non inferiore alla suddetta; ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato con la stessa media tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti; e, se si tratti di iscritti a scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, costituenti innovazioni rispetto a quelle del decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito

nella legge 23 giugno 1926, n. 1190), hanno effetto dal 1° luglio 1927.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in Testo Unico integralmente o modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907; n. 429 » (N. 738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, concernente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia » (N. 938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di 2ª categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Avanzamento degli allievi sergenti piloti » (N. 1102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli allievi sergenti piloti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il quinto capoverso dell'art. 40 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del soppresso Corpo equipaggi della Regia aeronautica è sostituito dal seguente:

« All'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano o idrovolante (1º brevetto) gli allievi piloti sono nominati primi avieri ed all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano e idrovolante (2º brevetto) sono nominati sergenti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA. XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa » (N. 1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914 fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè ai due allegati alla Convenzione stessa.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo la chiusura del processo verbale di deposito delle ratifiche della Convenzione di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Approvazione di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli Atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa » (N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli Atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione per la revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, e dell'Atto generale e della dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890;

2° Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa.

CONVENTION PORTANT REVISION DE L'ACTE GENERAL DE BERLIN DU 26 FEVRIER 1885, ET DE L'ACTE GENERAL ET DE LA DECLARATION DE BRUXELLES DU 2 JUILLET 1890, SIGNEE A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10 SEPTEMBRE 1919.

LES ETATS - UNIS D'AMERIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON ET LE PORTUGAL,

Considérant que l'Acte Général de la Conférence africaine, signé à Berlin le 26 février 1885, a eu pour objet essentiel de constater l'accord des Puissances relativement aux principes généraux devant guider leur action commerciale et civilisatrice dans les régions, mal connues ou insuffisamment organisées, d'un continent où sévissaient encore l'esclavage et la traite;

Considérant que le régime de la franchise d'entrée, instauré pour vingt ans par l'article 4 dudit Acte, a dû être modifié pour une période provisoire de quinze ans par la Décla-

ration de Bruxelles du 2 juillet 1890, et que, depuis lors, aucun accord n'est intervenu, malgré les dispositions desdits Actes;

Considérant que les territoires intéressés sont actuellement placés sous des autorités reconnues, qu'ils sont dotés d'institutions administratives conformes aux conditions locales et que l'évolution des populations indigènes s'y poursuit progressivement;

Désireux d'assurer par des dispositions appropriées aux exigences modernes l'application des principes généraux de civilisation consacrés par les Actes de Berlin et de Bruxelles,

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

#### LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon POLK, Sous-Secrétaire d'Etat;

L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

#### SA MAJESTE LE ROI DES BELGES:

M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'Etat;

M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'Etat;

M. Emile VANDERVELDE, Ministre de la Justice, Ministre d'Etat.

#### SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, O. M., M. P., Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable George Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le DOMINION du CANADA:

L'Honorable Sir Albert Edward KEMP, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE

L'Honorable George Foster PEARCE, Ministre de la Défense;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE:

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour L'INDE:

Le Très Honorable Baron SINHA, K. C., Sous-Secrétaire d'Etat pour l'Inde;

#### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, ministre de la guerre;

M. Stephen PICHON, ministre des affaires étrangères;

M. Louis-Lucien KLOTZ, ministre des finances;

M. André TARDIEU, Commissaire général aux affaires de guerre franco-américaine;

M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France;

#### SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Tommaso TITTONI, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittorio SCIALOJA, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Maggiorino FERRARIS, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo MARCONI, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Silvio CRESPI, Député;

#### SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

#### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Ont convenu des dispositions suivantes:

#### Article 1<sup>er</sup>.

Les Puissances signataires s'engagent à maintenir entre leurs ressortissants respectifs et ceux des États, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, une complète égalité commerciale dans les territoires placés sous leur autorité dans les limites à l'article 1<sup>er</sup> de l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885, avec la réserve prévue au dernier alinéa de cet article, rapporté dans l'Annexe ci-jointe.

#### ANNEXE.

#### ARTICLE 1<sup>er</sup> DE L'ACTE GÉNÉRAL DE BERLIN DU 26 FÉVRIER 1885.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1. Dans tous les territoires constituant le Bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir: notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka à l'est; par les crêtes des Bassins du Zambèze et de la Logé au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

2. Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30 de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3. Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au Sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à 5 milles en

amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain, qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

#### Article 2.

Les marchandises appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, auront libre accès à l'intérieur des régions visées à l'article 1<sup>er</sup>. Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé à ces marchandises, à l'entrée ou à la sortie, le transit demeurant exempt de tous droits, taxes ou redevances autres que ceux perçus pour services rendus.

Les navires battant pavillon d'une desdites Puissances auront également accès à tout le littoral et à tous les ports maritimes des territoires énumérés à l'article 1<sup>er</sup>; aucun traitement différentiel ne pourra leur être imposé.

Sous réserve de ces dispositions, les Etats intéressés conservent le droit de fixer librement les règles et les tarifs de douane ou de navigation applicables sur leurs territoires.

#### Article 3.

Sur les territoires visés à l'article 1<sup>er</sup> et soumis à l'autorité de l'une des Puissances signataires, les ressortissants de ces Puissances ou des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, jouiront indistinctement et sous la seule réserve

des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, tant pour la protection de leurs personnes et de leurs biens que pour l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice de leur profession, du même traitement et des mêmes droits que les ressortissants de la Puissance exerçant son autorité sur le territoire.

#### Article 4.

Chaque Etat conserve le droit de disposer librement de ses biens et d'accorder des concessions pour l'exploitation des richesses naturelles du territoire, mais toute réglementation relative à ces objets ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

#### Article 5.

La navigation du Niger, des ses embranchements et issues, et de tous les fleuves, de leurs embranchements et issues coulant sur les territoires visés à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que la navigation des lacs situés sur ces territoires, sera, sous réserve des dispositions du présent chapitre, entièrement libre aussi bien pour les navires de commerce que pour le transport des marchandises et des voyageurs.

Les bateaux de toute nature appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

#### Article 6.

La navigation ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée sur le seul fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rupture de charge ou de relâche forcée.

Il ne sera établi sur les navires aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la

navigation, ni aucun droit de transit sur les marchandises qui se trouvent à bord. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

#### Article 7.

Les affluents des fleuves et des lacs visés à l'article 5 seront soumis, à tous égards, au même régime que les fleuves ou les lacs, dont ils sont tributaires.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections des fleuves et des lacs visés à l'article 5, de leurs affluents, de leurs embranchements et issues, seront considérés, en tant que moyens de communication, comme des dépendances de ces fleuves et lacs, et seront également ouverts au trafic des ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages qui devront être calculés en tenant compte des dépenses de construction, d'entretien et d'administration, ainsi que du bénéfice équitable dû à l'entreprise. Le taux en devra être maintenu rigoureusement égal pour tous les ressortissants des Puissances signataires et pour ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

#### Article 8.

Chacune des Parties signataires demeurera libre d'établir les règlements qu'elle jugera utiles pour assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu que ces règlements devront tendre à faciliter autant que possible la circulation des navires de commerce.

#### Article 9.

Dans les sections des fleuves et de leurs affluents ainsi que sur les lacs, dont l'utilisation

n'est pas nécessaire à plusieurs Etats riverains, les Gouvernements exerçant l'autorité resteront libres, pour le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, et pour les autres nécessités de l'œuvre civilisatrice et coloniale, d'établir tel régime que de besoin; mais la réglementation ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les navires ou entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

#### Article 10.

Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation de maintenir, dans les régions relevant de leur autorité, l'existence d'un pouvoir et de moyens de police suffisants pour assurer la protection des personnes et des biens et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit.

#### Article 11.

Les Puissances signataires, exerçant des droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires africains, continueront à veiller à la conservation des populations indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes et de la traite des noirs, sur terre et sur mer.

Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées, et organisées par les ressortissants des autres Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, qui tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation. Les missions scientifiques, leur matériel et leurs collections seront également l'objet d'une sollicitude spéciale.

La liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes sont expressément garantis à tous les ressortissants des Puissances signataire et à ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui deviendront parties à la pré-

sente Convention. Dans cet esprit, les missionnaires auront le droit d'entrer, de circuler et de résider sur le territoire africain, avec faculté de s'y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse.

L'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne comportera pas d'autres restrictions que celles qui seront nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre public ou qui résulteront de l'application du droit constitutionnel de chacune des Puissances exerçant l'autorité dans les territoires africains.

#### Article 12.

Les Puissances signataires conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

#### Article 13.

Sauf les stipulations visées à l'article 1<sup>er</sup> de la présente Convention, l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, et l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, ainsi que la Déclaration en date du même jour, seront considérés comme abrogés, en tant qu'ils lient entre elles les Puissances qui sont parties à la présente Convention.

#### Article 14.

Pourront adhérer à la présente Convention les États qui exercent l'autorité sur des territoires africains et les autres États, Membres de la Société des Nations, qui étaient parties soit à l'Acte de Berlin, soit à l'Acte de Bruxelles, ou à la Déclaration y annexée. Les Puissances signataires feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhésion de ces États.

Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de sa signification au Gouvernement français.

#### Article 15.

Les Puissances signataires se réuniront à l'expiration d'une période de dix ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, pour apporter à celle-ci les modifications que l'expérience aura rendues nécessaires.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et dont le nom sera notifié aux États adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK  
 (L. S.) HENRY WHITE  
 (L. S.) TASKER H. BLISS  
 (L. S.) HYMANS  
 (L. S.) J. VAN DEN HEUVEL  
 (L. S.) E. VANDERVELDE  
 (L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR  
 (L. S.) MILNER  
 (L. S.) G. N. BARNES  
 (L. S.) A. E. KEMP  
 (L. S.) G. F. PEARCE  
 (L. S.) MILNER  
 (L. S.) THOS. MACKENZIE  
 (L. S.) SINHA OF RAIPUR  
 (L. S.) G. CLEMENCEAU  
 (L. S.) S. PICHON



(L. S.) L. L. KLOTZ  
 (L. S.) ANDRÉ TARDIEU  
 (L. S.) JULES CAMBON  
 (L. S.) TOM. TITTONI  
 (L. S.) VITTORIO SCIALOJA  
 (L. S.) MAGGIORINO FERRARIS  
 (L. S.) GUGLIELMO MARCONI  
 (L. S.) S. CHINDA  
 (L. S.) K. MATSUI  
 (L. S.) H. IJUIN  
 (L. S.) AFFONSO COSTA  
 (L. S.) AUGUSTO SOARES

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro degli Affari Esteri*

MUSSOLINI.

CONVENTION SUR LE REGIME DES SPIRITUEUX EN AFRIQUE ET PROTOCOLE SIGNES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10 SEPTEMBRE 1919.

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON ET LE PORTUGAL,

Considérant qu'il importe de poursuivre, dans les parties de l'Afrique soumises à leur administration, la lutte entreprise contre les dangers de l'alcoolisme en soumettant les spiritueux à des droits de plus en plus élevés;

Considérant qu'il est nécessaire en outre de prohiber l'importation des boissons distillées, rendues plus spécialement dangereuses pour les populations indigènes par la nature des produits entrant dans leur composition ou par les facilités que leur faible prix de vente donne à leur diffusion;

Considérant, enfin, que les entraves mises à l'importation des spiritueux demeureraient sans effet, si, parallèlement, la fabrication des boissons distillées n'était sévèrement réglementée;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon POLK, Sous-Secrétaire d'État;

L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris;

Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État;

M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'État;

M. Émile VANDERVELDE, Ministre de la Justice, Ministre d'État;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, O. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies;

Le Très Honorable George Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le DOMINION DU CANADA:

L'Honorable Sir Albert Edward KEMP, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE :

L'Honorable George Foster PEARCE, Ministre de la Défense;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE :

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le DOMINION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE :

L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'INDE :

Le Très Honorable Baron SINHA, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien KLOTZ, Ministre des Finances;

M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

L'Honorable Tomaso TITTONI, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittorio SCIALOJA, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Maggiorino FERRARIS, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo MARCONI, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Silvio CRESPI, Député;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :

Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

Le Docteur Affonso DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Ont convenu des dispositions suivantes :

#### Article 1<sup>er</sup>.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux territoires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l'exclusion de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de l'Égypte et de l'Union sud-africaine.

Les dispositions applicables au continent africain le seront également dans les îles situées à moins de 100 milles marins de la côte.

#### Article 2.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons, auxquelles sont mélangées

ces sortes d'alcool sont prohibées dans la zone visée à l'article 1<sup>er</sup>. Les Gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui, sur leurs territoires, seront considérées comme devant être comprises sous cette dénomination. Ils s'efforceront d'arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi uniformes que possible.

#### Article 3.

Sont également interdites l'importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs, tels que: thuyoné, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicyliques, hysope, absinthe.

Les Gouvernements locaux intéressés s'efforceront également d'arrêter, d'un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d'interdire l'importation, la circulation, la vente et la détention aux termes de cette disposition.

#### Article 4.

L'importation des boissons distillées autres que celles indiquées aux articles 2 et 3, sera soumise dans la zone visée à l'article 1<sup>er</sup> à un droit d'entrée dont le montant ne pourra être inférieur à 800 francs par hectolitre d'alcool, pur, sauf pour les colonies italiennes où il ne pourra être inférieur à 600 francs.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront l'importation, la circulation, la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l'article 1<sup>er</sup> où l'usage ne s'en est pas développé.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des personnes non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

#### Article 5.

La fabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l'article 1<sup>er</sup>.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alambics et de tous appareils ou portions d'appareils propres à la distillation des alcools et au repassage des eaux-de-vie et des esprits sont prohibées dans l'intérieur de la même zone, sous réserve des dispositions insérées à l'article 6.

Les dispositions qui font l'objet des deux alinéas précédents, ne s'appliquent pas aux Colonies italiennes; la fabrication des boissons distillées, autres que celles qui sont visées aux articles 2 et 3 y restera permise, à condition qu'elle soit grevée d'un droit d'accise égal au droit d'entrée fixé à l'article 4.

#### Article 6.

Les restrictions imposées à l'importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s'appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales ou chirurgicales ou aux pharmacies. Pourront, d'autre part, être autorisées l'importation, la circulation, la vente et la détention:

1° des alambics d'essai, c'est-à-dire des petits appareils, généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre;

2° des appareils ou portions d'appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques;

3° des appareils ou portions d'appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils;

4° des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, et employés par les personnes dûment autorisées, soumises pour cette fabrication au contrôle établi par les administrations locales.

L'autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l'administration locale du territoire où les alambics, appa-

reils ou portions d'appareils son appelés à être utilisés.

#### Article 7.

Un Bureau Central International, placé sous l'autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes relativement à l'importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera un rapport annuel indiquant les quantités des boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des articles 4 et 5. Une copie de ce rapport sera envoyée au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

#### Article 8.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

#### Article 9.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l'utilité sera démontrée.

#### Article 10.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts, pour obtenir l'adhésion à la présente Convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats

signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.

#### Article 11.

Toutes les dispositions des Conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu'elles lient entre elles les Puissances qui sont Parties à la présente Convention.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties Contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK

(L. S.) HENRY WHITE

(L. S.) TASKER H. BLISS

(L. S.) HYMANS

(L. S.) VAN DEN HEUVEL  
 (L. S.) E. VANDERVELDE  
 (L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR  
 (L. S.) MILNER  
 (L. S.) GEO. N. BARNES  
 (L. S.) A. E. KEMP  
 (L. S.) G. F. PEARCE  
 (L. S.) MILNER  
 (L. S.) THOS. MACKENZIE  
 (L. S.) SINHA OF RAIPUR  
 (L. S.) G. CLEMENCEAU  
 (L. S.) S. PICHON  
 (L. S.) L. L. KLOTZ  
 (L. S.) ANDRÉ TARDIEU  
 (L. S.) JULES CAMBON  
 (L. S.) TOM. TITTONI  
 (L. S.) VITTORIO SCIALOJA  
 (L. S.) MAGGIORINO FERRARIS  
 (L. S.) GUGLIELMO MARCONI  
 (L. S.) S. CHINDA  
 (L. S.) K. MATSUI  
 (L. S.) AFFONSO COSTA  
 (L. S.) AUGUSTO SOARES.

#### PROTOCOLE

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le régime des spiritueux en Afrique, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considéreraient comme contraire à l'intention des Hautes Parties Contractantes et à l'esprit de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prit quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

FAIT en un seul exemplaire à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. POLK  
 HENRY WHITE  
 TASKER H. BLISS  
 HYMANS  
 J. VAN DEN HEUVEL  
 E. VANDERVELDE  
 ARTHUR JAMES BALFOUR  
 MILNER

GEO. N. BARNES  
 A. E. KEMP  
 G. F. PEARCE  
 MILNER  
 THOS. MACKENZIE  
 SINHA OF RAIPUR  
 G. CLEMENCEAU  
 S. PICHON  
 L. L. KLOTZ  
 ANDRÉ TARDIEU  
 JULES CAMBON  
 TOM. TITTONI  
 VITTORIO SCIALOJA  
 MAGGIORINO FERRARIS  
 GUGLIELMO MARCONI  
 S. CHINDA  
 K. MATSUI  
 AFFONSO COSTA  
 AUGUSTO SOARES.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro degli Affari Esteri*

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 14 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Catellani, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Credaro.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diena, Durante.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi. Libertini, Loria.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montessor, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pansa, Passerini Angelo, Peano, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo, il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento

del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (Numero 1015):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	113
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 133):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 1105):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (Numero 1106):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la

riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974):

Senatori votanti . . . . .	116
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

#### Per gli auguri alle LL. Maestà.

**PRESIDENTE.** Procederò all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che il primo dell'anno dovranno unirsi al Consiglio di Presidenza per presentare gli auguri del Senato alle Loro Maestà. Sono estratti a membri effettivi i signori senatori: Paternò, Suardi, Cocchia, Setti, Del Bono, Quartieri, Chersich, Lusignoli, De Tullio.

Supplenti: Diaz, Maragliano e Gonzaga.

#### Annuncio di interrogazione.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore segretario Simonetta di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

Al ministro dell'interno sul modo in cui si sia data esecuzione alle disposizioni riguardanti fanciulli e adolescenti intorno agli spettacoli cinematografici, alle bevande alcoliche e all'uso del tabacco, contenute negli articoli 22, 23, 24 e 24-bis della legge sulla protezione della maternità e della infanzia.

Garofalo.

**PRESIDENTE.** Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. 4° Elenco di petizioni (N. LXXV Doc.).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102);

Approvazione della Convenzione interna-



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

zionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107 e 404).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (N. 615);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie (N. 658);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina (N. 1042);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori (N. 1043);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 (N. 1104);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1073);

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle

agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (N. 1118);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (N. 1054);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (N. 1045);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1º ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni Lussimpiccolo-Zara) (N. 791);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sottarticolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 (N. 880);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia (N. 886);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica (N. 1156).

La seduta è tolta (ore 18.30).

**ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI**

Giovedì 15 dicembre 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala (N. 1162);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia (N. 1163);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo (N. 1165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (N. 1166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli incisionisti da stampa (N. 1167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di

pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1169);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare (N. 1170);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1172);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (N. 1175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola Italo-Somala (N. 1176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiamani i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 (N. 1177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena (Numero 1179);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (N. 1183);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria (N. 1184);

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (N. 1202);

Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di Carità (N. 1203).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.





CLXX<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 9546

## Disegni di legge (Approvazione di):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri » 9557
- « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie » 9557
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina » 9557
- « Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori » 9558
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 » 9558
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » 9558
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza » 9559
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova » 9559

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussimpiccolo-Zara) » 9559

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto art. 12-F, del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 » 9560

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926; n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia » 9560

## (Discussione di):

« Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » 9551

## Oratori:

GAROFALO . . . . . 9553  
 GATTI . . . . . 9551  
 MONTRESOR . . . . . 9552  
 PESTALOZZA, *relatore* . . . . . 9553, 9554  
 MARTELLI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* . . . . . 9554

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924 per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e Ungheria il 15 marzo 1927 ». . . . . 9555

## Oratori:

MAYER . . . . . 9556  
 PAVIA, *relatore* . . . . . 9556  
 VOLPI, *ministro delle finanze* . . . . . 9556

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo cell'energia elettrica » . . . . .	9560
Oratori:	
VALENZANI, <i>relatore</i> . . . . .	9561
BELLUZZO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia nazionale</i> . . . . .	9561
(Presentazione di) . . . . .	9546, 9549
Interrogazioni (Risposta scritta al senatore Grandi) . . . . .	9565
Omaggi . . . . .	9546
Petizioni (Discussione sulle) . . . . .	9547
Oratori:	
CITO FILOMARINO . . . . .	9548
GAROFALO . . . . .	9548
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9546, 9551, 9561
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9549, 9562

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per le comunicazioni, per la marina, per la guerra, per l'economia nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cao Pinna di giorni 10; Martinez di giorni 3; Stoppato di giorni 8; Zappi di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Dal senatore Soderini: *La persecuzione religiosa nel Messico*.

Dal prof. G. Del Vecchio: *Tre pubblicazioni sulla Regia Università di Roma*.

Dal senatore Scherillo: *Opuscoli su argomenti diversi*.

Dal Commissario della Camera di commercio e industria di Livorno: 1° *Il porto di Livorno nell'anno 1926*;

2° *Pace in Europa*;

3° *Delle guerre balcaniche e della grande guerra e di alcuni fatti precedenti ad esse*.

Dal dott. Achille Bertarelli: *Catalogo della nostra cartografia del X congresso geografico italiano*.

Dal senatore Guidi: *Note ebraiche*.

Dal senatore Zippel: 1° *Relazione sulla Amministrazione comunale di Trieste*;

2° *Relazione dell'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo*.

Dal senatore Ferrero di Cambiano: *Commemorazione del Re Carlo Alberto*.

Dall'avv. Leonida Capobianco: *Impressioni e ricordi della prigionia di guerra in Austria*.

Dal senatore Luca Beltrami: *Giacomo Boni e l'enigma della colonna trajana*.

Dal senatore L. Rava:

1° *Bologna e i bolognesi nell'apogeo napoleonico*;

2° *Giuseppe Compagnoni e il suo monitore cisalpino*.

Dal sig. Filippo Giovanni Antonio Brunatti: *Amori infelici* (Novelle).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ciraolo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CIRAULO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte della Amministrazione delle poste e telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ciraolo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura di un

elenco di disegni di legge trasmessi al Senato dal Presidente della Camera dei deputati.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, circa la cattura del passero (1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, sulla convenzione con la Repubblica di S. Marino (1161);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, sul divieto di esportazione frumento (1565);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1927, n. 1773, sulle frodi nella preparazione di sostanze di uso agrario (1691);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097 sull'ammissione di nuove merci estere all'importazione temporanea (1715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, sull'ammissione di nuove merci estere alla esportazione temporanea (1716);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 547, sul Consiglio di Amministrazione della Università di Camerino (1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1927, n. 456, circa provvedimenti sui canoni (77);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, circa istituzione in Roma di una scuola di malariologia (1536);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, circa agevolazioni all'industria della pesca (1486);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1243, circa ufficio liquidazione Enti ecclesiastici soppressi (1622).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, sul conferimento dei poteri del Governatore di Roma (1648);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1927, n. 2487, circa indennità personale civile postelegrafico presso esercito operante (1482);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, circa V. presidente Comitato permanente del grano (1610);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, circa proroga gestioni civili e militari della Somalia italiana (1768);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, circa revisioni Albi avvocati e procuratori (1678);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, circa dati statistici sulla produzione mineralurgica e metalurgica (1680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, sul Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati di Roma (1660);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, circa reclutamento ufficiali inferiori corpo sanitario militare (1552);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, circa i marittimi disertori (946);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1925, circa servitù del Duomo di Milano sul Monte Condoglia (1689);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, circa spese squadre navali italiane e spagnole (1754).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'esame del disegno di legge riguardante i provvedimenti sui canoni, sarà demandato all'esame della stessa Commissione che ha riferito sul disegno di legge concernente le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, trattandosi di materia affine.

Avverto poi che a norma dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, la discussione di questo decreto è dichiarata di urgenza, e che sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

#### Relazione della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazioni della Commissione per le petizioni.

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione del sig. Longo Nicolò.

GAROFALO, *relatore* La Commissione per

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

le petizioni non riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione del sig. Perrone Giuseppe.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del sig. Sacchetti Giovanni.

PAGLIANO, *relatore*. Non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione del sig. Romolo Mariano.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il sottotenente di fanteria in congedo sig. Romoli Mariano fa voti perchè sia rettificata la sua anzianità di grado nei ruoli di complemento. Non risulta che il sig. Romoli abbia presentato regolare istanza al riguardo al Ministero della guerra, il che sarebbe stato opportuno prima di presentare una petizione. Ad ogni modo, trattandosi di un mutilato, la Commissione per le petizioni ritiene di poter raccomandare questa petizione alla benevola considerazione del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per le petizioni di rinvio al Ministero della guerra della petizione del sig. Romoli Mariano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Milano Franco D'Aragona a riferire sulla petizione del sig. Gualtieri Alfonso.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. A nome dell'onorevole senatore Milano Franco D'Aragona, impegnato in un ufficio, dichiaro che la Commissione per le petizioni non riferisce sulla petizione del sig. Gualtieri Alfonso, per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione dell'avv. Giuseppe M. A. Enea.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il gr. uff. avvocato Giuseppe M. A. Enea fa voti circa la soppressione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato. Trattandosi

di una questione che esorbita dalla sua competenza, la Commissione per le petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Per la petizione del signor avv. Giuseppe M. A. Enea, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione del sig. Aragona Francesco.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il maggiore commissario sig. Aragona Francesco, si duole della mancata nomina a tenente colonnello. Quantunque il ricorso in proposito avanzato alla quarta sezione del Consiglio di Stato sia stato in parte dichiarato irricevibile e per il resto respinto, la Commissione tuttavia ritiene che si potrebbe rinviare questa petizione al Ministero della guerra per un migliore esame del caso, giacchè per le numerose disposizioni adottate in tempo di guerra, sembra che il sig. Aragona Francesco sia stato danneggiato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per le petizioni propone il rinvio al Ministero della guerra della petizione del sig. Aragona Francesco.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire, in luogo dell'onorevole senatore Milano Franco D'Aragona, sulla petizione dell'avv. Allemandi Pietro.

GAROFALO, *relatore*. L'avv. Allemandi Pietro fa voti perchè sia sollecitamente liquidata la pensione alle minorenni Giulia e Rosalina Schiavetti, figlie del defunto tenente colonnello Schiavetti Vincenzo. Alla Commissione è sembrato che in questa petizione vi siano motivi da potersi prendere in considerazione. Per quanto la Commissione non abbia potuto esaminare tutti gli atti e quindi decidere sulla giustizia o meno del caso, è sembrato che nel dubbio si potesse raccomandare questa petizione al Ministero delle finanze, perchè veda di considerare la cosa con una certa benevolenza.

PRESIDENTE. La Commissione per le pe-



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

tizioni propone il rinvio al Ministero delle finanze della petizione dell'avv. Allemandi Pietro.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro per la giustizia e gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro per la giustizia e gli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione e al coordinamento delle disposizioni relative al notariato e agli archivi notarili, ed estensione delle norme medesime alle nuove provincie ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nella precedente tornata approvati per alzata e seduta.

Invito l'onorevole senatore segretario Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amèro D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi Ric-

cardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Cirraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corbino, Corradini, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Fradetto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marcello, Mariotti, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano-Perla, Pestalozza, Petitti di Roveto, Pincherle, Pironti, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Setti, Sili, Sinibaldi, Sirianni, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Perone, Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifi-

che al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale, stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad

una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (N. 404):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Valvassori Peroni di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALVASSORI PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Valvassori Peroni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Discussione del disegno di legge: « Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » (N. 128-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

Chiedo all'onorevole ministro della giustizia se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 128-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI. Sono perfettamente d'accordo col disegno di legge Ministeriale, il quale stabilisce in un modo definitivo che l'esercizio della

Odontoiatria e protesi dentaria, strettamente connesse, debba essere affidato soltanto a laureati in medicina e chirurgia come per tutte le altre branche della Medicina.

E non avrei preso la parola se la relazione dell'Ufficio centrale, relatore il collega senatore Pestalozza, pur ispirandosi fermamente al principio che informa il disegno di legge, non paresse in qualche punto meno risoluta, come laddove pare ammetta la possibilità di qualche concessione ai tecnici che non poterono presentarsi agli esami nel 1912 per non aver compiuto l'età di 28 anni.

Oggi è anacronistico però il pensare che si possa continuare ad affidare degli ammalati a dei meccanici, i quali non avendo fatto gli studi di medicina del corpo umano non conoscono, anatomia, fisiologia, patologia e clinica. Il decreto-legge 11 ottobre 1924 stabilisce l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della Odontoiatria e protesi dentaria. Successivamente si fece di più, la Odontoiatria è stata messa tra le materie obbligatorie negli esami di Stato. Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione il 3 dicembre 1925 riconfermava tale necessità della laurea ed anche ultimamente il Governo, nella risposta all'altro ramo del Parlamento ad una interrogazione dell'on. Perna, ribadiva lo stesso principio che del resto riconferma con la presentazione di questo disegno di legge.

Si invocano ragioni di sentimento. Si dice: sono ormai pochi, resterebbero senza mezzi di sussistenza, sul lastrico. Siamo un po' precisi. In realtà pochi non sono, ed aggiungo che si tratta di persone le quali tenuto conto delle disposizioni della legge del 1912 oggi possono avere, poco più di quarant'anni di età. Cosicché questa — che noi consideriamo enormità — di malati affidati a dei meccanici, continuerebbe presumibilmente per altri 20, o 30 anni.

Aggiungo ancora che codesti odontotecnici non resterebbero effettivamente sul lastrico, perchè se ad essi noi vogliamo togliere gli ammalati, nessuno vuol togliere loro quello che è l'esercizio naturale e legittimo della loro attività, cioè i lavori di meccanica nei laboratori per i quali il compenso che possono avere è assai remunerativo. Lo avessero i tecnici dei nostri Istituti universitari!

E del resto, sentimento per sentimento, noi diciamo che a salvare il principio sostenuto dal disegno di legge ci muove quello di migliaia di infermi i quali, quando vedessero da una legge autorizzato l'esercizio di questi tecnici, riterrebbero di potersi bene affidare ad essi, cioè a dei meccanici che non hanno nessuna preparazione biologica e clinica. E sostenendo questo principio crediamo di giovare ai tecnici stessi, i quali dandosi ad un esercizio che va oltre i limiti della loro preparazione, si espongono a delle gravi responsabilità e a delle gravi sentenze, due di quest'anno stesso, una in Tribunale ed un'altra in Corte di Assise, sulle quali sarebbe lungo di entrare qui in particolari. E sarebbe pericoloso mantenere anche un solo spiraglio, perchè purtroppo abusati nell'arte sanitaria si hanno anche laddove nessun spiraglio è stato lasciato e molti più se ne avrebbero quando la legge stessa ledesse il principio della necessità di una preparazione biologica e clinica e della laurea per l'esercizio dell'arte sanitaria.

Fin dal 1890 il nostro venerando collega senatore Boselli in una relazione al Re diceva: «È giusto sottrarre all'empirismo l'esercizio di professioni che il progresso delle scienze ha dimostrato avere nelle loro stesse specialità attinenze dirette ed immediate con le condizioni di salute degli individui e che possono influire a mantenerle e deteriorarle.

Dopo questo richiamo di 37 anni fa, vorrà il Senato mantenere ora, e per altri 20, o 30 anni ancora, la deprecata enormità di meccanici messi al livello di giovani, a cui la preparazione adeguata e la conquista della laurea costano tanti sacrifici? Il monito dell'on. Boselli dopo 37 anni si fa indubbiamente ancora più ovvio, ancora più imperioso.

Io penso quindi che noi dovremo ascoltarlo e chiudere per sempre anche per la Odontoiatria la possibilità di un esercizio a cui si ribella ogni più elementare concezione di patologia e di clinica, ed a cui si ribella lo stesso sentimento umano.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi permetta il Senato di dire una parola su questa legge, a proposito della quale invoco, non la competenza dell'illustre oratore che mi ha preceduto, ma il di-

ritto di cittadinanza che ha ogni cliente, ed io non sono che questo. Sarei d'accordo con quello che ha detto l'illustre sen. Gatti, e cioè che bisogna chiudere le paratoie; ma anche la legge del 1912 si proponeva questo scopo, ed invece è avvenuto che le scuole di odontoiatria, contemplate ad integrazione di quella legge, non sono state istituite, e soltanto recentemente ne sono sorte alcune. Io non mi appello alle ragioni di sentimentalismo alle quali alludeva il sen. Gatti; mi attengo soltanto alle parole dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale, onorevole Pestalozza; il quale dice che « per questi casi, ai quali si sono interessati alcuni autorevoli colleghi (Carle, Rattone, Maragliano) non converrebbe certo riaprire la porta all'esercizio di chi non abbia il diploma di medico chirurgo. Casi congeneri furono recentemente sanati con legge speciale (e noi non invociamo nemmeno la larghezza della legge applicata ai trentini e agli allòglotti venuti a noi) ed il Senato potrebbe, se lo creda, raccomandare al Governo l'adozione di un provvedimento analogo per quelli, ad esempio, fra i vecchi odontoiatri che non poterono fruire della sessione di esami; ma sarebbe in antitesi collo spirito stesso animatore della legge l'approfitte di questa discussione per sanzionare, con misure di carattere generale, il più grave degli esempi di esercizio abusivo ». Fin qui l'on. Pestalozza.

Ora io faccio notare che alcuni casi sono degni di particolare considerazione, tanto più che sono pochissimi. Teniamo conto, onorevole senatore Gatti, dei limiti di età di esercizio, dei precedenti, dei meriti acquisiti in guerra da parte di tanti giovani valorosi, che si sono trovati a fianco dei medici, i quali non si può dire che si siano imboscati, perchè hanno compiuto un alto dovere umanitario. Orbene, tutte queste mi paiono ragioni più che sufficienti, non per alzare le paratoie, onorevole senatore Gatti, ma per esaminare i singoli casi e dare una sanzione di benevolenza a favore di coloro che hanno veramente il diritto di chiederla e di averla, come atto di giustizia dal Governo nazionale; e null'altro aggiungo sul grave argomento.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Dalle parole dell'on. senatore Gatti sembrerebbe che l'Ufficio centrale avesse proposto di ammettere senz'altro alla continuazione dell'esercizio della professione di odontoiatria i semplici meccanici. Orbene, questo non era nelle intenzioni dell'Ufficio centrale nè del relatore. Si trattava soltanto di permettere, in alcuni casi speciali, a coloro che esercitavano irregolarmente la professione di odontoiatria, di presentarsi ad un esame. Dunque, non ammetterli senz'altro a continuare la loro professione, ma consentire loro di sostenere una prova. E ciò si proponeva di fare soltanto in alcuni casi eccezionali, quando fosse dimostrato che il richiedente non avesse potuto assolutamente godere della facoltà che gli si era data, di sottoporsi alla prova richiesta nel termine stabilito.

Casi di questo genere, per quanto siano pochissimi, non mancano. Vi sono forse dentisti che al momento dell'esame, si trovavano in guerra o in servizio militare. Ora, non sarebbe ingiusto privare costoro della facoltà di riparare a questa involontaria mancanza?

Ripeto: sono cotesti casi assolutamente eccezionali. D'altra parte, l'Ufficio centrale non aveva nemmeno proposto uno speciale emendamento al riguardo; si era soltanto limitato a rivolgere una raccomandazione in proposito all'onorevole ministro.

PESTALOZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA, *relatore*. A chiarimento di quanto è stato detto dall'on. Garofalo, il relatore, nell'interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale, deve dichiarare che non si è avuta affatto l'intenzione di proporre l'ammissione senz'altro alla continuazione della professione sia pure di un limitato numero dei molti e molti che hanno fatto richiesta in proposito, ricorrendo a petizioni ed a insistenze di ogni genere. L'intenzione dell'Ufficio centrale era ed è di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sulla opportunità di prendere un provvedimento che elimini ogni pretesto di ulteriori reclami, e che ripari ad eventuali irregolarità di procedura, fermo restando il concetto che nessuna sanatoria d'indole generale possa essere accordata. Il provvedimento dovrebbe limitarsi a quei pochissimi ai quali

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

non fosse stato possibile dare l'esame o a taluni che, secondo me, si troverebbero nelle stesse condizioni, cioè quei pochi che ammettono di avere fallito nella prova di esame ma che sostengono anche che la prova fu data in modo irregolare. Cosicché questi tentano di dimostrare, anzi taluno dimostra con dei documenti, la nullità effettiva della prova stessa. Non aver potuto dare l'esame o averlo dato in modo che l'esame sia nullo parve alla Commissione che potesse costituire, per questo numero limitatissimo di persone, una ragione per richiamare sopra tali casi la particolare attenzione del ministro.

Non altro ho da dire, e quanto ha esposto la Commissione lo considera come una semplice raccomandazione che sarebbe interessante sapere se il Governò accetta.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Per incarico di Sua Eccellenza il ministro dell'interno debbo rispondere alle osservazioni fatte al disegno di legge.

Prima di tutto ringrazio l'on. Gatti che, con il suo discorso, ha pienamente convenuto nello spirito del disegno di legge e continuerò ringraziando pure a nome del Governo gli onorevoli senatori Montresor, Garofalo e Pestalozza, per l'appoggio valido alle proposte in esame. Assicuro poi che il Governo non è alieno dal prendere in considerazione quei pochi casi particolari nei quali si ravvisasse opportuna e giusta la concessione di una suppletiva prova di esame, purchè si tratti, bene inteso, di persone veramente degne di speciale trattamento e che non abbiano potuto approfittare degli esami speciali in seguito a servizi di guerra o per altre ragioni giustificabili, quali quelle sommariamente segnalate dai senatori Montresor e Pestalozza.

La materia di questa presa in considerazione del Governo non può far parte però del disegno di legge, che va approvato senza modifiche. Per altro, al disegno di legge è stato proposto un emendamento aggiuntivo dalla Commissione e gradirei sapere se esso viene mantenuto o se viene senz'altro soppresso.

Questa aggiunta all'art. 5 si riferisce alle disposizioni del 22 maggio 1913 relative al-

l'esercizio abusivo delle farmacie; ma poichè il disegno di legge ha carattere generale, non esclude i provvedimenti che sono contemplati da disposizioni e leggi di carattere speciale, come sono quelle relative alle farmacie. Il Governo crede che sarebbe possibile di mantenere in piena efficienza questo disegno di legge senza necessità di aggiungere l'emendamento della Commissione; ma siccome esso, in ultima analisi, non è che esplicativo del disegno in esame, se la Commissione insiste per mantenerlo il Governo non ha difficoltà ad accoglierlo, pur ripetendo che esso non è necessario.

PESTALOZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA, *relatore*. Ringrazio Sua Eccellenza delle spiegazioni date in proposito alla raccomandazione fatta per un limitatissimo gruppo di interessati. Rispetto all'emendamento proposto all'art. 3 io vorrei chiedere il permesso di esporre le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporlo e che mi pare debbano indurlo anche a mantenerlo se non vi è opposizione da parte del Governo. Il disegno di legge contiene l'art. 4 che dice: « Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ». Contraria alla presente legge si può ritenere ogni disposizione che per una identica mancanza commini pene diverse da quelle sancite dalla legge stessa. Ora la legge sull'esercizio delle farmacie stabilisce che talune mancanze, come l'esercizio di una farmacia senza l'autorizzazione prefettizia, vengono punite non solo con la multa ma eventualmente con la detenzione.

Ora cosa dice l'art. 3 del disegno di legge? « Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda di lire 500 a 1000. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda di lire 1000 a 2000 ».

Ora se vogliamo applicare l'art. 3 al caso del farmacista che esercita senza l'autorizzazione abbiamo: « Chiunque munito del titolo professionale (il farmacista laureato)... esercita una professione sanitaria senza che si trovi

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

in possesso degli altri requisiti (che in questo caso sarebbero l'autorizzazione prefettizia)... è punito (non più con la detenzione o con la chiusura dell'esercizio) con l'ammenda ecc... ».

L'applicazione rigorosa di questo articolo toglierebbe gravità alle pene che le leggi precedenti infliggeva. Siccome è parso alla Commissione che fosse nell'animo del Governo di accentuare le misure repressive per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ad eliminare interpretazioni troppo benevole è parso utile precisare questo punto. Però la Commissione si rimette a quanto il ministro sarà per proporre.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Poichè la Commissione tiene al proprio emendamento, il Governo non ha difficoltà di aderire alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Chiunque, non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale, esercita una professione sanitaria, è punito con la multa da lire 500 a lire 2000. In caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a tre mesi e della multa da lire 2000 a lire 5000.

Il materiale adoperato per commettere il delitto di cui al presente articolo è confiscato. In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il Prefetto della Provincia può ordinare la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata, e, contemporaneamente, anche il sequestro del materiale adoperato.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alle stesse pene di cui al precedente articolo soggiace chi, essendo regolarmente autorizzato ad esercitare una professione sanitaria, presta comunque il suo nome, ovvero la sua attività

professionale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

(Approvato).

#### Art. 3.

Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 1000 a lire 2000.

Rimangono però sempre in vigore le disposizioni penali comminate dal comma ultimo dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle contenute nell'ultimo comma dell'articolo 18 della stessa legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 » (N. 1118).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese pre-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

bellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Mi permetto domandare, all'onorevole ministro delle finanze, a nome dell'Ufficio centrale, se può dare un definitivo affidamento al voto espresso dall'Ufficio centrale; perchè entro il 31 dicembre 1927 venga consegnato il tagliando ai diversi possessori dei titoli ungheresi. Nel mese di luglio un comunicato diceva che entro agosto si sarebbe consegnato; è passato agosto, è passato l'autunno e siamo alla vigilia del 31 dicembre 1927, epoca in cui si sussurra che questi tagliandi cadranno in prescrizione. Io non credo a questa voce perchè legalmente non può parlarsi di prescrizione, ma in ogni modo è indiscutibile che è grave il danno che deriva da questo ritardo, oltre quello già patito, mettendo i possessori dei titoli in condizione di non venderli ed ora di non potere esigere i coupon che loro spettano e che cittadini di altri Stati invece possono incassare presentandoli alla Banca francese, incaricata dal Governo ungherese del pagamento perchè subito ebbero i tagliandi suppletivi. In Italia sono molti i possessori di questi titoli e fra essi vi sono la Santa Sede, gli Istituti di credito e di previdenza della città di Trieste e molti altri minori. Siccome non si capisce la ragione del ritardo nella emissione di questi tagliandi,

mentre da anni sono stati ritirati i titoli estratti e tagliandi, domando all'onorevole ministro se può dare al Senato qualche spiegazione e se può dare affidamento che entro il 31 dicembre corrente, come invocano i possessori, i tagliandi saranno loro consegnati per potere alla fine incassare il loro avere.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. La ragione è molto semplice.

La Cassa Comune di Parigi ha dato tempo fino al 15 dicembre è, cioè, fino ad oggi per la presentazione dei titoli da riaffogliare. Quindi da oggi soltanto decorrono i termini; e faremo il possibile per dare i tagliandi entro il 31 dicembre. Ci sono però delle difficoltà tecniche. In quanto alle altre cedole, esse furono restituite nel maggio 1926 e non vi è bisogno che della esibizione della cedola e non del titolo per le Banche incaricate.

PAVIA, *relatore*. Ma non esiste il tagliando.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È stata restituita la cedola.

PAVIA, *relatore*. Mi risulta il contrario, e lo sento dire da moltissimi.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Mi permetto di rilevare che i fogli contenenti le cedole nuove dei diversi titoli ungheresi, elencati nella relazione, non sono stati ancora consegnati dal Tesoro che li ha ritirati dai diversi possessori.

Mi associo pertanto alla raccomandazione dell'onorevole relatore perchè il ministro provveda affinché i funzionari incaricati di svolgere la semplicissima pratica lo facciano con quella sollecitudine che è necessaria, visto che sono almeno tre anni (ora non ricordo bene le date, ma potrebbero essere anche quattro o cinque) che questi titoli, assieme ai fogli dei tagliandi, sono stati consegnati alle Tesorerie provinciali.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ripeto che dalle Banche è stato dato il termine fino al 15 dicembre per la presentazione.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

PAVIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Questo non si è mai saputo. Prendo atto di questa comunicazione ma dubito vi sia qualche equivoco. Ciò che si deve consegnare è il nuovo titolo col nuovo foglio tagliandi. E una dilazione fino al 15 dicembre sarà una proroga per i ritardatarii, ma non un termine preciso del quale i diligenti depositarii di anni addietro, non possano esigere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri » (N. 615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie » (N. 658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina » (N. 1042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove

disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli enti creditori » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 207, che stabilisce nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e gli enti creditori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dello esercizio dei Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 » (N. 1104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza » (N. 1054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, portante modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova » (N. 1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara) » (N. 971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-articolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 » (N. 880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-articolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, relativo alla iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia » (N. 886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925 n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica » (N. 1156).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Valenzani per illustrare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e che suona così:

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato confida che il Governo del Re in considerazione delle cambiate condizioni dei prezzi e delle spese vorrà provvedere ad ot-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

tenere una congrua riduzione delle tariffe relative all'energia elettrica, al gas, e all'acqua potabile.

VALENZANI, *relatore*. Anche a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'economia nazionale sulle osservazioni che l'esame di questo disegno di legge ci ha dato modo di fare per quanto riguarda il prezzo dell'energia elettrica nella città di Roma. Noi crediamo che sia giunto il momento non di concedere ulteriori benefici alla Società concessionaria dell'illuminazione in Roma, ma di verificare invece rigorosamente se dopo la rivalutazione della lira, dopo l'abolizione o la riduzione delle indennità dei caroviveri di cui la Società si è largamente giovata, dopo la sensibile diminuzione degli altri elementi di produzione non debbano le tariffe di questa Società subire una notevole diminuzione perchè la luce come il gas, come l'acqua potabile deve essere considerata come uno di quei generi di largo consumo popolare che sono dal Governo vigilati e controllati nell'interesse della collettività in generale e delle classi meno abbienti in specie. Al conseguimento di questo fine tende l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha formulato e che noi ci auguriamo sia accettato dal Governo e votato dal Senato. (*Approvazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Questo decreto è un decreto per così dire, di eredità: ora i tempi sono mutati. Ad ogni modo assicuro l'Ufficio centrale che vi sono già delle Commissioni che studiano queste questioni, una presso il Ministero dei lavori pubblici e un'altra presso il Ministero dell'economia nazionale. Quindi il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione per non pregiudicare il lavoro già avanzato delle commissioni.

VALENZANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. Noi aderiamo alla richiesta dell'onorevole ministro e convertiamo l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso,

il Governo accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, purchè sia convertito in raccomandazione e l'Ufficio centrale consente a ciò. L'ordine del giorno deve quindi considerarsi come una raccomandazione che il Senato rivolge al Governo e che il Governo accetta.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Angiulli, Ciraolo e Artom a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ANGIULLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti ».

CIRAULO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali ».

ARTOM. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Angiulli, Ciraolo e Artom, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Casati, Cattaneo, Chimienti, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Del Bono, De Marinis, Diaz, Diena, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fano, Fradeletto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Mariotti, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Porro, Pullè.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Segrè Sartorio, Setti, Sili, Simonetta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamborino, Thaon di Revel, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vigliani, Volpi.

### Annuncio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la risposta dell'onorevole ministro delle colonie, ad una interrogazione dell'onorevole senatore Grandi.

A norma del regolamento, sarà stampata in fine del resoconto stenografico della seduta odierna.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (N. 1118):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (N. 615):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie (N. 658):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina (N. 1042):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori (N. 1043):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 (N. 1104):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina

e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1073):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (N. 1054):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (N. 1045):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiunta stipulata il 1º ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussimpiccolo-Zara) (N. 791):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'articolo 4,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

sotto-articolo 12-*F* del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 (N. 880):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia (N. 886):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica (N. 1156):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729);

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale » (N. 1204);

Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità (N. 1100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esecuzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (N. 1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (N. 915);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona (N. 1127);

Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia Marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (N. 682);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali (N. 591);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa (N. 790);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 825);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 1057);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 1131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione



all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (N. 1048);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 (N. 944).

La seduta è tolta (ore 18,15).

---

**Risposta scritta ad interrogazione.**

GRANDI. — Al ministro delle colonie per conoscere se nella considerazione del sempre più promettente sviluppo delle nostre colonie libiche e tenendo conto che non pochi italiani civili e militari, vi si trovano, non si potrebbero stabilire più frequenti comunicazioni postali, specialmente colla Cirenaica, collegata colla Madre Patria con un solo piroscalo settimana-

nale, istituendo un servizio postale aereo almeno settimanalmente per modo di avere lo scambio postale due volte la settimana, come ora avviene per Tripoli.

RISPOSTA. — Alla possibilità di istituire un servizio postale aereo con le nostre colonie mediterranee, il Ministero delle colonie ha pensato da tempo. Ma, fino ad oggi, difficoltà di carattere tecnico e soprattutto finanziario non hanno consentito di giungere ad una concreta soluzione. Il Ministero però conscio della necessità di rendere più rapide le comunicazioni postali con quelle colonie per le ragioni segnalate dall'onorevole interrogante, intende riprendere in esame l'importante questione nella fiducia di poter superare al più presto le difficoltà dianzi accennate.

Firmato: FEDERZONI.

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.



CLXXI<sup>a</sup> TORNATA

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . .	Pag. 9599
Congedi . . . . .	9570
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità » . . . . .	9590
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali » . . . . .	9592
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1916, numero 516, per il comune di Livigno ». . . . .	9592
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ». . . . .	9592
« Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 ». . . . .	9593
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali ». . . . .	9593
« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa ». . . . .	9594
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali ». . . . .	9594
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ». . . . .	9595
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'accordo e relativo protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco ». . . . .	9595
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 ». . . . .	9596
(Discussioni di):	
« Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso ». . . . .	9574
Oratori:	
DE VITO, <i>relatore</i> . . . . .	9574
GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	9583
— Approvazione di un ordine del giorno —	9584
« Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale ». . . . .	9585
Oratori:	
DE VITO, <i>relatore</i> . . . . .	9585
LIBERTINI. . . . .	9589
SUVICH, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	9589
— Approvazione di un ordine del giorno —	9590

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123» . . . . . 9594

Oratore:

MORPURGO . . . . . 9594

(Presentazione di): . . . . . 9570, 9596

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sulla protezione dei fanciulli e degli adolescenti » . . . . . 9571

Oratori:

MARTELLI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* . . . . . 9571

GAROFALO . . . . . 9572

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 9570, 9596

Saluto del Presidente . . . . . 9597

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9597

SODERINI . . . . . 9597

VOLPI, *ministro delle finanze*. . . . . 9597

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . . 9597

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la marina e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 2; Bergamasco per giorni 2; Bevione per giorni 2; Bonin Longare per giorni 2; Gabba per giorni 2; Giaccone per giorni 2; Grandi per giorni 2; Greppi per giorni 2; Orsi Delfino per giorni 2; Pullè per giorni 2; Rajna per giorni 2; Sini-baldi per giorni 2; Supino per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Luiggi e Libertini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

LUIGGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Luiggi e Libertini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

### Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Montresor di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati dal Presidente della Camera dei deputati con suo Messaggio in data odierna.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, circa premi a Ditte esercenti autoservizi (1559);

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1927

legge 6 ottobre 1927, n. 1828, circa assegnazione di 6 milioni per lavori nell'Alta Carnia (1652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, circa compenso rivendita pagelle scolastiche (1700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, circa il Regio Istituto nautico di Fiume (1755);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, circa nuove opere nel porto di Ancona (1740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, circa Reali Grotte Demaniali di S. Cesaria (1557);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, circa scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (1730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, circa insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari alloglotte (1734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, circa rappresentanza dell'A. G. F. nell'Istituto delle case degli impiegati (1737);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, circa coefficienti di maggiorazione ai terremotati (1739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, circa esonero salariati dell'officina delle carte e valori (1717);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, sulla sospensione delle feste del 28 ottobre e 4 novembre (1718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, circa riordinamento servizi nel comune di Palermo (1698);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, sull'Istituto nazionale « Luce » (1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, sulla sistemazione agraria nella provincia di Roma (1758);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, circa impianto di stabilimenti industriali (1759);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 agosto 1927, n. 1634, circa la scuola di ostetricia (1732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, sulla fondazione dell'Istituto « Rosa Maltoni Mussolini » (1735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, sulla vendita delle carni fresche e congelate (1551);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1927, n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia (1595);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1474, sulla linea commerciale Torino-Trieste-Zara (1621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, circa il reclutamento dei sottotenenti di complemento (1614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, circa modificazioni al decreto sulle assicurazioni private (1714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, sulla assistenza dei fanciulli illegittimi (1702).

**PRESIDENTE.** Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione. I disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Svolgimento di interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Garofalo all'onorevole ministro dell'interno: « Sul modo in cui si sia data esecuzione alle disposizioni riguardanti i fanciulli e adolescenti, intorno agli spettacoli cinematografici, alle bevande alcoliche e all'uso del tabacco, contenute negli articoli 22, 23, 24 e 24-bis della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le comunicazioni per rispondere a questa interrogazione.

**MARTELLI, sottosegretario per le comunicazioni.** Per l'esecuzione della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia 10 dicembre 1925 il Ministero dell'interno non ha mancato di diramare ai prefetti chiare e precise istruzioni. Con circolare a stampa 27 maggio

1926 furono poste in particolare evidenza alcune norme essenziali ai fini della competenza e vigilanza delle autorità di pubblica sicurezza, e particolarmente quelle concernenti l'impiego dei fanciulli e degli adolescenti negli esercizi pubblici di vendita al minuto di bevande alcoliche.

Nella stessa circolare furono altresì illustrate le norme circa l'impiego dei giovinetti nella preparazione degli spettacoli cinematografici e il loro accesso nelle sale degli spettacoli stessi, incitando inoltre il rigore delle autorità locali per l'osservanza sia del divieto di vendita o di somministrazione di tabacco agli adolescenti, sia della proibizione agli stessi di fumare in luogo pubblico.

Nell'occasione vennero illustrati l'importanza etico-sociale di dette norme e il compito commesso alle autorità di pubblica sicurezza di osservarle e di farle osservare.

Successivamente, con circolare 9 settembre 1926 e con altra telegrafica del 21 ottobre dello stesso anno, furono impartite nuove e più categoriche istruzioni, dirette particolarmente ad impedire che i fanciulli e adolescenti minori di 15 anni fossero impiegati in sale di varietà, nei circhi equestri o dovunque si dessero rappresentazioni di contenuto licenzioso. Oltre a ciò nell'art. 76 del nuovo Testo Unico della legge di pubblica sicurezza fu aggiunto l'obbligo per gli impresari e direttori di sale cinematografiche di indicare nei manifesti relativi agli spettacoli, quelli da cui, per decisione della Commissione di revisione cinematografica, debbono essere esclusi i fanciulli e gli adolescenti al disotto di anni 16, mentre nel regolamento della legge per la maternità e l'infanzia tale limite era stabilito a soli 15 anni.

Il Ministero avendo così richiamati i Prefetti all'esatta, uniforme e rigorosa applicazione delle norme di legge riflettenti la tutela morale ed educativa della gioventù, nonchè alla necessità di escludere al riguardo ogni possibile deplorabile tolleranza od abuso, ha motivo di ritenere che gli organi dipendenti abbiano corrisposto agli incitamenti in modo da impedire il ripetersi di qualche sporadico inconveniente già segnalato. L'onorevole interrogante può da ciò che ho esposto rilevare quanto il Governo sia conscio delle necessità etico-sociali di una

rigorosa e razionale applicazione delle norme in parola, e quanto attivo e costante sia stato il suo intervento allo scopo di preservare i fanciulli e gli adolescenti dai lavori non conformi alla loro fisica idoneità; dalla influenza deleteria che può esercitare sul loro organismo l'abuso e talvolta anche il semplice uso dell'alcool o del fumo; dalla suggestione che sugli animi giovanili possono produrre ambienti e spettacoli dannosi alla educazione ed al carattere.

Su tali direttive, che si inquadrano nel complesso delle provvidenze tendenti alla protezione fisica e normale della razza, il Governo non mancherà di persistere. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, io sono molto lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, perchè da esse si rileva che il Governo ha ricordato alle autorità locali le disposizioni della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia e della legge sull'alcoolismo.

Io credo però che, sebbene alcune circolari siano state fatte, sarebbe opportuno ritornare spesso sull'argomento e rammentare più di una volta alle autorità locali il dovere che hanno di fare osservare rigorosamente quanto è stabilito in quelle tre leggi.

Per quanto riguarda l'esclusione dei fanciulli e giovinetti dai cinematografi, io comprendo bene le difficoltà pratiche, specialmente nei giorni di grande affollamento, anche perchè l'applicazione del provvedimento è affidata alla direzione dello spettacolo. Ora io credo che la direzione dello spettacolo si preoccupi di ben altro e si curi ben poco di impedire ai fanciulli e adolescenti l'ingresso nel cinematografo. D'altra parte, che cosa si può fare? Certamente non si può esigere che vi siano in così grande numero agenti di pubblica sicurezza da essere presenti sempre in tutte le sale cinematografiche, e in tutte le ore di spettacolo, per mandare via i minorenni dagli spettacoli cui non debbono assistere.

La difficoltà è grande anche per quest'altra ragione, che differenti sono i criteri nelle Commissioni che debbono decidere sull'esclusione dei fanciulli da certi spettacoli. Alcune

credono che basti sopprimere lo spettacolo delle nudità; e ciò è bene, ma non basta, perchè vi sono certe scene, certi atteggiamenti forse più pericolosi ancora per la gioventù. E vi sono poi altri spettacoli che possono nuocere grandemente alla gioventù: le rappresentazioni di scene di delitti.

Su questo punto debbo riconoscere che un progresso si è fatto, perchè da qualche tempo in qua non ho più visto l'annuncio di spettacoli di tal genere, cioè di scene criminali, di avvelenamenti, di colpi di pugnale, di assalti alle case e alle persone. Se tali spettacoli non sono del tutto cessati, essi però sono divenuti oggi più rari. Ma io credo che non sarebbe davvero un danno se ve ne fosse la proibizione assoluta, e tanto per i fanciulli come per gli adulti!

Passando poi all'altro argomento, l'alcolismo, nella mia interrogazione ho ricordato gli articoli 22, 23, 24 e 24-bis della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia. In quegli articoli vi è il divieto assoluto di somministrare, negli istituti e negli asili infantili, qualsiasi bevanda alcolica. È questa una ottima disposizione, che tende ad impedire che il fanciullo contragga l'abitudine di quelle bevande, ed a combattere il pregiudizio, molto spesso diffuso in tutte le classi, e specie in quelle più basse, che il vino sia un salutare elemento di nutrizione.

Su di ciò se ve ne fosse tempo, leggerei le belle ed eloquenti parole che scrisse il nostro illustre collega on. Marchiafava, in occasione della discussione della legge sulla protezione della maternità ed infanzia, dimostrando quanto sia dannoso un simile pregiudizio. Purtroppo esso continua però a sussistere. E la cosa più grave è che direttori di asili infantili, di scuole, istituti e collegi sono qualche volta persuasi che veramente il vino giovi alla salute e conferisca vigore all'organismo; onde essi continuano a farlo somministrare ai giovinetti affidati alle loro cure. Accadono poi cose singolari. Alle disposizioni della citata legge, si può derogare nel caso che il medico, per ragioni di salute, prescriva come rimedio una certa dose di vino ai ragazzi. Or bene, mi è stato assicurato che esiste un istituto nel quale il medico ha fatto la prescrizione del vino per tutti i bambini, sani e malati che siano,

con un vero senso di equanimità! Così egli adempieva al suo dovere!

Credo dunque che la vigilanza continua delle autorità in questa materia sia necessaria. E che dirò poi delle osterie e degli spacci di vino?

Sappiamo che istruzioni furono date, e spero che si continuino a dare; ma esse sono spesso dimenticate. Sarebbe perciò molto utile che nelle osterie e negli spacci si affiggano dei cartelli nei quali a grandi caratteri siano scritte le prescrizioni della legge.

Altrimenti, noi facciamo delle leggi bellissime ma che diventano inutili. Il male, veramente, per l'Italia è antico, ed io non ripeterò il verso famoso di Dante. Ma credo che sarebbe grande ventura se la nuova Italia rigenerata potesse smentire Dante su questo punto!

Vi è poi un'altra disposizione di legge che stabilisce le distanze minime fra le osterie e gli ospedali, istituti o scuole. Io credo che questa disposizione non sia stata osservata, perchè non furono revocate le licenze agli spacci esistenti a distanze minori di quelle stabilite dalla legge. Continua pertanto a verificarsi il fatto di spacci che si trovano non solo a pochi metri l'uno dall'altro, ma anche a pochi metri da quegli istituti o scuole.

Una disposizione nuova della legge recentemente votata in aggiunta a quella della protezione della maternità e dell'infanzia, dà facoltà all'Opera nazionale di promuovere l'accertamento delle contravvenzioni, delle quali le autorità locali debbono darle immediata notizia.

Tuttociò va molto bene, per la repressione; ma per la prevenzione bisognerebbe fare di più, e come ho detto, per esempio, ricordare continuamente agli albergatori e agli osti il loro dovere, con le sanzioni stabilite nella legge.

Forse per l'esecuzione di queste leggi, che tendono all'educazione del popolo, e a lottare contro le sue cattive abitudini e i suoi vizi, potrebbe essere opportuna l'istituzione di un corpo speciale di agenti, come quelli dipendenti dalla Società per la protezione degli animali... E giacchè ho ricordato la protezione degli animali, pregherei l'onorevole ministro di volere anche dare istruzioni alle autorità locali perchè sia fatta una rigorosa appli-

cazione delle nuove disposizioni intorno alla vivisezione, per le quali questa pratica è ammessa soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei direttori dei grandi istituti scientifici pubblici, ed è proibita la ripetizione di esperimenti dolorosi sullo stesso animale che dovè subire una prima operazione.

È anche questa una legge che promuovendo la pietà verso gli animali, promuove indirettamente quella verso gli uomini. E sarà cosa onorevole per il nostro paese se, insieme con le altre leggi di civiltà di cui ho fatto cenno, anche questa sia rigorosamente applicata. (Approvazioni).

**Discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso » (N. 729).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 729).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto che il Governo nell'avvalersi della facoltà di coordinare ed organicamente disciplinare le disposizioni vigenti per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche si atterrà ai criteri:

« a) di mantenere inalterati i principi fondamentali stabiliti dal decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulla demanialità delle acque, sul riconoscimento delle antiche utenze, e sulla preferenza ai grandi serbatoi e laghi artificiali nella determinazione degli aiuti finanziari dello Stato;

« b) d'accordare ai Consorzi la disponibilità delle acque dei canali di bonifica nei limiti necessari per il conseguimento della bonifica integrale, e considerare in ogni caso l'acqua d'irrigazione quale dotazione del fondo irrigato;

« c) di disciplinare, in quanto necessario, le grandi utilizzazioni di acque sotterranee suscettibili di uso di generale pubblico interesse, lasciando inalterato lo stato di fatto e di diritto e intensificando gli aiuti per le altre utilizzazioni individuali o consortili, specialmente nei riguardi agricoli ed igienici;

« d) di disciplinare il proprio intervento nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nei casi e limiti indispensabili per la tutela del pubblico interesse, evitando turbative all'esercizio ed allo sviluppo dell'industria elettrica;

« e) di evitare nelle concessioni di acque pubbliche gli abusi e gli effetti dannosi di eventuali monopoli;

« approva il concetto informatore del disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DE VITO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, relatore. Onorevoli Colleghi, vogliate anzitutto consentirmi di esprimere il più vivo rammarico che nella discussione di così importante disegno di legge manchino all'Ufficio centrale l'autorità e competenza dell'amato suo presidente, rapito così improvvisamente e dolorosamente al nostro affetto.

La legislazione sulle acque attuata per decreto-legge, e che oggi siamo chiamati a convalidare, è nei principi suoi fondamentali il risultato dell'esperienza di anni, di lunghi studi di giuristi e di tecnici, di numerose commissioni autorevoli cui parteciparono nostri colleghi insigni quali i senatori Scialoja, Quarta, Villa, e di un'alta, memorabile discussione



svoltasi in quest'Aula nel 1919 su dotta relazione dell'on. Rolandi-Ricci.

Questa legislazione, che è servita di modello a più d'una legge estera, non solo è riuscita commendevole dal lato giuridico e politico, ma si è addimostrata intrinsecamente buona nella pratica sua applicazione e nei risultati conseguiti.

Gli elenchi di acque pubbliche possono dirsi ormai compiuti, gli usi privati hanno continuato a svolgersi con normale ritmo, senza le temute catastrofiche espogliazioni, le vertenze - sorte sono state dai tribunali delle acque risolte con equa e serena dottrina. E sono state accolte 216 domande di derivazione per moduli 482 e con la possibilità di irrigare ettari 77 mila, nonchè 602 domande di forza motrice per 2 milioni 367 mila cavalli.

È evidente quindi che non deve allarmare la disposizione dell'art. 2. I risultati conseguiti, la struttura stessa della legge e le dichiarazioni autorevoli del Ministro dei lavori pubblici persuadono che le riforme previste da tale articolo tendono in realtà ad un coordinamento delle varie disposizioni, sorte talvolta saltuariamente, ed a tenere conto di esigenze nuove od ampliate meritevoli di essere studiate e soddisfatte anche in relazione all'accresciuta autorità dello Stato, Così essendo, non occorre soffermarsi ad esaminare questa legislazione la quale è stata già a suo tempo ampiamente discussa: mi limiterò soltanto a brevissime osservazioni per giustificare l'ordine del giorno presentato.

L'ordine del giorno, al primo punto, parla di « mantenere inalterati i principi fondamentali stabiliti dal decreto del 9 ottobre 1919 sulla demanialità delle acque, sul riconoscimento delle antiche utenze, e sulla preferenza ai grandi serbatoi e laghi artificiali nella determinazione degli aiuti finanziari dello Stato ».

Quanto ai principi fondamentali non debbo ricordarvi come si parta dal concetto che siano demaniali le acque iscritte negli elenchi di acque pubbliche. Non ricorderò nemmeno le antiche teoriche in proposito, e tutti i tentativi più o meno felici fatti per conciliare le disposizioni della legge sui lavori pubblici con quelle del codice civile. Non ricorderò neanche i vari tentativi per giustificare la coesistenza di diritti privati perpetui sugli stessi fiumi

e torrenti con il concetto d'inalienabilità ed imprescrittibilità dei beni demaniali. Ricorderò solo che il decreto del 1919 al concetto intrinseco dalla natura delle acque, od a quello della pertinenza, ha sostituito il concetto esteriore dell'importanza.

Già nel 1916 fu prospettata l'opportunità, di recente riaffermata da scrittori autorevoli e da autorevoli parlamentari, per dichiarare pubbliche tutte le acque indistintamente.

Ora, a dire il vero, se si dovessero dichiarare pubbliche tutte le acque nel senso che sono sottoposte a tutela della pubblica Amministrazione, nulla si potrebbe avere in contrario. Tutte le acque correnti hanno norme di polizia idraulica cui debbono sottostare. Se invece si volesse dire che tutte le acque indistintamente sono pubbliche, nel senso che la disponibilità sia avocata allo Stato, evidentemente l'Ufficio centrale dovrebbe fare le sue riserve in proposito.

Vi sono acque le quali per naturale destinazione loro non possono servire a grandi utilizzazioni, perchè o nascono e si esauriscono nel fondo, o non hanno ancora attitudini ad acquistare la possibilità di una utilizzazione di pubblico interesse. Oggi sono acque private, domani potranno acquistare un'importanza notevole, ed in tal caso saranno iscritte in elenco e diventeranno pubbliche e demaniali; ma oggi io credo che sarebbe grave errore se si turbasse lo stato di fatto.

Questo per quanto riguarda le acque superficiali; per le acque sotterranee diremo fra poco come i pericoli sarebbero anche maggiori. E null'altro aggiungo, perchè su questo punto le dichiarazioni, fatte con molta cortesia ed equanimità da S. E. il Ministro dei lavori pubblici all'Ufficio centrale, sono tali da rassicurare completamente.

Poche parole nei riguardi dei serbatoi e laghi artificiali.

A voi che seguite con tanto amore i progressi dell'economia nazionale, sarebbe inutile ricordare di quale importanza sia per l'incremento agricolo e industriale la costituzione e l'esercizio di tali serbatoi e laghi.

Ed è inutile ricordare la diversa natura di tali opere. Nelle regioni alpine sono modesti gl'invasi e quasi sempre allo scopo di produzione d'energia elettrica.

Nelle regioni appenniniche invece e nelle isole i grandiosi serbatoi costruiti o progettati si propongono quasi sempre finalità promiscue d'irrigazione e produzione di forza motrice, come ad esempio quelli di Val d'Arda, di Val Tidone, di Coghinas, di Tirso, ecc.

E spesso provvedono alla sistemazione di bacini imbriferi ed a regolazione di piene.

Oggi abbiamo laghi artificiali con una capacità totale utile di oltre 800 milioni di metri cubi, dei quali oltre 500 milioni in 21 impianti nell'Appennino e nelle isole.

Può dirsi che in questo campo siasi affermata quasi esclusivamente l'attività privata. Per quanto è a nostra conoscenza, eccettuati gli impianti eseguiti direttamente dalla Amministrazione delle ferrovie di Stato per proprie esigenze e quello di S. Pietro a Muro Lucano, tutti gli altri serbatoi e laghi artificiali sono stati costruiti esclusivamente da private intraprese.

Nè coraggiose iniziative sono mancate anche in Italia meridionale e nelle isole, e tanto più lodevoli quanto più aspre sono state le difficoltà da superare. Basterebbero per tutte quelle relative ai grandiosi impianti dell'Ampollino, dello Scandarello, del lago Matese, di Ponte Fiume, di Belice, del Coghinas, del Tirso.

Voi, onorevoli colleghi, ricordate che anche in questa parte la legislazione venne evolvendosi con disposizioni frammentarie, finchè si giunse al decreto del 12 febbraio 1919 che il Senato volle compreso in quello per le acque. Di qui il testo del decreto-legge 9 ottobre 1919 che consente sovvenzioni sino ad un massimo di annue lire 8,000, elevabili in taluni casi a lire 12,000, per non più di 50 anni e per ogni milione di metri cubi d'acqua invasata, ma non oltre il disavanzo risultante dal piano finanziario.

E questo è il trattamento fatto al serbatoio o lago artificiale in sè e per sè, per le finalità sue proprie.

Non così invece quando altre finalità si aggiungano di maggiore interesse pubblico. Se invero si renda inutile in tutto od in parte l'esecuzione d'opere idraulico-forestali, di bonifica, o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure si giovi l'ir-

rigazione o la creazione d'impianti idro-elettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori, allora lo Stato si preoccupa di far attuare le relative intraprese e di assicurarne la vitalità, elevando il suo concorso sino a coprire l'intero disavanzo del piano finanziario. Ed in casi eccezionali prevede persino la possibilità di costruzione diretta, lasciando ai privati il solo esercizio.

Il sistema d'aiuto finanziario seguito dal decreto del 1919 è stato fatto segno a censure non lievi, sostenendosi da eminenti tecnici e parlamentari che la sovvenzione debba essere commisurata non alla quantità di acqua invasata, ma al costo presunto od effettivo delle opere, e concessa indipendentemente dalle risultanze dal piano finanziario.

Effettivamente non sempre le spese di costruzione sono in rapporto con la capacità d'invaso. Ed avviene che la forma di concorso stabilita dal decreto del 1919 riesca inadatta per i piccoli serbatoi. Ma occorre tenere presente che il solo elemento della spesa non ha mai costituito giustificazione e misura di un concorso dello Stato. Tutta la nostra legislazione sulle opere pubbliche è basata sul concetto di un intervento dello Stato secondo l'utilità generale che a tali opere si connette.

Qui l'utilità generale è considerata in relazione alla capacità dell'invaso, sia per la migliore regolazione delle acque, sia per la maggiore estensione dell'irrigazione, sia per il più esteso, possibile impiego d'energia elettrica. E il decreto ha voluto di proposito favorire essenzialmente la costruzione di grandi serbatoi o laghi, quali si conoscono nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale.

Studi di tecnici eminenti ammettono la possibilità di costruire altri 300 serbatoi, oltre quelli in corso di esecuzione, e per una capacità di 10 miliardi di metri cubi, senza tenere conto delle nuove regioni così ricche di acque e della possibilità di fruire dei grandi laghi prealpini.

Senza condividere nè gli entusiasmi di coloro che in tali serbatoi vedono la salvezza idraulica e la fortuna economica dell'Italia, nè il pessimismo di quelli che in essi hanno scarsa fede, dobbiamo riconoscere che non tutti i serbatoi previsti potranno essere costruiti, sia per difficoltà tecniche, sia per ra-

gioni economiche. Ma anche con tale limitazione, assai grave sarebbe la spesa.

È da augurare che le condizioni finanziarie siano per consentire in seguito provvidenze anche a favore dei piccoli invasi alpini, contribuendo ad uno sviluppo sempre maggiore dell'industria elettrica. Ma nelle attuali condizioni non sembra che si possano richiedere ulteriori sacrifici allo Stato, essendo già assai vasto ed oneroso il problema dei grandi serbatoi appenninici e nelle isole. Questi costituiscono indubbiamente un prevalente interesse generale, in quanto provvedono alla sistemazione di interi bacini imbriferi, sono fattori indispensabili di progressi economici per estese regioni e riescono di notevolissimo vantaggio all'agricoltura e all'istessa industria elettrica.

Pertanto se si crede opportuno di cambiare il metodo di determinazione del concorso governativo riferendosi ad una percentuale del costo, e l'opportunità appare nei riguardi degli invasi per produzione d'energia elettrica, occorre non abbandonare il criterio di favorire i grandi invasi. Ed occorre non abbandonarli anche per giusto riguardo verso le provincie meridionali e le isole a cui favore principalmente venne fatta la legge.

Rimane la questione della limitazione del concorso stesso alle risultanze passive del piano finanziario.

Nella nostra legislazione il sistema del piano finanziario è posto a base dell'istituto della concessione per servizi pubblici o per opere a questi connesse.

Sta tuttavia in fatto che per i serbatoi e laghi artificiali la compilazione di un piano finanziario attendibile presenta particolari difficoltà, riuscendo arduo prevedere i rendimenti dipendenti da industrie che spesso nemmeno esistono nelle regioni dove gli impianti vengono eseguiti, o da trasformazioni agricole le quali richiedono tempo e spese non lievi.

Ma d'altra parte occorre evitare che si suscidino opere per loro natura redditizie, quali si sono addimostrate in molti casi i serbatoi e laghi artificiali. Tutte le dighe alpine sono state sin qui costruite senza concorso del pubblico erario. E degli stessi grandi invasi dell'Italia centrale e meridionale solo quelli di Val Tidone, Val d'Arda, del Tirso e del Coghinas hanno avuto il concorso dello Stato.

Pertanto, se oltre le facilitazioni già accordate all'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per rendere più agevoli i finanziamenti, si ritiene opportuno prescindere dal limite delle risultanze passive del piano finanziario, si debbono pur sempre adottare temperamenti idonei per contenere gli aiuti dello Stato nei limiti necessari.

Anche relativamente a questi bacini e laghi artificiali si verifica talvolta, che le forze brute disciplinate dal genio umano per essere fattrici di pubblico bene, rompono ogni freno e divengono invece strumento di sventura. E l'Italia è ancora dolorante per l'immane disastro di Gleno che orrori e morti apportò nella indifesa Val di Scalve. Comprendiamo quindi la preoccupazione del Governo e l'intendimento di stabilire disposizioni severe per punire eventuali travimenti e gli autori di opere eseguite senza l'osservanza delle norme tecniche. Tali norme Ella, onorevole Ministro, ha già imposto secondo i postulati della scienza ed i risultati dell'esperienza: di ciò l'Ufficio centrale le esprime viva soddisfazione. E se Ella vorrà in opportuna sede stabilire punizioni severe, credo che il Senato ben volentieri le darà il suo appoggio.

E sono al secondo punto.

L'ordine del giorno dice: « di accordare ai Consorzi la disponibilità delle acque dei canali di bonifica nei limiti necessari per il conseguimento della bonifica integrale, e considerare in ogni caso l'acqua di irrigazione quale dotazione del fondo irrigato ».

Ripetuti, insistenti voti di Congressi ed Associazioni, recentemente riassunti e fatti propri dalla Federazione nazionale delle bonifiche, chiedono che ai Consorzi di bonifica regolarmente esistenti sieno delegate la gestione e l'utilizzazione dei canali e scoli esistenti entro il perimetro consorziale.

Evidentemente tali voti si riferiscono solo a quei canali di bonifica che, per essere suscettibili di altre utilizzazioni di pubblico generale interesse, sono compresi negli elenchi di acque pubbliche.

E bisogna intendersi. Se la richiesta mirasse a concentrare nei Consorzi tutta l'autorità che lo Stato ha oggi sui canali di bonifica, in modo o da impedire, o da attribuire ai consorzi stessi la facoltà di fare concessioni di ulteriori utiliz-

zazioni di interesse pubblico, l'Ufficio centrale non potrebbe essere assenziente, perchè si sposterebbe il fulcro della legge del 1919 che vuole concentrate nello Stato disponibilità ed autorità sulle acque pubbliche.

Se invece la richiesta è più modesta, nel senso di volere affidate ai Consorzi soltanto le acque occorrenti per le stesse finalità della bonifica, che Stato, Enti e proprietari perseguono con oneri gravosi e mirabile fede, allora noi crediamo che la domanda sia degna di particolare considerazione.

Come è noto, la finalità della legislazione delle bonifiche ha compiuto in questi ultimi tempi radicale trasformazione, associandosi al concetto del risanamento idraulico quello culturale. Ed è questo uno dei maggiori meriti del Ministro dei lavori pubblici. È evidente quindi che non si mira più soltanto ad assicurare il regolare scolo alle terre, o colmandone le bassure con materie di riporto o con le torbide dei fiumi, o con la apertura di canali, o con l'impianto d'idrovore, ma si vogliono coltivare le terre idraulicamente risanate, traendone i maggiori redditi. Da qui la necessità di disporre di acque non solo per gli usi domestici o per abbeveraggio del bestiame, ma anche per irrigazione dei fondi racchiusi nei comprensori di bonifica e per l'energia necessaria ad azionare le macchine e soddisfare alle svariate esigenze agricole. Questo ormai è lo scopo precipuo della bonifica e condizione essenziale per il vero risanamento igienico: è quindi legittima la preoccupazione d'assicurare tutti i mezzi indispensabili. Ed ecco perchè i Consorzi chiedono di avere la piena facoltà di uso delle acque occorrenti. Ed io credo che si possa accogliere facilmente questa domanda accordando ai Consorzi o la concessione di tali acque, o più semplicemente un riconoscimento per legge di un diritto d'uso dei canali inclusi nei rispettivi comprensori e delle acque relative con le modalità e nei quantitativi richiesti per le finalità della bonifica. Si soddisferebbero così vitali interessi e si solleverebbero gli uffici governativi da minuziose cure e vigili discipline, mentre lo Stato conserverebbe facoltà per eventuali, ulteriori utilizzazioni come per ogni altro corso di acqua sul quale sieno usi privati legittimamente stabiliti.

I Consorzi già mantengono i canali e ri-

partiscono le spese relative: provvederebbero per le utilizzazioni occorrenti, per il riparto delle acque fra i diversi proprietari e per regolare gli usi con una più estesa applicazione dell'art. 123 del decreto del 1919.

E le acque ripartite dovrebbero costituire dotazione dei singoli fondi e seguirne le sorti, in guisa da non poter essere separatamente alienate o distratte se non in determinati casi e con le debite cautele.

Tale principio autorevolmente sostenuto anche nell'altro ramo del Parlamento, e già ammesso dall'art. 6 del Testo Unico 2 ottobre 1922, n. 1747, per le proprietà comprese in Consorzi d'irrigazione e dall'art. 7 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1157, è invocato ora con viva insistenza dalla Società agraria di Lombardia in un memoriale a noi rimesso.

Osservo infine, per quanto incidentalmente, che si renderebbe così più facile la compilazione del tanto atteso catasto delle utenze, completamento logico degli elenchi di acque pubbliche.

In proposito null'altro credo dover aggiungere.

Edeccoci al terzo punto dell'ordine del giorno: « Di disciplinare, in quanto necessario, le grandi utilizzazioni di acque sotterranee suscettibili di uso di generale pubblico interesse, lasciando inalterato lo stato di fatto e di diritto e intensificando gli aiuti per le altre utilizzazioni individuali o consortili, specialmente nei riguardi agricoli ed igienici ».

Non occorre soffermarsi a dimostrare la necessità che si ha dovunque di possedere acque abbondanti. E si comprende quali vantaggi potrebbe arrecare l'immensa ricchezza idrica racchiusa nelle regioni sotterranee, ma queste sono ancora in massima parte inesplorate.

Iniziative private hanno tentato e tentano con assidue cure d'infrangere le oscure barriere.

Tali iniziative, che il Governo favorisce ed incoraggia con premi e speciali facilitazioni, si sono svolte e si svolgono quasi esclusivamente nei riguardi dell'alimentazione idrica e della irrigazione. Intere città e numerosi abitati rurali già s'avvalgono delle acque del sottosuolo per l'esigenze tutte di vita civile, ed estesissime zone agricole sono da tali acque

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1927

rese più fertili con innegabile vantaggio della economia nazionale.

Quasi nulle invece sono le iniziative per le utilizzazioni industriali. E spesso se ne dà colpa alla legislazione, perchè essa non ne attribuisce ancora la disponibilità allo Stato. Ma non si pensa che l'industria preferisce sfruttamenti d'acqua superficiali più facili e sicuri, mentre gli ostacoli opposti da natura, e dinanzi ai quali spesso la scienza s'arresta muta, dissuadono da imprese ardue, costose ed incerte. Né si pensa che negli stessi casi nei quali il Governo, nonostante il silenzio di legge, ha creduto di poter intervenire con autorizzazioni e concessioni in nome del pubblico interesse, i tentativi non sono giunti a proficuo risultato.

Si dice: dichiarate demaniali tutte le acque del sottosuolo, ed estendete ad esse senza altro in tutte le loro conseguenze le disposizioni del decreto del 1919. È facile dire, ma quale effetto potrebbe avere una simile dichiarazione?

Le acque sotterranee hanno in atto una duplice, prevalente destinazione consacrata dal tempo e da finalità economiche: rifornimenti idrici per i bisogni delle popolazioni ed irrigazione.

Nei riguardi dei primi è giusto spingere ed aiutare le ricerche anche a rilevanti profondità per evitare la costruzione di costosi e difficili acquedotti, mentre è doveroso sopprimere ai bisogni di regioni sitibonde o scarsamente dotate di acque superficiali.

E nei riguardi dell'irrigazione un fervore di vita spinge i coltivatori a continue ricerche, che leggi provvide vogliono ed efficacemente incoraggiano. Le acque edotte e liberamente usate divengono determinanti di date culture e costituiscono dotazione essenziale delle terre cui inservono, aumentandone la fertilità e il valore. Non occorre soffermarsi a dimostrare che quanto più si favoriscono le utilizzazioni agricole, individuali e consortili, tanto più s'avvantaggia l'economia nazionale.

Quante remore e quali impedimenti non deriverebbero a tali utilizzazioni da un mutamento così profondo di regime? D'altra parte negli stessi riguardi industriali può dirsi che vi sia proprio necessità di dichiarare demaniali tutte le acque sotterranee?

Il vostro Ufficio ricorda ancora l'interessante

discorso pronunciato dal Ministro dell'economia nazionale in seduta 20 maggio u. s. E ricorda le preoccupazioni manifestate per l'eccesso di produzione di energia elettrica, dovendosi provvedere all'impiego dei 3 miliardi e mezzo di chilovattore dipendenti dai lavori in corso e che si aggiungono ai 7 miliardi già prodotti. E le nostre risorse idrauliche esistenti in superficie hanno ancora disponibilità rilevanti.

Se è vero che nelle regioni settentrionali sono pochi i corsi d'acqua di cui non sia stata già proposta l'utilizzazione e sono poche le località adatte all'impianto di serbatoi, sta in fatto che possono essere sfruttati i grandi laghi prealpini quando ne sia effettuata la regolazione, e vi sono le ampie riserve delle nuove provincie.

Vero è pure che l'Appennino settentrionale, pur disponendo già di diverse centrali idroelettriche, ha limitate ulteriori possibilità idrauliche, ma è ricco di combustibili fossili che hanno già consentito, e potranno consentire più estesamente, impianti di centrali termiche. Invece l'Appennino centrale, l'Appennino meridionale e le isole presentano possibilità di costituzione di grandi serbatoi per circa 10 milioni di metri cubi ed una produzione di 4 miliardi di chilovattore.

Anche facendo prudenti riduzioni, rimane pur sempre una ricchezza di forze idrauliche sufficienti sia per le esigenze attuali, sia per quelle di ulteriori sviluppi.

Comprendiamo che possa tuttavia esservi qualche caso in cui l'utilizzazione industriale di talune acque sotterranee appaia vantaggiosa, e non convenga precludere possibilità anche lontane. Il problema è tecnico ed economico più che giuridico, poichè già i vigenti principi di legge consentono al Governo d'intervenire, come di recente è intervenuto. Tuttavia, se vuolsi togliere ogni dubbio al riguardo, si stabilisca pure e si disciplini esplicitamente tale facoltà, ma limitatamente alle sole acque sotterranee suscettibili di grandi utilizzazioni di pubblico interesse generale.

Ed allora domando: vale proprio la pena di sconvolgere usi e consuetudini secolari, mettere a soqquadro tutto l'ordinamento vigente irriguo, ed allarmare un immenso numero di proprietari e di coltivatori, con queste dichiarazioni di demanialità, fatte più per uno spirito

di euritmia giuridica che per un utile immediato? Ed allora non è meglio dire: concentriamo tutti gli sforzi per utilizzare queste acque a scopo potabile, concentriamo i maggiori aiuti per estendere ancora l'irrigazione. Se qualche grande utilizzazione apparirà possibile, sarà essa la benvenuta, ma per tutto il resto conserviamo intanto lo stato di fatto e non turbiamo l'andamento dell'agricoltura in tanta parte della nostra Italia.

E sono al quarto punto: «disciplinare il proprio intervento nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nei casi e limiti indispensabili per la tutela del pubblico interesse, evitando turbative all'esercizio ed allo sviluppo dell'industria elettrica».

E qui dirò subito che si tratta della parte più dibattuta, anche per recentissime polemiche di giornali e riviste tecniche.

Non occorre, è vero, che nemmeno qui io dimostri l'importanza della produzione e distribuzione dell'energia elettrica in tutta Italia. Nè occorre ricordare che i rapporti per l'utilizzazione e distribuzione dell'energia elettrica si possono riferire o allo Stato per quanto concerne la concessione delle acque, od ai proprietari per quanto concerne la servitù dell'elettrodotto, o infine ai consumatori per quanto riguarda le condizioni ed il prezzo di consumo.

I rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge del 1919 e naturalmente il Governo ha non solo il diritto, ma anche il dovere di vigilare che tutti i patti di concessione siano osservati.

Per quanto concerne l'esercizio, sono più limitate le facoltà dello Stato. Nondimeno lo Stato può determinare, a mezzo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme per il collegamento con gli impianti esistenti e gli accordi tra i diversi concessionari; può intervenire nei casi di interruzione o sospensione dei servizi pubblici, e può consentire o negare l'importazione o l'esportazione di energia elettrica.

Nei riguardi poi dei proprietari, per l'impianto delle condutture elettriche occorrenti alla trasmissione dell'energia, vige tuttora la legge del 1894, conosciuta con un nome a noi caro, quello del vegliardo che onora l'Italia: Paolo Boselli. Questa legge parte ancora da un concetto privatistico, obbligando i pro-

prietari a permettere i passaggi delle condutture con le norme stabilite per gli acquedotti forzosi. Però le esigenze di guerra e del dopo guerra hanno fatto sì che a questo concetto privatistico si sia aggiunto quello della pubblica utilità, pervenendosi grado a grado sino alla facoltà del ministro di dichiarare di pubblica utilità tutte le condutture indistintamente.

Per quanto infine concerne i consumi, dobbiamo ricordare che i comuni molte volte si sono assunti il diritto di stabilire norme, condizioni e prezzi o nel concedere l'autorizzazione per attraversamenti ed occupazioni di strade e terreni di loro spettanza, o prendendo occasione dai contratti di illuminazione pubblica.

Lo Stato è intervenuto anche qui con decreti del 1919 e degli anni successivi per costringere i comuni ad accettare i necessari aumenti di tariffe e per togliere tutti i monopoli che erano stati stabiliti a profitto di determinate forme di illuminazione o di produzione di energia. Quindi non si può dire in realtà che oggi lo Stato sia privo di facoltà di fronte alla industria elettrica: solamente i suoi poteri non sono organici, ma sono venuti esplicandosi con disposizioni saltuarie; di qui richieste di coordinamento ed organica disciplina.

La configurazione stessa dell'Italia ha dato all'industria elettrica un carattere suo proprio.

Da noi il consumo non è nei centri stessi di produzione od in centri vicini, come in quasi tutti gli altri Stati. Da noi la distribuzione avviene lontana dai centri di produzione, e la corrente attraversa intiere regioni, tendendosi sempre più ad un sistema idroelettrico di carattere generale. Evidentemente basta dire questo per comprendere che non è possibile permettere l'ingerenza tecnica dei comuni. Se ingerenza vi deve essere, questa può essere esercitata soltanto dallo Stato, supremo regolatore di tutti i pubblici interessi: ma in quali limiti e in quale misura?

Evidentemente qui io non voglio parlare delle tendenze estreme, che si concretano o nella statizzazione della generazione e distribuzione dell'energia elettrica, o nell'elettrodotto di Stato che ha fautori autorevoli. Ma è lontano ancora il tempo in cui lo Stato avrà la

disponibilità degl'impianti e delle linee per scadenza di concessioni: occorrerebbe quindi procedere a riscatti ed a costruzioni dirette: di qui una serie di difficoltà giuridiche, tecniche ed economiche e la necessità d'ingenti capitali. Possono pertanto essere prese in esame solo le soluzioni intermedie. E sono due che vengono rappresentate con gli istituti dell'autorizzazione e della concessione.

Veramente io non saprei troppo condividere questa concezione. Vero è che autorizzazione e concessione sono due istituti diversi giuridicamente, ma negli effetti le differenze si attenuano. Con l'autorizzazione, per esempio, sarebbe possibile consentire l'esecuzione di un progetto che aumentasse difficoltà tecniche esistenti, o che fosse evidentemente antieconomico? E viceversa con la concessione sarebbe mai possibile entrare nei particolari, e disciplinare con norme minuziose tutto l'andamento della industria?

E con l'uno e l'altro sistema si potrebbe giungere a far costruire linee reclamate da esigenze sociali e politiche, e per loro stesse non redditizie, quando l'industria non volesse assumerle? Evidentemente no. Ed allora non basta dire: vogliamo l'autorizzazione, o vogliamo la concessione; ma occorre scendere alla determinazione del contenuto in relazione alle finalità volute: qui abbiamo difficoltà che derivano dalla stessa natura delle cose.

Per il modo stesso onde i vari impianti sorsero, e per i diversi criteri seguiti dalle diverse Società occorrono ulteriori perfezionamenti.

Periodicità diverse, voltaggi diversi, duplicazioni o insufficienza di linee, parallelismi e attraversamenti, continuo aumento di linee telegrafiche, telefoniche, e ferroviarie elettrificate che non debbono essere disturbate, necessità di collegamenti, di impianti ulteriori e di ulteriori sviluppi specie nei riguardi del mezzogiorno e delle isole, possono imporre in avvenire un maggiore coordinamento, tenendo conto dello stato di fatto e delle difficoltà esistenti. Di fronte a problemi così delicati e così vari quale potrà essere la via da seguire? Secondo noi potrà essere soltanto quella di una più intima intesa fra Stato ed industria. Naturalmente lo Stato deve riservarsi la facoltà d'intervenire, come

del resto già interviene, quando sia richiesto da gravi ragioni d'interesse pubblico.

Speciale aspetto assume la questione delle tariffe, trovandosi qui in contrasto le aspirazioni degli utenti con le esigenze dell'industria di provvedere alle spese d'esercizio ed alla remunerazione del capitale immobilizzato negli impianti. Giova qui ricordare come l'industria elettrica sia essenzialmente a base finanziaria: pertanto è maggiore la necessità di non ingenerare nei capitali che in essa s'investono quel senso d'incertezza e di alea che potrebbero distoglierli dal fecondare una fonte di produzione il cui sviluppo è indispensabile per il nostro paese. E giova ricordare pure che il prezzo dell'energia elettrica trova già un limite nei prezzi dei combustibili specialmente liquidi:

Sta in fatto che gli impianti eseguiti in questi ultimi anni e quelli in corso di costruzione hanno richiesto e richiedono gravi spese. Sta in fatto che le tariffe elettriche non sono aumentate nelle stesse proporzioni degli altri costi. Sta in fatto pure che nuovi e poderosi impianti entreranno in breve in esercizio, e quindi la produzione di energia sarà ben presto superiore al consumo.

Tali considerazioni possono avere il loro peso anche nella risoluzione della questione di principio, se o meno o in quali limiti lo Stato si debba riservare il diritto d'intervento nella determinazione delle tariffe. D'altra parte queste sono tante e così svariate, da riuscire in pratica arduo stabilire massimi e minimi attendibili. E se si volessero sottoporre a preventiva approvazione tutte le tariffe, si creerebbe un lavoro enorme ed ingombrante per l'Amministrazione, e si finirebbe col paralizzare la vita stessa dell'industria.

Pertanto a noi sembra che anche in tale argomento si debba seguire una via intermedia, conservando alle società esercenti libertà di determinazione delle tariffe e riservandosi lo Stato d'intervenire in casi eccezionali nei quali sieno in giuoco vitali interessi dell'economia nazionale.

Chiuderò questa parte del mio discorso ricordando come l'industria elettrica si sia resa benemerita. Quando si pensi che esistono in Italia 710 centrali idroelettriche con una potenza installata di 2,116,932 Kw. e sono in

corso impianti per oltre un milione di HP concessi, che sono in esercizio bacini con una capacità di accumulazione di oltre 800 milioni di metri cubi ed altri ne sono in costruzione per rilevantissimi invasi, che le linee di trasporto ad alta ed altissima tensione raggiungono una lunghezza complessiva di 45,000 chilometri, che la produzione attuale di energia è di 7 miliardi e 660 milioni di chilovattore, di cui soltanto 300 milioni sono prodotti dalle centrali termiche, ch'essa aumenterà in breve di altri 3 miliardi di Kwh. come ho detto poco anzi, che il capitale investito raggiunge i 6 miliardi e mezzo, oltre l'accensione di debiti per circa 2 miliardi all'estero, e per cifra imprecisata all'interno, dobbiamo trarne argomento d'onore per i nostri ingegneri e per i nostri industriali, che tanto hanno saputo concepire ed attuare..

E sono all'ultima parte dell'ordine del giorno: « evitare nelle concessioni di acque pubbliche gli abusi e gli effetti dannosi di eventuali monopoli ».

Vorrei fare una piccola rettifica: alle parole « eventuali monopoli » sostituirei « eventuali accaparramenti » e ne dirò le ragioni.

Come sapete, anteriormente al 1919 costituiva titolo di preferenza la priorità della domanda e, soltanto in via eccezionale, si ammetteva che si potesse tener conto del maggiore o minor grado di utilità.

Gli orientamenti nuovi dei decreti del 1916 e del 1919 imponevano l'adozione di criteri conformi alle finalità da raggiungere. La posizione quindi è stata rovesciata, dandosi preferenza alla domanda che presenti la migliore utilizzazione idraulica o soddisfi altri prevalenti interessi pubblici, o che a parità di condizioni offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie e industriali ed immediata esecuzione. Solo in mancanza di condizioni di preferenza può valere il criterio delle priorità. Ed è ammessa la conciliazione di domande concorrenti.

Si è ottenuta così una più razionale e rapida attuazione della legge, ma non si può dire che anche con questo sistema inconvenienti non si sieno verificati. Anche qui abbiamo avuto accaparratori e speculatori, i quali hanno cercato soltanto il loro lucro, costringendo l'Amministrazione ad improficuo lavoro, e ri-

tardando o rendendo più onerose le utilizzazioni richieste da concorrenti seri e volenterosi. Ad onor del vero bisogna dire che l'Amministrazione ha cercato di ovviare, usando la maggiore severità. Qualche speculatore è stato anche messo bellamente alla porta, e si è fatto benissimo. Ma credo che inconvenienti si verificheranno in qualunque modo e con qualunque sistema.

Un rimedio potrebbe esservi, ma forse peggiore del danno, e sarebbe quello di ammettere solo le domande finanziate. L'applicazione rigorosa di questo criterio finirebbe col rendere impossibili le utilizzazioni stesse le quali in genere trovano finanziamento solo quando la facoltà di disposizione entra con la concessione nel patrimonio del richiedente. Quindi non saprei consigliare un simile provvedimento. Ed allora quale altro potrebbe essere il rimedio? Un'attenuazione degli inconvenienti sarebbe conseguibile, preordinando le concessioni ad un piano di sfruttamento dell'intero bacino idrografico. Ma non si dovrebbe ammettere questa possibilità unicamente dal lato idraulico: si dovrebbe anche ammetterla dal lato agricolo, industriale e finanziario. In tal guisa si darebbe agio alle grandi imprese di sviluppare un piano regolatore di lavori, senza essere ossessionate dal timore che sieno da altri sottratte disponibilità di acque le quali nei riguardi idraulici, agricoli e industriali potrebbero costituire integrazione di loro attività.

Naturalmente anche per tale principio occorrono doverose riserve. Se invero l'utilizzazione può farsi subito o in un termine congruo, niente di male: anzi in questo caso dobbiamo essere lieti che l'utilizzazione avvenga nell'interesse del Paese. Ma se si trattasse soltanto di accaparrare una utilizzazione, di mettersi in mano la concessione di un intero bacino idrografico per poterlo sfruttare se e quando conviene, allora io credo che si avrebbe un grave danno invece di un vantaggio. Ecco perchè mi sono permesso di proporre la lieve modifica all'ordine del giorno, per mettere meglio in luce il concetto d'evitare accaparramenti dannosi all'industria e all'agricoltura.

Giunto ormai alla fine non aggiungerò altro, onorevoli Colleghi; io vi prego soltanto a nome dell'Ufficio centrale di voler accordare



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1927

con piena fiducia il vostro voto al disegno di legge. E voi potete accordare il voto con piena fiducia, perchè noi tutti conosciamo l'uomo preposto all'Amministrazione dei lavori pubblici da cui tali servizi dipendono, conosciamo l'onorevole ministro Giuriati che, pensoso soltanto del pubblico bene, in tutte le occasioni ha dimostrato di saper procedere con equanimità, con coscienza, col pieno rispetto dei diritti di tutti. Ed abbiamo fede piena e illimitata nelle direttive del Governo che tende a portare sempre più in alto la ricchezza e la dignità del Paese. (*Applausi, congratulazioni*).

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, la dotto, precisa e completa relazione che vi è stata presentata a nome dell'Ufficio centrale, il commento che ne ha fatto colla sua grande competenza il senatore De Vito, la coscienza e l'attenzione dedicata dall'Ufficio centrale all'esame di questa legge dispensano il ministro dal trattarne lungamente. Come vi è stato dichiarato dallo stesso senatore De Vito, accetto ciascuno dei cinque punti dell'ordine del giorno.

Devo soltanto ringraziare il senatore De Vito per la collaborazione data a me nella preparazione di questo progetto e per la cortesia e per la bontà con cui ha voluto in quest'Aula parlare della mia modesta persona.

I decreti che sono proposti alla vostra approvazione hanno avuto una ormai lunga sperimentazione: essi non sempre sono consoni l'uno all'altro, anzi in taluni punti sono contraddittori ed hanno dato modo al Governo di applicare i vari metodi e di vederne praticamente i risultati, per modo che oggi l'approvazione vostra non è soltanto approvazione di principi astratti ma di risultati raggiunti attraverso un'attenta e cosciente applicazione della legge. Poichè noi abbiamo fatto questa esperienza e poichè questa esperienza ha dato fino ad ora — bisogna convenirne — ottimi risultati, non vi sarebbe alcuna ragione per immutare profondamente lo stato di diritto. Ond'è che la delega, che il Governo chiede al Parlamento è illustrata nelle sue finalità e nei suoi futuri metodi dalla esperienza fatta e dai risultati raggiunti. Qualche ritocco na-

turalmente sarà necessario, perchè non si coordina una massa di decreti come quella che è presentata alle deliberazioni della vostra saggezza, senza dover modificare qualche clausola o qualche articolo. Ma lo spirito informatore dei decreti rimarrà, come rimarranno fermi i maggiori e sani principi che i decreti stessi hanno informato. Una sola mutazione importante sarà fatta, e ve l'ha già annunciata l'onorevole relatore. Riguarderà la repressione dei reati in materia di costruzione di dighe. Ed io sono certo che avrò il consenso del Senato dichiarando che il Governo intende impedire con la massima severità ogni esorbitanza della speculazione privata in questo argomento. Non ho bisogno di ricordare al Senato quali disastri in Italia e fuori d'Italia siano stati provocati dalla rottura di dighe artificiali, ma non tacerò al Senato che non ostante questa dura esperienza, anche in questi giorni si è dato il caso di una diga iniziata in una forma ormai vietata, ed iniziata in contravvenzione agli ordini del Governo. Questa materia domanderà dunque l'applicazione di sanzioni molto più gravi di quelle che fino adesso sono state nella legge: evidentemente le sanzioni a base di qualche migliaio di lire di multa, non bastano là dove l'ingordigia dello speculatore può credere di ricavare da un'opera moltissimi milioni di profitto.

Onorevoli senatori, avendo dichiarato che io accetto in pieno l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, credo di potermi astenere da ogni ulteriore commento.

Il Governo fascista ha dato sempre e dà quotidianamente la prova dei suoi intendimenti e dei suoi metodi in questa materia. Pronto a stroncare ogni velleità di troppo esoso interesse privato, strenuo difensore sempre del pubblico interesse, esso non mancherà anche in avvenire di lasciare libero sfogo alle sane iniziative del paese. Il paese lavora, lavora con rara intraprendenza, non c'è che da regolare questo lavoro senza intervenire esageratamente, senza provvedimenti che possano comunque limitare il successo delle grandi opere. Grandi opere, le quali, onorevoli senatori, hanno posto l'Italia alla testa del mondo, perchè se noi non abbiamo le enormi masse di acqua per cui altri possono superarci in quantità di energia prodotta, con la quantità

di acqua di cui dispone il nostro paese ci siamo assicurati una quantità enorme di energia e ci prepariamo altra ancora ad acquistarne alle future produzioni della Patria.

È evidente che queste intenzioni del Governo dovevano essere manifestate a commento della delega di poteri che il Governo richiede. Sono pertanto grato alla vostra Commissione di avermi dato modo, con chiare domande, di porgere chiare risposte al Senato, per modo che il disegno di legge non lasci nelle vostre alte coscienze più alcun dubbio e possa ottenere la vostra approvazione. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, del quale è stata data lettura, e che è accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono convertiti in legge:

a) il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

b) il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

d) il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 e dei successivi decreti di proroga;

e) il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche;

f) il Regio decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente disposizioni per il funzionamento

del Consiglio superiore delle acque, in unione ad altri Consessi.

g) il Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, concernente il « Servizio idrografico » istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;

h) i Regi decreti 26 dicembre 1920, numero 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

i) il Regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

l) il Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene altresì norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche, nonchè la soppressione delle disposizioni di cui alle suindicate lettere a) b) c) d) e).

m) il Regio decreto 27 novembre 1919 n. 2235, concernente la procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;

n) il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2387, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore.

(Approvato).

#### Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni relativamente alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, alla costruzione ed esercizio di serbatoi e laghi artificiali e di altre opere regolatrici dei deflussi d'acqua, alle irrigazioni, alla trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sussidi, alle sovvenzioni ed altre agevolazioni di carattere finanziario e fiscale a favore delle su indicate opere ed impianti, alle tariffe dei consumi, nonchè per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso.

La delega come sopra conferita dovrà es-

sere dal Governo del Re esplicita con la formazione di un unico testo, nel quale sia tenuto conto delle norme legislative già emanate nonchè delle modifiche ed integrazioni occorrenti per il coordinato ed organico disciplinamento dell'intera materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, numero 456, avente per oggetto "Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale,, » (N. 1204).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto "Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale,, ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale.

**PRESIDENTE.** L'Ufficio centrale ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto che il Governo:

a) non si avvarrà della facoltà di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, per quanto concerne le antiche utenze perpetue gratuite fino a quando non avrà provveduto al coordinamento delle disposizioni del decreto stesso e quello del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e successivo;

b) terrà conto in tale coordinamento delle modificazioni alle utenze in favore di opere pie ed alle antiche utenze gratuite quando la gratuità dell'uso dipenda da transazioni o da

altri contratti a titolo oneroso, avendo equo riguardo anche agli impegni assunti dai cessati Stati;

« approva i concetti informativi del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456 ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per riferire su questo disegno di legge, e dar ragione dell'ordine del giorno presentato.

**DE VITO, relatore.** Ringrazio anzitutto per le cortesi accoglienze alla modesta esposizione da me fatta, in nome dell'Ufficio centrale, relativamente al disegno di legge sulle acque. Ad esso si collega il disegno di legge sui canoni, ora in esame. Ed a me duole di dovere infliggere al Senato la lettura della relazione da me predisposta, per onorifico incarico del medesimo Ufficio, ma non potuta stampare, nè distribuire perchè, come è a vostra conoscenza, soltanto ieri il disegno di legge è pervenuto e ne urge la discussione per evitare imminente decadenza.

E comincio la lettura, fidando nell'indulgenza vostra.

**Onorevoli Colleghi.** Il Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, si propone il rafforzamento delle entrate demaniali, ispirandosi al concetto, in sè giusto, che utilità economiche concesse dallo Stato al privato cittadino per mezzo di beni comuni, non debbano risolversi in liberalità ingiustificate.

Di qui due ordini di disposizioni.

Il primo concerne la revisione di tutti i canoni d'affitto e concessione precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo da beni e diritti immobiliari di demani pubblici e patrimoniali determinati all'art. 1º, per tenere conto della svalutazione della moneta.

Non si tratta di principio nuovo, poichè esso già trova applicazione per altri istituti. Nè si può avere fondato timore di effettivi turbamenti nelle esistenti intraprese agricole e industriali, non costituendo gli aumenti proposti aggravii eccessivi ed avvenendo nella maggior parte dei casi rivalsa di fatto o di diritto nei rapporti coi terzi.

Possono tuttavia esservi casi speciali nei quali un aumento anche limitato può turbare

il piano finanziario posto a base di un'intrapresa o di una situazione economica faticosamente creata ed in condizioni non floride, ma per questi casi il Governo con saggia accortezza si riserva la facoltà di adottare opportuni provvedimenti.

Il secondo ordine di disposizioni concerne essenzialmente le acque:

a) convertendo in temporanei gli antichi usi perpetui stabiliti sui canali Cavour, sui canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'asse ecclesiastico, sui canali navigabili;

b) assoggettando a canone tutte le antiche utenze gratuite sia su tali canali, sia sui corsi d'acqua pubblici iscritti negli elenchi.

Pertanto questo decreto che si presenta come d'indole finanziaria, compie una notevole riforma.

Come è noto, il decreto del 1916 dichiarava inapplicabili per le acque derivate dai canali artificiali d'irrigazione i canoni stabiliti: sorgeva quindi dubbio che, salvo tale eccezione, dovesse aversi comunanza di regime giuridico ed economico. Nella discussione il Senato volle ed il Governo consentì, che ogni dubbio fosse tolta, e con l'art. 29 del decreto del 1919 fu stabilito il riconoscimento esplicito dell'applicazione delle relative norme speciali.

Ma se nulla fu mutato nelle disposizioni di legge, un mutamento sostanziale si è tuttavia delineato e sempre più si accentua nella dottrina e nella giurisprudenza.

Nel periodo anteriore poteva dirsi quasi pacifico che anche le acque di tali canali costituissero parte dei beni patrimoniali e fossero così gestite, pur restando soggette alle norme di polizia idraulica. Di qui differenze essenziali.

Per le derivazioni di acque pubbliche occorre sempre od è presupposto un atto di concessione, limitato nel tempo e passibile di revoca e decadenza. E per il riconoscimento del diritto di sovranità dello Stato sulle acque concesse è di regola corrisposto un canone, tanto minore quanto maggiore è l'utilità generale conseguibile.

Per le dispense invece dai ricordati canali occorre sempre od è presupposto un rapporto di diritto privato, e normalmente di dare-avere, contrapponendosi al quantitativo di acqua ceduto un corrispettivo tanto maggiore

quanto maggiore è l'utilità privata per l'utente, o quanto sono maggiori le spese d'impianto e di gestione.

Ma oggi è opinione prevalente che anche le acque di tali canali siano pubbliche ai sensi del decreto del 1919 e debbano così essere considerate.

Resta però la difficoltà di conciliazione con le differenze di trattamento che tuttora permangono in pratica per l'applicazione delle norme specifiche restate sin qui immutate.

E conciliazione si tenta in due modi.

Ora invero, partendo dal concetto che l'acqua pubblica immessa in canali di derivazione conserva la caratteristica sua, si ricorre alla configurazione, inaccettabile o per lo meno assai discutibile, dello Stato concessionario di se stesso.

Ed ora si afferma che il diritto di sovranità dello Stato si svolge nei riguardi di tali canali con un particolare regime economico-amministrativo occorrente per provvedere coi proventi al pagamento delle spese di gestione ed alla remunerazione del capitale impiegato.

Il decreto-legge 20 febbraio 1924, n. 456, si riferisce a questa seconda concezione, e giustifica le sue disposizioni con la necessità di eliminare il contrasto fra perpetuità di usi e imprescrittibilità di beni di pubblico demanio.

Nella relazione invero che accompagna tale decreto di legge:

« Anche per le acque dei canali demaniali, le quali sono ormai ritenute dalla quasi pacifica dottrina e giurisprudenza come acque pubbliche soggette ad un particolare regime... bisogna decidersi ad estendere la stessa sistemazione giuridica delle utenze perpetue...

« Saranno dunque convertiti in diritti precari tutti i diritti perpetui costituiti sulle acque dei canali demaniali anteriormente al trentennio, negli stessi modi (salvo le necessarie variazioni di forma e competenza) stabiliti per le acque pubbliche dagli articoli 2 e 12 e dalle altre relative disposizioni del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

« Ma è pure giusto e morale se non perfettamente giuridico (e per questo si provvede a modificare il diritto) che l'Amministrazione imponga il canone anche sulle utenze che si esercitano gratuitamente per qualunque ragione ».

Si vuole così conseguire uniformità di trattamento, pure con eccezioni e temperamenti dovuti ad esigenze di situazioni legittimamente create ed alla diuturna applicazione di principi essenzialmente diversi.

Sta in fatto che il decreto del 1919 si è preoccupato della parte pratica del problema, ed ha colto un elemento esteriore di indubbio accertamento per caratterizzare le acque pubbliche da comprendere negli elenchi.

Negli odierni rapporti di vita civile ciò che vale non è l'acqua in sé, ma l'utilizzazione sua e quanto più o meno questa è estesa, tanto più o meno esteso è l'interesse che ad essa si connette.

Per attuare l'utilizzazione nel modo più conforme all'interesse generale, occorre che lo Stato abbia la disponibilità delle acque.

E questa disponibilità lo Stato ha indubbiamente anche nei riguardi di tali canali.

Ma se la finalità è identica, varia tuttavia la forma, poichè le opere di derivazione sono qui già eseguite ed ai privati si concede l'acqua suscettiva d'uso immediato.

Di fronte ai privati lo Stato si trova in condizioni di fatto analoghe a quelle di chi, disponendo d'una grande raccolta di acqua, la distribuisca a terzi verso pagamento di corrispettivo. Diciamo condizioni analoghe e non identiche poichè, come avviene in tutti gli esercizi statali a tipo industriale, lo Stato per sua natura rifugge dalla speculazione, e nel determinare i corrispettivi tiene conto dei riflessi che possono avere sulla industria e sull'agricoltura. Ma tale limitazione nulla toglie o aggiunge alla natura dell'atto col quale cede un quantitativo d'acqua riscuotendone il prezzo, e talvolta anche rinunciandovi o riducendolo. Ma i prezzi riscossi debbono assicurare un provento tale da coprire le spese di gestione e dare un interesse al capitale rappresentato dai canali che mantiene per assicurare il regolare deflusso agli utenti.

Il privato che esercita l'industria di erogare a terzi l'acqua derivata, deve necessariamente procedere ad accordi contrattuali i quali sono per loro stessi validi nell'ambito delle facoltà accordate con l'atto di concessione. Concessione e contratti sono quindi coesistenti, nè la costituzione di rapporti patrimoniali singoli

contrasta con il concetto della pubblicità delle acque. Parimenti non è incompatibile con tale concetto la coesistenza di uno speciale regime economico nei riguardi dei canali gestiti dallo Stato per diritto proprio, ma risponde a necessità, essendo i rapporti di gestione diversi da quelli di concessione. Ed accenniamo appena che tale necessità si presenta già relativamente all'esercizio d'ufficio nei casi d'inadempienza, e si presenterà in avvenire con larghezza maggiore anche nei riguardi delle vigenti concessioni se, non venendo queste rinnovate alla scadenza o non riaccordate a terzi, dovrà lo Stato provvedere alla continuazione delle utilizzazioni con la diretta gestione del demanio idraulico posto in essere.

Data la coesistenza di uno speciale regime economico, nulla vieta, che questo cerchi di attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni del decreto del 1919.

Il decreto in esame, partendo dal concetto, che noi pure ammettiamo, della pubblicità delle acque di tali canali, addiviene nei riguardi degli usi privati perpetui a conseguenze identiche a quelle stabilite dal decreto del 1919, riconoscendoli soltanto come temporanei e per la durata massima consentita delle varie forme di utilizzazione. Per tali usi, e per gli altri sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi, nega la gratuità.

Qui diciamo subito che la stridenza maggiore è nei riguardi agricoli ai quali quasi esclusivamente si riferiscono le antiche utenze. Nè può negarsi che la conversione dei diritti d'uso da perpetui in temporanei ha influenza notevole sul valore dei fondi ai quali l'acqua di fatto inverte. A tale proposito è opportuno ricordare che il vostro Ufficio centrale, nella relazione sul disegno di legge n. 729, ha già raccomandato l'accoglimento dei voti ripetutamente manifestati da sodalizi agricoli e consorzi per togliere la distinzione fra grandi e piccole derivazioni a scopo irriguo. La raccomandazione ripete anche più insistentemente in questa sede, perchè la soppressione della distinzione toglierebbe in gran parte l'asprezza dei provvedimenti proposti. La conversione invero di un uso permanente in altro temporaneo, ma per una lunga durata che potesse giungere sino a 70 anni avrebbe scarsa influenza sul valore del fondo nelle negoziazioni

del momento, nè certo preoccuperebbe l'attuale possessore.

Noi ci auguriamo che tale voto venga accolto dal Governo, mentre in ogni caso siamo persuasi che occorra tener conto di quelle situazioni di fatto, già rilevate anche dall'altro ramo del Parlamento, formatesi attraverso i secoli specialmente nelle zone irrigue e che rappresentano notevoli interessi degni di considerazione.

Non occorre invero dimenticare che le antiche utenze perpetue gratuite furono spesso il risultato di transazioni, di permutate, di rinunce a diritti precedentemente riconosciuti, o di acquisti a titoli onerosi. Non è possibile porre d'un tratto nel nulla o cambiare sostanzialmente tali rapporti, legittimamente costituiti e legittimamente esercitati, in base ai quali è regolata la condizione agricola di numerose proprietà ed anche di estese regioni.

Così pure il decreto in esame, mentre riconosce e rispetta per determinati effetti i diritti costituiti dallo Stato italiano, nega ogni efficacia a diritti analoghi aventi origine da atti di antichi Stati.

Un tale principio, espresso in termini tanto assoluti e decisi, rende perplesso il vostro Ufficio, sia perchè si tratta di diritti spesso già ammessi e riconosciuti dalle stesse nostre legislazioni, sia perchè in zone ricche ed ubertose l'uso delle acque, che tale ricchezza e fertilità donano alle terre, si collega ad atti di antichi governi. Naturalmente non tutti questi atti appaiono meritevoli di riconoscimento, potendo anche contrastare ai principi fondamentali vigenti nei nostri ordinamenti, ma l'Ufficio ritiene doveroso segnalare l'opportunità che non tutti questi impegni si pongano collettivamente nel nulla, e s'abbia anche ad essi riguardo nei limiti del possibile e del giusto.

Crediamo infine di dover segnalare alla vostra attenzione le utenze di cui godono le Opere Pie. Sappiamo già che il Ministro delle finanze, con lodevole concetto, usa per tali opere trattamenti di favore, giustificati dalle finalità di pubblico bene ch'esse perseguono. Siamo quindi certi che i nostri voti troveranno favorevole ascolto.

Nell'affrettata disamina del decreto abbiamo rilevata l'opportunità che nel coordinamento delle varie disposizioni vigenti, secondo gli

ampi poteri chiesti dal Governo con l'art. 2 del disegno di legge n. 729 e sul quale abbiamo avuto l'onore di riferire favorevolmente, sieno introdotte modificazioni nei sensi testè espressi per quanto concerne le Opere Pie, le antiche utenze gratuite e gl'impegni d'antichi Stati.

Ed aggiungiamo preghiera perchè, sino a quando il coordinamento non sia attuato, continui a rimanere sospesa l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto per le parti concernenti le antiche utenze perpetue gratuite, come già ora è sospesa per equa provvidenza del Ministro delle finanze.

Nella fiducia che tali nostre proposte possano sembrarvi degne di considerazione, vi raccomandiamo il seguente ordine del giorno che a noi sembra improntato a quella politica di equilibrio finanziario di cui dà quotidiana prova S. E. il Ministro Volpi.

#### ORDINE DEL GIORNO.

Il Senato, preso atto che il Governo:

a) non si avvarrà della facoltà di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456 per quanto concerne le antiche utenze perpetue gratuite fino a quando non avrà provveduto al coordinamento delle disposizioni del decreto stesso con quello del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e successive;

b) terrà conto in tale coordinamento delle modificazioni raccomandate dal Parlamento relativamente alle utenze in favore di Opere Pie ed alle antiche utenze gratuite, quando la gratuità dell'uso dipenda da transazioni o da altri contratti a titolo oneroso, avendo equo riguardo anche agl'impegni assunti dai cessati Stati

approva i concetti informativi del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Qui ha termine la nostra relazione con la quale vi proponiamo di voler onorare di vostra approvazione il decreto in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nel chiedere venia al Senato per averlo così a lungo intrattenuto, rivolgo a S. E. Suvich, che così degnamente qui rappresenta il Ministro del tesoro, di voler accettare il nostro

ordine del giorno. E concludo esprimendovi la certezza nostra che il Governo il quale, ha saputo già e sa conciliare così equamente ed opportunamente gl'interessi dello Stato coi privati interessi, quando questi appaiono meritevoli di protezione e tutela, applicherà il decreto con ogni possibile moderazione per il pubblico bene e per i progressi agricoli e industriali del nostro paese (*approvazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo togliendo l'occasione dalla discussione di questo disegno di legge, in forza del quale il Governo medesimo ha voluto essere autorizzato a procedere alla revisione e quindi all'aumento di tutti i canoni di affitto e concessione ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico. Ritengo che ciò sia assolutamente giusto, in seguito alle mutate condizioni del mercato monetario. E però, come ebbi a rilevare qualche tempo addietro svolgendo una mia interrogazione, per ragioni di equità il Governo non dovrebbe opporsi ad una ulteriore elevazione dei canoni, ecc. dovuti tra privati; per le stesse ragioni per le quali si vogliono aumentare le prestanze dovute allo Stato e che per certe categorie vengono ad essere perfino quadruplicate, giustizia vuole che si aumentino anche proporzionalmente i canoni dovuti dai privati. Nei rapporti di questi ultimi vi sono dei casi veramente straordinari ed avviene spesso che mentre il proprietario del canone e della terra si dibatte nella miseria, l'utilista o l'enfiteuta si è arricchito, traendo largo profitto dell'aumentato valore del cespite che tiene in possesso e sul quale non corrisponde che una percentuale irrisoria.

Io mi auguro che l'on. rappresentante del Governo vorrà tener conto di questa mia raccomandazione riferendone a chi di ragione e che al più presto possano venire soddisfatti i giusti desideri di tanti che vivono in disagio per le ragioni suindicate. Col disegno di legge in esame lo Stato ha dimostrato che non sono inopportune nè esagerate le richieste degli interessati (*Bene*).

SUVICH, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUVICH, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Mi è grato anzitutto esprimere i più vivi ringraziamenti all'Ufficio centrale del Senato ed in particolare modo all'onorevole relatore, per la fatica a cui ha voluto sobbarcarsi, di esaminare con tanta sollecitudine e competenza un decreto importante su una materia delicata qual'è l'attuale.

Nel decreto di cui si è discusso al precedente punto dell'ordine del giorno, come anche nel decreto attuale, il Governo si uniforma allo stesso principio: quello della demanialità delle acque dei fiumi, dei torrenti e dei corsi che derivano dagli stessi. Questo principio, che ora s'impone per la grande importanza che ha acquistato questo elemento nella vita economica del Paese, sia per le applicazioni industriali che per quelle agricole, è anche in consonanza con l'ultimo portato della dottrina e della giurisprudenza ed è anche ammesso da una buona parte, certamente dai più autorevoli, fra gli utenti stessi, che da questa disposizione vengono ad essere danneggiati. Questo diritto di utilizzazione delle acque pubbliche è venuto però a formarsi gradatamente attraverso successive disposizioni di legge, per cui appare oltremodo opportuno il provvedimento già deliberato con la votazione odierna, di demandare al Governo la facoltà di riassumere tutti questi provvedimenti in Testo Unico. Ed in tale occasione potranno essere considerate anche molte delle osservazioni che si fanno a proposito di questo decreto.

Adottato dunque il principio, è questo ormai un fatto acquisito, della demanialità delle acque, discende logicamente il principio di trattare tutti gli utenti — meno quelle determinate eccezioni che sono state ammesse e che appaiono legittime e giustificate — allo stesso modo; e quindi anche ne discende il principio — dopo trasformati i diritti permanenti in diritti temporanei — di imporre a questi diritti temporanei l'obbligo del pagamento di un canone. A questo provvede appunto il decreto 25 febbraio 1924 del quale ci occupiamo.

Ora questo decreto avrebbe dovuto avere come conseguenza immediata l'applicazione, fin dal momento della pubblicazione di questi

canoni: viceversa per ragioni di convenienza ed anche per lasciare il tempo ai due rami del Parlamento di discutere e di pronunziarsi su questo provvedimento, si è voluto rimandare l'applicazione di questi canoni.

La Camera dei deputati ed il Senato si sono fatti portavoce autorevoli di alcune preoccupazioni che si sono manifestate in occasione del passaggio dal regime antecedente al regime attuale. Il Governo ha esaminato con la più deferente attenzione e con la massima sollecitudine queste osservazioni che sono state fatte dai due rami del Parlamento e che sono riassunte nelle relazioni presentate.

Era già intenzione del Governo di tener conto di quelle condizioni speciali, che fossero degne di considerazione, nel momento in cui si vogliono assoggettare questi utenti ad un canone che finora non pagavano.

Pertanto il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del Senato, ordine del giorno che si concreta intorno a due punti. Uno di questi punti riguarda la proroga dell'applicazione dei canoni per le utenze gratuite, trasformate da perpetue in temporanee e questa proroga potrà essere rimandata al momento in cui si redigeranno le norme uniche secondo il provvedimento di cui si è parlato più sopra.

In secondo luogo l'ordine del giorno chiede che, al momento in cui questi canoni saranno applicati, si tenga conto delle ragioni speciali che possano militare a favore di alcune categorie di utenti, opere pie, utenti che avevano il loro diritto in base a transazione con pagamento in danaro o con cessione di cose, e altre che possono meritare una speciale considerazione.

Il Governo, quindi, nell'accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, confida che il Senato vorrà rendersi conto che è stato fatto il massimo sforzo per mettere d'accordo gli interessi degli utenti privati, con quelli che sono gli interessi della economia generale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità » (N. 1100).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1100).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. I.

All'art. 7 della legge 1º marzo 1886, n. 3682; sono aggiunti i seguenti capoversi:

Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi o attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota dell'imposta; senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto, o disposizione di antica legge in contrario;



salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.

Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione e all'enfiteuta debitore, di un'annua prestazione in danaro o in derrate, purchè questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, nn. 1613-1618 è aggiunto il seguente capoverso:

In nessun caso l'enfiteuta, debitore di un canone in danaro o in una quantità fissa di derrate, il quale abbia pagata l'imposta sul reddito dell'immobile, può in base ad antiche leggi, consuetudini o convenzioni od anche a sentenze passate in giudicato pretendere dal direttario più del rimborso della quota d'imposta che avrebbe colpito il canone se questo fosse stato tassato come parte del reddito del fondo.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà

anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nel Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'applicazione dell'imposta in base alle precedenti disposizioni, in confronto del compossessore che non era iscritto nel catasto e non era tenuto al pagamento nè direttamente nè mediante rimborso al compossessore già iscritto, avrà luogo con l'inizio del quarto anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

È fatto salvo al compossessore già iscritto in catasto il diritto al rimborso della quota di imposta che sarà per assegnarsi a carico del compossessore attualmente non iscritto e non tenuto al pagamento neppure mediante rimborso, con riguardo al tempo successivo al suddetto periodo che fosse per decorrere prima che la nuova iscrizione sia resa definitiva ed esecutiva agli effetti del pagamento dell'imposta.

In ogni altro caso l'applicazione della imposta in base alle precedenti disposizioni avrà luogo con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge; salvo quanto è disposto nella ultima parte del secondo capoverso dell'art. 1, e salvo conguaglio, nei rapporti fra i compossessori, mediante rimborso delle eventuali differenze a debito o a credito rispettivo, da determinarsi al tempo che la nuova iscrizione sarà resa definitiva per gli effetti del pagamento dell'imposta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 26 agosto 1927, n. 1755, concernente il trattamento fiscale degli atti e contratti delle Regie scuole e dei Regi Istituti industriali nei riguardi della applicazione delle tasse di registro e bollo, ipotecarie e catastali e la esenzione dalle tasse di manomorta dei proventi di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno » (N. 915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, concernente esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ». (N. 1127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di 3 milioni di lire per mutuarla a sua volta al comune di Cremona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 » (Numero 682).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 682).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, dopo le parole: « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina » si debbono aggiungere le seguenti: « e della Regia aeronautica ».

(Approvato).

#### Art. 2.

Al 1° comma dell'art. 14 del suddetto Testo Unico dopo le parole « Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione » si debbono aggiungere le seguenti « e i comandanti delle zone aeree territoriali ».

(Approvato).

#### Art. 3.

Il primo comma dell'art. 15 del su citato Testo Unico è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di

divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti ».

(Approvato).

#### Art. 4.

L'art. 28 del cennato Testo Unico è sostituito dal seguente:

« Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima e l'autorità militare aeronautica esercitino le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

« Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina e alla Regia aeronautica sono determinati con accordi tra il Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo Testo Unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, approvante il Testo Unico delle leggi sulle requisizioni dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, colle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1926, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali » (N. 591).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico:*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa » (N. 790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva la Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926, con la Società

Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 » (N. 815).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia, le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Come relatore di questo disegno di legge mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che le disposizioni incluse in questo disegno di legge, disposizioni le quali sono dirette ad ottenere che i funzionari dei comuni e delle amministrazioni provinciali siano meglio adeguati ai bisogni nuovi e alle necessità del momento, sono state estese anche ad altri comuni, con un disegno di legge il quale porta il n. 1012 e che è stato presentato dopo di questo, ma che è già stato approvato nella seduta di ieri. Vi è quindi un motivo di più perchè il Se-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1927

nato voglia dare il proprio suffragio al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali » (N. 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali, *aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:*

« Il numero delle Legioni territoriali dei Carabinieri Reali, di cui alla lettera c) del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è stabilito in ventidue. Il Comando di raggruppamento battaglioni e squadroni Carabinieri Reali, di cui alla lettera d) dell'art. 1 del Regio decreto-legge per ultimo ricordato, è soppresso ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura in Roma » (N. 1131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-1928, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco » (N. 1048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia

e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 » (N. 944).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387 che ha apportato alcune modificazioni alle norme riguardanti la costituzione del collegio consultivo dei periti doganali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito l'onorevole segretario senatore Bellini a procedere all'appello nominale.

**BELLINI, segretario.** Fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di un disegno di legge.**

**VOLPI, ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze che la presentazione di questo disegno di legge, seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Presentazione di relazione.**

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore Catellani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**CATELLANI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione dell'indennità di caro-viveri ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Catellani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio,

Bellini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Casati. Catellani, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Ciccotti, Ciruolo, Cito Filomarino, Conci, Corbino, Credaro.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fradeletto.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luiggi.

Malagodi, Malaspina Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Petitti di Roreto, Podestà, Porro.

Rava, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Segrè-Sartorio, Setti, Sili, Simonetta, Sirianni, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi.

Tacconi, Tamborino, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zupelli.

#### Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di proclamare il risultato della votazione e prima che il Senato sospenda i suoi lavori, per essere riconvocato nel nuovo anno, porgo al Capo ed ai membri del Governo, ai colleghi tutti del Senato, cordialissimi auguri, fra i quali più fervido è quello che possano vedere la nostra cara Patria sempre più prospera e grande. (*Applausi vivissimi*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di ringraziare, a nome del Governo, il nostro illustre Presidente del suo augurio e porgo a tutti i senatori l'augurio del Governo e il ringraziamento per la collaborazione da loro data durante questo periodo di lavori. (*Applausi*).

SODERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI. Onorevoli colleghi io spero che mi consentirete anche questa volta di farmi vostro interprete nel ringraziare vivamente il nostro caro Presidente dei suoi cortesi auguri, che gli torniamo centuplicati, desiderando che per una lunga serie di anni ancora egli abbia ad essere nostra guida. Auguri non meno vivi facciamo al Capo Illustre del Governo ed ai suoi egregi collaboratori che hanno con noi in mira soltanto il bene della nostra cara Patria. (*Applausi*).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729):

Senatori votanti . . . . . 122

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro

provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale » (N. 1204):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità (N. 1100):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	113
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (N. 1137):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17. luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (N. 915):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona (N. 1127):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (N. 682):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali (N. 591):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa (N. 790):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 825):

Senatori votanti . . . . .	122
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 1057):

Senatori votanti . . . . . 122

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 1131):

Senatori votanti . . . . . 122

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze

fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (N. 1048):

Senatori votanti . . . . . 122

Favorevoli . . . . . 110

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 (N. 944):

Senatori votanti . . . . . 122

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



## CLXXIIª TORNATA

## MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazioni (dei senatori Rossi di Montelera, Bensa, Molmenti) . . . . .	Pag. 9611
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	9611
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	9615
Comunicazioni del Governo (Concernenti mutamenti nel Gabinetto) . . . . .	9616
Congedi . . . . .	9602
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale » . . . . .	9617
« Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità » . . . . .	9617
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani » . . . . .	9619
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali » . . . . .	9623
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla » . . . . .	9623
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926, tra l'Italia e la Grecia » . . . . .	9624
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, e il signor Wasey Sterry, reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash » . . . . .	9624
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto » . . . . .	9624
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri » . . . . .	9625
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'« Unione Nazionale Ufficiali in congedo di Italia » . . . . .	9625
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi » . . . . .	9625
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali » . . . . .	9620
Oratori:	
MORPURGO . . . . .	9622
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	9623
(Presentazione di) . . . . .	9605, 9616
Interrogazioni (Presentazione di) . . . . .	9630
Messaggi (del Presidente della Corte dei conti) . . . . .	9604
Nomine (di senatore) . . . . .	9603
(di ministro di Stato) . . . . .	9603
Omaggi . . . . .	9602
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9608, 9616, 9625
Ringraziamenti . . . . .	9604
Uffici (Riunione degli) . . . . .	9611
(Sorteggio degli) . . . . .	9626

La seduta è aperta alle ore: 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale.

MONTRESOR, *segretario*. Da lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albini per giorni 2; Albricci per giorni 30; Battaglieri per giorni 20; Beneventano per giorni 20; Bonzani per giorni 10; Borromeo per giorni 20; Cadorna per giorni 30; Cao Pinna per giorni 15; Capece Minutolo per giorni 30; Civelli per giorni 30; Cornaggia per giorni 15; Della Noce per giorni 20; De Lorenzo per giorni 30; De Seta per giorni 30; Di Frasso per giorni 15; Di Sant'Onofrio per giorni 30; Ellero per giorni 30; Faldella per giorni 30; Figoli per giorni 15; Fortunato per giorni 30; Garavetti per giorni 8; Ghiglianovich per giorni 30; Giaccone per giorni 15; Ginori Conti per giorni 10; Greppi per giorni 1; Grippo per giorni 30; Milano Franco D'Aragona per giorni 8; Orsi Paolo per giorni 10; Pagliano per giorni 1; Pavia per giorni 6; Piaggio per giorni 25; Porro per giorni 30; Queirolo per giorni 10; Rajna per giorni 8; Ridola per giorni 15; Romanin Jacur per giorni 30; Silvestri per giorni 8; Sormani per giorni 1; Tanari per giorni 21; Tassoni per giorni 7; Torlonia per giorni 30; Viganò per giorni 5; Villa per giorni 30; Zappi per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario senatore Montresor di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Ministro della pubblica istruzione: *Accademie e biblioteche d'Italia*.

Ministro della marina: *La guerre navale racontée par nos amiraux*.

Ambasciata Giapponese:

1° *The Great earthquake of 1923 in Japan*.

2° *Companion maps and diagrams to the great earthquake of 1923 in Japan*.

3° *The unsolved problem of the Pacific*.

Società Marelli: *Idee e formazioni politiche in Lombardia dal 1748 al 1814*.

Senatore L. Fulci: *L'intenzione nei singoli reati*. Voll. I e II.

Senatore F. Salata: *Patria e storia*.

Senatore L. Rava: *Il cittadino Ugo Foscolo redattore dei « verbali delle sessioni pubbliche » a Venezia (1797)*.

Senatore S. Frola: *Giovanni Cena poeta e apostolo della Istruzione*.

Senatore A. Fradeletto: *Commemorazione di Ugo Foscolo*.

Prof. Piero Chiarini: *Pubblicazioni diverse in materia di istruzione pubblica, italiana ed estera*.

Sig. Ugo Boncompagni Ludovisi: *Roma nel rinascimento*. Vol. I.

Prof. E. Michel:

1° *Agostino Gori*.

2° *Rendiconto del Comitato per le onoranze e per il monumento a Biagio Camagna*.

Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *La storia e l'etica delle Casse di risparmio*.

Presidente del Segretariato generale nazionale per la montagna: *Il segretariato nazionale per la montagna*.

Senatore Enrico Catellani: *La nuova legislazione russa e la condizione degli stranieri*.

Comune di Bologna: *La biblioteca comunale dell'archiginnasio nell'anno 1926 (relazione)*.

Comune di Firenze: *Atti del Consiglio comunale di Firenze dell'anno 1922*. Vol. III.

Il Podestà di Aquila: *L'Aquila in regime fascista*.

Senatore Mosca: *Die gegenwärtige entwicklung des repräsentativen systems*.

Ammiraglio Gino Ducci: *Annuario della Regia Accademia navale per il 1928*.

Collegio di S. Chiara negli Stati Uniti: *Me-*

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

*moirs historical and adifying of a missionary apostolic of the ecc.*

Fernando Nigra De Rossi: *La politica ecclesiastica e un liberale piemontese.*

Associazione per le acque pubbliche d'Italia: *I problemi dell'Italia fisica.*

S. E. Tommaso Tittoni:

1° *L'Italia, la Jugoslavia e l'Albania.*

2° *Tangeri.*

Enrico Damiani: *La letteratura polacca in Italia.*

Dott. Pietro Sella: *Costituzioni dello Stato della Chiesa anteriori alla riforma albornoziana.*

Enrico Damiani: *L'Italia in Bulgaria.*

Senatore Tamassia: *Testamentum militis e diritto germanico.*

Senatore Pironti: *Geografia militare.*

Senatore Mazzoni: *Malta letteraria.* N. I del 1928.

Senatore Corbino: *L'energia elettrica.*

Dott. Antonino Pais: *La cultura di piante fruttifere sub tropicali nella bonifica integrale del mezzogiorno.*

Senatore Morello:

1° *Peaceless Adriatic.*

2° *Il rovelto ardente.*

3° *Il libro della guerra di Rastignac.*

4° *Dante, Farinata, Cavalcanti.*

Regia Aeronautica: *Calendario 1928.*

Direttore generale Ferrovie Stato: *La trazione elettrica delle ferrovie italiane.*

Senatore Pasquale Grippo:

1° *Il potere giudiziario in rapporto alla costituzione dello Stato.*

2° *La verificaione dei poteri nella Camera dei deputati e il giudizio sulle elezioni contestate.*

Sig. Mario Salvini: *Le industrie artistiche nella provincia di Firenze.*

Sig. Paolo Guerrini:

1° *Il dittico queriniano di Boezio.*

2° *Di alcuni organisti della cattedrale di Brescia nel 500.*

Sig. Giovanni Pascot: *Giovanni Battista Rousseau.* Ode con note.

Prof. Eraldo Fossati: *Il problema delle riparazioni nei suoi rapporti colla economia germanica.*

Sig. Alberto Del Prato: *L'anno 1831 negli ex-ducati di Parma, Piacenza, Guastalla.*

R. Deputazione storia patria nelle provincie parmensi:

1° *Il risorgimento italiano nelle epigrafi parmensi.*

2° *Caduti e decorati parmigiani nella guerra di liberazione 1915-18.*

On. Alfredo Codacci-Pisanelli: *Parere circa il Parco nazionale di Abruzzo, ecc.*

### Nomina di Senatore.

PRESIDENTE. Do lettura del Regio decreto 18 dicembre 1927, col quale l'ammiraglio d'Armata Acton Alfredo è nominato senatore del Regno.

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

### RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno Acton Alfredo, Ammiraglio d'Armata (Cat. 14-a).

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI.

### VITTORIO EMANUELE.

*Controfirmato:* MUSSOLINI.

Questo decreto sarà inviato per il relativo esame alla Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori.

### Nomina di Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Do lettura della comunicazione inviata dal Capo del Governo concernente la nomina del senatore Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon a ministro di Stato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

« Roma, addì 22 gennaio 1928 (anno VI).

« Eccellenza

« Mi onoro informare l'E. V. che sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, ha nominato su mia proposta, ministro di Stato S. E. il conte avv. prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, senatore del Regno, Governatore della Somalia. Con osservanza.

« Il Capo del Governo Primo Ministro  
e Segretario di Stato

« F.to MUSSOLINI ».

Do atto al Capo del Governo di questa comunicazione.

#### Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Montresor di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

MONTRESOR, segretario, legge:

« Roma, addì 28 dicembre 1927 (anno VI).

« N. 8113 - A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserve eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1927.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, addì 20 gennaio 1928 (anno VI).

N. 275 - A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1928.

« Il Presidente  
« PEANO ».

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Dorigo, Giordano Apostoli e Gerini ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato.

« 19 dicembre 1927.

« A S. E. il cav. Tomaso Tittoni, Presidente del Senato.

« Il tributo di omaggio da V. E. reso al mio caro Estinto interpretando autorevolmente il sentimento del Senato, e le nobili parole di cordoglio da V. E. rivoltomi, hanno alleviato lo strazio del mio animo e hanno suscitato in me un vivo senso di gratitudine verso la E. V.

« Prego accogliere la mia doverosa e sentita parola di dovuta riconoscenza, di commosso ringraziamento.

« Con ossequio.

« F.ta Luigia Maria Dorigo ».

« 30 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« A nome di tutti i miei, La prego accogliere l'espressione della nostra riconoscenza per le condoglianze del Senato e le sue.

« Nel cordoglio irrimediabile poche parole trovano la via del cuore, che non accetta partecipazione, come non riconosce altri omaggi che il proprio omaggio sconsolato.

« Ma il tributo di rimpianto, il ricordo e l'elogio di chi riassume in sé così alte e civiche virtù, non lasciano indifferenti, ed è con animo vivo ancora all'intima commozione destata dalle sue parole, che io La prego accogliere i nostri profondi ringraziamenti.

« Dev.mo F.to GERINI ».

« Eccellenza,

« Con vera emozione ho letto il resoconto che contiene la commemorazione da lei fatta al Senato per la morte di mio padre. Profondamente commossa Le esprimo i ringraziamenti miei e di tutta la famiglia Giordano per le parole leali di stima ed amicizia da Lei pronunziate, come per le condoglianze del Senato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

« La profonda stima con la quale mio padre sempre mi parlava di Lei e la lunga amicizia parlamentare mi hanno reso anche più preziose le Sue parole ed è con tutto il cuore che io particolarmente tengo ad esprimere la mia grande riconoscenza.

« Gradisca l'espressione dei miei migliori sentimenti e mi creda sua Dev.ma

« F.ta Maria CAVALLETTI GIORDANO ».

**Elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Montresor di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

**DISEGNI DI LEGGE.**

*Dal Capo del Governo:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (1252);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (1253).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (1269). — *(Iniziato in Senato).*

*Dal ministro degli affari esteri:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al Protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (1258).

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Bar-

cellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (1294). — *(Iniziato in Senato).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (1295). — *(Iniziato in Senato);*

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (1296). — *(Iniziato in Senato).*

*Dal ministro degli interni:*

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (1259).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (1260);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (1261).

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spediti dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici. (1267).

Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi (1272);

Costituzione del comune di Pompei (1283) — *(Iniziato in Senato);*

Disposizioni per la lotta contro le mosche (1284). — *(Iniziato in Senato).*

*Dal ministro delle Colonie:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (1282). — *(Iniziato in Senato).*

*Dal ministro della giustizia e affari di culto:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (1268). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (1270). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei Magistrati della Corte di Cassazione del Regno (1271). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (1274). — (*Iniziato in Senato*);

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale (1275).

*Dal ministro delle finanze:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (1266).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20 concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (1281). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (1293). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro della guerra:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un

reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del Genio (1263).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (1279). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (1280). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma (1306). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro della marina:*

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (1277). — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (1278). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro dell'istruzione pubblica:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (1262);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (1285). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (1286). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (1287). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

« Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (1288). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (1289). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale (1290). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno (1291). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (1292). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro dei lavori pubblici:*

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (1273). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (1307). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro dell'economia nazionale:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1255);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione autonoma

di benzina o di carburanti in genere (1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme [integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (1297). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara (1298). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario. (1299). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (1300). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia (1301). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (1302). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (1303). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione dei Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (1304). — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni al Regio decreto-legge 13

agosto 1926, n. 1490, relative a provvedimenti a favore delle piccole industrie (1305). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro delle comunicazioni:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale della ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa (1264).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, Anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1276). — (*Iniziato in Senato*).

RELAZIONI.

*Dalla Commissione di finanze:*

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16, e 1916-17 (1081). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16, 1916-17 (1082). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conti consuntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14, al 1918-19 (1083). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1200). (*Relatore* Mayer).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (1197). (*Relatore* Mayer).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazione di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (1199). (*Relatore* Mayer).

*Dagli Uffici centrali:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento e il funzionamento dei con-

sigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1113). (*Relatore* Brusati Roberto).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (1158). (*Relatore* Brusati Roberto).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito e a credito dei contabili postali per le gestioni extrabilancio (1144). (*Relatore* Greppi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (1061). (*Relatore* Mayer).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri e al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (1074). (*Relatore* Mayer).

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi (1099) (*Relatore* Mayer).

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (1174). (*Relatore* Marcello).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (1146). (*Relatore* Paulucci di Calboli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (1157). (*Relatore* Paulucci di Calboli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa (1167). (*Relatore* Ciruolo).

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (1120). (*Relatore* Paulucci di Calboli).

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (1111). (*Relatore* Rava).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa l'istituzione di commissione di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (1164). (*Relatore* Amero d'Aste).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (1028). (*Relatore* Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (1006). (*Relatore* Di Robilant).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la Convenzione 30 luglio 1926 conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (805). (*Relatore* De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classifica delle navi (1001). (*Relatore* De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (1056). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927 alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente nell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (1068). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (1070). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto

24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1071). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica (1138). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma Toscana (1181). (*Relatore* Callaini).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (937). (*Relatore* De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (1166). (*Relatore* Pagliano).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'« Automobile Club d'Italia » (1051). (*Relatore* Bevione).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (1072). (*Relatore* Amero d'Aste).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulato in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (1030). (*Relatore* Pullè).

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale

in materia di vertenze tra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (582). (*Relatore*, Conti).

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio fra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti Universitari di Pavia (1110). (*Relatore* Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro ed all'Opera Nazionale Balilla (1129). (*Relatore* Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli olii di pesci da idrogenare (1170). (*Relatore* Sanjust).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (1023). (*Relatore* Niccolini Pietro).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale degli Accordi commerciali in vigore tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonché alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (1067). (*Relatore* Silvestri).

Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità (1203). (*Relatore* Pironti).

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci, nei riguardi delle leggi del Registro e del Bollo (1165). (*Relatore* Berio).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza delle Colonie italiane (1033). (*Relatore* Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola italo-somala (1176). (*Relatore* Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la

estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 723 (1177). (*Relatore* Mosconi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il sig. Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924, per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (1119). (*Relatore* Baccelli Alfredo).

Conversione in legge del Regio decreto 11 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (1147). (*Relatore* Loria).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927, con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (1553). (*Relatore* Orsi Delfino).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (1109). (*Relatore* Dallolio Alfredo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (660). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione di biglietti di banca (624). (*Relatore* Ancona).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del Cantiere navale di S. Rocco a Livorno (1143). (*Relatore* Cito Filomarino).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (1130). (*Relatore* Brusati Ugo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazioni all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiari (1122). (*Relatore* Garofalo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti e aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (1178). (*Relatore* Gonzaga).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da fornitura di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume per il periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (1173). (*Relatore* Bianchi Riccardo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (598). (*Relatore* Zupelli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (1116). (*Relatore* Mango).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (1151). (*Relatore* Mango).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (1155). (*Relatore* Mango).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (1046). (*Relatore* Pullè).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma (1112). (*Relatore* D'Andrea).

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (1202). (*Relatore* D'Amelio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (1037). (*Relatore* Scaduto).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (607). (*Relatore* Garbasso).

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Commemorazioni dei senatori Rossi di Montelera, Bensa e Molmenti.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori, ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Il 29 dicembre 1927, la morte ci toglieva in Torino un amato collega: il conte Teofilo Rossi di Montelera, che era nato a Chieri il 27 ottobre 1865.

Laureatosi appena ventunenne in giurisprudenza nell'Ateneo di Torino, la soda cultura giuridica e la facilità della parola gli avrebbero dato sicuro successo nell'esercizio dell'avvocatura, ma egli, che ogni giorno più sentiva l'importanza del problema industriale e com-

merciale per le maggiori fortune del Paese, ad esso volle dedicare tutte le sue energie e, mentre dette nuovo impulso all'azienda, che il padre con tenacia operosa aveva tanto sviluppato, alla vita industriale italiana molto giovò rivelandosi organizzatore ardito e tecnico di sommo valore.

Assai giovane partecipò alla vita pubblica: poco più che venticinquenne era eletto consigliere della Camera di commercio di Torino, divenendone più tardi Presidente, carica che tenne a lungo e tanto proficuamente che pur dopo lo scioglimento di quella istituzione, l'attuale Governo volle che egli rimanesse al suo posto quale commissario governativo. Nel Consiglio comunale di Torino recò il beneficio della sua competenza e dell'intelletto acuto nella soluzione dei più delicati problemi cittadini e, ancor più, nel non breve periodo in cui ne fu sindaco.

Non si potrà dimenticare quanto mirabilmente cooperò, anche con sacrifici finanziari, allo splendido esito delle due esposizioni di Torino, del 1898 e del 1911, di cui fu vicepresidente.

Eletto deputato nel 1897, per la legislatura XX, dagli elettori di Carmagnola, fu rappresentante di quel collegio sino al 1909. Attivo e solerte, portò in Parlamento un nobile contributo di dignità e di operosità, difensore di ogni più vitale interesse del paese ed in particolare della sua amata regione; fu membro della Giunta per le tariffe e i trattati.

Ed anche tra noi, che lo avemmo collega dal 1909, godeva le più vive simpatie e ricoprì importanti cariche: fu, tra l'altro, eletto membro della commissione per le tariffe dei dazi doganali e di quella di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le universali simpatie e la stima incondizionata conquistatesi, lo fecero chiamare al Governo, prima, nel 1909, sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi, e poi, nel 1922, ministro dell'industria e commercio, dove affrontò con avvedutezza delicatissimi problemi della vita economica del Paese e della riorganizzazione dei molteplici servizi che poi furono fusi nel nuovo Ministero della economia nazionale. Non può tacersi in particolare l'opera alacre e preziosa da lui svolta per la tutela degli interessi italiani alla Conferenza

di Genova e nella stipulazione di numerosi trattati commerciali con vari Stati stranieri, onde ben meritata giunse la sua nomina all'alta carica di ministro di Stato.

Innumerevoli altri incarichi ebbe dal Governo e fu parte notevole di moltissimi Enti. Basti principalmente ricordare che fu rappresentante d'Italia alla esposizione di Parigi del 1925 e delegato del Governo in numerose esposizioni e congressi all'estero, tanto da esserne ricompensato col titolo di ambasciatore onorario; fu anche Presidente della società storica subalpina, della commissione pel Regesto dei documenti storici sul risorgimento italiano, dell'Associazione dei cavalieri del lavoro e dell'Unione delle Camere di commercio.

Teofilo Rossi fu anima feryente di patriota e durante la guerra volle rivestire la divisa di ufficiale e svolse opera notevole di propaganda per la resistenza interna; fu spirito sensibile ad ogni forma di bellezza, sicchè, non ostante le cure della vita pubblica, coltivò con amore gli studi letterari e storici. Parlatore elegante e geniale, tenne varie conferenze sul poema dantesco e fu autore di pregevolissime pubblicazioni.

Egli è stato colto dalla morte quando ancor poteva dare alla Patria, che tanto amava, preziose energie: al collega carissimo, all'amico affettuoso, al degno cittadino vada il nostro memore ricordo e il nostro commosso saluto; alla eletta famiglia che lo piange inconsolata ed alla nobile città per la quale egli si prodigò sempre con affetto di figlio, vada l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Un eminente giurista si è spento il 17 gennaio in Genova, il prof. Paolo Emilio Bensa, nel quale la straordinaria potenza dell'ingegno fu vivificata da un animo nobilissimo, da una forza morale superiore, quella forza che fino agli ultimi momenti gli ha fatto dominare con stoica rassegnazione i tormenti, pur gravi, della sua lunga infermità.

Esemplare vita fu la sua, tutta pervasa di appassionata e geniale operosità, di alta retitudine, di infinita gentilezza. Nato il 27 marzo 1858 in Genova, sin dalla più giovane età egli si appalesò degno continuatore del padre Maurizio, che era vanto della Facoltà giuridica genovese, e rivelò somme attitudini agli studi

giuridici. Infatti aveva appena diciotto anni quando, fra l'ammirazione dei suoi maestri, si addottorava in giurisprudenza, recandosi poi a compiere severi studi di perfezionamento a Lipsia e a Berlino dove frequentò la scuola dell'illustre romanista Windscheid. E nelle discipline privatistiche sopra tutto divenne ben presto tanto versato, che nel 1895 nel prediletto Ateneo di Genova saliva, fra l'unanime consenso dei maestri, alla cattedra di istituzioni di diritto civile, passando tre anni dopo a quella di diritto civile, che tenne poi fino alla morte.

Fu invero l'insegnamento suo faro di luce e non solo nel campo del diritto civile ma pur nelle altre discipline giuridiche, che tutte dominò, dalla storia del diritto al giure pubblico, onde, mentre nella scuola con grande competenza teneva per incarico anche corsi di diritto e procedura penale, di esegesi delle fonti giuridiche, di contabilità di Stato, nei suoi numerosi scritti, mirabili per classica eleganza di stile, egli si rivelava sommo giurista non solo nelle sue note alle Pandette del Windscheid, nelle sue trattazioni scolastiche e in tutti gli studi di diritto civile, ma pur nelle tante monografie e relazioni sui più svariati argomenti disseminate in riviste e in pubblicazioni ufficiali. Chè il Bensa può dirsi il vero maestro: acuto ingegno, dotato di una vastissima dottrina, spaziente nei più diversi rami dello scibile umano, egli considerava il diritto come un organismo unitario in cui le varie branche non sono che aspetti di un unico fenomeno e non possono quindi cogliersi adeguatamente se non studiandone le connessioni. Il suo insegnamento ha gittato in più generazioni fecondo seme, procurando all'insigne collega la riconoscenza infinita di tanti discepoli, l'ammirazione incondizionata di maestri e colleghi che già in questi giorni dolorosi hanno voluto subito onorarlo col consacrare al suo nome l'istituto giuridico genovese nella sua nuova sede.

Ma non fu la scuola soltanto la palestra del suo ingegno poderoso, chè, per il suo valore, per l'integrità del carattere, per la dirittura della coscienza, per la particolare sensibilità alle questioni di giustizia, il Bensa fu principe del foro, richiesto spesso dagli stessi colleghi in cause assai difficili, chiamato più come ar-

bitro che come patrono di una parte, dove mantenne sempre la contesa in un campo elevato.

Paolo Emilio Bensa non tenne agli onori ed alla popolarità e volle così esimersi dalla carica di primo cittadino della sua amata Genova, cui per unanime designazione era stato chiamato nel 1920, ma, dati i suoi sentimenti e la sua competenza, non poteva non dedicare assidue cure alla vita pubblica, e dei problemi della sua regione fervidamente ognora si interessò nei numerosi uffici locali che gli furono affidati e nel periodo non breve in cui fece parte del Consiglio comunale di Genova.

Al Senato, in cui era venuto dal 3 giugno 1908, la sua operosità fu notevolissima. Membro di molte commissioni, partecipò con grande assiduità ai nostri lavori e nelle più importanti discussioni non mancò mai la sua parola, sempre serena, avvincente e magnifica per dottrina e per elevatezza di forma: mi basti accennare alle discussioni sulla capacità giuridica della donna, sul notariato, sulla protezione degli orfani di guerra, sulle derivazioni di acque pubbliche, sulla riforma del Senato e del suo regolamento ove ha portato poderoso contributo. Ma nella preparazione delle riforme legislative egli ebbe larga parte anche fuori del Parlamento, ove per il suo alto valore di giurista la sua collaborazione fu reclamata in importantissime commissioni reali e ministeriali; attualmente era anche nella commissione reale per la riforma dei codici.

Nè qui si arrestano le sue pubbliche benemerienze; chè, nobile figura di italiano, durante la guerra ei prestò opera altamente patriottica. Interventista dei più ferventi, non si prodigò soltanto in ogni modo e con rara abnegazione nell'organizzazione della resistenza interna, ma, non ostante la sua età, con ardore giovanile — magnifico esempio — volle pur prestare servizio da ufficiale.

In sè Paolo Emilio Bensa riassumeva le più elette virtù e come simbolo purissimo di esse noi sempre lo ricorderemo, noi che oggi siamo in grande lutto per la sua dipartita. Ed è lutto e vuoto incolmabile per la scienza giuridica e per l'Italia che ha perduto uno dei suoi migliori figli.

Sulla sua tomba il Senato si inchina commosso e alla sua memoria invia il tributo affettuoso del più vivo rimpianto. (*Benissimo*).

Or è pochi giorni, un funebre corteo di gondole accompagnava verso l'isola dei morti, tacita in mezzo alla laguna, la salma di colui che è stato ai tempi nostri il più grande esaltatore e difensore della gloria e della bellezza di Venezia: di Pompeo Molmenti. E certo in quell'ora si raccoglievano d'intorno alla sua bara gli spiriti dei grandi dogi, dei grandi condottieri, dei grandi artisti ch'erano rivissuti, per magia d'arte, nelle sue pagine. Era destino che questo grande veneziano, nato colà il 1º settembre 1852, chiudesse gli occhi il 24 gennaio qui in Roma, lontano dalla sua città, ch'egli aveva tutta la vita, come lasciò scritto nel testamento, adorata disinteressatamente. E Venezia, da lui beneficata anche in morte con cospicui legati artistici, gli ha giustamente tributato quelle medesime onoranze solenni che in altri tempi accompagnarono la scomparsa dei suoi dogi, dei suoi guerrieri.

Alla sua città Pompeo Molmenti ha elevato un monumento d'amore non solo nei suoi molti volumi e nelle centinaia di articoli sparsi qua e là in giornali e riviste, ma con la sua varia e complessa attività di uomo politico, di amministratore, di membro di tanti istituti e accademie, attività che di quell'amore si illumina, a quell'amore si ispira, che è tutta, o quasi, subordinata a ciò che è stato per più di un cinquantennio l'apostolato fervido e convinto di Pompeo Molmenti.

Con tutto che si fosse addottorato nel giure ed avesse esercitato anche per breve tempo l'avvocatura, artista egli nacque, in una famiglia di artisti, e innamorato dell'arte e della sua storia: e come dagli studi di pittura intrapresi in gioventù ricavò le cognizioni tecniche necessarie alla critica, così dalla conoscenza della vita artistica di Venezia, seppe trarre vivida luce per la storia civile e politica di essa. Dopo alcuni promettenti tentativi letterari, trovò la sua vera via quando a 27 anni, dopo una severa preparazione negli archivi, pubblicò la *Storia di Venezia nella vita privata*, l'opera sua principale, cui è sicuramente affidata la sua fama, e ch'egli con un lavoro instancabile di cinquant'anni perfezionò ed ampliò fino alla settima edizione, ora in corso. Dal profondo studio di tutte le manifestazioni della vita e dell'arte veneziane, egli seppe assurgere alla ricostruzione ideale, piena di

bellezza e di plastica vigoria, delle varie epoche della Serenissima, mettendone in risalto, accanto alla ricchezza dei traffici e alla potenza delle armi, la grande forza spirituale, che ne fece la vera erede di Roma. Con altre opere fondamentali, egli rese piena giustizia ai due grandi pittori, che rappresentano l'aurora e il crepuscolo della scuola pittorica veneziana, il Carpaccio ed il Tiepolo, colorendo allo stesso tempo di nuova luce le epoche in cui essi vissero. E con tanti scritti, come con discorsi mirabili, egli seppe suscitare in tutto il mondo nuovo culto per Venezia: da un lato strenuamente lottò per demolire fosche leggende, difamatrici del savio ordinamento della Serenissima, e per opporsi al dilagare, nella letteratura e nello schermo, di truci e false rappresentazioni della vita veneziana d'un tempo, e dall'altro difese, fino all'ultimo respiro, la integrità artistica della sua città, minacciata dagli innovatori. Pur senza ripudiare le supreme necessità del progresso, egli voleva che fossero temperate al rispetto del carattere artistico, che fa di Venezia una città unica al mondo, e vinse quasi sempre l'ardua battaglia, sì che in gran parte Venezia deve a lui di essere ancor quasi del tutto salva dai tentativi iconoclasti.

Perchè una intiera vita d'uomo fosse spesa nell'adorazione, nella difesa disinteressata della propria città, occorreva una tempra degna di altri tempi: e tale era quella del Molmenti, paragonabile ai grandi veneziani d'una volta, che col senno, coll'amor di patria e coll'opera inflessibile seppero portare il vessillo di S. Marco così lontano per le vie del mondo. Ma accanto al problema artistico e storico di Venezia, egli ebbe caro tutto ciò che si riferiva alla tutela delle bellezze monumentali e naturali dell'Italia e alla prosperità e alla grandezza della Patria, che fervidamente amava e di cui visse intensamente le ore tristi e gloriose della guerra, come ne aveva esaltato, in pagine e discorsi memorabili, l'epopea del risorgimento: spirito religioso e raffinato, si adoperò per tutto ciò che poteva giovare alla educazione morale delle nuove generazioni: uomo d'azione, oltre che di pensiero, dette opera a moltissime iniziative, dalle esposizioni biennali d'arte alla provvida revisione delle condizioni statiche dei monumenti veneziani, dalla lunga battaglia per ottenere l'emanazione di leggi protettive delle bellezze



artistiche e naturali d'Italia, al riordinamento del Museo Correr, al restauro della ruinata cappella del Rosario, che, accanto al monumento al Colleoni, ricorda tante glorie veneziane.

Questi sono i caratteri salienti dell'uomo, ed è vano ritessere minutamente la corona delle innumeri sue opere, di tutto ciò ch'egli ha compiuto, dalla cattedra, che coprì con onore, dalla tribuna parlamentare, sia nella Camera dei deputati che qui in Senato, nel Consiglio comunale di Venezia, di cui fu consigliere e poi assessore, nell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di cui fu per lunghi anni socio e presidente, nei numerosissimi consessi artistici e amministrativi cui ha dato la sua attività molteplice ed instancabile. Deputato di Salò dal 1890 al 1892 e dal 1895 al 1909 e poi senatore del Regno dal 4 aprile 1909, ispirò sempre la sua opera parlamentare alla tutela delle ragioni dell'arte, alla conservazione del nostro patrimonio artistico, al miglioramento dell'istruzione pubblica: primo sottosegretario di Stato per le Belle Arti, per pochi mesi, nel 1919 e 1920, molto fece, e mostrò quanto più avrebbe fatto se gli si fossero dati i mezzi adeguati. E pur fra tanta mole di lavoro, mai cessò dallo scrivere, come mai venne meno il suo aiuto ed il suo incoraggiamento agli studiosi dell'arte e della storia: esempio mirabile di ciò che possa in animo e mente gagliardi l'amore al proprio paese ed alle sue glorie.

Nel cielo della Patria un altro eletto spirito è salito, lasciando a noi, alla sua città, all'Italia, l'amaro conforto del rimpianto. Ma la tua anima, o Pompeo Molmenti, vivrà nelle tue opere e il tuo nome sarà celebrato finchè saranno sacre le memorie delle passate grandezze, finchè sarà vivo nel mondo il culto della gloria e della bellezza d'Italia. (*Approvazioni*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Con animo riverente il Governo si associa al compianto del Senato per la perdita di tre suoi insigni membri: Teofilo Rossi, Paolo Emilio Bensa e Pompeo Molmenti, i quali per le opere, per l'ingegno, per la virtù, per la devozione alla Patria, han meritato che la Nazione

ne ricordi il nome con orgoglio e con riconoscenza. Di Teofilo Rossi l'illustre Presidente di questa Assemblea ha ricordato la molteplice attività si può dire in ogni campo della vita amministrativa e la sua carriera politica. Preziosa veramente fu l'opera di Teofilo Rossi, ministro del Governo fascista, per la sistemazione economica nel dopo guerra e per le relazioni commerciali fra l'Italia e gli altri paesi. Egli, come gli scriveva il Capo del Governo, aveva saggiamente ed energicamente, per nove mesi, tenuto il posto che gli era stato affidato. A me piace di ricordare in modo particolare l'amore che ebbe per la cultura. Fu dei principali promotori della Società storica subalpina per la quale, in collaborazione con Ferdinando Gabotto, scrisse un pregevole volume sulla Storia di Torino. Fu anche appassionato cultore di studi danteschi. La dedica che egli faceva all'on. Mussolini, «suscitatore di fede e di consapevolezza nella gente nostra», nella relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Arti Decorative e d'Industrie Moderne di Parigi del 1925, dicono con quale animo seguisse il rinnovamento della vita nazionale ed economica d'Italia, del quale egli stesso fu partecipe.

Paolo Emilio Bensa fu giurista di romana sapienza; e dalla Cattedra dell'Ateneo genovese, dall'Aula del Senato, dai Fori delle principali città d'Italia, dette sempre prove luminose della sua intelligenza, della sua saggezza, della sua insuperabile probità. Di vastissima cultura, non vi era forse scienza od arte di cui non seguisse lo sviluppo attentamente. Perciò il suo insegnamento, che egli predilesse sopra ogni altra cosa, fu di singolare efficacia, tutto pieno di una profonda umanità, avvivato dalla luce di uno spirito nobile e tendente sempre a mète più alte.

Quando fu dichiarata la guerra, egli senti riscuotere nell'animo suo ancor giovane, pur nel declinare degli anni, i frementi entusiasmi della prima giovinezza; e non dubitò di prendere le armi e di prodigarsi, poichè gli era impedito d'andare al fronte, nelle opere di assistenza civile.

Con Pompeo Molmenti è scomparsa non soltanto una delle più nobili figure della vita intellettuale di Venezia, ma anche della vita nazionale, poichè l'opera che egli compose

con lunghi anni di fervido ed intenso lavoro, è senza dubbio una delle più belle ed importanti della nostra letteratura storica, non soltanto per la ricchezza veramente straordinaria della informazione, ma anche perchè da tutto il materiale storico che sarebbe rimasto freddo ed inerte in altre mani, egli seppe creare una vera opera d'arte, in una prosa lucente, nella quale sembrano riflettersi gli ori dei mosaici delle basiliche veneziane e tutte le grazie della città, prodigio di bellezza.

Egli rivisse veramente la vita di Venezia in tutti i secoli della sua storia. Nella sua opera monumentale che fu certamente la più bella e vittoriosa delle molte battaglie che combattè per difendere la bellezza di Venezia da ogni sorta di offese e di pericoli, egli vivrà perennemente. La sua perdita è lutto gravissimo per le lettere italiane. I tempi nuovi lo lasciarono necessariamente, data la sua diversa preparazione spirituale, spettatore, ma non inerte, non assente, non senza simpatia. L'ultima volta che lo vidi, egli mi riferiva, con schietta e viva gioia, i particolari di un colloquio che aveva avuto col Capo del Governo; ed i suoi occhi mi parvero quasi illuminarsi di una nuova luce, la luce dell'eccelse mète alle quali il fascismo guida l'Italia. (*Approvazioni*).

#### Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi onoro annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreti del 21 dicembre scorso anno, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'on. conte avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento, ed ha nominato, in sua vece, l'on. avv. Francesco Giunta, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo di questa comunicazione.

#### Presentazione di disegni di legge

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, relativo alla cessazione del corso forzoso e alla convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1926, n. 2326, relativo alla commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio, ai ministri delle finanze e delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione ai seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (1169);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (1171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (1172).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Libertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale » (N. 1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di Carità » (N. 1203).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di Carità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1203).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e 2 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, sono abrogati.

Agli articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei comuni con più di 100,000 abitanti.

Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei comuni ove manchino associazioni sindacali riconosciute, nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al comune stesso.

Tanto il presidente quanto i patroni durano

in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Per deliberazione del presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di lire 1,000 per i comuni con popolazione non superiore a 5,000 abitanti, di lire 2,000 per i comuni con popolazione superiore a 5,000 e fino a 20,000 abitanti, di lire 3,000 per i comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di lire 5,000 per i comuni con più di 50,000 abitanti.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le norme e i termini per le designazioni delle terne da parte delle associazioni sindacali, ai sensi del 3° e 4° comma del precedente articolo, saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministero dell'interno di concerto con quello delle Corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione della Congregazione di carità e delibera su tutti gli affari che interessano la Congregazione stessa.

Il Comitato dei patroni ha attribuzioni esclusivamente consultive, esso dà parere su tutte le materie che il Presidente crede di sottoporli.

Il parere del Comitato è obbligatorio in merito alle deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a ter-

mini dell'articolo 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè su tutte le proposte di riforma in genere, interessanti gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità.

Qualora, in tali casi, il parere del Comitato sia contrario alle proposte del Presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

(Approvato).

#### Art. 4.

Restano ferme anche nei riguardi dei patroni le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Presidente può essere sospeso o revocato con decreto motivato del prefetto.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, nel termine di cui all'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, al Ministro dell'interno, avverso la cui decisione non è esperibile alcun gravame amministrativo o giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci uno dei patroni da delegarsi dal Presidente stesso con l'approvazione del prefetto.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per gravi ragioni di opportunità amministrativa, il prefetto può disporre lo scioglimento del Comitato dei patroni o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione del Comitato sarà indicato nello stesso decreto del prefetto: ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando il Comitato sia sciolto o ne sia sospesa la nomina, provvede senz'altro il Presi-

dente anche nei casi di cui al penultimo comma dell'articolo 3. Nelle stesse circostanze la delega di cui all'articolo 6 sarà fatta a favore di persona che posséga i requisiti per la nomina a patrono.

Il provvedimento adottato dal prefetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, può essere impugnato soltanto nelle forme e nei termini di cui al 2° comma dell'articolo 5.

(Approvato).

#### Art. 8.

I patroni che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati decaduti dal prefetto, su proposta del presidente o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei patroni.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti, oltre il Presidente; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza di non meno di cinque giorni il Comitato non possa pronunciarsi per mancanza del numero legale, il Presidente è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell'articolo 3, pur senza il parere del Comitato.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### Art. 10.

Finchè non siano emanate le norme di cui all'articolo 2 ed effettuata la nomina del Comitato dei patroni per ogni singolo comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni relative al Comitato stesso.

La nomina del Comitato dovrà peraltro essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al predetto articolo 2.

(Approvato).

#### Art. 11.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, la presente legge entra in vigore entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 17 luglio 1890, numero 6972, 18 luglio 1904, n. 390, nonchè del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e della legge 17 giugno 1926, n. 1187, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani » (N. 1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali » (N. 1108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1927.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di eseguire un censimento generale degli esercizi industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'interno, per l'economia nazionale, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro l'anno 1927, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto col ministro per l'economia nazionale, sarà eseguito un censimento generale degli opifici e imprese industriali, degli esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporto e di ogni altra forma di attività di carattere economico, per conoscerne il numero, la natura e il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate e quegli altri dati di fatto che verranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 8.

Sono escluse dal censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendano imprese a carattere industriale per la trasformazione dei prodotti.

Art. 2.

L'esecuzione del censimento, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento e dalle istruzioni, è affidata alle Camere di commercio, le quali avranno facoltà di valersi dell'opera dei comuni per la distribuzione e la raccolta dei questionari.

Restano a carico del Governo le spese per la stampa dei questionari e modelli di spoglio e per la pubblicazione dei risultati.

Sovrintende a tutti i lavori del censimento l'Istituto centrale di statistica che, in conformità dell'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, ha facoltà di richiedere la collaborazione di uffici, enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato, all'infuori delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento.

Col regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto potranno essere autorizzate indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente nei riguardi di industrie o gruppi di industrie organizzate con ordinamenti complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, connesse tuttavia al censimento.

#### Art. 3.

Godranno della esenzione dalle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato le corrispondenze e gli stampati che l'Istituto centrale di statistica invierà agli Uffici delle Camere di commercio o dei comuni e che saranno da questi restituiti all'Istituto e quelli che verranno scambiati tra gli enti suindicati.

#### Art. 4.

Tutte le spese che dovessero essere sostenute per controlli, revisioni o rifacimenti in dipendenza di negligenze o di trascuratezze degli organi di rilevazione e di spoglio saranno rimborsate rispettivamente dagli enti che avranno dato luogo alle manchevolezze riscontrate.

#### Art. 5.

Presso le Camere di commercio saranno istituite Commissioni di vigilanza presiedute dal commissario di detto ente ed alle quali parteciperanno le rappresentanze delle Amministrazioni comunali, delle associazioni sindacali legalmente riconosciute di datori di lavoro e di lavoratori, dei Circoli di ispezione del lavoro.

Il regolamento costituirà le norme per la costituzione, il funzionamento e i limiti di competenza delle Commissioni.

Il regolamento determinerà anche in quali casi le Commissioni possono avere anche rappresentanti di altri enti ed organizzazioni in relazione alle condizioni locali delle unità da rilevare.

#### Art. 6.

È fatto obbligo ai proprietari e ai dirigenti di opifici o imprese industriali, esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e comunque degli organismi che costituiscono unità di censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel questionario. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate e incomplete si applicheranno le disposizioni previste nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

#### Art. 7.

Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non potranno essere rese note per nessun titolo, se non in forma collettiva,

È vietato ai membri delle Commissioni locali, ai funzionari dei loro uffici, a quelli delle Camere di commercio, dei comuni ed a quanti abbiano in qualunque modo partecipazione ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

A coloro che contravvengano a queste disposizioni si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il Capo del Governo, di concerto coi ministri per l'interno, per l'economia nazionale, e per le corporazioni, è autorizzato a promuovere il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Per le provviste e i lavori che restano a carico del Governo sarà stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un fondo di lire 950,000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto la parola per rilevare come il censimento che si sta compiendo sia della più grande importanza, perocchè l'ultimo che si ebbe risale al 1911 e fu un censimento parziale.

Dalle prime risultanze che si hanno del censimento in corso, appare che gli esercizi, per le denunce arrivate alla Commissione provinciale presso il Consiglio provinciale dell'economia a tutto dicembre, ammontano a lire 1,508,972 con n. 5,441,416 addetti; mentre

il censimento precedente, quello del 1911, sia pure limitato all'industria, dava appena 250,000 esercizi.

Basta enunciare queste cifre per dimostrare come lo sviluppo economico sia stato enorme in questo periodo.

È evidente pertanto la opportunità di questo censimento ma risulta anche evidente come sia riuscito efficiente, perchè ben preordinato e ben condotto dalle Commissioni provinciali. Senonchè essendo il lavoro veramente improbo, è avvenuto che non tutti i comuni abbiano risposto fino ad oggi alle richieste delle Commissioni provinciali e poichè è conveniente di avere il risultato definitivo



nel più breve termine possibile, perchè potremo trarre utili deduzioni da quella che sarà una rappresentazione completa del quadro delle forze economiche della nostra Nazione, mi permetto di chiedere all'onorevole ministro dell'economia nazionale se non creda di mandare una circolare ai comuni ritardatari, invitandoli a sollecitare l'invio alle Commissioni presso i Consigli provinciali dell'economia delle schede, in maniera che questo completo quadro dei progressi e dello sviluppo dell'economia nazionale si possa avere al più presto, giacchè non è chi non veda quale importanza questo fatto abbia e quali vantaggi possa assicurare alla Nazione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Debbo dichiarare all'on. senatore Morpurgo che su 92 provincie del Regno, 90 hanno già mandato tutti gli elementi completi che erano stati loro richiesti quando si stabilì di procedere ad un censimento degli esercizi industriali del Regno. Mancano i dati di due provincie: Messina e Palermo; sono stati nuovamente richiesti. Dopo di che si procederà con tutta la sollecitudine, unita alla diligenza necessaria, alla elaborazione dei dati definitivi. Io conto che nel primo semestre di questo anno tutti i dati saranno a disposizione del pubblico (*Approvazioni*).

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ringrazio il Capo del Governo dei chiarimenti che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione dalle tasse postali » (N. 1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927,

n. 1572, che concede all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione dalle tasse postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla » (N. 1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia » (Numero 1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali, firmati a Roma il 24 novembre 1926, fra l'Italia e la Grecia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo Generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash » (N. 1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo Generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per pro-

cedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto » (N. 1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri » (Numero 1141).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione ed alle riduzioni delle indennità del caro-viveri.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della "Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia," » (N. 1006).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della "Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia," ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi » (N. 1157).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito i signori senatori Marchiafava e Salata a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato, le relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (1175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (1142).

SALATA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale "Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste" » (763).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Marchiafava e Salata della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Invito il senatore segretario Sili a procedere all'estrazione dei nomi.

SILI, *segretario*. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così composti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Ancona

Angiulli

Artom

Baccelli Alfredo  
 Battaglieri  
 Beltrami  
 Bianchi Riccardo  
 Bocconi  
 Boselli  
 Brondi  
 Cagnetta  
 Chimienti  
 Cirincione  
 Dallolio Alberto  
 De Blasio  
 De Cupis  
 De Tullio  
 Di Vico  
 Giordani  
 Indri  
 Luigi  
 Malagodi  
 Mariotti  
 Melodia  
 Milano Franco d'Aragona  
 Montresor  
 Morrone  
 Perla  
 Pestalozza  
 Piaggio  
 Pironti  
 Pozzo  
 Raineri  
 Rava  
 Ricci Corrado  
 Rolandi-Ricci  
 Salata  
 Sanjust di Teulada  
 Scaduto  
 Scalori  
 Schanzer  
 Sinibaldi  
 Soderini  
 Squitti  
 Tacconi  
 Tanari  
 Torraca  
 Valvassori Peroni  
 Zupelli

#### UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Arlotta  
Bacelli Pietro  
Bianchi Luigi  
Bonzani  
Borea d'Olmo  
Borromeo Arese  
Brusati Roberto  
Calisse  
Callaini  
Cefaly  
Civelli  
Corradini  
Croce  
Dallolio Alfredo  
Del Bono  
Del Pezzo  
Diaz  
Di Sant'Onofrio  
Ferraris Maggiorino  
Frola  
Garroni  
Gavazzi  
Ghiglianovich  
Grandi  
Lusignoli  
Marghieri  
Martino  
Mattioli-Pasqualini  
Mayer  
Mazziotti  
Mosca  
Nava  
Orsi Delfino  
Pagliano  
Pansa  
Pascale  
Passerini Napoleone  
Pipitone  
Porro  
Pullè  
Reggio  
Rota Francesco  
Santucci  
Serristori  
Simonetta  
Stoppato  
Thaon di Revel  
Torlonia  
Triangi

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto  
Abbate  
Albertoni  
Badaloni  
Bonicelli  
Brandolin  
Cagni  
Canevari  
Capotorto  
Casati  
Cataldi  
Caviglia  
Cimati  
Cippico  
Conci  
Credaro  
Crespi  
D'Amelio  
De Marinis  
Facta  
Faelli  
Fulci  
Gualterio  
Lanza di Scalea  
Lustig  
Marconi  
Millo  
Novaro  
Pantano  
Passerini Angelo  
Paulucci di Calboli  
Pelli Fabbroni  
Pirelli  
Poggi  
Rajna  
Ridola  
Romeo delle Torrazze  
Rossi Baldo  
Sanarelli  
Scialoja  
Sforza  
Silvestri  
Sitta  
Suardi  
Tamassia  
Treccani  
Venturi  
Venzi

Volpi  
Volterra  
Zippel

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Aimone

Albertini  
Albricci  
Bellini  
Bevione  
Bistoifi  
Bollati  
Bombig  
Borsalino  
Borsarelli  
Camerini  
Cassis  
Catellani  
Conti  
D' Andrea  
Del Carretto  
Della Torre  
De Novellis  
Di Saluzzo  
Di Terranova  
Di Trabia  
Faldella  
Francica Nava  
Frassati  
Fratellini  
Gentile  
Giardino  
Greppi  
Grippo  
Grosoli  
Lanciani  
Loria  
Malaspina  
Malfatti  
Malvezzi  
Marciano  
Morpurgo  
Niccolini Pietro  
Pavia  
Pecori Giraldi  
Salvago Raggi  
Schiaparelli  
Supino  
Tamborino  
Tassoni

Tolomei  
Vicini  
Viganò  
Vitelli  
Zappi

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Adalberto

Albini  
Auteri Berretta  
Berenini  
Bertetti  
Berti  
Cao Pinna  
Capece Minutolo  
Cesareo  
Cipelli  
Cirmeni  
Cito Filomarino  
Crispoliti  
Da Como  
De Vito  
Di Bagno  
Di Frasso  
Di Stefano  
Ferrero di Cambiano  
Figoli  
Fortunato  
Garbasso  
Gatti  
Giaccone  
Giordano Davide  
Guidi  
Mangiagalli  
Maragliano  
Marchiafava  
Marescalchi-Gravina  
Martinez  
Mazzoni  
Michetti  
Palummo  
Pescarolo  
Podestà  
Quartieri  
Queirolo  
Rattone  
Ricci Federico  
Rota Attilio  
Scalini  
Setti

Sirianni  
Sormani  
Spada  
Tecchio  
Valenzani  
Valerio  
Villa

## UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto  
Amero d'Aste  
Badoglio  
Beneventano  
Beria d'Argentina  
Biscaretti  
Bonin Longare  
Borghese  
Brusati Ugo  
Cadorna  
Castiglioni  
Cattaneo  
Cocchia  
Coffari  
Colonna  
Colosimo  
De Bono  
De Seta  
De Vecchi  
Diena  
Di Robilant  
Di Rovasenda  
D' Ovidio  
Durante  
Einaudi  
Ellero  
Fabri  
Fadda  
Ferraris Dante  
Ferri  
Fracassi  
Gallina  
Garofalo  
Gonzaga  
Lucchini  
Mango  
Mosconi  
Niccolini Eugenio  
Petitti di Roreto  
Pincherle  
Pini

Pitacco  
Quarta  
Rebaudengo  
Rossi Giovanni  
Ruffini  
Salmoiraghi  
Schiralli  
Vigliani  
Wollemborg

## UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-  
Genova  
Agnelli  
Barzilai  
Bergamasco  
Bergamini  
Berio  
Boncompagni  
Bouvier  
Cavallero  
Chersich  
Chiappelli  
Ciccotti  
Ciraolo  
Contarini  
Corbino  
Cornaggia  
Cremonesi  
Della Noce  
De Lorenzo  
Fano  
Fradeletto  
Gabba  
Garavetti  
Ginori Conti  
Gioppi  
Imperiali  
Lagasi  
Libertini  
Manna  
Marcello  
Martini  
Morello  
Mortara  
Nuvoloni  
Orsi Paolo  
Pais  
Paternò

Peano  
 Resta Pallavicino  
 Rizzetti  
 Romanin Jacur  
 Ronco  
 San Martino di Valperga  
 Scherillo  
 Sechi  
 Segrè Sartorio  
 Sili  
 Spirito  
 Tomasi della Torretta  
 Zerboglio

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'interrogazione presentata alla Presidenza.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga il ministero dell'interno per conoscere:

1° se il Governo è informato:

a) che a S. Remo è stato riaperto il Casino da giuoco;

b) che vien fatta al riguardo una vasta pubblicità con manifesti affissi per le strade delle città italiane;

c) che altre Stazioni climatiche si apprestano a seguire l'esempio di S. Remo.

2° quali siano su questa materia gli intendimenti del Governo.

RICCI FEDERICO.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (N. 1146);

Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità (N. 1203);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (N. 1061);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (N. 1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione dalle tasse postali (N. 1128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla (N. 1129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (Numero 1120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (Numero 1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (Numero 1028);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (N. 1006);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vita-



lizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (N. 1157);

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (N. 1158);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola Italo-Somala (Numero 1176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 (N. 1177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1072);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (N. 805);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (N. 1056);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (N. 1068);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (N. 1070);

Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul

reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (N. 1071);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica (N. 1138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (N. 1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (N. 1051);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (N. 1040);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (N. 1074);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi (N. 1099);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo (N. 1165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza (N. 1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura dell'imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio (N. 1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (N. 1152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsi al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (Numero 1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (N. 1166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchostri da stampa (N. 1167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare (N. 1170);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1140);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per l'importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (N. 1033);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041);

Conversione in legge del Regio decreto

23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058);

Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 1089);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001);

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (N. 1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660);

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 (N. 1081);

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 (N. 1082);

Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919 (N. 1083);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente

l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 1197);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 1199);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume per il periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giu-

risdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147).

La seduta è tolta (ore 17.15).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 8 febbraio 1928

ALLE ORE 15

a) Per la loro costituzione;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1201) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno (N. 1271) — (*Iniziato in Senato*);

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (N. 1273) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

di previdenza e di credito delle comunicazioni (N. 1276) — (*Iniziato in Senato*);

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (N. 1277) — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 1278) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (N. 1308) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (N. 1252);

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale (N. 1275);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità (Numero 1180);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 1185);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione e Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova (N. 1187);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica (N. 1193);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore (N. 1195);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania (N. 1196);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130, (N. 1205);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1208);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1209);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario (N. 1210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (N. 1212);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (N. 1214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (N. 1216);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante (N. 1217);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (N. 1218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quella della Squadra navale italiana in Spagna (Numero 1219);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (N. 1222);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma (N. 1224);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Re-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

pubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo (N. 1227).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

---





CLXXIII<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 9642

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra ». 9644

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società Agricola Italo-Somala » . . . . . 9645

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiamani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 » . . . . . 9645

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » . . . . . 9645

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la Convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna » . . . . . 9646

« Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio » . . . . . 9646

« Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aereo-

navica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti » . . . . . 9646

« Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica » . . . 9647

« Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali militari di truppe della Regia aeronautica » . . . 9647

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica » . . . . . 9647

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia » . . . . . 9648

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club di Italia » . . . . . 9648

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 9651

Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . . 9642

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 9642, 9644

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 9643, 9649

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per la marina.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonicelli, per giorni 5; Castiglioni, per giorni 20; Montresor, per giorni 3; Pansa, per giorni 10; Ruffini, per giorni 8; Vitelli, per giorni 10; Salmoiraghi, per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Rebaudengo, di dar lettura del sunto delle petizioni.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

N. 73. — Il sig. Fulgenzi Adolfo chiede di essere ammesso ad un nuovo esame per l'esercizio della odontoiatria.

N. 74. — Il sig. Negri Bartolomeo fa voti perchè, in occasione della conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2617, « Provvedimento a favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale », sia presa in considerazione una proposta di modificazione all'art. 2 del decreto stesso.

### Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Valvassori Peroni e Rolandi-Ricci a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

VALVASSORI PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20, 1920-21, 1921-22 e 1922-23 » (1198).

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'asse-

gnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia (1228);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona (1229).

PRESIDENTE. Do atto ai signori senatori Valvassori Peroni e Rolandi-Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore segretario Bellini, di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Cesareo, Ciraolo, Cito Filomarino, Cocchia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, Della Torre, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova.

Facta, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Giordano Davide, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

Lagasi, Lanciani, Libertini, Luiggi, Lusi-  
gnoli, Lustig.

Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano,  
Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mat-  
tioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Morpurgo,  
Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci  
di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pe-  
stalozza, Pironti, Pitacco, Pullè.

Rattone, Rebaudengo, Reggio, Resta Pal-  
lavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ro-  
landi-Ricci, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada,  
San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer,  
Scherillo, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini,  
Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Trec-  
cani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venzi, Vi-  
gliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della  
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-  
segni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla  
estensione delle disposizioni della legge 24 di-  
cembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti  
all'estero che subiscono lesioni o la morte per  
la causa nazionale (N. 1146):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Riforma dell'Amministrazione delle Con-  
gregazioni di carità (N. 1203):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce  
nuove disposizioni circa il numero delle pagine  
dei giornali quotidiani (N. 1061):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censi-  
mento generale degli esercizi industriali e com-  
merciali (N. 1108):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede  
all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione  
dalle tasse postali (N. 1128):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla  
concessione di esenzioni fiscali e tributarie  
all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera  
Nazionale Balilla (N. 1129):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione  
agli Accordi commerciali firmati in Roma il

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (Numero 1120):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (Numero 1119):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (Numero 1028):

Senatori votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1141):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente

la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (N. 1006):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (N. 1157):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor ammiraglio Acton.

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Calisse della presentazione di questa relazione.

La votazione per questa relazione sarà posta all'ordine del giorno di domani.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra » (N. 1158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra ».

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola Italo-Somala » (N. 1176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società Agricola Italo-Somala ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, relativo alla cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società Agricola Italo-Somala.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 » (N. 1177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente l'estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (N. 1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928.

all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna » (N. 805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926 conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea Venezia-Vienna e viceversa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio » (N. 1056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti » (N. 1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere, per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica » (N. 1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (N. 1071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'arma aeronautica » (N. 1138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 23 luglio 1927, n. 1430, concernente un reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 25 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia » (N. 1036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia » (N. 1051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club Italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.



**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Cassis, Catellani, Cefaly, Cesareo, Ciccotti, Cito Filomarino, Cocchia, Corradini, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, Del Bono, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova.

Facta, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garbasso, Garroni, Gavazzi, Giordano Davide, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Luiggi, Lusignoli, Lustig.

Malagodi, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Morello, Morrone, Mosconi.

Nava.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Pullè.

Raineri, Rattone, Rava, Rebaudengo, Regio, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stopato, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Venzi, Vigliani, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (N. 1158):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola Italo-Somala (Numero 1176):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 (N. 1177):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	116
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1072):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 116  
 Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (N. 805):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 115  
 Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (N. 1056):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 117  
 Contrari . . . . . 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (N. 1068):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 115  
 Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il tratta-

mento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (N. 1070):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 116  
 Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (N. 1071):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 120  
 Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica (N. 1138):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 118  
 Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (N. 1036):

Senatori votanti . . . . . 130  
 Favorevoli . . . . . 114  
 Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1928

automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (N. 1051):

Senatori votanti : . . . . . 130

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

### Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza:

SIMONETTA, segretario, legge:

#### *Interrogazione con risposta scritta:*

Al ministro delle finanze: «Per sapere perchè l'Esattoria delle imposte di Roma non abbia ancora mandato ai contribuenti — giusta le disposizioni di legge — le cartelle-avvisi delle imposte dovute; e come s'intenda provvedere perchè i contribuenti, messi nell'impossibilità di soddisfare i tributi nel termine legale, non soggiacciano ad indebite multe ».

Ciccotti.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

#### I. Interrogazione.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Doc. Numero LXXVII*) (*Acton*).

#### III. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per il regolamento interno;

b) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

c) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto;

d) di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia.

#### IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il

limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (N. 1040);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (N. 1074);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi (N. 1099);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo (N. 1165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza (N. 1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura dell'imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio (N. 1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (N. 1152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsi al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (Numero 1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (N. 1166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161 che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchostri da stampa (N. 1167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare (N. 1170);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1140);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per l'importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (N. 1033);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Am-

ministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058);

Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 1089);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (N. 1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il

lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660);

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 (N. 1081);

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 (N. 1082);

Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919 (N. 1083);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624);

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 1197);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le

spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 1199);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giu-

gno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il

periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1200).

La seduta è tolta (ore 17.30).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.







CLXXIV<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Comitato segreto (Riunione in) . . . . . Pag. 9659

Congedi . . . . . 9658

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti » . . . . . 9661

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette » . . . . . 9661

« Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi » . . . . . 9661

« Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo » . 9662

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza » . . . . . 9662

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la Causa Nazionale » . . . . . 9662

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura dell'imposta sui terreni per le valli da pesca del comune di Comacchio » . . . . . 9663

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti » . . . . . 9663

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10 milioni da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa » . . . . . 9663

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite » . . . . . 9664

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa » . . . . . 9664

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare » . 9664

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie » . . . . . 9665

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane » . . . . . 9665

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti » . . . . . 9668

« Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia » . . . . . 9669

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma » . . . . .	9669
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche » . . . . .	9669
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa l'istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi » . . . . .	9670
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari » . . . . .	9670
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova » . . . . .	9670
« Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia » . . . . .	9671
« Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » . . . . .	9671
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali » . . . . .	9671
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi » . . . . .	9672
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti » . . . . .	9672
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche » . . . . .	9672
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio » . . . . .	9672
(Presentazione di) . . . . .	9665
Giuramento (del senatore Acton) . . . . .	9668
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sul Casino da giuoco di San Remo » . . . . .	9659
Oratori:	
RICCI FEDERICO . . . . .	9659
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	9659
Relazioni (Della Commissione per la verifica dei titoli) . . . . .	9659
(Presentazione di) . . . . .	9658, 9659, 9665, 9668

Uffici (Riunione degli) . . . . .	9659
Votazione a scrutinio segreto (per le nomine di Commissari per il regolamento interno e alla Cassa depositi e prestiti) . . . . .	9679
(Risultato di) . . . . .	9661, 9666

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la marina, e per le finanze.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Nava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Nava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Fulci, per giorni 10 Martinez, per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Riunione degli Uffici e Comitato segreto.**

**PRESIDENTE.** Avverto i senatori che domani alle ore 16 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge e alle ore 17 si riunirà il Senato in Comitato segreto.

**Svolgimento di interrogazione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Ricci Federico, al ministro dell'interno, « per conoscere:

1° se il Governo è informato:

a) che a S. Remo è stato riaperto il Casino da giuoco;

b) che vien fatta al riguardo una vasta pubblicità con manifesti affissi per le strade delle città italiane;

c) che altre stazioni climatiche si apprestano a seguire l'esempio di S. Remo.

2° quali siano su questa materia gli intendimenti del Governo ».

Ha facoltà di parlare il Capo del Governo.

**MUSSOLINI, Capo del Governo, ministro dell'interno.** Rispondo all'interrogazione dell'on. senatore Federico Ricci e precisamente alle sue quattro domande:

1° il Governo è perfettamente informato che a San Remo è stato riaperto il Casino del giuoco e precisamente il 21 gennaio;

2° per quanto concerne la pubblicità più o meno vasta, con manifesti affissi per le strade delle città italiane, debbo ricordare all'on. Ricci, che la pubblicità in genere ed il servizio di affissioni, non è controllato nè direttamente, nè indirettamente dal Governo.

Per quanto riguarda il terzo quesito: è perfettamente vero che altre stazioni climatiche avrebbero il desiderio di seguire l'esempio di San Remo, ma questo desiderio non sarà soddisfatto. Gli intendimenti del Governo, in questa materia, sono precisi.

Per ragioni fortissime di ordine economico e politico, si è fatta una eccezione per San Remo, ma questa eccezione è destinata a confermare la regola. (*Approvazioni*).

**RICCI FEDERICO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RICCI FEDERICO.** Ringrazio S. E. il Capo del Governo della risposta che mi ha favorito. Mancandomi elementi di giudizio, quali li può avere il Governo, non posso ora entrare nel merito della questione relativa a San Remo; sicchè non mi resta che augurare che le ragioni politiche ed economiche, le quali hanno dato luogo a questa concessione, scompaiano presto. Sono lieto di sentire che l'esempio di San Remo non potrà avere imitatori e prendo atto delle dichiarazioni del Governo. (*Approvazioni*).

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Torraca e Mazzoni a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

**TORRACA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore ».

**MAZZONI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, numero 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Torraca e Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Calisse.

**CALISSE, relatore.** Signori senatori. Con Regio decreto del 18 dicembre 1927 fu nominato senatore del Regno per la categoria 14ª

dell'art. 33 dello Statuto il signor Alfredo Acton, ammiraglio di Armata.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

**PRESIDENTE.** Su questa proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori il Senato delibererà ora a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per il regolamento interno;

b) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

c) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto;

d) di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia.

Insieme con questa votazione procederemo anche a quella per la convalida della nomina a senatore dell'ammiraglio Acton.

Prego il senatore segretario on. Bellini di fare l'appello nominale.

**BELLINI**, segretario, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

**PRESIDENTE.** Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quale scrutatori per la votazione:

per la nomina di un membro della Commissione per il regolamento interno i signori senatori: Borsarelli, Di Terranova, Gavazzi, Garroni, Salata;

per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti i signori senatori: Ricci Federico, Credaro, Brusati Roberto, Torraca, Borghese;

per la nomina di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto i

signori senatori: Mango, Fano, Scaduto, Pironti, Chimienti;

per la nomina di un membro ordinario della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di Giustizia i signori senatori: Pullè, De Blasio, Sanjust, Bevione, Grosoli.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di voler provvedere allo spoglio delle schede, e i signori senatori segretari alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede ed i senatori segretari alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Badoglio, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Cattellani, Cefaly, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Crispolti, Croce.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Blasio, Del Carretto, Della Torre, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino.

Gabba, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Gioppi, Giordani, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luigi, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazzoni, Morpurgo, Morrone, Moseoni.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pincherle, Pironti, Pitacco, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reg-

gio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Sinibaldi, Sirianni, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato.

Thaon de Revel, Tolomei, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Vigliani.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore del sig. Acton ammiraglio Alfredo e lo dichiaro ammesso alla prestazione del giuramento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti » (N. 1040).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario,** legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette » (N. 1074).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario,** legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi » (N. 1099).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Le Aziende, che abbiano per loro unico fine il commercio d'esportazione dei tabacchi indigeni greggi, sono dichiarate esenti per cinque anni, a datare dalla loro costituzione, dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito derivante da tale commercio.

Per le Aziende già esistenti, tale esenzione comincia a decorrere dal 1° gennaio 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo » (N. 1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private nei riguardi delle leggi del registro e del bollo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza » (N. 1113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale » (N. 1125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione ».

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio » (N. 1126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, riguardante la misura della imposta sui terreni per le Valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti » (N. 1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarci al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa » (N. 1154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme,

una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire dieci milioni, da mutuarsì al Comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite » (N. 1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa » (N. 1167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927; n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare » (N. 1170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:



*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesce da idrogenare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie » (N. 1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di ter-

mini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane » (N. 1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga dei termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle colonie italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Presentazione di un disegno di legge  
e di relazioni.**

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. A nome e per incarico del Capo del Governo e ministro della guerra, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale, e per quelli esonerati durante la guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Invito gli onorevoli senatori Melodia e Val-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

vassori-Peroni, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2258, che stabilisce l'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Aosta, Duca delle Puglie ».

VALVASSORI-PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Melodia e Valvassori-Peroni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Barzilai, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bombig, Borea d'Olmo, Borghese, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Cassis, Catellani, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, Del Bono, Del Carretto, Della Torre, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Terranova, Di Vico.

Facta, Fadda, Fano, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gabba, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pincherle, Pironti, Pitacco, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scherillo, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vigliani.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (N. 1040):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (N. 1074):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi (N. 1099):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo (N. 1165):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza (N. 1113):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati

e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (N. 1125):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura dell'imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio (N. 1126):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (N. 1152):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (Numero 1154):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti

di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (N. 1166):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchostri da stampa (N. 1167):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare (N. 1170):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1140):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per l'importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (N. 1033):

Senatori votanti . . . . .	149
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**SUPINO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo alla interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali telegrafici presso l'esercito operante ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'on. Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Giuramento del senatore Acton Alfredo.

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor ammiraglio Alfredo Acton, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i senatori Thaon di Revel e Cito Filomarino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor ammiraglio Alfredo Acton è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ammiraglio Acton del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbarraccamento negli abitati danneggiati da terremoti » (N. 1041).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbarraccamento negli abitati danneggiati da terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, concernente provvedimenti per agevolare la ricostruzione e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia » (N. 1174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento di fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma » (N. 1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dello Ispettorato della Maremma Toscana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche » (N. 937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi » (N. 1164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa l'istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari » (N. 1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei

comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova » (N. 1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia » (N. 1110).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, che approva la Convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani », ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali » (N. 1058).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro Italiano per la classificazione delle navi » (N. 1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro Italiano per la classificazione delle navi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti » (N. 1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio di pacchi postali urgenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche » (N. 1101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra-bilancio » (N. 1144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio ».

Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:



*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di tre Commissari alla Cassa di depositi e prestiti:

Senatori votanti . . . . .	133
Maggioranza di un quarto . . . . .	34

Ebbero voti:

Il senatore Quartieri . . . . .	70
» Sitta . . . . .	62
» Zippel . . . . .	46
Voti nulli o dispersi . . . . .	5
Schede bianche . . . . .	37

Eletti i senatori Quartieri, Sitta, Zippel;

b) di un componente della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti . . . . .	132
Maggioranza . . . . .	67

Ebbe voti:

Il senatore Paulucci di Calboli . . . . .	81
Voti dispersi . . . . .	8
Schede bianche . . . . .	43

Eletto il senatore Paulucci di Calboli.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di sabato alle ore 16:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina

il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660);

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 (N. 1081);

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 (N. 1082);

Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919 (N. 1083);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge

30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624);

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 1197);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 1199);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1200);

Temporanea conservazione in servizio di

alcuni magistrati della Corte di cassazione (N. 1202);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimeposte fondiarie (N. 1122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (N. 607);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che, regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (N. 1046);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste » (N. 763);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1172);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1169).

La seduta è tolta (ore 17.40).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 10 febbraio 1928

ALLE ORE 16

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (N. 1251) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (N. 1279) — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (N. 1280); — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (N. 1281) — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1282) — *(Iniziato in Senato)*;

Costituzione del comune di Pompei (Numero 1283) — *(Iniziato in Senato)*;

Disposizioni per la lotta contro le mosche (N. 1284) — *(Iniziato in Senato)*;

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (N. 1285) — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (N. 1286) — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (N. 1287). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (N. 1288). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (N. 1289). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto

17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie, e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale (N. 1290). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno (N. 1291). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (N. 1292). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno di Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (N. 1295). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara (N. 1298). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1300). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia (N. 1301). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia (N. 1247);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302). — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relative a provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 1305). — (*Iniziato in Senato*);

Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (N. 1310). — (*Iniziato in Senato*);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312). — (*Iniziato in Senato*);

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 1313). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (Numero 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'eso-

nero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (Numero 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (N. 1236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie (Numero 1237);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » (N. 1239);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale (N. 1240);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto nazionale « Luce » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia (N. 1241);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (N. 1243);

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1244);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (N. 1255);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427,

relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (N. 1259);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (N. 1260);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262);

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267);

Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi (N. 1272).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.









## CLXXVª TORNATA

SABATO 11 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congeli . . . . . Pag. 9682

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo » . . . . . 9687

« Conversione in legge del Regio decreto-legge « 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria ». 9687

« Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 » . . . . . 9687

« Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 » . . . . . 9692

« Conti consuntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19 » . . 9701

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli ». 9723

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi » . . . . . 9723

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 » . . . . . 9724

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca ». 9724

« Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » . . . . . 9724

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute, dell'esercizio finanziario 1926-1927 » . . . . . 9726

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito di lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume per il periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 » . . . . . 9728

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito ». 9728

« Conversione in legge del regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'atto addizionale degli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti ». 9729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al protocollo di commercio la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio tra l'Italia ed il Siam » . . . . . 9729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi ». 9730

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra » . . . . . 9729

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno » . . . . .	9730
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio » . . . . .	9730
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione » . . . . .	9731
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero ». . . . .	9731
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 » . . . . .	9731
« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » . . . . .	9732
« Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione » . . . . .	9732
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania » . . . . .	9706
Oratore:	
ARTOM, <i>relatore</i> . . . . .	9722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano » . . . . .	9726
Oratori:	
RICCI FEDERICO . . . . .	9728
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	9728
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie » . . . . .	9733
Oratori:	
GAROFALO, <i>relatore</i> . . . . .	9733
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	9734
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	9737

Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9683, 9686, 9734
Votazione a scrutinio segreto (Per la nomina di commissari per il Fondo per il culto e per l'Alta Corte di giustizia) . . . . .	9682
(di disegni di legge) . . . . .	9685, 9735

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze dell'istruzione pubblica dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BELLINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiate, per giorni otto e Cippico, per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti . . . . .	132
Maggioranza di un quarto. . . . .	33

Ebbero voti:

Il senatore D'Andrea . . . . .	73
» Mazziotti . . . . .	57
» Montresor . . . . .	53
Voti nulli o dispersi . . . . .	6
Schede bianche . . . . .	36

Eletti i senatori d'Andrea, Mazziotti, Montresor.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

b) di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia:

Senatori votanti . . . . .	134
Maggioranza . . . . .	68

Ebbero voti:

Il senatore Bonin Longare . . . . .	87
» Triangi . . . . .	2
» Ferri Giacomo . . . . .	1
» Fadda . . . . .	1
» Milano Franco d'Aragona . . . . .	1
» Ferraris Dante . . . . .	1
» Cefaly . . . . .	1
Voti nulli o dispersi . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	36

Eletto il senatore Bonin Longare.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori: Amero d'Aste, Nava, Triangi, Ciruolo, Bonin Longaro, Dallolio Alfredo, Orsi Delfino, Rava, Morpurgo, Pironti, Paulucci di Calboli, Scherillo, Lanciani e Callaini, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda ».

NAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano ».

TRIANGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano ».

CIRAULO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica ».

BONIN LONGARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quella della Squadra navale italiana in Spagna ».

ORSI DELFINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino ».

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo ».

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea ».

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei competenti delle Congregazioni di carità;

LEGISLATURA XXVII. — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma ».

PAULUCCI DI CALBOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia ».

SCHERILLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 ».

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costruzione della Sede del Dopolavoro ferroviario in Roma ».

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Amero d'Aste, Nava, Triangi, Ciraolo, Bonin Longare, Dallolio Alfredo, Orsi Delfino, Rava, Morpurgo, Pironti, Paulucci di Calboli, Scherillo, Lanciani e Callaini, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri l'altro per alzata e seduta,

Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Ancona.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Casati, Catellani, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Corradini, Credaro, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Faelli, Ferraris Dante, Ferri, Figoli, Fratellini.

Gabba, Garbasso, Garofalo, Gentile, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Scaduto, Schanzer,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

Scherillo, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 129

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 129

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 132

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 132

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Valvasori Peroni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**VALVASSORI PERONI.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Valvasori Peroni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Montresor, a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MONTRESOR.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti a favore delle piccole industrie ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo » (N. 1114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati con forni a fuoco continuo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria » (N. 660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile

1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, che dà piena ed intera esecuzione al protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; protocollo addizionale firmato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 22 marzo 1926 e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 » (N. 1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1081)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica » accertate nell'esercizio 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo delle dette Colonie, in . . . . . L. 213,955,900.63

delle quali furono riscosse e versate . . . . . 196,380,947.81

---

Somma rimasta da versare . . . . . L. 17,574,952.82

di cui riscosse e non versate . . . . . 238,386.29

---

Rimaste da riscuotere . . . . L. 17,336,566.53

---

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 213,955,900.63

delle quali furono pagate . . . . . 152,104,544.26

---

Rimasero da pagare . . . . L. 61,851,356.37

---

(Approvato).

## Art. 3.

In conformità all'accertamento risultante all'art. 26 dell'entrata del rendiconto consuntivo delle Colonie suddette per l'esercizio finanziario 1914-15, la somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali: 27 giugno 1915, n. 990; 9 luglio 1916, n. 843 e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 4,830,000..

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1915-16, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in. L. 159,421,019.76

delle quali furono riscosse e versate . . . . . 155,398,556.38

---

Somma rimasta da versare . . . . . L. 4,022,463.38

di cui riscosse e non versate . . . . . 212,396.74

---

Rimaste da riscuotere . . . . L. 3,810,066.64

---

(Approvato).



## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 146,709,015.03  
delle quali furono pagate . . . . . 100,335,889.52

Rimasero da pagare . . . . . L. 46,373,125.55

(Approvato).

## Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in L. 17,574,952.82  
sono diminuiti per minori accertamenti nell'esercizio 1915-16 di . . . . . 12,998,307.75

e rimangono stabiliti in . . . . . L. 4,576,645.07  
di cui riscosse e versate . . . . . 2,305,454.73

Rimasti da riscuotere o da versare . . . . . L. 2,271,190.34

(Approvato).

## Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in L. 61,851,356.37  
sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1915-16 di . . . . . 286,303.02

e rimangono stabiliti in . . . . . L. 61,565,053.35  
di cui pagate durante l'esercizio 1915-16 . . . . . 8,167,821.37

Rimaste da pagare . . . . . L. 53,397,231.98

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere o da versare in competenza dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 1) . . . . . L. 4,022,463.38

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio precedente (art. 3). . . . . 2,271,190.34

Residui attivi al 30 giugno 1916 . . . . . L. 6,293,653.72

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare nella competenza dell'esercizio finanziario 1915-1916 (art. 2) . . . . . L. 46,373,125.51

Sono rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente (art. 4) . . . . . 53,397,231.98

Residui passivi al 30 giugno 1916 . . . . . L. 99,770,357.49

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 7.

In seguito all'economia apportata nell'art. 24 del bilancio dell'entrata, in lire 9,125,000 nella parte di competenza e di lire 13,570,000 in conto residui, la somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990; 9 luglio 1916, n. 843 e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 22,695,000.

(Approvato).

## Art. 8.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1915-16, nella parte della spesa, è istituito per memoria l'art. 149-*bis*, con la seguente dizione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio ».

Col consuntivo, in tale articolo, rimane accertata come impegnata la somma di lire 1 milione e 548,405.81

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Colonie « Tripolitania e Cirenaica », accertate nell'esercizio 1916-17 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette Colonie, in	L.	138,838,264.60
delle quali furono rimosse e versate		135,100,275.89
Somma rimasta da versare	L.	3,737,988.71
di cui già rimosse e non versate		908,548.06
Somma rimasta da riscuotere	L.	2,829,440.65

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Colonie suddette, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	139,879,317.08
delle quali furono pagate		89,377,098.88
Rimasero a pagare	L.	50,502,218.20

(Approvato).

## Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in	L.	6,293,653.72
sono aumentati per maggiori accertamenti nell'esercizio 1916-17 di		988,088.79
Rimangono stabiliti in	L.	7,281,742.51
di cui rimosse e versate		2,593,235.63
Rimangono da riscuotere e da versare	L.	4,688,506.88

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente in . . . . . L.	99,770,357.49
sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1916-17 di . . . . .	52,963.69
<hr/>	
Rimangono stabiliti in . . . . . L.	99,717,393.80
di cui pagati nell'esercizio 1916-17 . . . . .	27,610,148.35
<hr/>	
Rimasti a pagare . . . . . L.	72,107,245.45
<hr/>	

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 1) . . . . . L.	3,737,988.71
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . .	4,688,506.88
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . . . . L.	8,426,495.59
<hr/>	

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare nella competenza dell'esercizio finanziario 1916-1917 (art. 2) . . . . . L.	50,502,218.20
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . .	72,107,245.45
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1917 . . . . . L.	122,609,463.65
<hr/>	

(Approvato).

## Art. 7.

La somma per mutui che la Cassa depositi e prestiti deve somministrare in base alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990 ; 9 luglio 1916, n. 843 e 24 aprile 1919, n. 808, è diminuita di lire 1,650,000, in seguito all'economia apportata nell'art. 23 del bilancio dell'entrata, per ugual somma nella parte di competenza.

(Approvato).

## Art. 8.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1916-17, nella parte della spesa, è istituito per memoria l'art. 156-bis con la dizione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio ».

Col consuntivo, nella competenza di tale articolo, rimane impegnata la somma di lire 17,839,043.53.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 » (N. 1082).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti

consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-17 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura:

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1082).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che vi leggo:

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in . . . . . L. 53,206,040.68  
 delle quali furono riscosse . . . . . » 40,833,633.90  
 e rimasero da riscuotere . . . . . L. 12,372,406.78

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 53,206,040.68  
 delle quali furono pagate . . . . . » 37,347,556.86  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 15,858,483.82

(Approvato).

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1913-14 furono accertate in . . . . . L. 13,310,064.42  
 delle quali furono riscosse . . . . . » 9,036,309.59  
 e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4,273,754.83

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1913-14 furono accertate in . . . . . L. 13,412,212.34  
 delle quali furono pagate . . . . . » 3,666,409.35  
 e rimasero da pagare . . . . . L. 9,745,802.99

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:  
 Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 1) . . . . . L. 12,372,406.78  
 Sono rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 4,273,754.83  
 Sono riscosse e non versate . . . . . » 5,909,691.08  
 Residui attivi al 30 giugno 1915 . . . . . L. 22,555,852.69

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:  
 Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 2) . . . . . L. 15,858,483.82  
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 9,745,802.99  
 Residui passivi al 30 giugno 1915 . . . . . L. 25,604,286.81

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1915 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
Fondo di cassa:	Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . . . L. 15,858,483.82
a) esistente presso la Sezione Regia Tesoreria di Asmara al 30 giugno 1915 . . . . . L. 61,429.15	Somme rimaste da pagare in conto residui . . . . . » 9,745,802.99
b) disponibilità esistente al 30 giugno 1915 nel conto corrente infruttifero della Colonia presso la Tesoreria centrale del Regno, istituito con legge 5 aprile 1908, n. 138 . . . . . » 2,987,004.97	
L. 3,048,434.12	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . . » 12,372,406.78	
Somme riscosse e non versate (competenza) . . . . . » 385,306.24	
Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . . » 4,273,754.83	
Somme riscosse e non versate in conto residui . . . . . » 5,524,384.84	
Totale . . . L. 25,604,286.81	Totale . . . L. 25,604,286.81

(Approvato).

## Art. 8.

È eccezionalmente ratificato quanto è stato disposto con l'allegato decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-bis, circa le variazioni - nella numerazione, nella denominazione e nello stanziamento - apportate ai sottocitati articoli del bilancio di previsione della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1914-15, la cui gestione provvisoria venne autorizzata con le leggi 26 giugno 1914, n. 578 e 16 dicembre stesso anno, n. 1354:

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.

Variazioni - nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati - disposte col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-bis

## TITOLO I. SPESE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

*Spese militari.*

28. - Assegni agli ufficiali e alla truppa e spese varie . . . . .	L. 3,198,300 —
29. - Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni . . . . .	» 75,000 —
30. - Vettovagliamento . . . . .	» 114,100 —
31. - Vestiari . . . . .	» 40,100 —
32. - Servizio sanitario . . . . .	» 56,300 —
33. - Foraggi e spese per i quadrupedi »	190,700 —
34. - Materiali di artiglieria . . . . .	» 82,200 —
35. - Spese del Genio . . . . .	» 114,800 —
36. - Trasporti . . . . .	» 153,500 —
	<hr/>
Totale . . . . .	L. 4,025,000 —

## TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

36-bis. - Assegno personale al Governatore . . . . .	L. 2,100 —
37. - Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren . . . . .	» 3,000,000 —
	<hr/>
A riportare . . . . .	L. 3,002,100 —

## TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

*Spese militari.*

28. - Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali (articolo 210 lettera a) del Regolamento amministrativo e contabile e ritenuta ordinaria per le pensioni (art. 217 lettera a) del Regolamento stesso). . . . .	L. 3,567,648.50
29. - Occorrenze varie per la truppa (art. 210 lettera b) del regolamento amministrativo e contabile) . . . . .	» 310,000 —
30. - Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 213 lettera b) del Regolamento suddetto). . . . .	» 64,000 —
31. Deposito centrale truppe coloniali. . . . .	» 40,000 —
Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni. . . . .	» 75,000 —
	<hr/>
	(a)
	L. 4,056,648.50

(a) All'aumento di lire 31,648.50, in confronto alla previsione primitiva, si è fatto fronte con storno di ugual somma dall'articolo 44 « Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale » a favore dell'articolo 28.

## TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Spese effettive

33. - Assegno personale al Governatore . . . . .	L. 2,100 —
35. - Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren . . . . .	» 3,000,000 —
	<hr/>
A riportare . . . . .	L. 3,002,100 —

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 FEBBRAIO 1928

Numero, denominazione e stanziamento degli articoli, secondo il bilancio di previsione della spesa, presentato, per l'approvazione, alla Camera dei deputati.

	<i>Riporto</i> L.	
	3,002,100 —	
38 - Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat . . . . . »	3,000,000 —	
39 - Spese occorrenti per lavori portuali, ecc. . . . . »	1,700,000 —	
40 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi) . . . . . »	417,375.72	
41 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. (interessi) . . . . . »	72,891.90	
42 - Servizio del prestito per lavori portuali, ecc. . . . . »	88,500 —	
43 - Lavori pubblici . . . . . »	110,000 —	
Totale . . . . L.	<u>8,390,867.62</u>	

*Spese militari.*

44. - Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale . L.	250,000 —
44-bis. - Provvedimenti per la difesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc. »	14,000,000 —
Totale . . . . L.	<u>14,250,000 —</u>

CATEGORIA III. — *Estinzione di debiti.*

45 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908, ecc. L.	557,312.28
46 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. »	177,237.36
47 - Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie, ecc. . . . . »	[15,000]—
Totale . . . . L.	<u>749,549.64</u>

Variazioni - nella numerazione, denominazione e nello stanziamento degli articoli controindicati - disposte col decreto governatoriale 30 giugno 1915, n. 2317-bis.

	<i>Riporto</i> L.	
	3,002,100 —	
35 - Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat . . . . . »	3,000,000 —	
36 - Spese occorrenti per lavori portuali, ecc. . . . . »	1,700,000 —	
37 - Servizio di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi) . . . . . »	417,375.72	
38 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. (interessi) . . . . . »	72,891.90	
39 - Servizio del prestito per lavori portuali, ecc. . . . . »	88,500 —	
40 - Lavori pubblici . . . . . »	298,351.50	
Totale . . . . L.	<u>(a) 8,579,219.12</u>	

(a) All'aumento di lire 188,351.50 in confronto della previsione primitiva si è fatto fronte con storno di egual somma dall'articolo 44 « Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale » a favore dell'articolo 40.

*Spese militari.*

<i>Soppresso</i> (la somma di lire 250,000 è stata stornata in aumento degli articoli 28 (lire 31,648.50), 40 (lire 188,351.50) e 41 (lire 30,000).	
41 ( <i>nuovo</i> ). - Spese per acquisto di materiali occorrenti per aumenti di dotazione . . . . . L.	30,000 —
41-bis - Provvedimenti per la difesa della Colonia in conseguenza della situazione internazionale, ecc. »	14,000,000 —
Totale . . . . L.	<u>14,030,000 —</u>

CATEGORIA III. — *Estinzione di debiti.*

42 - Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908, ecc. L.	557,312.28
43 - Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908, ecc. »	177,237.36
44 - Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie . . . . . »	15,000 —
Totale . . . . L.	<u>749,549.64</u>

(Approvato).



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 9.

È altresì eccezionalmente ratificato lo storno di fondi, per la complessiva somma di lire 1,150,454.27, dall'articolo 41-*bis* « Provvedimenti per la difesa della Colonia Eritrea in conseguenza della situazione internazionale, ecc. » ai sottoindicati articoli riguardanti spese per servizi civili: storno disposto con i decreti governatoriali 30 giugno 1915, n. 6752, e 5 maggio 1922, in eccesso alla facoltà concessa al Governatore coll'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 1915, n. 990:

Storno in aumento dell'articolo 2 « Personale di ruolo » . . . . .	L.	120,000 —
Storno in aumento dell'articolo 3 « Personale avventizio » . . . . .	»	30,000 —
Storno in aumento dell'articolo 5 « Assegni e spese varie per le bande assoldate » . . . . .	»	87,000 —
Storno in aumento dell'articolo 7 « Servizi di carattere municipale » . . . . .	»	73,000 —
Storno in aumento dell'articolo 8 « Servizio sanitario generale » . . . . .	»	65,000 —
Storno in aumento dell'articolo 9 « Servizio pubblica sicurezza » . . . . .	»	3,000 —
Storno in aumento dell'articolo 10 « Reclusorio e carceri giudiziarie » . . . . .	»	19,000 —
Storno in aumento dell'articolo 11 « Spese varie di carattere politico » . . . . .	»	5,000 —
Storno in aumento dell'articolo 12 « Agenzie commerciali in Etiopia » . . . . .	»	75,000 —
Storno in aumento dell'articolo 17 « Esercizio della ferrovia » . . . . .	»	100,000 —
Storno in aumento dell'articolo 17- <i>bis</i> « Azienda trasporti » . . . . .	»	90,000 —
Storno in aumento dell'articolo 18 « Manutenzione della rete stradale ordinaria » . . . . .	»	73,000 —
Storno in aumento dell'articolo 19 « Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie » . . . . .	»	50,000 —
Storno in aumento dell'articolo 23- <i>bis</i> « Spese funzionamento magazzino generale » . . . . .	»	100,454.27
Storno in aumento dell'articolo 24 « Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero » . . . . .	»	60,000 —
Storno in aumento dell'articolo 40 « Lavori pubblici » . . . . .	»	200,000 —
Totale . . . . .		L. <u>1,150,454.27</u>

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in . . . . .

. . . . .	L.	50,112,482.91
delle quali furono riscosse . . . . .	»	34,703,599.70
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>15,408,883.21</u>

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . .

. . . . .	L.	50,112,482.91
delle quali furono pagate . . . . .	»	33,083,790.20
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>17,028,692.71</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1914-15 furono accertate in . . . . .	L.	22,655,460.66
delle quali furono riscosse . . . . .	»	16,620,620.07
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>6,034,840.59</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1914-15 furono accertate in . . . . .	L.	25,703,894.78
delle quali furono pagate . . . . .	»	18,056,722.20
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>7,647,172.58</u>

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 1) . . . . .	L.	15,408,883.21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) »	»	6,034,840.59
Somme riscosse e non versate . . . . .	»	476,384.99
Residui attivi al 30 giugno 1916 . . . . .	L.	<u>21,920,108.79</u>

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 2) . . . . .	L.	17,028,692.71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) »	»	7,647,172.58
Residui passivi al 30 giugno 1916 . . . . .	L.	<u>24,675,865.29</u>

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1926 è quale risulta dai dati nel seguente specchio:

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
a) Fondo di cassa al 30 giugno 1916 presso la sezione di Regia Tesoreria di Asmara. . . . . L. 688,097.20	(a) Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . . . L. 17,028,692.71
(b) Disponibilità esistente al 30 giugno 1916 nel conto corrente della Colonia Eritrea presso la Regia Tesoreria del Regno istituito con legge 5 aprile 1908, n. 138 . . . » 2,067,659.30	(b) Somme rimaste da pagare in conto residui . . . . . » 7,647,172.58
(c) Somme riscosse e non versate (competenza) . . . . . » 476,384.99	
(d) Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . . » 15,408,883.21	
(e) Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . . » 6,034,840.59	
Totale . . . . . L. 24,675,865.29	Totale . . . . . L. 24,675,865.29

(Approvato).

## Art. 8.

Sono sanzionati i seguenti passaggi di fondi dall'assegnazione straordinaria di lire 7,150,000, concessa alla Colonia per la difesa e per le spese derivanti dalla situazione internazionale, agli stanziamenti ordinari e straordinari pel Governo e l'Amministrazione civile, i quali, in conseguenza del disagio economico occasionato dalla guerra europea, sopportarono corrispondenti maggiori oneri:

*Deduzione:*

dall'articolo 42-bis: Provvedimenti per la spesa della Colonia  
in conseguenza della situazione internazionale, ecc. . . . . L. 992,000 —

*Aumenti:*

all'articolo 2: Personale di ruolo . . . . . »	—	190,000
all'articolo 3: Personale avventizio . . . . . »	—	60,000
all'articolo 5: Assegni e spese varie per le bande . . . . . »	—	19,000
all'articolo 9: Servizi di pubblica sicurezza . . . . . »	—	13,000
all'articolo 10: Reclusorio e carceri giudiziarie . . . . . »	—	16,000
all'articolo 11: Spese varie di carattere politico . . . . . »	—	101,000
all'articolo 13: Spese per l'Istituto Siero Vaccinogeno . . . . . »	—	10,000
all'articolo 17: Servizio delle ferrovie . . . . . »	—	150,000
all'articolo 18: Azienda trasporti . . . . . »	—	150,000
all'articolo 19: Manutenzione stradale . . . . . »	—	140,000
all'articolo 23: Demanio, colonizzazione, ecc. . . . . »	—	50,000
all'articolo 26: Telegrammi di Stato per l'Italia e l'estero . . . . . »	—	93,000

Totale . . . . L. 992,000      992,000

(Approvato).

## Art. 9.

È approvato il trasporto all'articolo 36, della somma di lire 1,117,991.16 rimasta disponibile al 30 giugno 1915 sull'articolo 34: « Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren ».

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . L. 72,028,460.93

delle quali furono riscosse . . . . . » 49,619,052.02

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 22,409,408.91

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 72,028,460.93

delle quali furono pagate . . . . . » 50,817,327.91

e rimasero da pagare . . . . . L. 21,211,133.02

(Approvato).

## Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1915-16 furono accertate in . . . . .	L.	24,116,279.09
delle quali furono riscosse . . . . .	»	13,597,627.41
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>10,518,651.68</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1915-16 furono accertate in . . . . .	L.	26,872,035.59
delle quali furono pagate . . . . .	»	11,579,589.28
e rimasero da pagare . . . . .	»	<u>15,292,446.31</u>

(Approvato).

## Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 1) . . . . .	L.	22,409,408.91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . .	»	10,518,651.68
Somme riscosse e non versate . . . . .	»	1,028,665.29
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . . . .	L.	<u>33,956,725.88</u>

(Approvato).

## Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare nelle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (art. 2) . . . . .	L.	21,211,133.02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . .	»	15,292,446.31
Residui passivi al 30 giugno 1917 . . . . .	L.	<u>36,503,579.33</u>

(Approvato).

## Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1917 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

*Attività:*

Fondo cassa al 30 giugno 1917:

presso la Tesoreria di Asmara . . . . .	L.	1,180,039.65
presso la Tesoreria centrale . . . . .	»	1,366,813.80
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . .	»	22,409,408.91
Somme riscosse e non versate . . . . .	»	1,028,665.29
Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . .	»	10,518,651.68
	L.	<u>36,503,579.33</u>

*Passività:*

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . . .	L.	21,211,133.02
Somme rimaste da pagare in conto residui . . . . .	»	15,292,446.31
	L.	<u>36,503,579.33</u>

(Approvato).

## Art. 8.

Sono approvati i seguenti passaggi di fondi disposti in deroga all'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1915, m. 990, dall'assegnazione straordinaria lire 15,000,000 concessa alla Colonia per la difesa e per le spese derivanti dalla situazione internazionale; gli stanziamenti ordinari e straordinari pel Governo e l'Amministrazione civile; i quali in conseguenza del disagio economico occasionato dalla guerra europea sopportarono corrispondenti maggiori oneri:

Diminuzione dall'articolo 46 *bis* « Provvedimenti per la difesa della Colonia Eritrea in conseguenza della situazione internazionale e della sua ripercussione in Etiopia », lire 2,262,000

Aumenti:

Art. 4. Indennità varie per rimborso spese di viaggio al personale . . . . .	L.	109,000.—
» 8. Assegni e spese varie per le bande. . . . .	»	49,000.—
» 10. Servizi di carattere municipale . . . . .	»	150,000.—
» 11. Servizio sanitario . . . . .	»	100,000.—
» 12. Servizio di pubblica sicurezza . . . . .	»	17,000.—
» 13. Reclusorio e carceri giudiziarie . . . . .	»	34,000.—
» 14. Spese di carattere politico . . . . .	»	186,000.—
» 15. Agenzie commerciali di Etiopia . . . . .	»	20,000.—
» 16. Spese per l'Istituto di patologia tropicale. . . . .	»	20,000.—
» 17. Servizio di cassa. . . . .	»	20,000.—
» 20. Servizio della ferrovia . . . . .	»	420,000.—
» 21. Azienda trasporti . . . . .	»	200,000.—
» 22. Manutenzioni varie . . . . .	»	150,000.—
» 26. Servizio economato . . . . .	»	30,000.—
» 27. Magazzino generale . . . . .	»	100,000.—
» 28. Telegrammi Stato per l'Italia e estero . . . . .	»	180,000.—
» 42. Lavori pubblici vari . . . . .	»	477,000.—
	L.	<u>2,262,000.—</u>

(Approvato).

## Art. 9.

È sanzionata la istituzione dell'art. 18 *bis* dell'entrata e 40 *bis* della spesa con la dotazione di lire 120,000 « per provvedere immediatamente alle riparazioni più urgenti allo scopo di assicurare il transito dei treni sulla linea Asmara-Massaua » con prelevamento provvisorio dal fondo accantonato per grandi riparazioni alla linea Asmara-Massaua e per ricambio di materiali da armamento, rotabile e di trazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19 » (N. 1083)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti con-

suntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 1083).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che vi rileggo.

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in lire 7,986,475.66.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in lire 8,485,146.02.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati capitoli del bilancio della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio 1913-14 :

Articolo n. 4. — Indennità di rappresentanza, di reggenza e assegni personali per cariche civili . . . . .	L.	15,360.97
» n. 5. — Personale indigeno . . . . .	»	1,822.76
» n. 8. — Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . .	»	11,703.29
» n. 10. — Missioni varie . . . . .	»	2,963.23
» n. 11. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	25,981.71
» n. 12. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	32,439.36
» n. 14. — Carovane e trasporti . . . . .	»	179,110.77
» n. 15. — Mantenimento quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione . . . . .	»	16,328.56
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	10,455.25
» n. 23. — Percentuale sui diritti di giustizia spettante ai cancellieri e ai cadì ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	975.17
» n. 29. — Capitaneria di porto . . . . .	»	8,888.14
» n. 32. — Funzionamento fari e fanali . . . . .	»	5,761.82
» n. 35. — Servizi urbani . . . . .	»	4,853.20
» n. 37. — Aggio agli esattori di tasse ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	1,932.03
» n. 38. — Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	359.12
» n. 40-bis. — Spese per rifornimento dei magazzini della Colonia . . . . .	»	412,234.44
» n. 41. — Lavori pubblici in conseguenza delle occupazioni e lavori pubblici ordinari . . . . .	»	113,151.49
» n. 42. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	4,907.35
» n. 43. — Spese impreviste . . . . .	»	198,072.82
» n. 52. — Soprassoldi per solennità e feste indigene . . . . .	»	14,574.70
» n. 55. — Viaggi e cambi di guarnigione nell'interno della Colonia — Carovane e trasporti militari . . . . .	»	106,495.04
	L.	<u>1,168,371.22</u>

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,253,149.45.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,671,258.47.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi nei sotto-notati capitoli del bilancio della Colonia della Somalia Italiana, per l'esercizio 1914-15:

Articolo n. 6. — Personale indigeno . . . . .	L.	34,160.43
» n. 10. — Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . .	»	1,733.21
» n. 13. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	1,119.59
» n. 14. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	2,900.06
» n. 16. — Servizi delle comunicazioni e dei trasporti . . . . .	»	96,736.80
» n. 18. — Mantenimento di quadrupedi di proprietà della Amministrazione . . . . .	»	212.69
» n. 24. — Spese casuali . . . . .	»	12,227.36
» n. 29. — Carceri e servizio di pubblica sicurezza . . . . .	»	14,250.55
» n. 32. — Capitanerie di porto . . . . .	»	147.63
» n. 34. — Studi ed esperimenti agricoli . . . . .	»	4,909.21
» n. 35. — Funzionamento fari e fanali . . . . .	»	3,157.34
» n. 37. — Servizi urbani . . . . .	»	3,274.74
» n. 39. — Aggiog agli esattori di tasse ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	724 —
» n. 40. — Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	394.42
» n. 40-bis. — Spesa per rifornimento dei magazzini della Co- lonia . . . . .	»	400,111.30
» n. 45. — Manutenzione strade . . . . .	»	1,931.49
» n. 46. — Lavori pubblici ordinari . . . . .	»	22,873.21
» n. 47. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	62,537.58
» n. 49. — Spese impreviste . . . . .	»	16,619.68
» n. 55. — Compensi per servizi e lavori straordinari . . . . .	»	5,260.93
	L.	<u>685,342.22</u>

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1915-16, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 12,623,313.02.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 12,965,865.09.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui seguenti articoli del bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio 1915-16 :

Articolo n. 2. — Personale di ruolo . . . . .	L.	390,846.68
» n. 5. — Corpo di polizia . . . . .	»	90,494.48
» n. 7-bis. — Personale indigeno . . . . .	»	435,790.70
» n. 10-bis. — Indennità eventuali e compensi straordinari al personale civile . . . . .	»	86,168.42
» n. 11. — Spese di carattere politico . . . . .	»	106,747.61
» n. 13. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	62,390.72
» n. 14. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	30,213.01
» n. 15. — Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri, ecc. . . . .	»	4,343.45
» n. 18-bis. — Acquisto e mantenimento quadrupedi e sellerie. . . . .	»	84,946.85
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	16,388.57
» n. 23-bis. — Spese d'ufficio, stampe, sovvenzioni alle mense. . . . .	»	94,109.69
» n. 25-bis. — Contributi: deposito C. T. C. di Napoli, Istituto agricolo coloniale di Firenze e Agenzia commerciale di Nairobi . . . . .	»	4,000 —
» n. 25-ter. — Spese per servizi vari e speciali . . . . .	»	990,355.55
» n. 38. — Servizi urbani . . . . .	»	5,885.91
» n. 41-bis. — Aggio agli esattori, percentuale sui diritti di giustizia e sulle contravvenzioni . . . . .	»	2,190.20
» n. 41-ter. — Spesa per rifornimento dei magazzini della Colonia . . . . .	»	485,950.78
» n. 47-bis. — Lavori pubblici . . . . .	»	631,627.65
» n. 48. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi . . . . .	»	30,997.54
» n. 50. — Spese impreviste . . . . .	»	74,145.60
» n. 58-bis. — Indennità eventuali e compensi vari e straordinari . . . . .	»	179,895.50
» n. 58-ter. — Truppa indigena . . . . .	»	1,687,202.17
» n. 62-bis. — Spese generali . . . . .	»	336,893.29
» n. 66. — Assegno personale al governatore . . . . .	»	1,050 —
Totale . . . . .		L. 5,832,634.37

(Approvato).



## ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono, stabilite in lire 9,069,967.17.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta pagate nell'esercizio finanziario 1916-17, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 8,251,801.34.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli di bilancio della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio 1916-17:

Articolo n. 3. — Corpo di polizia . . . . .	L.	35,629.94
» n. 7. — Compensi per lavori e servizi straordinari . . . . .	»	21,153.53
» n. 8. — Spese di carattere politico . . . . .	»	61,067.97
» n. 9. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	15,958.72
» n. 10. — Acquisto e manutenzione di mobili . . . . .	»	6,547.20
» n. 11. — Spese postali per telegrammi, radiotelegrammi e corrieri . . . . .	»	15,447.75
» n. 17. — Rifornimento dei magazzini dell'Economato . . . . .	»	400,010.72
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	5,101.65
» n. 35. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	»	34,580.27
Totale . . . . .		L. 595,497.75

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18.

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,856,440.06.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 6,407,699.05.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio passivo della Somalia Italiana per l'esercizio 1917-18 :

Articolo n. 8. — Spese di carattere politico . . . . .	L.	7,827.67
» n. 9. — Affitto e manutenzione di locali . . . . .	»	2,460.20
» n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	1,954.21
Totale . . . . .		L. 12,242.08

(Approvato).

## ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19

## Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 11,007,406.25.

(Approvato).

## Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 8,694,976.16.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata l'eccedenza di pagamenti di lire 35,578.90 risultante a carico dell'art. 34 del bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1918-19.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania » (N. 916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927,

n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici in Albania.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1927.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità di provvedere alla garanzia delle obbligazioni del prestito per i lavori pubblici dell'Albania, di cui al Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631 ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Il ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze le somme occorrenti per garantire il servizio del prestito per i lavori pubblici dell'Albania, 7.50 per cento, emesso dalla società per lo sviluppo economico dell'Albania, per franchi oro albanesi 70,500,000 in base alla convenzione 29 maggio 1925 ed all'Accordo esecutivo 26 luglio 1925 stipulato dalla società stessa col Governo albanese, allegati al presente decreto, nonchè in base alle dichiarazioni di garanzia pubblicata dal Governo albanese nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* del 26 marzo 1926, pure allegate al presente decreto.

## Art. 2.

Il pagamento delle rate per interessi ed ammortamenti, secondo la convenzione e l'Accordo predetti, verrà eseguito dal Regio tesoro su richiesta della società per lo sviluppo economico dell'Albania, quando il Governo albanese non avesse, entro i termini previsti negli accordi stessi, depositate le valute occorrenti per i pagamenti delle rate predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

## ANNESSO 1 AL REGIO DECRETO-LEGGE N. 249.

CONVENZIONE PER IL PRESTITO PER I LAVORI PUBBLICI DELL'ALBANIA, STIPULATA IL 29 MAGGIO 1925 FRA IL GOVERNO ALBANESE E LA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ALBANIA, RATIFICATA DAL PARLAMENTO ALBANESE E PUBBLICATA NELLA "GAZZETTA UFFICIALE ALBANESE", (FLETORJA ZYRTARE) N. 36 DEL 12 LUGLIO 1925 E N. 40 DEL 31 LUGLIO 1925.

Con riferimento alla convenzione stipulata il 15 marzo 1925 fra il Governo albanese ed il gruppo finanziario italiano, ratificata con decreto-legge, pure di data 15 marzo 1925, recante la firma del presidente della Repubblica d'Albania, S. E. Ahmet Zogu, e del ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova e pubblicata nella *Fletorja Zyrtare* n. 15 del 18 aprile 1925;

Con riferimento all'Accordo esecutivo primo, stipulato il 15 marzo 1925 fra le parti suddette, recante la firma del ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, del ministro per i lavori pubblici S. E. Konstantin Kotta, e del ministro di grazia e giustizia, S. E. Pietro Poga, col quale il Governo albanese stabiliva di affidare a propri rappresentanti a Roma il mandato di definire gli accordi per la concessione del prestito di cinquanta milioni di franchi oro previsto all'art. 19 della citata convenzione;

Con riferimento alla procura speciale rilasciata il 16 marzo 1925 dal Governo albanese a S. E. Ekrem bey Libohova, ministro plenipotenziario della Repubblica di Albania presso S. M. il Re d'Italia, in virtù della quale si conferivano a S. E. Ekrem bey Libohova i pieni poteri per stabilire tutti gli accordi relativi al detto prestito;

Fra il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, e per esso dal ministro plenipotenziario S. E. Ekrem bey Libohova, da una parte, ed il grand'ufficiale Mario Alberti, ministro plenipotenziario onorario, in rappresentanza del gruppo finanziario italiano di cui nella predetta convenzione 15 marzo 1925 e della Società per lo sviluppo economico dell'Albania con sede in Roma, dall'altra parte, resta stabilito e convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari per l'esecuzione delle più importanti opere pubbliche, che dovranno essere eseguite in Albania, verrà emesso un prestito che si intitolerà: « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento 1925 ».

Il ricavato di tale prestito dovrà essere di franchi oro cinquanta milioni o equivalente in altra valuta. A termine dell'art. 22 della precitata convenzione base, come pure in virtù dell'Accordo esecutivo primo, firmato il 15 marzo 1925 a Tirana dalle Loro Eccellenze Mufid bey Libohova, Konstantin Kotta e Pietro Poga per il Governo albanese e dal gr. uff. Mario Alberti per il gruppo finanziario italiano, il ricavato di detto prestito dovrà servire unicamente per la costruzione di porti, ponti e strade, per opere di bonifica, prosciugamento di stagni, paludi e altri lavori d'interesse per lo sviluppo agricolo del Paese, per costruzione di ferrovie, opere idroelettriche, impianti telefonici e telegrafici, sfruttamento di boschi.

Come previsto dall'Accordo esecutivo secondo, di data 15 marzo 1925 e recante le firme delle Loro Eccellenze Libohova, Kotta, Poga e Alberti, il Governo albanese fornirà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania l'elenco completo di tutte le opere pubbliche che potranno essere eseguite col ricavo del prestito. La Società per lo sviluppo economico dell'Albania si accorderà col Governo albanese per determinare l'ordine di precedenza dei diversi lavori. Sarà in facoltà della Società per lo sviluppo economico dell'Albania di proporre, a titolo consultivo, al Governo albanese l'esecuzione di eventuali opere, anche non previste nell'elenco sopra considerato.

Nell'attuazione delle opere pubbliche prescelte, lo Stato albanese si affiderà alla Banca nazionale d'Albania per provocare e ricevere le offerte necessarie. Tali offerte saranno esaminate dalla Banca insieme con una Commissione nominata dal Governo albanese.

Dovrà venir prescelta l'offerta più conveniente da tutti i punti di vista per lo Stato albanese e cioè quella comportante le migliori condizioni di prezzo, congiunte alla maggiore serietà, capacità tecnica e garanzia finanziaria dell'impresa presentatrice. Per l'esame di tali offerte la Banca e la Commissione potranno scegliere il sistema che riterranno il più adatto, quale ad esempio quello di pubblici incanti con offerte a busta chiusa.

In ogni caso la Banca nazionale d'Albania, come è previsto negli articoli 23 e 26 della citata convenzione base, avrà la preferenza di assegnare alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania o alle Società alla medesima affiliate o con essa connesse, i lavori messi in gara e ciò sempre alle condizioni le migliori per lo Stato albanese sotto tutti gli aspetti sopra precisati.

Alle Società aggiudicatrici delle opere pubbliche che saranno eseguite come sopra previsto e in particolare alle Società di costruzioni stradali dovrà essere fatta viva e particolare raccomandazione di servirsi, nella più larga misura possibile, di imprenditori, cottimisti e mano d'opera albanese. Dette società dovranno però impiegare, sempre che possibile, mano d'opera albanese nella proporzione d'almeno il 75 per cento. Gli esperti tecnici potranno essere albanesi o di altra nazionalità.

I pagamenti delle opere pubbliche e dei lavori, che verranno eseguiti col ricavo del Prestito, saranno effettuate, su ordine scritto del Governo albanese, dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, la quale depositerà il ricavo del Prestito presso la Banca nazionale d'Albania, o presso una delle principali banche italiane se al momento della emissione del prestito la Banca nazionale d'Albania non avrà iniziato la sua attività.

In virtù dell'Accordo esecutivo quarto, del 15 marzo 1925, firmato dalle Loro Eccellenze Libohova, Kotta, Poga ed Alberti, il ricavo del Prestito non sarà mai utilizzato per la manutenzione delle opere pubbliche poichè il Governo albanese provvederà coi mezzi propri a tale manutenzione.

#### Art. 2.

Il rimborso del capitale obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento 1925 » come pure il pagamento dei relativi interessi vengono garantiti dallo Stato albanese per mezzo dei seguenti cespiti, che il Governo albanese con la presente dichiara solennemente e irrevocabilmente liberi attualmente e non soggetti in avvenire ad alcun altro onere, diritto, pegno, garanzia, gravame di qualsiasi natura e specie; il prodotto di tali cespiti è assegnato dal Governo albanese in garanzia del Prestito, in modo

esclusivo, inalienabile e irrevocabile, sino al totale ammortamento del Prestito stesso :

Entrate doganali con un provento di sei milioni di franchi oro all'anno. Monopoli dello Stato sul sale, sulla carta da sigarette, sulle carte da gioco e sui fiammiferi con un gettito previsto di franchi oro due milioni e mezzo, ossia complessivamente franchi oro otto milioni e mezzo.

In base a tale assegnazione di garanzia, il Governo albanese rilascia sino alla scadenza del Prestito, mandato ad esigere, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per tutte le annualità, ammortamenti e spese del Prestito. Tali pagamenti avverranno mensilmente, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, Roma — cui spetta il servizio del Prestito — con prelevamenti da effettuarsi sulle entrate doganali e dei monopoli assegnati in garanzia, con diritto di prelevazione assoluta e irrevocabile in confronto di qualsiasi altro onere e gravame.

Qualora per una ragione qualsiasi, l'ammontare di un qualsivoglia mandato non fosse versato alle scadenze indicate, per il fatto stesso del mancato pagamento si intendono dovuti a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oltre a tutte le spese che la Società dovesse al riguardo sostenere, gli interessi di mora della ragione del 2 per cento sopra il tasso del Prestito e comunque non meno del 2 per cento sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale d'Albania. L'ammontare di tali interessi di mora e delle spese andrà a formare parte integrante del Prestito e si intenderanno estese agli stessi tutte le garanzie e i privilegi contemplati per le rate di ammortamento.

Il Governo Albanese iscriverà annualmente nel passivo del suo bilancio, fra le spese inderogabili, e per tutto il periodo dell'ammortamento, le annualità dovute al servizio del Prestito.

Nel caso che in seguito ad una diminuzione del gettito delle tasse, imposte e dei dazi in questione, la somma prevista di franchi oro otto milioni e mezzo subisse riduzione, lo Stato albanese sarà obbligato a colmare il *deficit* con l'assegnazione di proventi di altre imposte o entrate e con altre attività.

Il Governo albanese si impegna, solennemente ed irrevocabilmente, a non apportare, per la durata del presente contratto, delle modificazioni che possono far diminuire il gettito complessivo delle entrate doganali assegnate e conferite in garanzia del Prestito, senza prima essersi accordato colla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al fine di assegnare a garanzia del prestito stesso altre entrate o attività di gradimento della Società.

### Art. 3.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno emesse, a scelta del gruppo finanziario italiano e per esso del gr. uff. Mario Alberti, in una o nell'altra delle seguenti due forme :

a) obbligazioni dirette dallo Stato albanese, munite delle garanzie indicate nell'articolo precedente ;

b) obbligazioni emesse dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania con sede in Roma (Albany's Economic Development Corporation ; Compagnie pour le développement économique d'Albanie ; Shoqnija per shvillimin ekonomik të Shqipniës), in favore delle quali lo Stato albanese assegnerà le stesse garanzie previste dall'articolo precedente e tali e quali come se la loro attribuzione avesse riguardato obbligazioni dirette dallo Stato albanese.

Il gruppo finanziario italiano e per esso il gr. uff. Mario Alberti dovrà comunicare al Governo albanese, almeno dieci giorni avanti quello dell'emissione dell'intero prestito e di ciascuna delle eventuali sue diverse serie, con lettera raccomandata, la forma prescelta per il Prestito stesso e serie del medesimo.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania », in qualsiasi delle due forme emesse, saranno ricevute dalle casse dello Stato albanese come cauzione e garanzia, e potranno essere impiegate in Albania per fondazioni, impieghi pupillari, depositi giudiziari.

A cura della Società per lo sviluppo economico dell'Albania ed a spese del Governo d'Albania verrà provveduto a far quotare le obbligazioni del Prestito sui principali mercati.

#### Art. 4.

Il Prestito per i lavori pubblici dell'Albania sarà diviso in obbligazioni da franchi oro cinquanta e loro multipli. Ottantacinque per cento delle obbligazioni per il prestito dovranno essere emesse in franchi oro, le obbligazioni restanti potranno eventualmente essere emesse in valute diverse dal franco oro ed in tal caso avranno il taglio arrotondato dell'equivalente di franchi oro cinquanta (per esempio lire italiane 200 o 250, dollari 10, franchi svizzeri 50, ecc.) e loro multipli.

Le obbligazioni saranno redatte nelle lingue albanese e italiana. Sarà però in facoltà della Società per lo sviluppo economico dell'Albania di aggiungervi altresì le traduzioni nelle lingue inglese, francese e tedesca. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo italiano, tanto nei riguardi del presente contratto quanto in quelli dei portatori dei titoli.

Le obbligazioni saranno al portatore.

Il Prestito potrà essere emesso una sola volta, oppure in una o più serie, a scelta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

L'ammontare totale autorizzato al Prestito sarà l'ammontare nominale in franchi oro, necessario per produrre un ricavato effettivo netto di cinquanta milioni di franchi oro, non comprese le spese di emissione, di negoziazione e di rimessa, che verranno aggiunte all'ammontare nominale e coperte nello stesso modo.

Spetterà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania di fissare d'accordo col Governo albanese, in una convenzione da stipulare prima dell'emissione del Prestito o delle diverse serie del Prestito stesso, la cifra precisa di tale ammontare nominale.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania con lettera raccomandata (da comunicarsi al Ministero albanese delle finanze entro un mese dalla data d'emissione del Prestito, o delle diverse serie del Prestito) dovrà accreditare il ricavato del Prestito su di un conto intestato al Fondo per i lavori pubblici dell'Albania e precisamente, a sua scelta, sia in franchi oro, sia nel loro equivalente in lire italiane al corso del denaro per il dollaro, alla Borsa di Roma all'epoca o alle epoche d'emissione del Prestito o delle diverse serie del Prestito medesimo. Sul conto stesso il Governo albanese disporrà conformemente a quanto stabilito nell'articolo primo della presente Convenzione.

## Art. 5.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » porteranno l'interesse del 7,50 per cento netto annuo, pagabile semestralmente il 2 gennaio (n. s.) e il 1° luglio (n. s.) di ciascun anno a Roma e in quelle altre piazze che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania designerà. Ciascun *coupon* sarà pagabile a scelta del presentatore della cedola maturata, sia in franchi oro, sia nella eventuale altra valuta, nella quale la rispettiva serie del Prestito sarà stata originariamente emessa (ossia in franchi oro, se emessa in franchi oro; in franchi oro oppure in lire italiane, se emessa in lire italiane; in franchi oro oppure in dollari, se emessa in dollari; in franchi oro oppure in franchi svizzeri, se emessa in franchi svizzeri ecc. ecc.). Le eventuali differenze di cambio che per avventura potessero verificarsi per effetto di questa opzione riservata ai portatori delle obbligazioni del Prestito, saranno regolate dal Governo albanese, a semplice richiesta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al più tardi entro un mese dall'invio, con lettera raccomandata, di tale richiesta.

Il primo *coupon* porterà la data del 2 gennaio 1926.

I fondi necessari per il pagamento di ogni semestralità di *coupon* e ammortamento dovranno trovarsi a libera e completa disposizione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania sei settimane avanti la scadenza, in difetto di che avranno decorrenza gli interessi di mora.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata a prelevare sul ricavato del Prestito una somma eguale al fabbisogno necessario per il pagamento, degli interessi e degli ammortamenti nel primo anno.

## Art. 6.

Il rimborso del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » verrà effettuato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania a sua scelta, sia mediante acquisto in Borsa, sia mediante estrazione delle obbligazioni, ed in entrambi i casi in base al piano di ammortamento calcolato in quarant'anni e reso pubblico a tergo delle obbligazioni stesse. Esso è riprodotto in chiusa al presente articolo.

Le estrazioni si faranno in Roma presso le sede della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno, per cura del Consiglio di amministrazione di detta Società, con le consuete formalità, e alla presenza di un notaio. All'estrazione potrà di diritto intervenire un rappresentante della Legazione d'Albania a Roma. Il pagamento delle obbligazioni estratte si farà in occasione del pagamento del successivo *coupon*. I titoli estratti cesseranno di fruttare interesse dopo la data fissata per il rimborso del capitale.

Il rimborso delle obbligazioni estratte sarà fatto alla pari, a scelta del portatore dell'obbligazione, sia in franchi oro, sia nell'eventuale altra valuta di emissione della obbligazione. Le eventuali differenze di cambio che per avventura potessero verificarsi saranno regolate dal Governo albanese, a semplice richiesta della società per lo sviluppo economico dell'Albania, al più tardi entro un mese dall'invio, con lettera raccomandata, di tale richiesta.

La prima estrazione delle obbligazioni del Prestito potrà farsi anche dopo il 15 settembre 1925; però entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Al momento del rimborso, le obbligazioni estratte dovranno essere munite di tutti i *coupons* non scaduti alla data fissata per il rimborso. I *coupons* even-



tualmente mancanti saranno dedotti dall'importo da rimborsare al portatore del titolo estratto.

Il risultato delle estrazioni sarà pubblicato, a spese del Governo albanese, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, anche su quegli altri giornali che la società per lo sviluppo economico dell'Albania riterrà opportuno nell'interesse dei portatori.

I *coupons* scaduti che non saranno stati presentati all'incasso nei cinque anni che seguiranno la data delle loro scadenze, come pure le obbligazioni estratte e non presentate all'incasso nei dieci anni che seguiranno il giorno della pubblicazione del loro sorteggio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia s'intenderanno, prescritti in favore della società.

**Ammortamento in un periodo di 40 anni per ogni milione iniziale  
con rata costante semestrale posticipata al tasso del 7.50 % annuo**

(Rata semestrale 39,581.84).

Se- mestri	CAPITALE INIZIALE	AMMORTAMENTO		CAPITALE RESIDUO	Se- mestri
		Interessi	Capitale		
0	1,000,000 —	37,500 —	2,081.84	997,918.16	1
1	997,918.16	37,421.93	2,159.91	995,758.25	2
2	995,758.25	37,340.93	2,240.91	993,517.34	3
3	993,517.34	37,256.90	2,324.94	991,192.40	4
4	991,192.40	37,169.71	2,412.13	988,780.27	5
5	988,780.27	37,079.26	2,502.58	986,277.69	6
6	986,277.69	36,985.41	2,596.43	983,681.26	7
7	983,681.26	36,888.05	2,693.79	980,987.47	8
8	980,987.47	36,787.03	2,794.81	978,192.66	9
9	978,192.66	36,682.22	2,899.62	975,293.05	10
10	975,293.05	36,573.49	3,008.35	972,284.70	11
11	972,284.70	36,460.68	3,121.16	969,163.54	12
12	969,163.54	36,343.63	3,238.21	965,925.33	13
13	965,925.33	36,222.20	3,359.64	962,565.69	14
14	962,565.69	36,096.21	3,485.63	959,080.06	15
15	959,080.06	35,965.50	3,616.34	955,463.72	16
16	955,463.72	35,829.89	3,751.95	951,711.77	17
17	951,711.77	35,689.19	3,892.65	947,819.12	18
18	947,819.12	35,543.22	4,038.62	943,780.50	19
19	943,780.50	35,391.77	4,190.07	939,590.43	20
20	939,590.43	35,234.64	4,347.21	935,243.22	21
21	935,243.22	35,071.62	4,510.22	930,733 —	22
22	930,733 —	34,902.49	4,679.36	926,053.64	23
23	926,053.64	34,727.01	4,854.83	921,198.81	24
24	921,198.81	34,544.94	5,036.90	916,161.91	25
25	916,161.91	34,356.07	5,225.78	910,936.13	26
26	910,936.13	34,160.11	5,421.74	905,514.39	27
27	905,514.39	33,956.79	5,625.05	899,889.34	28
28	899,889.34	33,745.85	5,836 —	894,053.34	29
29	894,053.34	32,527 —	6,054.84	887,998.50	30

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1928

Se- mestri	CAPITALE INIZIALE	AMMORTAMENTO		CAPITALE RESIDUO	Se- mestri
		Interessi	Capitale		
30	887,998.50	33,299.95	6,281.90	881,716.60	31
31	881,716.60	33,064.38	6,517.47	875,199.13	32
32	875,199.13	32,819.97	6,761.88	868,437.25	33
33	868,437.25	32,566.40	7,015.45	861,421.80	34
34	861,421.80	32,303.32	7,278.53	854,143.27	35
35	854,143.27	32,030.38	7,551.46	846,591.81	36
36	846,591.81	31,747.20	7,834.65	838,757.16	37
37	838,757.16	31,453.40	8,128.44	830,628.72	38
38	830,628.72	31,148.58	8,433.27	822,195.45	39
39	822,195.45	30,852.33	8,749.51	813,445.94	40
40	813,445.94	30,504.23	9,077.62	804,368.32	41
41	804,368.32	30,163.82	9,418.02	794,950.30	42
42	794,950.30	29,810.64	9,771.21	785,179.09	43
43	785,179.09	29,444.22	10,137.62	775,041.47	44
44	775,041.47	29,064.06	10,517.79	764,523.68	45
45	764,523.68	28,669.64	10,912.64	753,611.48	46
46	753,611.48	28,260.44	11,321.41	742,290.07	47
47	742,290.07	27,835.88	11,745.96	730,544.11	48
48	730,544.11	27,395.41	12,186.44	718,357.67	49
49	718,357.67	26,938.42	12,643.42	705,714.25	50
50	705,714.25	26,464.29	13,117.56	692,596.69	51
51	692,596.69	25,972.38	13,609.46	678,987.23	52
52	678,987.23	25,462.03	14,119.82	664,867.41	53
53	664,867.41	24,932.54	14,649.30	650,218.11	54
54	650,218.11	24,383.19	15,198.66	635,019.45	55
55	635,019.45	23,813.24	15,768.60	619,250.85	56
56	619,250.85	23,221.91	16,359.93	602,890.92	57
57	602,890.92	22,608.42	16,973.42	585,917.50	58
58	585,917.50	21,971.91	17,609.94	568,307.56	59
59	568,307.56	21,311.54	18,270.30	550,037.26	60
60	550,037.26	20,626.41	18,955.44	531,081.82	61
61	531,081.82	19,915.58	19,666.26	511,415.56	62
62	511,415.56	19,178.09	20,403.76	491,011.80	63
63	491,011.80	18,412.95	21,168.89	469,842.91	64
64	469,842.91	17,619.12	21,962.73	447,880.18	65

Se- mestri	CAPITALE INIZIALE	AMMORTAMENTO		CAPITALE RESIDUO	Se- mestri
		Interessi	Capitale		
65	447,880.18	16,795.52	22,786.32	425,093.86	66
66	425,093.86	15,941.03	23,640.82	401,453.04	67
67	401,453.04	15,054.50	24,527.34	376,925.70	68
68	376,925.70	14,134.72	25,447.13	351,478.57	69
69	351,478.57	13,180.46	26,401.38	325,077.19	70
70	325,077.19	12,190.40	27,391.44	297,685.75	71
71	297,685.75	11,163.23	28,418.62	269,267.13	72
72	269,267.13	10,097.53	29,484.31	239,782.82	73
73	239,782.82	8,991.87	30,589.98	209,192.84	74
74	209,192.84	7,844.74	31,737.10	177,455.74	75
75	177,455.74	6,654.60	32,927.25	144,528.49	76
76	140,528.49	5,419.83	34,162.02	110,366.47	77
77	110,366.47	4,138.75	35,443.09	74,923.38	78
78	74,923.38	2,809.64	36,772.21	38,151.17	79
79	38,151.17	1,430.68	38,151.17	—	80

## Art. 7.

Il Governo albanese s'impegna solennemente ed irrevocabilmente di non gravare mai con alcuna imposta, tassa bollo od altro onere, fiscale o di qualsiasi altra natura, diretto o indiretto, nè con qualsiasi conversione, modificazione o riduzione — che non siano liberamente e interamente accettate dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania — il capitale, gli interessi e i rimborsi dei titoli del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » o delle diverse serie del Prestito stesso. Del pari, esso non potrà gravare con alcun diritto di tassa, imposta, bollo, o altro onere, ogni altro atto o documento relativo al detto Prestito, che sarà sempre esente da ogni diritto di registro. Ugualmente esenti da qualsiasi onere e diritto saranno tutti gli atti e documenti ai quali eventualmente si dovesse ricorrere in caso di mora nel pagamento degli interessi e degli ammortamenti del Prestito.

Il capitale e gli interessi delle obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno pagabili così in tempo di guerra come in tempo di pace, sia che i portatori dei titoli appartengano a uno Stato amico o nemico dello Stato Albanese.

Il Governo albanese non potrà, in alcun caso, impadronirsi di tali titoli, metterli sotto sequestro o confiscarli e neppure assoggettarne i capitali e gli interessi a qualsivoglia gravame, deduzione o ipoteca.

## Art. 8.

Le spese inerenti alla emissione, impressione, stampa e propaganda del Prestito andranno a carico del Governo albanese e il loro ammontare sarà aggiunto all'ammontare nominale del Prestito da emettersi, conformemente al disposto dell'art. 4.-

Del pari, stanno a carico del Governo albanese e andranno nella stessa maniera conteggiati i diritti di bollo sui titoli esteri gravanti sulle obbligazioni da emettersi nelle diverse serie e valute.

Il Governo albanese prende pure a suo carico gli oneri fiscali che in Italia gravano o vengono a gravare i titoli del Prestito e specialmente l'imposta sulle cedole, attualmente in ragione del 15 per cento. Tale onere resta escluso per le cedole che verranno pagate in Albania. Il loro ammontare andrà ad accrescere di altrettanto l'annualità.

Tutte le pubblicazioni, presenti e future, relative al « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno gratuitamente effettuate dalla *Gazzetta Ufficiale Albanese*, per cura del Ministero albanese per le finanze.

## Art. 9.

Alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania spetta il servizio degli interessi e degli ammortamenti del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania in modo irrevocabile e per tutta la durata del Prestito stesso. La Società per lo sviluppo economico dell'Albania potrà designare altri sportelli di pagamento, sia in Italia, sia in altri Paesi.

Il Governo albanese bonificherà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per l'esecuzione del servizio degli interessi e degli ammortamenti, una commissione del mezzo per cento semestrale sull'annualità stessa.

## Art. 10.

La società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata, al fine di facilitare la pronta emissione del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania, a emettere o a far emettere dei certificati provvisori di detto Prestito. Il costo degli stessi, compresi i bolli, ecc., è a carico del Governo albanese.

I titoli definitivi porteranno il *fac-simile* della firma del ministro albanese per le finanze, che a tal effetto designerà un suo incaricato per il controllo dei titoli emessi, nel posto che gli sarà indicato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania. Lo scambio dei certificati provvisori contro titoli definitivi sarà effettuato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, ma per conto del Governo albanese; le relative spese di stampa, posta, assicurazione, provvigioni alle banche saranno dedotte dal ricavato del Prestito stesso.

## Art. 11.

Ad ogni e qualunque effetto, il Governo albanese si impegna fin d'ora a riconoscere la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oppure i fiduciari da essa designati quali rappresentanti legittimi dei portatori del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania », tanto se emesso nella forma di dirette obbligazioni dello Stato albanese, quanto se emesso nella forma di obbligazioni della medesima Società per lo sviluppo economico dell'Albania, con assegnazione da parte dello Stato albanese delle garanzie stabilite dall'art 2 della presente convenzione.

## Art. 12.

Qualsiasi contestazione possa sorgere fra il Governo albanese e il Gruppo finanziario italiano o la Società per lo sviluppo economico dell'Albania in rapporto all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà risolta da un giudizio arbitrale composto di un arbitro designato dal Governo albanese e di un arbitro nominato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania o dai suoi aventi causa. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro, prescelto dai primi due arbitri, oppure designato dal presidente della Suprema Corte giudiziaria della Svizzera. La decisione del Collegio arbitrale così costituito sarà definitiva fra le parti.

## Art. 13.

Firmato dai su nominati, in duplice copia ad un solo effetto e in lingua italiana, come conosciuta da entrambi i firmatari.

Roma, 29 maggio 1925.

MARIO ALBERTI.

EKREM BEY LIBHOVA.

## ANNESSE 2 AL REGIO DECRETO-LEGGE N. 249.

ACCORDO ESECUTIVO PER IL PRESTITO PER I LAVORI PUBBLICI DELL'ALBANIA STIPULATO IL 26 LUGLIO 1925 FRA IL GOVERNO ALBANESE E LA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ALBANIA, IN BASE ALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE 29 MAGGIO 1925 ED IN SEGUITO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALBANESE N. 367 DEL 26 LUGLIO 1925.

Fra il Governo albanese, rappresentato da Sua Eccellenza il ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, Mufid bey Libohova,

da una parte,

il Gruppo finanziario italiano di cui nella Convenzione bancaria del 15 marzo 1925 (*Fletorja Zyrtare* n. 15, 18 aprile 1925) e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, con sede in Roma, rappresentati entrambi dal grande ufficiale Mario Alberti, ministro plenipotenziario onorario, e per esso dall'avvocato cavaliere ufficiale Amedeo Gambino,

dall'altra parte,

fatto riferimento alla precitata convenzione, e richiamata la convenzione per il « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento, 1925 » di cinquanta milioni di franchi oro, stipulata fra le medesime parti il 29 maggio 1925, pubblicata nella *Fletoria Zyrtare* n. 36 del 12 luglio 1925, ed in sua esecuzione, resta stabilito e convenuto quanto segue:

## Articolo primo.

Con riferimento all'art. 3 della citata convenzione per il prestito il Gruppo finanziario italiano provvederà ad effettuare l'emissione di obbligazioni della

Società per lo sviluppo economico dell'Albania, secondo quanto indicato alla lettera b) del detto articolo.

Il Gruppo finanziario italiano farà ogni sforzo al fine di riuscire a collocare l'intero prestito.

I termini d'impegno per l'emissione restano però quelli previsti nel medesimo art. 19 della convenzione base 15 marzo 1925. In caso di emissione di serie diverse, il Gruppo finanziario italiano si riserva la ulteriore libertà di scelta quanto al tipo delle obbligazioni da emettere.

#### Articolo secondo.

Il testo della formula di garanzia da parte dello Stato albanese, con espressa dichiarazione di assegnazione in garanzia dei proventi delle dogane e dei monopoli del sale, della carta da sigarette, delle carte da giuoco e dei fiammiferi, in armonia con la convenzione base 15 marzo e colla convenzione per il prestito, sarà comunicato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania al ministro per le finanze albanese, che dovrà immediatamente pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* di Albania.

#### Articolo terzo.

Conformemente all'art. 4 della convenzione per il prestito resta stabilito che il corso d'assunzione, da parte del Gruppo finanziario italiano, delle obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento 1925 », da emettere dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania è del 75 per cento per la prima serie del prestito o per l'intero prestito se ne riuscirà il collocamento in una volta sola.

Qualora l'emissione dovesse avvenire in più serie, e precisamente nella misura indicata all'art. 19 della convenzione base 15 marzo 1925, il corso di assunzione e di emissione delle future serie resta da fissarsi in ulteriori convenzioni da stipularsi, avanti l'emissione delle serie medesime, fra il Gruppo finanziario italiano, o per esso la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, e il Governo albanese, restando sempre fermo il tasso di interesse del 7.50 per cento.

#### Articolo quarto.

Con riferimento all'art. 8 della convenzione per il prestito, le spese inerenti alla emissione, impressione, stampa e propaganda del prestito, e che vanno a carico del Governo albanese, sono fissate nel 2 per cento del capitale nominale da emettere. Del pari i diritti di bollo sui titoli esteri e tasse analoghe restano stabiliti per la prima serie o per tutto il prestito, se l'emissione si farà in una sola volta, nel 2 per cento del capitale nominale da emettere.

#### Articolo quinto.

In base al disposto dei due articoli precedenti, il capitale nominale da emettere, per ottenere un ricavato effettivo di franchi oro cinquanta milioni, sarà di franchi oro 70,500,000 (settanta milioni cinquecento mila). In caso di emissione di una prima serie di franchi oro sette milioni e mezzo effettivi, il capitale nominale da emettere sarà di franchi oro 10,600,000 (dieci milioni seicento mila).

Pertanto, in base alla tabella per gli ammortamenti ed interessi contenuta in chiusa all'art. 6 della convenzione per il prestito — tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della convenzione stessa — l'annualità che il Governo albanese dovrà corrispondere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania sarà di franchi oro 6,474,000 (sei milioni quattrocentosettantaquattro mila) l'anno, ossia di franchi oro 539,500 (cinquecentotrentanove mila cinquecento) al mese, in caso di emissione dell'intero prestito; oppure di franchi oro 973,400 (novecentosettantatre mila quattrocento) l'anno, ossia di franchi oro 81,116 (ottantun mila centosedici) al mese, in caso di emissione di una prima serie di sette milioni e mezzo di franchi oro.

A titolo di bonifico dette annualità vengono rispettivamente ridotte nella misura seguente: franchi oro 6,400,000 (sei milioni quattrocento mila) l'anno, ossia 533,000 (cinquecentotrentatre mila) al mese in caso di emissione dell'intero prestito; franchi oro 962,000 (novecentosessantadue mila) l'anno, ossia 80,000 al mese, in caso di emissione di una prima serie di franchi oro sette milioni e mezzo.

Le annualità verranno corrisposte in dodici rate mensili nella misura sopra indicata.

Il Governo albanese resta esonerato dal pagamento della prima annualità, ossia di quella relativa al secondo semestre 1925 ed al primo semestre 1926, dato che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata, in base all'art. 5 della convenzione per il prestito a prelevare detta annualità sul ricavato del prestito. Il Governo albanese inizierà il pagamento delle predette rate mensili a partire dal 15 giugno 1926, di modo che i fondi occorrenti al pagamento del terzo *coupon* si troveranno a disposizione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania entro il 15 novembre 1926, ossia sei settimane avanti la data di pagamento del *coupon* stesso, che scade il 2 gennaio 1927.

Col pagamento della quarantesima annualità il prestito sarà completamente estinto e nessun onere, pegno, garanzia, ipoteca od altro graverà a tale titolo sulle dogane d'Albania e sui monopoli albanesi del sale, della carta da sigarette, delle carte da giuoco e dei fiammiferi.

Conformemente al disposto dell'art. 3 della convenzione per il prestito, il Governo albanese avrà a corrispondere altresì le eventuali differenze di cambio le spese per la pubblicazione nei giornali degli elenchi di estrazione dei titoli sorteggiati e le spese per la quotazione del prestito alle principali Borse.

#### Articolo sesto.

Il Governo albanese provvederà — e a ciò si impegna con la presente in modo assoluto ed irrevocabile — ad emanare subito le necessarie norme e a dar completa e pronta esecuzione a tutti quegli atti, a tutte quelle formalità e a tutte quelle disposizioni che risultassero necessarie o utili — e che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania chiedesse — per l'attuazione pratica di quanto previsto nella Convenzione base del 15 marzo 1925, nei successivi accordi esecutivi, nella Convenzione per il Prestito e nel presente accordo.

#### Articolo settimo.

Verificandosi casi di forza maggiore come guerre, rivoluzioni, conflagrazioni, il Gruppo finanziario italiano resta fin d'ora sciolto da qualsiasi impegno per l'assunzione e l'emissione del Prestito. Sarà però in sua facoltà di riprendere in esame l'operazione, qualora tale sua intenzione faccia nota al Governo albanese entro sei mesi dalla completa cessazione del verificatosi caso di forza maggiore.



## Articolo ottavo.

Qualsiasi contestazione possa sorgere fra il Governo albanese e il Gruppo finanziario italiano o la Società per lo sviluppo economico dell'Albania in rapporto all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo, sarà risolta da un giudizio arbitrale, come stabilito dall'art. 12 della Convenzione per il Prestito.

## Articolo nono.

Firmato dai sunnominati, in duplice copia ad un solo effetto, e in lingua italiana, nota ai firmatari.

Tirana, li 26 luglio 1925.

p. MARIO ALBERTI : A. GAMBINO.

MUFID LIBOHOVA.

## ANNESSO 3 AL REGIO DECRETO-LEGGE N. 249.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER IL PRESTITO PER I LAVORI PUBBLICI DELL'ALBANIA PUBBLICATA DAL GOVERNO ALBANESE NELLA « GAZZETTA UFFICIALE ALBANESE » (FLETORJA ZYRTARE) N. 53 DEL 26 MARZO E N. 56 DEL 1° APRILE 1926.

In relazione al « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » emesso dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per un ricavato netto complessivo di franchi oro 50,000,000 (cinquanta milioni) in base alle convenzioni stipulate dalla Società stessa col Governo albanese, il 15 marzo 1925 ed il 29 maggio 1925, ratificate dal Parlamento Albanese nelle sedute della Camera dei deputati in data 23 giugno 1925 e del Senato in data 5 luglio 1925, promulgate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* (Fletorja Zyrtare) n. 36 del 12 luglio 1925 e n. 40 del 31 luglio 1925 :

Il Governo albanese dichiara che il rimborso del capitale delle obbligazioni del Prestito stesso, come pure il pagamento dei relativi interessi sono garantiti dallo Stato albanese per mezzo dei seguenti cespiti, che il Governo albanese con la presente dichiara solennemente ed irrevocabilmente liberi attualmente e non soggetti in avvenire ad alcun altro onere, diritto, pegno, garanzia o gravame di qualsiasi natura e specie; il prodotto di tali cespiti è assegnato dal Governo albanese in garanzia del prestito, in modo esclusivo, inalienabile ed irrevocabile, sino al totale ammortamento del Prestito stesso :

Entrate doganali per un provento di sei milioni di franchi oro all'anno. Monopoli dello Stato sul sale, sulla carta da sigarette, sulle carte da giuoco e sui fiammiferi con un gettito previsto di franchi oro due milioni e mezzo, ossia complessivamente franchi oro otto milioni e mezzo.

In base a tale assegnazione di garanzia, il Governo albanese rilascia sino alla scadenza del Prestito mandato ad esigere, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per tutte le annualità, ammortamenti e spese del prestito. Tali pagamenti avverranno mensilmente, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, Roma, cui spetta il servizio

del prestito, con prelevamenti da effettuarsi sulle entrate doganali e dei monopoli assegnati in garanzia, con diritto di prelevazione assoluta ed irrevocabile in confronto di qualsiasi altro onere e gravame.

Qualora, per una ragione qualsiasi, l'ammontare di un qualsivoglia mandato non fosse versato alle scadenze indicate, per il fatto stesso del mancato pagamento s'intendono dovuti a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oltre a tutte le spese che la Società dovesse al riguardo sostenere, gli interessi di mora nella ragione del 2 per cento sopra il tasso del Prestito e comunque non meno del 2 per cento sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale d'Albania. L'ammontare di tali interessi di mora e delle spese andrà a formare parte integrante del Prestito, e si intenderanno estese agli stessi tutte le garanzie ed i privilegi contemplati per le rate di ammortamento.

Il Governo albanese iscriverà annualmente, nel passivo del suo bilancio, fra le spese inderogabili, e per tutto il periodo dell'ammortamento, le annualità dovute al servizio del Prestito.

Nel caso che in seguito ad una diminuzione del gettito delle tasse, imposte e dei dazi in questione, la somma prevista di franchi oro otto milioni e mezzo subisse riduzione, lo Stato albanese sarà obbligato a colmare il *deficit* con l'assegnazione di proventi di altre imposte o entrate e con altre attività.

Il Governo albanese si impegna, solennemente ed irrevocabilmente, a non apportare per la durata delle suddette convenzioni relative al presente Prestito, delle modificazioni che possono far diminuire il gettito complessivo delle entrate doganali assegnate e conferite in garanzia del Prestito, senza prima essersi accordato con la Società per lo sviluppo economico dell'Albania al fine d'assegnare a garanzia del Prestito stesso altre entrate o attività di gradimento della Società.

Il presente testo in lingua italiana fa fede quale originale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il ministro per le finanze*

VOLPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ARTOM, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTOM, *relatore*. Onorevoli colleghi, se il Senato lo permette io crederei opportuno di segnalare, sia pure con una sola parola, l'importanza del progetto di legge che si tratta di approvare. Col presente disegno di legge l'Italia assume la garanzia di un prestito di 50,000,000 in oro, prestito contratto dal Governo albanese con capitalisti italiani che si sono costituiti in società col nome di Società per lo sviluppo economico dell'Albania. L'Italia assume dunque un onere finanziario, ma quest'onere è ampiamente compensato dal raggiungimento di due grandi

ed elevati scopi: lo scopo di aiutare fraternamente il risorgimento di una Nazione amica ed alleata, ed in secondo luogo lo scopo di rafforzare con potenti vincoli economici i vincoli politici e diplomatici già esistenti col Governo albanese.

Io dico pertanto di poter sicuramente affermare che con questo disegno di legge l'Italia compie un atto altamente civile ed umano, un atto di profonda colleganza internazionale e di vera sapienza politica.

L'Albania si trova in istato di profondo isolamento economico, interno, ed esterno.

Nella mia breve relazione mi sono studiato di dimostrare come sia necessario ed urgente il risorgimento economico dell'Albania: ag-

giungerò ora che questo risorgimento economico è pure necessario per ragioni politiche. L'Albania manca di comunicazioni interne, di strade, di ponti e ferrovie e ciò produce l'isolamento delle varie zone albanesi l'una dall'altra, causa non ultima, anzi direi precipua, per cui mai fu possibile costituire un poderoso Stato nazionale albanese. A questa situazione interna provvede il prestito in esame, con un ampio progetto di lavori pubblici, costituito d'accordo con la Società per lo sviluppo economico dell'Albania. Già importanti lavori sono stati compiuti, come ad esempio, il ponte sul Mati, il pontile di Durazzo che è già in piena esecuzione. Sono già appaltati i lavori relativi al porto di Durazzo, che vengono eseguiti su progetto del nostro illustre ed amatissimo collega senatore Luigi Luiggi. Edifici pubblici di grande valore sono sorti a Tirana e a Durazzo, e sono anch'essi dovuti al genio architettonico italiano. È a sperare che sarà pure possibile addivenire ad un'opera di rivalutazione della proprietà fondiaria albanese, opera a cui tengono immensamente i proprietari albanesi e i contadini.

La Banca nazionale d'Albania del resto già provvede largamente al credito necessario all'agricoltura albanese: questa Banca è stata costituita col concorso del capitale italiano.

È quindi tutta un'opera di civiltà che l'Italia compie, opera di civiltà non soltanto a beneficio dell'economia albanese, ma anche a beneficio dell'economia europea e mondiale, e come tale merita di essere segnalata a tutto il mondo civile.

Così per opera dell'Italia e sotto la guida sapiente e ispirata a genio di italianità di Benito Mussolini si avvera il vaticinio del più grande precursore del fascismo, di Francesco Crispi, il quale auspicava l'unione dell'Italia e dell'Albania, voleva che l'anima albanese fosse congiunta all'anima di questa moderna Italia, così feconda di divine ispirazioni, voleva che l'Italia fosse presidio colla sua amicizia della libertà ed indipendenza sovrana albanese, come voleva che l'Albania fosse la sentinella avanzata nell'Adriatico per la difesa dei diritti d'Italia. Onorevoli colleghi, io confido che il Senato che ha un'ininterrotta tradizione di manifestazioni di simpatia per il popolo albanese, che anche testè, oratore plaudente Paolo

Boselli, acclamava l'eroico popolo albanese in occasione della firma del Trattato di Tirana, io confido che il Senato nostro voterà unanime il presente disegno di legge che coopera grandemente al benessere ed al risorgimento economico della generosa Nazione albanese, alla quale, sicuro interprete del pensiero del Senato, invio un saluto e fervido augurio per il suo glorioso avvenire. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli » (N. 1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di

**Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi » (N. 1151).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 » (N. 1155).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927 n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, concernente l'estensione al direttore generale del Banco di Napoli della facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca » (N. 624).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di Stato e di Banca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » (N. 1197).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto con-

suntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 ».

Prego, l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1197).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1924-1925 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano del conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . . L. 11,740,170,358.42  
delle quali furono riscosse » 10,604,291,526.75

e rimasero da riscuotere L. 1,135,878,831.67

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in L. 11,740,170,358.42  
delle quali furono pagate » 10,110,923,984.03

e rimasero da pagare . L. 1,629,246,374.39

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'e-

sercizio 1923-24 restano determinate in . . . . . L. 3,050,408,573.60  
delle quali furono riscosse » 1,701,688,602.04

e rimasero da riscuotere L. 1,348,719,971.56

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in . . . . . L. 3,012,778,961.02  
delle quali furono pagate » 2,225,368,135.80

e rimasero da pagare L. 787,410,765.22

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 1) . . . . . L. 1,135,878,831.67

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . » 1,348,719,971.56

Resti attivi al 30 giugno 1925 . . . . . L. 2,484,598,803.23

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 2). L. 1,629,246,374.39

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . » 787,410,765.22

Resti passivi al 30 giugno 1925 . . . . . L. 2,416,657,139.61

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 1199).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge.**

(V. Stampato N. 1199).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Sono convertiti in legge i Regi decreti 16 giugno 1927, n. 972 e 16 giugno 1927, n. 973. (Approvato).

**Art. 2.**

Sono convalidati i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 880, 2 giugno 1927, n. 881, 2 giugno 1927, n. 882, 16 giugno 1927, n. 976, 16 giu-

gno 1927, n. 977, 16 giugno 1927, n. 978, 23 giugno 1927, n. 1014, e 23 giugno 1927, n. 1015, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano » (N. 1130).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927 n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca ed Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare a ciascuna delle signorine Bianca e Ida Primerano, orfane nubili del tenente generale Domenico Primerano, già capo di stato maggiore dell'esercito, un assegno annuo straordinario che le sollevi dalle attuali condizioni di bisogno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A datare dal 1° luglio 1927 è concesso a ciascuna delle signorine Bianca ed Ida Primerano, orfane del tenente generale Domenico Primerano, già capo di stato maggiore dell'esercito, reduce delle campagne 1860, 1866 e 1870 e insignito della croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, già deputato al Parlamento e poi senatore del Regno, un assegno straordinario annuo di lire 4000 (complessivamente lire 8000 annue) da durare a vita purchè non cambi la rispettiva condizione di nubile, indipendentemente da ogni altro beneficio già loro accordato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho chiesto la parola per una raccomandazione anche di indole generale per casi cioè come questo. Abbiamo approvato tre giorni or sono un decreto consimile per la figlia del generale Corsi, presentemente approviamo quello per le figlie del generale Primerano. Io penso che la concessione di queste pensioni sia subordinata a una condizione ingenerosa, quella cioè che l'assegno sia soppresso in caso che la beneficiata si mariti. Ora se vogliamo fare del bene credo dobbiamo farlo intiero. A questo modo quasi vietiamo alla beneficiata il matrimonio. Propongo quindi che si emendi questo punto nel senso che l'assegno sia mantenuto anche in caso di matrimonio.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta l'emendamento proposto dal senatore Ricci Federico.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Il Governo non accetta l'emendamento proposto dal senatore Ricci Federico.

Chiedo al senatore proponente se mantiene il suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento proposto dal senatore Ricci Federico.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

La discussione è chiusa e questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 » (N. 1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927 n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone datte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18, dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito » (N. 1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.



PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti » (N. 1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti. »

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia e il Siam.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra » (N. 582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra

lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi » (Numero 598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge, il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno » (N. 1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco in Livorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo; sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio » (N. 1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione » (N. 1109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero » (N. 1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 » (N. 1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza,

ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi sui fondi degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 » (N. 1200).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

(V. Stampato, N. 1200).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 agosto 1927, numeri 1447, 1464, 1573, 1574, 1624 e 1640, recanti variazioni ai bilanci degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28. (Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1927, n. 1175, 29 luglio 1927, numeri 1381 e 1382, 12 agosto 1927, nn. 1465, 1619 e 1639, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione » (N. 1202-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione ».

Prego l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del testo dell'Ufficio centrale.

MONTRESOR, *segretario*, legge.

Articolo unico.

I presidenti di sezione della Corte di Cassazione che dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età e che godono del beneficio concesso dall'art. 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1988 (T. U.

30 dicembre 1923, n. 2786, art. 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie » (N. 1122).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, riguardante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. È bene che il Senato avverta la principale novità introdotta da questo decreto che si tratta di convertire in legge. La materia della sovrimposta fondaria era stata riordinata con il decreto-legge 14 ottobre 1924, che aveva stabilito due limiti insormontabili alla facoltà di sovrimporre data ai comuni e alle provincie.

Il primo limite, di 50 centesimi per ogni lira di imposta erariale, e questo si poteva raggiungere dai comuni senza difficoltà. Il secondo limite (quando fosse stato raggiunto il primo e il comune si trovasse ancora in grave imbarazzo), di centesimi 25. Sicchè, in totale, il comune o la provincia poteva sovrimporre al massimo 75 centesimi all'imposta erariale principale: questo massimo dava tranquillità e sicurezza ai contribuenti. Una eccedenza poteva però essere consentita nel caso di circostanze eccezionali e imprevedibili, ma era questa una disposizione transitoria. Quando il comune fosse stato costretto a contrarre un mutuo, per le difficoltà gravissime nelle quali si trovava, esso poteva essere dal Governo autorizzato ad un aumento di sovrainposta non determinata nella misura, ma soltanto nella durata; questa non poteva oltrepassare un quinquennio: e durante questo quinquennio, doveva essere gradatamente ridotta.

Oggi, con questo nuovo decreto, si abolisce il termine del quinquennio, in modo che resta indefinito il tempo in cui il comune o la provincia possa mantenere l'imposta eccedente il doppio limite.

Vi è però una condizione, fortunatamente per i contribuenti: ed è quella che si tratti di compiere opere già deliberate e richieste per motivi sociali e igienici ed alle quali non si possa altrimenti provvedere.

Qui però si può osservare che in questa espressione « motivi di interesse sociale o di pubblica igiene », si può facilmente far rientrare tutto quello che si vuole; ma quello che è importante è la condizione che l'opera sia *assolutamente necessaria*.

E di tale necessità si parlava appunto nella relazione ministeriale; ma ciò non si legge più nel testo del decreto, dove si parla soltanto di opere *improrogabili*.

Ora si potrà credere forse che una espressione valga quanto l'altra; ma io, e con me l'Ufficio centrale, abbiamo trovato una differenza di significato tra le due espressioni: la *improrogabilità* si riferisce all'opera in corso di esecuzione; ma quest'opera potrebbe non essere necessaria; e potrebbe anche darsi il caso che sia meglio di non proseguirla, quando la spesa fosse troppo gravosa. Pertanto si sarebbe desiderato che nel testo del decreto si

parlasse di assoluta necessità, e non solo di improrogabilità di opera.

L'Ufficio centrale non ha creduto proporre emendamenti, ma sarebbe molto soddisfatto se l'onorevole ministro volesse fare una dichiarazione in questo senso, cioè che la improrogabilità si debba intendere come assoluta necessità di un'opera. Questo gioverà a rassicurare i contribuenti contro il pericolo di continui gradualmente aumenti di sovraimposta, dai quali finalmente vedrebbero confiscata la loro proprietà.... Simili parole si leggono proprio nella relazione ministeriale. Sarebbe dunque desiderabile che l'onorevole ministro dichiarasse esplicitamente di interpretare in questo senso le parole della legge; cioè che si tratti di assoluta necessità di un'opera, lasciando da parte ogni altra espressione che possa prestarsi ad una interpretazione più larga.

E l'Ufficio centrale sarebbe anche grato all'onorevole ministro s'egli volesse fare una circolare in questo senso ai Prefetti e alle Autorità tutorie.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta la raccomandazione dall'Ufficio centrale, anzi ringrazio il relatore che mi dà occasione di assicurare il Senato che la Finanza, nel fare l'esame di queste spese improrogabili, le ammette soltanto se di assoluta necessità. Ha dovuto levare i limiti dei cinque anni perchè questi ostavano, alle volte, alla necessità di contrarre dei debiti e di fare dei mutui che andavano al di là dei cinque anni.

GAROFALO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Ferrero di Cambiano, Valenzani, Venzi e Nuvoloni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho l'onore di

presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'Amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria ».

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaëta e di Elena ».

VENZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei Magistrati della Corte di Cassazione del Regno.

NUVOLONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Ferrero di Cambiano, Valenzani, Venzi e Nuvoloni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 14 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Berio, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Catellani, Chersich, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarinò, Contarini, Conti, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Bono, Della Torre, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico.

Fabri, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Loria.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Montessor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Pitacco, Pullè.

Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 (N. 1081):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	117
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 (N. 1082):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919 (N. 1083):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 1197):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 1199):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pub-



blici di Fiumè pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SIMONETTA, segretario, legge:

#### *Interrogazione con risposta scritta:*

Al Capo del Governo e ministro degli affari esteri: « Per sapere quanto vi è di vero nella notizia che neppure nella prossima primavera verrà attivato il servizio ferroviario tra Ventimiglia-Breglio-Cuneo e Torino e ciò in contrasto alle ripetute assicurazioni date dal Governo francese e malgrado che detta ferrovia per gli intervenuti accordi internazionali dovesse inaugurarsi fino dal 1914».

Nuvoloni.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16:

I. Votazione per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sot-

toscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonché alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1200);

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (N. 1202);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie (N. 1122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (N. 607).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume Numero (1046);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste (N. 763);

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1171);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea N. (1172);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1169).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Prin-

cipe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (N. 1252);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (N. 1037);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia (N. 1228);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona (N. 1229);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma (N. 1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (N. 1175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante (N. 1217);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (Numero 1212);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali (N. 828);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);  
Conti consuntivi della Somalia per gli

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1928

---

esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-23 (N. 1198);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col

Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (N. 1205).

La seduta è tolta (ore 18).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXXVI<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	9742	di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opera nel porto di Ancona » . . . . .	9749
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199 concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma » . . . . .	9749
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume » . . . . .	9746	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tuber- colosi » . . . . .	9750
« Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istitu- zione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del com- mercio sul legname con sede in Trieste » . . . . .	9747	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpre- tazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le in- dennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito ope- rante » . . . . .	9750
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importa- zione » . . . . .	9747	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia » . . . . .	9750
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea » . . . . .	9747	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore » . . . . .	9752
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente la am- missione di nuove merci al beneficio della im- portazione temporanea » . . . . .	9748	« Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-23 » .	9752
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'ap- pannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia Aosta, Duca delle Puglie » .	9748	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto- legge 23 gennaio 1925, n. 130 » . . . . .	9754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente prov- vedimento a favore delle mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 » . . . . .	9748	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordina- mento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1 <sup>a</sup> categoria » . . . . .	9754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia » . . . . .	9748	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contin-	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa			

gente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927» . . . . .	9754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali » . . . . .	9755
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia Facoltà di scienze economiche e commerciali » . . . . .	9751
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9751
MAZZONI, <i>relatore</i> . . . . .	9751
Interpellanza (Annuncio di) . . . . .	9758
Interrogazioni (Risposta scritta al senatore Cicotti) . . . . .	9761
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9742, 9746, 9749
Ringraziamenti . . . . .	9742
Uffici (Riunione degli) . . . . .	9742
Votazione a scrutinio segreto (per la nomina di un membro supplente d'accusa all'Alta Corte di giustizia) . . . . .	9757
(Di disegni di legge) . . . . .	9744, 9756

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per la guerra.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenutami da parte del signor Podestà del comune di Venezia:

« Venezia, 10 febbraio 1928.

« Mi onoro rivolgere alla E. V. la reverente espressione della più viva riconoscenza per la nobilissima commemorazione che ha fatto nella seduta pubblica del 7 corrente, del compianto senatore prof. Pompeo Molmenti.

« Le elevate parole dette dalla E. V., cui si è associato S. E. il ministro Pietro Fedele, in nome del Governo nazionale, e il consenso unanime del Senato del Regno, al mesto e solenne omaggio che veniva reso all'illustre estinto, sono stati appresi con sentimento di profonda gratitudine da Venezia, la quale esprime a mio mezzo all'Eminente Consesso, alla E. V. ed a S. E. il ministro dell'istruzione, le più rispettose azioni di grazie.

« Voglia V. E. gradire tali sentimenti e l'attestato del mio più rispettoso ossequio.

« Il Podestà:

« (F.to) PIETRO ORSI ».

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Fradeletto per giorni 6; Luiggi per giorni 3; Marcello per giorni 2; Rota Attilio per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni si intendono accordati.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che domani all'ore 16 vi sarà la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori: Sanjust, Pironti, Chersich, Garofalo, Libertini, Rava, Di Robilant, Nava, Berio, Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SANJUST. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 ».

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla officina governativa delle carte valori».

CHERSICH. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie.

GAROFALO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-

San Marino, e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi.

DI ROBILANT. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.

NAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato».

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio, obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sanjust,

Pironti, Chersich, Garofalo, Libertini, Rava, Di Robilant, Nava, Berio e Morpurgo, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta di sabato.

Prego il senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori della votazione per un membro supplente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia.

Risultano sorteggiati i senatori Zappi, Colosimo, Cippico, Catellani e Pitacco.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari ed i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borsarelli, Brandolin, Bron-di, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Casati, Cassis, Catellani, Cavallero, Cefaly, Cesareo,

Chersich, Ciccotti, Cipelli Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Colonna, Colosimo, Conci, Conti, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fadda, Faelli, Fano, Ferri, Figoli, Fratellini, Gabba, Garofalo, Gentile, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Maragliano, Marchia-fava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazziotti, Mazzoni, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Orsi Delfino.

Pais Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Serristori, Simonetta, Sinibaldi, Sormani, Squitti, Stoppato.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 121

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonché alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 123

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 120

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 121

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023):

Senatori votanti . . . . . 135

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1200):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (N. 1202):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazioni all'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie (N. 1122):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per

la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (N. 607):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sitta a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno;

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sitta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume » (N. 1046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste », » (N. 763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » (N. 1171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea » (N. 1172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea » (N. 1169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie » (N. 1252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno, chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 » (N. 1037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia » (N. 1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1928

in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona » (N. 1229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori Mayer e Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mayer e Sinibaldi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma » (N. 1153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi » (N. 1175).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante » (N. 1217).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926 n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali, telegrafici presso l'esercito operante.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia » (N. 1212).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali » (N. 828-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali ».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dichiaro che il Governo accetta le varianti proposte dall'Ufficio centrale. Da mia parte vorrei aggiungerne un'altra all'art. 2, numero 4°. Vorrei cioè che si sostituissero le parole « la Camera di Commercio » con le altre « il Consiglio provinciale dell'economia », poichè questa è l'attuale denominazione delle Camere di commercio.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale trova giustissima l'osservazione dell'onorevole ministro, ed accetta il suo emendamento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale e con la variante testè proposta dall'onore-

vole ministro dell'economia nazionale all'art. 2, n. 4 del decreto-legge.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze una Regia Facoltà di scienze economiche e commerciali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente :

(*Omissis*).

## Art. 1.

È istituito in Firenze un Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali. Esso è ordinato secondo le norme legislative e regolamentari vigenti per i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, ed è sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

## Art. 2.

Al mantenimento del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze contribuiscono:

1° il Ministero dell'economia nazionale, con il contributo annuo di lire 50,000;

2° il comune di Firenze con il contributo annuo di lire 50,000;

3° la provincia di Firenze, con il contributo annuo di lire 25,000;

4° Il Consiglio provinciale dell'Economia di Firenze, con il contributo annuo di lire 200,000.

Possono entrare a far parte del Consorzio per le spese di mantenimento di detto Istituto altri Enti pubblici o privati.

## Art. 3.

A norma dell'art. 19 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, potranno essere stabiliti speciali accordi perchè per talune delle materie fondamentali necessarie al conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali possano essere seguiti gli inse-

gnamenti che di esse si impartiscono nella Regia Università o nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri ».

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

- a) del direttore dell'Istituto;
- b) di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;
- c) di un delegato del Ministero dell'economia nazionale;
- d) di un delegato per ognuno degli altri Enti che, a norma dell'art. 2 contribuiscono al mantenimento dell'Istituto;
- e) di un delegato per ogni altro Ente pubblico o privato, regolarmente costituito, il quale si obbliga di contribuire al mantenimento dell'Istituto in modo continuativo e con una somma non inferiore a lire 10,000 annue o con altra prestazione equivalente.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale.

Art. 5.

I professori di ruolo della Regia Università e del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », dei cui insegnamenti si vale il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali a norma degli accordi previsti dall'art. 3, partecipano alle adunanze del Consiglio accademico dell'Istituto per tutte quelle deliberazioni, per cui non debbono partecipare soltanto i professori di ruolo dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Con Regio decreto sarà provveduto a stabilire l'organico del personale insegnante e amministrativo del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore » (N. 1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927 concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-1923 » (Numero 1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1138).



PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della colonia della Somalia italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 19,600,813.86

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 14,398,464.84.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui sotto-notati articoli di bilancio della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1919-20:

Art. 3. — Corpo di polizia L.	3,851.08
Art. 5. — Indennità di equipaggiamento, viaggi, ecc. . . .	16,806.94
Art. 7. — Compensi per lavori straordinari . . . . .	2,701.78
Art. 11. — Spese postali per telegrammi, ecc. . . . .	29,657.88
Art. 38. — Assegni agli uffiziali ed alla truppa italiana . .	117,829.47

Totale L. 170,847.15

=====

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della colonia della Somalia riscosse

e versate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui dell'esercizio 1919-20 e precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 52,402,357.69.

(Approvato).

Art. 5.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui dell'esercizio 1919-20 e precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 48,981,154.96.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di pagamenti in lire 57,490.39 risultante a carico degli art. 11 e 38 del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1920-21.

(Approvato).

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, riscosse e versate nell'esercizio 1921-1922, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo in lire 116,024,448.43.

(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie della colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in 108,647,818.36 lire.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di pagamenti di lire 5,764,195.61, risultante a carico dell'articolo 47-bis del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1921-22.

(Approvato).

## Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, riscosse e versate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 80,458,409.34.

(Approvato).

## Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 88,050,219.98.

(Approvato).

## Art. 12.

È approvata l'eccedenza di pagamento di lire 15,787,556.39 risultante a carico dell'art. 51 del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1922-23, per maggior spesa occorsa in dipendenza del mutato ragguaglio della ru-  
pia alla lira.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 25 gennaio, n. 130 » (N. 1205).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico:*

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2144, recante proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana, stabilite col Regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria » (N. 1184).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico:*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'Amministrazione dei Monti di pietà di prima categoria.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 » (N. 1123).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta, per l'anno 1927, il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce "pelo di capra" nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali » (N. 1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » al repertorio in vigore per la applicazione dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero D'Aste, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Borea d'Olmo, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Cefaly, Chersich, Ciccotti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Colosimo, Conti, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Del Carretto, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Vico.

Fano, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava, Fratellini.

Gabba, Garofalo, Garroni, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Maragliano, Marchiava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Orsi Delfino.

Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Peano, Pestalozza, Pironi, Pitacco, Podestà, Pullè.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scialoja, Sili,

Simonetta, Sitta, Sormani, Squitti, Stoppato, Supino.

Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (N. 1046):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste » (N. 763):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1171):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 109

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1172):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 109

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1169):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 108

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (N. 1252):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (N. 1037):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 103

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'asse-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1928

gnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia (N. 1228):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 103

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Anconà (N. 1229):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 103

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma (N. 1153):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (N. 1175):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 107

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile

addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante (N. 1217):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 107

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (Numero 1212):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali (N. 828):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore (N. 1195):

Senatori votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina

di un membro supplente della commissione permanente d'accusa all'Alta Corte di giustizia:

Senatori votanti . . . . .	120
Maggioranza . . . . .	61
Ebbe voti:	
il senatore Garofalo . . . . .	86
Voti nulli o dispersi . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	33

Eletto il senatore Garofalo.

#### Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta all'ufficio di Presidenza una domanda di interpellanza.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Ai ministri delle comunicazioni e dei lavori pubblici sulla necessità di rendere più sicure e rapide le comunicazioni tra Napoli, il Mezzogiorno e la Sicilia, in seguito all'apertura all'esercizio della direttissima Roma-Napoli.

Libertini.

#### Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che dal ministro competente è pervenuta la risposta scritta alla interrogazione del senatore Ciccotti.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Domani non vi sarà seduta pubblica, ma, come ho già detto, vi sarà riunione degli Uffici alle ore 16 per l'esame di alcuni disegni di legge.

Mercoledì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende,

per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale (N. 1240);

Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (N. 1310). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (N. 1216);

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (N. 1277) — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 1278). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo (N. 1227);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1208);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1209);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena (N. 1179);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia (N. 1163).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20; 1920-21 1921-22 e 1922-23 (N. 1198);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1928

e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (N. 1205);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'Amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria (N. 1184);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (N. 1123);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (N. 1124).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania (N. 1196);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno (N. 1271);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale (N. 1121);

Modificazioni al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relative a provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 1305);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quella della Squadra navale italiana in Spagna (N. 1219);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2449, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavaatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1300);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica (N. 1193);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme

per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 (N. 1136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 1185);

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (N. 1273);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 798);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità (Numero 1180);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma (N. 1224);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno (N. 1291). — (*Iniziato in Senato*);

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (1313). (*Iniziato in Senato*).

### IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (Numero 1308);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309).

La seduta è tolta (ore 18).

**ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI****Martedì 14 febbraio 1928**

ALLE ORE 16

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (N. 1293). — (*Iniziato in Senato*);

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (N. 1294). — (*Iniziato in Senato*);

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (N. 1296). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 1303). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione dei Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistratale di scherma (N. 1306). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (N. 1307) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sov-

venzionati o sussidiati dallo Stato (N. 1311). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra (N. 1314). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 1248);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a lor domanda, in ausiliaria (N. 1250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofruttilicoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpreta-



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1928

zione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio (N. 1263);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266).

---

**Risposta scritta ad una interrogazione.**

CICCOTTI. — Al ministro delle finanze: per sapere perchè l'Esattoria delle imposte di Roma non abbia ancora mandato ai contribuenti — giusta le disposizioni di legge — le cartelle-avvisi delle imposte dovute e come

s'intenda provvedere, perchè i contribuenti, messi così nella impossibilità di soddisfare i contributi nel termine legale non soggiacciano ad indebite multe.

RISPOSTA. — L'Esattoria delle imposte di Roma non ha potuto ancora provvedere alla notificazione delle cartelle di pagamento per le imposte e tasse iscritte nei ruoli del corrente anno, perchè, avendo assunto solo di recente la gestione, in sostituzione del precedente titolare, non ha potuto provvedere, tempestivamente, all'adattamento dei locali e alla organizzazione dei servizi.

Pertanto allo scopo di evitare che i contribuenti — posti nella impossibilità di soddisfare quanto debbono alla imminente scadenza, potessero incorrere in indebite multe — il Ministero ha provveduto a rinviare la riscossione della rata in corso, abbinandola con la seconda in scadenza nel mese di aprile.

*Il Ministro:*  
VOLPI.

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Risconti delle sedute pubbliche.



CLXXVII<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **PERLA**

## INDICE

Commemorazione (del senatore Schiaparelli) Pag. 9768

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9768

FEDERZONI, *ministro delle colonie* . . . . . 9768

Congedi . . . . . 9766

Dimissioni (dei senatori Mariotti e Montresor  
dalla Commissione per il Fondo per il culto) 9766

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per  
l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il  
28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma,  
festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre,  
anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli  
effetti civili e festa nazionale » . . . . . 9770

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni  
ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923,  
nn. 323, e 999, circa i marittimi disertati o che  
disertano » . . . . . 9772

« Trattamento economico agli ufficiali, ammi-  
ragli e generali ed ai capitani di vascello e co-  
lonnelli della Regia marina collocati in ausi-  
liaria a loro domanda » . . . . . 9772

« Modificazioni alla legge sulla leva marittima » 9772

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono isti-  
tuiti speciali premi a favore delle Ditte eser-  
centi autoservizi di gran turismo » . . . . . 9775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammis-  
sione di nuove merci estere al beneficio del-  
l'importazione temporanea » . . . . . 9775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammis-  
sione di nuove merci estere al beneficio dell'im-  
portazione temporanea » . . . . . 9775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riu-  
nione dei comuni di Gaeta e di Elena » . . . . 9776

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione al-  
l'Accordo per il consolidamento del debito po-  
lacco verso il Governo italiano; firmato a Varsa-  
via il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia » 9776

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedi-  
menti di credito agrario per la Tripolitania » 9779

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta  
organica dei magistrati della Corte di cassa-  
zione del Regno » . . . . . 9779

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri di  
cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508,  
a tutti i provvedimenti necessari per la difesa  
della valuta nazionale » . . . . . 9779

« Modificazioni al Regio decreto-legge 13 ago-  
sto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti a  
favore delle piccole industrie » . . . . . 9780

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la com-  
pensazione fra le spese occorse per la Squadra  
navale spagnuola in Italia e quelle della Squa-  
dra navale italiana in Spagna » . . . . . 9782

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
22 dicembre 1927, n. 2449, concernente la co-  
stituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli  
industriali e cavatori, e fra i commercianti di  
marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara  
e Fivizzano » . . . . . 9782

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedi-  
menti relativi a danneggiati del terremoto del  
13 gennaio 1915 nella Marsica » . . . . . 9783

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per  
regolare la manutenzione stradale e il reparto  
della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 » . 9783

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie » . . . . .	9783
« Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino » . . . . .	9784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » . . . . .	9784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità » . . . . .	9784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma » . . . . .	9785
« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente la istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno » . . . . .	9785
« Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » . . . . .	9785
(Discussione di):	
« Costruzione della sede del dopolavoro ferroviario in Roma » . . . . .	9770
Oratori:	
RAVA . . . . .	9770
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i> . . . . .	9771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti dalla Banca d'Italia » . . . . .	9786
Oratori:	
SCHIANZER . . . . .	9788
(Presentazione di) . . . . .	9770
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	9797
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9767, 9770, 9786
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 9777, 9795	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, delle finanze dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i

sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio per la marina, per la guerra, per le finanze e per la giustizia ed affari di culto.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bianchi Luigi per giorni 5; Dallolio Alberto per giorni 8; Nava per giorni 5; Pullè per giorni 8; Rattone per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

### Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenutami dal senatore Mazziotti:

« Roma 12 febbraio 1928.

« Ringrazio vivamente il Senato per la nomina a componente della Commissione di vigilanza del Fondo Culto, prego il Senato stesso a volermi surrogare in tale ufficio non potendo adempierne i doveri, perchè alquanto sofferente in salute.

« La mia risoluzione è irrevocabile. Con ossequio. Dev.mo

« M. MAZZIOTTI ».

Mi sono fatto premura d'insistere presso il senatore Mazziotti perchè desistesse dal proposito manifestato, ma, non essendo riuscito nell'intento, con mio grande rammarico sono stato costretto ad accettare le dimissioni presentate.

Do lettura di un'altra lettera pervenutami dal senatore Montresor:

« Senato, 14 febbraio 1928.

« L'undici corrente, quando ero a Verona, si procedette alla votazione per tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo Culto. Io nulla ne sapevo, nessuno me ne aveva parlato; il guaio però è che sono incomi-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

patibile, perchè faccio parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Culto.

« Perciò La prego di accettare le mie dimissioni.

« Ossequi devoti.

« LUIGI MONTRESOR ».

Dopo le dichiarazioni del senatore Montresor non mi rimane che accettare le dimissioni da lui presentate.

Nella prossima seduta si procederà alla votazione per la nomina di due senatori che dovranno sostituire i dimissionari.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Rava, Sitta, Scaduto, Tolomei, Supino, Angiulli, D'Amelio, Passerini Angelo, Diena e Venzi a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**RAVA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

**SITTA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

**SCADUTO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

**PASSERINI ANGELO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria ».

**VENZI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie ».

**DIENA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi ».

**ANGIULLI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Costituzione del comune di Pompei;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

**D'AMELIO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

**SUPINO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato ».

**TOLOMEI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per

mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Scaduto, Sitta, Rava, Passerini Angelo, Venzi, Diena, Angiulli, D'Amelio, Supino e Tolomei della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Schiaparelli.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi.

Un nuovo doloroso lutto ha colpito il Senato. Ieri in Torino ha cessato di battere il nobile cuore del prof. Ernesto Schiaparelli che era nato in Occhieppo Inferiore il 12 luglio 1856.

Nostro collega dal 18 settembre 1924, Ernesto Schiaparelli onorò altamente la scienza archeologica.

Laureatosi in lettere e perfezionatosi alla Sorbona all'*École pratique des hautes études*, entrò poi nell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, e con le sue ricerche archeologiche, soprattutto in Egitto, rivelò preziose vestigia dell'antica civiltà e giunse a risultati di inestimabile valore per la scienza egittologica che per lui di nuovo lustro si accrebbe. A testimoniare la geniale opera stanno le sue dotte pubblicazioni, le numerose monografie di cui ricorderò le « Migrazioni degli antichi popoli dell'Asia Minore », « Il significato simbolico delle piramidi egiziane », « La catena orientale dell'Egitto »; sta la magnifica relazione, non ancora completa, sui lavori della Commissione archeologica italiana in Egitto, di cui era presidente, relazione in cui si riassumono le sue appassionate ed originali ricerche dal 1903 al 1920 per la penetrazione dell'antica civiltà.

Il suo valore ebbe largo riconoscimento, che della disciplina da lui prediletta divenne docente alla Università di Torino e numerose Accademie lo vollero socio, in particolare l'Accademia dei Lincei e quella delle Scienze di Torino. Fu nominato direttore, prima del Museo egizio ed etrusco in Firenze, poi del Museo di antichità in Torino, che, colla sua opera infaticabile, con i preziosi nuovi elementi che egli vi portò; è divenuto uno dei più ricchi del

mondo. Nel 1908 era stato inoltre incaricato dell'Ufficio di soprintendente agli scavi e musei di Torino.

Ma di Ernesto Schiaparelli io devo altresì ricordare la patriottica opera svolta sia nella propaganda delle missioni religiose all'estero, sia per l'emigrazione. Infinite, generose istituzioni italiane all'estero ebbero da lui anima e vita: scuole, ospedali e tante iniziative attraverso cui la Patria fece sentire la sua voce fin nei più lontani paesi. Egli fu il fondatore e l'apostolo della Associazione nazionale per la protezione dei missionari italiani, la cui azione seppe indirizzare alla maggiore italianità. Per merito suo principale furono create l'Opera Boncompagni per la protezione dei nostri operai emigrati nei paesi d'Europa e la Federazione dell'*Italiana gens* per la protezione degli emigrati italiani oltre Oceano e nel Levante, istituzioni che tanto bene hanno recato e recano tuttora.

Perdita grande perciò oggi colpisce non solo la scienza archeologica, ma l'Italia tutta, che vede con lui scomparire uno dei suoi più devoti e benemeriti figliuoli.

Noi ci inchiniamo reverenti sulla bara ancora dischiusa dell'insigne collega e alla Famiglia inconsolabile esprimiamo il nostro vivo cordoglio. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ernesto Schiaparelli nacque a Biella nel 1856 di famiglia che molti illustri nomi ha dato e dà alla scienza italiana. Suo zio fu l'insigne astronomo Giovanni Schiaparelli, famoso per i suoi studi su Marte, suo cugino l'arabista Celestino Schiaparelli, suo nepote il maggiore dei nostri paleografi, Luigi Schiaparelli, decoro dell'Università di Firenze. Ernesto, preso durante gli anni dei suoi studi universitari dal fascino delle superbe collezioni di antichità egizie che l'abilità di un console sardo, Bernardino Drovetto, e la munificenza del Re Carlo Felice avevano saputo formare a Torino, si dedicò agli studi di egittologia. E appena ventiseienne pubblicò il monumentale studio sul Libro dei Funerali, testo sacro di grandiosa importanza per la religione e la liturgia egizia, da lui ricostituito su tre esemplari più o meno completi: uno sul

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

coperchio del sarcofago del regio scriba Butehaammon del museo di Torino, uno su un papiro lungo cinque metri del museo del Louvre, il terzo inciso su una parete della tomba del Faraone Leti I<sup>o</sup> a Tebe. Dei tre testi solo l'ultimo era stato ricopiato, ma non tradotto, da altri scienziati, che confessavano di trovarvi singolari difficoltà di interpretazione. L'opera dello Schiaparelli, che ebbe l'onore del premio reale presso la R. Accademia dei Lincei, pose di colpo il giovane piemontese in primissima fila fra gli egittologi di tutta Europa. Lo Stato italiano lo assunse quale ispettore del museo Archeologico di Firenze con l'incarico di ordinare ed illustrare le ricche collezioni riportate dall'Egitto da Ippolito Rosellini, collezioni delle quali lo Schiaparelli pubblicò un prezioso catalogo. Inviato in Egitto, scoprì altri testi e altre redazioni del Libro dei Funerali, che gli permisero di pubblicare un secondo volume con aggiunte e correzioni del sacro testo.

Promosso alla direzione del museo Egizio di Torino sentì come fosse indispensabile che quel superbo museo, già fra i tre o quattro più ricchi del mondo, non dovesse, per deficienza di nuove accessioni, perdere il suo posto glorioso. La parola di lui trovò accoglienza presso la Maestà del Re che, per più anni, seguendo l'esempio del predecessore Carlo Felice, accordò i fondi necessari per campagne di scavo in Egitto. Durarono esse, tolta l'interruzione del periodo bellico, dal 1902 al 1924, con risultati sommamente onorevoli per la scienza italiana e fortunati per le collezioni del museo di Torino. Tra i maggiori scavi si possono ricordare quelli nella necropoli di Tebe, con la scoperta della bellissima tomba a rilievi dipinti della regina Nofertari, quelli nella necropoli predinastica di Ghebelein, quelli nella città degli adoratori del Dio del male Seth a Gau el Kebir ed altri molti. Sui risultati delle sue esplorazioni aveva il nostro Schiaparelli pubblicati due poderosi volumi; ed altri se ne attendevano, già in preparazione. L'autorità ed il prestigio grande di lui ottennero alla missione italiana condizioni di speciale favore e deferenza, per cui, ad esempio, nella ripartizione che, secondo la legge egiziana, deve farsi, delle cose antiche rinvenute, tra il museo del Cairo e i ritrovatori, fu allo Schiaparelli rilasciato tutto intero il meraviglioso corredo della tomba trovata in-

tata nella necropoli tebana dell'Architetto reale Kha e di sua moglie Mirit, corredo di inestimabile valore che le maggiori collezioni del Louvre e del British Museum invidiano al museo torinese.

Se la pubblicazione del Libro dei Funerali aveva rivelato in Ernesto Schiaparelli un filologo di singolare dottrina ed acume, se l'opera sua di direttore di musei e di scavi lo aveva presentato scavatore sagace ed illustratore sapiente, il volume pubblicato nel 1916: *La Geografia dell'Africa orientale secondo le indicazioni dei monumenti egiziani*, lo dimostrò storico e geografo di alto valore.

Ma il tenace lavoro scientifico, la cura del museo e delle ricerche in Egitto, i doveri della Soprintendenza alle Antichità del Piemonte, della Liguria e della Lombardia, le fatiche dell'insegnamento universitario non bastavano ad esaurire la prodigiosa attività di lui. Se gli studi ardui della egittologia occupavano la sua mente, un'altra grande opera aveva presa tutta la nobile anima sua: la difesa religiosa e nazionale della italianità dispersa nel mondo. Succeduto a un altro illustre membro di questa assemblea, Fedele Lampertico, nell'ufficio di segretario generale e perpetuo dell'Associazione nazionale per la protezione dei missionari italiani, sorresse con fervore i primi passi di questa nuova associazione, e ne fece una grande forza benefica. E da essa trasse la *Italica Gens*, opera di assistenza materiale, morale e religiosa per gli emigranti italiani, e anche questa condusse a grande floridezza ed efficacia di azione. Pochi sanno quali tesori di lavoro, di abnegazione, di avvedutezza, di tatto egli abbia profuso in quegli uffici. Centinaia di scuole, di asili, di collegi, di ospedali, di ambulatori, di chiese italiane furono da lui volute e create e rette e amministrate in tutto il mondo, trovando ad ogni costo i mezzi per opere così grandiose e multiformi. Niuno può dire oggi quali prodigi quest'uomo solitario e silenzioso, chiuso dall'alba alla notte alta nel suo studio al museo di Torino, abbia operato e fatto operare pel nostro paese, e niuno può dire chi potrà sostituire una così fervida, abile, esperta operosità. Il Governo invia per mio mezzo un reverente saluto alla memoria dello scienziato illustre e alla infaticata operosità benefica del grande cittadino. (*Applausi*).

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito i signori senatori Morpurgo e Cagni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MORPURGO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 ».

**CAGNI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Morpurgo e Cagni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Presentazione di un disegno di legge.**

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio attivo permanente nei corpi sanitario e veterinario militare ».

**PRESIDENTE.** Do atto al Capo del Governo, ministro della guerra, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale » (N. 1240).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale ».

Prego l'on. senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione sul disegno di legge: « Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma » (N. 1310).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1310).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**RAVA, presidente dell'Ufficio centrale.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAVA, presidente dell'Ufficio centrale.** Vorrei fare una raccomandazione, come presidente dell'Ufficio centrale, e anche a nome di qualche collega, agli onorevoli Ministri proponenti e soprattutto all'onorevole Ciano,



In primo luogo intendo lodare l'iniziativa per questo utile istituto, del Dopolavoro ferroviario, e plaudire al disegno di legge, il quale si collega felicemente con altre disposizioni che l'onorevole Ministro ha preso, per l'Associazione Nazionale dei Ferrovieri e per la Banca dei ferrovieri stessi e per le loro Cooperative di consumo; istituzioni belle ed utili che fanno onore a chi le fonda e le governa bene, istituzioni che danno nuovo valore morale alla famiglia grande dei ferrovieri. Vorrei poi pregarlo ora, di provvedere perchè nella costruzione della sede per il *Dopolavoro dei ferrovieri*, in Roma (con otto milioni del fondo pensioni) sede che ha tanti scopi elencati in generale nella relazione (ricreativi, culturali, sportivi, ecc.) e farà anche da albergo pei ferrovieri venuti a Roma, egli voglia ricordarsi di quel l'istituto che esiste solo a Roma, l'*Educatorio Baccarini* per i figli dei ferrovieri. Una legge impone ad essi l'obbligo di frequentare la scuola; essi, non avendo scuole sul luogo, vengono a Roma e la ferrovia li fornisce di biglietto gratuito. Resterebbero dispersi per le vie dopo le lezioni. Ma a Roma esiste un Ente benefico, fondato da persone egregie e buone, che da venti anni li raccoglie, li educa, li istruisce, e li nutre: ma questo povero Ente non ha casa. Quattro volte se l'è costituita pregando, lavorando, lottando e ha ottenuto locali dal Municipio vicino alla scuola elementare: ma quattro volte è stato bandito e messo sulla via. L'ultimo e bello edificio dove era accolto, per bontà del Comune, è stato venduto. Eterno randagio! Ed è tanto utile che esso viva, e la sede sua sia vicino alla stazione, come fu sempre.

Raccomando adunque e fo preghiera all'onorevole ministro Ciano, che aiuti ancora l'Educatorio Baccarini con cuore generoso, sapendone le benemeritenze e la buona Direzione e Amministrazione. È l'unico istituto *dopo scuola* che si è salvato. In questo grande palazzo che si costruirà, voglia trovar modo - fra tante comodità, utilità e benefici di istituti che provvedono ai grandi - di ricordarsi anche dei piccoli ferrovieri; i quali lo benediranno. (*Approvazioni*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Assi-

curo l'onorevole Rava che sarà tenuto conto della sua raccomandazione nella costruzione dell'edificio in questione.

RAVA, *presidente dell'Ufficio centrale*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a prelevare dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi per il personale la somma massima di lire 8,000,000 e ad investirla nella costruzione della Sede del Dopolavoro ferroviario in Roma.

La somma così investita sarà considerata come mutuata all'Amministrazione ferroviaria la quale dovrà provvedere al relativo ammortamento con le stesse modalità in uso per le case economiche per i ferrovieri, restando quindi proprietaria della intera costruzione.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero eventualmente necessarie sulla suindicata somma salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni coi relativi interessi del 5.50 per cento all'anno.

L'interesse nella indicata misura del 5.50 per cento e l'eventuale maggiore onere per la maggiore misura dell'interesse e per qualsiasi altra causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette eventuali anticipazioni, saranno portati in aumento sul costo di costruzione della suddetta sede.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con decreto del ministro delle comunicazioni verrà stabilito l'ammontare di canone di fitto annuo che l'Amministrazione ferroviaria introiterà con prelievo sui fondi stanziati in ogni esercizio finanziario per lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario e di cui

all'art. 5 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, e che dovrà pareggiare, oltre l'importo degli interessi 5.50 per cento sul capitale investito, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le imposte e sovrainposte e tutte le altre spese diverse direttamente o indirettamente sostenute dall'Amministrazione medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano » (N. 1216),

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda » (N. 1277).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Agli ufficiali ammiragli e generali, ai capitani di vascello ed ai colonnelli della Regia marina, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio.

La presente legge entra in vigore dalla data con la quale è andato in vigore il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Modificazioni alla legge sulla leva marittima » (N. 1278).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulla leva marittima ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1278).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Alla legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla leva di mare tutti i cittadini dello Stato che, idonei alle armi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima di avere compiuto il 39° anno di età.

« Essi sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo art. 59, dal tempo di leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età, salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

« Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonchè coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana nè quella d'altro Stato.

« Non sono soggetti alla leva coloro che possiedono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.

« Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del Regio decreto-legge n. 1387, del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto pei loro

figli e discendenti dal Regio decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.

« Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle Colonie italiane, giusta le leggi ad essi relative ».

(Approvato).

#### Art. 3.

All'art. 3:

1ª variante: nel n. 4 le parole « gli operai che siano stati e siano..... » sono sostituite dalle altre « gli operai che siano stati o siano.... »

2ª variante: nel n. 8 le parole « laurea di magistero o in scienze economiche e commerciali » sono sostituite dalle altre « laurea in discipline nautiche o in scienze economico-marittime ».

3ª variante: dopo il n. 10 è aggiunto il seguente comma: « L'iscrizione nella leva di mare in tutti i casi previsti dai nn. 2, 3, 4 e 5, ha luogo quando il mestiere sia stato esercitato per almeno due mesi. Lo stesso limite di tempo è stabilito per gli allievi delle scuole marittime, peschereccie, ecc., di cui al n. 10 ».

(Approvato).

#### Art. 4.

All'art. 6 sono aggiunti i seguenti alinea:

« L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma loro spettante, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministero della marina.

« In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato ».

(Approvato).

#### Art. 5.

All'art. 10, comma 2°, le parole « un sottufficiale ed un impiegato » sono così rettificata « un sottufficiale od un impiegato ».

(Approvato).

## Art. 6.

Nel 3° comma dell'art. 30 sono abrogate le parole « purchè di durata non minore di mesi 3 ».

(Approvato).

## Art. 7.

L'art. 32 è abrogato e sostituito dal seguente:  
« Gli iscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

« Gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive ».

(Approvato).

## Art. 8.

All'art. 34 è aggiunto il seguente alinea:

« Trascorso questo termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 92 ».

(Approvato).

## Art. 9.

Dopo l'art. 39 è inserito il seguente articolo 39-bis:

« Non possono ottenere la ferma ridotta:

« 1° — Gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;

« 2° — Gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

« 3° — Gli iscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

« 4° — I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione ».

(Approvato).

## Art. 10.

Nella lettera b) dell'art. 40, dopo la parola « commerciale », sono aggiunte le altre: « (perchè allievi dell'ultimo anno di corso) ».

(Approvato).

## Art. 11.

All'art. 45 sono apportate le seguenti varianti:

1ª variante: il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente: « I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero, o in territorio di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri o da quello per le colonie, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli iscritti residenti all'estero ».

2ª variante: nel 3° comma, le parole « all'estero » sono sostituite dalle parole: « nelle località sopra indicate ».

3ª variante: nel 4° comma, le parole « col Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle parole « con i Ministeri suddetti ».

(Approvato).

## Art. 12.

Nel n. 4 dell'art. 48, dopo la parola « truffa », sono aggiunte le seguenti: « rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ».

(Approvato).

## Art. 13.

L'art. 52 è sostituito dal seguente:

« Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re ».

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

## Art. 14.

All'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi:  
« Il congedo assoluto spetta anche ai militari sotto le armi che per inidoneità fisica sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

« I militari del Regio esercito in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza ramo mare possono, in seguito ad accordi presi tra i Ministeri della guerra e della marina, essere trasferiti nei ruoli della Regia marina ».

(Approvato).

## Art. 15.

Nel 1° comma dell'art. 61, dopo la parola « Armata », sono aggiunte le parole « e quelli provenienti dal Regio esercito a norma dell'art. 59 ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo » (N. 1227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo ».

Prego l'on. senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle ditte esercenti autoservizi di gran turismo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea » (N. 1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea » (N. 1209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, anno V, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena » (N. 1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia » (N. 1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'ultima seduta e in quella di oggi.

Prego il segretario senatore Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio,

Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Cefaly, Chersich, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Conti, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fadda, Fano, Ferrero di Cambiano, Ferri, Francica-Nava, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Passerini Napoleone, Paolucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Pironti, Podestà, Poggi.

Quartieri.

Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Serristori, Sili, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale (N. 1240):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 127

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (N. 1310):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (N. 1216):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 133

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (N. 1277):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 134

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 1278):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo (N. 1227):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1208):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1209):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena (N. 1179):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia (N. 1163):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-23 (N. 1198):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (N. 1205):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1<sup>a</sup> categoria (N. 1184):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il



contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (N. 1123):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (N. 1124):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania » (N. 1196).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno » (N. 1271).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale » (N. 1121).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti a favore delle piccole industrie » (N. 1305).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti in favore delle piccole industrie ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato N. 1305*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa: e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

L'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle Piccole industrie e l'Istituto nazionale di credito per le Piccole industrie e l'artigianato, previsti dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, sono soppressi.

(Approvato).

## Art. 2.

Le funzioni già affidate agli Istituti indicati nell'art. 1 sono assunte ed esercitate da due Sezioni autonome dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

Tali sezioni, aventi personalità giuridica e sede in Roma, saranno amministrate dall'Ente

predetto, con patrimoni e regolamenti propri e gestioni separate.

Restano immutati i compiti e le finalità assegnati all'Ente nazionale per le Piccole industrie dall'art. 1 e dell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334.

(Approvato).

## Art. 3.

L'Ente nazionale per le Piccole industrie è retto da un Consiglio di amministrazione così formato:

un presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale;

due rappresentanti del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante dell'Istituto per le Piccole industrie ed il lavoro di Venezia;

due rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria;

un rappresentante della Federazione autonoma degli artigiani;

un rappresentante per ciascuno degli Istituti od Enti partecipanti al capitale delle sezioni commerciale o creditizia.

Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: spetta al ministro dell'economia nazionale la loro nomina, revoca, sostituzione e conferma.

(Approvato).

## Art. 4.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto di quattro membri e presieduto dal presidente dell'Ente.

(Approvato).

## Art. 5.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente e di quella delle due sezioni è demandato ad un Collegio di cinque revisori nominati dal ministro dell'economia nazionale, due dei quali designati dal ministro delle finanze.

Di detti revisori, tre fungono da effettivi e due da supplenti.

I ministri per l'economia nazionale e le finanze potranno disporre, in ogni tempo, ispezioni sull'Ente nazionale per le Piccole industrie e sulle Sezioni autonome da esso amministrate.  
(Approvato).

## Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1928 i Comitati provinciali ed i Comitati regionali per le Piccole industrie sono soppressi.

Le funzioni previste dalle prime quattro lettere dell'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale per le Piccole industrie, approvato con Regio decreto 21 aprile 1927, n. 699, sono demandate ai Consigli provinciali dell'economia. Per le altre funzioni, già affidate ai Comitati provinciali, provvederà direttamente l'Ente suddetto.  
(Approvato).

## Art. 7.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale possono essere costituiti, nei capoluoghi di regione, Consigli consultivi regionali delle Piccole industrie, formati da un rappresentante per ogni provincia scelto fra persone tecnicamente competenti. La Presidenza di tali Consigli spetta al rappresentante della provincia alla quale appartiene il capoluogo della regione.

I Consigli predetti funzionano da organi di consulenza tecnica regionale dell'Ente.  
(Approvato).

## Art. 8.

I fondi indicati nell'art. 6 comma a) del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, sono devoluti allo svolgimento dell'azione locale dell'Ente nazionale per le Piccole industrie previsto dall'art. 6 del presente decreto. Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490.

(Approvato).

## Art. 9.

Le assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, restano devolute rispettivamente alle sezioni commerciali e di credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

(Approvato).

## Art. 10.

Le anticipazioni di capitale senza interessi, fatte con la Convenzione 26 settembre 1920, fra il Ministero per le terre liberate e l'Istituto per il lavoro e le Piccole industrie di Venezia e con la Convenzione 29 maggio 1921, fra l'Ufficio centrale per le provincie e l'Istituto predetto sono convertite in assegnazioni definitive con l'obbligo da parte dell'Istituto stesso, di conferirle, quale ulteriore quota di partecipazione alla Sezione credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

(Approvato).

## Art. 11.

Al fine di estendere l'azione della Sezione di credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie nel Mezzogiorno nelle isole, i Banchi di Napoli e di Sicilia, sono autorizzati a partecipare al capitale della Sezione credito suddetta con la somma di lire 15 milioni e 10 milioni, rispettivamente.

Le Casse di risparmio ed in genere gli ordinari Istituti di credito sono pure autorizzati a partecipare al capitale di detta Sezione.  
(Approvato).

## Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale per il lavoro e la cooperazione hanno facoltà di anticipare alla Sezione di credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie le somme occorrenti all'esercizio del credito da accordarsi a Consorzi di piccoli industriali.

Tali anticipazioni dovranno essere, di volta in volta, approvate dai ministri dell'economia nazionale e delle finanze e saranno garantite dallo Stato. Il decreto relativo stabilisce le condizioni cui la concessione del credito a favore del Consorzio è subordinata.

A garantire l'Erario contro l'eventuale insolvenza dei Consorzi mutuatari resta vincolato, fino alla concorrenza di un decimo delle anticipazioni come sopra autorizzate, il fondo stanziato nel bilancio dell'economia nazionale con il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 622.

(Approvato).

## Art. 13.

La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale per le Piccole industrie e dalle Sezioni autonome da esso amministrate, debbono essere sottoposti alla approvazione del ministro per l'economia nazionale, d'accordo col ministro delle finanze.

A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto e dagli Istituti indicati nell'art. 1 fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ove in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto d'impiego le indennità relative saranno liquidate in base a quelle previste dal Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1823.

(Approvato).

## Art. 14.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, hanno piena efficacia nei riguardi delle Sezioni di credito e commerciale dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

Sono altresì estese all'Ente nazionale per le Piccole industrie sezione credito le norme di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1516.

(Approvato).

## Art. 15.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro delle finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per dare esecuzione alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 agosto 1926, n. 1490, e 16 dicembre 1926, n. 2334, in quanto siano incompatibili con quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni legislative in materia e quelle della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna » (N. 1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnuola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei Comuni di Carrara e Fivizzano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica » (N. 1193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915, nella Marsica ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 » (N. 1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e relativi contributi per l'esercizio 1927-1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie » (Numero 1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente

norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino » (N. 1273).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1273).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il termine stabilito per l'attuazione di ciascuna delle tre zone in cui si divide il piano generale edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successive modificazioni, è prorogato per tutte e tre le zone fino al 13 aprile 1958.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alle parole: « nuove vie, piazze e corsi » degli articoli 4 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 141, ed alle parole: « l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e corsi » dell'art. 5 della legge stessa, sono aggiunte le parole: « parchi, giardini ed aiuole ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » (N. 798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di Carità » (N. 1180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926 n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma » (N. 1224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno » (N. 1291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » (N. 1313).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1313).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesoriere o cassieri delle Istituzioni di pubblica beneficenza e delle aziende speciali, qualora debbano anticipare agli Enti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni insegnanti elementari, Cassa pensioni sanitari, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali) le somme necessarie per il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti stessi, percepiranno, a carico degli Enti medesimi, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero più l'obbligo di tale anticipo per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati Enti, sarà liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli Enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).

(Approvato).

## Art. 2.

Gli elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti Uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Chimienti, Simonetta, Mazzoni e D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CHIMIENTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul di-

segno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la lotta contro le mosche ».

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi ».

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Chimienti, Simonetta, D'Andrea e Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » (N. 1308).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.



## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325  
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294,  
del 21 dicembre 1927).*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di dare definitiva sistemazione alla moneta italiana rendendola convertibile in oro o in valute equiparate all'oro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i propri biglietti in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7,919 per ogni cento lire italiane.

## Art. 2.

I biglietti della Banca d'Italia, i biglietti di Stato, entro i termini di tempo stabiliti per il loro ritiro dalla circolazione, e le monete di argento coniate in virtù dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1506, e 23 giugno 1927, n. 1148, continuano ad avere nel Regno il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche, e di ogni privato, di riceverle, nel Regno, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

## Art. 3.

La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo in lire italiane, sulla base aurea fissata all'art. 1, tutte le sue riserve in oro, o in divise estere su Paesi nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia vanno accreditate allo Stato. Tali plusvalenze debbono essere destinate:

a) alla estinzione del debito in biglietti della Banca d'Italia emessi per conto dello Stato;

b) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea fissata con l'art. 1, attribuito alle riserve auree ed equiparate già dei Banchi di Napoli e di Sicilia, trasferite alla Banca d'Italia all'atto della unificazione della emissione dei biglietti nella Banca medesima in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812;

c) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suindicata, già attribuito alla somma di dollari 90 milioni ceduti dallo Stato alla Banca d'Italia contro riduzione di lire 2,500 milioni del debito del Regio Tesoro verso la Banca medesima, a tenore dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

d) al regolamento delle differenze di prezzo in lire carta, rispetto alla parità aurea suddetta, in ordine ai prezzi di acquisto attribuiti alle altre divise estere su Paesi nei quali esiste la convertibilità dei biglietti di Banca in oro, trasferite dallo Stato o dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero alla Banca d'Italia.

## Art. 4.

A partire dalle entrate in vigore del presente decreto-legge la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su Paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

I biglietti emessi dalla Banca d'Italia sono garantiti, oltre che dalla medesima riserva aurea o equiparata, da ogni altra attività dell'Istituto, conformemente alle esistenti disposizioni legislative.

## Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale della Banca d'Italia, a emanare le norme per l'attuazione del presente decreto-legge e quelle occorrenti per il coordinamento di esso con le disposizioni legislative attualmente applicate all'Istituto di emissione.

## Art. 6.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze si provvederà a coordinare le norme vigenti sulle coniazioni ed emissioni di monete di oro con quanto è disposto nell'art. 1 del presente decreto.

## Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con la Banca d'Italia per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1927 —  
Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Schanzer.

SCHANZER (*segni di attenzione*). Onorevoli Colleghi, quando, alcune settimane or sono, si diffuse improvvisa la notizia che il Consiglio dei ministri aveva deliberato la stabilizzazione della lira, vi fu nel pubblico italiano un movimento di sorpresa. In verità, era da un pezzo che si discuteva vivacemente, tra i sostenitori delle diverse teorie monetarie, di rivalutazione e di stabilizzazione, senza che si fosse arrivati ad una conclusione pratica, generalmente convincente; e, d'altra parte, giustamente il Governo si chiudeva in un rigoroso riserbo e teneva gelosamente custodito il segreto delle sue definitive deliberazioni.

Senonchè, ad un tratto, con azione rapidissima e pienamente cosciente del fine da raggiungere e del dominio dei mezzi da impiegare, il Governo presentò al Paese la soluzione del grave problema.

Oggi non è il caso d'indugiare in discussioni teoriche: conviene piuttosto rivolgere la nostra attenzione agli effetti dell'importante avvenimento, alle sue ripercussioni sulla situazione della finanza pubblica e sull'economia nazionale.

La perspicua ed esauriente relazione dell'on. Mayer semplifica di molto il compito di chi deve oggi parlare sull'argomento che è all'ordine del giorno; mi limiterò perciò a poche considerazioni.

Quale è la natura del fine che il Governo si è proposto di conseguire ed ha effettivamente conseguito? Per quali vie, con quali metodi lo ha conseguito? Quale è, a riforma monetaria compiuta, la situazione monetaria del Paese?

Nessuno vorrà mettere in dubbio che la prima, essenziale condizione di qualsiasi economia bene ordinata è la stabilità della moneta, misuratrice dei valori e dei prezzi. Su questo punto non vi è mai stata controversia. Controversia invece vi fu (resa ardente dalle sofferenze subite, da alcune classi sociali, per l'enorme deprezzamento della moneta in seguito alla guerra), intorno alla rivalutazione, e non tanto intorno al principio della rivalutazione, quanto piuttosto intorno ai limiti di essa.

Si può dire che in massima gli italiani erano d'accordo sul principio della necessità di rivalutare la lira, caduta tanto in basso, chè erano pochissimi coloro che osassero timidamente affacciare, come soluzione, quella della svalutazione completa della moneta, per farne *tabula rasa*, all'uso germanico, e crearne una nuova. La discordanza era sul limite al quale si sarebbe dovuta spingere la rivalutazione. Era possibile riportare al valore prebellico, così come aveva fatto l'Inghilterra per la sterlina, una moneta che aveva perduto oltre l'ottanta per cento del suo valore? La maggioranza fu di avviso che questa sarebbe stata una impresa superiore alle forze umane, almeno in un periodo che non fosse da calcolare a decenni. E questa maggioranza, favorevole ad una relativa rivalutazione, si divideva, poi in diverse schiere, che assegnavano alla rivalutazione limiti più alti o più bassi.

Il Capo del Governo, nel suo profondo sentimento della dignità nazionale e nella sua giusta concezione della funzione della moneta come simbolo e come realtà nella vita politica ed economica del Paese, bardi, con parola vibrante di passione, davanti all'Italia e al mondo intero, il fermo proposito di condurre alla vittoria la battaglia economica della lira; ma invano si cercherebbe nel discorso di Pesaro un qualunque impegno intorno ai limiti della rivalutazione. Il merito dell'on. Mussolini di avere, nel momento più pericoloso, con un potente colpo di sbarra, salvato dal naufragio la nave monetaria, è grande e non potrà mai essere dimenticato dagli italiani. Fu proprio il suo atto di fede, l'atto di fede di un uomo che tutti conoscono di volontà inflessibile ed indomabile, che ebbe la virtù di arrestare la lira nella sua corsa all'abisso; e ciò per l'effetto psicologico che le parole di Lui produssero sugli italiani e anche sugli stranieri. Esempio insigne del peso grandissimo che il fattore psicologico ha pure nelle cose economiche, contrariamente a quel che pensano coloro che reputano le cose economiche governate da leggi puramente meccaniche. Il fatto è che la speculazione internazionale indietreggiò; fu disorientata, o, per meglio dire, si orientò bruscamente dal ribasso al rialzo, e la lira italiana fu salva.

Ma, lo ripeto, a Pesaro non fu preso alcun

impegno per una determinata rivalutazione; e sarebbe stato antieconomico ed impolitico assumere un impegno di questo genere, perchè, dopo tutto, i limiti della rivalutazione non potevano derivare se non da un esperimento pratico della rivalutazione medesima, intesa come adeguamento del valore monetario della lira al suo valore effettivo nei rapporti interni ed esterni. Ed è con questo criterio, saggiamente sperimentale, che il Capo del Governo ed il ministro delle finanze hanno proceduto sul difficile cammino della ricostruzione monetaria.

Una prima fase di questa ricostruzione fu la rivalutazione della lira; seguì una seconda fase, quella della stabilizzazione o stabilità di fatto della lira; ma questa seconda fase non poteva durare indefinitamente. Vi è chi dice, è vero, che, dal momento che s'era raggiunta la stabilità di fatto, si sarebbe potuta omettere la stabilizzazione legale: con che si sarebbe lasciata aperta la porta ad ulteriori ascensioni del valore della lira. Ma io non posso condividere questa opinione. Una rivalutazione puramente di fatto, a lungo andare, non si può mantenere, perchè essa perpetua il gravissimo danno della fatale incertezza di tutti i rapporti economici e giuridici fra i cittadini e le classi sociali, e lascia la moneta esposta agli attacchi della speculazione internazionale. La speculazione, che non può esercitarsi se non in misura limitata sulle monete veramente stabilizzate, di fatto e di diritto, si attacca, in verità, alle monete incerte ed oscillanti: e tali sono le monete non stabilizzate legalmente. I due sistemi di stabilizzazione sono essenzialmente differenti fra loro. Infatti, altro è il dire che una moneta ha sul mercato, sia pure già da un certo tempo, un determinato valore che però può bruscamente mutare, altro è dare a questa moneta un rapporto costante con l'oro e garantire legislativamente la convertibilità di essa in oro o in divise equiparate. L'un sistema implica l'incertezza, l'altro la certezza della stabilizzazione.

Che se la prima fase fu quella della rivalutazione, e la seconda quella della stabilizzazione di fatto, a cui doveva poi necessariamente, per ragioni logiche ed economiche, seguire la terza fase della stabilizzazione legale, il problema pratico si riduceva essenzialmente

alla scelta del momento opportuno per la stabilizzazione legale ed alla determinazione della più conveniente quota per tale stabilizzazione.

La scelta del momento fu determinata dalle necessità della preparazione tecnica dell'operazione e dalle condizioni del mercato internazionale monetario.

Per ciò che riguarda la scelta della quota di stabilizzazione, dobbiamo rendere omaggio al sentimento di equità sociale ed al sicuro intuito politico del Capo del Governo e del ministro delle finanze, i quali, in sostanza, furono chiamati ad assidersi arbitri fra i contrastanti interessi delle classi sociali; fra risparmiatori e beneficiari di redditi fissi da una parte, e commercianti, industriali e produttori dall'altra; fra creditori e debitori.

Col decreto-legge che esaminiamo, il Capo del Governo ed il ministro delle finanze dissero la parola decisiva, la quale significava il riconoscimento che lo stato di fatto, mantenutosi per un certo tempo, corrispondeva, nella misura del possibile, alle ragioni di equità sociale ed alle possibilità di adattamento economico del Paese e meritava quindi di essere consacrato legalmente.

A coloro i quali lamentano che la stabilizzazione non sia stata spinta più oltre, io credo che convenga additare l'esempio dell'Inghilterra, il paese, dopo gli Stati Uniti d'America, economicamente più robusto del mondo.

Ebbene, l'esempio inglese dimostra come una stabilizzazione troppo forte e repentina è mal tollerata dall'economia anche di un paese assai ricco, come quella che agisce troppo violentemente sul livello dei prezzi. In Inghilterra (la quale, com'è noto, per ragioni di prestigio politico e finanziario ha voluto riportare la sterlina al valore prebellico), molti sono di avviso che la rivalutazione sia stata eccessiva ed abbia prodotto dannosi effetti. Lo sforzo di adattamento che è stato richiesto all'industria e al commercio ha avuto le sue ripercussioni sulla produzione nazionale, come dimostrano chiaramente le statistiche della disoccupazione inglese.

Ed io credo che sia veramente un merito del Governo nazionale nostro di aver opposto resistenza a coloro che volevano una maggior rivalutazione perchè questa, secondo ogni proba-

bilità, avrebbe prodotto in Italia un grave stato di crisi. Ricordo a questo proposito che la Danimarca e la Norvegia, nell'opera di rivalutazione della loro moneta, furono trascinate oltre il segno dalla speculazione internazionale che accentuò eccessivamente il valore della corona danese e norvegese, con gravissime conseguenze sulla economia di quei paesi.

Naturalmente non è da credere che in Italia, colla consacrazione della quota novantadue e quarantasei, tutto sia fatto e la battaglia economica sia senz'altro vinta: il ministro delle finanze, lungi dal far credere ciò, nella sua relazione al Consiglio dei ministri del 22 dicembre, dichiarava che sarebbe un errore fatale l'abbandonarsi all'idea che la stabilizzazione della lira e la convertibilità del biglietto significhino la eliminazione di qualsiasi difficoltà economica; mentre gli sforzi per razionalizzare l'industria, per diminuire i costi di produzione agricola e industriale e per equilibrare i prezzi della vita debbono essere condotti innanzi con energia e senza alcuna indecisione.

Quando si enuncia il risultato conseguito, vale a dire la stabilizzazione della lira e la convertibilità del biglietto, bisogna non dimenticare ed anzi ricordare, con alto tributo di lode, la lunga, complessa, tenace e sapiente opera di preparazione che è stata necessaria per rendere possibile una riforma di valore così fondamentale per l'economia nazionale. Si può dire, senza esagerazione, che la stabilizzazione della moneta italiana è stata condotta con criteri precisi ed organici. Ed io voglio qui rievocare le deliberazioni del comitato finanziario della conferenza di Genova del 1922, per rilevare come nessun'altra stabilizzazione, meglio della italiana, abbia seguito le grandi linee dei principi che, in materia di stabilizzazione e rivalutazione della moneta, furono enunciati da quegli uomini di finanza che erano i più competenti di Europa.

Il problema della riforma monetaria fu attaccato energicamente su tutti i fronti: tutte le premesse furono pienamente poste, nessuna di esse fu trascurata nella realizzazione.

La prima premessa realizzata fu quella dell'equilibrio del bilancio: nessuna restaurazione della moneta è possibile quando il bilancio sia in disavanzo, perchè i disavanzi si colmano

con i debiti, e, per lo più, con nuove emissioni cartacee.

Una seconda realizzazione fu la diminuzione del debito pubblico estero ed interno. Le cifre quasi astronomiche del debito pubblico estero erano una minaccia sospesa sul capo dell'Italia. Nessuna stabilizzazione sarebbe stata possibile senza una previa sistemazione del debito estero. Il conte Volpi, da abilissimo negoziatore, ottenne notevoli falcidie del debito capitale e favorevoli condizioni di pagamento. Con opportuno pensiero, poi, egli istituì la Cassa di ammortamento del debito pubblico estero, intesa come una salvaguardia nostra contro possibili sorprese delle riparazioni, collegando strettamente il pagamento, da parte nostra, dei debiti con la prestazione a noi delle riparazioni dovute.

Il debito pubblico interno aveva raggiunto i novantacinque miliardi e il governo, con azione tenace e sistematica, ha cercato di ridurlo e lo ha ridotto a ottantasei miliardi di lire circa: e anche qui il ministro delle finanze ha istituito una Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno, istituzione la quale segna una tendenza ed afferma un principio, il principio, cioè, che il debito interno deve essere severamente infrenato e vigilato e che la riduzione del debito interno, mediante gli avanzi di bilancio, deve essere concepita come una funzione normale della finanza dello Stato.

Ma, venendo ai provvedimenti più strettamente attinenti al governo della circolazione, due necessità, evidentemente, s'imponivano: ridurre la circolazione, migliorarla qualitativamente. E, in via preliminare, un'altra necessità pure sorgeva, quella, cioè, dell'unificazione dell'emissione. Questo problema che in passato, per ragioni di politica regionale, non si era potuto affrontare, nè tanto meno risolvere, fu risolto con la legge del giugno 1925, mediante la quale nella Banca d'Italia fu accentrato il privilegio dell'emissione dei biglietti, elevandosi così la Banca stessa alla funzione di suprema regolatrice del mercato monetario e creditizio.

Costituito così l'organo tecnico, unico regolatore della circolazione, si procedette a dare una disciplina giuridica alla circolazione medesima, e ciò fu fatto con il decreto-legge 7 settembre 1926 che pose dei limiti ad essa, mentre

contemporaneamente, con una generale restrizione creditizia, si cercò di agire in linea di fatto sul volume della circolazione. E così la circolazione, che nel 1920 aveva toccato i 22 miliardi, fu ridotta al di sotto dei 18 miliardi e fu inoltre migliorata qualitativamente. Infatti, con lo stesso decreto-legge lo Stato assumeva l'impegno di rimborsare gradualmente il suo debito verso la Banca d'Italia, mediante appositi stanziamenti di bilancio e, intanto, provvide ad una prima decurtazione del debito stesso con il noto passaggio dei 90 milioni di dollari del prestito Morgan alla Banca d'Italia, ottenendo con ciò il triplice risultato di ridurre il proprio debito, di migliorare qualitativamente la circolazione e di cominciare ad accumulare delle riserve presso l'Istituto d'emissione. Questo processo di aumento delle riserve della Banca, in oro e in valute equiparate, favorito dai prestiti esteri allo Stato e alle industrie, è poi continuato ininterrottamente fino al momento dell'attuazione della riforma monetaria.

Sempre con lo stesso decreto-legge, poi, lo Stato ritirava, senza sostituzione, 400 milioni di biglietti suoi da 25 lire e trasformava la rimanente sua circolazione di biglietti da cinque e dieci lire in monete divisionali d'argento.

Ma rimaneva un'ultima, grave minaccia per il Tesoro dello Stato, un ultimo grosso ostacolo alla riforma monetaria, cioè l'enorme debito flottante dello Stato, reso più pericoloso dalla già accennata restrizione creditizia, che costringeva i portatori dei buoni del Tesoro a presentarli per il rimborso, man mano che venivano a scadere. Il consolidamento obbligatorio del debito flottante dello Stato, fu la più audace impresa del ministro delle finanze, ma giustificata dalla necessità e dal proposito di aprire la via alla possibilità della riforma monetaria.

Ed il Paese, con mirabile senso di disciplina, accettò questo provvedimento, mostrando di rendersi conto dell'interesse superiore collettivo della Nazione che trattavasi di salvaguardare; e dimostrò questo suo stato d'animo anche nella sottoscrizione, contemporaneamente bandita, del Prestito del Littorio che ebbe felice esito.

Ed in fine, come ultimo presupposto necessario alla riforma, si trattava di agire sulla

bilancia commerciale e dei pagamenti. Ed anche in questo campo notevoli risultati furono conseguiti, mediante un'energica politica di valorizzazione di tutte le risorse naturali del Paese, mediante la battaglia del grano e con altri provvedimenti, intesi a rendere l'Italia economicamente più indipendente dall'estero e a dare un impulso maggiore alle esportazioni.

In questo modo la preparazione tecnico-finanziaria dell'operazione era completa e si poté procedere alla riforma monetaria con piena fiducia di successo.

Ora, se noi guardiamo questa riforma monetaria italiana nei suoi termini, credo si possa dire che due sono le sue principali caratteristiche. L'una è questa: che essa s'innesta sopra uno stato di fatto precedente, cercando di turbarlo il meno possibile e di ridurre al minimo gli inconvenienti inevitabili che si verificano nel passaggio da un sistema all'altro. La seconda caratteristica è che la riforma è circondata da tali cautele e difese tecniche da fare bene sperare nell'effetto duraturo di essa.

Dico che la riforma s'innesta sopra uno stato di fatto precedente, perchè, in sostanza, la stabilizzazione legale non è stata altro che la consacrazione di una stabilità di fatto che durava da un certo tempo che fu giudicato sufficiente; e poi perchè la riforma italiana non ha abolito la moneta esistente, ma l'ha mantenuta, limitandosi soltanto a metterla in un rapporto fisso con l'oro, e a renderla convertibile.

Tra i vari sistemi di risanamento monetario si è scelto quello che si chiama del *Gold Exchange Standard*, sistema seguito anche da altri grandi paesi, che presenta una notevole elasticità e turba meno d'ogni altro l'economia del paese in cui venga adottato.

Per quel che riguarda le difese tecniche, esse sono l'accumulazione delle riserve, le aperture di crediti all'estero e quella che io chiamerei la commercializzazione della circolazione. Fino a quando vi erano in circolazione ancora quattro miliardi e duecento milioni di biglietti emessi per conto dello Stato, si aveva un'enorme massa di biglietti che rappresentava per la Banca un debito a vista, di fronte a cui stava un credito di scadenza dilazionata ed incerta, e questo con grave pericolo d'indebolimento delle riserve. Bisognava dunque eliminare questo debito di Stato, senza di che un ritorno all'oro

sarebbe stato pericoloso. E questa difficoltà fu superata, autorizzando la Banca d'Italia a computare le sue riserve non, secondo che era stato fatto in passato, come lire oro, ma al valore della lira carta, con la proporzione di 3,66 lire carta per una lira oro.

Sull'attribuzione delle plusvalenze di tali riserve si è molto discusso, ma io la trovo pienamente legittima. La rivalutazione delle riserve veniva a portare uno spostamento notevole nelle risultanze del bilancio della Banca d'Italia, aumentando l'attivo di questo bilancio in modo da permettere senza inconvenienti l'attribuzione allo Stato delle plusvalenze delle riserve così rivalutate, a somiglianza di quanto è stato fatto nel Belgio in occasione di quella riforma monetaria.

Con tale attribuzione delle plusvalenze viene cancellato completamente il debito dello Stato verso la Banca d'Italia, e vengono fatte, a favore della Banca, alcune importanti regolarizzazioni di differenze nei prezzi delle divise ad essa trasferite. Ciò vale in primo luogo per i novanta milioni di dollari del prestito Morgan che furono calcolati al momento del passaggio alla Banca a lire 27,77, mentre oggi il dollaro vale 19 lire.

Lo stesso si dica per il passaggio alla Banca d'Italia delle riserve delle Banche meridionali e per le divise trasferite alla Banca dal Tesoro o dall'Istituto dei cambi.

L'attribuzione delle plusvalenze allo Stato, come ho già detto, mi sembra pienamente legittima, sia perchè queste plusvalenze in fondo sono una creazione di un atto legislativo dello Stato, sia per una ragione anche più sostanziale, cioè che tutto questo insieme di provvedimenti non solo non danneggia la Banca d'Italia, ma l'avvantaggia. Intanto vi sono a favore della Banca le accennate regolarizzazioni di prezzi di divise per una somma che supera largamente il miliardo, e in secondo luogo, tutto il complesso della riforma tende a rinforzare la Banca d'Italia nella sua funzione di suprema regolatrice del mercato monetario e creditizio.

Ora, qual'è, dopo la riforma, la situazione della circolazione? Quali sono le garanzie del biglietto?

La circolazione, ad eccezione della piccola circolazione di monete divisionali dello Stato, è

ormai tutta circolazione bancaria, cioè sotto la responsabilità esclusiva della Banca d'Italia, e si aggira intorno ai 17 miliardi e mezzo. Restano per ora nel mercato, compresi in questo ammontare, anche i biglietti corrispondenti al cancellato debito dello Stato di 4 miliardi e 227 milioni. Su questa circolazione il relatore dell'Ufficio centrale del Senato ha fatto delle giuste osservazioni alle quali mi associo. Il relatore, cioè, ha fatto notare che sarebbe stato pericoloso di ritirare immediatamente dalla circolazione questa grande massa di biglietti, mentre spetterà, in avvenire, alla Banca d'Italia di ridurre gradatamente tale contingente di biglietti, con tutte le opportune cautele, se ed in quanto le condizioni economiche del paese lo permetteranno.

Quale è il regime giuridico delle riserve? Esso è determinato dall'art. 4 del decreto-legge che discutiamo, secondo cui la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 % dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista.

Ora, di fronte a questo regime giuridico, di fronte a questa obbligazione fatta alla Banca, quale è la consistenza effettiva delle riserve? La situazione provvisoria della Banca d'Italia al 10 gennaio, pubblicata nell'ultimo conto del Tesoro e riprodotta nella relazione dell'onorevole Mayer, fa ammontare tutti i debiti a vista della Banca, cioè circolazione e altri, a 21 miliardi e 160 milioni; di fronte a questa somma stanno come riserva 12 miliardi e 105 milioni di oro e divise equiparate. Ed è da notare che in questa somma non sono compresi i 504 milioni di oro, corrispondenti a 1847 milioni di carta circa, formati dal deposito nostro presso la Banca d'Inghilterra; deposito che, per sincerità finanziaria, non è stato computato nelle riserve, perchè non è attualmente disponibile, ma rientrerà gradatamente nelle nostre casse, man mano che lo Stato pagherà le rate del suo debito all'Inghilterra.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Comincerà dal settembre di questo anno.

SCHANZER. Intanto queste riserve di 12 miliardi, di fronte a 21 miliardi di debiti a vista, rappresentano una copertura di più del 57

per cento; e la copertura aumenta se si considera soltanto la massa dei biglietti e si escludono gli altri debiti a vista. Ma non basta, perchè la Banca, per tutelarsi ancora meglio, ha voluto procurarsi delle aperture di credito per 125 milioni di dollari dalle Banche estere centrali, con alla testa la Banca Federale Americana e la Banca d'Inghilterra, assicurandosi così il concorso e ad ogni modo la solidarietà di tutta l'alta finanza internazionale; il che ha fatto dire all'illustre governatore della Banca d'Italia, Bonaldo Stringher, che alla riforma monetaria italiana tutto il mondo è cointeressato. Se non che, non vi sarà bisogno, secondo ogni probabilità, di fare ricorso a simili aperture di credito perchè la sola loro esistenza basta ad agire come fortissima garanzia pel mantenimento del dominio della valuta.

Infine, vi è da considerare il regime della convertibilità dei biglietti; e a questo proposito l'art. 1° del decreto legge che discutiamo fa obbligo alla Banca di convertire i biglietti in oro ovvero, a sua scelta, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro. E la parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7,919 per ogni cento lire italiane. S'intende, poi, che il regolamento esecutivo della legge dovrà porre in essere, giustamente contemperando l'interesse individuale e l'interesse collettivo nazionale, gli opportuni controlli sul movimento dell'oro e delle divise, controlli che nè l'Inghilterra, nè il Belgio hanno ommesso di decretare nel loro recente ritorno all'oro, per impedire la dispersione e la tesaurizzazione del prezioso metallo.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, io credo si possa concludere che la riforma monetaria è il degno coronamento di tutta quanta l'opera di ricostruzione finanziaria, condotta a felice conclusione dal Capo del Governo e dal ministro delle finanze, con un coraggio, con una chiarezza, con una tenacia e con un'organicità di provvedimenti tecnici e legislativi, che meritano il più alto elogio.

Ma — e con ciò avrò finito le mie considerazioni — ora una ultima battaglia resta da vincere, una battaglia già da tempo impegnata dal Governo e che sarà certamente vinta anche essa per virtù del Governo nazionale, la battaglia dei prezzi. Il cittadino e consumatore

italiano aspetta fiduciosamente anche questa ultima vittoria.

Vi sono delle classi che hanno già dato il loro contributo alla stabilizzazione della lira; così i pubblici funzionari con la perdita del caro-vita; ma vi sono altre classi le quali devono imporsi limitazioni, perchè sia possibile raggiungere quell'equitativo equilibrio che è nel pensiero del Governo, ch'è l'ideale che ha ispirato ed ispira tuttora l'opera del Governo. Tutti — datori di lavoro e lavoratori — debbono lealmente accettare il nuovo stato di cose e sottoporsi a qualche transitorio sacrificio per consolidarlo, pensando che da questo stato di cose, durevolmente assicurato, tutti trarranno in avvenire i più grandi e sicuri vantaggi.

Razionalizzare il lavoro, diminuire i costi di produzione, aumentare il risparmio, sfruttare tutte le risorse naturali del paese, dare impulso ai traffici coll'estero: ecco i doveri che incombono al popolo italiano, perchè la riforma attuata dal Governo nazionale possa dare interi i suoi frutti.

Ma vi sono anche dei doveri che incombono alla finanza dello Stato. Io credo che sarebbe interessante di fare uno studio sulla ripercussione della rivalutazione sul bilancio dello Stato. Io questo studio, approfondito, non ho potuto farlo, almeno in questa occasione: ma credo che si possano indicare fin d'ora alcuni aspetti generali del fenomeno e si possa dire che, poichè il bilancio, nella fase della stabilizzazione di fatto, si era già in certo modo adeguato alla quota novanta, non pare che esso debba subire per effetto della riforma monetaria delle grandi scosse.

Per ciò che riguarda le entrate, non v'ha dubbio che le entrate accertate nei primi sette mesi dell'esercizio in corso danno, nel complesso, una cifra notevolmente inferiore a quella accertata nello stesso periodo dell'esercizio scorso; ma ciò dipende da ragioni che non sono da confondersi con la rivalutazione della lira.

Il punto sul quale va richiamata l'attenzione è questo che, sebbene persista nel complesso una deficienza di proventi in confronto dell'esercizio precedente, si nota tuttavia negli ultimi mesi un accenno di ripresa in alcuni cespiti caratteristici. In particolare l'osservazione vale per le tasse sugli affari e sui consumi.

Comunque, non sarebbe certamente prudente fare assegnamento sopra un ritmo ascendente delle entrate per l'avvenire.

D'altra parte si può notare che la riforma monetaria porta un beneficio effettivo al bilancio dello Stato, per ciò che riguarda la spesa. Intanto, vi è una diminuzione di mezzo miliardo nella spesa, per la soppressione del caro-viveri agli impiegati; e vi sono riduzioni di stanziamento per trecento milioni negli stati di previsione dei diversi ministeri; e poi vi sono i famosi cinquecento milioni pel ritiro della circolazione per i quali abbiamo tanto discusso con l'onorevole Mayer sul modo di contabilizzarli. Ma ormai è cessata la materia del contendere.

MAYER, *relatore*. No, perchè dovrebbero andare all'ammortamento del debito pubblico.

SCHANZER. Quando il ministro del Tesoro darà alla Cassa di ammortamento altri 500 milioni all'anno in luogo dei 500 milioni che scompaiono dal bilancio, io certamente ne sarò lieto.

MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio, Capo del Governo*. Il meglio è nemico del bene!

SCHANZER. Ma oggi per il bilancio dello Stato la cancellazione dei 500 milioni per diminuzione della circolazione significa un sollievo. Ed io confido che la finanza saprà mantenere ad ogni costo, ferreamente, il pareggio del bilancio dello Stato e saprà realizzare anche quegli avanzi che permetteranno di procedere oltre, sempre più rapidamente, sulla via della diminuzione del debito pubblico.

Se in tal guisa Stato e cittadini adempiranno ai loro doveri, come ne abbiamo sicura fiducia, l'Italia, nella stabilità della sua moneta, che si tradurrà anche in istabilità di tutti i rapporti economici e giuridici tra i cittadini e tra le classi sociali, troverà un nuovo elemento di poderoso progresso e vedrà aprirsi un nuovo capitolo della sua storia economica, ricco di magnifiche conquiste. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

Presidenza del Vice Presidente PERLA

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Bellini di fare l'appello nominale per questa votazione.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonicelli, Bonin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Catellani, Cefaly, Chersich, Ciccotti, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Vico.

Fano, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Montresor, Morpurgo, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vigliani, Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania (N. 1196);

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei Magistrati della Corte di Cassazione del Regno (N. 1271):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale (Numero 1121):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 13

agosto 1926, n. 1490, relative a provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 1305):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna (Numero 1219):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2449, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1300):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica (Numero 1193):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il re-

parto della spesa relativa per l'esercizio 1927-1928 (N. 1136):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 1185):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (N. 1273):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (N. 798):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità (Numero 1180):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma (N. 1224):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno (N. 1291):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 1313):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

I sottoscritti chiedono di interrogare il Capo del Governo per conoscere se, assecondando il desiderio dei cattolici italiani, autorevolmente e ampiamente manifestato, egli voglia togliere l'ultima discordanza superstite fra il calendario civile e quello religioso, includendo tra le feste agli effetti civili il 19 marzo.

Montresor, Giovanni Rossi, G. D'Andrea, Greppi, Supino, Crispolti,

Stoppato, Valenzani, Marchiafava, Serristori, Reggio, Martino, Biscaretti, Soderini, De Cupis, Conci, Nava, Paulucci di Calboli, Libertini, Sanjust, Passerini Angelo, Rebaudengo, Santucci, Guidi, Valvassori Peroni, Niccolini Eugenio, Zappi, Grosoli, Simonetta.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (N. 1308)

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente la aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 (N. 580);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana (N. 751);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (N. 1285).

La seduta è tolta (ore 18,45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.



CLXXVIII<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

## Congedi.

Congedi . . . . .	Pag. 9801
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessa- zione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » . . . . .	9802
Oratori:	
ANCONA . . . . .	9809
BACCELLI ALFREDO . . . . .	9803
CRISPOLTI . . . . .	9817
MAYER, <i>relatore</i> . . . . .	9819
MORPURGO . . . . .	9815
NICCOLINI PIETRO . . . . .	9805
(Presentazione di): . . . . .	9805, 9819
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9802
Ringraziamenti . . . . .	9801

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori Arlotta per giorni tre e Pagliano per giorni tre. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta alla Presidenza dalla vedova del compianto senatore Rossi di Montelera e di un'altra lettera, pure di ringraziamento, pervenuta dal Podestà di Torino.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

« Torino, 14 febbraio 1928.

« Ill.mo sig. Presidente.

« Le nobili elevate parole con le quali V. E. ha voluto commemorare al Senato il mio compianto marito, e le affettuose espressioni di ricordo per il collega e amico scomparso, mi hanno commossa profondamente. Ed è con tutto il cuore, ed a nome pure dei miei figli che desidero dirLe, Eccellenza, tutta la nostra grande sincera riconoscenza e porgere a Lei ad al Senato i più vivi e sentiti ringraziamenti.

« Con i migliori saluti.

« Clotilde Rossi di Montelera »

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per le finanze, per la Presidenza del Consiglio e per la giustizia e affari di culto.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

« Torino; 11 febbraio 1928.

« Ringrazio vivamente l'E. V. per il cortese invio della nobilissima commemorazione da V. E. tenuta al Senato, del compianto ministro di Stato senatore Teofilo Rossi. La Città di Torino e la Civica Amministrazione sono sensibilissime e grate per l'omaggio reso alla memoria dell'eletto concittadino.

« Con ossequio

« Il Podestà

« F.to: C. DI SAMBUY ».

### Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Paulucci Di Calboli, De Vito, Berio, Torraca, Di Stefano e Valvassori Peroni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PAULUCCI DI CALBOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia ».

DE VITO. A nome dei rispettivi Uffici centrali, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, Anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di Previdenza e di credito delle comunicazioni. »

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la

rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ».

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 ».

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 ».

VALVASSORI PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Paulucci Di Calboli, De Vito, Berio, Torraca, Di Stefano e Valvassori Peroni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » (N. 1308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Baccelli Alfredo.

BACCELLI ALFREDO. Gli autorevoli colleghi, che più specialmente si occupano di finanza, hanno discusso o discuteranno intorno al decreto-legge sottoposto alla nostra approvazione, con ricchezza di particolari tecnici. Io mi limiterò a brevissime dichiarazioni, per porre in rilievo l'importanza politica di quel decreto e per raccomandare ancora una volta al Governo il saldo, incrollabile mantenimento dell'equilibrio del bilancio, senza il quale, nessuna mèta può essere raggiunta con durevoli effetti nel campo finanziario.

Tutti rammentiamo la minaccia che incombeva sulla lira nell'estate del 1926 e la tenace opera intrapresa dal Capo del Governo per rivalutarla. Molte difficoltà dovevano essere superate, molti erano gli interessati a mantenere umile il corso della lira. Industriali, d'altra parte benemeriti dell'economia nazionale, i quali a causa della rivalutazione della lira vedevano maggiori difficoltà da superare nella concorrenza internazionale per le vendite di esportazione. Speculatori che si gettano sempre dove è da far larghi guadagni, senza tener conto degli alti interessi della Patria. Gente che ama il facile credito e il facile vivere e che, quanto più v'è cartamoneta in giro, tanto meglio sta. Tutti costoro resistevano, ma ogni resistenza fu superata dal Capo del Governo e dal Ministro delle Finanze.

La rivalutazione e la conseguente stabilità della lira furono preparate con serietà e con saggezza. Tutti i mezzi furono coordinati al fine. Innanzi tutto, acquisto di divisa estera per fronteggiare la speculazione al ribasso sulla lira, per respingerla, per stroncarla; e poi eliminazione dei gravi pericoli, che erano recati dal debito fluttuante interno e dai debiti esteri. I debiti esteri furono regolati con dignità e con utilità dal ministro Volpi nelle convenzioni di Londra e di Washington: il debito fluttuante interno fu con dispotica ma necessaria energia convertito rapidamente nel prestito del Littorio. D'altra parte, si vigilò sulla bilancia del commercio perchè avesse sempre migliore tendenza, e si conseguì e si mantenne il pareggio del bilancio dello Stato. La riduzione della circolazione e l'ammortamento, sia pure in piccola parte, del debito pubblico,

contribuirono a rendere sempre più felice l'esito dell'opera.

Così la celebre quota 90 della sterlina fu raggiunta e mantenuta. Un certo malessere non mancò, come accade sempre quando il credito diventa difficile, quando la disciplina si fa più rigida, la vendita più scarsa; e allora se ne trasse occasione per chiedere il ritorno a quota 110 o 120; ma il Governo ha tenuto fermo, e tutte le resistenze sono state superate.

Raggiunta nello stato di fatto la quota 90, la stabilità della lira era facile a conseguirsi in uno stato di diritto. Si conseguì, con una lieve differenza, che è da lodare perchè buona cautela.

Gli effetti utili del decreto legge non mi sembrano contestabili. Innanzi tutto, tranquillità degli industriali, i quali in un'ulteriore rivalutazione avrebbero sentito maggior timore per la concorrenza nelle esportazioni; e tranquillità dell'alta banca, che di ciò temeva la possibile ripercussione nell'economia nazionale. Sicurezza di tutti coloro che acquistavano e vendevano, al riparo, ormai, dalle sorprese delle oscillazioni della lira. Allontanamento definitivo della speculazione, la quale non si addestra sulla moneta a quota fissa, ma cerca le monete oscillanti, che sole danno margine di guadagno. Maggior valore delle riserve di copertura, in relazione con l'ammontare complessivo della circolazione, invariato, e con il nuovo valore legale della lira, stabilito fra 27 e 28 centesimi oro; e questa plusvalenza portava utilità allo Stato, il quale, avendola prodotta con il suo decreto, legittimamente se ne avvantaggiava. E così di colpo avvenne l'estinzione di 4 miliardi e un quarto di debito dello Stato verso la Banca, derivante dalla circolazione per conto dello Stato stesso. Né la Banca veniva da ciò danneggiata, come ieri, nel lucido suo discorso, il collega Schanzer ha dimostrato.

Infatti, le azioni della Banca d'Italia sono salite di qualche centinaio di lire in poche settimane.

E tutto ciò si otteneva senza scosse e senza dissesti nel pubblico (scosse e dissesti che avvengono sempre quando si opera una falcidia sulla moneta corrente), poichè la vecchia cartamoneta continuava a circolare e conservava

il suo valore liberatorio. E neppure il commercio ne soffriva angustia, perchè la circolazione generale rimaneva invariata.

Fu anche saggio di stabilire, come fu fatto in Inghilterra nel 1925, che il cambio potesse avvenire in oro o in moneta equivalente, chè così fu più facile limitare il cambio a coloro che avevano bisogno di divisa per pagamenti all'estero. Del resto, la differenza tra i 57 miliardi di copertura esistente e i 40 miliardi di copertura legale ci danno piena sicurezza, anche a prescindere dalle aperture di credito, ottenute per estrema cautela.

Mi sembra dunque, per queste succinte ragioni, che noi possiamo approvare con tranquilla coscienza il decreto-legge sottoposto alla nostra discussione.

Quando, nel dicembre 1921, io ebbi l'onore di parlare per la prima volta come membro di questa Alta Assemblea, feci le più vive insistenze al Governo dell'onor. Bonomi, perchè cercasse di frenare il movimento discendente della lira, e cercasse di rivalutar questa; ma il ministro del Tesoro del tempo mi rispose che il Governo nulla poteva, e che il corso dei cambi deve essere abbandonato alle sue naturali evoluzioni. Ciò che ha compiuto da un anno e mezzo a questa parte il Governo Nazionale, dimostra che quella risposta non era esatta. Certo è che la fede nella efficacia degli atti della propria volontà è sempre una grande forza per un governo, ed è sempre feconda di bene.

Ora, tornati l'ordine e la disciplina, dato buon assetto ai pubblici servizi e fervido impulso al lavoro, risollevato il prestigio nazionale, inquadrato le forze del capitale e del lavoro sotto l'autorità dello Stato, che ne dirime i conflitti, con la sola mèta della prosperità economica della nazione, possiamo affermare che la rivalutazione e la stabilità della lira giunge utile complemento.

Dureranno gli effetti della riforma? Io sono fermamente convinto di sì; ma occorrono tre cose: innanzi tutto, che la circolazione non sia per alcuna ragione accresciuta, poi che la bilancia del commercio sia sempre vigilata, promovendovi le esportazioni nella maggior misura possibile e frenandovi le importazioni delle merci che non sono assolutamente necessarie;

infine, occorre che l'equilibrio del bilancio sia fermamente e saldamente mantenuto.

Su ciò io insisto, perchè ho la profonda convinzione, che da ciò dipende la salute della nostra finanza. (*Approvazioni*).

L'Italia, in tutta la storia del suo risorgimento, ha sempre mostrato, fra le altre, questa virtù: di volere una finanza rigida e sana, e anche nelle ore più fosche, anche quando i maggiori pericoli incombevano, non ha mai perduto di mira la mèta.

Ha mostrato in questa virtù una tenacia che è veramente degna dei nostri gloriosi antenati, una tenacia romana. Le finanze italiane si può dire che abbiano avuto anch'esse i loro eroi: innanzi a tutti i contribuenti, i quali hanno sopportato con altissimo patriottismo i duri sacrifici imposti, chè essi pagano più di tutti i popoli di Europa, in proporzione della loro capacità finanziaria; poi, alcuni uomini di governo, che furono degni di questo nome.

Credo opportuno rammentare al Senato, fra gli altri, Quintino Sella e Sidney Sonnino. Quintino Sella assunse il governo della finanza quando gravava sul bilancio dello Stato mezzo miliardo di *deficit*. Mezzo miliardo soltanto! diranno i finanzieri di oggi, abituati alle cifre astronomiche. Ma mezzo miliardo di sessanta anni fa equivale ad otto o dieci miliardi di oggi. Ebbene, Quintino Sella non si sgomentò: prese la spada e la scure e tagliò e recise fino all'osso, fino alle massime economie. Egli voleva salvare l'Italia: e tassò con ferocia. Tutti lo maledivano? Non importa. Come i martiri cristiani si facevano straziare le carni per un'idea, egli, per un'idea, non esitò a farsi straziare la fama. È bello, onorevoli colleghi, è sommamente bello, e noi dobbiamo ricordarlo. Anche il compianto ed illustre collega Luzzatti non temette lo scherno, e si vantò di appartenere alla compagnia della lesina, curando le piccole economie. Sidney Sonnino si trovò dinanzi a un grave problema, chè si era preso l'impegno di non ridurre il reddito del Consolidato. Eppure, poichè era necessario per la salute della patria, non temette, e lo ridusse al quattro per cento, sia pure sotto la forma di un aumento d'imposta. Io ricordo il discorso tutto vibrante di amor patrio che egli pronunciò allora alla Camera dei Deputati. I portatori di Consolidato, che sembravano danneg-



giati da quel provvedimento, furono invece avvantaggiati, perchè, dopo, il Consolidato raggiunse la pari, cosa che non sarebbe mai avvenuta se le finanze non fossero state consolidate.

I disavanzi favolosi del dopo guerra sono di ieri: noi tutti li rammentiamo e rammentiamo l'opera del Capo del Governo e dell'on. De Stefani per domarli: sembrò davvero un miracolo che in brevissimo tempo un disavanzo così grave potesse essere vinto e potesse conseguirsi il pareggio.

Il Ministro Volpi, insieme col Capo del Governo, ha due grandi benemerenzze verso la finanza italiana: quella di aver regolato i debiti esteri con dignità ed utilità, e quella di avere rapidamente trasformato il debito fluttuante in debito consolidato, in prestito del littorio.

Conservi, on. Volpi, la terza benemerenzza, che è quella di mantenere l'equilibrio del bilancio. Io non mi stancherò mai di insistere su questo argomento, perchè le spese urgono da ogni parte. Io so che l'Italia è giovane, che ha bisogno di attrezzatura, che molte spese sono necessarie. Ma è questione di limiti: 17 milioni di avanzo in un semestre di esercizio non sono troppi. On. Volpi, vigili con cura attenta e resista alle spese, resista all'assalto delle infinite brame che si scagliano sul bilancio, da regioni, da città, da classi, da persone: brame che non sono mai sazie.

Il Capo del Governo, che conosce le necessità della Patria e l'ama con passione, certo La sosterrà in quest'opera sommamente patriottica. On. Volpi, stia a fiera guardia del tesoro dello Stato; più fiera sarà la sua guardia, più Lei sarà benemerito. (*Applausi e congratulazioni*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto legge 29 dicembre 1927, n. 2796,

che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti *Scilla* ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario Sirianni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge circa la cessazione del corso forzoso.

Ha facoltà di parlare il senatore Niccolini Pietro.

NICCOLINI PIETRO. Onorevoli Senatori, appena pubblicato il decreto-legge 21 dicembre 1927 tutta la stampa italiana ed estera si è affrettata a proclamare che il contenuto di quel decreto aveva un'importanza straordinaria, eccezionale, e ciò era verissimo, incontestabile; tutta la stampa italiana disse che si era compiuto sotto i nostri occhi un grande fatto storico: questo pure era verissimo ed è stato ripetuto nella relazione dell'Ufficio centrale. Nessuno allora pensò a dire una cosa che pure sarebbe stato opportunissima: che questo decreto-legge, per la sua natura e per la sua struttura, mentre aveva un così enorme effetto morale, non poteva avere grandi effetti materiali immediati e tangibili, ma soltanto effetti lenti e gradualità. Infatti noi abbiamo visto che gli effetti si cominciano soltanto ora a vedere nel campo del commercio, si intravedono appena nel campo dell'industria; nel campo dell'agricoltura saranno anche più lenti, gradualità, in gran parte lontani.

Dato ciò e dato l'annuncio tante volte ripetuto dai giornali, in questi giorni, che il Senato sta discutendo il ritorno dell'oro, e che col tanto atteso discorso del ministro delle finanze avremo domani la giornata dell'oro, io mi domando quale forma di discussione sia più opportuna oggi: se quella preferita ieri dal senatore Schanzer il quale si è riportato subito al 21 dicembre 1927 ed ha minutamente esaminato le ragioni, le modalità, le misure, le cautele e le garanzie che accompagnano quel provvedimento, oppure quella che è stata accennata dal senatore Mayer nel principio della sua relazione, quella cioè che ci porta

al giorno d'oggi, anzi ci fa spingere lo sguardo nel domani, per discutere quali conseguenze non si sono ancora avute, ma si dovranno avere da quel decreto, quali altre attuazioni se ne dovranno fare, quali ripercussioni non si sono avute ma si dovranno avere. Le conseguenze devono essere moltissime: ciò è ovvio perchè non vi è fatto economico che presto o tardi, direttamente o indirettamente, non si traduca in un fatto monetario. Che le ripercussioni debbano essere grandissime e gravissime basta a persuadersene ricordarne una, quella sui prezzi.

Da due anni la parte più vivace, più battagliera e, diciamo pure, più risoluta e tenace dell'azione governativa è dedicata alla politica dei prezzi. Questa è la battaglia più vera, e più aspra che combatte il Governo, più dura assai di quella del grano. Quali i risultati? Dove ha potuto intervenire la forza coercitiva della legge, come per gli affitti, i risultati si sono avuti; dove ha potuto intervenire l'opera diretta dello Stato, come per gli sgravi tributari, abbiamo il fatto compiuto; dove è potuto giungere un grande controllo governativo o una diretta pressione dell'opinione pubblica, come sui prezzi all'ingrosso, sui concimi, sui petroli, sulla benzina, qualche cosa si è ottenuto. Ma sui prezzi di costo e più ancora sui prezzi di minuta vendita, che sono quelli che interessano la grande maggioranza dei cittadini, ancora persistono delle difficoltà, delle resistenze, delle interferenze, che nessuno è riuscito a vincere. Si vinceranno, ma intanto le resistenze durano, gli ostacoli rimangono e forse la discussione che interesserebbe di più in questo momento l'opinione pubblica sarebbe quella che analizzasse queste difficoltà e queste resistenze, e dicesse fino a quando si dovrà sopportare l'ingiustizia che i prezzi non diminuiscano, anzi, come i numeri indici dicono, in qualche caso si inacerbiscano, mentre si è di tanto aumentato il valore della moneta.

Che il valore della nostra moneta sia aumentato, questo lo consacra nel modo più solenne il decreto-legge 21 dicembre 1927, che contiene due cose di somma importanza in materia monetaria: la stabilizzazione della lira e la abolizione del corso forzoso.

Sono due fatti connessi da un'intima neces-

sità reciproca, per cui non si poteva abolire il corso forzoso senza prima stabilizzare la lira, non si poteva stabilizzare la lira senza provvedere affinché la lira potesse in qualche modo convertirsi in moneta metallica o pregiata. Ma si analizzino i due fatti congiuntamente o disgiuntamente, tre cose sono fuori dubbio: la bontà intrinseca di quel provvedimento, la rapidità meravigliosa con cui il Governo ha saputo attuarlo, e la varietà, la molteplicità degli accorgimenti con cui quel provvedimento è stato presidiato e garantito.

Naturalmente il pensiero degli agricoltori è andato subito di preferenza ad esaminare la garanzia della durata di quegli accorgimenti, perchè l'agricoltura è un'industria lenta, che ha uno svolgimento a grandi periodi: il ciclo delle colture è di regola annuale, il ciclo delle trasformazioni fondiari può essere di molti e molti anni. Quindi l'agricoltore è previdente, è risparmiatore; l'agricoltore si preoccupa sempre molto, qualche volta perfino troppo, dell'avvenire. Ebbene quelle garanzie per quanto riguarda il momento attuale sono state ieri analizzate e trovate amplissime dal senatore Schänzer; per quanto riguarda il futuro sono state oggi dal senatore Baccelli desunte dalla sua grande fiducia nel Governo e nel popolo italiano. Ora io condivido le osservazioni e i sentimenti dei due colleghi, ma riconosco francamente che una garanzia assoluta non c'è, per la semplicissima ragione che in politica non c'è alcuna garanzia assoluta e giuridica. Ci sono soltanto garanzie morali, garanzie istituzionali, garanzie personali; ora queste ci sono tutte in quel provvedimento, perchè, quando in sedici mesi l'Italia ha potuto passare dalla quota 150 alla stabilizzazione, dal discorso di Pesaro all'abolizione del corso forzoso, io sfido chiunque a dire quando mai fra le garanzie politicamente possibili se ne siano avute delle più grandi.

Sulla misura, o come si dice sulla quota, della stabilizzazione ha parlato così a lungo e con tanta competenza il senatore Schänzer, che io non voglio ripetere cose che sono state dette ieri, e che sono state riprese oggi dal senatore Baccelli.

Ma riguardo all'abolizione del corso forzoso credo di dover dire qualche parola molto

esplicita, perchè su questo punto mi pare che qualche equivoco si sia diffuso, o per lo meno, che qualche equivoco sia da impedire. Nel lodevole intendimento di spiegare al popolo italiano tutta l'importanza del decreto-legge 21 dicembre 1927, molti giornalisti hanno adoperate delle frasi un po' troppo iperboliche. Si è troppo parlato di oro, di moneta aurea, di sistema aureo. Questa fraseologia, tanto ripetuta in questi giorni, ha determinato perfino delle impazienze, ed io ho letto in qualche giornale degli articoli dove si domandava: « ma quando la vedremo questa moneta d'oro? Ma come saranno queste monete d'oro? Quali figurazioni, quali simboli conterranno? ». Tutti sono un poco preoccupati, e non senza ragione, dell'arte numismatica italiana contemporanea (*Ilarità*).

Ora questa impazienza, questa visione aurea, troppo aurea, io la voglio attribuire in parte ad un giusto entusiasmo patriottico, ma in parte anche a una mentalità che dirò prebellica. Perchè prima della guerra la scienza monetaria, o meglio la dottrina monetaria, considerava soltanto due sistemi: il sistema del corso forzoso, nel quale la carta, che è semplicemente un rappresentativo della moneta, era obbligatoriamente data e ricevuta come moneta; oppure il sistema metallico nel quale la moneta d'oro o d'argento tollerava al suo fianco la carta solo per comodità, e in qualunque momento, in qualunque luogo, a qualunque presentatore la moneta di carta doveva essere immediatamente ed a vista commutata in moneta d'oro.

Ora la guerra, che secondo quanto si dice non ha fatto progredire le cose letterarie ed artistiche, ha fatto però progredire immensamente la scienza monetaria, di modo che oggi i sistemi non sono più due; ma tre, e tra il corso forzoso e la moneta aurea ha preso posto un terzo sistema, una terza soluzione, la stabilizzazione. La stabilizzazione, come molto chiaramente ha spiegato ieri il senatore Schanzer, consiste nello stabilire un rapporto fisso, costante, garantito dallo Stato, tra un'ideale moneta d'oro, o una moneta aurea straniera, e la moneta nazionale di carta. Qualche studioso pieno di spirito critico, o anche soltanto di quello spirito caustico di cui tutti ieri abbiamo invano atteso un saggio,

che sarebbe stato certamente brillantissimo, da parte del primo oratore che era iscritto a parlare in questa discussione (*Si ride*); qualche studioso, ripeto, ha detto: ma che cosa è questa stabilizzazione? È l'oro senza l'oro, è l'oro ideale colla carta reale! Ora questo io credo che sia una esagerazione. Un po' d'oro lo vedremo.

Voci. No, no.

NICCOLINI PIETRO. Ieri il senatore Schanzer, che ha l'aspetto di persona molto sobria, si è raccomandato che l'oro sia ben poco perchè siccome siamo disabituati potrebbe farci male (*Si ride*), e dopo così saggio consiglio, certamente poco sarà. Ma è una esagerazione in senso inverso il parlare troppo di oro, di moneta aurea, di parità aurea; il dire parità aurea mi pare che non sia esatto, perchè la parità implica uno uguale a uno, ma quando uno è uguale a 3,66 allora si ha non la parità ma la proporzionalità.

MAYER. È la nuova parità.

NICCOLINI PIETRO. Ma la differenza chi la può sopprimere? La differenza che ora viene anzi ufficialmente riconosciuta e legalmente consacrata di 2,66 su 3,66 cioè del 63 per cento, rappresenta la misura della ulteriore e definitiva deflazione della moneta di carta, la quale non potrà in alcun modo sottrarsi a quella inflessibile legge economica secondo la quale ad ogni inflazione deve corrispondere inesorabilmente, fino all'ultimo centesimo, una svalutazione. E vi è anche un'altra legge, d'ordine superiore, per cui la guerra e gli errori politici lasciano un conto da pagare che di padre in figlio deve essere saldato.

È una perdita? Senza dubbio, ma di ciò che non avevamo più, di ciò che da 13 anni, dal giorno della dichiarazione della guerra mondiale era prima virtualmente, poi effettivamente perduto. Perchè tutte le guerre sono sempre state una distruzione di ricchezza, tutte le guerre anche antiche, anche al tempo dei Romani le guerre puniche, come mi ha dimostrato il dotto collega Cocchia, hanno sempre prodotto un gran disordine monetario, una grande svalutazione della moneta, e tutte le monete Europee dopo la guerra, e dopo le follie del dopoguerra, non avevano più che delle cifre puramente figurative, e i biglietti di banca avevano

delle parole che nessun ministro del tesoro avrebbe avallate con la sua firma.

Di fronte alla perdita io oso mettere un guadagno: è quello di avere la coscienza della realtà, di potere fare i nostri calcoli sulla realtà, di potere costruire sulla realtà, e di potersi presentare al mondo come un popolo più forte e più consapevole. L'Italia ha fatto i conti con l'estero per sistemare i propri debiti; l'Italia oggi ha fatto i conti con se stessa, e ha sistemata quella che è la base dell'economia e della finanza, cioè la propria moneta.

E qui viene una domanda che io stesso dico subito prematura, ma che è inevitabile, perchè su di essa si acuisce la curiosità di tutti.

La sistemazione monetaria portata dal decreto-legge 21 dicembre 1927, è una sistemazione definitiva? È un punto di arrivo o un punto di partenza? Quale sarà il nuovo sistema monetario italiano?

Oggi abbiamo due monete: una di oro per uso esterno, ed una di carta per uso interno...

VOLPI, *ministro delle finanze*. No, no.

NICCOLINI PIETRO. ...principalmente interno; ed il rapporto fra queste due monete è un rapporto frazionale che rende difficile il calcolo: il 3,66 è un numero difficile da moltiplicare e da dividere. Quando diciamo una lira dobbiamo intendere 0,273: quando diciamo un marengo dobbiamo intendere 73,20. Questo è un inconveniente che dopo l'invenzione delle macchine calcolatrici non è più grandissimo, ma che molti credono grande, e già si mettono innanzi delle proposte. Si dice da alcuni: bisogna abolire tutte le monete esistenti e creare una moneta nuova; altri più prudenti dicono: basta modificare una delle due monete esistenti e renderla o frazione decimale o multiplo dell'altra. Ma, ripeto, io credo assolutamente prematura questa discussione; oggi non è necessaria nè urgente alcuna decisione in proposito; nessuno che consideri saggiamente può avere fretta di vedere in circolazione delle nuove monete. Oggi la nostra tranquillità è sufficiente anche senza vedere la moneta; forse anzi il popolo italiano rinuncierebbe anche alla moneta d'argento, e non solo per sensibilità estetica, ma per una ragione di buon senso: perchè la bontà di un sistema monetario non è data dal nu-

mero delle monete di oro o di argento in circolazione; ma è data da due condizioni basilari, le quali sono state magistralmente illustrate nella relazione del senatore Mayer: la solidità del bilancio dello Stato e degli enti pubblici e la remora inflessibile a nuove spese non necessarie.

Io mi permetto di aggiungere altre due condizioni e cioè: un sano ordinamento bancario ed un minore incentivo o un maggiore controllo per tutti quei debiti pubblici o privati che minacciano di diventare troppi, se non lo sono già. E dicendo questo mi riferisco anche espressamente alla agricoltura; perchè, tranne che in momenti di inflazione che sono momenti di perfetta illusione, i redditi della agricoltura sono redditi modesti; perciò quando, come oggi in molti luoghi avviene, la terra è coperta di debiti al 7, all'8, al 10 per cento, allora non bastano più i benefici della stabilizzazione della moneta, non basteranno più i generosi aiuti del credito agrario e ci troveremo di fronte al dilemma, o abbassare il tenore della vita o raddoppiare le energie produttive. È il dilemma che si impone oggi a tutta la economia italiana, e le situazioni industriali, agricole, monetarie, non sono che aspetti diversi dello stesso problema, che solo con una grande forza di Governo e con una grande disciplina di popolo potrà essere risolto e superato.

Ed ora posso concludere le mie poche e rapide osservazioni con un semplice riassunto. Le conseguenze economiche del decreto-legge 21 dicembre 1927 non si sono ancora tutte verificate, nè si potranno verificare in breve tempo.

L'effetto morale è stato grandissimo: noi tutti ne abbiamo avuta la sensazione.

Ed è stato grande anche l'effetto politico. Quel decreto ha fatto cessare uno stato di cose che era diventato intollerabile. Alludo allo spettacolo indecente delle borse, alla febbre della speculazione sempre più acuta, alla malattia sempre più epidemica del giuoco in tutte le classi sociali, anche nelle più modeste. E tutta questa frenesia non era solo di speculazione: per metà era speculazione, ma per l'altra metà era guerra dei nemici del nostro paese. Io ebbi l'onore di dirlo nel giugno scorso al Senato: le grosse artiglierie nemiche dai campi di battaglia erano state trasportate

nelle borse, dove, più coperte, erano più pericolose (*Benissimo*). Il Governo oggi ha scoperto le proprie batterie e questa guerra è cessata. Ricomincerà? ha domandato il senatore Baccelli. Certo l'ingegno umano è tanto fecondo che potrà escogitare nuove offensive, ma queste nuove offensive troveranno in Italia un Governo che, anche nel campo così infido e intricato della finanza, ha dimostrata la propria risolutezza; e troverà un popolo il quale ha risanato la propria economia, ha tranquillizzato il proprio lavoro ed ha una giovanile fiducia nel proprio avvenire. (*Approvazioni*).

Io non avrei altro da aggiungere, se la mia mente non fosse assillata da un ricordo che è stato poco fa richiamato dall'onorevole senatore Baccelli: il ricordo di un uomo che tutti abbiamo chiamato maestro e che era veramente maestro nella materia della quale stiamo discutendo: Luigi Luzzatti. Luigi Luzzatti aveva un ingegno così felice che in tutte le questioni più astruse, in tutte le materie più difficili, sapeva trovare delle espressioni fantasiose che piacevano subito a tutti, che erano applaudite da tutti e restavano nell'uso comune. Ebbene, negli ultimi anni, Luigi Luzzatti aveva un'idea grandemente prediletta e sulla quale ritornava molto spesso, l'idea della pace monetaria. Egli credeva che un buon accordo tra le monete potesse rendere minore il disaccordo tra gli uomini. Egli si doleva sempre che la guerra avesse distrutto quella lega monetaria latina che a lui era particolarmente cara, lega monetaria che aveva unificato le monete di molta parte dell'Europa e specialmente del bacino del Mediterraneo.

Io non so, non dico che l'idea della lega monetaria latina possa essere ripresa; io osservo solo che se quella idea aveva avuta tanta ragione di essere e di durare nell'Europa prebellica, dovrebbe avere molto maggiore ragione di utilità oggi che il numero degli Stati dell'Europa si è raddoppiato, quindi se non la confusione, almeno la complicazione monetaria è tanto maggiore di quella che era prima.

E voglio aggiungere anche una domanda, che dico subito, è ingenua, e che forse mi è suggerita da una pura connessione logica, forse risponde ad una di quelle larghe e geniali associazioni di idee che erano predilette

all'uomo di cui ho qui richiamato il pensiero e lo spirito: la Società delle Nazioni che si presta a inscenare con tanta solennità i progetti di pace perpetua del Governo Russo, ha mai considerato abbastanza quale utilità pratica, morale e politica, vi potrebbe essere in una lega monetaria di un certo numero di Stati? Ha mai avuta un'idea in proposito? ha mai tentata una iniziativa? ha formulato un piano, un programma?

È una semplice domanda. Io so bene di non avere autorità per giudicare l'opera della Società delle Nazioni e tanto meno per dare ad essa dei suggerimenti. Ma io dico che la stabilizzazione della lira è uno dei provvedimenti per cui l'Italia ha dato un esempio che da altre Nazioni dovrà essere seguito; io dico che l'abolizione del corso forzoso è uno dei più grandi segni, è uno dei più grandi auspici di pace, come era, al tempo di Roma antica la chiusura del tempio di Giano. Ebbene per questo a me sembra giusto che dall'Italia, dal Senato italiano, parta l'augurio che in ogni campo della attività politica ed economica, il pensiero della pace si affermi e si confermi in tutto il mondo. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

ANCONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Onorevoli Colleghi, penso che il Senato possa compiacersi nel constatare che la politica finanziaria del Governo è quella che esso ha tenacemente propugnata e in discussioni e in ripetuti ordini del giorno.

Queste discussioni, questi ordini del giorno hanno nettamente tracciato la politica che fu poi egregiamente svolta dal Governo.

Consigliare era facile: difficile era agire, difficile era svolgere questa politica ed il Governo l'ha svolta in modo che ha già riscosso la piena approvazione del paese e degli oratori che mi hanno preceduto; approvazione alla quale io voglio aggiungere la mia modestissima.

E mi piace darla perchè una simile azione finanziaria di Governo, così sicura e coordinata; un insieme di provvedimenti concatenati, svolti gradualmente e fermamente, in una materia così difficile che tocca interessi finanziari vitali di tutte le classi sociali, è, a mio avviso la dimostrazione più ampia, più netta, più precisa del vantaggio inestimabile per un paese

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1928

di avere un Governo forte. Solo un Governo forte avrebbe potuto condurre in breve spazio di tempo con tanta coordinazione la stabilizzazione della moneta quale oggi ci è sottoposta!

Il filo logico del mio discorso sarà questo: io farò brevissime osservazioni sulla stabilizzazione, tanto più che furono fatte egregiamente ieri dal collega Schanzer ed oggi dai colleghi Baccelli e Niccolini. Mi intratterrò invece più lungamente sulle conseguenze di quest'atto, e cioè sull'avvenire che prepara la stabilizzazione, per lumeggiarne le difficoltà e per dire quale, a mio avviso, sia la via maestra da seguire.

Il decreto legge oggi è un po' il passato: onorevoli colleghi, guardiamo all'avvenire! La stabilizzazione era ormai nella coscienza di tutti; si sapeva che prima o dopo si sarebbe arrivati a questa stabilizzazione. La difficoltà stava nell'arrivarvi con le minori scosse, col minor danno, colle minori perturbazioni e senza creare una moneta nuova, (della quale oggi ha parlato l'on. Niccolini) e che io spero fermamente non si creerà mai. La difficoltà stava nel preparare uno stato di cose nel quale la stabilizzazione potesse adagiarsi, senza perturbazioni eccessive. Perchè, on. colleghi, che qualsiasi stabilizzazione rechi con sé dei danni a tutte le classi sociali nel primo periodo transitorio, nel periodo di assestamento, è dimostrato dalla storia di tutte le stabilizzazioni monetarie, in tutti i paesi. Del temuto danno, anche da noi, già sentiamo qualche preludio nelle critiche, secondo me non giuste, che si fanno sopra tutto alla quota. Alcuni industriali dicono che la quota è troppo bassa: avrebbero preferito una quota più alta; cento, o forse più ancora. Alcuni agricoltori si lagnano nello stesso senso, affermando che la quota li ha colpiti nel mezzo del loro lento ciclo di produzione, e dicono che sarebbe stata preferibile una quota più alta. Viceversa, alcuni redditi fissi, — dirò così — speravano in una quota più bassa, speravano cioè in una maggiore rivalutazione, e quindi in una maggiore diminuzione del costo della vita.

Questo malcontento era prevedibile, ed inevitabile: ma non deve impressionare in nessun modo. Forse a qualunque quota si fosse stabilizzato, il danno complessivo sarebbe stato all'incirca lo stesso, ma la ripartizione del danno stesso sarebbe stata diversa. Ogni variazione

nella quota avrebbe portato un alleggerimento di danni, oppure un aggravamento, per l'una o per l'altra classe sociale.

Fissare definitivamente la quota era quindi non solo atto di finanza monetaria, ma altresì atto estremamente politico e sociale. Questa scelta doveva essere riservata esclusivamente, come lo fu, al Governo, che solo poteva assidersi giudice tra gl'interessi contrastanti delle varie classi sociali. Tanto è vero questo che, nelle discussioni precedenti, nessuno di noi, pur consigliando la rivalutazione, indicò, anzi si astenne dall'indicare sia pur vagamente, il limite al quale doveva arrivare.

CORBINO. Si voleva la parità.

ANCONA. Il senatore Corbino interrompe e dice: Si voleva la parità! Onorevole Corbino, per conto mio non l'ho mai pensato.

CORBINO. Già, nessuno la voleva...

ANCONA. Forse, in un primo periodo, molto lontano, quando la lira aveva perduto pochissimo del suo valore, pensai che forse si sarebbe potuto arrivare alla parità prebellica; il che, dal punto di vista sociale e morale, sarebbe stato senza dubbio preferibile. Ma, onorevole Corbino, non appena la lira cominciò ad essere notevolmente svalutata, io capii subito che quello era un sogno, ed un sogno irrealizzabile, o che avrebbe potuto realizzarsi in un lunghissimo periodo di decenni; e che non era assolutamente consigliabile di mantenere il paese in uno stato dannosissimo di incertezza monetaria per attendere questo risultato finale, senza la sicurezza di poterlo raggiungere. Spero che l'onorevole Corbino sarà soddisfatto della mia risposta.

Ripeto che solo il Governo poteva stabilire la quota. Oggi che il Governo l'ha stabilita qualunque discussione, qualunque lamento su questa quota mi sembrano assolutamente inopportuni. Oggi per tutti gli italiani non deve esistere che una sola quota, quella che il Governo ha fissato: e tutti debbono aver la convinzione che questa è la quota più vantaggiosa (*comenti*).

D'altra parte non credo che nessuno abbia elementi sufficienti di politica e di statistica, per affermare che un'altra quota sarebbe stata più vantaggiosa o meno dolorosa. Dunque, onorevoli colleghi, io inviterei tutti a chiudere questa discussione sulla quota, ad accettar la

quota così come è stata stabilita dopo lunghi studi, dopo lunghe meditazioni, e dopo un periodo notevole di preparazione. Ed anzichè indugiarmi ancora sopra il decreto-legge e sopra la stabilizzazione, quale risulta dal decreto stesso, vorrei invece pormi il quesito dell'avvenire. Che cosa dobbiamo fare oggi che la stabilizzazione è compiuta?

Quando io dico l'avvenire, intendo l'avvenire della stabilizzazione. Orbene bisogna vedere che è necessario affinchè la stabilizzazione rimanga nel tempo salda e sicura non tanto per aiuti, per puntelli internazionali — che sono certamente onorifici, ma dei quali è meglio non aver bisogno — quanto per virtù propria. Cosa si deve fare perchè la stabilizzazione, ossia il valore della nostra lira, sia l'espressione genuina della situazione finanziaria ed economica del paese? Allora soltanto, quando ciò sarà, la stabilizzazione reggerà per forza e per virtù propria. Perchè, se un paese avesse stabilizzato la propria valuta, sia pure nelle migliori condizioni possibili, se l'economia o la finanza di questo paese dovessero peggiorare, anche la stabilizzazione correrebbe serio pericolo di non poter reggersi. Le leggi economiche non si violano: le leggi economiche sono più forti di tutte le convenzioni, sia pure internazionali. Che cosa si deve fare? Quale è la via maestra da seguire?

Orbene a mio avviso dobbiamo badare soprattutto a tre punti fondamentali: io li accennerò, ma non per svolgerli; ne svolgerò uno solo, ma accennerò anche agli altri perchè il quadro sia completo e il ragionamento sia logico. I tre punti fondamentali sono questi: Primo: bisogna non accrescere, anzi possibilmente diminuire la circolazione; secondo: bisogna migliorare non la bilancia commerciale alla quale si è alluso oggi, ma bensì la bilancia dei pagamenti curando specialmente, di questa bilancia, le partite invisibili; terzo: bisogna rinsaldare e rafforzare il bilancio statale in modo che siano mantenuti avanzi continui e cospicui. Dirò solo una parola sul primo punto; sul secondo e cioè sulla bilancia commerciale, non dirò nulla; mi fermerò invece sul terzo punto, che è per me il punto fondamentale, ossia sulla necessità di mantenere gli avanzi del bilancio.

Non direi nulla neanche sul primo punto, e cioè sulla circolazione, se ieri il collega onore-

vole Schanzer nel suo notevole discorso non avesse, se ho ben capito, affermato che la questione della circolazione non è più così urgente come era prima; e che non lo è più neanche la sua riduzione. Io non potrei essere di questo parere: io penso che, in fatto di circolazione, il problema non sia ancora risoluto, non ostante la stabilizzazione.

Noi ci siamo adoperati ed abbiamo detto molte volte di voler diminuire la circolazione, ma in realtà, quando abbiamo passati alla Banca d'Italia i 90 milioni del prestito Morgan, non abbiamo ritirato i duemila e cinquecento milioni di circolazione corrispondenti; ed oggi che, per effetto della plusvalenza delle riserve derivanti dallo stabilizzazione, annulliamo il debito a vuoto dello Stato rappresentato da 2250 milioni di carta emessi allo scoperto, non li ritiriamo, ma li lasciamo anch'essi nella circolazione ossia non diminuiamo la circolazione.

La questione non si deve ritenere chiusa. Credo che uno dei più possenti fattori per mantenere la quota sia la lenta e graduale eliminazione della circolazione a vuoto che rimane. Ma non è questo il momento di discuterne.

Quanto alla bilancia dei pagamenti, è questione economica, della quale parleremo in altra sede.

Veniamo dunque onorevoli colleghi, a quello che ho accennato come terzo punto fondamentale, che è forse il più fondamentale, e cioè alla necessità di mantenere il bilancio saldo ed in avanzo permanente.

Onorevoli colleghi, come voi sapete il bilancio non è più in condizioni così floride come nei due anni scorsi. Basta uno sguardo rapido, sintetico sulle risultanze, quali ci sono comunicate con tanta diligenza dal ministro delle finanze, per vedere che gli avanzi cospicui di centinaia di milioni non vi sono più. Il bilancio è solido, il bilancio è in avanzo, ma non ha più la floridezza di un anno fa.

Al 31 dicembre u. s., cioè dopo sei mesi di esercizio, l'avanzo era di pochi milioni, 17 milioni, contro quasi 170 milioni alla stessa epoca dell'esercizio precedente. Non abbiamo più avanzi notevoli.

Il bilancio è in queste condizioni nonostante che esso sia stato aiutato moltissimo, sia stato cioè sgravato di moltissime spese. Accenno sol-

tanto a due sgravi enormi di cinquecento milioni ciascuno, che formano nel loro complesso un miliardo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Annullati dallo sgravio fiscale dell'agosto di milleduecento milioni.

ANCONA. Il Governo mi interrompe; se mi permette, ritornerò fra un momento su questo punto.

Del resto è perfettamente giusto quello che dice il Capo del Governo, ma ciò non toglie il fatto avvenuto di questi due sgravi, dei due sgravi seguenti. Nel bilancio 1926-27 si era fatta cosa finanziariamente ottima, di politica finanziaria saggia; si erano messi fra le spese effettive cinquecento milioni per annullare a poco a poco il debito dello Stato, rappresentato dalla circolazione scoperta di 4250 milioni. (Quel tal debito dello Stato del quale ha parlato ieri l'on. Schanzer). Questi cinquecento milioni hanno figurato nelle spese effettive del bilancio 1926-27; ma nel bilancio 1928 non ci sono più. Sono passati al movimento capitali. Ed ora si dice che devono scomparire. Invero ieri l'on. Schanzer, se ho ben capito, disse che non c'è più bisogno di quei cinquecento milioni, perchè la partita che dovevano ammortizzare non c'è più, in quanto i 4250 milioni sono stati pagati dal Governo colla plusvalenza delle riserve auree della Banca d'Italia derivante dalla stabilizzazione, plusvalenza che il Governo ha avvocato a se stesso, impiegandola appunto a tale rimborso.

Io mi permetto di non essere d'accordo su questo punto.

Non credo che siano stati completamente neutralizzati questi quattro mila e duecentocinquanta milioni che lo Stato aveva emesso per conto proprio allo scoperto per pagare le sue spese. È un punto sul quale ritorneremo. Ma, in ogni modo, credo che una spesa effettiva di cinquecento milioni per pagare dei debiti, doveva, se fosse stato possibile, rimaner salda, e servire a pagare altri debiti pubblici dei quali... non c'è certo deficienza. Tutt'altro!

Mentre ieri l'on. Schanzer parlava, il collega Mayer lo interruppe e, se ho ben capito, disse: «in ogni modo è meglio con quei cinquecento milioni pagare altri debiti».

È il mio concetto. Penso che, se si può, è sempre meglio avere nelle spese effettive una

somma che vada a pagare i debiti. Fare cioè come un buon padre di famiglia che, avendo dovuto far dei debiti per disgrazie, cerca ammortizzarli a poco a poco, iscrivendo nel bilancio familiare una quota annua.

Questo è il meglio.

Il Capo del Governo ieri ha interrotto anche lui, dicendo che «il meglio è nemico del bene». On. Mussolini, da Lei non attendiamo il bene; attendiamo il meglio! Ed il meglio in questa questione è di seguire l'esempio classico, l'esempio caratteristico dei paesi a finanza rigida, che mettono sempre nelle spese effettive una quota, sia pure piccola, per l'ammortamento dei debiti. Così ha fatto l'Inghilterra, che ha mantenuto anche quella quota negli anni di deficit: il famoso *Sinking fund*. Un paese che regola la finanza in questo modo dà la prova più seria di fermezza, di rigidità finanziaria quando ammette come canone imprescindibile, quando considera come spesa obbligatoria una sia pur piccola spesa per ammortizzare i debiti. Tanto più necessaria questa, quando noi, come tutti gli altri stati, siamo gravati da parecchie decine di miliardi di debiti bellici. Questi sono i primi 500 milioni. Gli altri 500 milioni si riferiscono ad un secondo notevole sgravio sul quale voglio dire una parola.

Onorevole Volpi, lungi da me qualsiasi pensiero di critica: quando si è al Governo si devono spesso fare alcune cose, anche nolenti, perchè costretti da necessità che non ha legge! Ma devo pur ricordare che l'anno scorso, nella discussione finanziaria, io dissi che sarebbe stata una buona norma in avvenire di non imputare più agli avanzi degli esercizi chiusi, delle altre spese; e anzi l'on. Volpi in una interruzione mi dichiarò che non sarebbe stato più fatto. Quest'anno invece si sono stralciati 500 milioni dal 1927-28 e si sono portati sull'avanzo del 1926-27: 300 milioni per i lavori pubblici, 100 milioni per la guerra, 50 milioni per l'aeronautica, 50 milioni per la marina; in complesso 500 milioni, che coi due decreti, 20 dicembre 1927 e 4 gennaio 1928, sono stati stralciati dal bilancio 1927-28, per mandarli sull'avanzo 1926-27.

Ora io mi permetto (ripeto, nessuna critica)...

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ma perchè lo dice?

ANCONA. ...mi permetto di raccomandare



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1928

ancora questo concetto fondamentale, di non gravare più gli avanzi precedenti con spese di bilancio in corso.

Allo sgravio di 1 miliardo circa fa riscontro, come ha testè ricordato il Capo del Governo, uno sgravio globale d'imposte per le facilitazioni accordate! Tuttavia, se si fa la compensazione, ossia se si tien conto anche degli sgravi fiscali, lechè è discutibile se debba farsi, risulta che lo sgravio del bilancio 1927-28 è circa di mezzo miliardo! Orbene, nonostante questo sgravio, il bilancio 1927-28 è ancora in avanzo, è ancora un bilancio solido e sicuro, ma ha perduto la floridezza dell'anno scorso, e non dà più i larghi margini che dava il 1926-27. Quali sono i motivi di questo stato di cose? I motivi sono evidenti! Il bilancio è ora colpito in pieno dalla rivalutazione della lira e dalla crisi industriale, commerciale ed agricola. La rivalutazione incide su forti gettiti; sul solo gettito delle quote di cambio ha inciso fino al 30 dicembre 1927 per circa 400 milioni. È l'effetto logico della rivalutazione. Quanto alla crisi industriale e commerciale, essa si ripercuote nel rallentamento delle entrate. Le tasse più importanti, come la tassa di registro e la tassa sugli scambi, sentono questa crisi che perdura e che solo oggi si avvia ad una soluzione. La stessa ricchezza mobile, il pozzo di S. Patrizio del bilancio, continua ad accrescere il suo gettito però con un ritmo molto più lento! I tabacchi offrono, per la prima volta dopo molti anni, una piccola diminuzione.

Del resto l'indice più evidente e più sicuro è il reddito delle ferrovie dello Stato, che si è dovuto diminuire per il 1927-28 di 228 milioni. Questa contrazione si doveva prevedere, e se io l'accenno, è perchè essa mi riconduca anche una volta a quella che è la raccomandazione ormai classica, detta molte volte, ma non mai abbastanza, al consiglio cioè, che dovrebbe essere bene accetto al Governo di persistere nelle maggiori economie sia nel bilancio statale, sia, per quanto è in suo potere - e molto è in suo potere - nei bilanci locali.

Io credo che mai come oggi sia stata necessaria questa politica di economie pubbliche e di economie private. Il Governo la intende; ha mostrato di intenderla molto bene, tanto è vero che nel bilancio 1928-29 che ho esaminato, quello dell'economia nazionale, c'è già

una forte economia, che, se non erro, si avvicina ai cento milioni, compresi i cinquanta milioni di suo contributo per le Assicurazioni sociali, che si poterono togliere perchè, per ora almeno, non sono necessari. Il Governo ha tagliato e taglia coraggiosamente nelle spese; ora io non posso che consigliare di proseguire in questa via. Il bilancio 1927-28 in corso si chiuderà certamente con un notevole avanzo; l'avanzo, che al 31 dicembre era di soli 17 milioni, crescerà certamente a fine esercizio e sarà ancora un buon avanzo. Ma dobbiamo premurirci perchè il 1928-29 presenti anch'esso un avanzo notevole! Perciò approvo la politica del Governo di presentare i bilanci del 1928-29 con delle notevoli riduzioni di spese.

Ho detto che sono necessarie anche le economie nei bilanci locali, che si trovano anche essi, come sempre del resto da molti anni, in condizioni difficili. Noi sappiamo di grandi città che hanno avuto doverosi sussidi dal Governo e che hanno contratto anche prestiti all'Estero. Io spero che queste città abbiano fatto i loro piani finanziari e siano sicure di potere adempiere puntualmente all'ammortamento dei debiti; certo il Ministro delle finanze avrà provveduto anche a questo. Ma anche nei bilanci locali spero che l'onorevole Volpi metterà tutto lo zelo che mette per difendere l'aumento delle spese nel bilancio statale. Oggi che abbiamo i podestà (ed è stata ottima istituzione), oggi specialmente mi pare aumentata la tendenza degli enti locali a chiedere di più al Governo, e il Governo dovrà resistere a queste richieste.

Tanto per l'economia pubblica. Ma essa non basta. Sono necessarie economie private, perchè soltanto con le economie private si arriverà a risolvere quella che è la questione fondamentale di cui si è parlato parecchie volte in quest'aula, questione a cui ha accennato ieri nel suo bel discorso l'on. Schanzer e ha accennato oggi il senatore Niccolini, la questione cioè del caro-vita. Solo dalla risoluzione di questi due problemi, economia pubblica ed economia privata, con conseguente notevole riduzione del caro-vita, il bilancio dello Stato, e tutta l'economia nazionale, avranno grande sollievo.

Ora, intendiamoci bene, quando parlo di economia privata, e quando alludo al costo della vita, voglio riferirmi a questo stato di cose,

per cui l'Italia, la quale prima della guerra aveva un costo della vita, della mano d'opera, delle prestazioni, relativamente basso, ciò che, unito alle sue speciali e magnifiche attitudini di lavoro e d'ingegno, la faceva vincere nelle competizioni internazionali, si trova oggi con un costo della vita troppo elevato, non in rapporto colla rivalutazione della moneta che è un fatto compiuto.

Il Governo ha dato il buon esempio. Esso ha coraggiosamente tolto il caro viveri ai suoi impiegati. È stato un atto coraggioso, atto di forza che ha sottoposto gl'impiegati statali, a qualche sacrificio, potrei dire a qualche duro sacrificio. Il Governo ha ottenuto così uno sgravio di circa 500 milioni nelle spese del personale. Ha compiuto un doloroso dovere, uno di quei tagli che solo i governi forti possono compiere.

E sta bene. Ma il sacrificio deve essere di tutti, non di alcune classi soltanto.

Perciò il suo atto doveva servire di buon esempio. Invece, onorevoli colleghi, come mi pare dicesse l'oratore che mi ha preceduto, vi è nei privati, nei commerci, nei traffici, nelle industrie, una resistenza tenacissima a ridurre salari e paghe. So bene di compiere un atto ingrato. Non è piacevole affermare che qualche stipendio o qualche salario deve essere ancora ragionevolmente ridotto. Ma lo faccio per dovere di coscienza, perchè lo credo assolutamente necessario, perchè credo che solo nella concomitanza della economia pubblica con l'economia privata, potremo sollevare l'economia nazionale più rapidamente di quanto sarebbe se questo ostruzionismo, queste opposizioni, dovessero perdurare.

Tutti devono sacrificarsi e migliorarsi. Senza un sacrificio comune non si vince. Qualche industria si lagna della stabilizzazione, ma quelle che sapranno raccogliersi, applicare i procedimenti scientifici che risparmiano la mano d'opera, che sapranno ridurre le spese generali, e credo che siano la grande maggioranza, si assesteranno certamente. Passeranno un periodo di crisi transitoria, ma finiranno col sistemarsi, ed il nuovo assetto sarà saldo sulla nuova quota. Se poi qualche industria, una o due al massimo, specialmente quelle che non hanno mai vissuto bene di vita propria, che hanno vissuto più o meno di favori governativi o di protezioni eccessive, non potessero trovare adegua-

mento alla nuova quota, non sarà un gran male anche dovessero scomparire.

I progressi della meccanizzazione in fatto di risparmio di mano d'opera sono fantastici. Ho esaminato attentamente in questi giorni la trasformazione di un opificio nel quale si passa da 800 operai a 250. Una tale riduzione nel costo della mano d'opera, che del resto è possibile in moltissime industrie soprattutto meccaniche, può dare risparmi enormi e quindi una maggiore facilità di adeguarsi alla nuova quota. Certo, di fronte a questo stato di cose, nasce l'inconveniente di dare meno lavoro e di aumentare la disoccupazione. Però anche qui credo che il rimedio si potrebbe trovare nel fatto che vi sono molte industrie non sviluppate in Italia, che pur sarebbero consone alle attitudini del nostro Paese, e potrebbero occupare la maestranze, disoccupate da altre industrie meccanizzate. La questione è senza dubbio difficile: ma la via da seguire è semplice e chiara. Però anche in queste specializzazioni, in questa riduzione, bisogna andare molto adagio. E già si stanno facendo esperienze importanti, e speriamo conclusive, sia per ridurre il numero delle maestranze in certe industrie vecchie, sia per creare alcune industrie nuove che, come dissi, potranno assorbire le maestranze disoccupate.

Onorevoli colleghi, io concludo questo mio breve discorso riaffermando anzitutto che la stabilizzazione va approvata incondizionatamente, non solo in se stessa, ma anche per il metodo che il Governo ha seguito nel raggiungerla e nell'attuarela. Riaffermo soprattutto l'assoluta necessità di mantenere salda ed intatta la compagine del bilancio. Il nostro bilancio saldo e sicuro presenterà ancora un buon avanzo per l'anno 1927-28 in corso. Ma anche per l'anno 1928-29, deve assolutamente esserci un avanzo cospicuo. Ci sarà senza dubbio perchè non posso ammettere neanche per lontana ipotesi che si possa ricadere in « deficit »...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Nemmeno io.

ANCONA. ...perchè ho troppa fiducia che il Capo del Governo non permetterebbe questo, mai, a nessun costo...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mai, mai!

ANCONA. ...e nemmeno il ministro on. Volpi. Non solo ci devono essere avanzi, ma cospicui.

pur senza illudersi che possano arrivare a cifre fantastiche. Saranno cospicui, se ognuno porterà il suo volonteroso e, se necessario, doloroso, sacrificio all'indicata politica di economie pubbliche e private.

Onorevoli colleghi, credo che l'Italia debba attraversare un periodo di raccoglimento, un periodo di lavoro e di risparmio. Sono periodi che nella storia dei popoli si presentano imperiosi e che non si possono saltare a piè pari: bisogna affrontarli, attraversarli, con spirito di patriottica abnegazione da parte di tutte le classi sociali. Auguro al mio Paese - e me ne dà affidamento la persona che è a capo del Governo - auguro al mio paese che possa attraversarlo trionfalmente. Esso sarà tanto più breve, quanto più rapida sarà questa sistemazione, quanto più larga sarà la patriottica abnegazione di rivedere le proprie posizioni, rinunciando a qualche desiderio ed a qualche aspirazione per adeguarsi efficacemente alla nuova quota. E così, attraversato questo periodo, l'Italia nostra potrà riprendere il suo cammino ascensionale su su per il calvario difficile del benessere e della civiltà. (*Vive approvazioni*).

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Onorevoli Colleghi. Gli oratori che mi hanno preceduto trattarono a fondo l'oggetto in discussione; onde io mi limiterò ad accennare a pochi argomenti specifici.

Ma prima voglio esprimere tutta la mia ammirazione per la grandiosa operazione compiuta, con alta e ardita visione concepita dal Capo del Governo e condotta dall'onorevole ministro delle finanze con ferrea volontà e con l'abilità che tutti gli riconoscono, e con la preziosa collaborazione di Bonaldo Stringher, l'eminente governatore della Banca d'Italia.

I fattori che concorsero a raggiungere la stabilizzazione della lira e la convertibilità del biglietto furono, come già è stato detto, il pareggio del bilancio e la sistemazione dei debiti esteri, il controllo della circolazione, la disciplina dei cambi, l'unificazione del diritto di emissione dei biglietti, il consolidamento del debito fluttuante, l'istituzione della cassa di ammortamento del debito pubblico interno, l'aumento delle riserve della Banca d'Italia.

Per quanto concerne il risanamento della circolazione, vi contribuirono certamente in

apprezzabile misura, le varie provvidenze adottate a suo tempo a tutela del mercato del credito, gravemente scosso dalla crisi bancaria, che ha imperversato sul nostro paese nel dopo guerra.

E di queste dirò brevemente.

È vivo ancora il doloroso ricordo del dissesto bancario verificatosi sulla fine del 1921, e delle gravi ripercussioni che tale dissesto ebbe nel mondo bancario e industriale.

Ad evitare altre e più gravi conseguenze, fu necessario provvedere largamente alla assistenza delle industrie e al sostegno del credito. A tale scopo fu creata la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, la quale, prelevando i mezzi occorrenti dagli Istituti di emissione, provvede, attraverso i vari organismi all'uopo costituiti, alla necessaria e cauta opera di assestamento del credito.

Per tale opera occorsero complessivamente 4 miliardi e 381 milioni di lire.

Nell'anno 1923, con i decreti del 22 marzo e 27 settembre, venne data provvidamente alla Sezione autonoma una sistemazione razionale e definitiva, in base alla quale, la Sezione stessa prese la forma di un Istituto *sui generis* di liquidazione e di mobilitazione di posizioni creditizie eccezionali, da risolversi gradatamente, senza turbare il mercato monetario e finanziario.

Con gli stessi decreti fu stabilito che, parallelamente alle operazioni di smobilizzo e di liquidazione della ingente massa di operazioni che si era venuta formando, si provvedesse anche all'accantonamento di speciali riserve, in guisa da rendere possibile, nel più breve tempo e non oltre il 31 dicembre 1932, la eliminazione della circolazione speciale dipendente dalle cennate operazioni, chiudendo così definitivamente la dolorosa parentesi che il Governo nazionale, al suo avvento, aveva trovato aperta.

Il compito affidato alla Sezione autonoma veniva assolto col tramite di vari organismi appositamente costituiti, indipendenti l'uno dall'altro, benchè tutti convergenti al medesimo scopo.

Nel novembre del 1926 il Governo nazionale, ravvisò la opportunità di creare un Ente di diritto pubblico il quale, prendendo la succes-

sione della Sezione speciale autonoma, assumesse e conducesse con unicità di criteri la liquidazione delle complesse posizioni amministrative dalle varie gestioni.

Questo Ente, denominato Istituto di liquidazioni e creato con il Regio decreto-legge 6 novembre 1926, si è accinto con alacrità alla continuazione e alla intensificazione delle operazioni di smobilizzo, già iniziate dalla Sezione speciale autonoma.

Mi consenta il Senato di dargli notizia, con poche cifre riassuntive, del complesso lavoro compiuto sotto le direttive del Governo nazionale, dalla Sezione autonoma prima, ed ora dall'Istituto di liquidazioni.

Per far fronte ai bisogni della economia nazionale e per ristabilire il giusto equilibrio del mercato del credito gravemente compromesso, furono necessarie delle sovvenzioni alla Sezione autonoma predetta, le quali, concesse in un primo tempo dai tre Istituti di emissione, rimasero, in seguito al concentramento della emissione dei biglietti di banca, nella Banca d'Italia, a carico esclusivo di questa ultima; tali sovvenzioni ammontarono complessivamente, come già ho accennato, alla somma di 4 miliardi e 381 milioni di lire.

Su tale ammontare sono state realizzate e rimborsate alla Banca d'Italia un miliardo e 163 milioni di lire.

Le riserve accantonate e portate anch'esse in diminuzione dello scoperto della Banca d'Italia, hanno raggiunto la somma di un miliardo e 887 milioni di lire.

Di modo che alla fine del decorso mese di gennaio, lo scoperto derivante dal complesso delle operazioni compiute per la tutela del mercato del credito, residuava a un miliardo e 331 milioni di lire, con una diminuzione quindi di oltre tre miliardi sulla circolazione iniziale.

I confortanti risultati sin qui conseguiti, quantunque già previsti da chi, con meditata consapevolezza provvide a regolare e risolvere la complessa situazione che si era venuta creando, dimostrano come la Sezione speciale autonoma prima, a mezzo degli Enti da essa dipendenti, e mi sia concesso di constatarlo l'Istituto di liquidazioni poi, abbiano assolto con solerzia il compito loro demandato.

Mi è caro soggiungere che l'Istituto di liquidazioni, secondando con fervore le energi-

che direttive del Governo, sta ora proseguendo con la più alacre attività nell'opera di realizzazione, al fine di eliminare, quanto prima possibile, la circolazione bancaria riguardante le operazioni poste in essere in un periodo assai grave per il credito del nostro paese, pur conciliando la speditezza delle liquidazioni con il maggiore possibile rendimento di esse.

E tale rendimento oggi, per virtù della stabilizzazione della lira, sarà tanto più da valutarsi in quanto verrà conseguito in moneta più apprezzata.

A queste notizie, che ho creduto opportuno dire al Senato, sull'opera compiuta dalla sezione autonoma e dall'Istituto di liquidazioni, si potrebbero far seguire alcune considerazioni sui benefici che l'operazione grandiosa, ora compiuta, dovranno portare nel campo dell'industria e dei commerci e nel campo bancario. Ma non voglio tediare il Senato con una enumerazione lunga di questi benefici.

Dirò soltanto delle rimesse dei nostri connazionali all'estero. Dai bollettini della Direzione generale degli italiani all'estero, dalle relazioni del Banco di Napoli, dalle statistiche del Ministero delle Poste e da altre pubblicazioni, risulta che le rimesse degli italiani all'Estero — non degli emigranti soltanto —, oscillano fra uno e due miliardi all'anno. Esaminando le cifre delle statistiche, si rileva che la maggior mole di trasmissione dei risparmi avviene nei periodi nei quali la fiducia nelle condizioni del nostro paese è maggiore, mentre diminuisce quando il paese non è perfettamente tranquillo. Ed allora prende altre vie e le somme vengono depositate presso Banche straniere. Ora, io credo non di fare l'augurio soltanto, ma di esprimere la certezza che, dopo la avvenuta convertibilità e per virtù della politica interna instaurata, le rimesse dall'Estero convergeranno più che mai nel nostro paese, con la maggior sicurezza e con la maggiore tranquillità da parte dei risparmiatori e dei depositanti.

La rivalutazione della lira, la convertibilità in moneta aurea, è indubbiamente una delle più belle battaglie vinte dal Governo nazionale. E per questo esso ha sempre maggior titolo alla gratitudine della Nazione.

Ma, come è stato accennato da tutti gli oratori, com'è detto anche nella pregevolissima rela-

zione che il collega Mayer ha dettato per l'Ufficio centrale, un'altra battaglia il Governo nazionale, deve affrontare, ed è certo che saprà vincere. Esso deve affrontare la battaglia per la eliminazione delle spese che non siano assolutamente indispensabili.

Io sono sicuro, onorevoli colleghi, che con la forza che ha in sé, riuscirà a vincere quest'ultima grandiosa battaglia, per le sempre maggiori fortune del nostro paese (*Approvazioni*).

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, credo che il Senato si meraviglierà nel vedere che, dopo oratori riconosciuti competentissimi in materia, ha preso la parola chi è notoriamente un novizio. Ma, e lo dico candidamente, i rapporti morali che ho con le cinquanta e più Banche cattoliche d'Italia mi hanno messo in grado di notare un fenomeno — e mi affrettai a segnalarlo al Governo — che cioè in quel vasto complesso di amministratori e di risparmiatori fu pronto, unanime, profondo il compiacimento per la deliberazione che aveva preso il Regime. Un compiacimento di due ordini: quello che veniva più diretto e più naturale cioè del veder raggiunto finalmente il sospirato assetto della moneta; l'altro, di aver potuto osservare nei fini del Governo una cosa che all'indole speciale di quegli Istituti stava particolarmente a cuore, cioè un intento sociale.

Quando oggi il senatore Ancona, parlò dei criteri seguiti dal Governo nel fissare ad un determinato punto la rivalutazione e stabilizzazione della lira, notò molto bene come esso si fosse comportato in confronto dei vari interessi che potevano domandare una quota più alta o una più bassa. Diveniva sempre meglio visibile — anche indipendentemente dalla cifra prescelta — che il Governo aveva voluto tener conto di tutte le varie ragioni delle classi sociali che concorrono alla produzione nazionale, e che in questa cura c'era appunto la dimostrazione che il Governo non intendeva fare soltanto un'operazione finanziaria, ma porre un nuovo elemento di pace sociale.

Io credo poi che a far approvare ed ammirare l'opera del Governo abbia concorso anche

il ricordo, risvegliato oggi dal senatore Pietro Niccolini, di Luigi Luzzatti, ossia della grande operazione della conversione della rendita, la sola che per importanza possa assomigliarsi in qualche misura a quella compiuta oggi dal Governo. Appunto nella differenza tra queste due operazioni spicca tutto il valore dell'operazione odierna. Allora c'erano nell'economia del paese certe determinate condizioni, maturate spontaneamente, sulle quali la conversione non era che il suggello applicato opportunamente. Con ciò non si toglie nulla alla benemerenzza del popolo che aveva lavorato, nè alla benemerenzza dei vari uomini di Stato, che assecondandolo avevano contribuito a tale maturità. E mi piace di dirlo, perchè quando si è, come me, così caldi ed aperti ammiratori del presente, è bello togliersi ogni sospetto di adulazione con l'esercitare una grande equità anche verso il passato. Ad ogni modo le condizioni favorevoli preesistevano.

Invece il Governo attuale, investitosi del problema della rivalutazione della lira, si trovava nella gravissima necessità di creare esso di pianta le condizioni che un giorno avrebbero potuto rendere possibile un tal risanamento monetario. Questo fu il prodigio del Governo, prodigio che come assai bene diceva l'on. Schanzer era d'ordine psicologico non meno che d'ordine finanziario, e che fu dovuto alla ferrea volontà del Capo del Governo mirabilmente assecondata dal ministro delle finanze. Io non enumero qui i numerosi e organici provvedimenti preparatori; lo hanno fatto il relatore Mayer ed altri; mi limito a ricordare di quanta mole fu il far sorgere *ab imis* l'atto finale che venne compiuto col decreto-legge del 21 dicembre.

E, se è permesso mescolare qualcosa di estetico a discussioni finanziarie, dirò che il Paese rimase salutarmente impressionato dal fatto bizzarro, per cui il Capo del Governo fece fermare la sua automobile sulla Piazza di Pesaro e da quella strana bigoncia annunciò la volontà del Governo di dir basta alla svalutazione della lira e di farle riprendere il suo corso. Ciò mostrava ancora una volta che il Capo del Governo possiede la sensazione non soltanto dell'ora, ma del quarto d'ora!

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Del minuto!

CRISPOLTI. Benissimo! E ne risultava

confermata nel paese la convinzione della grande potenza raggiunta dal regime attuale; perchè a ciò che a Pesaro erano soltanto parole, corrisposero subito gli effetti tangibili potenza che, come era indispensabile per arrivare al decreto del 21 dicembre, così è tanto, più preziosa, in quanto il Governo ha la consapevolezza dei doveri che da essa nascono. Sente perfettamente che quando nell'economia di un paese si son dovute mettere in certa misura le mani, gli è necessario mettercele totalmente; non esserne più soltanto spettatore come in altri tempi si fu, non più soltanto favoreggiatore di alcuni sviluppi, ma sentirsi responsabile e incaricato di tutti il doverosi miglioramenti.

Da questo stato d'animo del Governo deriva in noi la sicurezza, che tutto ciò che hanno raccomandato oggi unanimemente gli oratori, cioè il rigore da serbare nel bilancio dello Stato e la vigilanza necessaria perchè le condizioni donde fu reso possibile il decreto, siano consolidati e sempre migliorati, tutto ciò sarà attuato. Da questa potenza aspettiamo (come autorevolmente ha detto il senatore Ancona e gli altri oratori), successivi accrescimenti delle disponibilità e degli avanzi del bilancio, sia ad assicurarne la solidità, sia a vantaggio dei contribuenti stessi, i quali hanno dato prova di devozione profonda alla Patria, ma verso i quali non si possono avere esigenze ulteriori senza isterilire le fonti stesse dell'Erario. Essi hanno la giusta speranza che quanto entra nelle casse dello Stato sia speso con avvedutezza; che quanto non è necessario spendere sia ben utilizzato; che l'equilibrio non sia poi compromesso da impegni non immediatamente visibili pel domani.

Ma io credo, che mentre questo è il campo in cui per primo si deve esercitare la resistenza del Governo, ci sono, qualche senatore li ha anche accennati, altri campi, in cui il Governo può diventare non solo esempio, ma maestro ed eccitatore rigoroso di parsimonia.

Alludo, come ha detto l'on. Ancona, agli Enti locali. Il Governo ha istituito i podestà; noi abbiamo approvato, e mettiamo una grande fiducia in questa nuova istituzione, la quale libera l'autorità unica del comune dagli impacci ed intrighi, che potevano un tempo provenire dai Consigli comunali. Ma spesso,

il loro arbitrio, non è libertà, perchè messo in pericolo da fantasie, da pressioni ed anche da appetiti, che si svolgono intorno a loro.

Il Governo fa molto bene a raccomandare ai prefetti la rigida custodia di queste amministrazioni, ed io ho applaudito ad una circolare governativa che avvertiva i podestà di non mettersi in gara tra loro per accrescere gli abbellimenti pubblici e quelle opere superflue in cui possono essere tentati di gettare il denaro dei contribuenti. E credo che molto bene si farà cercando di difendere da queste tentazioni anche i podestà dei grandi centri, ricordando loro, come a tutti, che la gloria del regime sarà assai più nella profonda trasformazione degli animi italiani, che nelle molli vistose che esso abbia costruito.

Noi siamo, in secondo luogo, nel periodo di formazione dei sindacati e delle corporazioni. Bisogna avere l'occhio vigile, perchè essa non dia occasione a costituire ampie burocrazie, ad avere sedi splendide, a darsi degli agi eccessivi, a fare di questa grande istituzione un pretesto di maggiori spese, e d'aggravio agli organizzandi.

Un'altra cosa dobbiamo tenere in mente, che mi ha fatto grandemente approvare un'altra circolare appunto venuta recentemente dal Governo. A coloro che indicano pubbliche manifestazioni e festeggiamenti, è fatto l' ammonimento di non moltiplicarli ad oltranza, ma anzi di rendere rare queste adunate, le quali possono avere bensì un buon effetto morale, ma richiedono grandi impieghi di tempo e grandi spese. Il Governo fece benissimo a dire di attendere ordini superiori, e bisogna raccomandargli di tener duro in queste rigorose limitazioni.

Quando poi il senatore Morpurgo assai bene insisteva sulla riduzione del caro viveri, mi parve che il Governo possa sviluppare la sua grande forza psicologica anche nei rapporti fra il commerciante minuto ed il minuto consumatore. Infatti due guai psicologici contribuiscono all'attuale dissesto: uno del commerciante, che prima della guerra, non solo temeva, se alzava troppo i prezzi, la concorrenza del suo vicino, ma temeva di perderne il suo buon nome d'onestà. Oggi un tal pudore si è perduto. L'altro guaio è nella debolezza del consumatore. Al tempo della svalutazione

della lira (ed in ciò la rivalutazione può portare un rimedio) incominciò a considerare con dispregio quel pò di carta monetata che aveva in mano e a lasciarsela portar via dalle richieste del commerciante. Perdette pian piano così la forza di resistere, di fare quella specie di serrata spicciola, che dovrebbe essere la sua difesa suprema contro gli eccessi dei rivenditori.

Ecco alcuni dei problemi che formano il problema unico, per la risoluzione del quale la speranza del paese è riposta nella grande sapienza ed energia del Governo. Così anche la rivalutazione della lira e la sua stabilizzazione, si coordinano all'intero programma, per cui la restaurazione economica del Paese, congiunta come è nel pensiero governativo a ogni restaurazione morale, fa sì che meglio sempre si spieghi quel valore spirituale che del regime è il carattere e sarà la fortuna. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale riservando la parola al relatore ed al ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAYER, *relatore*. Onorevoli Colleghi, incaricato dalla benevolenza dell'Ufficio Centrale di dettare la relazione a questo disegno di legge, io vi ho espresso chiaramente e precisamente il mio pensiero. I colleghi illustri che hanno presa la parola ieri e oggi, hanno tutti appoggiata la proposta del Governo, diffondendosi in particolari, che sono atti sia a rinforzare le considerazioni svolte nella relazione, sia a sollevare dei quesiti ai quali è implicitamente risposto nella relazione. Io non credo che il Senato a quest'ora desideri che io ripeta gli argomenti e le considerazioni che tutti possono leggere, e poichè da tutte le parti si è raccomandata al Governo parsimonia nelle spese, io applico il concetto a me stesso e uso la parsimonia nelle parole; e trattandosi di un decreto che concerne la cessazione del corso forzoso, e la convertibilità in oro, io mi ricordo che il silenzio è d'oro. (*Si ride; vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno della seduta di domani avrebbe dovuto essere iscritta l'interrogazione del senatore Montresor e di altri senatori; ma essendo intervenuto un accordo fra gli interroganti e il Governo, l'interrogazione è rinviata.

In principio della seduta di domani si procederà alla discussione dei disegni di legge che sono stati iscritti all'ordine del giorno, quindi prenderà la parola l'onorevole ministro delle finanze per rispondere agli oratori che hanno parlato nella discussione generale del disegno di legge sulla cessazione del corso forzoso.

Infine, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e degli altri discussi. Esaurito così l'ordine del giorno, il Senato potrà prorogare le sue sedute.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1921, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente la aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da am-

mettere con trattamento di favore durante il 1926 (N. 580);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo alla annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana (N. 751);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (N. 1285);

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul Foro erariale (N. 1275);

Costituzione del comune di Pompei (Numero 1283);

Disposizioni per la lotta contro le mosche (N. 1284);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Mussolini » (N. 1239);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica-integrale del territorio della provincia di Ferrara (N. 1298);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (N. 1289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente la approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli (N. 1097);

Inasprimento delle penali stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi (N. 1272);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (N. 1286);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno alla Assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova (N. 1187).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (N. 1308).

La seduta è tolta (ore 18.10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



## CLXXIXª TORNATA

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 9822	
Convocazione del Senato a domicilio . . . . .	9852	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali » . . . . .	9823	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 » . . . . .	9823	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana » . . . . .	9824	
« Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 » . . . . .	9824	
« Equiparazione degli economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale » . . . . .	9825	
« Costituzione del comune di Pompei » . . . . .	9826	
« Disposizioni per la lotta contro le mosche » . . . . .	9827	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Mussolini » . . . . .	9828	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara » . . . . .	9828	
« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese		per il mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume » . . . . . 9828
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli » 9829
		« Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi » . . . . . 9829
		« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano » . . . . . 9829
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno alla Assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova » . . . . . 9829
		(Seguito della discussione di):
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » . . . . . 9830
		Oratori:
		BOSELLI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i> . . . . . 9848
		GAROFALO . . . . . 9848
		MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . . 9849
		VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . . 9830
		— Approvazione di un ordine del giorno — 9849
		Messaggi . . . . . 9822
		Omaggi (Lettura di un elenco di) . . . . . 9822
		Relazioni (Presentazione di) . . . . . 9823
		Ringraziamenti . . . . . 9822
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . . 9850

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo e tutti i ministri; ed i sottosegretari di Stato.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Battaglieri per giorni 3; Pipitone per giorni 8; Vicini per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Senatore Garofalo: *Tre falsi dogmi della rivoluzione francese*.

Ministero delle Comunicazioni: *Relazione dell'esercizio finanziario 1926-27 sull'azienda dello Stato per i servizi telefonici*.

Università di Buenos Ayres: *Maquiavelo*.

Senatore Sitta: *La nouvelle organisation de la statistique en Italie*.

Senatore Benedetto Croce: *Tre opuscoli su argomenti vari*.

Senatore Malvezzi De' Medici: *Strenna storica bolognese*.

Senatore Marcello: *Due volumi in lingua greca*.

Signor Paolo Mastri: *La rocca delle Caminate* (castello del Duce).

Senatore Pascale: Diversi volumi e pubblicazioni su argomenti vari.

Avv. Enea Giuseppe: *La rivoluzione fascista nella economia e nella finanza dello Stato italiano*.

#### Messaggio della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Montresor di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

« 15 febbraio 1928, anno VI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguita dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1928.

« *Il presidente*

« PEANO ».

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Montresor di dar lettura dei ringraziamenti pervenuti alla Presidenza dalla famiglia del defunto senatore Molmenti, e dal Podestà di Genova.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

« Venezia, 15 febbraio 1928.

« Eccellenza,

« Il tributo di affettuosa e fedele amicizia che Ella ha voluto portare alla memoria di quel mio indimenticabile Pompeo, commemorandola al Senato con sì alte e nobili parole mi ha profondamente commossa. Il mio cuore straziato gliene serberà sempre la più viva riconoscenza

« *Obbligatissima*

« Lodovica Molmenti Palazzi »

« 15 febbraio 1928, anno VI.

« Mi è pervenuta la copia del resoconto del Senato per la seduta pubblica del 7 corrente in cui V. E. ha degnamente ricordato i meriti insigni del compianto Senatore Paolo Emilio Bensa.

« A nome della città di Genova, che all'illustre estinto diede i natali seguendone poi per lunghi anni la geniale e feconda operosità, ringrazio vivamente l'Eccellenza Vostra della mirabile commemorazione e ne esprimo col più grato animo della cittadinanza, i miei particolari ringraziamenti e i più distinti ossequi

« *Devotissimo*

« BRACCARDI ».

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori, Melodia, Dallolio Alfredo e Marcello, di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MELODIA.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086 concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari;

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1617, concernente i poteri del Regio Commissario pel riordinamento dell'amministrazione della Regia Università di Bari.

**DALLOLIO ALFREDO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate ».

**MARCELLO.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca.

**PRESIDENTE.** Do atto ai senatori Melodia, Dallolio Alfredo e Marcello della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali » (N. 1309).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali »

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 » (N. 580).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1865, che approva l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia Italiana » (N. 751).

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 » (N. 1285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Agli articoli 3, 4, 5 e 6 del Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è:

1) accordare sussidi alle seguenti categorie di persone che si trovino in condizioni economiche disagiate:

a) ai soci effettivi in aspettativa o in congedo per ragioni di salute;

b) ai soci indicati nell'art. 2, lett. c);

c) ai congiunti del socio effettivo defunto: coniuge superstite, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purchè siano stati a carico durante l'anno immediatamente precedente alla morte e non possano dedicarsi al lavoro per cause giustificate: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc., sulle quali giudicherà il Consiglio dell'Istituto;

2) accordare un premio di uscita, dietro domanda degli interessati, a tutti i soci effettivi che vengano collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore, e a tutte le famiglie dei soci effettivi che muoiano durante il servizio, nei limiti della somma destinata annualmente a questo scopo, che non potrà superare un terzo delle entrate annue dell'Istituto provenienti dai contributi effettivi della categoria a);

3) accordare sussidi straordinari nei limiti della somma stanziata ogni anno che non può essere superiore alla ventesima parte delle entrate ordinarie, ai soci od ai loro congiunti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche, quand'anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra espressamente previste ed in deroga alle particolari disposizioni che regolano l'ordinaria concessione dei sussidi;

4) istituire una o più borse di perfezionamento negli studi superiori per i figli dei soci effettivi, che diano prova di elevato ingegno;

5) prestare a tutti i soci e alle loro famiglie assistenza morale.

## Art. 4.

L'Istituto ha un patrimonio costituito dal capitale intangibile di lire 21,000, versate all'Istituto dalla cessata Federazione insegnanti scuole medie, dalla somma di lire 10,000, costituente il capitale inalienabile del fondo « Ferrari » e da tutte quelle somme che sono state o saranno dal Consiglio dell'Istituto o da terzi destinate a tale scopo.

I proventi dell'Istituto sono costituiti dagli interessi del capitale intangibile e dagli altri fondi, dai contributi dei soci, dal contributo annuo di lire 5,000, destinato a favore dell'Istituto dal Ministero della pubblica istruzione e dai contributi di enti e di privati.

## Art. 5.

I soci indicati nell'art. 2, lett. a), corrispondono all'Istituto il contributo annuo di lire 60, che sarà rilasciato mensilmente sullo stipendio, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

I soci indicati nell'art. 2, lett. b), e quelli indicati nell'art. 2, lett. c), che hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di lire 18, che sarà rilasciato mensilmente sulla pensione.

I soci indicati nell'art. 2, lett. c), che non hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di lire 5, che sarà rilasciato direttamente al cassiere dell'Istituto.

I soci morosi decadono da ogni diritto per sé e per le loro famiglie.

Le somme trattenute dalle Sezioni del Tesoro presso le Regie Intendenze di finanza dal 1° dicembre di ogni anno a tutto giugno dell'anno successivo, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti non prima del 30 giugno, mentre saranno versate entro il 30 novembre quelle trattenute dal 1° luglio a tutto il mese di novembre.

Le disposizioni di questo articolo avranno effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

## Art. 6.

L'Istituto è retto dal Consiglio direttivo composto:

a) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) di un rappresentante della Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

c) di cinque soci effettivi scelti dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a lire 10,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale » (N. 1275).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine all'applicazione delle norme sul foro erariale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 1275).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono applicabili agli Economati generali dei benefici vacanti le disposizioni contenute nel capo III (articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale, tanto per le cause riguardanti il patrimonio proprio degli Economati generali medesimi, quanto per quelle concernenti il patrimonio e la gestione dei benefici vacanti

e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione e tutela e di repressione.

Le cause nelle quali sono parte gli Economati generali nell'interesse dei benefici vacanti e sottoposti a sequestro, e che sono pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per territorio a norma del precedente comma, saranno proseguite dinanzi alle dette autorità giudiziarie e dalle medesime decise anche dopo avvenuta la provvisione del beneficio a favore del nuovo titolare civilmente riconosciuto, e dopo cessato il sequestro.

Le cause nelle quali sono parte gli investiti di benefici, i quali si rendano vacanti prima che le cause stesse siano passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo e riprodotte, a cura dell'Economato generale che rappresenta il beneficio vacante, dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per territorio a norma del 1º comma del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le cause, nelle quali è parte l'Amministrazione degli Economati generali dei benefici vacanti e che all'entrata in vigore della presente legge saranno pendenti innanzi ad autorità giudiziarie non competenti a norma delle disposizioni del precedente articolo, e non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e riprodotte innanzi a quella competente, a cura della parte più diligente, nel termine della perenzione.

Ove la Corte di cassazione, prima della entrata in vigore della presente legge abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle presenti disposizioni, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione di altra autorità giudiziaria che ha sede in luogo ove ha pure sede un ufficio della Regia Avvocatura erariale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Pompei » (N. 1283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione del Comune di Pompei ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 1283).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Con le zone di territorio del comune di Scafati, appartenente alla provincia di Salerno, e dei comuni di Boscoreale, Gragnano e Torre Annunziata, appartenenti alla provincia di Napoli, comprese entro i limiti indicati nell'articolo 2, è costituito il comune di « Pompei », il quale viene assegnato alla provincia di Napoli.

(Approvato).

#### Art. 2.

I confini del comune predetto sono stabiliti come segue:

a) a nord: la via Spinelli, dall'incontro con la via Portella, e la via Grotta fino all'incontro con la via Ponte Zappello;

b) a ovest: la via Ponte Zappello, la via Sant'Antonio, il fosso della bonifica del Sarno e la via Petrarò sino all'incontro con la via Lattaro;

c) a sud: la via Lattaro e la via Calvanese;

d) a est: il tratto dell'attuale confine tra Gragnano e Lettere e tra Gragnano e Scafati dalla via Fusaro al fiume Sarno, il fiume stesso sino alla via Astolelle, detta via sino al canale Bottaro, il canale medesimo sino al limite occidentale della proprietà comunale di Scafati adiacente al fabbricato del laboratorio dei tabacchi, il limite predetto sino alla via vicinale parallela al viale dell'Istituto dei tabacchi, la stessa via vicinale sino alla strada Napoli-Salerno, la via Crapolla, una linea con-

giungente tale via con il canale del Sarno nel punto d'incontro con la via Portella ed, infine, quest'ultima via sino all'incrocio con la via Spinelli.

(Approvato).

Art. 3.

Al comune di Scafati è aggregata parte del territorio spettante al comune di Lettere anteriormente alla pubblicazione della legge 25 giugno 1925, n. 1136, fino a raggiungere, verso mezzogiorno, la linea formata dalla via Fusaro, dal Fosso del Mulino, dalla via Cappella, dal tratto superiore della via Portale e dalla via Paludicella.

È inoltre aggregata al comune di Scafati parte del territorio appartenente al comune di Angri fino a raggiungere, verso oriente, la linea seguente: la strada Angri-Lettere, a partire dall'imbocco della via Paludicella, la via Tora, il tronco superiore della via Pizzone-Salice, la strada Napoli-Salerno fino all'imbocco della via Fosso di Bagni, la via medesima sino al punto d'incontro dei due canali di bonifica, il canale più prossimo al Sarno sino alla via Orta Longa ed il tronco superiore di tale via sino al fiume predetto.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti del Ministro dell'Interno sarà approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Contro i decreti suddetti non è ammesso gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

(Approvato).

Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la lotta contro le mosche » (N. 1284).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la lotta contro le mosche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1284).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione agglomerata, con speciale riguardo:

a) agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad altre collettività;

b) agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.

(Approvato).

Art. 2.

Le ordinanze di cui all'articolo precedente saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e potranno avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

(Approvato).

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui all'articolo 1 saranno puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

A coloro che, per due volte consecutive, sono stati puniti ai sensi del precedente comma, può, in via amministrativa, essere revocata la licenza od autorizzazione, rilasciata in base alle disposizioni vigenti, ed incamerata in tutto od in parte l'eventuale cauzione prestata ai sensi del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

(Approvato).

Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale "Rosa Maltoni Mussolini" » (N. 1239).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la creazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara » (Numero 1298).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume » (Numero 1289).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge.**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli » (N. 1097).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi » (N. 1272).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

All'art. 226 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 70 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti edilizi la pena dell'arresto può es-

sere elevata fino ad un mese e l'ammenda fino a lire duemila ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano » (N. 1286).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre, 1927 n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova » (N. 1187).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie

in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'Assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » (N. 1308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » del quale venne ieri chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze (segni di vivissima attenzione)*. Le pubbliche dichiarazioni fatte dal Capo del Governo nell'eccezionale Consiglio dei ministri che il 21 dicembre ha abolito il corso forzoso e fissata la convertibilità della lira in oro, furono chiare e, come sempre, determinanti.

Lo sviluppo che hanno avuto i commenti, unanimemente favorevoli, in tutta la stampa italiana e più copiosamente ancora in quella del mondo intero, i consensi portati in questa Aula dai senatori che mi hanno preceduto nel parlare, e quelli così chiari ed elevati dell'Ufficio centrale del Senato, presieduto dal venerando senatore Paolo Boselli, che fu degno

ministro delle Finanze e del Tesoro, e di cui l'on. Mayer ha espresso degnamente il pensiero, potrebbero sembrare ragioni sufficienti perchè il Governo non avesse ad aggiungere estese dichiarazioni. La materia ha avuto ormai il crisma dei fatti compiuti ed il sentito favore popolare. Ma il Governo ritiene, invece, essere questa giusta e degna sede per dire qualche cosa di più, sia per chiarire al Paese la paziente e metodica trama che, nel suo interesse, è stata tessuta dal Governo fascista per il risanamento monetario, sia perchè l'abolizione del corso forzoso, se è ragione di giusto orgoglio per gli Italiani che vengono, così, a far parte della compagine dei popoli che hanno la loro moneta a base aurea, costituisce per la nostra pubblica e privata economia nuovi doveri da osservare e ci consente di mirare a nuove mete che conviene designare.

Non è per la soddisfazione di parlare, dopo di aver così a lungo taciuto, in materia che impone il silenzio a chi ha le maggiori responsabilità, che io parlerò; nè per aver ragione dei tanti critici e chiosatori o, peggio ancora zelatori, che negli ultimi due anni mi hanno afflitto o tormentato con teorie diverse e contraddicentisi, sempre irresponsabili: di ciò non mi curo e la mia persona è fuori causa. Io mi accontento del titolo di « pratico » che, forse, non senza qualche ironia, i miei commentatori mi hanno concesso, e che io accetto, invece, con riconoscenza, perchè penso ai malanni che sanno fare, sia pure con le sole parole dette o scritte, i « non pratici », anche nella migliore buona fede.

Al mio durissimo lavoro ed a quello dei miei immediati collaboratori fu sufficiente ricompensa, oltre la coscienza del dovere compiuto nell'interesse della Patria, il consenso che si aggiungeva alla continua guida insuperabile del nostro Capo, Duce del fascismo (*Applausi*).

IL DISCORSO DI PESARO  
ED IL RISANAMENTO FINANZIARIO

Il grande tessitore della sottile e ben ordita trama, di cui ho prima detto, è stato Benito Mussolini. Questa lunga battaglia ha misurato ancora una volta la sua grande fede, l'indomabile volontà di vittoria, il suo prestigio senza

pari presso tutte le classi, le quali, anche nei momenti più duri e che potevano apparire incerti, lo hanno seguito, ben sapendo che null'altro egli chiedeva se non il minimo sacrificio necessario e che il successo non sarebbe potuto mancare, come non è mancato. Lo hanno seguito con cieca dedizione, chè poco egli ha parlato, come è suo costume, dopo la squilla che ha lanciato a Pesaro col celebre discorso, meditato e preceduto da ampio esame tecnico.

Ha detto il Duce: « Non infiggerò mai a questo meraviglioso popolo d'Italia, che da quattro anni lavora come un eroe e soffre come un santo, l'onta morale della catastrofe economica del fallimento della lira ». Egli ha mantenuto l'impegno assunto.

Tale discorso è stato, in un primo tempo, non del tutto bene interpretato dai suddetti chiosatori e zelatori, perchè non voleva segnare i limiti e le mètte della battaglia; voleva soltanto affermarla, ed il popolo italiano questo ha compreso nella sua fede e nella sua profonda intuizione.

Non sono certamente in buona fede i pochi e solitari retori, dentro e fuori d'Italia, che di questa lunga lotta isolano fatti od episodi e che non sanno vedere la linea maestra ed apprezzare la mèta raggiunta.

Dal giorno che il Fascismo ha preso il Governo fino al 21 dicembre 1927, la volontà è stata unica: il risanamento dell'economia generale e della finanza pubblica italiana, disestata dal cataclisma anche finanziario della guerra e dal travagliato dopo guerra italiano.

#### IL BILANCIO DELLO STATO.

Si può dire che nei primi tre anni del Regime il maggiore sforzo fu fatto per raggiungere il pareggio del bilancio dello Stato, fondamento di qualsiasi opera si volesse costruire; senza di esso tutto sarebbe stato vano. Bilancio fatto non di cifre che si allineino, si addizionino e si compensino più o meno artificialmente in un ciclo di un mese o di un anno (abbiamo visto la grande Inghilterra col bilancio in disavanzo nei due anni successivi alla sua stabilizzazione), ma bilancio di compenso permanente tra il reddito e la spesa dello Stato, commisurando sempre lo sforzo

dello Stato alle possibilità tributarie del Paese. In tale senso si debbono esaminare i risultati del bilancio per la prima volta favorevoli, e con difficoltà gravi, realizzati nell'ultimo anno che ha tenuto il portafoglio della finanza il mio predecessore. Più importanti furono gli avanzi nel 1925-26, per ragioni contingenti, che io ho avuto l'onore di esporre anche in questo Alto Consesso, e tra esse prevalente il rinvio di spese previste per i pagamenti dei debiti di guerra; avanzo notevole e sufficiente quello del 1926-27, soddisfacente anche per il primo semestre 1927-28, che rispecchia il periodo più critico della lotta quinquennale per il risanamento monetario. Ho detto soddisfacente, ma il Governo vuole ed assicura che sarà più largo alla fine dell'esercizio in corso. Nel periodo di questo semestre trascorso fu, tuttavia, uno sforzo già grande superare, sia pur di poco, la posizione di pareggio, e senza rallentare le opere di necessità fondamentale del Paese.

Del resto, l'esperienza ci insegna che per vincere bisogna prima vivere; e, purchè si resista, si vince.

Questo voglio dire a chi ha rilevato che il bilancio semestrale fu in avanzo di soli 17 milioni, trascurando però di rilevare che la Cassa dello Stato era al 1° gennaio in condizioni così elastiche da far fronte coi soli suoi mezzi al pagamento delle cedole del Debito pubblico, e mantenendosi in avanzo anche alla fine di gennaio, il mese notoriamente più difficile per le Casse dello Stato. E posso annunciare che i conti di bilancio di gennaio chiudono con 67 milioni di avanzo.

Ho detto e ripeto, anche a nome del Capo del Governo, che il Governo assicura che il bilancio in corso si chiuderà con un buon avanzo; ma perchè ciò avvenga deve essere ben chiaro a tutti che non conviene lagnarsi se il ministro delle finanze rifiuta senza pietà ogni spesa che non sia assolutamente necessaria. Questo è il suo stretto dovere verso il Regime e verso la Nazione (*Applausi*).

#### I LIMITI DELLE SPESE.

Io debbo esortare tutti i pubblici amministratori e gli stessi colleghi di questa come del-

l'altra Camera a non voler isolare il bisogno che essi prospettano alla finanza pubblica e patrocinano, suggerendolo come una eccezione. Io solo conosco il peso complessivo di tutte queste eccezioni, e, se ne caricassi la barca della pubblica finanza, essa colerebbe fatalmente a fondo. Io esorto tutti a guardarsi anche dalle iniziative che, pur avendo un contenuto utile o benefico, preconstituiscono una spesa inadeguata e differibile.

Il Governo Fascista chiede ai podestà delle grandi e delle piccole città d'Italia e dei più modesti comuni la stessa parsimonia nei loro bilanci. Il Governo ha fatto finanziare, e sono in corso di finanziamento, i più urgenti bisogni delle maggiori città d'Italia: vi è dovunque stata e vi è tuttora in atto una fervida opera di miglioramento, in gran parte produttivo. Io ripeto una verità fondamentale, ricordando che, ovunque, si è fatto di più in cinque anni di Regime Fascista che nei molti decenni precedenti; ma non si può far sempre di più. Lo sforzo di assestamento deve essere ancora quotidianamente controllato da tutti i poteri responsabili, le spese devono essere contenute entro i più stretti limiti. Il bilancio dello Stato, i bilanci delle provincie e dei comuni, hanno bisogno di gestioni parsimoniose, e, se sforzi della finanza pubblica e privata si debbono fare, debbono essere rivolti alle due grandi mete produttive segnate dal Capo del Governo: il mare e la terra (*Bene*).

#### IL MARE E LA TERRA.

Sul mare la nostra bandiera, brillantemente guidata, conquista ogni giorno una posizione: nella qualità, i più bei transatlantici del mondo sventolano il tricolore; nella quantità, la marina nostra ha il quarto posto nella marina mercantile mondiale.

Ma è alla terra e per la terra che lo sforzo è più difficile, perchè ha limiti grandiosi, perchè essa non soltanto deve essere arricchita per diminuire con ogni capacità produttiva quello che dobbiamo chiedere ancora all'Estero per i nostri bisogni elementari, ma perchè su essa debbono trovar posto e vita rigogliosa le nuove generazioni.

La bonifica integrale, con le sue innumerevoli

costruzioni edilizie, con la sua attrezzatura di meccanica agraria; con le necessità delle sue reti stradali, dà vita alla terra stessa, lavoro e pane alle grandi masse di lavoratori della terra ma anche movimento a tutte le industrie ed ai commerci che a quest'opera immensa indistintamente contribuiscono o da essa traggono alimento.

Il Governo fascista ha affrontato la bonifica di 700 mila ettari di terreno, ma intende, sia pur graduando secondo le possibilità finanziarie, non porre limiti alle estensioni di terra da bonificare. Il Comitato di migrazione interna giustamente concepito, i Consorzi di bonifica, i Consorzi di irrigazione, i maggiori ed i minori concentramenti industriali, gli Istituti di credito che raccolgono il pubblico risparmio ed in specie quelli ultimamente e saviamente creati che al credito agrario particolarmente si dedicano, uniti alla finanza dello Stato, debbono tendere nei prossimi dieci anni a questo grande sforzo; ed ho detto « la finanza dello Stato » perchè sono di ieri le provvidenze legislative che aumentano il contributo dello Stato negli oneri degli interessi per le bonifiche, per talune Provincie, e perchè lo Stato intende venire incontro con ulteriori provvidenze alla necessità inerenti a questo problema.

Sono ben alte le mete perseguite da Benito Mussolini quando afferma di voler ruralizzare l'Italia. Ancora una volta la sua lungimirante parola, detta da gran tempo, è meditata e segna una nuova grande finalità per la vita della Nazione.

#### I CONTI DI GUERRA.

Immediatamente dopo il pareggio del Bilancio bisognava chiudere i nostri conti di guerra, e considero superfluo parlarvi ancora del loro regolamento che ha avuto tutti i vostri migliori consensi. Voglio dire soltanto ora, che i grandi debitori hanno regolato quasi tutti i loro debiti di guerra, che il trattamento fatto all'Italia fu quello finanziariamente più favorevole nelle percentuali di riduzioni ammesse; ma voglio dire anche che noi consideriamo ciò come un giusto e cavalleresco riconoscimento: lo sforzo bellico fatto dall'Italia

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1928

era stato proporzionalmente il maggiore, e l'Italia aveva sopperito alle proprie spese di guerra per i 4/5 col denaro dei suoi contribuenti, e il debito di 130 miliardi, cifra già qualificata astronomica dal Capo del Governo, non era tale che in funzione del formidabile giuoco dei cambi internazionali nel dopo guerra, a tutto profitto dei creditori.

La Germania paga a noi regolarmente le sue riparazioni, e noi regolarmente le trasferiamo, secondo i patti di Washington e di Londra che io ho avuto l'onore di sottoscrivere, alle due Tesorerie, facendole amministrare dalla Cassa di ammortamento del Debito estero. Nessun altro sacrificio si poteva e si potrebbe chiedere al popolo italiano, qualunque sia la sorte che la storia riserverà nei prossimi 60 anni a questo rapporto di interessi tra i popoli che furono in guerra.

Dirò soltanto che lo sviluppo, ai nostri riguardi, di queste compensazioni non incide sulla nostra bilancia dei pagamenti, perchè noi trasferiamo, o dei fondi, che, in valuta estera, ci sono forniti dalle riparazioni, o, per l'ulteriore massima parte, dei fondi dovuti in pagamento del carbone fornito alle nostre ferrovie, che, comunque, avrebbe dovuto essere pagato in valuta straniera.

Per incidenza e per connessione di idee, dirò qui che l'Italia, che ha sempre fatto fronte coi propri mezzi alle pensioni di guerra, ed ha ricostruito, sempre con propri mezzi, tutto quanto era stato distrutto dalla guerra, ha condotto pressochè alla fine la sua azione di rimborso delle riparazioni di guerra.

#### LA DIFESA DELLA LIRA.

Mentre si sistemavano i debiti di guerra si imponeva sempre più pressante il problema propriamente detto della moneta. La speculazione internazionale rapace, e che io ho avuto occasione di bollare nella sua indegnità altre volte, squassava ferocemente le monete latine, come dirò più oltre: conveniva porre un rimedio immediato; controllare, senza limitare il nostro grande commercio internazionale, il relativo scambio delle monete; eliminare la

speculazione interna prima di tutto. Ed io debbo qui dire, ad onor nostro, che dopo i primi provvedimenti, alle prime ferme battute del Governo Fascista su questa strada, banche grandi e piccole, sempre obbedienti, e singoli, hanno subito abbandonato ogni spirito speculativo. Che ognuno lo abbia fatto per puro senso di disciplina non conta; si è potuto soltanto constatare che le maglie della rete tesa dalla pubblica finanza erano insuperabili, e che attraverso ad esse poteva passare soltanto liberamente il sano flusso delle monete internazionali che servivano al nostro commercio autentico. Ma non vi erano altre armi contro la speculazione internazionale, che la presa di posizione diretta del Tesoro, presa di posizione dell'organo statale che rappresenta gli interessi di tutti, intervento che può essere pensato ed attuato soltanto in condizioni patologiche assolutamente eccezionali.

#### LA MANOVRA SUI CAMBI.

Il controllo del mercato internazionale ha avuto sviluppo inaudito. Basta riflettere alla manovra sui cambi.

L'intervento diretto sui mercati, durante la lunga manovra, si ragguaglia ad oltre due miliardi di dollari, cioè ad oltre 50 miliardi di lire ai cambi del tempo. E si badi che queste cifre rappresentano soltanto gli acquisti e le vendite, mentre il movimento generale delle operazioni bancarie che il Tesoro ha dovuto eseguire (trasformazioni di valute e riporti) elevano le cifre esposte a circa il doppio.

A conti chiusi, cioè al giorno della stabilizzazione, fra i fondi trasferiti e da trasferirsi alla Banca d'Italia da parte dell'Istituto dei cambi, sono rimasti, oltre al ricavo del Prestito Morgan già trasferito alla Banca, altri 270 milioni di dollari ad un costo complessivo finale di infinitesima differenza dalla quota 92,46 per sterlina. Ciò significa, quando si pensi ai corsi lungamente tenuti di 120 ed anche a quelli brevi e durissimi di 150 per sterlina, che la differenza di questa partita di giuoco, alla chiusura dei conti, l'ha pagata la speculazione internazionale; e la partita, se Dio vuole, è definitivamente chiusa (*Bene*).

## IL REGIME DEI CAMBI.

Mi si è chiesto se il Governo crede matura una revisione del regime attuale che regola i cambi, ed io non esito a dichiarare, in conformità al voto dell'Ufficio centrale del Senato, che sarebbe assai imprudente buttar giù di colpo tutte le barriere che sono servite a proteggere il Paese da grossi rischi senza danno alcuno del nostro commercio, e che un alleggerimento di questa legislazione è in istudio e sarà posto in atto, ma con grande cautela, sorvegliando costantemente l'andamento della bilancia dei pagamenti, per non correr l'alea di diminuire, con disordinati movimenti, i benefici effetti della riforma monetaria.

Del resto, da più mesi sono state allentate le norme più restrittive, si è data piena libertà a chi, vivendo all'estero, aveva i propri risparmi nel Regno, di disporre liberamente: si è seguita una politica di maggior larghezza nelle autorizzazioni di aperture di credito ed altro. Non si chieda troppo, nè troppo presto. Qui non si tratta di una bardatura di guerra da smobilitare, ma di una remora per la pace finanziaria del Paese (*Benissimo*).

## L'UNIFICAZIONE DELL'EMISSIONE.

Il controllo della moneta nazionale doveva essere in una sola mano. Ragioni sentimentali soltanto e che i fatti compiuti hanno dimostrato superate, avevano fatto ritardare il concentramento del diritto di emissione nella Banca d'Italia, deciso con decreto-legge del 5 maggio 1926. Il trattamento fatto dal Tesoro ai Banchi meridionali fu largo e generoso, perchè il Governo fascista voleva e vuole venire incontro all'economia di quelle nobili Regioni, non con parole, ma con fatti: le riserve auree, trasferite alla Banca d'Italia dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, furono conteggiate a favore dei due Banchi meridionali per circa un miliardo e mezzo alla quota di cambio di lire 24 per dollaro e lire 120 per sterlina.

Il Governo fascista ha acquisito a buon diritto e col pieno consenso della Banca d'Italia, come preciserò più oltre, le plus valenze delle riserve auree della Banca d'Italia stessa; le ha lasciate, invece, per intero ai Banchi meri-

dionali perchè concorressero ad elevare il loro patrimonio nell'interesse dell'economia meridionale. Ciò ha significato per l'Erario un ulteriore sacrificio.

Oggi infatti, a conti chiusi, il Tesoro ha dovuto rimborsare alla Banca d'Italia sulle plus valenze di sua competenza oltre lire 351 milioni per saldare la differenza della maggior somma prima riconosciuta ai Banchi meridionali per le loro riserve auree in confronto della quota di stabilizzazione.

L'operazione di concentramento del diritto di emissione si è svolta nella maniera più tranquilla. Non vi sono ancora in circolazione che poco più di 650 milioni, sui 3.782 milioni già esistenti dei Banchi meridionali, di cui una buona parte si può considerare sperduta.

## IL DEBITO PUBBLICO INTERNO.

Unificato il diritto di emissione nella Banca d'Italia, bisognava dare ogni cura al Debito Pubblico interno ed ai principali problemi che ad esso si riferivano; la circolazione di biglietti per conto dello Stato, il debito fluttuante, ed infine creare gli istituti necessari per procedere ad una graduale e programmatica diminuzione del debito interno.

Il contenimento della circolazione totale fu la cura ostinata di ogni giorno, secondo il volere dello stesso Capo del Governo, che ne ha seguito con me costantemente le fasi, ben sapendo come non vi fosse possibilità di risanamento monetario senza la più drastica contrazione della circolazione stessa. L'Istituto di emissione sviluppò questo programma con la più apprezzabile tenacia, pur sovvenendo ai bisogni fondamentali del Paese, in modo che le operazioni statutarie della Banca, in poco più di un anno, diminuirono di quasi la metà, lasciando, così, i mezzi per la formazione di riserve auree, come rileverò più tardi, in sede di esame della nuova situazione dei conti della Banca d'Italia.

In sintesi, la circolazione totale della Banca e dello Stato, che nel 1922 aveva raggiunto milioni 20,279, il 10 gennaio del 1928 era discesa a 18,459 milioni, con una diminuzione di 1,820 milioni. La circolazione totale nel 1920 era salita sino a 22 miliardi, sicchè la diminu-

zione, in confronto a tale data, risulta di 3,541 milioni.

La circolazione per conto dello Stato, nel settembre 1926, era stata diminuita di due miliardi e mezzo per l'apporto alla Banca d'Italia della totalità del ricavo del prestito Morgan, da me contratto a New York all'indomani dell'accordo del debito americano. Questo accredito allo Stato ad un limite di cambi provvisorio venne poi regolato con la Banca d'Italia in occasione della stabilizzazione.

Una tale operazione, come ho avuto occasione di dire anche in Senato, oltre diminuire il debito dello Stato per biglietti verso la Banca di emissione, migliorava qualitativamente, per eguale somma, la circolazione generale della Banca, poichè questa veniva ad avere, come contropartita dei suoi biglietti, divise auree, invece che il puro credito verso lo Stato.

È ben noto al Senato quanto abbia pesato e pesi ancora nella sistemazione dei grandi Paesi a moneta cartacea il debito fluttuante dello Stato, estremamente pericoloso e sottoposto al capriccio del mercato. Il 6 novembre 1926, con legge che ebbe, si può dire, unanime suffragio dai due rami del Parlamento, il debito per Buoni del Tesoro si trasformava in debito permanente del classico tipo del nostro consolidato 5 %. Si dava un premio ai portatori dei Buoni del Tesoro e si lanciava al pubblico il prestito che fu dalla spontaneità popolare denominato Prestito del Littorio, largamente sottoscritto, nei limiti desiderati dal Governo, da tre milioni di italiani in Italia e all'Estero. La trasformazione dei Buoni del Tesoro ordinari, quinquennali e settennali, si è svolta regolarmente, malgrado la complessità della sua esecuzione. Per rendersi conto di tale complessità, si pensi che si sono dovuti stampare 11 milioni di nuovi titoli. Malgrado qualche ritardo ed inconveniente di minima importanza, inevitabile per la mole dell'operazione, si può dire che essa volga al suo fine.

I portatori dei Buoni del Tesoro italiani hanno subito con perfetta disciplina il grave disagio nei mezzi di cassa loro imposto il 6 novembre 1926: esso era una necessità ineluttabile per il risanamento monetario. Ma i portatori sentono oggi di dover essere riconoscenti allo Stato, poichè ha salvato la capacità di

acquisto dei loro titoli, nuovamente apprezzati, con un ritmo che si è naturalmente accelerato dopo la stabilizzazione. I due prezzi, del Littorio e del vecchio Consolidato, ormai quasi si confondono e non hanno più ragione di essere distinti. Il buono novennale ha rappresentato nei giorni scorsi la parità a 100 e non vi è alcuna ragione che il Consolidato unificato allenti la sua marcia ascensionale, in ispecie quando i portatori abbiano in mente che, con l'assieme delle operazioni di risanamento monetario, il totale del debito pubblico interno, dal 1° novembre 1923 ad oggi, è diminuito di circa 10 miliardi.

La cessazione di ogni richiesta di credito da parte dello Stato ha fatto giustamente rifluire il risparmio verso gli investimenti in titoli privati ed ho fede che questa corrente si mantenga e si sviluppi sempre più.

#### CASSA DI AMMORTAMENTO.

Alla diminuzione del Debito Pubblico interno contribuisce, e sempre più contribuirà, in un programma ben definito, la Cassa d'ammortamento del Debito interno, da me proposta nell'agosto 1927 e che già funziona egregiamente. Col recente contributo di oltre 150 milioni, apportato alla Cassa dal Consorzio nazionale di Torino, presieduto da S. A. R. il Duca di Genova, che continua la nobile iniziativa assunta nel 1866 dal Principe Eugenio di Savoia Carignano, la Cassa d'ammortamento, nel suo assieme, al 31 gennaio, ha raccolto e distrutto titoli per oltre 553 milioni di lire. L'avanzo dei tre ultimi bilanci ed altre cospicue entrate hanno formato il capitale di avviamento della Cassa, che funzionerà tanto più rapidamente, quanto maggiori saranno le disponibilità di tesoreria. Ricordo che la Cassa non deve più far fronte all'ammortamento annuale di 500 milioni di biglietti in circolazione per conto dello Stato, ormai tutti saldati dal regolamento dei conti con la Banca d'Italia in occasione della stabilizzazione, come dirò più avanti.

Voglio ricordare che la finalità della Cassa è ormai entrata nell'anima popolare, con due esempi: settantamila romagnoli hanno sottoscritto i fondi necessari di oltre mezzo milione

per rimborsare allo Stato le spese fatte per il restauro del Castello della Caminate e per offrirlo, a loro volta, in omaggio devoto, al loro Grande conterraneo Duce del fascismo, ed hanno versato in titoli dello Stato questa somma che fu compresa in quella già distrutta.

Così, hanno fatto donazione, per più modesta somma, nelle mani del Capo del Governo, i combattenti di Reggio Emilia.

Gli Italiani meditino su questi nobili esempi, che non sono i soli, per quanto siano i più significativi (*Benissimo*).

#### LA TUTELA DEL RISPARMIO.

Ai maggiori provvedimenti che ho enumerati, altri ne furono aggiunti dalla Finanza per sorvegliare l'andamento generale creditizio del Paese e per facilitare l'opera illuminata che il Ministero dell'Economia Nazionale persegue a profitto delle classi produttrici.

Per quanto concerne il credito, ricorderò la tutela del risparmio, deferita alla Banca d'Italia con norme prudenti che danno all'Istituto di emissione la possibilità di sorvegliare tutto il mercato del denaro; per quanto riguarda le attività produttrici, ricorderò l'abolizione delle tasse di fusione di Società commerciali, che consente quel processo di concentramento industriale ed anche di aziende agricole che gioverà alla diminuzione dei costi di produzione. Questo provvedimento di prossima scadenza sarà rinnovato per altro breve termine con opportuni allargamenti di interpretazione.

#### LA RIFORMA MONETARIA. E L'ECONOMIA DEL PAESE.

Ma nessuna norma tecnica, nessun provvedimento legislativo grande o piccolo avrebbero giovato, se l'economia del Paese, unito in una ferrea disciplina, non avesse compiuto il mirabile sforzo che ha compiuto per agevolare l'adeguamento dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al minuto al valore effettivo della lira. Le leggi economiche fondamentali non si violentano, su ciò siamo tutti d'accordo; ma la volontà degli uomini e la disciplina dei popoli ne possono accelerare il ritmo, abbreviare

i tempi, e questo ha fatto il Fascismo per opera del suo Capo e questo hanno compiuto gli Italiani.

Le riforme monetarie del dopo guerra sono state da noi studiate attentamente, si può dire per tutti i paesi del mondo che le hanno applicate, e vari dei Colleghi del Senato conoscono la ponderosa opera in merito a tali riforme edita dall'Ufficio studi del Ministero delle finanze nell'autunno scorso, già posta allo studio per volontà dello stesso Capo del Governo dall'estate del 1926. Sono studi che riguardano le varie riforme presso una ventina di Paesi; e, dopo averle tutte considerate, due rilievi fondamentali se ne traggono: il primo che non vi è una riforma monetaria che somigli molto da vicino ad un'altra, perchè ogni economia ha la sua fisionomia, ogni Paese ha i suoi bisogni finanziari, economici, politici e soprattutto ha la propria psicologia, ed è questa che è fondamentale in giuoco; il secondo, che l'Italia ha accelerato i tempi dell'adattamento della propria economia alle necessità monetarie, in confronto ad ogni altro Paese.

Naturalmente l'opera non è compiuta. Nelle dichiarazioni che io feci pubblicamente nel Consiglio dei ministri del 21 dicembre dicevo:

« Non bisogna credere però che la convertibilità della moneta e la cessazione del corso forzoso costituiscano il rimedio per ogni difficoltà economica.

« Il successo della riforma monetaria è sicuro, ma chi non avesse, nel proprio ambito, a compiere gli sforzi che ancora occorrono, ne sarebbe nel suo singolo interesse danneggiato o travolto senza ormai più la possibilità di attendere, da sperati mutamenti, benefici che non siano acquisiti per merito intrinseco dalla propria attività.

« La sicurezza della moneta nazionale garantisce chi sappia fortemente e decisamente adeguare la propria attività ai limiti per essa segnati: nulla può dare di giovevole per gli altri ».

Questo oggi ripeto, ma constato che pur nel breve tempo trascorso dalla stabilizzazione il lavoro è continuato costante, in ispecie per opera delle organizzazioni del Partito Fascista, e deve continuare. Ogni giorno una nuova posizione di adeguamento si deve conquistare.

Solo a tali condizioni si assicurerà il miglior



andamento dell'inevitabile crisi di assestamento, che si va mano a mano attenuando.

Pochi giorni or sono il Ministero delle finanze ha pubblicato notizie sul commercio estero dell'Italia per il 1927; le importazioni hanno avuto una diminuzione del 21 %; le esportazioni sono in aumento quantitativo, mentre diminuisce il loro valore soltanto nella misura del 13 %, pel giuoco del mutato corso dei cambi.

Circa il commercio ed i prezzi all'interno io credo che l'opera del Regime Fascista non abbia precedenti nella storia.

Enumero, fra gli altri, i provvedimenti in atto:

1. — Azione dei Comitati intersindacali per la fissazione dei prezzi massimi e minimi;
2. — Azione repressiva delle autorità contro i commercianti rapaci o disonesti (178 mila contravvenzioni e pene che vanno dalla chiusura dei negozi a mesi di reclusione);
3. — Spacci dell'Ente nazionale della cooperazione, della Confederazione generale fascista dell'Industria italiana, della « Provvida » per i ferrovieri, ed, in genere, per i funzionari dello Stato; quest'ultima ha venduto per cento milioni di generi in un anno.
4. — Sgravi fiscali, postali e ferroviari.

Ed altrine potrei enumerare. Il Governo deve, in verità, rilevare che anche la classe dei commercianti, così difficile ad ordinare e a controllare, ha compreso che l'azione del Governo coincide col proprio beninteso interesse.

Ma, ripeto, si guardi ognuno dal credere o far credere che l'abolizione del corso forzoso, il ritorno alla base aurea della moneta significhi il superamento definitivo di ogni crisi. La straricca e strapotente Repubblica Stellata passa in questo momento, malgrado la sua politica proibitiva immigratoria e quella di alti salari operai, attraverso una crisi di disoccupazione notevole dovuta in parte a ragioni stagionali, in parte agli sviluppi della metodica organizzazione scientifica del lavoro. Si parla fondatamente di circa il 10 % di disoccupati sulla totale popolazione dei lavoratori. La Germania, che prima della guerra e per la guerra ha potuto avere un complesso tecnico formidabile, malgrado il suo ritorno alla base aurea, traversa ora una crisi assai forte: circa un milione e mezzo sono disoccupati tedeschi, sia

pure in gran parte senza lavoro a causa della situazione stagionale. L'Inghilterra non ha ancora sanata la sua crisi del carbone e sistemata la sua grande disoccupazione.

La nostra disoccupazione, in buona parte pure stagionale, è anche proporzionalmente lontana da queste cifre e non potrà rapidamente decrescere perchè la stessa necessità di revisione graduale industriale, che è necessario affrontare per migliorare i costi di produzione, limita in certi casi la mano d'opera che, io sono certo, troverà il suo definitivo assorbimento da una vasta politica agraria, come ho già detto.

Nei tempi del dopo guerra, nei Paesi a grande sviluppo demografico come il nostro, e come in altri di cui ho parlato, conviene ai governanti, come a tutti produttori, essere sempre vigili. In questa lotta di formidabili egoismi internazionali vince chi ha i nervi più saldi, camminano i popoli che vogliono vincere malgrado ogni difficoltà, purchè siano uniti in una salda disciplina e non disperdano le loro forze nelle imbelli logomachie tra partiti: questa situazione privilegiata il fascismo ha dato all'Italia. (*Bene*).

#### LIMITE, TEMPO, MODO DELLA RIFORMA MONETARIA.

Predisposti tutti gli elementi fondamentali economici e tecnici il problema della riforma monetaria si imponeva nei suoi tre capisaldi all'osservazione ed alla decisione del Governo: limite, tempo, modo.

LIMITE DI CONVERSIONE. — Nella mia relazione, che presenta questo disegno di legge al Senato, ho ricordato l'andamento dei cambi della lira nei vari tempi. Occorre per il primo tempo riferirci, più particolarmente, al dollaro, moneta che ha subito le sole limitate oscillazioni dei punti dell'oro, mentre la sterlina, durante il travaglio quinquennale della moneta italiana, ha mutato anch'essa il suo valore oro per l'intervenuta riforma inglese adottata nell'aprile del 1925.

La media del dollaro nel 1919, e mentre ancora vigeva una specie di solidarietà finanziaria di fatto fra i Paesi che avevano fatto insieme la guerra, è stata di lire 8,55. Nel 1920

le singole economie e le singole finanze presentano già grave il fenomeno del dissolvimento e la media sale a lire 21,11 per dollaro. Nel 1921 la media è di lire 23,60 per dollaro: nell'ottobre 1922, all'epoca della Marcia su Roma, che ha segnato l'inizio della grande opera Fascista, la media era di lire 23,97 per dollaro. Nel 1923 la media è stata di lire 21,82; nel 1924 di lire 22,93; nel 1925, per una serie di fenomeni finanziari interni ben noti, la lira subiva una notevole svalutazione: la media segna lire 25,09. Nel luglio 1925, quando ebbi l'onore di assumere il Dicastero delle finanze, il dollaro era a lire 27,42 e la sterlina, ormai stabilizzata in confronto al dollaro, a lire 133,26. Nel settembre 1925 iniziavo la manovra dei cambi per controbattere quella speculativa internazionale, di cui ho detto più sopra, e la moneta si manteneva stabile fino al 13 maggio 1926, a circa lire 120 per la sterlina e lire 24,80 per il dollaro. Ma nella primavera, ed in ispecie allo scoppio del grande sciopero minerario inglese, le monete ex alleate latine subivano il più grande attacco della speculazione. Le singole Tesorerie correivano ai ripari come potevano ed ognuna subiva dure conseguenze. Il franco francese scendeva precipitosamente fino a raggiungere la quotazione di 240 franchi per una sterlina ed il franco belga 217 franchi, pure per una sterlina. La manovra diventava insostenibile se non si voleva compromettere gravemente la situazione del Tesoro. Per mia iniziativa, approvata dal Capo del Governo, il Tesoro abbandonava il 13 maggio 1926 definitivamente il suo intervento, lasciando la moneta al libero giuoco speculativo. L'abbandono della manovra da parte del Tesoro, avvenuto di sorpresa per la speculazione, faceva subire alla stessa grandi perdite, ed il giuoco sulla lira, dopo un primo tracollo, non molto importante proporzionatamente a quello subito dalle altre monete; diventava estremamente limitato, ma peraltro la lira peggiorava insensibilmente ogni giorno, sia pure in proporzioni diverse e meno sfavorevoli in confronto al peggioramento delle due monete francese e belga.

La Francia affrontava il suo problema monetario nel luglio 1926 con un Gabinetto di concentramento nazionale e col prestigio di un Capo di Governo ben noto, e fondava, con la

solennità eccezionale delle due Camere riunite in Assemblea nazionale a Versailles il 10 agosto successivo, la Cassa di ammortamento del Debito Pubblico. Il Belgio, dopo varie e difficili esperienze, ricorreva il 15 luglio 1926 alla delega parlamentare di eccezionali poteri al Re per risolvere il suo problema monetario, e più tardi lo risolveva.

Riavviciniamo queste date: delega di poteri al Re del Belgio, 15 luglio 1926; Assemblea nazionale a Versailles, 10 agosto 1926; discorso di Pesaro, 18 agosto 1926; il male era comune, i rimedi erano urgenti. In Italia i mezzi adoperati furono i più semplici. (*Approvazioni*).

La speculazione interna, come ho già detto, annullata dal rigido controllo del Tesoro, la sorveglianza quotidiana e l'adozione di mezzi indiretti si estendevano a tutti i mercati del mondo; ma la tecnica a nulla avrebbe approdato, se a Pesaro il Capo del Governo non avesse con tutto il suo grande prestigio rincorato gli Italiani e lanciato il monito agli stranieri che la difesa della nostra moneta rappresentava uno dei capisaldi del Regime Fascista e della volontà della Nazione.

Intanto il Tesoro nei mesi precedenti al discorso di Pesaro, come ho detto, con mezzi indiretti e senza rischio di cambi, controllava i mercati. Il mezzo più efficace fu l'assunzione di larghissimi riporti di lire che sino dalla fine di luglio avevano rarefatto, col miraggio di alti tassi di riporto, il mercato internazionale della lira. L'assieme di questi riporti si è elevato a circa 2 miliardi e mezzo di lire, e non ho bisogno di aggiungere che in prosieguo di tempo tali riporti furono dal Tesoro tutti liquidati, mentre la spesa rientra nel conto generale, chiuso favorevolmente per il Tesoro.

La rivalutazione immediata che seguiva il discorso di Pesaro ha fatto subire una nuova perdita alla speculazione, perdita che per il Tesoro era abbastanza facile ad identificare, data, in ispecie, la precisa organizzazione del mercato monetario di New York.

#### L'ACCUMULO DELLE RISERVE AUREE.

La rivalutazione fu in seguito costante e permise una politica di accumulo di riserve auree che, nel frattempo, eseguivano la Banca

d'Italia e l'Istituto nazionale dei Cambi, al quale io stesso avevo trasferito l'azione sui cambi, dopo l'abbandono della manovra del maggio, poichè l'intervento doveva essere ormai soltanto guidato da ragioni tecniche, essendo superate le condizioni eccezionali di necessità già dette.

#### I PRESTITI ESTERI.

All'accumulo delle riserve auree susseguentemente cooperavano i Prestiti esteri permessi dal Governo con rigide cautele ed a fini produttivi. Le autorizzazioni sono state precedute da esami così severi da parte dei mutuanti da poter oggi, con soddisfazione, dichiarare che nessuno dei detti Prestiti ha dato il minimo inconveniente nè la minima disillusione ai prestatori.

Ma in tema di prestiti esteri giova sempre ricordare la fase della restituzione con lavoro o merci nostre, perchè la valuta aurea non si crea, e la restituzione non è possibile senza scosse, se non in funzione di un arricchimento effettivo del Paese e di un miglioramento organico della sua bilancia dei pagamenti (*Benissimo*). Ecco perchè io traggo argomento da questo riferimento alla materia dei prestiti esteri per esortare gli Italiani produttori, industriali ed agricoli, a non fare intense richieste di indebitamenti all'Estero al Comitato che fu istituito con decreto del 5 gennaio scorso, perchè esse subiranno la più rigida selezione ispirata dal criterio di consentire soltanto mutui destinati a scopi sicuramente produttivi, e ciò col concorso diretto del Ministro dell'Economia Nazionale.

Il Governo rinnova la sua dichiarazione che non intende siano fatti prestiti esteri nuovi da parte degli Enti locali (*Approvazioni*).

Il processo di rivalutazione continua intanto gradatamente nello scorcio del 1926 e nei primi mesi del 1927, e di nuovo, specie nel febbraio del 1927, si manifesta la speculazione internazionale, questa volta non più al ribasso, ma al rialzo. Ho già avuto occasione di dire come la speculazione non abbia tendenze preferite: essa volge indifferentemente ad una direzione piuttosto che ad un'altra, purchè creda più facile il guadagno: essa conta permanentemente

sulla ingenuità del pubblico che giudica, in buona fede, buoni o cattivi gli enti, gli affari ed i titoli che li rappresentano, secondo che la speculazione sia orientata al ribasso od al rialzo (*Benissimo*).

#### LA QUOTA 90.

In questa ultima fase speculativa dei primi mesi del 1927 l'Istituto nazionale dei Cambi è decisamente intervenuto, non più per manovrare, cioè per continuare a comperare e poi a vendere per controllare i mercati, ma soltanto in un senso; per vendere lire e comprare monete pregiate ed aumentare la cospicua riserva aurea che era necessaria per concludere una riforma monetaria.

A quale limite di prezzo della valuta pregiata costruire questa riforma?

L'aspirazione sentimentale di ognuno di noi sarebbe stata per la progressiva rivalutazione senza arresti, fino alla parità aurea prebellica, o per la rivalutazione a gradini successivi, attendendo, di gradino in gradino, che l'economia pubblica e privata si adeguassero al nuovo limite raggiunto. Ma una tale politica implicava due necessità. La prima, monetaria, e cioè di disporre indefinitamente di biglietti della Banca d'Italia da gettare sul mercato contro valute auree offerte dalla speculazione, con la conseguenza o di aumentare la circolazione bancaria, aggravando il distacco dei prezzi interni dai prezzi esterni, o anemizzare le operazioni ordinarie della Banca d'Italia, e così spingere all'insù il livello dei prezzi interni; entrambi pericoli gravissimi. La seconda, di tenere il Paese nella costante incertezza del domani, perchè anche la durata della politica a gradini non può essere dichiarata in precedenza, senza mettersi alla mercè della speculazione internazionale. E ad ogni gradino corrisponde fatalmente una crisi di assestamento. D'altronde, l'industriale e l'agricoltore debbono sapere a quale prezzo comperano e vendono, e l'incertezza significa, oltre tutto, aumento del prezzo, perchè ognuno vuole tenere un margine di giusta garanzia. Bisognava quindi stabilire un limite. A quale prezzo?

Fissare il limite di stabilizzazione era per l'Italia più che altro un problema di giu-

stizia sociale distributiva. Come ho già detto, ogni Paese ha le sue caratteristiche, la sua economia e la sua finanza. Vi è una armonia tra tutte le forze componenti di queste economie e vi sono delle proporzioni, ma si debbono scegliere quelle determinanti. Ora non vi è dubbio che per l'Italia, Paese largamente importatore di materie prime assolutamente necessarie alla sua vita ed al suo lavoro, è conveniente che la sua moneta abbia un maggior valore di acquisto all'Estero, che non crei svalutazione nelle ragioni di scambio fra i prodotti nazionali ed i prodotti esteri. Ciò era avvenuto larghissimamente nel periodo di depressione della valuta. Non dobbiamo infatti dimenticare che con l'invio delle nostre merci all'Estero noi paghiamo circa i tre quarti della nostra importazione; è necessario quindi aumentare il volume dell'esportazione ed ottenerne il giusto prezzo per la produzione nazionale.

La razionalizzazione delle fabbriche, l'arricchimento delle terre sono necessità alle quali vogliamo provvedere tutti, ma richiedono tempo e cautele, ed il tempo, pur ridotto anche in questo caso dalla meravigliosa volontà degli Italiani guidati dal Fascismo, è necessariamente lungo. E benchè il fatto finanziario economico sia fondamentale, non potevamo ipnotizzare in un solo problema tutte le volontà del Paese, che altri problemi ha da risolvere.

In tali condizioni all'esame del Governo la quota di 90 lire per sterlina è apparsa la giusta per i limiti di stabilizzazione, ed il Capo del Governo, nel suo discorso dell'Ascensione del 1927 alla Camera dei deputati, lo ha senz'altro definitivamente affermato.

Questo limite fu tenuto senza apprezzabili difficoltà, e, ripeto, senza alcun intervento del Tesoro, di modo che dal punto di vista tecnico finanziario si potè prevederne la permanenza indefinitamente, come ebbi l'onore di annunciare pubblicamente il 30 giugno 1927.

TEMPO DI CONVERSIONE. — Intanto, ed in ispecie per l'opera vigorosa, giovanilmente organica delle organizzazioni del Partito Fascista, i livelli dei prezzi e dei costi di produzione andavano avvicinandosi, e si presentava quindi, al Governo Fascista, il problema del tempo nel quale stabilizzare la moneta.

Noi troviamo già nel maggio 1927 che i prezzi interni italiani in confronto con quelli

inglesi hanno un rapporto corrispondente al potere di acquisto di cento lire italiane per una lira sterlina; mentre nel dicembre 1927 il rapporto si adeguava intorno a 91,5; ci si avvicinava cioè alla quota definitivamente prescelta per attuare l'ultima tappa del nostro programma monetario.

Sul problema del tempo, già nel discorso alla Camera del 2 giugno, io avevo preannunziato che il problema della moneta sarebbe stato riesaminato in autunno.

Bisognava essere molto discreti, poichè in nessun altro campo, come nel campo monetario, la parola degli uomini responsabili, provoca o si presta a formazioni di stati di animo che alterano la realtà, quasi sempre a beneficio dei più scaltri o dei meno scrupolosi.

Si imponeva, sopra ogni altra condizione, il riserbo più assoluto sui nostri propositi; e il riserbo fu tenuto, nonostante la febbrile e vasta attività perseguita, dalla chiusura dei lavori parlamentari estivi fino al giorno della convocazione del Consiglio dei ministri, il 21 dicembre u. s. Tutti intendono quale complessa azione sia occorsa per prendere i necessari contatti con l'Estero, vagliarne i giudizi e le impressioni, preparare le risoluzioni secondo il nostro intendimento, senza rivelare a nessuno, senza eccezioni, in forma concreta, il nostro programma preciso di azione.

Il nostro lavoro non ha avuto soste, curando parallelamente la preparazione all'Estero iniziata nel luglio e la ripresa all'interno, come forze convergenti, di intensità progressiva, che dovevano poi manifestare tutto il loro potere di azione nell'ultimo mese dell'anno. I meno esperti ebbero l'impressione che l'azione fosse sorta dal nulla, ma essa ci dette la soddisfazione di farla qualificare miracolosa dagli esperti che stanno più in alto della gerarchia bancaria internazionale; da essi che avevano assistito ad altre preparazioni che, purtroppo, avevano portato ad insuccessi ed a scosse profonde nella economia di altri Paesi e nell'assestamento finanziario internazionale.

#### LA PREPARAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

Mentre all'interno, vigorosamente, anche con la coraggiosa politica degli sgravi tributari,

nella cifra imponente di lire 1,200 milioni, si usciva dalla fase culminante della depressione dell'agosto, assumeva contorni precisi il nostro programma tecnico fondamentale di svincolare cioè la Banca d'Italia e la moneta da qualsiasi interferenza con la situazione di debito dello Stato. È stata questa l'originalità della nostra preparazione, rispetto alle condizioni nelle quali si sono effettuate tutte le altre riforme monetarie.

Noi eravamo riusciti, infatti, a raccogliere la massa delle riserve di divise pregiate di cui ho detto, necessarie per la riforma monetaria, con la politica dei prestiti e con l'acquisto sul mercato, senza impegnare mai direttamente la Banca d'Italia.

Questi risultati sono stati conseguiti anche mercè un'abile politica di compensazione fra debiti di industrie verso le Banche maggiori e debiti di queste verso la Banca d'Italia, senza aumento, anzi con diminuzione della circolazione della Banca, al tempo stesso che veniva attuato il piano di sostituzione della circolazione di biglietti dello Stato in moneta divisionaria d'argento che porta in sè stessa, in metallo fine, la propria garanzia.

Quando, infine, i primi risultati concreti degli studi compiuti ci fecero sicuri che con le plus valenze delle riserve la residua circolazione della Banca, per conto dello Stato, poteva essere annullata e potevano essere saldati tutti gli altri debiti dello Stato verso la Banca, allora soltanto consentimmo che fossero precisati agli organi responsabili della Banca d'Inghilterra e della *Federal Reserve Bank* di New York i nostri propositi concreti.

Lo Stato Italiano si era posto, così, nella condizione di avere già attuata, soltanto per proprio volere, la riforma monetaria — e ciò sia ben chiaro a tutti — poichè esso poteva non pesare più sulla circolazione, nè per il suo debito fluttuante, nè per il suo debito verso la Banca, nè per la sua circolazione divisionaria.

**MODO DI CONVERSIONE.** — Il problema assumeva quindi un preciso contenuto tecnico, la cui soluzione doveva uscire dalla trattazione e dalla responsabilità degli organi dello Stato e, secondo i canoni della buona finanza pubblica internazionale, poteva essere ormai affidata alle sapienti cure del Governatore della

Banca d'Italia e dei suoi collaboratori. Ma, giova ripeterlo, lo Stato aveva già realizzato per il nostro Istituto di emissione una situazione di autonomia e di responsabilità della circolazione, che, siamo fieri di dire, ci fu internazionalmente riconosciuta, e, forse, non trova riscontro nella posizione di alcun'altra Banca centrale, quando i rispettivi Paesi hanno creduto di definire la propria posizione monetaria.

Lo Stato non poteva e non doveva più oltre intervenire, salvo che per la sanzione legislativa. Infatti, il programma concordato con l'Istituto di emissione costituiva nella Banca d'Italia l'unica regolatrice della valuta, l'organo tecnico cui è demandato nella vita dello Stato l'alto esercizio di questa funzione.

La Banca d'Italia nella sua autonomia, che deve essere ormai sempre presente a tutti, ha saggiamente vagliata l'opportunità della collaborazione internazionale, e l'ha chiesta e l'ha ottenuta da pari a pari sullo stesso piano su cui si svolse il ritorno all'oro per la Banca d'Inghilterra nel 1925. Le negoziazioni italiane si svolsero a Londra molto rapidamente, in una atmosfera di cordialità e di interessamento, nella prima quindicina di dicembre, coi due Governatori della Banca d'Inghilterra e della Banca Federale degli Stati Uniti e nel consenso di tutte le altre grandi Banche centrali di grandi Paesi.

Tale collaborazione, ispirata dalla fiducia nella situazione politica e finanziaria del nostro Paese creata dal Regime Fascista, deve essere ragione di viva soddisfazione per la Nazione, così come ha indotto il Governo, dopo che gli accordi furono sottoscritti, a manifestare il proprio sentimento di riconoscenza ai due maggiori negoziatori esteri, inglese ed americano, quest'ultimo venuto appositamente dalla America in Europa.

#### MEZZI ESUBERANTI DI DIFESA.

Come si è detto innanzi, noi siamo arrivati alla riforma monetaria con una disponibilità di divise auree più che sufficiente per l'attuazione della riforma; la Banca d'Italia ha potuto perciò richiedere soltanto una attestazione di solidarietà: l'apertura di credito da

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1928

parte delle Banche Centrali e da parte delle maggiori Banche private del mondo ha soltanto questo valore, un valore cioè soprattutto morale.

La Banca d'Italia, ripeto, ha mezzi esuberanti per difendere il compito che il decreto-legge del 21 dicembre le assegna; ma l'apertura di credito vale ad avvertire una qualsiasi ipotetica avventura contro la valuta italiana, che l'avventura stessa non avrà solo ripercussioni sul mercato italiano, ma potrà rimbalzare più o meno largamente sulla posizione di credito degli altri Paesi.

Ho voluto accennare pure a questa ipotesi, che potrei qualificare assurda, solo per attestarvi quanta è stata l'oculatazza posta nella preparazione di tutti i mezzi di attuazione e di difesa di questa riforma che toglie l'Italia dalla posizione di minorità monetaria in cui era vissuta, ininterrottamente, dalla costituzione del Regno, per avviarla al libero flusso dei movimenti finanziari internazionali.

Il decreto del 21 dicembre è l'atto di nascita di questa nuova Italia finanziaria. (*Bene*).

Non reputo necessario alcun confronto con la modesta e sfortunata riforma Magliani; tanto sono diversi gli ordini di grandezza, le condizioni politiche ed economiche da quel tempo ad oggi, tanto sono difformi la preparazione tecnica ed i presidi finanziari.

#### LO « STANDARD » ORO.

Noi abbiamo già definita tutta la struttura di questo nuovo edificio; l'esecuzione, come è nello spirito fascista, sarà rapida ma cauta, poichè il Fascismo è adesione alla realtà ed incide in essa fino a trovare il terreno più solido per edificare saldamente per l'avvenire della Nazione Italiana.

Sono già pronti i provvedimenti che regolano la permuta in oro dei biglietti della Banca e disciplinano la commutazione dei biglietti stessi in divisa dei Paesi nei quali vige una circolazione aurea. Così come sono già definiti i provvedimenti che perfezionano per la Banca d'Italia l'obbligo del mantenimento del corso della valuta italiana entro i limiti dei così detti « punti dell'oro » all'importazione ed all'esportazione. Con scarti, cioè, del corso della valuta

dalla parità di lire 19 per dollaro non superiori alle spese ed accessori per l'importazione e l'esportazione dell'oro.

Tale disciplina sarà per l'oro press'a poco quella usata dalla stessa Banca d'Inghilterra.

Sia dunque ben chiaro per l'Interno e per l'Estero che la riforma italiana vuol essere una piena riforma di conversione dei biglietti della Banca sulla base « standard » valuta oro; ma consentitemi altresì di dirvi con rude franchezza che non condivido le aspirazioni dei numismatici per fini estetici e le impazienze degli studiosi.

La lira italiana che ha accompagnato la costituzione dell'unità italiana è e rimarrà la sola unità di valore per gli scambi interni e per quelli internazionali. (*Benissimo*).

Lo affermò fin da Pesaro il Capo del Governo; lo sancisce in forma chiarissima l'art. 2 del decreto-legge 21 dicembre stabilendo che nulla è innovato in ordine al potere liberatorio della valuta; lo ripeto in questa sede, poichè occorre sgombrare il terreno da tutte le possibili preoccupazioni, non necessarie, le quali pur apportano attrito al livellamento di tutti i prezzi in confronto al reale potere di acquisto della moneta italiana.

Col decreto del 21 dicembre, pensatamente, non abbiamo voluto creare vincoli all'azione della Banca d'Italia nella costituzione delle sue riserve auree, e cioè nei limiti rispettivi di oro metallico e di valute pregiate. È troppo delicata la situazione attuale del mercato internazionale dell'oro; sono oltremodo sensibili le ripercussioni del movimento dell'oro sulle posizioni di credito dei vari Paesi e sul livello dei prezzi per non consigliarci a lasciare mano libera alla Banca d'Italia in tale materia.

Convieni all'Italia, che comincia a vivere questa sua vita finanziaria internazionale, di confidare più nella saggezza e nella chiarezza degli uomini che governano l'Istituto di emissione che non nella rigida norma legislativa.

Non intendo uscire dalle considerazioni più immediate che riguardano il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, ma data la nuova vita nei riflessi internazionali della Banca d'Italia, reputo doveroso richiamare la vostra attenzione sui compiti di collaborazione internazionale cui può essere chiamato il nostro

Istituto di emissione per tutelare il migliore interesse dei Paesi che hanno con noi simiglianza di caratteristiche nella bilancia dei conti internazionali e nel movimento delle merci e dei capitali.

#### PROBLEMI FINANZIARI INTERNAZIONALI.

La politica dell'oro, mano a mano appassionerà anche l'Italia, e tutti gli interessati vedranno più chiaramente di quello che oggi possono fare, disabituati come sono stati ai grandi problemi finanziari internazionali, quale è la giusta via da seguire per tutelare la maggiore somma di interessi attuali e futuri della Nazione.

Per ora ci basta constatare che la valuta italiana è solidamente agganciata al meccanismo monetario internazionale, mentre il nostro Istituto di emissione ha piena libertà di movimenti in rispondenza dell'altezza e della responsabilità dei compiti che gli sono stati assegnati. Ma, Voi, onorevoli Senatori, converrete con me che ai nuovi compiti assegnati all'Istituto di emissione debbono far riscontro stati di coscienza e di responsabilità in tutti quanti agiscono nella vita economica e politica del Paese.

Il decreto-legge 21 dicembre dispone che tutti gli impegni della Banca d'Italia, e non i soli biglietti, debbono trovare copertura nelle riserve auree della Banca: ciò significa che, con qualunque mezzo la Banca d'Italia eserciti il credito, questo deve trovare rispondenza e limiti nell'ammontare delle riserve, poichè non la sola circolazione, ma tutto il movimento del credito diretto ed indiretto finisce per gravitare sulle riserve della Banca.

Si aveva in mente appunto questa futura posizione dell'Istituto di emissione, quando coi provvedimenti dell'agosto del 1926 si assegnava alla Banca d'Italia il controllo di tutta l'organizzazione del credito del Paese.

Ogni operazione di credito malsana crea, per il fatto solo della sua esistenza, una pressione sull'azione della Banca centrale. Gli è perciò che il risanamento del credito richiede la collaborazione attiva di tutti i buoni cittadini della Nazione. (*Approvazioni*).

Lo Stato ha già compiuto grandi sacrifici per

agevolare l'assestamento economico della Nazione in questo dopo guerra; il Governo considera, ormai, compiuto il dovere dello Stato, e cioè di creare condizioni di ambiente sano e vitale per tutte le attività meritevoli di vita. Non si esce definitivamente da una crisi così profonda, come quella del dopo guerra, senza una conveniente selezione. Lo Stato non ha alcun interesse per attardarla, poichè esso sente che le forze della Nazione sono più che robuste per assicurare infallantemente l'affermazione italiana nel mondo. Riflettano coloro che ancora invocano interventi dello Stato per aziende private che lo Stato non ha capitali suoi propri cui attingere, e però, in definitiva, ogni intervento dello Stato significa aggravio dei contribuenti a profitto degli Enti mal guidati dai dirigenti responsabili. (*Vive approvazioni, applausi*). La circolazione dei biglietti è passata, ormai, sotto la responsabilità della Banca d'Italia, il che significa che le singole operazioni di credito non possono essere vagliate che con criterio bancario. (*Bene*). Per questo si è voluta l'unicità dell'emissione, per questo si è realizzata l'unità di controllo del mercato del denaro e della organizzazione del credito. Tutti i provvedimenti adottati in questo ultimo biennio erano, come voi ben vedete, collegati ad una finalità precisa e definitiva.

Il Governo ha piena fiducia nei dirigenti della Banca d'Italia. Per quanto è in suo potere contrasterà ogni inflazione di credito, anche proveniente da un non prudente afflusso di capitale estero. L'esperienza di altri Paesi, che hanno recentemente ricostruita la loro circolazione sulla base aurea, non è priva di insegnamenti anche per noi.

L'economia nazionale ha bisogno di distendere i propri nervi e di assestarsi alla nuova posizione di costi interni e di costi comparati in confronto delle produzioni dei mercati esteri. Essa deve attrezzarsi per utilizzare la capacità di valore italiano e per conseguire il massimo grado di libertà nel campo internazionale. E per ciò chiede tranquillità di lavoro e mal tollererebbe gli scarti di acute oscillazioni dovute a pure operazioni di speculazione finanziaria.

Io ho grande fede nella geniale struttura delle Corporazioni. Queste dovranno inve-

stirsi soprattutto di questi problemi d'ordine generale, poichè potranno utilizzare insieme l'opera dei dirigenti tecnici ed il controllo degli interessi.

È di ieri il concordato che interessa 500 mila operai meccanici metallurgici conchiuso con spirito conciliativo da ogni parte, sotto il controllo dello stesso Capo del Governo. Appaiono lontani i tempi quando simili controverse avrebbero messo a soqquadro per un tempo indeterminato il Paese; ma gli Italiani non debbono dimenticarli. (*Vivi applausi*).

I problemi essenziali concernenti l'ordinamento della produzione, il credito e la concorrenza estera, sopra tutto quelli riguardanti i costi, erano fino ad ora deformati, nelle loro dimensioni e nel modo come erano percepiti, dalla instabilità della unità di misura dei valori: la moneta nazionale. Oggi ci appaiono nella loro realtà dura, ma ci appaiono anche, indubbiamente, superabili dalla volontà e dalla capacità degli Italiani.

#### IL RISPARMIO E LE BANCHE.

La stabilità della valuta incoraggia certamente la formazione di nuovo risparmio. Ogni azione diretta ad elevare la quota di risparmio dei singoli e degli Enti raccoglierà il plauso del Governo e dei cittadini che sentono il dovere di preparare i mezzi per assorbire sempre più largamente nel Regno la progrediente capacità di lavoro del popolo italiano.

All'incoraggiamento per la formazione del risparmio deve corrispondere l'azione più rigida dello Stato e degli organi responsabili per il miglior impiego di esso.

I canali principali del sistema di circolazione del risparmio e del denaro sono segnati. Modificazioni d'indole secondaria potranno perfezionare questo sistema mettendo, forse più chiaramente, al centro l'Istituto di emissione quale Banca delle Banche. Per il Mezzogiorno si è provveduto consolidando i due potenti Istituti di diritto pubblico: il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. L'organizzazione bancaria privata deve adeguarsi a questo nuovo sistema di vita della circolazione dei beni e dei capitali.

È pur vero che la Banca in se stessa non crea

ricchezze, ma è fattore potente, insostituibile, di propulsione, di attività, e quindi di formazione di ricchezza. Una forte organizzazione bancaria è indispensabile per una Nazione, come la nostra, che ha dinanzi a sè un così vasto campo di lavoro nel mondo.

Anche per le Banche private furono segnate legislativamente, coi provvedimenti dell'agosto 1926, alcune condizioni per la loro esistenza. Ma l'adempimento al loro dovere verso i produttori, verso i risparmiatori e verso la Nazione non può poggiare che sulla capacità tecnica e sull'altezza morale degli uomini che sono preposti a questo campo delicatissimo dell'attività nazionale.

Bisogna che essi ricordino che amministrano per la massima parte pubblico risparmio che affluisce, per uno stato di fiducia generale e particolare, e perciò essi hanno ben definite, pubbliche responsabilità. Ogni interesse particolaristico deve essere superato: questa è la volontà precisa del Governo Fascista.

#### LA SITUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Richiamerò pur io, come hanno fatto i precedenti oratori, la vostra attenzione sulla nuova situazione della Banca d'Italia al 10 gennaio 1928 in applicazione del decreto-legge 21 dicembre 1927. Ma prima che sulle cifre, che hanno pure la loro linea di semplicità e di armonia, consentite che io designi alla gratitudine della Nazione l'uomo che per sapienza, per rettitudine, per devozione all'interesse dello Stato, può essere segnalato fra i più devoti servitori della Nazione: il Governatore della Banca d'Italia, Bonaldo Stringher (*vivi applausi*), che con fervore instancabile ha dato tutta la sua esperienza, la sua reputazione, la sue fede per l'attuazione di questa grande impresa dell'Italia fascista.

La nuova situazione della Banca d'Italia, indipendentemente da ogni esame tecnico, dà subito la sensazione del valore chiarificatore della riforma monetaria. Ciascuno leggendo il prospetto pubblicato è in grado di formarsi un concetto preciso dell'azione della Banca quale regolatrice dei mezzi di circolazione e dell'opera della Banca quale strumento di credito.



## LA RISERVA AUREA.

Di fronte alla circolazione dei biglietti e degli altri impegni a vista, stanno l'oro in cassa per oltre 4 miliardi e mezzo ed i crediti in oro verso l'Estero per oltre 7 miliardi e mezzo. Cosicché la situazione denuncia una riserva aurea in confronto del complesso dei biglietti e di tutti i debiti a vista, pari al 57,20 %, quindi superiore al limite del 40.°/o segnato nel decreto-legge 21 dicembre e superiore pure a tutti i limiti segnati da tutte quante le recenti disposizioni in vigore all'Estero per l'organizzazione degli Istituti di emissione a base aurea.

La cifra di 7 miliardi e mezzo di credito verso l'Estero ci dice altresì che la Banca d'Italia ha titolo per far sentire il suo pensiero nell'ambiente finanziario internazionale.

Se la riserva aurea venisse confrontata soltanto con i biglietti in circolazione, come pure si faceva prima di questa riforma, la percentuale di riserva ascenderebbe al 68 %, prescindendo, sempre dall'oro depositato all'Estero che ammonta, come vi è ben noto, a 22 milioni 200 mila sterline. Questa partita di oro ci sarà restituita, secondo gli accordi di Londra da me conchiusi nel gennaio 1926, gradualmente ed in quantità stabilite per ciascun semestre, a partire dalla rata scadente al prossimo settembre.

## LA CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI.

La circolazione dei biglietti della Banca è ridotta dalla cifra di milioni 19.731 quale era al 31 dicembre 1920, alla cifra di milioni 17,768. Ma è ben arduo individuare, anche con larghissima approssimazione, quale cifra di biglietti sia conveniente ad una contingente situazione economica. Vi influisce il livello dei prezzi, il ritmo della produzione e degli scambi, il contatto più o meno largo del pubblico con l'organizzazione bancaria, l'uso dei surrogati della valuta, l'educazione spirituale stessa del pubblico. Io non so quanta parte della massa dei biglietti, che alimentano ormai i canali attraverso cui defluisce la ricchezza, cioè il flusso di produzione dell'attività nazionale, possa essere rappresentativo di capitali fissi; ma è evidente che una situazione

siffatta non si corregge che col tempo e con grande cautela, seguendo soprattutto la formazione del nuovo risparmio ed il saggio suo reinvestimento.

Ritorniamo così ancora a rilevare l'opportunità della politica seguita in questo biennio, di sostituire cioè ad una sistema slegato di controllo della circolazione, un sistema unitario di controllo della circolazione e del credito.

Ma il controllo della circolazione continuerà ad essere cura costante della Banca, seguita con occhio vigile dal Tesoro.

## GLI IMPIEGHI DELLA BANCA.

Per quanto concerne gli impieghi della Banca, assieme al portafoglio di carta commerciale ed alle anticipazioni sui titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per circa lire 5 miliardi, troviamo titoli dello Stato di proprietà della Banca per un miliardo e troviamo, in complesso, attività liquide che garantiscono quasi al 100 per cento i biglietti in circolazione.

Le singole cifre della situazione della Banca rilevano, oltre che la solidità della posizione patrimoniale, anche un disegno di azione del nostro Istituto di emissione. Infatti, in virtù del decreto-legge 21 dicembre 1927 e del provvedimento in corso, la Banca, come vi dicevo, rimane non solo strumento regolatore della circolazione, ma anche organo responsabile del corso della valuta aurea italiana.

In rapporto alla nuova situazione tutto il sistema regolatore della circolazione dovrà essere riveduto, ma la situazione della Banca indica già che essa si prepara ad intervenire sul mercato, non solo col freno del tasso dello sconto, ma anche con una azione oculata sul mercato dei cambi e su quello dei valori pubblici.

Noi abbiamo assistito, in quest'ultimo semestre di azione monetaria italiana, alla progressiva formazione di larghe disponibilità presso tutti gli Istituti di credito con la conseguente riduzione del saggio di interesse per tutte le operazioni attive e passive, e ciò anche sotto i limiti del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia. Questo noi desideravamo, perchè era necessario allontanare dall'Istituto di Emissione tutte le richieste non indispensabili.

Solo in piccola parte queste disponibilità presso gli altri Istituti sono derivate da minor richiesta per l'allentamento dell'attività produttiva. Nella maggior parte derivano dal reingresso di capitali tenuti all'estero, dalla liquidazione di divise possedute da Italiani, ed in ispecie dai produttori che non hanno più l'incubo della instabilità della moneta, dall'interessamento dell'Estero al nostro mercato dei primari valori e da operazioni di credito da parte dell'Estero. Ci troviamo in presenza di disponibilità costituite anche in dipendenza degli acquisti dell'Istituto Nazionale dei Cambi che saldavano al 21 dicembre con un totale di oltre 3 miliardi, secondo la cifra che vi ha esposta il relatore dell'Ufficio centrale. I biglietti nazionali che servono a comperare valute estere sono destinati a rimanere sempre nel Paese di origine, ove soltanto trovano impiego remunerativo.

#### LA NUOVA FUNZIONE.

Anche questi fattori del mercato del denaro vanno assestandosi, e questi mezzi disponibili, che hanno caratteristiche particolari ed eccezionali, debbono trovare sistemazione in definitivi e produttivi impieghi. La fase di transizione sta per esaurirsi, ma io vorrei esortare anche gli esperti a formarsi nuovi schemi mentali per giudicare del credito del Paese: il saggio di sconto dell'Istituto di emissione ha, in parte, mutato funzioni, e tali funzioni non sono assimilabili in tutti i Paesi ed in tutte le circostanze. Il Governo segue il ritmo della produzione e l'adeguamento dei prezzi; ed a queste due esigenze preminenti ispirerà la propria azione.

Siamo ai primi passi della nuova funzione della Banca, ed io debbo limitarmi a questi accenni di carattere generale, i quali trovano già, per altro, un'efficace precisazione di mezzi di azione nella nuova situazione della Banca d'Italia.

Le convenzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge in corso di perfezionamento, daranno sanzione definitiva a tutti gli accordi di carattere finanziario già definiti col Governatore della Banca d'Italia. Esse saranno accompagnate dai provvedimenti previsti dall'art. 5 per coordi-

nare le disposizioni legislative attualmente in vigore con la nuova posizione dell'Istituto di Emissione.

#### L'ACCERTAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Innovazioni non lievi dovranno essere apportate alla funzione ed al sistema di accertamento della tassa di circolazione, poichè l'alta copertura di riserve auree in confronto agli impegni della Banca attutisce la funzione di remora che la tassa di circolazione esercitava già in rispetto al volume dei biglietti, e, d'altra parte, se la tassa venisse applicata sulla base delle disposizioni vigenti, renderebbe ingiustamente esiguo il provento dello Stato.

È già, in principio, intervenuto un accordo col Governatore della Banca d'Italia per la sostituzione parziale dell'attuale sistema di accertamento della tassa, anche in una partecipazione dello Stato ai redditi delle riserve auree produttive.

Valga questa mia dichiarazione anche quale smentita delle voci fatte circolare, evidentemente a scopo speculativo, di indebite attribuzioni di profitti al bilancio di esercizio della Banca.

#### LA LIMITAZIONE DEL DIVIDENDO.

Sono ben note le disposizioni che limitano il dividendo della Banca fino al 1930. Non v'è ragione di mutare questa saggia provvidenza che consente il doveroso concorso degli utili derivanti dall'esercizio della funzione dell'emissione dei biglietti al più rapido assestamento degli interventi verificatisi in passato, soprattutto per ovviare a crisi nella organizzazione del credito del Paese. Il titolo della Banca d'Italia è certo solido e merita bene di essere considerato dal risparmio come un sicuro investimento permanente, ma conviene che esso sia posto al riparo di ogni manovra speculativa, nell'interesse del sano progresso degli altri titoli che ben meritano l'interessamento del risparmio nazionale, così come hanno attirato l'attenzione del risparmio estero per l'alto e sicuro loro rendimento.

## I RAPPORTI FRA STATO E BANCA.

La collaborazione più intima, come è naturale, ha presieduto e presiede tra Ministro delle Finanze e Governatore della Banca d'Italia, nell'apprestamento di tutti i provvedimenti di esecuzione del decreto-legge 21 dicembre, ed al regolamento di tutti i rapporti tra Stato e Banca.

La situazione della Banca è solidissima, e sarà ancora più rafforzata dalle nuove convenzioni, poichè il Governo prima di ogni altro è convinto della inderogabile necessità di conferire all'Istituto di emissione la più resistente situazione patrimoniale e la più elastica situazione di reddito che consentano all'Istituto stesso di governare la circolazione, il mercato del denaro ed il mercato dei cambi nel migliore e preminente interesse dell'economia generale della Nazione.

## IL CONTO DEL TESORO.

Alla chiarezza della nuova situazione della Banca d'Italia trova riscontro la semplificazione e la chiarezza del conto del Tesoro, che mi auguro possa ancora essere ridotto a pochi dati, interpretabili da parte di tutti i cittadini. Si dovranno poi fornire, pur periodicamente, nelle pubblicazioni di statistica tutti i più ampi elementi che possono essere desiderati dagli studiosi. Coloro che debbono lavorare sentono il bisogno di avere, a brevi intervalli, i dati essenziali sulle posizioni della Banca d'Italia e del Tesoro.

Non mancherà certo, da parte mia, il fervore di incitamento, poichè nella mia vita di pratico ho apprezzato tutta l'utilità di questi dati fondamentali per l'orientamento sulla situazione finanziaria del Paese.

Dell'ultima situazione del Tesoro merita di esservi segnalata la cifra del debito pubblico ascendente a lire 86,423 milioni, pure avendo per la prima volta calcolato l'aumento nominale di valore del debito per circa 3 miliardi, verificatosi in seguito alla conversione dei Buoni del Tesoro in Consolidato 5 %.

Tale cifra va posta in confronto con la cifra di debito ascendente a milioni 96,270 al 31 ottobre 1923, con una diminuzione nel periodo

di Governo, nella finanza pubblica, da parte del Fascismo, di 10 miliardi.

La circolazione diretta dei biglietti di Stato risulta ridotta a 783 milioni, ma la circolazione effettiva è notevolmente inferiore a quella cifra, potendosi valutare non superiore ai 400 milioni, mentre il Tesoro dello Stato si è già assicurato il metallo necessario per l'ulteriore sostituzione di questi biglietti con moneta divisionaria di argento, entro il 30 giugno p. v.

La situazione del Tesoro registra, infine, l'annullamento della circolazione bancaria per conto dello Stato che ascendeva, ancora al 30 novembre 1927, a lire 4,227 milioni.

È stata già esaminata dal vostro relatore e da tutti gli oratori che mi hanno preceduto l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 dicembre 1927, concernente l'attribuzione allo Stato delle plus valenze emergenti dalla valutazione delle riserve auree della Banca d'Italia. Desidero aggiungere a quanto è stato detto pochissime considerazioni di principio, più che di attuazione.

## L'ATTRIBUZIONE DELLE PLUS VALENZE.

Non poteva essere dubbio anche per l'Italia, così come è avvenuto in altri Paesi, che le plus valenze dovessero attribuirsi allo Stato, alla collettività cioè dei portatori dei biglietti di Banca che avevano fornito in tutto il periodo di durata del privilegio di emissione, i mezzi alla Banca per l'acquisizione delle riserve auree a garanzia della circolazione.

Giova tener sempre presente che l'emissione dei biglietti di Banca a corso legale è una funzione delegata dallo Stato, esplicitazione questa la più gelosa, della sovranità che, in ogni tempo, era espressa dal Principe, con la facoltà di batter moneta, modernizzata, ora, nella presente civiltà di credito, nella forma di attribuzione del privilegio dell'emissione ad uno speciale Ente.

Queste considerazioni chiariscono la posizione della Banca di emissione nella vita dello Stato. Essa, pure essendo una Società anonima con piena autonomia di gestione, esercita una funzione: quella della emissione dei biglietti con valuta legale, che le è stata delegata dai poteri sovrani dello Stato. Ciò detto per chia-

rire in principio le posizioni reciproche, è ragione di grande compiacimento per me di poter dichiarare agli Italiani che la nostra Banca d'Italia, pur sempre gelosa della sua autonomia, ha in ogni tempo contemperato in maniera degna di ogni encomio, la sua attività quale Società anonima coi suoi doveri di Ente esercente una pubblica funzione nell'interesse generale dell'economia del Paese.

I RISULTATI CONSEGUITI  
E LE RESPONSABILITÀ AVVENIRE.

Onorevoli Senatori, Vi dicevo che, oltre tutto, la riforma monetaria ha valore di chiarificazione. La posizione finanziaria dello Stato è nettamente definita: solidità del pareggio del Bilancio, consolidamento del debito fluttuante, annullamento di ogni debito verso la Banca d'Italia, prossima completa eliminazione della circolazione dei biglietti di Stato, riduzione del debito pubblico di circa dieci miliardi.

La posizione della Banca d'Italia regolatrice del mercato del denaro è parimenti definita: salda situazione patrimoniale, fortissima posizione delle riserve, autonomia di azione e possesso di mezzi per la difesa della valuta e per il governo del mercato del denaro.

L'attività del Paese è tutta protesa verso la conseguente chiarificazione della situazione delle singole aziende e dei bilanci, anche della economia domestica.

Un fervore di opere è palese in tutta l'Italia per superare le residue difficoltà della situazione economica.

Il provvedimento del Governo Fascista sottoposto alla vostra approvazione ha indubbiamente elevato il credito dell'Italia in tutti i Paesi del mondo. Ogni ramo di attività se ne è giovato o se ne gioverà; ma, in questa ora di compiacimento generale per i risultati conseguiti e per quelli più vasti già acquisiti in potenza, tocca al Ministro delle finanze di adempiere al dovere di richiamare tutti al rigido senso di responsabilità perchè non sia attardato il movimento sicuro, deciso, verso le mete di grandezza segnate alla Patria. (*Vivissimi, generali applausi; il Capo del Governo, Senatori e Ministri si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. I senatori Garofalo, Tanari, De Marinis, Bonin Longare, Berio, Marcello, Callaini, Spirito, Cosulich, Grosoli, Simonetta e Mazziotti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato plaude all'opera di risanamento monetario compiuto dal Governo, ne approva le dichiarazioni e nella certezza che manterrà integra la saldezza del bilancio passa all'ordine del giorno ».

Domando al primo firmatario senatore Garofalo se intende svolgere il suo ordine del giorno

*Voci.* No, no, non occorre.

GAROFALO. Onorevoli Colleghi, l'ordine del giorno che, insieme con alcuni colleghi, ho avuto l'onore di presentare al Senato, non esige svolgimento nè chiarimenti. Esso potrà avere valore come una semplice espressione sintetica dei sentimenti che furono qui manifestati, e quindi, come una logica conclusione della discussione a cui abbiamo assistito. Pertanto, per raccomandarlo ai voti del Senato, credo inutile aggiungere alcuna parola. (*Approvazioni.*)

BOSELLI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente dell'Ufficio centrale.* L'Ufficio centrale si unisce alla proposta dei senatori che hanno presentato l'ordine del giorno. Esso riassume ciò che l'Ufficio centrale ha espresso nella relazione, opera di acuto giudizio e di sapiente competenza del senatore Mayer. Esso segna ciò che tutti gli oratori hanno asserito nei loro discorsi.

Il Senato in questo istante non tollera altre parole. Già il Senato pronunziò il suo unanime voto col plauso vibrante onde rispose al luminoso, vigoroso, animato discorso del ministro delle finanze. Voto che acclama l'opera del Governo, opera di genio e di volere, instauratrice e suscitatrice, antiveggente e pronta, ardita ed accorta.

Voto che afferma la singolare importanza politica di questa legge ch'è legge di riscatto, di ascesa, di salutare disciplina per la vita nazionale, e significa ad un tempo il potere e il valore della rinnovata Italia economica e politica d'innanzi al credito mondiale; (*approvazioni*); voto che addita al paese questa

riforma come principio di una era nuova per la gloria del lavoro nazionale, per la gloria del lavoro, senza la quale, nella moderna civiltà, ogni altra gloria è fugace. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Capo del Governo se accetta l'ordine del giorno.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Lo accetto.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Su questo ordine del giorno hanno chiesto la votazione per appello nominale i senatori: De Vito, Raineri, Angiulli, Bevione, Mosconi, Zappi, Rava, Gabba, Quartieri, Greppi Pietro Baccelli, Amero D'Aste, Orsi Delfino, Gentile, Ricci Corrado, Pitacco, Luigi, Valvassori Peroni, Corradini, Scalori, Paulucci Di Calboli, Tacconi.

Ora si procederà alla votazione per appello nominale. Estraggo il nome del senatore da cui deve cominciare l'appello nominale.

È estratto dall'urna il nome del senatore Pincherle.

Invito il senatore, segretario, Simonetta a procedere all'appello nominale, iniziandolo dal nome del senatore Pincherle.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno del senatore Garofalo ed altri.

Senatori votanti . . . . . 175

Hanno risposto *si* 174.

Astenuto 1.

Il Senato approva. (*Applausi*).

Hanno risposto *SI* i senatori:

Acton, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio,

Barzilai, Bellini, Bergamasco, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonicelli, Bonin, Borghese, Borsalino, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Calisse, Camerini, Cassis, Catellani, Cavallero, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giordano Davide, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marghieri, Mariotti, Martino, Mattioli-Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morrello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi.

Quartieri.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Viganò, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zupelli.

*Astenuto*: Ciccotti.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Barzilai, Bellini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Borsalino, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabba, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giordano Davide, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marghieri, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolini Eugenio, Nicolini Pietro, Nuvoioni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pelli Fab-

broni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi.

Quartieri.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sili, Simonetta, Sitta, Sormani, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Viganò, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zupelli.

**Dichiarazioni di voto.**

PRESIDENTE. Annuncio che i senatori Valerio e Segrè Sartorio hanno telegrafato che, se non fossero stati impediti da ragioni di salute, sarebbero intervenuti alla seduta odierna ed avrebbero votato favorevolmente alla politica finanziaria del Governo.

D'AMELIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Ho chiesto la parola per dichiarare che, se fossi stato presente all'appello nominale, avrei votato favorevolmente all'ordine del giorno del senatore Garofalo.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (N. 1308):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 144

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 144

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente la aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 (N. 580):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana (N. 751):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (N. 1285):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale (N. 1275):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Costituzione del comune di Pompei (Numero 1283):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 142

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Disposizioni per la lotta contro le mosche (N. 1284):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Mussolini » (N. 1239):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara (N. 1298):

Senatori votanti . . . . . 147

Favorevoli . . . . . 143

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese

pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (N. 1289):

Senatori votanti . . . . .	147
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente la approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli (N. 1097):

Senatori votanti . . . . .	147
Favorevoli . . . . .	143
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi (N. 1272):

Senatori votanti . . . . .	147
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese

pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (N. 1286):

Senatori votanti . . . . .	147
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno alla Assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova (N. 1187):

Senatori votanti . . . . .	147
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

#### Convocazione del Senato a domicilio.

PRESIDENTE. Il Senato, avendo esaurito il suo ordine del giorno, proroga le sue sedute e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLXXX<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

<b>Commemorazioni</b> (del senatore Diaz) . . . . .	Pag. 9854
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	9854
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i> . . . . .	9855
(dei senatori Coffari, Cefaly, Pansa, Faldella, Martini) . . . . .	9856
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	9856
FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i> . . . . .	9860
<b>Comunicazioni del Governo</b> (concernenti muta- menti nel Gabinetto) . . . . .	9861
<b>Congedi</b> . . . . .	9861
<b>Deposito nell'Archivio del Senato</b> . . . . .	9863
<b>Dichiarazioni di voto</b> . . . . .	9853
<b>Disegni di legge</b> (Presentazione di) . . . . .	9864
<b>Dono di S. M. il Re</b> . . . . .	9862
<b>Interrogazioni</b> (Annuncio di) . . . . .	9881
(Risposte scritte ai senatori Nuvoloni e Pas- serini Angelo) . . . . .	9887
<b>Messaggi</b> (del Presidente della Corte dei Conti) . . . . .	9863
<b>Nomina di Senatore</b> . . . . .	9862
<b>Omaggi</b> (Lettura di un elenco di) . . . . .	9861
<b>Per l'attentato di Milano e per il viaggio di   S. M. il Re in Tripolitania</b> . . . . .	9854
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	9854
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	9854
<b>Relazioni</b> (Presentazione di) . . . . .	9875, 9881
<b>Ringraziamenti</b> . . . . .	9862
<b>Uffici</b> (Sorteggio degli) . . . . .	9877
(Riunione degli) . . . . .	9877

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'interno e per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I seguenti senatori hanno dichiarato che, se fossero stati presenti alla seduta del 17 febbraio u. s. avrebbero votato a favore dell'ordine del giorno del senatore Garofalo ed altri sulla politica finanziaria del Governo: Arlotta, Battaglieri, Bianchi Luigi, Bocconi, Bombig, Borromeo, Brandolin, Cagni, Cesareo, Chiappelli, Chimienti, Cipelli, Civelli, Del Pezzo, D'Ovidio, Figoli, Garavetti, Garbasso, Vicini, Zippel, Lanciani, Lustig, Mangiagalli, Milano Franco D'Aragona, Nava, Novaro, Orsi Paolo, Petiti di Roreto, Porro, Queirolo, Rattone, Reggio, Rolandi Ricci, Scherillo, Silvestri, Tamborino, Tecchio, Gavazzi, Ginori Conti.

**Per l'attentato di Milano  
e per la visita della Famiglia Reale in Tripolitania**

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i Senatori ed i Ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Il primo nostro pensiero, in questa ripresa del lavoro legislativo, il primo saluto commosso e riverente è per Sua Maestà il Re, che, venti giorni addietro, inaugurando in Milano una nobile festa del lavoro, corse gravissimo pericolo. Il Re e l'Italia tutta hanno pianto sulle numerose innocenti vittime dell'infame attentato. La mente si ferma inorridita di fronte a queste inesplorate profondità del male e constatata con mestizia che il progredire della civiltà non riesce a domare la primitiva selvaggia ferocia dell'anima umana. Si illusero gli organizzatori, verso i quali qualsiasi espressione di esecrazione e maledizione sarebbe inadeguata, di spargere il terrore nella cittadinanza, di scuotere l'ordine del Paese. Invece, subito dopo, Re, Autorità e popolo parteciparono serenamente all'austera celebrazione del lavoro e l'intera nazione, come ben disse il Capo del Governo, si strinse con più intensa dedizione alla Maestà del Re. Il nostro amato Sovrano ebbe a Milano, qui a Roma ed a Siracusa, sul punto d'imbarcarsi colla sua Augusta Famiglia per la Tripolitania, manifestazioni d'affetto che non si possono descrivere. Che dire poi di quelle che lo attendevano in Libia? Io ed alcuni colleghi della Presidenza, che avemmo la ventura di assistervi, ne riportammo indimenticabile impressione di conforto ed orgoglio. Non in Colonia di recente e contrastato acquisto è parso che andassero i Sovrani e le Principesse, ma in Provincia di antichissima fedeltà. E lì, tra i grandiosi ricordi dell'antica Roma, in noi si rinnovellò la profonda sensazione e la chiara visione dell'Italia che, non arrestata da nessun ostacolo e non scossa da nessuna sventura, procede risoluta e concorde per la via gloriosa che ad essa indicano le fiere tradizioni della sua Dinastia e la saggezza del suo Re e del suo Governo. (*Vivissimi applausi*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo e Primo Ministro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e Primo*

*Ministro*. Il Governo si associa alle alte e commosse parole pronunciate dal Presidente di questa Assemblea. Parole di esultanza, di rimpianto, di esecrazione. Di esultanza perchè lo scempio micidiale lasciò illesa la sacra persona del Re; di rimpianto per le vittime innocenti falciate improvvisamente dalla morte e vi furono fra di esse, donne, fanciulli, soldati; di esecrazione per gli autori di tanta strage.

All'annuncio del luttuoso evento la Nazione fu profondamente rattristata. Milano non meritava tale mortificazione e tale dolore, proprio nel giorno in cui si apprestava a mostrare al mondo — con una esposizione superba — presenti ben sei mila espositori, i progressi compiuti in questi ultimi anni dall'Italia.

Milano — instancabile nel suo lavoro — insauribile nelle sue iniziative, incrollabile nel suo patriottismo, Milano, asse dell'economia italiana, non è rimasta che poche ore sotto il peso della sanguinosa onta. Già nel pomeriggio della stessa giornata, Milano raccoglieva a masse innumeri il suo popolo per onorare il Re. Composti religiosamente e solennemente nelle fosse i suoi cittadini caduti, Milano riprendeva il suo intenso lavoro, al quale, sono, per tanta parte, legate le fortune d'Italia. Come ben disse testè il Presidente di questa Assemblea, la illusione dei criminali non poteva avere durata più breve. La disciplina della Nazione rifulse come non mai nella tragica giornata, e quanto al regime è semplicemente insensato illudersi che attentati del genere possano in qualsiasi guisa indebolirlo. C'è ancora una parola che dovrà essere pronunciata prima che il tempo fuggevole e l'oblio pietoso allontani dalla memoria l'episodio barbaro del 12 aprile: i morti, i feriti, i vivi vogliono palese ma severa giustizia! (*Vivissimi e generali applausi*).

**Commemorazione del senatore Diaz.**

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Raccogliamoci in ispirito, in mesta e commossa adorazione, nel tempio michelangiolesco,

ove una bara racchiude la spoglia mortale di Armando Diaz. Con Lui non abbiamo perduto soltanto un collega amato il cui nome suonava glorioso nel mondo. Ci è sembrato che con Lui si dileguasse uno di quei grandi spiriti che accompagnarono l'Italia nel suo ricostituirsi a Nazione. E simbolo egli fu veramente dell'ultimo grandioso sforzo del popolo italiano.

Si è di Lui ricordato la luminosa carriera militare, il valore guerresco che gli valse la gloriosa ferita di Zanzur e la seconda ferita del Carso, l'opera sua silenziosa e felice di comandante di reparti, che ne rivelò, nonostante la modestia, le altissime doti, onde fu prescelto nell'ora tremenda, quando occorreva il cuore più saldo, la fede più incrollabile, la mente più acuta. Allora Armando Diaz con semplicità austera, posto d'improvviso alla testa dell'esercito, assunse con una calma ed una forza d'animo prodigiose, divinatorie, al tremenda responsabilità. È da questo momento che Armando Diaz passa alla storia della nuova Italia. Egli fu lo strumento fedele e geniale della nazione risolta di risollevarsi e di vincere.

In modo mirabile egli seppe organizzare la resistenza dapprima, preparare la rivincita poi: con sapienza fatta di amorosa sollecitudine e di sorridente umanità non meno che di profonda conoscenza della psicologia guerresca, egli seppe rialzare l'animo dei soldati e degli ufficiali, ricondurre in tutti la fede nei destini della Patria e cogliere il lauro di quella memoranda vittoria finale che egli annunciò col l'epico bollettino che rimarrà perennemente inciso nelle tavole della storia.

Ed il Governo, disponendo che la gloriosa salma, nell'ultima veglia, sostasse sull'Altare della Patria presso il milite ignoto, non riasunse soltanto il sentimento del popolo italiano che congiungeva in un solo pensiero di riconoscenza il comandante supremo e l'umile fante, ma interpretò anche il generoso animo del condottiero il quale avea affermato che solo ai suoi soldati era dovuta la vittoria, come già pur dopo assunto il comando avea proclamato che il contegno dell'esercito era pari alla grandezza dell'ora.

Ma, colla vittoria, non cessò Egli di servire

la Patria, nonostante che la sua salute fosse stata non poco provata dalle vicende di guerra.

Ed eccolo, messaggero d'italianità, compiere nel 1921 un lungo viaggio negli Stati Uniti, dove con un'incredibile resistenza fisica e morale, percorrendo tutto l'immenso continente e pronunziando centinaia di discorsi, seppe esaltare in tutta la sua grandezza la nostra vittoria, seppe far riflettere il grandissimo, decisivo contributo dell'Italia, l'eroismo, il sacrificio della nostra gente. Il trionfo decretatogli allora dal popolo americano non meno che dalle colonie italiane assai giovò per disperdere la nebbia d'interessati obblî intorno alla nostra vittoria che anche nemici interni con opera parricida insidiavano e profanavano.

Diaz soffriva e taceva in sdegnoso, mortificante silenzio: ma quando, Benito Mussolini, in nome dei fanti di Vittorio Veneto, salì al potere, Egli sentì esser dovere patriottico offrire i suoi servizi come egli ebbe a dire, a « un Governo nazionale per la grandezza d'Italia ». Ed accettò la carica di Ministro della guerra, dando tutta la sua opera a risollevar l'esercito dalla crisi in cui era caduto. Ma l'intenso lavoro ne logorò la fibra ed Egli fu costretto a lasciare la carica, fiero del dovere nuovamente compiuto, del bene fatto alla Nazione.

Il magnanimo spirito di Armando Diaz è ora asceso tra gli Eroi della Patria e di là ne propizierà le fortune, ne seguirà il trionfale cammino, ch'Egli in vita ha grandemente contribuito ad aprirle. La Nazione tutta, in un solo slancio di amore e di pietà, ne ha pianto l'amarissima perdita e per i secoli avvenire ne venererà la memoria. Il Senato del Regno, che già si associò unanime al lutto della Patria, dell'Esercito, della famiglia desolata, ne esalta oggi nuovamente il nome e dice di lui come Tacito del suo grande congiunto trionfatore dei Britanni: « Posteritati narratus et traditus superstes erit ». (*Vivissime e generali approvazioni*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Onorevoli Senatori. Il Capo del Governo — nell'altro ramo del Parlamento — a poche ore dall'inatteso annunzio della morte del Mare-

sciallo d'Italia Armando Diaz, Duca della Vittoria, nella singolare mestizia di quelle ore di virile dolore e di orgogliosa fierezza, scultoreamente diceva di Lui e dell'appassionato accoramento del Governo e del popolo italiano.

Io debbo oggi esprimere — in nome del Governo e per incarico del Primo Ministro — la viva partecipazione del Governo fascista ai sentimenti di questa Alta Assemblea; ma la formula sarebbe troppo fredda se non rievocasse quella commemorazione che, del Grande artefice della Vittoria, Re, Governo e Popolo hanno già insieme fervidamente celebrata in questa Roma immortale, componendone la salma nel tempio michelangiolesco, dopo la sosta sull'Altare della Patria, accanto al Milite Ignoto. Commemorazione che, se fu superba e giusta esaltazione dell'Uomo, fu anche rievocazione di quell'anno memorabile di sacrificio, di passione, di ansie e di gioie che condusse alla vittoria.

Armando Diaz fu autentico trincerista che a Zanzur e sul Carso, con due ferite eroiche, consacrò il sacrificio e la dedizione alla Patria. Salutiamo ed esaltiamo l'artefice della Vittoria, l'osservatore freddo ed acuto, il perfetto conoscitore di uomini e di sistemi, l'Uomo che alla scienza seppe unire la realtà dell'esperienza contingente e mutevole per avere in pugno tutti i mezzi del successo, che si compendia in due nomi sacri alla nostra storia: Piave e Vittorio Veneto; ma non dimentichiamo il colonnello di Sidi-Bilal, che, colpito gravemente, resta al suo posto per incitare alla vittoria e, solo quando è certo del successo, cede allo strazio della ferita e consente di lasciarsi trasportare, dopo aver baciato la bandiera del suo 93° reggimento glorioso.

Dopo la guerra vittoriosa, Armando Diaz fu coi giovani che la guerra avevano fatta e che la vittoria vollero difendere.

Dopo la marcia rinnovatrice, chiamato dal Capo del Governo ad un nuovo posto di responsabilità e di comando, entusiasticamente accettò. Sereno e forte al dovere sempre ed ovunque compiuto, affidò il suo laborioso passato al solo giudizio della storia e con animo giovanile si accinse al nuovo compito.

Onorevoli Senatori. Il Governo fascista, espressione dell'intervento, della passione e dei sacrifici della guerra, nuovamente si in-

china dinanzi allo spirito del Grande Condottiero nel nome di tutti i combattenti di terra, di mare e del cielo e di tutto il popolo italiano. (*Vivi applausi*).

#### Commemorazioni dei Senatori Coffari, Cefaly, Pansa, Faldella e Martini.

PRESIDENTE — Onorevoli Colleghi,

Il 5 marzo, in tarda età, cessava di vivere in Palermo un venerando collega, il barone Girolamo Coffari, che era nato in Cammarata il 29 agosto 1843.

Gentiluomo di vecchio stampo, del suo largo censo si valse per promuovere nella sua regione notevoli e feconde iniziative, e per i non comuni pregi dell'ingegno elevato e dell'animo nobilissimo si creò larga popolarità e considerazione, onde della vita pubblica siciliana divenne ben presto uno degli uomini più altamente rappresentativi. Tenne con onore molti uffici amministrativi a Girgenti e a Palermo e per oltre 45 anni sedette autorevolmente in Parlamento. Fu deputato, fra i moderati, per sette Legislature dalla XV alla XVIII e dalla XX alla XXII e in Senato venne il 3 giugno 1911, partecipe sempre dei lavori parlamentari con nobile senso di dignità. Spirito profondamente religioso, difese invero con fervore ogni più elevata idea di moralità e di giustizia e dall'amor patrio, che era in Lui vivissimo, trasse sollecitudine per le questioni di pubblico bene e di progresso, cui può ben dirsi abbia volto tutta la sua vita.

Nella sua delicata sensibilità fu profondamente attaccato agli affetti famigliari e, quando il suo cuore di padre fu provato dai più acerbi dolori, avendo visto scomparire tre diletti figliuoli di cui due tragicamente, il suo spirito superiore a stento potè sorreggerlo.

Con Girolamo Coffari scompare una figura eletta e sulla tomba dell'amato collega noi pieghiamo il capo con doloroso rimpianto, inviando vivissime condoglianze alla famiglia.

Spegnevasi il 4 aprile in Roma Antonio Cefaly, nato in Cortale il 10 novembre 1850. Per le tristi condizioni di salute del padre suo, morto poi lasciandolo ancor giovinetto, dovè prestissimo, tralasciati gli studi, assumere la

direzione della cospicua azienda familiare, acquistandovi precoce maturità di carattere. Venuto in grande stima presso i suoi concittadini, fu eletto a ventun anno consigliere comunale e due anni dopo assunse il sindacato, che tenne per quasi un lustro, segnalandosi per sagace opera amministrativa. A venticinque anni entrò nel Consiglio provinciale, e molto si adoperò per il bene della sua regione. Fu anche presidente del Consiglio provinciale e per quasi quarant'anni partecipò alla vita amministrativa provinciale, ritraendosi solo nel 1914. Nel 1882 fu eletto deputato per il 2° collegio di Catanzaro, per la XV Legislatura e lo stesso collegio lo mandò alla Camera anche per le due Legislature successive; nella XVIII rappresentò invece il collegio di Nicastro, ritraendosi poi nel 1895 dalle competizioni elettorali, disgustato per il mal costume politico che dilagava nel suo collegio. Durante i tredici anni di sua deputazione, Antonio Cefaly fu attivo e apprezzato parlamentare; predilesse le questioni agrarie, di cui fu appassionato non meno che competente cultore e militò nel partito liberale progressista, ai cui principi tenne fede ognora. Godè la fiducia di vari Ministeri ed ebbe offerta a più riprese la carica di sottosegretario e di ministro, che la innata modestia gli impedì di accettare.

Il 17 novembre 1898 entrava in Senato, ad una età allora insueta, e seppe presto guadagnarsi la stima e l'affetto dei colleghi, che lo elessero a far parte di numerose commissioni, fra l'altre di quelle per il regolamento interno, per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per la contabilità interna, per la vigilanza sulle ferrovie; fu anche membro e presidente della commissione permanente d'istruzione. Merita ricordo la sua proficua partecipazione, come membro e come vice-presidente, alla commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini del Mezzogiorno e a quella sulle spese di guerra; di cui fu componente attivissimo e così scrupoloso, che per la mole del lavoro sostenuto ebbe anche nocimento alla salute. Fu membro di molti uffici centrali e partecipò ad importanti discussioni, sempre recando al lavoro legislativo il contributo della sua operosità e della sua competenza. Di lui ricordiamo notevoli discorsi, come quando combattè vittoriosamente il primo disegno di legge sulla cedibilità degli

stipendi degli impiegati, o quando protestò contro gli scioperi nei pubblici servizi: prese anche parte importante alle discussioni sulla riforma del Senato e su varie modifiche al regolamento interno.

Gentile e cordiale con tutti, era da tutti amato, al di sopra delle divisioni di parte, ed era generalmente apprezzato per l'inflessibilità del carattere. La stima dei colleghi lo chiamò per tre volte alla carica di vice presidente, e fu carissimo ai colleghi dell'Ufficio di presidenza.

Uomo benefico e amantissimo del paese natio, lo ha più volte beneficato anche con cospicue donazioni. Antonio Cefaly fu esempio di carattere, di operosità, di modestia e di zelo nell'adempimento dei propri doveri; il Senato del Regno s'inchina reverente alla sua memoria e porge alla famiglia desolata commosse condoglianze. (*Approvazioni*).

Il 4 aprile moriva in Roma il senatore Alberto Pansa, che era nato a Torino l'8 febbraio 1844.

Laureatosi in giurisprudenza nell'anno 1863 nell'Ateneo di Torino, entrò nel Ministero degli esteri nel 1865, distinguendosi subito per l'acutezza dell'ingegno, il tratto signorile e la spiccata attitudine per la carriera diplomatica.

Dopo essere stato fino al 1877 al Ministero, fu inviato ad Atene in qualità di primo segretario presso quella Legazione; poi venne successivamente destinato a Bucarest, a Belgrado, poi a Berlino, durante la conferenza per gli affari della Grecia nel 1881, indi nuovamente a Belgrado e poi a Costantinopoli con funzioni di consigliere. Segretario di Legazione a Budapest con patenti di console generale nel 1886, dopo due anni meritò la promozione a consigliere e fu destinato a Pechino. Nel '94 fu al Cairo quale inviato straordinario e ministro plenipotenziario, poi a Costantinopoli nell'anno successivo, indi successivamente a Londra ed a Berlino con credenziali di ambasciatore, finchè, a sua domanda, lo raggiunse il collocamento a riposo il 1° gennaio 1913.

In tutta la sua eletta carriera, durata quasi un cinquantennio, dette mirabile esempio di rettitudine, di intelligente operosità e di tatto elevato nella trattazione degli importanti in-

carichi e delle delicatissime mansioni a lui affidate e l'opera sua fu sempre ispirata agli interessi supremi del Paese, rendendosi fedele interprete delle direttive politiche del Governo.

Competentissimo nell'amministrazione degli esteri, allorchè la Capitale del Regno da Torino fu trasferita a Firenze e quindi a Roma, egli, che era al Gabinetto del Ministero, molto contribuì ad organizzare ed avviare gli uffici del Ministero nella nuova, ambita e definitiva sede. Merita anche di essere ricordata l'opera da lui svolta a Costantinopoli, nel triste periodo delle stragi contro i cristiani in Candia e del conflitto greco turco del 1897: ed egli si segnalò fra tutti gli ambasciatori delle Potenze per il contegno fermo e reciso dimostrato verso il governo turco. Egli fu ambasciatore a Londra in un'epoca in cui la posizione dell'Italia nella politica internazionale era particolarmente delicata per la partecipazione nostra alla Triplice Alleanza e durante la sua permanenza colà seppe molto contribuire a mantenere alle nostre relazioni con l'Inghilterra quel carattere di cordialità e di amicizia che doveva, più tardi, sboccare nella fraternità delle armi durante l'immane conflitto.

Era nostro collega, amato e ben voluto da tutti, dal 4 marzo 1905: fu sempre assiduo ai nostri lavori, e dette il prezioso contributo della sua competenza nelle questioni internazionali facendo parte della Commissione dei trattati e di quella di politica estera.

Salutiamo riverenti la memoria dell'illustre collega scomparso ed inviamo alla famiglia tanto duramente colpita, l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Benissimo*).

Nella sua Saluggia, che l'aveva visto nascere il 26 settembre 1846 e che da lui si ebbe sempre premure filiali, il 14 aprile si è spento un nostro insigne collega, l'avv. Giovanni Faldella che, novelliere, storico, letterato, uomo politico, giornalista, in più campi segnò l'impronta del suo poderoso ingegno.

Ei venne crescendo mentre con l'eroismo sublime di tanti martiri si compiva l'unità della Patria e nel suo nobile cuore dette alimento ai più fervidi sentimenti di italianità e di amore per il bene pubblico che poi lo guidarono in tutta la sua vita. Laureatosi in giurisprudenza

nell'Università di Torino nel 1868, esordì brillantemente nell'esercizio della libera professione, ma presto lasciò l'agone forense per consacrarsi alle lettere, cui si sentiva particolarmente portato, e poi alla vita pubblica.

E fu scrittore di rara fecondità, sì che accennare particolarmente a tutta la sua produzione non mi è possibile: dalla novella e dal bozzetto al libro di viaggio, dal romanzo al giornale, dalla celebrazione di avvenimenti tristi e lieti allo studio della storia egli passa con infaticabile fervore e segnando orme che non possono essere cancellate. I suoi romanzi, fra cui ricorderò « Santo Isidoro », « Madonna di fuoco » e « Madonna di neve » e i suoi bozzetti sono un inno alla Patria e al suo Piemonte, di cui esalta con scultorei tratti le bellezze e le armonie: i suoi scritti storici, come « La storia della Giovane Italia », « Piemonte e Italia », diffondono luce vivissima su fatti e periodi di particolare importanza, e soprattutto sul nostro Risorgimento di cui fu devoto studioso e profondo conoscitore, i suoi innumerevoli discorsi commemorativi — chè si può dir non vi sia stato avvenimento patriottico di un qualche rilievo che egli non abbia illustrato — destarono spesso fremiti di entusiasmo. In lui scrittore fu sempre nobile, coraggioso e robusto il pensiero, grande la potenza di rappresentazione, squisito il senso poetico, familiare e fine l'arguzia, e soprattutto originale e ardita la tendenza ad un rinnovamento linguistico degno delle nostre tradizioni classiche, onde osservava di lui il Carducci che egli dal fondo del dialetto aveva saputo cercare e trovare l'accento e il colorito della grande lingua popolare e classica.

Dal suo romitaggio di Saluggia egli non si dipartì che per assolvere il suo mandato allorchè dalla fiducia degli elettori fu inviato alla Camera dei deputati nel 1881. Ivi restò nelle Legislature 14, 16, 17 e 18, entrando poi nel Senato il 25 ottobre 1896 ed in entrambi i rami del Parlamento, come nelle innumerevoli cariche pubbliche tenute soprattutto nella sua regione — fra l'altro nel Consiglio provinciale di Novara, di cui fu per lungo tempo Presidente —, egli portò sempre il suo ardente sentimento del bene e della giustizia ed auspicò ognora il rinnovamento morale del popolo in uno con quello materiale. Per la

nobiltà della sua vita unita a grande bontà e modestia, si era procurate larghissime simpatie; onde, quando nel 1908 volle appartarsi di nuovo nella sua Saluggia, solenni onoranze gli furono tributate, cui parteciparono le più insigni personalità, e non meno solenni furono quelle che gli furono rese a Torino nel 1913 in occasione dell'alta onorificenza di cavaliere dell'Ordine civile di Savoia che Sua Maestà il Re si degnò concedergli.

Egli bene meritò della Patria, poichè col l'esaltare gli eroi e gli artefici della sua grandezza, col ritrarne e diffonderne le bellezze e la poesia, egli compì opera di alto civismo.

Volgiamo un mesto e reverente pensiero alla sua memoria ed inviamo alla famiglia l'espressione del nostro cordoglio. (*Benissimo*).

Il 24 aprile Ferdinando Martini si è spento improvvisamente nel suo diletto ritiro di Monsummano, dove trascorreva la serena vecchiezza tra i libri e gli studi, ancora infaticabile a ottantasett'anni! La sua figura si rianoda veramente, attraverso i secoli, a quelle luminose degli umanisti toscani ch'erano insieme letterati, storici e politici e passavano dal libro al governo e da questo tornavano serenamente agli studi, traendo inesausta vigoria dalle gioie dello spirito.

Era nato il 30 luglio 1841 in Firenze da nobile cospicua famiglia di Monsummano: dal padre Vincenzo, garbato scrittore di commedie e luogotenente generale e poi ministro nel Governo granducale, aveva insieme ereditato l'amore alle belle lettere e la passione per la vita politica, passione ch'egli vivamente sentiva, nonostante l'apparente amabile scetticismo. Iniziò la sua attività di scrittore poco più che ventenne, con alcuni saggi letterari e con varie commedie; dette all'arte drammatica delle vere gemme coi suoi graziosissimi «Proverbi», ma si procacciò soprattutto grande rinomanza cogli articoli sui molti giornali e riviste a cui collaborò o che diresse: le sue novelle, i suoi scritti di critica teatrale o di varietà, sono veri piccoli capolavori. Egli fin d'allora si affermò tra i maggiori prosatori del nostro tempo, per la lingua purissima, ch'egli volle egualmente immune da corruzioni straniere come da improprietà dialettali, per lo stile semplice e succoso, e per la im-

pareggiabile efficacia e chiarezza dei giudizi critici; onde grandissimo è l'influsso da lui esercitato sullo svolgimento della nostra letteratura contemporanea. Si dedicò anche a studi letterari e storici ed a lavori di ricerca erudita, fra l'altro raccogliendo l'epistolario del Guerrazzi, illustrando la vita e gli scritti di Giuseppe Giusti, raccogliendo e pubblicando le opere di grandi scrittori di varie epoche: si occupò anche molto della storia del risorgimento, scrivendo il bellissimo libro sul «Quarantotto in Toscana». E la sua attività letteraria continuò ininterrotta fino all'ultimo, sia con opere originali, sia con ristampe: è del 1922 il bel libro di «Confessioni e ricordi», quadro vivissimo e arguto della sua vita giovanile nella Toscana granducale; e di recente aveva ripubblicato in volume molti scritti sul teatro.

Appassionato della vita politica, entrò nel 1876, nella XII Legislatura, alla Camera per il Collegio di Pescia e vi restò, per lo stesso collegio e per quello di Lucca, per 13 legislature successive fino al 1919. Nella vita parlamentare si conquistò subito un posto di primo ordine: nei numerosi suoi discorsi si affermò oratore potente e seppe avvincere ognora l'attenzione dei colleghi, e per la venustà della forma e perchè mirante ognora ai fini della prosperità, della bellezza, della cultura nazionali. Ferdinando Martini non fece mai della politica professionale, nè fu uomo di parte acre ed astioso: troppo alto era il suo ingegno perchè gli mancasse la virtù dell'equilibrio.

Pure schivo di cariche, non gli fu possibile sottrarsene: fu prima segretario generale del Ministero dell'istruzione pubblica nel 1884 col Ministro Coppino, ed alla Minerva tornò poi Ministro nel 1892 per un anno e mezzo, lasciando ottimo ricordo del suo governo della pubblica istruzione.

Intanto il suo spirito, sempre vigile a cogliere gli aspetti più interessanti della vita nazionale, si era invaghito del problema coloniale; membro della Commissione d'inchiesta sull'Eritrea nel 1891, fu in Africa e raccolse le sue impressioni e le sue critiche in un bellissimo libro: «L'Africa italiana», che portò all'idea coloniale notevole contributo. Dopo la catastrofe che minacciò travolgere l'avvenire espansionista d'Italia sulle ambe in-

sanguinate di Adua, la volontà di Re Umberto lo volle commissario civile per la Colonia Eritrea. Era un posto di esilio, pieno di responsabilità, di affanni e di disagi: tuttavia egli, sicuro di fare opera patriottica e desideroso di impedire l'attuazione di propositi rinunziatari, accettò e stette nove anni in colonia. All'Eritrea dette tutto il fervore della sua opera e, pur diminuendone il carico finanziario sulla madre patria, seppe assicurarne i confini, costruir strade ferrate, far sorgere una nuova capitale ad Asmara, incoraggiare feconde iniziative economiche, imponendo ai vicini ostili e ancora tracotanti della vittoria nuovo rispetto per il nome ed il prestigio d'Italia e stringendo con essi utili accordi. Tornato in patria e dedicatosi con rinnovata assiduità alla vita parlamentare, dopo aver rifiutato varie volte l'onere del potere, accettò di essere Ministro delle colonie nel Gabinetto Salandra dal 1914 al 1916, nel periodo più grave e decisivo per la Libia e per la vita nazionale e fu apertamente favorevole alla guerra che incitò e spronò con la parola e con l'opera. Subito dopo Caporetto, egli fu uno dei fondatori del Fascio Parlamentare di difesa nazionale. Nel 1919 egli non fu rieletto deputato: e parve un dimenticato della politica, finchè il Governo nazionale, la cui ascesa egli aveva auspicato, a giusto riconoscimento delle sue altissime benemerienze, lo propose alla nomina a senatore, che gli fu conferita il 1° marzo 1923. Egli venne talora tra noi, ma la tarda età gli impedì di essere assiduo. A ulteriore riconoscimento, il Governo nazionale ne aveva l'anno scorso provocato la nomina a ministro di Stato.

Ma ormai egli viveva tra i suoi libri nella sua Monsummano, ove ora la sua candida fronte serena si è curvata sotto l'ala della morte ed egli è passato per sempre tra gli « spiriti magni ». La nuova Italia non potrà mai obliare la figura politica di Ferdinando Martini, così come la nostra letteratura trarrà sempre dalle sue pagine ammaestramento e luce.

Il Senato piange amaramente la scomparsa dell'insigne italiano ed esprime il suo profondo dolore alla desolata famiglia. (*Vive approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Anche il Governo tributa onore e rimpianto alla cara memoria di Ferdinando Martini, scrittore, uomo di governo, colonialista che ha lasciato luminoso segno della molteplice opera sua nella cultura e nella storia dell'ultimo nostro cinquantennio.

Lo scrittore fu il primo e il maggiore di quei toscani che, nel travaglio della nuova vita unitaria, creando fra noi un giornalismo moderno, diedero all'Italia, come un dono senza pretese, la prosa agile, chiara, aderente, spoglia di frange retoriche, ma pure elegante e arguta, di cui essa aveva bisogno per superare i dialettismi regionali con un mezzo di espressione che fosse nazionale senza essere più nè aulico nè accademico. La penna di Ferdinando Martini non seppe le tempeste. Il senso infallibile della misura e della realtà lo tenne sempre lontano da ogni atteggiamento gladiatorio: ma la osservazione psicologica sicura, l'acuto intuito storico integrato da una solida documentazione, l'argomentazione precisa e cristallina conferiscono a molte pagine di lui la forza genuina che le farà lungamente vivere.

Similmente negli uffici pubblici il Martini servì il Paese con un patriottismo tanto più efficace, quanto più discreto e quasi temperato di signorile bonomia. La sua imparzialità sorridente di fronte alle minori vicende della cronaca politica lo fece apparire scettico; ma egli serbava intatte, per le ore delle vere responsabilità, le energie della volontà e della passione.

Antiaffricanista per preconcetti economici, mandato nel 1891 dal Rudini con altri quattro deputati egualmente avversi alla conquista eritrea a compiere un'inchiesta sulle condizioni di quella terra, ritornò il più convinto e consapevole colonialista italiano: prova non troppo frequente, allora e sempre di lealtà politica.

Divenuto nel 1897 governatore della stessa Eritrea, in un momento nel quale tutto era da rifare, si accinse tranquillamente alla realizzazione del programma ricavato sei anni avanti dall'esame diretto delle esigenze e delle possibilità. Quella costruttiva azione di go-



verno fu il capolavoro di Ferdinando Martini. Egli vi spese nove silenziosi anni della sua vita, con una lucidità e organicità di intendimenti che per l'Italia coloniale di quel tempo, ebbero del miracoloso, con una pazienza di metodo che fu costantemente indirizzata dalla visione del fine lontano da raggiungere. Così il Martini salvò all'Italia la sua prima Colonia, la prima tappa del suo cammino provvidenziale. L'Eritrea deve a lui la propria florida e gloriosa rigenerazione.

Del ministro nel Gabinetto della preparazione e della dichiarazione di guerra, fu già nobilmente detto. Anche nel 1915 si vide quale ardore generoso di fede patriottica si nascondesse sotto così amabili eleganze intellettuali. Ricorderò che, seguita alla pace la crisi torbida delle violenze parricide, il Martini non ebbe esitazioni, e fu ancora, pronto, schietto, apertamente solidale, dalla parte ove si difendevano la salute e l'avvenire della Patria.

Nel vegliardo serenamente estintosi fra i colli ameni della sua Val di Nievole, la Nazione esalta l'uomo di squisito ingegno e di fiera coscienza italiana. Il Fascismo china reverente tutti i neri gagliardetti dinnanzi alla tomba di uno dei suoi più preclari e fervidi militanti. (*Applausi*).

#### Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, *Primo ministro, Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Primo ministro, Capo del Governo*. Mi onoro annunziare al Senato che Sua Maestà il Re con decreti in data 13 marzo scorso ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato per l'interno dall'on. conte avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento, e per i lavori pubblici, dall'on. Michele Bianchi, deputato al Parlamento.

Con decreto di pari data la Maestà Sua ha nominato l'on. Michele Bianchi sottosegretario di Stato per l'interno.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i senatori: Albricci, per giorni 15; Battaglieri,

per giorni 30; Bevione, per giorni 7; Boselli, per giorni 20; Brusati Roberto, per giorni 10; Calisse, per giorni 30; Capece Minutolo, per giorni 30; Cassis, per giorni 10; Catellani, per giorni 3; Chiappelli, per giorni 5; Civelli, per giorni 30; Conti, per giorni 30; Da Como, per giorni 10; Dallolio Alberto, per giorni 8; De Seta, per giorni 30; Di Robilant, per giorni 30; Di Sant'Onofrio, per giorni 30; Ellero, per giorni 30; Fano, per giorni 30; Figoli, per giorni 8; Fratellini, per giorni 8; Garavetti, per giorni 8; Ghiglianovich, per giorni 30; Giaccone, per giorni 15; Greppi, per giorni 8; Grippo, per giorni 30; Lusignoli, per giorni 30; Marcello, per giorni 4; Margheri, per giorni 7; Martinez, per giorni 30; Mazziotti, per giorni 10; Melodia, per giorni 10; Mosconi, per giorni 2; Orsi Delfino, per giorni 10; Orsi Paolo, per giorni 15; Pais, per giorni 30; Passerini Angelo, per giorni 15; Queirolo, per giorni 30; Rava, per giorni 3; Rizzetti, per giorni 30; Romanin Jacur, per giorni 30; Ronco, per giorni 8; Rota Attilio, per giorni 15; Serristori, per giorni 15; Silvestri, per giorni 8; Suardi, per giorni 15; Tecchio, per giorni 20; Triangi, per giorni 5; Villa, per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si ritengono accordati.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Senatore Sitta: *La canapa nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio*.

Senatore Prospero Colonna: *I Colonna dalle origini all'inizio del secolo XIX*.

Signor Domenico Tinozzi: *Hymnus in universitatem studiorum neapolitanam*.

Signor Amedeo Revere: *Giuseppe Revere*.

Consiglio provinciale dell'Economia, Roma: *Aspetti economici dei servizi automobilistici del Lazio*.

Signor F. A. Rèpaci: *L'imposta sul celibato nella legislazione italiana*.

Senatore Francesco Salata: *L'antica abbazia di S. Maria del Canneto in Pola*.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1928

Cassa di risparmio di Città di Castello: *Settantadue anni di vita della Cassa di risparmio di Città di Castello.*

Senatore Fratellini: *Atti dell'Accademia spoletina.*

S. E. il ministro della marina: *Annuario ufficiale della Regia marina per il 1928.*

Senatore B. Croce: *Contrasti di ideali politici in Europa dopo il 1870.*

On. A. Di Crollalanza: *Commemorazione di Niccolò Piccinini.*

R. Commissario del porto di Napoli: *Dati statistici sul movimento del porto di Napoli nell'anno 1927 (V-VI).*

Podestà di Viterbo: *Attività cittadine nell'anno 1927.*

Municipio di Bagnacavallo: *Giambattista Scardavi e i suoi autografi.*

Hug Dalton: *The Peace of Nations.*

Senatore Guido Mazzoni: *Plenilunio d'aprile.*

Senatore Salata: *Episodi della contro-riforma in lettere inedite di Girolamo Muzio.*

Senatore Beltrami: *L'opera del missionario milanese Padre Samuele Mazzucchelli O. P. nel nord America.*

Giuseppe Prisella Vella: *Opuscoli su argomenti vari.*

Senatore Mazziotti: *La spedizione garibaldina del « Utile ».*

Achille Forti: *Ettore De' Toni.*

Ferruccio E. Boffi: *Ebbe Giovanni Pascoli una fede politica?*

Duca De Vargas Machuca: *I titoli, le qualifiche e la legislazione nobiliare romana nel Massimario della Consulta araldica.*

Senatore Dallolio Alberto: *La strenna delle colonie scolastiche bolognesi.*

Ing. Ferruccio Domaschi: *Su e giù pei binari.*

Ospizi marini di Vicenza: *Gli ospizi marini di Vicenza nel sessantesimo anno dalla loro fondazione.*

Signor Achille Pasini: *Il primato scientifico ed economico degli italiani.*

Signor Giuseppe Ricciotti: *Il cantico dei cantici.*

Mons. Ugo Boncompagni Ludovisi, Roma: *Roma nel rinascimento. Vol. II.*

Istituto italiano di Credito fondiario: *Assemblea generale degli azionisti - Relazione per l'esercizio 1927.*

Prof. Konmann: *Giornale medico di Odessa.*

Ambasciata del Giappone: *Financial and economic annual of Japan: 1925, 1926, 1927.*

Podestà di Genova: *Il teatro Carlo Felice.*

### Dono di S. M. il Re al Senato.

PRESIDENTE. Il ministro della Casa del Re, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il X volume del *Corpus Nummorum Italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono. (*Approvazioni*).

### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Schiaparelli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate dal Senato:

« Le magnifiche parole che Vostra Eccellenza ha pronunciato per commemorare mio fratello, il senatore Ernesto, hanno profondamente commossa l'anima nostra, sia per la personalità che le diceva, sia per il luogo in cui esse furono dette. La figura dello scienziato, del patriota indimenticabile ebbe degnissima illustrazione in quell'ora solenne davanti ai maggiori uomini della Nazione.

« Voglia, Eccellenza, gradire i sensi della nostra imperitura riconoscenza.

« Di vostra Eccellenza devotissimo

« Dott. Cesare Schiaparelli ».

### Annuncio di nomina a senatore.

PRESIDENTE. Do lettura del decreto di nomina a senatore del generale Ferrari Giuseppe Francesco.

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà delle Nazioni*

### RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato;

ABBIAMO NOMINATO E NOMINIAMO

*senatore del Regno*

Ferrari Giuseppe Francesco, generale d'armata (cat. 14ª).

Il Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Questo decreto sarà trasmesso alla Commissione per la verifica dei titoli.

**Atto di matrimonio tra S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia, Duca di Pistoia e S. A. S. la Principessa e Duchessa Lidia d'Arenberg.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'atto di matrimonio tra S. A. R. il Duca di Pistoia e S. A. S. la principessa e duchessa Lydia di Arenberg.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

« L'anno millenovecentoventotto, addì due del mese di maggio, anno VI, nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno, e in una sala della Biblioteca.

« Compievansi il giorno 30 aprile 1928 nel palazzo Reale di Torino davanti a S. E. il cav. Tommaso Tittoni, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato civile della Reale famiglia, l'atto di matrimonio tra S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, e S. A. S. la Principessa e Duchessa Lydia di Arenberg, a termini del prescritto titolo XII, cap. 1 del codice civile in vigore. Tale atto di matrimonio a norma dell'articolo 370 del codice civile veniva iscritto nei due registri originali di cui uno era stato il giorno 26 aprile 1928 estratto dal forziere esistente nella Biblioteca del Senato e destinato alla custodia degli atti di Stato civile della Reale famiglia, e l'altro era stato lo

stesso giorno consegnato al direttore della segreteria del Senato dal Sovrintendente dell'Archivio generale del Regno in Roma, cui è stato restituito il giorno 2 maggio corrente, giusta l'unita dichiarazione del Sovrintendente stesso.

« Ora, dovendosi procedere al deposito dell'altro registro nell'Archivio del Senato, giusta il prescritto dell'art. 38 dello Statuto, sono qui convenuti S. E. il cavalier avvocato Tommaso Tittoni, Presidente del Senato, S. E. il conte generale gr. cordone Ugo Brusati, senatore questore, il gr. uff. dott. Fortunato Pintor, bibliotecario archivista, con l'intervento del gr. uff. dott. Roberto Perrino, direttore degli Uffici di segreteria, ed aperto il forziere si è quivi riposto il registro predetto, procedendo poi alla chiusura del forziere medesimo.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

« F.ti: T. TITTONI

« U. BRUSATI.

« F.ti: PINTOR, *Direttore biblioteca*

« PERRINO, *Direttore segreteria* ».

#### Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti ha trasmesso alla Presidenza del Senato i seguenti messaggi:

« Roma, 17 febbraio 1928 — Anno VI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di febbraio 1928 ».

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 23 aprile 1928 — Anno VI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1928 ».

« *Il Presidente*  
« PEANO ».

#### Presentazione di disegni di legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. A nome del Capo del Governo ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano ».

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle comunicazioni e delle colonie della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'on. segretario Simonetta di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni presentati, durante la sospensione dei lavori, alla Presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

#### DISEGNI DI LEGGE.

*Dal Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali (1368);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera Nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa (1392);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (1452);

Riforma della rappresentanza politica (1506);

Provvedimenti per gli enti, associazioni ed istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista (1523);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (1527);

Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze (1528);

Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (1540);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (1548). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro degli affari esteri:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378, relativo alle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle Isole italiane dell'Egeo stabiliti all'estero (1350);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzioni all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma tra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 (1351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione al Governo italiano delle quote sociali della Società Adria Aero-Lloyd di Tirana (1355);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe, il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della Nazione più favorita, scambiate alla stessa

data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe e il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti (1376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 (1384);

Approvazione del *Modus vivendi*, stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle Società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro (1513);

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato, firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico (1529).

*Dal ministro dell'interno:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, concernente la aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia ed al comune di Fasano di parte del territorio del comune di Monopoli (1329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia (1330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 (1331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (1356);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modifica-

zioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (1357);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli (1358);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (1359);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (1374);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana (1378);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova (1379);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio (1380);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici

nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (1395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova (1396);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata Amministrazione provinciale di Caserta (1397);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1380 (1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (1411);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi (1412);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (1413);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (1414);

Modificazione del 1<sup>o</sup> comma dell'art. 23 della legge 1<sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (1422);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma (1423);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (1424);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato (1439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (1484);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 2, portante modificazioni alle circoscrizioni provinciali di Pistoia e di Lucca (1494);

Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (1507);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (1508);

Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (1514);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (1515);

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (1524);

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (1525). — (*Iniziato in Senato*);

Modifica alle circoscrizioni di alcune provincie (1541). — (*Iniziato in Senato*).

*Dal ministro delle colonie:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore (1371);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1928

l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (1399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie (1420);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (1458);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (1500);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore (1501);

Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) (1516).

*Dal ministro della giustizia e degli affari di culto:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, concernente omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale (1332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli (1333);

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (1427);

Norme per il patrocinio innanzi alle preture (1428);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani (1456);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 752, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo

1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1467);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922, nel comune di San Fratello (Messina) (1468).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia (1495);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (1517).

*Dal ministro delle finanze:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati (1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (1326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli Uffici tecnici di finanza (1327);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1328);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, contenente norme per la riduzione delle eccedenze di so-

vr imposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928 (1342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura (1343);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1346);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie (1361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2565, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 (1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (1365);

Conversione in legge del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (1375);

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi

stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 (1377);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette (1381);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (1382);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 (1383);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (1415);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazioni di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia (1430);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade (1431);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1443);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908



giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni (1445);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (1446);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1451);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (1457);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private (1462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (1463);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle Convenzioni 11 giugno 1927, col comune di Genova e 25 agosto 1927, con quello di Milano, per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (1464);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (1465);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1466);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1471);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1473);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione

degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio (1476);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazioni del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1477);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza (1478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe (1479);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (1480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie (1481);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 310, che concede la franchigia doganale all'importazione nel Regno ai cianuri di potassio, di calcio e di sodio, nonchè ai prodotti imbevuti di acido cianidrico, destinati ad usi agricoli (1482);

Provvedimenti per il ricupero di piccoli crediti germanici (1485);

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (1486);

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (1487);

Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi (1488);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privata della clausola per la revisione delle indennità (1489);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei

dazi interni di consumo nei Comuni unificati (1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (1496);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (1497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, concernente proroga ed allargamento delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali (1498);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1509);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1510);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1511);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1512);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane (1551);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (1552).

*Dal ministro della guerra:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (1353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1354);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata (1390);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (1391);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro (1406);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (1407);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei Commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento (1459);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1542). — (*Iniziato in Senato*);

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori (1545).

*Dal ministro della marina:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2150, riguardante il personale non insegnante del Regio Istituto nautico di Cagliari (1337);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce

le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi (1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1410);

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di auto-rità durante la guerra (1421);

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (1472);

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (1491);

Istituti nautici privati (1518);

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (1519);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (1520). — *(Iniziato in Senato)*;

Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada (1521).

**PRESIDENTE.** Il Governo ha chiesto che, vista l'urgenza, il disegno di legge n. 1521, sull'Azienda autonoma per la strada, sia inviato alla Commissione di finanze. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Il Senato consente.

**SIMONETTA**, segretario, prosegue la lettura.

*Dal ministro della marina:*

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro (1522);

Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1530). — *(Iniziato in Senato)*;

Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (1531) — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica (1317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 (1349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica (1400);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree (1401);

Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli (1437);

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1438);

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (1502).

*Dal ministro della pubblica istruzione:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (1336).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1928, n. 163, concernente il

riconoscimento come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di Belle Arti di Perugia (1449).

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (1450).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1610, concernente il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa (1483).

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1928, n. 199, concernente la dispensa dal servizio dei maestri elementari nell'interesse del servizio stesso (1504).

*Dal ministro dei lavori pubblici:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2084, concernente proroga di termini per i devoluzionisti della Unione edilizia nazionale (1334).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia centrale (1335).

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integralen in provincia di Ferrara (1372).

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno (1373).

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reea disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie (1388).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2<sup>a</sup> categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento, all'inizio delle arginature già classificate nella 2<sup>a</sup> categoria, a valle di Verona (1389).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme

per le licitazioni fra Società cooperative e per appalto di opere di bonifica (1408).

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza l'occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole (1419).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (1425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (1440).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280, recante provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti (1447).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale (1448).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie (1455).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare (1474).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2658, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Breseia e Bolzano (1475).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti (1492).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 386, che sopprime la facoltà consentita dall'art. 11 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, ai venditori di energia elettrica, di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per l'energia elettrica generata per via termica (1493).

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposi-

zioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (1503).

*Dal ministro dell'economia nazionale:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, concernente provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria (1339).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura (1340).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le Società cooperative i limiti dell'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni (1352).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (1366).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (1367).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994, proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, numero 2051, concernente modificazioni alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro (1385).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 13, del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (1386).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (1387).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia (1402).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente la

istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (1403).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo (1404).

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana (1405).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure (1418).

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (1460).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (1461).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda forestale demaniali (1499).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (1532). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, recante nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas (1533). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (1534). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul

contratto di impiego privato (1535). — (*Iniziato in Senato*).

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (1536). — (*Iniziato in Senato*).

Disciplina della costituzione e dell'attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro (1537).

Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria (1538).

Autorizzazione alla Società Anonima « Credito Fondiario Sardo » ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno (1539).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitoli delle pubbliche Amministrazioni (1543). — (*Iniziato in Senato*).

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (1544).

Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma il 16 maggio 1924 e il 19 giugno 1924, fra il ministro degli affari esteri di Italia e il ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del Trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo, il 27 gennaio 1923 (1546).

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (1547).

*Dal ministro delle comunicazioni:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, che modifica l'art. 4 del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono (1318).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1182, che modifica

l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica (1319).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, riguardante le riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche (1320).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1884, contenente norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi (1321).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, numero 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (1322).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (1323).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (1348).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionate (1432).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (1369).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (1370).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo alla estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegna ed all'isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, ri-

guardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (1393).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli autoveicoli delle provincie di Agrigento e di Enna (1394).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (1416).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (1417).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (1426).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1433).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile (1434).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (1435).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali (1436).

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà (1444).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni (1453).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (1454).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei magazzini generali di Fiume (1469).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari (1470).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima (1505).

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (1526). — (*Iniziato in Senato*).

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di Direttore generale per le ferrovie dello Stato (1549). — (*Iniziato in Senato*).

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento della Amministrazione postale e telegrafica (1550). — (*Iniziato in Senato*).

#### RELAZIONI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1409).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (1279).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (1186).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia (1247).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell'economia (1301).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (1148).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (1257).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (1299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (1194).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (1293).

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (1292).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (1190).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (1297).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (1218).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 aprile 1927, n. 1547, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario (1210).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio (1263).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (1302).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928, il divieto di esportazione del frumento (1207).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (1287).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (1192).

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (1249).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (1256).

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione e al coordinamento delle disposizioni relative al notariato e agli archivi notarili e alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (1226).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (1246).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (1248).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il



quantitativo delle banane di origine delle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (1134).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (1265).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (1183).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 267, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli (1304).

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (1294).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio, italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (1258).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (1282).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni in genere (1259).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni (1260).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno di Italia e la Repubblica di Guatemala (1162).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (1253).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (1211).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (1244).

Conversione in legge del Regio decreto 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (1145).

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici e che, stante la quantità e l'importanza dei disegni di legge da esaminare, la seduta pubblica, anzichè alle ore 16, si aprirà alle 16,30.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore segretario Simonetta di procedere alla estrazione dei nomi.

SIMONETTA, *segretario*. Procedo al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Aimone

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova

Arlotta

Baccelli Pietro

Badoglio

Bellini  
Bianchi Riccardo  
Bonin Longare  
Borsarelli  
Boselli  
Casati  
Catellani  
Cito Filomarino  
Cocchia  
De Blasio  
De Cupis  
De Marinis  
De Vito  
Di Vico  
Ferrero di Cambiano  
Garofalo  
Giardino  
Gonzaga  
Grandi  
Libertini  
Luiggi  
Marchiafava  
Marciano  
Mariotti  
Mazziotti  
Melodia  
Passerini Angelo  
Paulucci di Calboli  
Petitti di Roreto  
Pitacco  
Quartieri  
Raineri  
Ricci Corrado  
Rolandi-Ricci  
Rossi Giovanni  
Salvago Raggi  
Schanzer  
Sitta  
Stoppato  
Thaon di Revel  
Venturi  
Vigliani  
Volterra  
Zippel  
Zupelli

Abbate  
Albertoni  
Albini  
Bertetti  
Biscaretti  
Boncompagni  
Cadorna  
Calisse  
Callaini  
Cattaneo  
Chersich  
Colonna  
Cornaggia  
Di Robilant  
Di Stefano  
Durante  
Fabri  
Faelli  
Fracassi  
Gabba  
Greppi  
Guidi  
Imperiali  
Lucchini  
Lustig  
Malvezzi  
Marconi  
Mattioli-Pasqualini  
Mayer  
Milano Franco d'Aragona  
Mosca  
Orsi Delfino  
Pelli Fabbroni  
Pirelli  
Quarta  
Queirolo  
Rota Francesco  
Santucci  
Scherillo  
Scialoja  
Sforza  
Sili  
Suardi  
Tacconi  
Tolomei  
Tomasi della Torretta  
Triangi  
Valerio

## UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.  
S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto  
Auteri Berretta  
Berenini  
Bianchi Luigi  
Bocconi  
Bonicelli  
Borsalino  
Cao Pinna  
Capece Minutolo  
Cavallero  
Cirincione  
Conci  
Contarini  
Croce  
D'Amelio  
Del Carretto  
Del Pezzo  
De Vecchi  
Di Terranova  
D' Ovidio  
Fadda  
Figoli  
Fradeletto  
Ghiglianovich  
Ginori Conti  
Mango  
Manna  
Millo  
Montresor  
Morello  
Morrone  
Nava  
Niccolini Pietro  
Nuvoloni  
Orsi Paolo  
Pagliano  
Porro  
Rajna  
Rava  
Ridola  
Romeo delle Torrazze  
Ruffini  
Salata  
Sanarelli  
Scaduto  
Scalini  
Setti  
Soderini  
Spirito  
Tecchio

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando  
Agnelli  
Barzilai  
Bergamasco  
Berio  
Bevione  
Bombig  
Brandolin  
Brusati Ugo  
Cagnetta  
Civelli  
Conti  
Da Como  
Della Noce  
Della Torre  
De Lorenzo  
De Novellis  
De Seta  
Diena  
Di Rovasenda  
Einaudi  
Ferraris Dante  
Ferri  
Fortunato  
Francica Nava  
Fratellini  
Grippe  
Grosoli  
Martino  
Mazzoni  
Pecori Giraldi  
Pescarolo  
Piaggio  
Pironti  
Podestà  
Resta Pallavicino  
Remanin Jacur  
Rossi Baldo  
Salmoiraghi  
Scalori  
Sechi  
Serristori  
Silvestri  
Sinibaldi  
Sirianni  
Supino  
Tamassia  
Valenzani  
Valvassori Peroni  
Vitelli

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Adalberto  
Albertini  
Albricci  
Amero d'Aste  
Ancona  
Baccelli Alfredo  
Bergamini  
Brusati Roberto  
Canevari  
Capotorto  
Castiglioni  
Cataldi  
Caviglia  
Ciccotti  
Ciraolo  
Colosimo  
Corradini  
Crespi  
Dallolio Alberto  
Di Trabia  
Fano  
Ferraris Maggiorino  
Frola  
Gavazzi  
Gioppi  
Gualterio  
Lagasi  
Lanciani  
Loria  
Malagodi  
Malaspina  
Marcello  
Marghieri  
Michetti  
Morpurgo  
Niccolini Eugenio  
Palummo  
Pavia  
Pestalozza  
Pini  
Pozzo  
Pullè  
Rattone  
Segrè Sartorio  
Sormani  
Venzi  
Viganò  
Volpi  
Zerboglio

## UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo  
Angiulli  
Badaloni  
Beltrami  
Beria d'Argentina  
Berti  
Bisticci  
Bouvier  
Brondi  
Cassis  
Cimati  
Cirmeni  
Credaro  
Cremonesi  
Crispolti  
Dallolio Alfredo  
De Bono  
Di Frasso  
Di Saluzzo  
Di Sant'Onofrio  
Frassati  
Gallina  
Garavetti  
Garbasso  
Garroni  
Gatti  
Gentile  
Giordani  
Lanza di Scalea  
Malfatti  
Mangiagalli  
Maragliano  
Martinez  
Mortara  
Mosconi  
Pais  
Pantano  
Pascale  
Paternò  
Peano  
Pipitone  
Ricci Federico  
Ronco  
Rota Attilio  
Spada  
Vicini  
Wollemborg

## UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele  
 Artom  
 Battaglieri  
 Beneventano  
 Bollati  
 Borghese  
 Borromeo Arese  
 Cagni  
 Camerini  
 Cesareo  
 Chiappelli  
 Chimienti  
 Cipelli  
 Cippico  
 Corbino  
 D' Andrea  
 Del Bono  
 De Tullio  
 Di Bagno  
 Ellero  
 Facta  
 Fulci  
 Giaccone  
 Giordano Davide  
 Indri  
 Lusignoli  
 Marescalchi-Gravina  
 Novaro  
 Passerini Napoleone  
 Perla  
 Pincherle  
 Poggi  
 Rebaudengo  
 Reggio  
 Rizzetti  
 Sanjust di Teulada  
 San Martino di Valperga  
 Schiralli  
 Simonetta  
 Squitti  
 Tamborino  
 Tanari  
 Tassoni  
 Torlonia  
 Torraca  
 Treccani  
 Villa  
 Zappi

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini e Soderini a recarsi alla tribuna e presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (1303).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistratale di scherma (1306).

SODERINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano » (1214).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Libertini e Soderini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

## Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Simonetta di dar lettura di una interrogazione del senatore Passerini Angelo, presentata alla Presidenza.

SIMONETTA, segretario, legge:

*Interrogazione con risposta scritta:*

Al ministro delle finanze per sapere se non creda opportuno emanare disposizioni perchè nella applicazione della imposta sui celibi vengano esclusi i mendicanti e gli inabili al matrimonio per deformità fisiche, anche se possidenti di una lurida stambergia.

PASSERINI ANGELO.

## Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Nuvoloni e Passerini Angelo.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 16.30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1443);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (N. 1279);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (N. 1280);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (N. 1218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio (N. 1263);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (N. 1292);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia (N. 1247);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell'economia (N. 1301);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle province lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1201);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (N. 1276);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1282);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1592, concernente provvedimenti sul servizio del chinino di Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (N. 1142);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 690);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 618);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario (N. 1210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (N. 1236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove province (N. 1237);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (N. 1287);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (N. 1032);

Approvazione della Convenzione relativa

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1928

alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (N. 1294);

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (N. 1296);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radio-telefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274);

Condoni a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spesa da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la

riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (N. 1243);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente

norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (N. 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Assicurazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civili e militare dello Stato (N. 1265);



Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (N. 1293);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207).

La seduta è tolta (ore 17.15).

#### AVVERTENZA.

*Nella tornata dell'11 febbraio 1928, a pag. 9784, colonna 2ª prima della Votazione a scrutinio segreto deve aggiungersi:*

« Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (numero 607) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni dell'Azienda generale italiana petroli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 607).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

#### ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 4 maggio 1928

ALLE ORE 15

a) Per la loro costituzione;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato, firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico (N. 1529);

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaduzioni circolari (N. 1470);

Riforma della rappresentanza politica (Numero 1506);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (N. 1315). — (*Iniziato in Senato*);

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520). — (*Iniziato in Senato*);

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (N. 1525). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (N. 1356);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (N. 1357);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (N. 1417);

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimento di autorità durante la guerra (N. 1421);

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422);

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427);

Norme per il patrocinio innanzi alle preture (N. 1428);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso

di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali (N. 1436);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie (N. 1440);

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli Uffici statali e i podestà (N. 1444);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima (N. 1472)

Provvedimenti per il ricupero di piccoli crediti germanici (N. 1485);

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (N. 1486);

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487);

Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi (N. 1488);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni unificati (N. 1490);

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Approvazione del *Modus vivendi*, stipu-

lato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle Società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro (N. 1513);

Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (N. 1514);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (N. 1515);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517);

Istituti nautici privati (N. 1518);

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (N. 1519);

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di Albaro (N. 1522);

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista (N. 1523);

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (N. 1524);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527);

Autorizzazione permanente alla « Fiera Internazionale del Libro » di Firenze (Numero 1528);

Modifica alle circoscrizioni di alcune provincie (N. 1541).

#### Risposte scritte ad interrogazioni.

PASSERINI ANGELO. — Al ministro delle finanze per sapere se non creda opportuno emanare disposizioni perchè nell'applicazione dell'imposta sui celibi vengano esclusi i mendicanti e gli inabili al matrimonio per deformità fisiche, anche se possidenti di una lurida stamberga.

RISPOSTA. — L'art. 1 del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 124, dichiara esenti dalla imposta sui celibi soltanto i sacerdoti cattolici, i grandi invalidi di guerra, i militari, gli interdetti e gli stranieri.

Nessun'altra esenzione è consentita agli effetti dell'applicazione dell'imposta, e nessuna indagine può essere altresì fatta sulle cause che determinano lo stato del celibato di ciascun contribuente.

Tuttavia — non ostante tali tassative disposizioni di legge — il Ministero si è preoccupato di quei casi che si impongono per la pietà che essi destano e di quei casi in cui l'applicazione dell'imposta si risolverebbe in un inutile lavoro degli organi ai quali sono affidati l'accertamento e la riscossione del contributo.

Sono state quindi impartite agli ispettori superiori delle imposte istruzioni verbali perchè gli uffici si astengano dal colpire i celibi che siano affetti da infermità e deformità tali da renderli inadatti al matrimonio od impossibilitati al lavoro proficuo, nonchè i celibi che siano mendicanti o ricoverati in ospizi di mendicità.

Disposizioni più larghe non si appalesano possibili, in quanto comprometterebbero l'assetto della imposta; nè è conveniente dare forma legislativa alle istruzioni già impartite, perchè sarebbe molto difficile — se non impossibile — determinare con norme tassative, quali infermità siano meritevoli di uno speciale riguardo, essendo invece preferibile che caso per caso, i funzionari si regolino in base alla conoscenza del soggetto.

*Il Ministro*  
VOLPI.

NUVOLONI. — Al Capo del Governo e ministro degli affari esteri: per sapere quanto vi è di vero nella notizia che neppure nella prossima primavera verrà attivato il servizio ferroviario tra Ventimiglia-Breglio-Cuneo e Torino, e ciò in contrasto alle ripetute assicurazioni date dal Governo francese e malgrado che detta ferrovia, per gli intervenuti accordi internazionali, dovesse inaugurarsi fin dal 1914.

RISPOSTA. — Anche in questi ultimi mesi e dopo l'interrogazione presentata lo scorso anno dall'on. senatore Nuvoloni, la questione della linea Cuneo-Ventimiglia è stata seguita con ogni più diligente attenzione, e nulla si è tralasciato, da parte di tutti i Regi dicasteri interessati, per vincere le ultime difficoltà e

per assicurare al più presto la apertura all'esercizio della ferrovia stessa.

Occorre anche riconoscere che il Governo francese ha dato prova, soprattutto negli ultimi tempi, di essere animato dalle migliori disposizioni al riguardo, tanto che, se l'attivazione della linea subirà un ulteriore ritardo di qualche mese, ciò deve attribuirsi unicamente a ragioni di ordine tecnico e alla necessità di organizzare in precedenza tutti i vari servizi inerenti al funzionamento della ferrovia. E infatti, nell'intento di procedere di comune accordo al regolamento delle questioni tuttora pendenti, il Governo francese propose, nel novembre scorso, di riunire una Conferenza tra i rappresentanti dei due Stati.

Tale riunione si tenne a Parigi il 12 dicembre 1927. Grazie allo spirito che animava i lavori, essa ha potuto esaurire il suo compito in una sola seduta, ed è stato facile l'accordo su tutti i vari problemi tecnici sottoposti al suo esame.

E precisamente vennero discussi gli argomenti seguenti: gli alloggi ed i locali per le genti italiane e per il servizio sanitario, i segnali e i regolamenti di esercizio, le tariffe da applicarsi sul tronco in territorio francese per i trasporti da e per l'Italia ed infine il problema dell'elettrificazione.

Su proposta della Delegazione italiana venne inoltre deciso che le Amministrazioni dei due Stati si mettano in diretto contatto per i definitivi accordi relativi al servizio, all'apertura dell'esercizio.

Giova rilevare che tali dirette trattative con i rappresentanti degli organi centrali del Go-

verno francese, mentre da un lato hanno servito a chiarire la situazione e a togliere qualsiasi elemento di incertezza e di dubbio nell'adempimento degli impegni assunti, offrono d'altro canto la garanzia che i differenti problemi relativi a lavori ed esercizio non solleveranno in seguito alcuna ulteriore difficoltà.

Senonchè, dalla Conferenza di Parigi e da contatti diretti tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e i dirigenti della P. L. M.; è emersa l'impossibilità assoluta di attivare il servizio prima del prossimo ottobre.

In relazione alle voci diffuse nella Liguria, di danni verificatisi durante le intemperie autunnali sulla linea Breglio-Nizza, risulterebbe che nel tratto Drappe e Lescarene, per una estensione di circa un chilometro, si sarebbe verificato un persistente movimento franoso, ma che si sono eseguiti prontamente i lavori di consolidamento, che, quanto prima, saranno ultimati.

Quindi per i primi di ottobre p. v., si hanno ben fondate speranze di giungere ad inaugurare la linea, così a lungo attesa dalle popolazioni liguri e piemontesi, ma non si mancherà comunque di continuare a seguire con ogni cura l'andamento dei vari lavori e l'adempimento degli impegni che si sono assunti da ambe le parti.

*Il Ministro*  
MUSSOLINI

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXI<sup>a</sup> TORNATA

## VENERDÌ 4 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

<b>Congedi</b> . . . . .	Pag. 9890	
<b>Disegni di legge (Approvazione di):</b>		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria » . . . . .	9910	22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni » . . . . . 9913
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari » . . . . .	9911	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie » . . . . . 9913
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) » . . . . .	9911	(Discussione di):
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio » . . . . .	9911	« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1919 » . . . . . 9890
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti » . . . . .	9912	Oratori:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia » . . . . .	9912	CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i> . . . . . 9893
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia » . . . . .	9912	GRANDI, <i>relatore</i> . . . . . 9897
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » . . . . .	9913	LIBERTINI . . . . . 9890
« Conversione in legge del Regio decreto legge		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria » . . . . . 9914
		Oratori:
		BIANCHI, <i>sottosegr. di Stato per l'interno</i> 9917
		MARCHIAFAVA, <i>relatore</i> . . . . . 9916
		SUVICH, <i>sottosegr. di Stato per le finanze</i> 9918
		(Presentazione di) . . . . . 9910
		<b>Petizioni (Lettura del sunto di)</b> . . . . . 9890
		<b>Relazioni (Presentazione di)</b> . . . . . 9890, 9910

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale; i

sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per l'interno, per la guerra, e per la marina.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Grosoli per giorni 10; Pantano per giorni 20; Rattone per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

#### Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« N. 75. Il maresciallo maggiore sig. Fossati Ambrogio si duole della sua mancata promozione a maresciallo capo ».

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Spirito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SPIRITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1442).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Spirito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1443).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra,

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1443).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, nella discussione che si è fatta sul bilancio della guerra nell'altro ramo del Parlamento, abbiamo dovuto rilevare un fatto nuovo, riguardante un argomento che io ho già avuto l'onore di trattare in Senato una prima volta nella discussione dello stesso bilancio per l'esercizio 1927-28. Riguarda le condizioni degli ufficiali in congedo.

Il relatore del bilancio predetto alla Camera dei deputati, onorevole generale Vacchelli, ha creduto opportuno, nella sua lucida e perspicua relazione, di prospettare la importanza di questo problema nei rapporti della Nazione e di quella preparazione militare, che certamente deve essere uno dei capisaldi sui quali deve portare la sua attenzione il Ministero della guerra. Poichè onorevoli colleghi, la preparazione dei quadri è certamente diventata ora, per l'esperienza avutane nella grande guerra, un argomento che ha una importanza di primissimo ordine, e tutte le nazioni indubbiamente si preoccupano della sistemazione e del mantenimento in efficienza degli ufficiali in congedo, i quali, pur dotati di una preparazione affrettata ed improvvisata durante il conflitto mondiale, resero grandi servizi ai propri paesi, e fra questi non ultimi quelli che servirono fra le file dell'esercito italiano e che brillantemente assolsero il loro dovere verso la Patria.

Posta così la questione, io, per coloro che non avessero tempo nè opportunità di leggere la relazione del generale Vacchelli alla Camera, credo opportuno far conoscere anzitutto al Senato che nella relazione predetta si comincia dal rilevare la proporzione tra gli ufficiali effettivi che si trovavano ai posti di comando al principio della guerra e quelli che furono man mano formati in seguito. Da questo esame risulta che mentre i primi erano in tutto circa

19 mila, compresi i servizi sanitari e di amministrazione, dei secondi se ne improvvisarono (è la parola esatta) oltre duecento mila; ciò significa puramente e semplicemente che ad un certo segno, quando specialmente gli ufficiali permanenti furono decimati dalle vicende della guerra, quasi tutte le forze in campo erano in mano ad ufficiali non di carriera, i quali poi, al cessare delle ostilità, sono ritornati regolarmente alle loro occupazioni borghesi.

Passiamo ora ad esaminare quale trattamento è stato fatto a questa schiera di cittadini, che in servizio della Patria avevano spesa tutta la loro opera, artefici anche loro della magnifica vittoria, che rese possibile il coronamento delle nostre aspirazioni nazionali.

I primi anni del dopo guerra segnarono per essi l'abbandono più assoluto, ciò che produsse una specie di smarrimento nelle loro file; chè ben altra considerazione si attendevano per i servizi resi alla Patria. Diversi aggruppamenti si formarono tra loro, in alcuni centri importanti, per la tutela dei loro interessi e più ancora del loro prestigio, ma poco efficaci e vitali, perchè non aiutati dall'azione doverosa dei Governi, facilmente dimentichi di un passato, che pur non era lontano. Così per diversi anni si trascinarono le sorti degli ufficiali reduci dalla guerra fino a quando, in esecuzione della geniale idea del Capo del Governo non si venne a costituire l'Unione nazionale degli ufficiali in congedo, nell'intento di tenere unita e compatta questa benemerita classe, rialzarne il prestigio e tenerla anche in efficienza. Senonchè, come rilevò anche l'onorevole Vacchelli nella sua relazione, dalla formazione di questa Unione non si sono ottenuti i risultati che si aspettavano e ciò anzitutto perchè della massa rimasta, (dopo la necessaria epurazione praticata dal Governo, eliminando tutti coloro che non erano degni di portare le spalline) e che costituisce un complesso di circa 180 mila ufficiali, appena 27 mila fanno parte finora dell'Unione vale a dire neanche la settima parte. Ed allora bisogna convenire che neanche pel tramite della nuova istituzione si è raggiunto lo scopo propostosi. E purtroppo, onorevoli colleghi, io che delle sorti degli ufficiali in congedo mi sono sempre occupato con affetto, e che ne conosco le giuste, per quanto modeste aspirazioni, mi son dovuto

convincere che, permanendo le attuali condizioni, anche l'Unione è destinata a fallire, malgrado i lodevoli sforzi e la intensa propaganda dei dirigenti e di quanti sono veramente affezionati alla istituzione.

E ce ne dà conferma il confronto con altri Paesi dove l'istituzione prospera appunto per la diversità delle condizioni nelle quali si svolge.

Quando si vede che la piccola Jugoslavia comprende nella sua Unione oltre 50 mila ufficiali in congedo, cioè quasi il doppio di quelli che sono iscritti nella nostra, non si può certamente esser lieti di quel che avviene tra noi, ed è quindi necessario correre ai ripari, se si vuole veramente far prosperare l'Unione e rendere al Paese un servizio di molta importanza. Il Duce, Capo del Governo e delle Forze Armate della Nazione, ideatore della nostra Unione, il 18 giugno 1926, salutando le rappresentanze degli ufficiali in congedo, convenute al Ministero della guerra, proclamava che *la nuova istituzione non poteva avere, nè aveva carattere politico di sorta, nè carattere sindacale ed organizzativo, ma che era destinata a provvedere alla preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo, organo tipicamente militare con compito, prevalentemente educativo e selettivo.*

Funzione questa, come ognuno vede, di alta importanza e nello stesso tempo delicatissima. Purtroppo, però, i mezzi concessi alla Unione non furono corrispondenti alla nobile missione alla stessa affidata, e le conseguenze di ciò non potevano essere che quelle che ne abbiamo ricavato finora, cioè scarsità di iscrizioni, dovuta alla più completa indifferenza ed anche diffidenza della massa degli ufficiali in congedo verso una istituzione la quale, finora, non ha dato ai suoi iscritti che obblighi, per quanto lievi, e nessun compenso, sia pure di ordine morale. La formazione delle varie sezioni, spesso dovute all'opera indefessa di qualche entusiasta, si è svolta, dove è stato possibile, tra la indifferenza, se qualche volta non pure la ostilità dei cittadini, comprese le autorità locali, che non han saputo o voluto rendersi conto del fatto che, come bene afferma l'onorevole Vacchelli nella sua relazione, confermando la parola del Capo del Governo, « *la preparazione degli ufficiali in congedo è problema*

*nazionale della massima importanza e che l'Istituto, oggi appositamente creato entra in primo piano a far parte degli organismi per la difesa nazionale».*

E però non bisogna dimenticare da un lato le benemeritenze acquistate dagli ufficiali oggi in congedo durante la grande guerra, e dall'altro è ovvio considerare che potranno costoro essere chiamati ancora a dare il loro contributo alla difesa della Patria, ed è quindi necessario mantenere alto il loro morale e sempre elevato il loro spirito militare e nella migliore efficienza possibile, la loro preparazione.

Contrariamente a quello che si è praticato finora è indispensabile dare agli ufficiali in congedo la sensazione che essi godono la considerazione che meritano, e non solamente a parole. Ad esempio, lo Statuto dell'Unione impone che le sezioni abbiano delle sedi, dignitose ed indipendenti da altre associazioni, ed a questo non possono provvedere le loro scarse risorse. Ebbene, solo alcune grandi città, come Milano e Torino, hanno degnamente provveduto alle sedi di quelle sezioni, mentre altrove, e quasi dappertutto, anche le autorità locali si sono rifiutate di adoperarsi all'uopo, affettando la più grande noncuranza verso l'istituzione, i cui nuclei locali, spesso racimolati a stento, si sono perciò trovati nella impossibilità di sviluppare la loro azione.

Un'altra cosa che è di grande prestigio, e quindi d'incitamento anche per gli ufficiali in congedo e che perciò bisogna risolvere sollecitamente è quella della divisa. La legge impone è vero a tutti gli ufficiali in congedo di essere forniti della divisa, ma è pur notorio che almeno i nove decimi di costoro ne sono privi.

Il Ministero della guerra, di fronte a questa deplorabile constatazione ma nella convinzione che non era possibile ottenere l'osservanza di tale prescrizione, perchè la grande maggioranza degli ufficiali in congedo non dispone dei mezzi che occorrono per affrontare la spesa di una uniforme nuova completa, ha sospeso qualunque misura disciplinare verso i suoi dipendenti. Ma ciò non toglie che l'essere sfornito dalla divisa ingenera nell'ufficiale una specie di abbandono delle proprie tradizioni militari e di quel senso di comunanza e solidarietà coll'esercito, che tanto giova a mante-

tenerne elevato lo spirito militare. Ed a questo si dovrebbe provvedere anche sollecitamente, dando il Governo quei possibili aiuti per rendere meno sensibile la spesa non lieve occorrente per il confezionamento della divisa a quegli ufficiali che ne avessero bisogno, perchè non hanno che quella che portarono logora e dimessa dai travagli della trincea.

Questi aiuti potrebbero esser dati in diversi modi, ed io sono ben lieto di poter assicurare al Senato che il nuovo Presidente onorevole principe di Scalea come il solertissimo segretario generale Tarditi per questo, come per tutto quanto riguarda l'Unione, della quale sono veramente benemeriti, hanno già delle proposte concrete da sottoporre al Ministero della guerra e che mi auguro vengano accolte.

Occorre che il Governo dia i mezzi necessari perchè l'Unione possa veramente rendersi strumento efficace, per mantenere alto lo spirito ed il prestigio degli ufficiali in congedo, i quali dovranno anche trovare nell'istituzione il mezzo di tenere efficiente la loro cultura militare. Si rendono pertanto anche necessari degli opportuni richiami in servizio, che servirebbero altresì a mantenere l'affiatamento tra gli ufficiali permanenti e quelli in congedo, oltre che darebbero modo di procedere al necessario, eventuale selezionamento tra questi ultimi, facendo conoscere chi veramente mantiene alto lo spirito e la capacità militare e viceversa. Si verrebbe così effettivamente a dare all'Unione quel carattere che il Capo del Governo volle precisamente imprimere alla nuova istituzione chiamandola *organo tipicamente militare, con compito prevalentemente educativo e selettivo*. Se ciò non si volesse o potesse attuare, sarebbe forse meglio sopprimerla addirittura, eliminando una istituzione anemica e che nelle condizioni presenti non potrà mai dare buoni frutti.

Per quanto riguarda la scarsità degli iscritti nell'Unione, a me sembra che oramai è nella coscienza di tutti che si debba ricorrere alla obbligatorietà per tutti gli ufficiali in congedo, che abbiano ancora obblighi di servizio, dal grado di sottotenente a quello di colonnello. Lo propone il relatore del bilancio della guerra e lo chiedono esplicitamente i diversi oratori che interloquirono nella discussione del bilancio predetto alla Camera dei



deputati. Unanime del pari è la stampa civile e militare sul riguardo, ed io, per quanto possa valere la mia modesta parola, non posso che raccomandare vivamente l'attuazione di un tale provvedimento, indispensabile per la vita dell'Unione, all'onorevole Sottosegretario di Stato alla guerra, che benevolmente ha prestato attenzione alle mie semplici ma sentite considerazioni e che, per quanto mi risulta, trovasi nello stesso ordine di idee

Come di conseguenza, però, dovendosi ritenere l'iscrizione all'Unione quasi come un servizio comandato, dovrebbe il Governo provvedere perchè dei compensi, anche di ordine morale, fossero dati agli ufficiali iscritti di ufficio, oltre alla esenzione delle quote mensili e di quegli altri contributi di carattere, diremo così, sociale.

In quanto ai vantaggi che i diversi Paesi del mondo concedono ai loro ufficiali della riserva, a cominciare dai democratici Stati Uniti di America del Nord fino alla citata Jugoslavia, sono di varie specie ed anche rilevanti; riguardano facilitazioni pel rifornimento della divisa ed anche concessioni e facilitazioni per viaggi in ferrovia, ecc.

Onorevoli Colleghi: Come ebbi a dire in sul principio del mio discorso, è evidente che questo importante problema, il quale fu già cominciato ad impostare l'anno scorso, alla Camera dei deputati, ed anche in Senato, da chi ha l'onore di parlarvi anche oggi, ha fatto dei grandi passi nella coscienza del Paese, che se ne interessa vivamente e manifesta questo suo interesse nelle Assemblee legislative ed anche per mezzo della stampa. Io ho creduto dover prendere la parola sull'argomento, perchè anche da questo alto consesso, venisse una voce benevola che ne dimostri l'importanza e l'urgenza della soluzione. Non saranno i pochi milioni necessari all'uopo, che potranno compromettere la finanza dello Stato, mentre il non concederli significherebbe decretare la morte per anemia dell'Unione degli ufficiali in congedo, dai quali bisogna pretendere tutto quello che essi possono dare, ma dall'altra parte, bisogna dar loro la sensazione, e come ad essi anche al pubblico, che a questa classe, che bene ha meritato durante la guerra, non manca l'assistenza e la benevolenza del Governo e del Paese.

Questo è quanto io mi ero proposto di far

rilevarè, e mi auguro che le mie sentite e chiare raccomandazioni vengano tenute nella necessaria considerazione nell'interesse della preparazione militare della Nazione che non può ne deve trascurarsi, quali che possano essere gli eventi che ci riserba l'incerto domani. (*Bene, approvazioni*).

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori, io devo anzitutto un caldo ringraziamento alla Commissione di finanza del Senato e al suo illustre relatore per la concettosa relazione nella quale in sintesi rapida ma completa, il bilancio della guerra è stato esaminato e sono stati anche messi in luce alcuni punti interessanti il bilancio medesimo, che meritano un particolare rilievo. Ciò è dovuto alla particolare competenza dell'onorevole generale Grandi il quale ha acquistato e per il suo passato militare e per il lungo esercizio in questo genere d'indagini, una spiccatissima cognizione di tutti i segreti innocenti del bilancio e della sua sostanziale consistenza.

Devo all'onorevole relatore alcuni chiarimenti sopra pochissimi punti che hanno un'importanza sostanziale. Accenna la relazione dell'onorevole Grandi alla diminuzione del contingente che consegue dal provvedimento preso dal Governo di rimandare, mediante gradualì spostamenti della chiamata, la chiamata medesima dal ventesimo al ventunesimo anno di età. Provvedimento che, come è stato preso da noi, così anche è stato preso da altre Nazioni europee. Ha acutamente rilevato il relatore che la diminuzione di spesa che è contenuta nel bilancio è essenzialmente da attribuirsi ad una diminuzione del contingente. Ora questo è vero. È vero, ma solo in parte per ragioni che S. E. l'on. Grandi, nel momento in cui compilava la relazione ancora non conosceva, nè conoscevo io stesso come dirò in seguito. Sostanzialmente col provvedimento accennato si ha una diminuzione lieve del contingente chiamato alle armi, ma non si ha nè una diminuzione della forza bilanciata, nè una diminuzione della forza minima alle armi nel periodo invernale. Queste due considerazioni sono i capisaldi del problema della

forza nella consistenza del nostro esercito. Sostanzialmente, poichè non muta il numero di uomini, che mediamente sono alle armi in ciascun giorno dell'anno.

L'aver diminuito il contingente significa che una parte di quegli uomini rimane alle armi una parte alquanto maggiore di tempo, ed allora la diminuzione di spesa si riporta unicamente sul vestiario che non viene distribuito a quel piccolo numero di uomini che non viene chiamato alle armi. Ma a proposito di diminuzione del contingente, dopo spiegato il meccanismo del fenomeno, devo comunicare al Senato la recente risultanza della nostra chiamata alle armi, e cioè che se col preveduto spostamento avevamo ritenuto di chiamare alle armi una determinata cifra di uomini, sta di fatto che in seguito ad alcuni provvedimenti che accennerò il rendimento ottenuto dalla classe attualmente in corso di chiamata, anzi testè giunta ai corpi, è stato notevolmente superiore a quello che avevamo previsto, e precisamente la classe di cui si sono chiamati ora circa i tre quarti, ci ha dato una cifra notevolissima, di venti mila uomini in più incorporati. E se si tien conto della aliquota di classe non chiamata e che sarà chiamata in altro momento, avremo da questa classe probabilmente un rendimento superiore a quello della classe precedente che si aggirerà come differenza intorno alla cifra di 30 mila uomini.

Io devo dire le ragioni di questa differenza; essenzialmente devo ricordare che negli anni scorsi per ragione di bilancio, per ridurre il contingente, si erano rese severe alcune norme di accettazione dal punto di vista sanitario, intensificando la severità già contenuta nel regolamento per il reclutamento. Si sono tolte queste istruzioni aggiuntive alla commissione di reclutamento ed abbiamo lasciato agire nella sua pienezza il regolamento in vigore.

Questa è la prima ragione. La seconda ragione sta nel fatto che si è introdotto il necessario rigore nell'accertamento dei requisiti nell'istruzione premilitare, cioè mentre negli anni scorsi, all'inizio dell'applicazione dell'istituto si era stati molto larghi nel lasciare fruire delle ferme ridotte o di particolari concessioni, i giovani che non avevano potuto ottemperare all'obbligo premilitare; ora si è applicata la legge, cioè i giovani che avrebbero diritto

a chiedere la riduzione della ferma ma che non hanno ottemperato all'obbligo della premilitare, sono stati regolarmente incorporati.

Punto terzo; si sono diminuiti alcuni requisiti fisici che non toccano la robustezza e la resistenza alla fatica, cioè per i sardi, la cui configurazione e caratteristica fisica è nota, abbiamo ridotto la statura minima di 1,54 a 1,52. Si è calcolato che individui che hanno statura inferiore a 1,54 in Sardegna sono molti e robustissimi, e che mantenere quel limite privava l'esercito dall'incorporare quell'elemento, e privava gli elementi stessi dell'onore di prestare, come essi certamente desiderano, il loro servizio militare. Dico com'essi certamente desiderano, perchè, noto tra parentesi a onore della patriottica isola, che nell'accertamento dell'esistenza di uomini per la mobilitazione, provvedimento che si compie mediante accertamenti fatti in vari modi, si è rilevato che mentre negli anni precedenti un'altissima percentuale di uomini non rispondeva alla chiamata di accertamento per la mobilitazione, quest'anno solo il 4 per cento non ha risposto alla chiamata; il che vuol dire, nessuno.

Altra ragione: è diminuito il numero dei renitenti; constatazione confortante, se si considera quanto quel malanno influisca sullo stato morale di certe popolazioni. E a questo proposito credo mio dovere informare il Senato come una notevolissima diminuzione di renitenza si rilevi particolarmente nelle provincie Alto atesine e precisamente nelle due provincie di Bolzano e Trento. Quivi la cifra dei renitenti è discesa in quest'ultimo anno a meno della metà, e già non era molto notevole.

Infine devo accennare al provvedimento di ridurre il rigore nell'accettazione dei giovani chiamati alle armi in quanto la chiamata si riferisca a operai specializzati; si tratta di giovani i quali ci sono molto necessari perchè l'operaio specializzato è una merce piuttosto rara, e ne abbiamo bisogno specialmente per le colonie, e per altri usi; e poi perchè si tratta di giovani i quali avendo vissuto la loro adolescenza in ambienti meno propizi allo sviluppo fisico, possono essere accettati con la certezza che nell'ambiente militare, se sono costituzionalmente sani, guadagneranno cer-

tamente il terreno eventualmente perduto, mettendosi alla pari coi giovani venuti dalle campagne.

Questo per quanto riguarda il contingente e la conclusione che se ne trae è questa: che pur facendo gli spostamenti accennati dall'onorevole relatore per attuare il provvedimento della chiamata al 21° anno, nel fatto la cifra assoluta degli uomini alle armi ci consentirà di attuare i provvedimenti con maggiore rapidità.

E poichè il provvedimento sta a cuore di molti e credo sia sentito profondamente da tutti voi, accennerò ancora che il Capo del Governo e ministro della guerra ha voluto che nei provvedimenti in questione fosse inclusa una serie di misure per migliorare la qualità della fanteria. Argomento vecchio e noto sul quale non credo necessario di insistere: dirò soltanto che fin dal maggio 1927 Sua Eccellenza il ministro della guerra mi ha ordinato di mettere questo problema allo studio. Lo scopo era questo: fare in modo che alle altre armi che non sono la fanteria non affluisca se non il numero di individui aventi particolari condizioni fisiche e nella misura strettamente necessaria per il servizio di quelle specialità, riservando alla fanteria il massimo numero di uomini spiccatamente validi. Ciò si è ottenuto riducendo il minimo di statura: per la cavalleria da 1,70 a 1,60; per la cavalleria pesante campale, per l'artiglieria a cavallo, per i contraerei e per il treno, ugualmente. Inoltre tutta la iscrizione alla fanteria fu fatta col preciso criterio di destinarvi gli elementi migliori per prestanza e robustezza fisica, dopo avere ottemperato a quel minimo assoluto di esigenze che è necessario per le altre armi ed alle quali non si può venir meno.

Provvedimenti analoghi furono presi per altre specialità della fanteria e particolarmente per gli alpini.

Debbo anche comunicare al Senato una notizia che certamente interesserà gli onorevoli senatori ed è che il tempo necessario per la chiamata — tempo che negli anni scorsi variò tra un minimo di 25 giorni e un massimo di 30, — è stato nell'anno in corso, mercè particolari provvidenze adottate, ridotto a soli 10 giorni. Il che equivale, avendo fatto la chiamata quest'anno alla stessa data del

23 aprile come nell'anno decorso, ad avere un aumento da 15 a 20 giorni nel tempo dedicato nei corpi all'istruzione del contingente.

Debbo anche comunicare al Senato che tutto il complesso movimento, concentrato come ho detto in soli 10 giorni e che ha dato luogo ad un complesso intreccio di spostamenti compiuti quasi interamente per ferrovia, si è svolto con estrema regolarità. Un solo atto di indisciplina è stato segnalato ed è stato immediatamente represso. L'affluenza delle reclute ai distretti e da questi ai corpi di destinazione, si è compiuto in perfetto ordine, a mantenere il quale hanno collaborato le reclute medesime, dimostrando così lo sviluppato senso di educazione civile e patriottica della grande massa dei nostri giovani.

Tutto ciò segna un marcato contrasto con quanto avveniva in deprecati tempi non lontani e nello stesso periodo dell'anteguerra.

Il Ministero non dispone ancora di tutti i rapporti dei Comandi di corpo di armata, su questo movimento, ma quelli pervenuti, danno la confortante certezza della sana preparazione spirituale con cui i giovani dell'Italia nuova si presentano a compiere il loro dovere di cittadini e di soldati.

Un altro argomento al quale ha fatto cenno l'onorevole relatore è l'assegno annuale straordinario che nel bilancio dell'esercizio decorso era segnato nella cifra di 200 milioni ed è stato, nell'esercizio di cui ci occupiamo, abbassato a 190 milioni.

Si tratta di una diminuzione del 5 per cento, che in seguito a disposizioni del Governo il ministro delle finanze ha applicato in questa ed anche in maggiore misura a varie assegnazioni residue dei bilanci in corso e a quelle importate nei bilanci avvenire. Debbo però dichiarare subito che alla stregua della pratica e cioè alla stregua dei contratti che si sono fatti e si vanno facendo attingendo a questa cifra, effettivamente la riduzione del 5 per cento ha dimostrato di lasciare ancora un margine di tranquillità. Certamente se si confronta la cifra dello scorso esercizio con quella disponibile con l'esercizio nuovo, questa tranquillità non può che ricevere conferma.

Ancora: l'onorevole relatore ha accennato ad una piccola ma interessante questione, quella cioè riguardante la carriera degli uffi-

ciali di cavalleria ed ha rilevato che gli ufficiali inferiori di quest'arma si trovano in una condizione meno favorevole rispetto agli ufficiali di pari grado delle altre armi. L'onorevole relatore ha perfettamente ragione nel segnalare questo fenomeno; ma non dobbiamo dimenticare che mentre altre armi e segnatamente l'artiglieria hanno avuto dall'ante guerra ad oggi raddoppiato il numero dei reggimenti o delle unità che costituiscono l'arma, per quel che riguarda la cavalleria, queste unità sono state ridotte nettamente alla metà. Ora, non ostante le perdite che questa arma ha pure subito durante la campagna, nella quale si comportò tanto gloriosamente, la situazione che abbiamo oggi era inevitabile. Il Ministero della guerra si è preoccupato delle ripercussioni di questa situazione ed ha cercato di attenuarle, adottando quei provvedimenti che tendessero non a raggiungere, ma a mantenere una situazione che si distaccasse il meno possibile dalla auspicata equiparazione delle carriere nelle varie armi. Qualche cosa si è potuto fare. Per altro l'unico mezzo di cui dispone il Ministero, senza ricorrere a provvedimenti di carattere legislativo, è quello di attribuire ai capitani il maggior numero possibile di posti fuori quadro ed a questo mezzo il Ministero della guerra ha largamente fatto ricorso. Infatti quest'anno questi posti fuori quadro sono stati assegnati esclusivamente ad ufficiali di fanteria e di cavalleria. Debbo ancora dire (sebbene la frase sia vieta e mi rincresca di pronunciarla) che altri provvedimenti sono allo studio. Per ora non posso dire di più. Per altro gli onorevoli colleghi sanno che vi sono disposizioni che stabiliscono il divieto di allargamenti di organici e che esistono restrizioni d'ordine finanziario per ragioni a tutti note, per cui il mio compito non è dei più facili. Farò del mio meglio per risolvere anche questa questione nel modo più conveniente.

L'onorevole relatore ha ripetuto anche quest'anno l'elenco delle oblazioni che generosi Enti ufficiali dell'esercito e privati cittadini, hanno fatto in passato o nel corso dell'anno a favore dei corpi del Regio esercito. Il Governo si associa di buon grado al plauso del Senato per queste patriottiche offerte che sono una espressione del profondo affetto che lega la Nazione all'Esercito. (*Approvazioni*).

Risponderò infine all'on. Libertini che, con l'amore che porta alle istituzioni militari e con la competenza che è nota, ha trattato il problema degli ufficiali in congedo. Certamente è questo uno dei problemi più vivi e vitali. L'on. Libertini sa quanto amore e quanta cura io abbia per la categoria degli ufficiali in congedo, in sé considerata, non solo perchè si tratta di giovani e di vecchi camerati ai quali l'esercito si sente legato da affetto e da riconoscenza, ma ancora più, si può dire, perchè la classe degli ufficiali in congedo rappresenta la poderosa riserva alla quale l'esercito attingerà in caso di mobilitazione. Io, per incarico del Primo Ministro e Ministro della guerra, ho fatto nell'altro ramo del Parlamento precise e credo complete dichiarazioni al riguardo. Aggiungerò soltanto poche parole all'onorevole Libertini, che ha voluto toccare in particolare del problema della divisa (problema in vero scottante) e di quello dell'obbligatorietà della loro iscrizione all'Unione Nazionale.

Esiste, come l'on. Libertini ha ricordato, un'Unione Nazionale degli ufficiali in congedo, sorta per iniziativa e per volontà del Primo Ministro. Questa constatazione dice di per sé come il problema sia presente non solo agli occhi miei di collaboratore, ma a quelli del Capo del Governo in primo luogo. Sa l'on. Libertini quale sia l'opera che l'Unione Nazionale degli ufficiali in congedo ha svolto in questi due ultimi anni, opera irta di difficoltà di ogni genere, difficoltà materiali, di persone, psicologiche, difficoltà di organizzazione e sa anche come la costanza e la illuminata volontà del presidente dell'Unione, principe di Scalea e del segretario generale abbiano già avuto per effetto di portare il problema molto vicino ad una soluzione assai soddisfacente.

Io ho detto poco fa all'on. Libertini, in un colloquio privato, che vi sono cose che noi stiamo facendo o tentando di fare, con una pertinacia che non ha tregua, cose che non è bene annunciare finchè il risultato non sia ottenuto. Ora, il problema della divisa, quello dell'obbligatorietà, quello dell'assistenza sono in questo momento oggetto di uno studio intenso e positivo. E oltre a questo che vi ho accennato vi sono anche altri problemi che interessano la massa degli ufficiali in congedo e a proposito dei quali non credo opportuno di

dire di più, per non accendere speranze che non vorrei alimentare prima di essere certo del successo.

Ma l'on. Libertini sa quali sforzi stiamo facendo, ed egli certamente si unisce con me nell'augurio che il risultato che ci proponiamo possa essere raggiunto al più presto con piena soddisfazione del Governo e di questa categoria di ufficiali.

Un particolare ringraziamento debbo all'onorevole relatore della Commissione di finanze per la sintesi efficace che ha voluto fare, con la sua relazione, dell'opera svolta, fin qui, presso il Ministero della guerra, nell'intento di migliorare l'assetto interno dell'esercito e la sua preparazione alla guerra.

Certo, molto si è fatto durante i tre anni, ormai compiuti, da che l'on. Mussolini regge questo Ministero. Sotto la guida del Ministro si è lavorato in silenzio e con senso di vera abnegazione da parte di tutti. Tuttavia l'onorevole relatore non si meraviglierà se io gli dico che non solo moltissimo ancora rimane da fare, ma che, anzi, il meglio è ancora da compiere.

Io non credo di dover ripetere qui le dichiarazioni che su questo importante argomento ebbi occasione di fare, anche di recente — per incarico ricevuto dal mio ministro — nell'altro ramo del Parlamento. Soggiungo soltanto, — e non sarà discaro al Senato di apprenderlo — che se indugi possono esservi stati in passato per cause molteplici, e che non è il caso di

ricordare ora, l'opera intrapresa viene spinta con alacrità che non è rettorica il definire insonne, secondo un indirizzo originale e prettamente italiano, ed assicuro che i maggiori problemi tuttora aperti stanno per ricevere la loro matura e ponderata soluzione (*Applausi*).

GRANDI, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *relatore*. La Commissione di finanze è veramente soddisfatta di aver sollevato alcune importanti questioni, le quali hanno dato luogo all'onorevole sottosegretario di Stato di fornire i più ampi ed esaurienti chiarimenti. La Commissione di finanze prende atto di queste dichiarazioni, ed anche della promessa che l'onorevole sottosegretario ha fatto — e gli rivolgo nuovamente la raccomandazione — di vedere di migliorare la carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma di cavalleria.

Sono poi particolarmente grato all'onorevole sottosegretario di Stato per le parole molto lusinghiere che ha voluto rivolgere al relatore della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del disegno di legge, che rileggo.

Avverto che, per questo come per gli altri bilanci che saranno in seguito esaminati dal Senato, si daranno per approvati quei capitoli sui quali non sorge discussione e non si fanno osservazioni.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi . . .	4,200,000 »
2	Ministero e Stato maggiore del Regio Esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	5,950,000 »
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione. . .	2,525,000 »
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	95,000 »
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore. . . . .	281,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare . .	781,500 »
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . . . .	90,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali. . . . .	897,800 »
10	Spese casuali . . . . .	105,000 »
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . . . .	360,000 »
		<hr/> 15,285,300 » <hr/>

*Debito vitalizio.*

12	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	180,000,000 »
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti, n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse) . . . . .	200,000 »
		180,350,000 »

*Spese per l'esercito**escluse quelle per i carabinieri Reali.*

15	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	407,200,000 »
16	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento . . .	180,200,000 »
17	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti e spese per la leva all'estero . . . . .	250,000 »
18	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	40,920,000 »
19	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, ai sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti . . . . .	64,800,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	693,370,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	693,370,000 »
20	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali. . .	17,200,000 »
21	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo; alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari; spese per assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi; onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari . . . . .	25,270,000 »
22	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . . . . .	8,650,000 »
23	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	2,930,000 »
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	19,360,000 »
25	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali. . . . .	2,150,000 »
26	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	769,530,000 »



	<i>Riporto</i> . . .	769,530,000 »
	opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	189,150,000 »
27	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	283,470,000 »
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi . . .	127,900,000 »
29	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni . . . . .	49,620,000 »
30	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione . . . . .	3,400,000 »
31	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precezzazione quadrupedi; indennità di prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali . . . . .	19,890,000 »
32	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzione e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria. . . . .	105,390,000 »
33	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare . . . . .	27,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,576,050,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,576,050,000 »
34	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (esclusi i lavori ordinari di stabilità) e dei campi di tiro militari; contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari . . .	21,200,000 »
35	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafiche militari; paghe operai, e minute spese per i servizi sopra indicati . . . . .	17,340,000 »
36	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti.	59,290,000 »
37	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra. . . . .	1,800,000 »
38	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi . . . . .	38,000,000 »
39	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse) .	11,000,000 »
40	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria) . . . . .	350,000 »
41	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse) . . . . .	385,000 »
42	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni . . . . .	1,510,000 »
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,500,000 »
44	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,730,425,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,730,425,000 »
45	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale - Spese per l'istruzione pre-militare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . . . . .	3,900,000 »
46	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi. . . . .	50,000 »
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . . . .	420,000 »
48	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) . . . . .	700,000 »
		1,735,495,000 »
	<i>Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.</i>	
49	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi. . . . .	31,220,000 »
50	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	900,000 »
51	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma . . . . .	313,000,000 »
52	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio . . . . .	17,500,000 »
53	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi. . . . .	36,430,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	399,050,000 »

	<i>Ripporto</i> . . . . .	399,050,000 »
54	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri . . . . .	36,980,000 »
55	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri . . . . .	2,500,000 »
		438,530,000 »
	<i>Fondo a disposizione.</i>	
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali . . . . .	34,000,000 »
	<b>TITOLO II.</b>	
	<b>SPESA STRAORDINARIA</b>	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
57	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali . . . . .	26,220,000 »
58	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923) . . . . .	14,220,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	40,440,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

		<i>Riporto</i> . . .	40,440,000 »
59	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . . . . .		200,000 »
			40,640,000 »
	<i>Spese per l'esercito.</i>		
60	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione . . . . .		143,800,000 »
61	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari . .		46,200,000 »
			190,000,000 »
	<i>Spese dipendenti dalla guerra.</i>		
62	Spese per truppe e servizi all'estero . . . . .		1,000,000 »
63	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800) . . . . .		1,000,000 »
64	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074) . . . . .		<i>per memoria</i>
			2,000,000 »
	<i>Spese per costruzioni varie per usi militari.</i>		
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . .		27,745 »
66	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare . . .		12,000,000 »
			12,027,745 »
	<i>Spese diverse.</i>		
67	Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 141) . . . . .		4,300,000 »

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Accensione di crediti.*

68	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	3,000,000 »
----	---	-------------

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	15,285,300 »
Debito vitalizio . . . . .	180,350,000 »
Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri) . . . . .	1,735,495,000 »
Spese per l'Arma dei carabinieri Reali . . . . .	438,530,000 »
Fondo a disposizione . . . . .	34,000,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .	2,403,660,300 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	40,640,000 »
Spese per l'esercito . . . . .	190,000,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	230,640,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	230,640,000 »
Spese dipendenti dalla guerra . . . . .		2,000,000 »
Spese per costruzioni varie per usi militari . . . . .		12,027,745 »
Spese diverse . . . . .		4,300,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	248,967,745 »
<i>CATEGORIA II — Movimento di capitali.</i>		
Accensione di crediti . . . . .		3,000,000 »
	Totale della categoria II (Movimento di capitali) . . .	3,000,000 »
	Totale del titolo II (Parte straordinaria) . . .	251,967,745 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	2,655,628,045 »
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .		2,652,628,045 »
Categoria II — Movimento di capitali . . . . .		3,000,000 »
	Totale spese reali . . .	2,655,628,045 »

## TABELLA A.

*ELENCO indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1928-29 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 55.*

- Cap. n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
- » 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
  - » 17. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
  - » 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.
  - » 19. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
  - » 20. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
  - » 21. Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.
  - » 22. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
  - » 23. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.
  - » 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
  - » 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
  - » 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
  - » 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
  - » 29. Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.
  - » 30. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
  - » 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi, ecc.
  - » 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
  - » 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
  - » 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
  - » 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.
  - » 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
  - » 38. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc.
  - » 39. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
  - » 44. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
  - » 49. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
  - » 50. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
  - » 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
  - » 52. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
  - » 53. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
  - » 54. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
  - » 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.



## TABELLA B.

*TABELLA dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1928, in aggiunta allo stanziamento di competenza.*

- Cap. n. 14. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.
- » 21. Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
  - » 24. Spese generali dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, ecc.
  - » 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
  - » 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
  - » 28. Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.
  - » 29. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
  - » 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.
  - » 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
  - » 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
  - » 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
  - » 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti alle opere di fortificazione, ecc.
  - » 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
  - » 53. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.
  - » 54. Spese generali delle Legioni Carabinieri Reali, ecc.
  - » 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali Carabinieri.

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui

all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 3.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 20 milioni.

(Approvato).

## Art. 4.

Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, è data facoltà al

Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1928 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1928-29 è stabilito in 2000.

(Approvato)

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, che disciplina l'utilizzazione della lignite prodotta nel Regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Belluzzo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

FEDELE, *ministro per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro per l'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831 e delle carte finanziarie della repubblica veneta;

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne;

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Trattamento di quiescenza dei maestri

delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana;

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendono dedicarsi alle Missioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 aprile 1928, n. 355, recante disposizioni per la cooperativa edilizia « Il villaggio dei giornalisti » in Roma;

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1928, n. 853, sulle convenzioni governative per gli impianti idroelettrici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mosca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida della nomina del senatore Ferrari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosca della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria » (N. 1279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

sione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari » (N. 1280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) » (N. 1218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio » (N. 1263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un recluta-

mento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti » (N. 1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia » (N. 1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927,

n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia » (N. 1301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (N. 1201).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per il finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni » (Numero 1276).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto Nazionale di Previdenza e di Credito delle Comunicazioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie » (N. 1282).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria » (N. 1142).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria ».

Chiedo all'onorevole sottosegretario per l'interno, se accetta che la discussione si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo desidera che si discuta il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dare lettura del disegno di legge nel testo ministeriale.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato e sull'erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni contenute nel citato Testo Unico, concernenti specialmente l'erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro e ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di vigilanza sul servizio del chinino di Stato, di cui all'art. 171 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è soppressa.

I prezzi dei sali di chinino per lo spaccio al pubblico e quelli di favore per la vendita agli enti pubblici e privati, che ne fanno la gratuita distribuzione, a norma e per gli effetti delle disposizioni di legge contro la malaria, sono determinati con decreto del ministro per le finanze, emesso di accordo col ministro per l'interno.

Spetta al Ministero dell'interno di dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio del chinino gli fossero sottoposti dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il capitolo e relativo stanziamento sotto la denominazione « sussidi e premi per diminuire le cause della malaria », da determinarsi annualmente con la legge del bilancio, sarà trasferito a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

All'erogazione dei sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, a norma delle disposizioni vigenti, provvederà il Ministero dell'interno.

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario saranno conservate ai residui e potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Il ministro per le finanze è altresì autorizzato a disporre le variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno per il trasferimento a questo delle somme conservate tra i residui del capitolo 332 dello stato di previsione delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 e che risulteranno disponibili al 30 giugno 1927.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ed avverto che l'Ufficio centrale, nel caso che non fosse accettato il suo emendamento all'art. 2 del decreto-legge, propone il seguente ordine del giorno: « Lo stanziamento annuo di cui all'art. 2, non potrà essere inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato accertata per il precedente esercizio finanziario ».

Onorevole sottosegretario all'interno, accetta questo ordine del giorno ?

BIANCHI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo può accettarlo ma solo in via di raccomandazione.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Come ho ricordato nella relazione le provvide leggi per combattere la malaria, che desola tante fertili e belle contrade nostre, hanno precipuamente tre scopi: di fornire il rimedio specifico della malaria allo stato di purezza, senza adulterazioni, come ora viene preparato dal Laboratorio dell'azienda del chinino di Stato in Torino; di renderne facile l'acquisto, e a mite prezzo, fra le popolazioni rurali e somministrarlo gratuitamente per la cura e per la profilassi ai lavoratori poveri; di spendere il guadagno ricavato dalla vendita del chinino per opere antimalariche, come dice la legge, per diminuire la causa della malaria.

Con queste leggi si era costituita l'Azienda del chinino di Stato vigilata da una Commissione composta di rappresentanti della Camera e del Senato, del direttore generale della Sanità, del direttore dei monopoli industriali, alla quale Commissione era devoluto anche l'ufficio della ripartizione degli utili netti della vendita del chinino, per il tramite della Direzione di Sanità, alle provincie, ai comuni, alle varie opere antimalariche, e per dare premi ai medici, che di queste si fossero resi benemeriti in maniera particolare.

Ora, dopo 27 anni di applicazione di queste leggi, che onorano l'Italia e che furono prese a modello dalle altre Nazioni e alle quali si deve la notevole diminuzione della mortalità e della morbosità, come posso farne testimonianza io, che sono un vecchio medico, nel confronto *de visu* fra un passato non remoto e il presente, con il decreto-legge in discussione,

preceduto dal decreto-legge 1923, col quale in una parte si modificava nella sostanza il sistema della legge del 1900, viene soppressa la Commissione di vigilanza, gli utili della vendita del chinino passano all'Erario e, per i sussidi alle varie opere antimalariche, si dispone per uno stanziamento annuale, il cui relativo capitolo viene trasferito al Ministero dell'interno, il quale dovrà provvedere alla erogazione della somma stanziata, la quale erogazione, com'era ragionevole supporre, sarà devoluta alla Direzione di Sanità. Nel decreto-legge si aggiunge che il ministro delle finanze è autorizzato a disporre variazioni negli stanziamenti e nel conto del residuo.

Ora l'Ufficio centrale proporrebbe che all'articolo 2 del Decreto legge, dopo la parola *bilancio* si aggiungesse il seguente inciso: « *in misura non inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato accertato per il precedente esercizio finanziario* », che se tale aggiunta non venisse accettata si propone il seguente ordine del giorno: « *Lo stanziamento annuale, di cui all'art. 2, non potrà essere inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato, accertato per il precedente esercizio finanziario* ».

La proposta dell'aggiunta o l'ordine del giorno dell'Ufficio, muove dalla convinzione che la malaria dev'essere combattuta fortemente e senza tregua, con tutti i mezzi, con tutte le misure suggerite dalle conquiste scientifiche, se si vogliono ottenere risultati seri e duraturi. Nell'ultima riunione del Consiglio Superiore di Sanità, l'egregio professore d'igiene della Università di Palermo, reclamava dalla Direzione di sanità che si estendessero in Sicilia le misure antimalariche che si dimostrarono così efficaci in altre contrade. Ambulatori, sanatorii, ospedaletti annessi alle stazioni sanitarie, ove dimorino i medici; medici in numero sufficiente per la cura pronta, sola salvatrice dalla perniciosità, infermieri e disinfettatori istruiti e disciplinati, forniti di tutti i mezzi per la disinfestazione e per la piccola bonifica, sono indispensabili per un'opera veramente e seriamente efficace nelle regioni malariche, specialmente ove domina la malaria grave come nel Lazio, nella Sardegna e altrove in Italia. Ora per l'attuazione di tutte queste opere, per l'acquisto di tutti i mezzi necessari si richiedono somme non piccole. — Venti se-



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

coli or sono *M. T. Varrone* scriveva che la insalubrità delle campagne si combatte con la scienza e con la spesa « *scientia ac sumptu* ». Ricordiamo quella lotta tenace e vittoriosa dell'armata americana contro la malaria e la febbre gialla, che permise il compimento dei grandi lavori per l'apertura del Canale del Panama, con la integrità della salute dei lavoratori. Gli utili della vendita del chinino, spesi a questi scopi, concorrono a diminuire e, possibilmente, a far scomparire le cause delle sofferenze umane, onde trassero origine; cioè dall'acquisto del chinino fatto dai lavoratori della terra, che, nel lavoro della terra, hanno preso la febbre.

Si deve aggiungere che parte di quegli utili può avere anche altra destinazione sempre nella direttiva antimalarica. Il Capo del Governo, nel discorso fatto il giorno della inaugurazione del primo Congresso internazionale della malaria nell'anno 1926, al quale convennero i più distinti malariologi del mondo, disse queste parole: « *Il problema pratico della malaria è ancora aperto* ». E disse una grande verità, della quale non hanno avuto la giusta visione coloro che lo giudicavano di facile soluzione, quasi chiuso: con tutte le conquiste scientifiche rimangono parti inesplorate, rimangono incognite in tutti i campi del problema malarico, specialmente, e ciò maggiormente interessa, nel campo della pratica della profilassi. E quindi s'impone il dovere di continuare le ricerche scientifiche, e pratiche come si fa in altre Nazioni, che hanno colonie in climi tropicali, per esempio in Inghilterra, ove sono scuole di medicina tropicale, e come sarà fatto da noi, ora che il Governo ha fondato la scuola superiore di malariologia, il cui decreto-legge attende l'approvazione del Senato.

Gli utili del chinino di Stato sono certamente esigui di fronte ai grandi bisogni delle opere antimalariche in Italia, quindi una ragione di più perchè tutti a quelle siano destinati.

Queste le ragioni dell'aggiunta o dell'ordine del giorno; e l'Ufficio centrale ha fiducia che il Governo nazionale, che ha dimostrato con i fatti di avere a cuore il progresso della efficienza fisica e spirituale del popolo italiano, vorrà accoglierla, memore che la malaria è

flagello sociale e che fu la causa di decadenza e di rovina di antiche civiltà. Se da noi, illuminati dal faro delle conquiste della scienza, non si facessero in questa via veramente notabili e duraturi progressi, ciò significherebbe che valiamo meno di coloro che ci hanno preceduto, che camminavano nell'oscurità. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dichiarare se desidera che sia messo ai voti il suo ordine del giorno.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Se il Governo non accetta l'aggiunta all'articolo prego che sia messo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e lo rileggo:

« Lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2 non potrà essere inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato accertato per il precedente esercizio finanziario ».

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quanto forma oggetto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Marchiafava, che, cioè, « lo stanziamento annuo, di cui all'art. 2, non potrà essere in nessun caso inferiore alla somma dell'utile dell'azienda del chinino di Stato, accertato per il precedente esercizio finanziario », è materia attinentemente più alla competenza del Ministero delle finanze che a quella del Ministero dell'interno. Comunque, l'ordine del giorno come tale e in forma impegnativa non può essere accolto dal Governo perchè in contrasto col principio fondamentale della contabilità di Stato che vieta la destinazione di speciali proventi a spese determinate.

L'ordine del giorno presentato dall'illustre senatore Marchiafava, può essere accettato solo se inteso come raccomandazione nel senso che il Senato esprime al Governo il voto che siano destinate per la lotta contro la malaria le maggiori somme possibili. In questo senso, io, in rappresentanza di Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno, prendo formale impegno di fare le più vive premure al Ministero delle finanze, perchè siano messe a disposizione del Ministero dell'Interno tutte le somme che possono essere concesse.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Noi domandavamo anche meno: si chiedeva soltanto che gli utili della vendita del chinino di Stato venissero spesi per le opere antimalariche e ciò senza alcun aggravio dell'Erario; ma, dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario per l'interno, non mi resta che prenderne atto.

PRESIDENTE. Io non so se l'onorevole sottosegretario per le finanze vorrà fare delle dichiarazioni in merito. Bisognerebbe altrimenti rimandare la discussione dell'ordine del giorno e del disegno di legge alla seduta di domani affinché il ministro delle finanze possa essere presente per poter dichiarare se accetta o no l'ordine del giorno.

SUVICH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUVICH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La richiesta che tende a destinare alla lotta contro la malaria il frutto dei proventi della vendita del chinino di Stato, contiene la domanda di una effettiva variazione in uno stanziamento del bilancio.

In questo senso non potrei accettarla, anche per il principio della unità del bilancio, che vieta la destinazione di speciali proventi a spese determinate.

In quanto però si tratti di una raccomandazione, posso prendere impegno che, il Ministero delle finanze, si rende conto della grandissima importanza di questo problema sociale che è tra i primi problemi del nostro Paese, e che per quanto lo consentiranno le possibilità del bilancio, farà tutti gli sforzi per accontentare, nei limiti delle possibilità, i desideri dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale converte in raccomandazione il concetto espresso nel suo ordine del giorno?

MARCHIAFAVA, *relatore*. Accetto di convertire in raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Doc. Numero LXXVIII*) [*Ferrari*].

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1443);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (N. 1279);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (N. 1280);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (N. 1218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio (N. 1263);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (N. 1292);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia (N. 1247);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell'economia (N. 1301);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente oderazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1201);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (N. 1276);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordina-

mento amministrativo contabile per le colonie (N. 1282);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1592, concernente provvedimenti sul servizio del chinino di Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (N. 1142).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 690);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario per riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 618);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario (N. 1210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (N. 1236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloggiate delle nuove provincie (N. 1237);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (N. 1287);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (N. 1032);

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (N. 1294);

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (N. 1296);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radio-telefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274);

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spesa da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per speditività dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (N. 1243);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del pasero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamenti danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1<sup>o</sup> aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (N. 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Assicurazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (1293);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207).

La seduta è tolta (ore 17,45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



## CLXXXIIª TORNATA

## SABATO 5 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **ZUPELLI**

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 9925
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. » . . . . .	9926
Oratori:	
BERTI . . . . .	9931
CICCOTTI . . . . .	9938
CORNAGGIA . . . . .	9937
D'OVIDIO . . . . .	9937
RAJNA . . . . .	9934
SUPINO . . . . .	9946
TAMASSIA . . . . .	9926
(Presentazione di) . . . . .	9926
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli) . . . . .	9925
(di disegni di legge) . . . . .	9930, 9946
Uffici (Riunione degli) . . . . .	9925
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	9947

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di Culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per le finanze, per le comunicazioni e per la marina.

REBAUDENGO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cao Pinna per giorni 10; Fracassi per giorni 5; Passerini Napoleone per un mese; Peano per giorni 5; Pini per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che lunedì alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Relazione della Commissione  
per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore Bonin Longare di riferire sulla nomina a senatore del generale Ferrari.

BONIN LONGARE. Onorevoli colleghi, con Regio decreto del 23 febbraio u. s. il generale di Armata Giuseppe Francesco Ferrari, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto del Regno.

Dai documenti presentati riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione, a

unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, favorevoli alla convalidazione della nomina a senatore del generale Giuseppe Francesco Ferrari, saranno votate a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro della economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta, nonché della proposta di convalidazione della nomina a senatore del generale Ferrari.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1409).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1409).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Il Presidente mi ha dato la parola, i benevoli colleghi mi diano la loro pazienza. Vedrò di meritarmela non abusandone. Prima dell'attuale regime, era grave il problema delle Università. Si sentiva che queste erano troppe, male distribuite nelle regioni. Il problema non fu risolto certo con l'aumento degli Istituti d'istruzione superiore a ridicola distanza dai vecchi. Pensiamo a Milano accanto a Pavia, a Firenze e a Pisa.

La lamentata deficienza di mezzi, la difficoltà di potere fornire biblioteche, gabinetti, laboratori, in modo degno della cultura moderna, e tanti altri guai, che è superfluo ricordare, così, crebbero a dismisura. Non si ripeté per le Università il radicale provvedimento limitatore del numero delle corti giudiziarie, quando era possibile e facile giungere ad una soluzione del vecchio problema.

L'insufficienza dei mezzi oggi è anche aggravata dalla falciatura dell'otto per cento, che si imporrà sul contributo dello Stato per le Università; e per giunta si vieta agli Enti locali di venire in aiuto agli Istituti con altri e generosi assegni, che costituiscano impegni continuativi. Di commenti non c'è bisogno.

Per compenso, siccome l'Università è qualificata come un *Ente* che ha la sua vita, il suo patrimonio a sé, lo Stato si fa pagare dalla Amministrazione universitaria la sua brava imposta sui fabbricati. Singolare conseguenza di codesta concessione degli edifici al così detto *Ente*. *Ente* è parola ultrafilosofica e come tale innocente, salvo a l'aureola di mistica nebbia che lo circonda; ma trasportato nella realtà pratica e amministrativa, l'Ente non è più tanto bonaccione e innocuo.

Vedo con piacere che è al banco l'onorevole ministro delle finanze (*il ministro fa cenno di attenzione*).

CIPPICO. Onorevole ministro senta la definizione dell'Ente...

TAMASSIA. Dunque, dicevo che la parola *Ente* è filosoficamente innocua. On. Cippico,



non m'interrompa, altrimenti non si finisce... (ilarità).

PRESIDENTE. Il senatore Cippico farebbe bene ad ascoltare in silenzio..

TAMASSIA. Sicuro; tanto più che gli farebbe bene (ilarità).

Non bastano la falciatura dell'otto per cento e il divieto imposto alla generosità degli Enti locali a favore dell'Università a preparare la decadenza delle Università colpite nel vivo, c'è un'altra disgrazia, conseguenza della nuova condizione giuridica data all'Università. Sempre le malefatte dell'Ente. Onorevoli colleghi, l'Università ha il suo patrimonio, i suoi redditi e, come vedremo subito, non può essa contare che su questi. Lo Stato fece di essa come di una figliuola che va fuori di casa: un tanto fisso e pensi lei a tutto. E il resto di cui l'Università può disporre è il ricavato dalle tasse scolastiche, le quali, pel gettito, dipendono naturalmente dal numero degli studenti. Niente, dunque, di fisso, che possa essere preso come base solida degli impegni che l'Università deve assumere.

Penso che il Governo, che non è alieno dal fervore per la cultura, all'Università dovrebbe pensare con maggiore larghezza di criteri. Ma può proprio pretendere lo Stato somme ingenti dagli *Enti*, che servono così direttamente a fini nazionali, a titolo d'imposta dei fabbricati? Risparmio al Senato una lunga dissertazione per combattere la tesi fiscale; ma se considero l'origine e la vita degli Studi generali, i loro rapporti antichi col Comune-Stato, la loro funzione, il dovere presente dello Stato, mi sembra che ragioni più elevate delle conclusioni erariali conducano alla condanna del principio fiscale.

Si dirà: ma intanto l'*autonomia* dell'Ente c'è. Autonomia è libertà, dunque è un bene. Il male è che il regime presente dell'Università è tutt'altro che autonomia. L'Ente obbedisce in tutto al Ministero, che pensa alle nomine degli organi gerarchici; al Consiglio superiore, alla sistemazione degli ordini degli studi, nemmeno un miserello incarico gli sfugge; e la Corte dei conti eserciterà il suo ufficio di controllo sulle spese dell'Ente, e sulle regolarità delle erogazioni della liberissima *Universitas*.

So che le *pezze giustificative* dell'azienda universitaria d'ordine ministeriale furono man-

date qui per l'opportuno controllo. Si conosce bene l'*alfabeto* delle Università A, B, C. Anche queste in relazione con gli effetti meravigliosi dell'Ente. Lo Stato cura le sue Università; le altre vivano se possono. Libera concorrenza, libera attività, libera trasformazione delle ammuflite Facoltà, e così via. Ogni nodo dovrebbe venire al pettine. E il pettine, onorevoli colleghi, era l'*esame di Stato*, che saggiava con severità il valore didattico delle scuole. Dubito forte (un dubbio è lecito) che da noi dell'*esame di Stato* si abbia una nozione precisa. C'era l'*esame di Stato* per l'ammissione agli uffici pubblici, per le professioni di avvocato e di notaro: mancava per i medici, gl'ingegneri, per i quali l'*esame* abbastanza costoso per i candidati, si riduce a ripetizione della laurea, con cambiamento di sede e di giudici (in gran parte, però, sempre professori universitari). Ma che cosa di nuovo potevano portare i laureati freschi freschi dalle loro prove, che passavano da un'Università all'altra quasi subito? Quale pratica poteva irrobustire la loro cultura teorica, se breve era l'intervallo da un esame all'altro?

E poi l'*esame di Stato* va rabbonendosi. C'è ormai minore severità; talvolta centinaia di candidati ottengono la loro abilitazione in pochi giorni. In una parola, il gran salto non vale più a distinguere i buoni dai cattivi prodotti (diciamo così) delle varie officine universitarie. Tutto si accomoda quaggiù: l'*esame* resta e restano anche le Università tutte, con l'aspirazione verso quella comune livellazione che la legge non si attendeva.

Così abbiamo un complesso di scuole superiori, nessuna delle quali può temere la morte, ma tutte ormai destinate a lottare per la loro conservazione. Non dico conservazione materiale che è al sicuro; ma alcune sono minacciate o già prese dall'inanizione. Che cosa volete, onorevolissimi colleghi, che accada dei gabinetti, per i quali sono necessarie somme enormi, se si vuole gareggiare con quanto si fa fuori d'Italia; che può essere delle biblioteche, che lottano per le continuazioni e i nuovi acquisti necessari, perchè siano degne del nome, e servano allo scopo, per cui furono create?

Il servizio del quale hanno bisogno è così ridotto, che per quanto grande fosse la mole degli acquisti, la raccolta, senza quanto è

necessario per portarla a disposizione dello studioso, non costituirebbe, uso l'espressione di Alessandro Manzoni, che un cumulo di libri sottratti all'uso pubblico.

Il libro è l'elemento, per così dire materiale; e l'elemento vivo, operante è dato dal personale stremato di numero, non aiutato (ahimè l'ho detto ancora!) da uno stormo di ragazzetti, anche in calzoncini corti; da quei vispi fattorini che portano su e giù i libri, e che talvolta li ricollocano così bene che non si trovano più.

I vecchi e bravi impiegati, i direttori veramente benemeriti, resistono, ma sono sopraffatti dal lavoro.

Furono nominate Commissioni, si fecero proposte più o meno commendevoli; ma il male non si sana, se non aumentando dotazioni e impiegati. S'intende di quelli degni di codeste norme. Ma il ministro delle finanze non vuole spese nuove, per aumenti di personale. E così tutto finisce.

Noi parliamo con molta solennità della scienza italiana, la vogliamo rispondente alle tradizioni nostre. Ma non vi ha cultura nazionale, nel senso infelicemente ristretto della parola. Non esiste vera cultura nazionale senza ch'essa possa competere, riferirsi, conoscere e perchè no? anche dominare la cultura d'ogni gente civile.

Guai a chi si mette a dormire sugli allori antichi. Codesto è un letto, che non ha mai fatto bene a nessuno.

Una più che modesta conoscenza delle condizioni della scienza, anche fuori d'Italia; qualche precisa nozione dell'importanza, della vera natura, dell'estensione talora enorme di qualche tema scientifico, salva da molti pericoli. Per esempio: da quello di proporre, di lanciare con fervore indiscutibile, ma altresì con la più serena e indiscutibile incompetenza, il progetto di ricerche, di studi, il cui solo annuncio dimostra subito l'opportunità di rimandarne la trattazione a tempi più riposati, e di non invocare aiuti governativi, per imprese troppo audaci per certi lavoratori improvvisati.

Lo Stato ha altre funzioni. Esso prepara l'ambiente favorevole alle attività individuali o collettive, addita alla stima, alla riconoscenza nazionale l'opera degli studiosi, la tacita ma serena opera della scuola, aliena da reboanti

programmi; e non permette che in conspetto della nazione sorga maligno e tristo lo scherno per i maestri e la scuola, e si osi accusare questa di avere insegnato tutt'altro che l'eroismo, la franchezza, il carattere.

Non sono usciti dalle scuole i martiri delle lotte epiche contro lo straniero, e le coorti giovanili che abbattono un impero?

I colleghi sentono, e io li ringrazio della loro benevolissima attenzione, tutta l'amarezza, che io non tento nemmeno di nascondere, di queste parole.

L'attività scientifica di un popolo di colti trova da sé la necessaria coordinazione del comune lavoro, senza che siano necessarie imposizioni di programmi, e metodi e fini di ricerche di carattere ufficiale.

A questo tipo di organizzazione veramente proficua si avvicina (chi lo sa meglio di voi, onorevole Fedele?) per esempio quella per la pubblicazione dei *Monumenta Germaniae Historica*, che ha così agilmente passato il confine germanico, per addentrarsi nella nostra storia.

Ogni dispersione di forze è danno gravissimo; ogni insuccesso nel campo scientifico è, un poco o molto, una battaglia perduta. Vincere vogliamo con severità d'intenti.

E chi canzona i buoni operai, sia punito dalla sua stessa canzonatura che si ritorce, come una freccia tirata da mano maldestra, all'arciere. Una parola agli studenti. Sono i nostri giovani cari, di cui siamo e vogliamo sempre essere orgogliosi. Sono buoni e sereni. Una scintilla della loro giovinezza lieta riscalda i nostri cuori, mentre essi accolgono la parola dell'esperienza e dell'amore alla scienza.

Ebbene, gli studenti (non tutti s'intende) possono trovare sulla loro via due malanni: la libertà delle iscrizioni ai corsi. (Strano che un liberale impenitente qui condanni la libertà!) e l'altro guaio, cioè una certa quale frenesia per l'atletismo.

Comincio da questo. La necessità dello sport esige il frequente abbandono delle lezioni e dei luoghi, dove specialmente i piedi e le braccia bisogna che si rassegnino a star cheti.

Le mie lezioni, a dir vero noiosette, sentono la preferenza dei « ginnici ludi ». Anche là dove insegno io, o credo d'insegnare, la passione degli esercizi fisici è travolgente. E ne ho

portato le prove. Ecco, illustri e onorevoli colleghi, l'ordine di costituzione di *cento batterie* (saranno semplicemente sportive, caro collega generale Dallolio) e il regolamento per i *campionati di atletica leggera* INTERFACOLTÀ pel giorno 3 di maggio.

È previsto anche il caso di qualche accidente nel corso degli esercizi. Il Comitato non risponde per così poco.

ROCCO, *ministro guardasigilli*: Va bene!

TAMASSIA. Anzi benissimo! Un regolamento anche di questo doveva tener conto. Si sente che nel campionato c'è qualche giurista.

Mentre le lezioni cominciano a filare abbastanza regolarmente, viene l'ordine (qualcuno che comanda c'è sempre) di piantar lì tutto; e i campioni e la folla studentesca sciamano via ai campi sportivi. Così oggi; domani c'è un altro *raduno*. La parola è di moda. Un altro *raduno* per un'altra ragione, per un'altra festa, per altre lotte.

Nel nome e pel nome d'Italia, anche nel silenzio religioso delle scuole si può lottare.

Nessuno mi consideri così grave di antiche prevenzioni, da non sentire la bellezza e la necessità degli esercizi fisici. C'è modo di esercitare i garretti e i muscoli, senza troppi inconvenienti. Abbiamo vacanze ufficiali e... tollerate fin che si vuole e si può *ginnicamente* lottare comodamente e spesso.

Già: l'Inghilterra ecc. ecc., il resto s'indovina. Mi vengono in mente le osservazioni raccolte da Ippolito Taine, in Inghilterra, su questo argomento, mentre egli era ospite di un collega d'un collegio di Oxford. Anche allora si temeva che dell'esercizio muscolare si abusasse, a danno del cervello.

Da noi, in tutto l'ordine delle scuole molte cose si ammirano; quello che manca è la quiete. Non c'è mai un momento, un giorno, una data, una ricorrenza, l'arrivo di qualche persona celebre, che non sia occasione di feste, di cerimonie, di solennità, con quei tali giochi. Un poco di tranquillità non guasta. La troppa frequenza di codeste emozioni, il continuo « delirar di battaglie » dà un fremito, che non si cheta subito, ma che continua anche quando, pur troppo, le arti della pace esigono, pel lavoro proficuo, la quiete non d'imbelli, ma di creature vispe che il coraggio, la divina fermezza del carattere debbono attingere, anche da altri

elementi che non siano gli ardimenti atletici.

Adesso vengo al secondo guaio, di cui la colpa non è certo dei giovani, e ho finito. Questa seconda disgrazia è grave. Si tratta della libertà d'iscrizione. È un dogma che fu ricevuto e sanzionato dal Consiglio superiore. Mi dissero che tanta libertà ebbe un singolare difensore in quell'alto Consesso, a cui ebbi l'onore di appartenere *in mia più verde stagione*.

Sapete, onorandi colleghi, che, tranne per i Politecnici, per gli studenti delle altre Facoltà il regolamento propone una serie di discipline, dando facoltà allo studente di sceglierne fra esse un certo numero stabilito.

Così uno studente di medicina può escludere da questo numero, per esempio la clinica medica o chirurgica, ovvero l'anatomia patologica, e includervi invece l'odontoiatria, la storia della medicina. Uno studente nostro di giurisprudenza può sostituire al diritto civile o romano, qualunque altra materia compresa nel così detto *quadro degli studi*. Il criterio della scelta è presto trovato. Con quella sostituzione, il prescritto numero delle iscrizioni è compiuto; e l'esame di certe discipline un po' gravi è felicemente evitato.

Un mio buon amico difese egregiamente il regolamento con molte considerazioni. Una di queste mi piacque e la ripeto. Egli dice: chi evita d'isciversi ad un corso fondamentale, mostra così scarsa intelligenza che poco farebbe per lui un regolamento, che gl'impedisce codesto sproposito. Chi ha la testa a posto non fa queste cose. Cioè chi ha la testa a posto, si guarda bene di seguire il regolamento. Il quale così, in forza e in virtù di un tale magnifico ragionare, non servirebbe che ad un disgraziato che nulla degli studi comprende. (*ilarità vivissima*).

Capisco che non c'è nulla a questo mondo che non possa essere difeso, nulla che non possa essere vilipeso. Quel nostro collega e superiore di un'Università *tipo C* difende strenuamente la libertà d'iscrizione; mentre in un giornale che ha un nome strano, altrettanto strenuamente striglia noi poveri miserabili che facciamo lezioni anche più miserabili. Vogliamo sempre essere Romani? Ma la disciplina degli studi non è tutta espressa nel-

*l'instituere* latino? Non si comincia dagli elementi che debbono essere noti, per andare all'insù? Prima si semina o si pianta, e poi si raccoglie. La gerarchia delle scienze si ribella a qualunque attentato alla sua compagine. Quando lo studente, o meglio lo studioso, avrà a sua disposizione i mezzi che gli consentano la scelta, sceglierà. Non prima. Chi può scegliere fra cose che gli sono egualmente ignote? Robe vecchie e stantie, si dirà. La libertà di iscrizione germanica è più formale, che reale. L'ordine degli studi ha una duttilità che non ha a che fare col sistema nostro; così com'è espresso in un regolamento.

Onorevole ministro, dimenticate il tono di predicatore, che la stampa mi attribuisce così volentieri. C'è tanta gente che predica che la mia funzione sarebbe superflua. Sono desideri, osservazioni anche malinconie, che esposte davanti all'alto Consesso m'illudo che trovino buona accoglienza.

Non dimentichiamo la funzione storica della Università. La creatura nata fra noi, che, come *Studio generale*, fu il coronamento ideale di ogni attività. Per via della diffusione del sapere e della libertà della discussione, caddero i rigidi canoni della misera cultura del medioevo, e si formò come un fondamento (se è permesso dire) intellettuale, che preludeva ad altre unità, ad altre vittorie del pensiero. Il Governo può senza danno, anzi con vantaggio, e senza rammarico, sacrificare imprese di dubbio esito, nel campo degli studi, e dare all'attività sua, a vantaggio della cultura nazionale e quindi dell'Università, una magnifica impronta di seria grandezza. Ed è tempo che si avvertano i pericoli di malaugurati ritardi.

In viaggio per Roma, in un arresto del treno, nella sua corsa attraverso boschi rinverditati tutti dal maggio, osservai un grande tronco abbattuto, per così dire ucciso. Dalla scorza ruvida e grinzosa, come la faccia di un vegliardo, pur così, uscivano ancora freschi germogli, cui sarebbe più tardi mancata la vita.

Ancora è vivo e germoglia il patrimonio della nostra cultura, in più punti ferito: venite, onorevole ministro, in suo aiuto. Sanate le sue ferite, ridategli vita e rigoglio. È l'opera che domanda e attende la gloria del nome d'Italia. (*Applausi e congratulazioni*).

### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Maragliano, Del Carretto, De Vito e Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MARAGLIANO.** A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1917, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (N. 1255).

**DEL CARRETTO.** A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1451).

**DE VITO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto: legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (N. 1417);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali (N. 1436).

**CITO FILOMARINO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316);

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491).

**PRESIDENTE.** Do atto ai senatori Maragliano, Del Carretto, De Vito e Cito Filomarino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Beltrami, Beneventano, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borghese, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Casati, Castiglioni, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cito Filomarinò, Colosimo, Conci, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Faelli, Ferraris Maggiorino.

Gabba, Garbasso, Garofalo, Garroni, Giordani, Giordano Davide, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Morello, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pincherle, Pironti, Porro.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Sili, Simonetta, Siriani, Sitta, Soderini, Spada, Squitti, Stoppato, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Torraca, Trecani.

Venturi, Vigliani, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul bilancio della pubblica istruzione.

Ha facoltà di parlare il senatore Berti.

BERTI. Il bilancio in esame mi porge l'occasione di segnalare all'illustre ministro della pubblica istruzione non già una dimenticata — perchè egli, da perfetto gentiluomo, non dimentica — ma una che ha bisogno immediato di cure ricostituenti. Desidero cioè richiamare all'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole Governo, di cui egli è *magna pars*, le condizioni sempre più difficili e gravi della Biblioteca nazionale e centrale di Firenze, affinchè egli ottenga dal ministro competente quelle provvidenze che tale Biblioteca esige per il suo normale ed efficace funzionamento ed anche per la stessa sicurezza dei tesori librari di cui va giustamente orgogliosa.

La Biblioteca centrale di Firenze è ormai satura fino all'inverosimile, tanto che ne soffrono perfino le condizioni statiche dell'edificio che l'accoglie. Era facile prevedere quello che oggi si verifica: ed è così che fu decisa la costruzione di un nuovo edificio nel quale la Biblioteca nazionale centrale avrebbe dovuto trovare — e troverà certamente — la sua sede definitiva e degna. Ma il proverbio insegna che le cose lunghe divengono serpi. E già molto in lungo si è andati con la costruzione di questo fabbricato e molto più in lungo si andrà. Questo è il punto sul quale richiamo l'attenzione, il giudizio e le determinazioni dell'illustre ministro e del Governo.

I lavori della nuova sede della Biblioteca furono iniziati nel 1913: sono quindi circa 15 anni; è un periodo di tempo che apparirebbe sufficiente perchè l'edificio fosse compiuto, ed anzi perchè la Biblioteca ne avesse preso possesso.

Ma vi è un proverbio fiorentino, che il Senato mi permetterà di ricordare, per quanto sia un po' volgaruccio, che dice: « poco cacio, poco Sant'Antonio » (*Ilarità*). Sono stati dati in 15 anni 9 milioni circa, cioè una media di 600 mila lire all'anno. Con questi fondi l'aver portato l'edificio al punto a cui è arrivato è cosa miracolosa.

Attualmente è ultimata tutta la massa muraria dell'edificio principale fino al piano

di posa delle terrazze e dei tetti: è costruita la suggestiva tribuna dantesca, la loggetta di accesso, ed è anche terminato un grande magazzino librario capace di due chilometri e mezzo di scaffalatura. Questo è l'attivo; ma veniamo al passivo. Le murature sono allo stato grezzo, prive di intonaco e mancanti di copertura; e perciò esposte all'azione deleteria delle acque e degli agenti atmosferici. Ciò tanto più si verifica per quelle parti in pietra serena che adornano la zona centrale interna dell'edificio. Si dice perfino che un capitello di una delle colonne di granito di Baveno si sia sfaldato e sia caduto e ciò importa una nuova spesa per riparazioni. Manca anche la copertura di un grande tratto di pavimento; mancano gli impianti dell'acqua, della luce e del riscaldamento; mancano gli ascensori e i montacarichi. Mancano pure le decorazioni, l'ammobiliamento e tutto quello che deve completare l'edificio.

Deve essere ancora completato il padiglione per l'esposizione del libro e i grandi magazzini che dovranno contenere per settanta chilometri di materiale librario.

La sede attuale della Biblioteca, come ho già detto, è talmente satura di materiale che non c'entra più nulla. Alcuni ambienti del primo piano hanno dovuto essere puntellati con quelle che noi toscani chiamiamo capre e che sono formate di grosse travi.

Ma non basta: i pavimenti e le stanze del piano superiore hanno dovuto essere sgombrate nel centro perchè minacciavano di cadere. Le scaffalature che stanno attorno ai vari locali non posano più sui pavimenti, ma, come le finestre e le porte si appoggiano ai ferri che le sostengono, così queste palchettature hanno dovuto essere fermate alle muraglie rimanendo alte un palmo dai pavimenti, e quindi lo sforzo delle muraglie per sostenere questo immenso peso si è assai accresciuto.

Intanto le Regie procure di tutto il Regno mandano, come è loro dovere, dei sacchi pieni di libri, di stampe e di materiale librario. I soli giornali che arrivano giornalmente sono circa duemila. Perfino le sottoscale e i pianerottoli delle scale hanno dovuto essere adibiti a depositi e a palchettature per il materiale della Biblioteca con difficoltà di ricerche per il personale e con ritardo nel favorire gli stu-

diosi che vanno a domandare dei libri in consultazione.

I materiali che sempre aumentano fanno accentuare l'inconveniente: vi sono circa duecentomila volumi che hanno dovuto essere esiliati dalla Biblioteca centrale e mandati a convertirsi nel convento dei frati di Santa Croce.

Altri volumi dovranno quanto prima trovare la loro residenza nel magazzino librario che ho già indicato e che sta per essere pronto. Ma che cosa vuol dire questo esodo di volumi al convento e al magazzino di Via Tripoli e di via Magliabechi?

Vuol dire sottrarre per lo meno all'immediato studio di chi accede alla Biblioteca questi materiali, perchè nei locali dove vengono trasportati questi libri, non ci sono altri locali dove lo studioso possa trovare il « confort » necessario per potere con la mente tranquilla studiare il libro richiesto; e non c'è nemmeno il personale di concetto e di fatica. Quando si andrà a domandare uno dei volumi che sono stati e saranno trasferiti in questi magazzini, che cosa avverrà? Avverrà che il bibliotecario aspetterà di aver conglobato un certo numero di richieste, perchè non si può mandare avanti e indietro, per ogni richiesta, lo stremato personale della Biblioteca centrale.

Quindi bisognerà aspettare che si raccolga un certo numero di domande e poi bisognerà fare la spedizione del personale di concetto e di fatica, per prendere i volumi e portarli alla biblioteca, mentre colui che li ha richiesti, aspetterà più o meno pazientemente con le armi al piede. E quando i volumi saranno stati esaminati e studiati si dovranno raccogliere nuovamente e bisognerà portarli al convento dei frati o al magazzino di deposito, con spesa e anche con deterioramento del materiale librario, che deve essere portato innanzi e indietro.

Questa rapida descrizione che io faccio è minore della realtà, ma dimostra la gravità delle condizioni in cui versa la Biblioteca, dimostra che è necessario portare in ogni modo a termine l'edificio che è in costruzione fino dal 1913, specialmente per due ragioni principali: perchè non si lasci ulteriormente deteriorare l'edificio costruito che costa già 9 milioni alle finanze dello Stato e poi perchè

è necessario che il materiale della Biblioteca non sia lasciato in locali che possono suscitare dei dubbi sulla loro stabilità, perchè contiene un materiale di grandissimo valore, anzi preziosissimo come gli incunaboli ed i manoscritti, tra i quali quelli del Macchiavelli e poi tutta la Biblioteca Galileiana e la Guicciardiniana e quella splendidissima Biblioteca dell'ex Gran Ducato, senza parlare del materiale individuato, come lo splendido testo della « Divina Commedia », con il commento del Landino presentato da lui stesso alla Signoria di Firenze e la piccola bibbia, cara, giornaliera compagna di frate Girolamo Savonarola, che porta in margine le sue glosse con carattere minutissimo e chiaro tanto che chi la vede ne rimane meravigliato. Perchè non si abbia a credere che io lo faccia per amor di campanile, cosa che io respingo tanto più che la Biblioteca nazionale di Firenze non è la Biblioteca di Firenze, ma quella d'Italia, e del mondo intero, perchè la cultura non ha confini, ricorderò un documento anzi due documenti.

Ricorderò che la costruzione della nuova sede della Biblioteca centrale nazionale di Firenze risale ad una legge del 21 luglio 1902, n. 337, legge che approvò la Convenzione del 4 febbraio 1902, stipulata fra il Governo, il comune di Firenze e la Cassa di risparmio della città di Firenze. E vi prego voler sentire le poche parole che aprono questa convenzione: « Avendo l'Amministrazione dello Stato riconosciuto (questo nel 1902) la necessità di costruire ad uso della Biblioteca nazionale di Firenze un nuovo edificio che meglio risponda al continuo incremento di essa Biblioteca, ormai incapace (sempre nel 1902) a contenere i volumi che attualmente possiede e quelli che pervengono continuamente da tutto il Regno (è una bufera, non infernale, che mai non cessa) o quelli che essa comunque sarà per acquistare; avendo ritenuto conveniente che l'edificio riesca opera degna della città di Firenze, si è addivenuto ecc. ecc. ».

Dunque il Governo riconosceva già da 26 anni addietro la necessità di costruire un edificio per trasferirvi la Biblioteca, perchè l'edificio attuale è incapace di contenere il materiale che allora esisteva; si può ben comprendere come questo materiale sia aumentato di numero e di importanza nel 1928 e si com-

prende quindi senza altri discorsi, quale è lo stato dell'attuale Biblioteca di Firenze. Questo stato era già riconosciuto nel 1902 dal Governo perchè la Convenzione comincia proprio con queste parole « avendo l'Amministrazione dello Stato riconosciuta la necessità ecc. ecc. » ed era riconosciuta l'urgenza di questi lavori poichè la Convenzione dice: « l'edificio dovrà essere compiuto ed attivato mediante trasferimento nel medesimo nella sede della Biblioteca centrale nazionale di Firenze entro il 31 dicembre 1909 ». Invece la costruzione si è cominciata soltanto nel 1913, siamo ora nel 1928 e la costruzione si trova nelle condizioni che ho dianzi indicato. Se si continuano a fissare degli stanziamenti a stillicidio, arriveremo alla metà del secolo, prima che l'edificio della Biblioteca nazionale di Firenze sia ultimato. Non c'è da farsi illusioni, bisogna camminare a grande velocità, con treno espresso, altrimenti la Biblioteca si troverà presto in tali condizioni che dovrà esser chiusa e al di fuori verrà posto un cartello come nei teatri con la dicitura « tutto esaurito ».

L'edificio di via Tripoli e via Magliabechi è stato studiato e costruito per uso di Biblioteca, non è fabbricato come il palazzo dei Giudici che ha potuto ospitare fino ad oggi la Biblioteca nazionale di Firenze, ma che non è idoneo per una biblioteca. L'edificio di via Tripoli invece è stato studiato e costruito esclusivamente ad uso di Biblioteca, in esso non possiamo mettervi un ospedale, nè una caserma, deve essere adibito a Biblioteca, non si può ripudiare nè distruggere e sarebbe un demente chi potesse fare una tale proposta. Bisogna che questo edificio sia ultimato alla svelta e che la Biblioteca nazionale di Firenze, sia colà trasferita il più presto possibile, perchè, come ho già detto, l'edificio ha una grande capacità e mentre l'attuale contiene come misura, una trentina di chilometri di palchettatura, invece il nuovo edificio di via Tripoli avrà 70 chilometri utili di palchettatura per la distribuzione del materiale.

Gli elementi per arrivare a questo risultato sono due: mano d'opera adeguata e finanziamento adeguato. Mano d'opera adeguata: oggi lavorano sì e no 30 operai, mentre 200 operai giornalieri possono benissimo lavorare. Si dice che il fabbisogno per terminare l'edificio

della Biblioteca si aggiri intorno ai 17 o 18 milioni. Io non me ne intendo, e se me ne intendessi questi milioni mi spaventerebbero, non avendoci mai avuto intimità di sorta; ma, se sono veramente 18 milioni, io dico che finanziando la costruzione della Biblioteca, anzichè nel modo modesto finora usato (e bisogna riconoscere la benemerenzza del Governo nazionale, perchè gli ultimi finanziamenti sono arrivati ad un milione) con un finanziamento portato da uno a quattro o cinque milioni, nel '32 o '33 avremo finito l'edificio della Biblioteca; ma se si dovesse continuare col finanziamento di un milione all'anno, noi arriveremo al 1947 o '48.

Il Governo attuale merita grande plauso, ed io vi unisco il mio, per avere recentemente concesso un prestito di 100 milioni al comune di Firenze per provvedere ai lavori urgenti della città, tra i quali primissimo quello dell'aumento del volume dell'acqua potabile. Questa iniezione utile di milioni nelle vene del comune di Firenze vale per il comune, il quale fa i suoi lavori d'interesse locale. Ma la Biblioteca è un lavoro statale, tanto che per la legge del 1902 tutore naturale ne è proprio il ministro dell'istruzione. Ora per la contraddizione che nol consente, non si dovrebbe vedere che il Governo il quale benissimo ha fatto a concedere questo prestito al comune di Firenze, ad aiutare le opere utili per la città, poi dal canto suo nulla fa per un'opera propria, per la quale ha già speso 9 milioni, e che deve servire a qualche cosa di urgente, a raccogliere cioè quei tesori che stanno alla Biblioteca centrale nazionale, nel Palazzo dei Giudici. Che si direbbe se un genitore largheggiasse in liberalità con i figli del suo secondo letto, e poi facesse lo stillino con quelli del primo letto, quasi che non avessero tutti gli stessi diritti e non meritassero lo stesso affetto?

Dunque non è possibile che il Governo non provveda al compimento dell'edificio della Biblioteca nazionale.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione mi dirà: « Lei ha ragione, ma io non tengo mica il sacchetto dei sesterzi: c'è un altro che li tiene ». Ma l'altro è un veneziano, è il figlio di una città storica e artistica, e non può rifiutare, perchè si tratta soltanto, rimanendo nei limiti stabiliti di spesa, di aumentare

alquanto lo stanziamento annuale. Onorevole ministro del Tesoro, tre o quattro milioni di più per quattro o cinque anni, non diminuiranno i benefici che lei ha portato all'Erario dello Stato. Allarghi la borsa e fuori i sesterzi!

Oggi io leggo nel calendario una data storica: il 5 maggio, e questa data mi riporta agli occhi della mente « il concitato imperio ed il celere obbedir ». Questo farà un Governo che è presieduto da un Uomo che appare come la personificazione della forza di volontà. Il Governo presieduto da Benito Mussolini deve fare questo miracolo di portare a termine la costruzione dell'edificio della Biblioteca nazionale di Firenze; deve dotare la Biblioteca della nuova magnifica sede; deve dare a Firenze questa prova del suo rispetto per la tradizione nobilissima della città in modo che sorga questo edificio, nobile per le finalità a cui intende, maestoso per le bellezze architettoniche che lo orneranno, e creare questo nuovo tempio degli studi e della cultura internazionale. Il Governo così operando meriterà il plauso e la riconoscenza di tutto il mondo civile. (*Vivi applausi*).

RAJNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA. L'esame finanziario del preventivo del Ministero dell'istruzione è stato fatto dal consueto relatore con la consueta diligenza. Io non intendo fermarmi altro che sopra pochi punti che stanno in strettissimo rapporto con ciò che propriamente mi induce a prendere la parola.

Comincio dall'insegnamento elementare. Rispetto ad esso segnala il relatore la sproporzione grandissima tra il numero dei maestri e quello delle maestre. Attualmente il numero delle maestre è di quasi quattro volte superiore a quello dei maestri. Di ciò per verità io non mi dolgo. L'istruzione elementare, soprattutto nei gradi inferiori, conviene assai più alla donna che all'uomo, come quella che ha strettissima affinità coll'ufficio materno. Lo mostra anche il fatto, che se da queste scuole scendiamo agli asili, non ci passa neppure per la mente che possano essere affidati ad altri che a donne. La maggior parte dei maestri si trova al disagio nell'ufficio che deve adempiere. Ne risulta che siano per lo più degli scontenti. E quando erano d'assai più numerosi



chè ora non siano, non erano pochi fra loro anche i sovversivi.

Questo non toglie che vi sia e sia sempre stato un numero ragguardevole di maestri che attendono all'ufficio loro con passione, come ad una missione; e questi sono davvero da segnalarsi alla gratitudine del paese. Fra loro si desidererebbero scelte le persone a cui conferire quel bastone di maresciallo, che è in questo ordine d'insegnamento l'ufficio di direttore didattico e quello d'ispettore scolastico: due specie di funzioni che il relatore stima abbiano da essere meglio delimitate e precisate. Il ministro sa sicuramente assai bene come stanno le cose; e se difetto c'è, provvederà a toglierlo e a stabilire un provvido coordinamento.

Seguitino dunque pure ad essere in grande, grandissima prevalenza le maestre elementari sui maestri.

Le cose cambiano quando passiamo all'insegnamento secondario. Non già che la donna non possa essere anche qui al suo posto. Ma ciò avviene grazie ad attitudini personali, non per ragioni di carattere generale. Vi sono delle insegnanti di ginnasio, non solo inferiore ma anche superiore, veramente eccellenti; ve ne sono talune che potrebbero stare molto bene anche in Istituti di ordine più elevato, vale a dire nei Licei o negli Istituti tecnici; e in parte vi si trovano di fatto; ma chi immaginasse un'istruzione secondaria interamente affidata a personale femminile, immaginerebbe cosa mal corrispondente al bisogno e addirittura assurda.

È assolutamente necessario che nell'insegnamento secondario prevalgano gli insegnanti di sesso maschile. Esperienza diretta e autorità di direttrici savie e oculate mi hanno da gran tempo fermamente persuaso essere desiderabile in grado sommo che essi non manchino neppure negli Istituti prettamente femminili. Ciò anzitutto, se si vuole, per una maggiore autorevolezza.

Ma non per questo soltanto. È innegabile che sebbene vi siano donne di altissimo intelletto, la forza del pensiero è maggiore e più intensa nell'uomo che nella donna. Con ciò non si dice punto che la donna sia inferiore all'uomo: essa è diversa. Superiore è invece nell'ordine del sentimento. Tutto ciò avviene

per fatto di natura, che non è in nostra facoltà di mutare.

Da una prevalenza femminile nell'insegnamento secondario, e soprattutto nei gradi suoi più elevati non può dunque non venire gravissimo danno. E nondimeno non è poco il timore che su questa china si deva scendere sempre più. Lo mostrano le condizioni delle facoltà di lettere universitarie. Se risalgo ai miei primordi d'insegnante universitario, non trovo studentesse. Principiarono al tempo in cui fu ministro dell'istruzione Ruggiero Bonghi. Furono ammesse da lui senza che per ciò gli paresse esserci bisogno di una legge e nemmeno di un decreto. La legge parlava genericamente di scolari, senza specificazione di sesso. Le donne furono così ammesse alle Facoltà universitarie. Ammesse, via via crebbero di numero, tanto che attualmente nelle facoltà di lettere sono in numero prevalente, e a volte, non solo prevalente, ma doppio e anche ben più che doppio.

Questa è cosa che deve dare preoccupazioni. E più dovrebbe impensierire, se il danno non fosse attenuato d'assai da un fatto provvidenziale.

Fra il punto d'imbarco delle studentesse che escono dalle scuole secondarie, e il punto di approdo del conseguire o dello sperare di conseguire, un posto nell'insegnamento, c'è un gran continente, sul quale a un numero considerevole di scolare e di laureate è dato di sbarcare, e dove sbarcano con desiderio: c'è il matrimonio. Il matrimonio sottrae in questa maniera all'insegnamento una quantità molto considerevole di candidate, di future aspiranti. Nè tale sottrazione è il solo, nè il maggiore vantaggio che con ciò si consegua. In queste studentesse e in queste laureate vengono ad aversi delle mogli e delle madri colte. Già molto apprezzabili le mogli colte; ma apprezzabile molto più l'ufficio che esse adempiranno quali madri. Mentre in generale le mamme di un tempo potevano semplicemente assistere i loro figliuoli negli studi elementari e anche soltanto nei più elementari, invece attualmente numerosissime mamme possono seguire ad assistere negli studi i loro figliuoli. Così stando le cose, poco mi dorrei, se simultaneamente non s'avesse una penuria addirittura spaventosa nel numero degli studenti di

sesso maschile, e di quegli studenti particolarmente di cui è massimo il bisogno: di coloro cioè che, dotati dalla natura di ingegno e di ardore per lo studio, costituiscono le future speranze della Nazione, nella quale, usciti dalle Università, sono destinati ad adempiere prima o poi le funzioni più elevate dello Stato e della Società.

Con ciò ho messo il piede sopra una terra, che non è più semplicemente il lido dell'insegnamento secondario, ma che è la terra della scienza in genere, nel senso più alto e comprensivo; della scienza, dalla quale emana la luce che tutto illumina; da cui dipende per intero il progresso umano.

Essa costituisce un sacerdozio, del quale i sacerdoti chiamavano se stessi in altri tempi — ora non più — filosofi, cioè *amanti della scienza*, non già *sapienti*. Amore essa domanda. Numerosi noi ne desidereremmo intensamente i cultori; e per contro essi sono venuti scemando in misura dolorosa. Ben pochi coloro che attualmente si volgono alla scienza pura; alla scienza non promettitrice di vantaggi materiali immediati e patenti. Chi ora si mette agli studi universitari, mira semplicemente, o soprattutto senza nessun confronto, all'utile, ossia al guadagno: al guadagno, quale mezzo per conseguire, non già solo le comodità, ma i godimenti della vita. Purtroppo è così; purtroppo quelli che si dedicano con quello spirito di completo disinteresse di cui ha testè parlato l'on. Tamassia, alla scienza pura e schietta, non promettitrice di grandi guadagni, vanno diventando sempre più rari.

Ne è risultata una diminuzione pericolosissima di candidati ai quali possano fiduciosamente essere affidate funzioni di ordine superiore e in primissimo luogo quelle, che stanno al colmo di tutta quanta la scala, dell'insegnamento superiore. Di ciò sono testimoni tutti coloro che partecipano a Commissioni esamiatrici di concorsi; vi è una diminuzione di valori; diminuzione che porta con sé per conseguenza che questi uffici abbiano ad essere concessi anche a persone, non dirò affatto inette a occuparli, ma certamente mediocri.

Stando così le cose, bisogna pensare al rimedio. Mi accadde di dirlo anche altra volta in quest'aula: un rimedio sarà portato fatalmente dal tempo. Verrà tempo nel quale i

valori dovranno ancora essere apprezzati secondo verità. Ma dobbiamo noi aspettare inoperosamente che ciò segua di per sé? Quando, disgraziatamente, ci accade di ammalarci, aspettiamo proprio sempre che la natura provveda e ci tolga di dosso il male che ci travaglia? Si ricorre a rimedi; si tenta di vincere il male per mezzo dei consigli di chi sappia ed abbia esperienza superiore di gran lunga alla nostra. E così dobbiamo fare certamente anche qui.

Quali possono essere questi mezzi, sarebbe certamente lunghissimo il dire, e impossibile dir per intero. Però basta domandare che a ciò si abbia continuamente la mente; che si abbia di mira che bisogna realmente trovar modo di far sì che questa diserzione delle forze giovanili più vigorose e più promettenti, dalle facoltà e da quegli studi che non promettono grandi vantaggi materiali, abbia, se non a cessare, a diminuire. Questo sicuramente si può ottenere; mezzi se ne affacceranno a ogni poco, purché a questo si pensi e si seguiti a pensare.

Certamente, come già anche a proposito degli edifici della Biblioteca Nazionale di Firenze, fu detto dall'on. Berti, anche qui il ministro dell'istruzione potrà addurre, che non si tratta di cosa che stia in lui, ma che arbitro principale è il suo collega delle finanze. Senonché io mi tengo sicuro che le resistenze del ministro delle finanze potranno essere più facilmente vinte quando gli si mostri che queste spese non possono chiamarsi, come tanto ingiustamente si chiamarono un tempo quelle militari, delle spese improduttive. Sono spese che porteranno frutti; forse non immediati ma indubbiamente cospicui. E a piegare il ministro delle finanze gioverà molto che il ministro dell'istruzione possa dire e persuadere che tutti i danari dati e da darsi sono stati e saranno spesi con oculata parsimonia, senza sperpero di nessun genere. Io credo che questa assicurazione il ministro della pubblica istruzione potrà ben darla al collega. Del quale ben si comprendono le resistenze quando si pensi al carico di responsabilità che grava su di lui.

In una cosa stimò che non si possa non essere noi tutti saldamente concordi: nel desiderio intenso che questo nostro Paese, che è venuto risollemandosi nell'ordine materiale, e che ora è rispettato, e dove ce ne sia bisogno, anche te-

mutato, abbia ad avere un posto altrettanto elevato nell'ordine della coltura.

Rispetto a ciò gli stranieri non sono per nulla affatto mal disposti verso di noi; anzi tutto per il nostro passato così glorioso; poi altresì per le condizioni presenti. Ma non dobbiamo contentarci di questo; dobbiamo invece fare in modo che questo rispetto degli stranieri verso di noi, anche nel campo della coltura, sempre più si accresca e sia ben meritato.

Questo stato di animo degli stranieri si è manifestato anche nel recente congresso per gli studi romani qui in Roma e nel congresso Etrusco chiusosi ieri l'altro a Firenze. Oltremodo numerosi furono gli stranieri accorsi ad entrambi con un sentimento di simpatia e di fiducia. Dobbiamo fare in modo che questa fiducia si dimostri ben collocata. Noi abbiamo degli obblighi sacrosanti e li dobbiamo assolvere. Dello stato presente non possiamo, non dobbiamo essere soddisfatti. Esso è, considerato nell'insieme, di innegabile decadenza.

Bisogna risollevarci; bisogna fare in modo che il presente e il futuro siano in tutto degni del glorioso passato.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione sa bene che concorde è il nostro pensiero e in esso egli pure consente. Sa pure che non altrimenti pensa il Capo del Governo. Il quale a questa condizione di consenso, può aggiungere un'altra particolarmente preziosa; perchè, mentre gli altri desiderano e vogliono, il Capo del Governo, desidera, vuole e può (*Approvazioni*).

CORNAGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA. Onorevoli colleghi, soltanto poche parole io debbo dirvi.

Nella sua pregevole relazione, l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, parlando delle scuole speciali ha espresso il convincimento e il desiderio, che queste istituzioni siano favorite anche dagli elementi locali.

A tale proposito mi permetto ricordare che col prossimo anno scolastico verrà aperta in Cremona una di queste scuole, nel magnifico palazzo che il marchese Ferdinando Stanga ha donato a tale istituzione.

Mi è parso fosse opportuno che il generoso atto del munifico patrizio fosse ricordato in questa Aula.

D'OVIDIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO. Non era mia intenzione di prendere parte alla discussione di oggi: ma nel leggere la densa accurata relazione del collega Mango, ho trovato un punto, sul quale mi sento in dovere di portare qualche chiarimento innanzi al Senato. Si tratta della questione dei Convitti militarizzati.

Ricordo — ed alla mia età si vive di ricordi — che 36 anni fa, ebbi occasione di occuparmi ufficialmente di questa questione insieme col compianto Carlo Gioda, cultore egregio di studi storici e pedagogici ed autorevole provveditore agli studi. Noi fummo incaricati dal Governo di visitare codesti Convitti militarizzati, sui quali riferimmo. I Convitti militarizzati erano stati ideati ed attuati dal Governo in numero ristretto e per uno scopo speciale, che non è qui il caso di sviluppare; ma insomma si trattava di fare in modo che fosse più facile e più largo il reclutamento degli ufficiali dell'esercito; e perciò si disponevano, per i giovani che uscivano da codesti collegi, dei privilegi speciali per entrare poi nella carriera militare. E la cosa fu attuata per alcuni anni; ma in Senato, per quanto io ricordi, non trovò favorevole accoglimento.

Dunque noi andammo a visitare questi collegi, che erano 5: Milano, Macerata, Siena, Aquila e Salerno. Trovammo in questi collegi un'organizzazione prettamente militare: vera alla testa un colonnello, e i vari reparti ovvero compagnie avevano per capi degli ufficiali dell'esercito anzichè dei modesti prefetti. Tutti erano militarizzati. Anche i fanciulli della prima classe — della prima camerata, come allora si diceva — erano vestiti e foggianti alla militare, e per essi la cosa rasentava il ridicolo. D'altra parte l'autorità del colonnello era messa a dura prova, perchè questi colonnelli non erano soltanto i capi della parte educativa, ma anche della parte istruttiva. Erano quindi i presidi del liceo-ginnasio annesso, erano i presidenti dei consigli dei professori. E sovente in questo consiglio si trovavano di fronte a questioni che non permettevano loro di parlare autorevolmente. Nascevano quindi mille inconvenienti, e qualcuno anche un po' comico, che io ho avuto tempo di dimenticare.

Ebbene, pur prodigando a questi capi militari ed a questi ufficiali coadiutori molte lodi per lo zelo che mostravano, noi ci dovemmo persuadere che era un ibridismo quello, che non poteva menare a nulla di buono, e che per quante cure essi si dessero, il loro zelo non aveva serio effetto. Noi pensammo che in un Convitto civile, dove si va per istruirsi, e dove i professori sono dei borghesi, il preside deve sì avere delle qualità virili, ma non già quasi supervirili, da militare, e deve anche conoscere certe pieghe della natura giovanile.

Orbene, dopo un'accurata visita fatta a codesti cinque istituti, noi arrivammo a questa conclusione, che io non ricordo con piena esattezza: che l'istituzione fosse male fondata e non potesse dare effetti seri e ragguardevoli; che tutti i convitti con annesso liceo-ginnasio pubblico dovessero conservare il loro carattere civile; ma che tuttavia era del pari opportuno che si pensasse a rinforzare in essi tutta quella parte che riguarda l'educazione fisica. E proponemmo anche di non far distinzione tra gli alunni interni e i tanti alunni esterni che dovevano essere considerati nello stesso piano di equità. Proponevamo che l'educazione fisica, che era la cenerentola degli Istituti, fosse seriamente curata e che fosse diretta da un ufficiale dell'esercito, il quale ne avesse la direzione e la responsabilità, e che servisse non soltanto per quella parte che allora si chiamava ginnastica pura e semplice, ma per i più adulti servisse anche come istruzione preliminare. Io parlo di 36 anni fa; allora di istruzione premilitare non si parlava neppure.

Noi fummo profeti, che dovettero aspettare un po' di tempo per vedere la realizzazione della profezia; perchè solo dopo 18 anni io vidi a Torino al posto di direttore dell'educazione fisica del Convitto nazionale un capitano dell'esercito, il capitano Carpi. E allora io mi allietai e dissi: « Guarda un po', dopo 18 anni la nostra proposta sembra che sia attuata ». Non sono però in grado di dire in quale misura e per quanto tempo fosse attuata quella nostra proposta: credo anzi che in seguito non se ne sia fatto più nulla.

Ma adesso i tempi sono cambiati; adesso l'educazione fisica si vuol curare molto, e qualcuno dice anche troppo. Ma via, il troppo non sempre stroppia, specialmente quando

bisogna reagire a delle antecedenti eccessive debolezze.

Dunque, l'educazione fisica ora è stata rinvigorita e si va organizzando l'istruzione premilitare, che è strettamente connessa con l'educazione fisica. Io voglio concludere dicendo che noi siamo sulla buona via, a quanto mi sembra, e che d'altra parte, se bisogna lodare i collegi militari, come l'Annunziatella per esempio, dalla quale sono usciti i Cosenz, i Pianell, i Marselli e tanti altri sommi uomini, bisogna pure ricordare che ci sono anche molti istituti di tipo diverso da questi, e che dobbiamo cercare di perfezionarli, perchè la generalità dei convitti conservi il suo carattere di istituto civile, e specialmente perchè tuttociò che è educazione fisica sia in essi ben ringagliardito e sia diretto a scopi pratici, senza esagerazioni. Quindi non mi pare che sia il caso di ritornare all'antico. Questo soltanto volevo accennare al Senato. (*Approvazioni*).

#### Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, ho sentito, poco fa, uno dei nostri colleghi dire-quasi con un senso di terrore che si erano iscritti a parlare su questo bilancio sei interlocutori.

E, poichè più si attenua il dolore e il fastidio delle cose presenti pensando alle più fastidiose del passato, gli ho ricordato che c'era un tempo in cui si iscrivevano anche sessantasei interlocutori.

Non so veramente se in queste condizioni a me convenga parlare, e a quest'ora, dovendo toccare poi argomenti molteplici e complessi. Ma ho fatto fra me stesso un ragionamento: se noi rimproveriamo a questi studenti negligenti di non essere tanto pazienti di ascoltare per alcune ore le lezioni dei loro professori, perchè in questo consesso, dove si raduna una parte eletta del Paese, ci dovrebbe essere della impazienza quando si tratta di esaminare così gravi problemi i quali non saranno mai esaminati abbastanza nè con cura soverchia?

E non si tratta dell'autorità di chi parla - possa egli averla o non averla - perchè an-

che i più umili possono, e magari dovrebbero, portare la loro voce ed i frutti della loro esperienza. E tornando a quei sessantasei ipotetici interlocutori, se io considero che esaminare un bilancio vorrebbe dire propriamente: confrontare le impostazioni delle spese con il modo con cui le spese sono erogate e come i servizi pubblici funzionano, e questo non si può sapere che per diretta esperienza o per notizie da altri attinte particolarmente e comunicate, allora i sessantasei interlocutori potrebbero non essere inutili. Tanto più che, mancando a noi, almeno ad alcuni di noi, tutta questa esperienza diretta e complessiva, ci manca qualche altra cosa; cioè tutto quel complesso di notizie, di osservazioni, di critiche, che in tempi di maggior libertà e nei quali la voce dell'opinione pubblica si poteva far sentire per mezzo di una libera stampa, ci sarebbero poste dinanzi per quella via e ci darebbero occasione di meditare.

In mancanza di questo concorso che pure sarebbe necessario, ci avvarremo di dati quali ci possono fornire gli atti parlamentari e gli stessi atti che partono dal Governo. E credo non dovrebbe dispiacere al Governo - e di questa opinione, suppongo, dovrebbe essere l'onorevole Mussolini - se in mezzo a tante lodi sorge la voce di una critica palese, specie se non fatta per preconcetta ostilità, ma fatta per quello per cui la critica serve, per prospettare ai Governi gli errori in cui sono caduti e purtroppo ricadono.

Questo bilancio dell'istruzione importa un miliardo e trecento milioni di spesa: 770 milioni, oltre ad altre spese accessorie, sono spesi per l'istruzione elementare; 191 milioni sono spesi per l'istruzione secondaria; e tutti il resto rappresenta, sempre per somme relativamente minori e in iscala discendente, la spesa per tutti gli altri servizi.

Il bilancio questa volta ci si presenta con una economia di 68 milioni, dipendente in massima parte dalla soppressione dei caro viveri che non so se sia stata una cosa provvida, tranne forse per le maggiori categorie, perchè i prezzi non si sono punto adeguati al nuovo costo della moneta.

E, insieme a questa economia, sempre per presunto e contestabile reale adeguamento di prezzi, abbiamo delle piccole economie su vari

servizi; economie della cui importanza ed opportunità non mi posso persuadere pensando all'importanza e all'attuale insufficienza di questi servizi e al molto che si spende, altrove, per ragioni non giustificate. Per esempio, abbiamo una economia di 500 mila lire sulle spese generali, di 50,000 lire sull'amministrazione scolastica provinciale ed altre perfino sull'acquisto di libri per le biblioteche e del materiale di studio per le scuole medie.

Nella relazione è detto che ciò non ha nociuto al movimento dei pubblici servizi. Invece, mi duole il dirlo, l'opinione generale è abbastanza diversa perchè questi servizi pubblici sono spesso inceppati; e, alla Camera dei deputati, da voce che non si può ritenere eretica, è stato infatti accennato, come non solo nella Amministrazione centrale, ma specialmente nell'Amministrazione regionale, e con l'allargamento della sfera di competenza dei provveditori agli studi, si sono avverati molti e non lievi inconvenienti.

Queste economie sono state, in linea di massima (se ne può generalizzare il metodo) attuate con la diminuzione del personale. Il che, se talora ha avuto conseguenze non buone quando si è trattato di servizi amministrativi, ne ha avuto peggiori quando si trattava di servizi attinenti all'istruzione. Ciò si è potuto vedere nell'insegnamento dove si è ricorso ad un gran numero di supplenti; e si sa benissimo che i supplenti, sia per il modo della scelta, sia perchè non hanno ufficio stabile, non sempre possono fare quello che farebbero gl'insegnanti ordinari.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Le dimostrerò che i supplenti sono grandemente diminuiti di numero in questi anni. Le darò delle cifre esatte.

CICCOTTI. Va bene, ma attualmente le cifre e i fatti che trovo negli atti parlamentari mi danno ragione. Ella non mi negherà poi, in ogni modo, che questa riduzione c'è stata ed è stata notevole, con conseguenze non lievi, per le biblioteche, sia in rapporto alle somme prima stanziare, sia in rapporto al numero dei funzionari. Così, per esempio, nella categoria A sopra 100 posti di ruolo ne mancano 26; nella categoria B sopra 60 posti di ruolo ne mancano 36, più della metà, e così via discorrendo.

Ma, poi, quello che ha prodotto, nelle biblioteche, anche maggiori inconvenienti, è stato il diminuire il numero dei distributori credendo di poter fare il servizio con i semplici fattorini, cosa a cui ha accennato l'on. Tamassia, e di cui può verificare l'importanza e le conseguenze chiunque si rechi alla biblioteca centrale di Roma, alla Vittorio Emanuele, in altri tempi la più dotata del Regno, dove accade che su dieci schede che sono presentate per avere dei libri, per lo meno cinque o sei ritornano senza poter essere soddisfatte.

E mi è stato anche raccontato un fatto che io non posso certificare ma che l'onorevole ministro potrebbe controllare. Nella Vittorio Emanuele, accanto alla sala riservata di studio vi sono grandi sale che contengono volumi in folio, e libri antichi di teologia ed altro che solitamente nessuno consulta. Ora mi è stato detto che dei fattorini, per non recarsi a rimetterli nel posto lontano dove erano collocati (i raggi della biblioteca si stendono per molte centinaia di metri), hanno gettato i libri da rimettere a posto ne' vani degli scaffali dove sono questi vecchi libri che non si rimuovono mai. Così libri di frequente consultazione si son potuti considerare come dispersi; direi, anzi, peggio che dispersi; perchè, quando un libro è sottratto da una biblioteca in maniera qualsiasi, anche rubato, può darsi che sia ancora adoperato, magari dallo stesso colpevole che lo ha sottratto. Ma, quando va fuori posto, resta inutile per tutti.

Passo a un altro dei grandi servizi dell'istruzione pubblica che interessa tutta la Nazione e in particolare i padri di famiglia per il profitto che ne possono ritrarre i loro figliuoli; più generalmente ancora, per l'importanza che esso ha nell'ordine degli studi: quello della istruzione media. Il Governo — lo voglio assumere in blocco e impersonalmente — considera la legge Gentile e l'ordinamento che ne è seguito come un suo figliuolo prediletto, e con un aggettivo molto abusato è stato detto anzi che questa è una legge « fascistissima ». Non so che cosa propriamente ciò voglia dire; ma vediamo intanto, quali sono stati gli effetti di questa legge e dell'applicazione che se ne è fatta.

Se si vogliono raccogliere le voci dei padri

di famiglia e degli alunni si dovrà notare un generale malcontento perchè...

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Perchè gli esami sono più difficili!

CICCOTTI. Onorevole ministro, potremo trattare di ciò a suo tempo: intanto citerò, sui risultati, qualche relazione di elementi che dirigono i maggiori servizi del Ministero dell'istruzione; allora lei potrà non affaticarsi a smentirmi così crudamente.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Io non ho smentito, ho solamente spiegato.

CICCOTTI. La gente guarda con curiosità e non senza commenti, per le vie e all'entrata e all'uscita dalle lezioni, fanciulli, giovani e giovinette oppressi quasi dal peso de' volumi che portano con loro a scuola, donde finiscono, ed è questo un gran male, per uscire con un senso di stanchezza e di fastidio che non fa amare la scuola. Sarebbe da preferire che ne uscissero magari meno dotti, o se si vuole meno ingombri di bagaglio erudito, ma senza aver perduto l'amore della scienza e del sapere; anche poi se dovessero dire come quel tale saggio: che una cosa sola sapeva: di non sapere niente, ma di aver però conservato l'amore dell'imparare.

Ma ho detto di volermi riferire alle notizie ufficiali dei risultati.

Il Ministero pubblica, tra le tante cose che si pubblicano sotto gli auspici del Governo fascista e che non so come possono vivere di vita propria, o donde traggano i mezzi, perchè non si sa dove trovino lettori e compratori; il Ministero pubblica, ripeto, quegli Annali della scuola...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Che sono eccellenti!

CICCOTTI. ...che hanno la loro utilità, lo consento, appunto perchè tendono a mettere dinnanzi agli occhi del Governo, e di chi voglia leggerli, l'immagine del modo con cui si svolge l'insegnamento.

Nel volume che contiene le relazioni fatte da tanti commissari diversi e che costituiscono il riassunto de' pareri e de' risultati delle varie Commissioni di esame, si hanno, qua e là, de' divarii, ma in genere il giudizio ha una intonazione pessimistica.

Per amore di brevità, non potendo andare troppo in lungo, citerò qualche tratto più

significativo e che si riferisce a' centri maggiori, dove si potrebbero attendere risultati migliori. Cominciamo dalla storia dell'arte, e da Firenze.

È là che si vive in un ambiente d'arte, di cui in nessun luogo si può trovare l'uguale; dove è tutto un insieme di opere e di memorie che circonda, attrae, investe, quasi, chi comunque vi vive: un'arte che splende e trionfa ne' vecchi palazzi, nelle logge, ne' marmi stessi e ne' bronzi non costretti nemmeno, talora, nelle gallerie ma portate alla luce del sole e al margine delle strade.

Ebbene che cosa dice la relazione sul loro profitto in quest'ordine di studi?: « Quanto alla storia dell'arte in Firenze due deficienze furono notate: l'una riguarda l'estensione del programma svolto per quasi tutti i candidati e che fu riconosciuto deficiente; l'altra riguarda la conoscenza diretta delle opere d'arte che manca pure quando queste sono visibili tutte nelle strade, nelle chiese e nei musei della città ».

Veniamo alla filosofia. Anche qui, per qualche *rara avis* che parla di un constatato profitto in genere, anche qui le relazioni sono in tono pessimista; anzi c'è qualche tratto che vale la pena di leggere testualmente; tanto più che riguarda uno de' maggiori centri di coltura.

« Ad eccezione — vi si dice — (anno II, quad. I « pag. 333) di Kant del quale i migliori commentarono qualche pagina importante della *Ragion Pratica*, gli altri classici della filosofia « sono apparsi estranei allo spirito de' candidati; tra i privatisti era frequente il caso di « giovani (di Roma IV), che, pur venendo con « un programma nel quale erano indicati « i testi di S. Agostino, Bacone, Vico ecc., ne « ignoravano poi, nella pratica, perfino il titolo. D'una brutale sincerità fu la maggioranza « de' candidati provenienti dal « Michelangiolo » « di Firenze, che de' *Prolegomeni* di Kant presentati come testo di esame, dichiarò esplicitamente al Commissario di non aver capito « nulla. E la Commissione di Bologna aggiunge « che in filosofia la preparazione è parsa appena « sufficiente. Infatti, salvo poche eccezioni, molti sono stati promossi più per indulgenza della Commissione che per merito reale ».

A pag. 339, si legge: « ...Entrando a discor-

« rere delle prove di scienze naturali, la prima « osservazione è questa, che da parte di alcuni « insegnanti l'intero programma non fu svolto... « I soliti appunti d'incertezze, di nozioni, di « preparazione frammentaria e mnemonica, che « abbiamo visto sorgere dalle prove nelle altre « discipline, si fanno anche per le scienze naturali ».

Per le matematiche e la fisica (pag. 344) si deplorano: « lacune, superficialità, incomprendimento ». E altro ancora potrei citare, se l'ora non incalzasse.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Prima che cosa accadeva? bisognerebbe vedere se le condizioni delle scuole siano o no migliorate oggi, e indubbiamente sono migliori.

CICCOTTI. Al Senato ci sono molti avvocati e sanno che quando qualche imputato si trova in posizione difficile dice: Perché devo essere processato io e non quell'altro che ha fatto lo stesso di me e peggio di me? Onorevole ministro qui si tratta di costatare la realtà delle cose e vedere...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Vede che non le nascondiamo.

CICCOTTI. ...Non è che io voglia procurare qualche dispiacere a lei. (*Si ride*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Stia tranquillo, per questa via non me ne procura.

CICCOTTI. ...E per altra via non ne potrebbe aspettare; ma è accaduto e accade di procurare dispiaceri a ministri se sono stati molto suscettibili ad una semplice critica.

E ora verrò, onorevole ministro a quello che dice lei, a cui lei sembra avere accennato nell'interruzione.

Se si volessero riassumere assai sommariamente gli appunti fatti all'andamento attuale delle scuole medie, si potrebbero concretare nella constatazione fatta dai commissari di un incompiuto svolgimento del programma da un lato, e, dall'altro, di un metodo che consiste nel fare piuttosto affidamento con la memoria degli alunni anziché con la reale assimilazione e la consapevolezza di ciò che viene insegnato.

Si dice, e fu detto l'anno scorso qui, se anche non da lei: « aspettate che si faccia l'esperienza di questa riforma. Ma, onorevole ministro, la esperienza si fa in *corpore vili*. Quando si voleva

fare un'esperienza di questo genere si doveva limitare ad alcuni licei, come si fece quando si volle vedere quale effetto avrebbe avuto l'insegnamento del liceo moderno, che è in parte il liceo che si chiama ora scientifico. Ma fare esperienza in blocco, per tutta la nazione e per tutti gl'insegnamenti, di una legge riformatrice di cui non si possono prevedere tutti gli effetti, ed i cui effetti si constatano sfavorevoli come appare da queste relazioni, non mi pare che vada.

Non intendo fare l'avvocato del diavolo. Poichè mi trovo ad essere insegnante, l'onorevole ministro mi taccerebbe d'indisciplina se dicessi che la colpa non è degli alunni...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Io non attribuirò il disastro delle diplomate della scuola di magistero per il latino, nel recente concorso, al suo insegnamento, è evidente.

CICCOTTI. Capisco la punta.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. No, nessuna punta.

CICCOTTI. Non so, anzitutto, a quale dei magisteri Ella intenda riferirsi. Per quanto concerne quello di Roma, ne è stato incaricato, per un biennio, della parte più propriamente grammaticale e stilistica, uno degl'insegnanti più sperimentati d'Italia, che Lei ben conosce; e, per l'ultimo biennio, un altro non meno sperimentato per lungo insegnamento e anch'egli reputato insegnante da molti anni in licei di primaria importanza.

Le dirò pure che non sono andato a vedere personalmente queste statistiche (e molte statistiche sono anch'esse diventate da qualche tempo cosa opinabile); ma all'Istituto di magistero, se consulta le relazioni dai Regi Commissari straordinari da alcuni anni preposti all'Istituto per garantirne il regolare andamento, vedrà che in esse si dice come l'insegnamento fu esercitato con assiduità. E debbo aggiungere che, sino al giugno scorso, ho inteso di buone prove date ne' concorsi, anche in confronto degli alunni provenienti da scuole universitarie, dove giungono, dopo il più compiuto tirocinio de' licei e dove gli studi debbono svolgersi con maggiore larghezza.

Onorevole ministro, a me non spiacciono, del resto, queste interruzioni: la discussione comporta questo: vi si gioca di fioretto; e poi ho

le spalle buone... (*Si ride*). E torniamo ora in carreggiata.

L'on. Tamassia si doleva che gli alunni lasciassero la sua scuola per andare a fare le prove di calcio! Sono disgrazie. Una disgrazia di questo genere capitò a Terenzio, quando volle far recitare avanti al popolo di Roma una delle sue più belle commedie. Siccome passavano dei funamboli, per due volte il pubblico lasciò di ascoltare la commedia per seguirli, ed egli se ne duole nel prologo assai famoso.

TAMASSIA. Ecco un esempio classico che mi ha fatto male. (*Si ride*).

CICCOTTI. Come? La ho paragonata a Terenzio!

TAMASSIA. Ma vi erano anche i ciarlatani. (*Si ride*).

CICCOTTI. Io non vorrei prendere assolutamente, degli alunni e delle loro distrazioni, una difesa che potrebbe sembrare ed essere esagerata. Non si studia molto, è vero. Ma le cause di ciò sono varie e complesse. Ed è difficile, per molte ragioni, dire ciò che è, ed auspicare ciò che sarà la nuova generazione. Ma non bisogna isolare fenomeni e responsabilità. La scuola trae il suo nome da un vocabolo greco che voleva dire un piacevole riposo: i latini la chiamavano *ludus*, e *bonum otium* il lavoro intellettuale. Stando a questa tradizione, la scuola dovrebbe rendersi attraente: e non riesce tale: si possa o non si possa farlo, è un'altra cosa. Ma io credo che a questo effetto contribuisca anche per molta parte il sovraccarico e l'estensione delle materie insegnate.

Gli studi dovrebbero essere molto semplificati. Anzi a questo proposito dirò — perchè non credo si debba indicare il malè senza dire anche ciò che possa essere o parere la causa e il rimedio — che in Italia può darsi non si sia riusciti ad avere una buona riforma scolastica sopra tutto per un preconcetto fondamentale; perchè piuttosto che la cultura generale del Paese, si è considerata come assolutamente assorbente la questione scolastica a cui si è subordinato e in cui si è confuso e sommerso ogni altro problema di cultura generale. Ed allora, quando si crede che un adolescente, all'uscire dalla scuola, debba sapere tutto quanto è pur utile sapere, si comincia col dire:



ma può un giovane, può una giovinetta non conoscere la letteratura italiana, la storia, il latino? e un po' di greco ci vuole, è un po' di matematica; e delle scienze naturali non si può fare a meno, e la filosofia sviluppa il senso critico e avvezza a considerare i problemi... Tutto ciò, spesso, non ne' primi elementi, e nelle forme più semplici. E, allora, accade che i giovanetti debbono alla loro età sottoporsi ad uno sforzo che non corrisponde all'età, non allo sviluppo mentale, non allo stato psicologico, e nuoce anche fisicamente e finisce con lo svogliarli dalla scuola.

Per me la questione principale è l'istruzione degli adulti. Bisogna assumere come insegna l'antico detto di Solone «invecchio imparando». Così, quando si comprendesse che l'istruzione si deve svolgere e completare, giorno per giorno, in tutto il corso della vita, ne conseguirebbe naturalmente che non si sforzerebbero alunni ad imparare tante cose che non possono bene e sensatamente apprendere nell'estensione del programma e nelle sue forme particolareggiate, e non si obbligherebbero a quegli sforzi nocivi alla loro salute e contrari alle loro presenti inclinazioni. Ciò sarebbe utile per tutti, anche per gli insegnanti, che non sarebbero messi a un duro sbaraglio, e avrebbero modo, come non sempre hanno, di studiare e progredire.

Ma, allora, il problema si presenta sotto altro punto di vista; come ottenere questa istruzione degli adulti? È problema molteplice e vasto, lo intendo: che comprende la redazione di libri adatti a questo scopo, una vita sociale coordinata al fine, ordinamento di musei e gallerie, biblioteche, mezzi ausiliari di ogni sorta, ambienti familiari che coadiuvino.

Nè l'occasione, nè l'ora consentono di trattare qui e in questo momento di ogni cosa. Ma accennerò, come a cosa principale e preliminare, al problema delle biblioteche che, mi si permetta di dirlo, l'attuale Governo non ha saputo nè valutare nè risolvere come andava risolto.

Non faccio torto a lei onorevole ministro.

Io parlo in generale. Lei, onorevole ministro (mi tocca perfino di lodare, una volta, un ministro!) ha al suo attivo quella biblioteca di storia patria, che è certamente uno stru-

mento di coltura e che è stata messa insieme, con acume e con diligenza. Ma questo non toglie che il problema delle biblioteche non sia stato risolto e nemmeno radicalmente affrontato.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Risolto no; ma Ella, senatore Ciccotti, dice che non è stato neppure valutato; ciò che non è vero.

CICCOTTI. Non si tratta soltanto di valutare questo problema; si tratta di trovare la maniera concreta per risolverlo.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Attendiamo i fondi che ci mettano in grado di farlo.

CICCOTTI. Ciò importerebbe un'altra questione larga e spinosa: il modo come è distribuita e impiegata la spesa generale dello Stato: cosa che non può certo riscuotere la mia ammirazione. Ma restiamo, per ora, ne' limiti di questo bilancio. Lei, onorevole ministro, nel passato esercizio, ha ottenuto oltre tre milioni per le biblioteche; ma, di questi tre milioni, 700 mila lire furono destinate alla creazione di una nuova Direzione generale, laddove il Governo fascista nel sorgere, nel 1922, aveva per programma di non aumentare le direzioni generali, ma di semplificare sia i metodi di amministrazione e la burocrazia. Di questa nuova Direzione generale delle biblioteche non si vedono ancora utili effetti. Si vedono invece ogni giorno gli effetti della diminuzione degli addetti a queste biblioteche, di coloro che debbono acquistare, ordinare e portare i libri a contatto del pubblico studioso. Questo servizio si rivela ogni giorno sempre più insufficiente, al punto che anche nelle principali biblioteche riesce malagevole, e, talora impossibile, studiare.

Io so bene che risolvere il problema delle biblioteche non è cosa molto agevole. È un problema complesso, un problema ora di concentrazione, ora di discentramento, e poi di ordinamento e anche di costruzione, innanzi tutto. Di costruzione perchè si tratta di costruire le biblioteche in modo che, acquistate le suppellettili necessarie allo studio, offrano la possibilità di portare veramente, prontamente e completamente il libro a disposizione degli studiosi.

Io ho qui appena il modo e il tempo di accennare sommariamente e rapidamente. E

sorge innanzi tutto il quesito: in quali termini debbono tenersi le biblioteche generali; e quale posto debbono avere, e quale sviluppo, accanto ad esse, le biblioteche specializzate. Qualche volta, qui, alla Vittorio Emanuele, per trovare i libri di cui avevo bisogno e che i fattorini non rintracciavano, ho dovuto coadiuvare io stesso chi andava a cercarli. È un intrico di sale e corridoi che si succedono, e in cui, ogni giorno, si accumulano libri e riviste di ogni disciplina, che rendono sempre più difficile il collocamento, più difficile il riordinamento, e naturalmente più inadeguata la dotazione.

Se si domanda quanti mai vadano a consultare opere e riviste di specialità mediche o tecniche, che pure ho visto occupare molto spazio, si sente che saranno ben pochi in un anno. E allora si consideri in quali condizioni venga a mettersi, con lo straordinario specializzarsi delle pubblicazioni, una biblioteca che voglia comprenderle tutte.

Tutto questo costituisce già una difficoltà pregiudiziale e non lieve nella gestione delle biblioteche.

Occorre formare delle biblioteche speciali. Se ne vanno facendo; ma non sempre con criterio organico e in modo veramente adatto a discentrare l'uso e il servizio delle biblioteche.

Io credo che una biblioteca di medicina esista al Policlinico. Se così è, si potrebbe scaricare la Vittorio Emanuele almeno dalle pubblicazioni più speciali che si riferiscono alla medicina. Ed altrettanto si potrebbe fare per le opere matematiche e di ingegneria della stessa natura, delle quali esiste una biblioteca speciale al Politecnico.

Risolto questo lato del problema, bisogna pensare alla costruzione che, anch'essa, può semplificare certi servizi e ridurre anche le spese. Non so se qualcuno degli onorevoli colleghi abbia visitato la biblioteca del Congresso di Washington. Quella biblioteca viene gestita con una spesa inferiore a quella delle nostre biblioteche e con minor numero di impiegati, per quanto riguarda, almeno, i servizi di collocamento e distribuzione dei libri.

Il corpo della biblioteca poggia su di un'area circolare. Supponiamo che ci mandino a casa un giorno o l'altro noi senatori: e non si vo-

glia destinare ad altro uso quest'aula, si avrebbe la base per una biblioteca come quella del Congresso di Washington. In questa biblioteca, intorno alla sala di lettura che è in basso e circolare, si svolgono, in altezza tanti gironi, per molti piani. In ognuno di questi gironi ci sono tante categorie di libri corrispondenti alla classificazione di un ben ordinato catalogo e gli scaffali non superano l'altezza di un uomo; in modo che i libri possano prendersi e riporre, e spolverare senza bisogno di scale. Basta avere quindi talora anche un solo impiegato per ogni girone perchè, dal pianterreno, richiedendo un libro mediante trasmissione pneumatica, lo si possa con un sistema elettrico di trasporto, avere dopo pochi minuti, e con poca fatica. Anche in Germania le biblioteche di nuova costruzione o che si riadattano, si formano su questo che ormai diviene la forma tipica.

Una cosa di questo genere l'hanno fatta i Padri Gesuiti a piazza della Pilotta, con la biblioteca dell'Istituto biblico, che per un vasto campo di studi si può considerare come un modello del genere e funziona benissimo con non più di tre addetti. Anche l'Istituto Germanico con un diverso ordinamento ha raggiunto lo stesso risultato. E certi studi si son potuti fare e si fanno, qui a Roma, solo ricorrendo a queste biblioteche, che non sono governative.

Noi sappiamo tutti il contributo che hanno portato scienziati stranieri e specialmente i tedeschi, al progresso delle scienze filologiche e dell'antichità. Ma non è che essi avessero sempre e davvero un monopolio o una capacità maggiore dei loro colleghi italiani. Io vengo dal Congresso di Studi Etruschi ed ho potuto vedere come i nostri studiosi hanno bene sostenuto la partita riscuotendo consensi ed ammirazione, particolarmente il Trombetti, dai maggiori scienziati stranieri.

Ma bisogna vedere come hanno lavorato e lavorano molti degli eruditi stranieri. Prima di tutto essi si provvedono adeguatamente di ciò che occorre ad ognuno che vuol mettersi a un lavoro. Si forniscono cioè degli strumenti di lavoro. A molti sarà capitato per le mani qualcuno di quei cataloghi che mandano i librai tedeschi e donde appare materialmente come e con quali ausili lavorava un docente

tedesco: cataloghi di compiute biblioteche, che il professore tedesco aveva potuto riunire nell'esercizio del suo insegnamento e che costituivano anche la formazione di un patrimonio; perchè, alla sua morte, al suo collocamento a riposo, veniva messo in commercio, costituendo una risorsa per il possessore e un materiale utile conservato a chi l'acquistava anche in dettaglio. Da noi non si riscontra frequentemente tutto questo; e peggio sarà in appresso per ragioni d'ordine generale e particolare che sarebbe forse superfluo accennare.

Se gli studiosi, finora, hanno potuto costituirsi un certo patrimonio di libri, ora ne sono impossibilitati per il costo così alto delle pubblicazioni per la difficoltà degli alloggi in cui son costretti a restringersi, e così via. A questo bisogno deve sopperire quindi, vieppiù, tutta la collettività, nell'interesse stesso della scienza e dell'istruzione.

A proposito di questa istruzione degli adulti e delle stesse istituzioni universitarie bisogna notare che il tipo delle università che ora s'impone non è più il tipo conosciuto nella nostra giovinezza e tanto meno quello del tempo in cui occorreva leggerè con gli orecchi. La lezione accademica è cosa che perde sempre più d'importanza, specie se non sia associata ad altre forme d'istruzione. Quello che oggi conta è la collaborazione dei giovani, nei gabinetti, nei laboratori, nelle biblioteche. Il grande Carlyle quando fu nominato rettore dell'Università di Edimburgo enunciò una cosa che parve, semplicemente così come fu enunciata, un paradosso e non era: egli disse che voleva creare un'Università senza insegnamenti, e cioè un insegnamento che doveva svolgersi volta per volta con la collaborazione dei giovani nelle biblioteche. Il tipo dell'Università odierna è forse quello dell'Università americana. I giovani devono convivere con i professori studiando insieme con essi. È, in parte, il tipo del *College* inglese. Noi certo non abbiamo i mezzi degli americani che creano delle Università su 100 o 200 ettari di terreno, con tutti gli accessori, e magari, anche, con quel gioco del calcio che tanto spiace al collega Tamassia. Non abbiamo nemmeno la possibilità di costituire in tutta l'estensione *Colleges* come gl'inglesi: ma il metodo d'insegnamento deve accostarsi a quello. E, se non faremo tutti gli sforzi per tendere a questo

scopo, i nostri studi regrediranno. Ci resteranno la vivacità e l'ingegno italiano, la buona volontà; ma si rischierà di ridurci, in parte, a ripetizioni che riusciranno nella massima parte, infeconde.

È perciò che, dicevo, il problema fondamentale è quello della istruzione degli adulti. Per esempio si studiano le lingue moderne nelle scuole medie governative; e pure non si riesce mai ad impararle per un uso pratico che pur s'impone: si riesce ad imparare qualcosa solo dal punto di vista grammaticale e filologico. A Milano fu istituito il Circolo Filologico, il quale è stato ed è di una inestimabile utilità, perchè non è solo una scuola di lingue, ma è un luogo di convegno, un centro di vita sociale, una biblioteca circolante. Ed è riuscito a far ciò con mezzi inizialmente davvero modesti. Prima della guerra, pur con la lira che aveva il suo intero valore, si pagavano lire 3.49 al mese. Ora per il solo concorso della cittadinanza, che apprezza giustamente questa istituzione, essa è riuscita a costruirsi perfino una sede propria che, se non erro, recentemente avrebbe trovato a rivendere per parecchi milioni, dei quali si varrebbe per ricostruirla in un altro posto onde aumentare le risorse e quindi l'efficacia sua.

Io, onorevole ministro, dicevo ad altri che l'hanno preceduta in codesto duro travaglio, del ministero dell'istruzione, che se, per esempio, quando Napoli contava 4 o 5 mila studenti universitari, a ciascuno di questi studenti si fosse fatta pagare una lira soltanto al mese di più, si sarebbe ottenuto che quel Circolo Filologico di Napoli, istituito gloriosamente da Francesco De Sanctis, non andasse a perire soprattutto per mancanza di sede. E giovani ed adulti avrebbero avuto modo, anche in reciproci contatti con stranieri, di istruirsi senza cercare altre, forse, compromettenti distrazioni, o magari essere attratti da quel gioco del calcio che preoccupava tanto il nostro collega onorevole Tamassia.

Del resto bisogna anche rendersi conto delle mutate esigenze dei tempi.

Io ho sentito parlare da parecchi onorevoli senatori dei loro figli e, tra gli altri, un collega mi riferiva che suo figlio gli aveva detto: « Ma che studiare! Con un pugno (e pensava certamente a Dempsey) posso guadagnare un milione ».

(*Commenti*). *Contra factum protestatio non valet!*

A tutto questo bisogna riparare non con le prediche che hanno lasciato e lasciano molto spesso il tempo che hanno trovato: bisogna riparare con il rendere più agevole l'insegnamento, più facile e più efficiente l'istruzione; col fare intendere che l'istruzione deve protrarsi per tutta la vita; col fare toccare con mano che nella istruzione, quando non è fatta in maniera estenuante si possono riscontrare quelle gioie che altrimenti si è costretti a cercare in altri esercizi che, del resto, non è detto che si debbano trascurare; perchè ad esempio un popolo come l'inglese ha fatto tante cose degne della più alta considerazione nel campo del lavoro intellettuale, pur non trascurando questi esercizi ginnici.

In America, gli Stati Uniti hanno contribuito e contribuiscono sempre più ad ogni ordine di studi, anche dell'antichità classica, con lavori che non si debbono affatto tenere in piccola considerazione. E ottengono ciò con l'istituzione sempre più ricca e numerosa di biblioteche e laboratori, con una divisione del lavoro ausiliario, che rende più agevole e rapido il lavoro finale di redazione.

TAMASSIA. Qualche volta fanno un libro addirittura e lo danno a qualcun altro!

CICCOTTI. Può anche darsi; tutto si commercia, anche la coltura. Vi saranno magari pubblicazioni che possono rivelare una certa inesperienza, ma ci sono anche tanti libri i quali hanno il pregio di guardare argomenti, che potevano sembrare esauriti, anche dell'antichità, da un punto di vista d'interesse presente. Alcuni di questi libri cominciano ad essere tradotti in italiano, ed hanno talora un meritato successo.

Tante altre cose vi sarebbero da dire, tra l'altro sul modo come si preparavano gli insegnanti nelle nostre facoltà di lettere; su problemi e istituzioni per la diffusione della cultura a cui ho solo e appena accennato; ma vedo che l'ora è tarda. E, quindi, non mi rimane che ringraziare il Senato della cortese attenzione con cui ha voluto ascoltare queste mie osservazioni, ed anche l'onorevole ministro. Del resto, qualche cosa bisogna pur riservare per la discussione del bilancio del-

l'anno venturo. E se io mi troverò ancora vivo e senatore e l'onorevole Fedele sarà ancora ministro!...

FEDELE. *Quòd Jupiter avertat.*

CICCOTTI... potremo, traendo pure profitto dalle nuove esperienze, continuare questa conversazione che dobbiamo interrompere piuttosto che concludere in questo momento. (*Applausi*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio ma non accetto l'augurio.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. L'ora avanzata non consente discussioni. Ho domandato la parola per ricordare all'onorevole ministro gli affidamenti dati per la concessione dei fondi necessari per provvedere alla sistemazione dell'edificio dell'Università di Pisa.

È a mia cognizione che i progetti sono pronti. Nutro quindi fiducia che l'onorevole ministro vorrà provvedere.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di 23 milioni. Se me li daranno, provvederò.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole ministro e all'onorevole relatore per la seduta di lunedì.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Maragliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli del nuovo senatore generale Ferrari: dichiaro perciò convalidata la sua nomina a senatore e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Proclamo ora il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1443):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	116
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (N. 1279):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (N. 1280):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (N. 1218):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio (N. 1263):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (N. 1292):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia (N. 1247):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell'economia (N. 1301):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle province lombarde per finanziamento a favore

dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1201):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (N. 1276):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1282):

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1592, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (N. 1142).

Senatori votanti . . . . .	130
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

**PRESIDENTE.** La seduta pubblica di lunedì avrà luogo alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1409).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (N. 1417);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali (N. 1436);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia Università di Bari (N. 690);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario per riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 618);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario (N. 1210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (N. 1236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloggiolate delle nuove provincie (N. 1237);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (N. 1287);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (N. 1032);

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (N. 1294);

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (N. 1296);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225).

### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1442);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274);

Condoni a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (Numero 1243);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'I-

stituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (Numero 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo alla autorizzazione dei lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (N. 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che rego-



lano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (N. 1293);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295; che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di miglioramento del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene

mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207).

La seduta è tolta (ore 19).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Lunedì 7 maggio 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica (N. 1317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, che modifica l'art. 4 del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono (N. 1318);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1182, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica (N. 1319);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, riguardante le riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche (N. 1320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1884, contenente norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi (N. 1321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (N. 1322);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti

all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati (N. 1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (N. 1326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli Uffici tecnici di finanza (N. 1327);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, concernente la aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia ed al comune di Fasano di parte del territorio del comune di Monopoli (N. 1329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia (N. 1330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 (N. 1331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, concernente omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale (N. 1332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli (N. 1333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2084, concernente

proroga di termini per i devoluzionisti della Unione edilizia nazionale (N. 1334);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2150, riguardante il personale non insegnante del Regio Istituto nautico di Cagliari (N. 1337);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi (N. 1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, concernente provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria (N. 1339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura (N. 1340);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, contenente norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928 (N. 1342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicoltura (N. 1343);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'Istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (N. 1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni

da parte degli Enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1346);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1<sup>o</sup> settembre 1927 (N. 1351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 1353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (N. 1354);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova (N. 1396);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova (N. 1379);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato (N. 1439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2618, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1382);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 5, che aumenta i contingenti di esportazione per le pelli grezze bovine, per l'anno 1927 (n. 1383);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 311, che ammette all'importazione temporanea nel Regno i filati di Manilla, i cartoni fini e le lamiere di ferro greggie (N. 1481);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899, che dà facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni od esportazioni temporanee (Numero 1496);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 1497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore (N. 1501);

Modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (Numero 1530). — *(Iniziato in Senato)*;

Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (Numero 1531). — *(Iniziato in Senato)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (N. 1532). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743, recante nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas (N. 1533). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1928

dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534).  
(*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535). — (*Iniziato in Senato*);

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (N. 1536). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito; disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo

1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitoli delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543). — (*Iniziato in Senato*);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie per trapasso dei beni, delle attività e passività della sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544). — (*Iniziato in Senato*).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.





CLXXXIII<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 7 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 9958

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali » . . . . . 9999

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali » . . . . . 9999

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari » . . . . . 9999

« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario per riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari » 9999

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio d'Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario » . . . . . 10000

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti » . . . . . 10000

« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità » . . . . . 10002

« Approvazione della convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata a S. Sebastiano tra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna il 30 agosto 1927 » . . . 10006

« Approvazione della convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra

il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 » . . . . . 10007

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della villa Aldobrandini in Roma, destinato a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato » . . . . . 10007

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-S. Marino e per l'impianto ed esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella repubblica » . . . . . 10008

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . 9989

Oratori:

CICCOTTI . . . . . 9982

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 9959  
9985, 9987MANGO, *relatore* . . . . . 9969

RAVA . . . . . 9986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie » . . . . . 10000

Oratori:

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 10002

MORPURGO . . . . . 10002

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia » . . . . . 10002

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 10006LIBERTINI, *relatore* . . . . . 10005

Giuramento (Del senatore Ferrari) . . . . .	9959
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9958, 9969
Ringraziamenti . . . . .	9958
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10009

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, della economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la marina, per le finanze, per la Presidenza del Consiglio e per l'interno.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i signori senatori: Albini, per giorni 6; Bellini, per giorni 10; Bonzani, per giorni 10; Brondi, per un mese; Sitta, per giorni 3; De Tullio, per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Amero d'Aste, Biscaretti e Corbino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta variazioni ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

BISCARETTI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti di pen-

sione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra ».

CORBINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli Amero D'Aste, Biscaretti e Corbino, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Montresor di dar lettura dei ringraziamenti pervenute alla Presidenza per le onoranze rese ai defunti senatori Cefaly e Martini.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

« Roma, 5 maggio 1928.

« Eccellenza,

« Le nobili e indulgenti parole ch'Ella ha pronunciato in memoria del mio povero zio, Le assicuro, hanno profondamente commosso me e la mia famiglia.

« Mi permetto inviarLe, a nome di tutti, i più sentiti ringraziamenti e i sensi della nostra devota gratitudine.

« Con perfetta osservanza, mi creda di Lei

« Obbl.mo

« Domenico Cefaly ».

« Roma, 4 maggio 1928.

« Eccellenza,

« Rivolgo a S. E. i ringraziamenti vivissimi di tutta la mia famiglia, insieme con i miei, per le condoglianze che il Senato ha voluto esprimermi.

« Grato per l'invio del resoconto della seduta



di ieri, unisco i sentimenti della mia riconoscenza per le nobili parole che S. E. ha pronunziate in onore ed in ricordo di mio padre.

« Invio gli atti della mia maggiore osservanza.

« Alessandro Martini Marescotti ».

### Giuramento

del senatore **Giuseppe Francesco Ferrari**.

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Francesco Ferrari, la cui nomina a senatore è stata nella precedente seduta convalidata, prego gli onorevoli senatori Grandi e Petitti di Roreto, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giuseppe Francesco Ferrari è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Giuseppe Francesco Ferrari del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929** »  
(N. 1409).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, di cui, nella precedente seduta fu chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro ed al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**FEDELE, ministro della pubblica istruzione.**  
Onorevoli senatori, due mesi or sono, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione nell'altro ramo del Parlamento, esposi largamente le opere e gli intendimenti del Governo fascista per tutto ciò che riguarda la cultura e la scuola.

A quella esposizione sia lecito richiamarmi

oggi, restringendo il mio discorso a sobrie dichiarazioni sulle questioni trattate dai precedenti oratori o su taluni argomenti che hanno in particolar modo richiamata l'attenzione dell'onorevole senatore, relatore Mango. Al quale voglio esprimere subito la mia viva riconoscenza per il giudizio singolarmente benevolo dato dell'opera mia e per le lodi veramente meritate date ai miei collaboratori che con abnegazione e con piena e sincera lealtà, in questi anni, sotto la mia guida, hanno compiuto il lavoro difficile e delicato dell'applicazione delle complesse leggi scolastiche che vanno sotto il nome di riforma Gentile.

La riforma dell'ordinamento dell'istruzione pubblica, come vi è noto, fu uno dei primi problemi che il Governo Fascista imprese a risolvere, poichè il Fascismo considera la educazione dei giovani come una funzione fondamentale della vita del Paese. Oggi che la riforma è in piena attuazione, e se ne scorgono gl'indubitabili vantaggi, l'onorevole relatore non ha mancato di notare, appar con evidenza in che cosa essa sostanzialmente consista e a quali fini tenda. Sorta da una visione austera dei compiti che s'impongono ai giovani di un paese di antichissima civiltà che muove alla conquista del suo avvenire, idealistica senza dubbio nei principii ai quali s'ispira, è però determinata, nei mezzi e negli strumenti di cui si serve, da un senso profondo di realtà storica e politica; non s'indugia nel pedagogismo astratto illusoriamente costruito per un tipo egualmente astratto di media umanità, ma pone il problema nei suoi termini concreti: educare italianamente gli italiani.

Veramente si può dire che tutta l'opera del Fascismo nel campo politico, nel campo economico e militare non si proponga altro scopo; il Fascismo si annunciò come nuovo programma di vita, come un appello alla volontà delle Nazioni per il conseguimento di nuovi beni spirituali e materiali, di grandezza morale e civile.

Quando il Duce disse di voler dare al popolo italiano una nuova disciplina, enunciò sostanzialmente un programma di educazione, e ad attuarlo fece convergere tutti gli sforzi del suo governo. Perciò ben s'intende come la scuola, che è ordinata espressamente alla educazione delle giovani generazioni, è e deve

essere sempre più una delle forze principali del Regime.

Ma la riforma scolastica, che alla prova dell'esperienza si è dimostrata ben salda nelle linee fondamentali, non è un punto d'arrivo sul quale occorra necessariamente irrigidirsi senza guardare innanzi, ma un punto di partenza. I problemi spirituali (e tali sono essenzialmente quelli della scuola e della cultura) non possono essere costretti in schemi determinati, immutabili. Ogni giorno si presentano nuove questioni, nuovi problemi che il riformatore non può prevedere. Ad esempio, l'imminente passaggio delle scuole industriali, professionali e agrarie dal Ministero dell'economia nazionale al Ministero della pubblica istruzione ci porrà innanzi ad un complesso di nuovi problemi che occorrerà risolvere, ispirandoci senza dubbio ai principii della riforma, ma senza sconvolgere gli attuali ordinamenti di quelle scuole, sia dal punto di vista didattico che amministrativo; senza seguire un rigido criterio, tenendo conto della particolare fisionomia delle singole scuole, dell'ambiente nel quale sorsero con caratteristiche assolutamente diverse da regione a regione, a seconda dei bisogni e delle necessità economiche dei vari luoghi.

Quello che soprattutto noi ci proponiamo di fare è dare il più grande sviluppo a queste scuole, ispirandoci ad una dichiarazione della Carta del Lavoro, la quale addita l'istruzione professionale come uno dei principali compiti dallo Stato e dalle Associazioni professionali.

Molto si è certamente fatto per merito del ministro dell'economia nazionale e di coloro che hanno finora dirette queste scuole; ma molto ancora rimane a fare.

Il numero degli iscritti nelle scuole industriali in Germania è di 400 mila, di 718 mila in Inghilterra, con una popolazione di circa un terzo superiore alla nostra; nella sola Monaco di Baviera esistono 52 scuole professionali che accolgono circa 17 mila alunni.

In Italia il numero degli alunni delle scuole professionali è solo di 50 mila, mentre, come vi è noto, ogni anno le scuole italiane producono medici, avvocati, ingegneri, ragionieri, più che il bisogno non richieda.

Il passaggio delle scuole dal Ministero dell'economia nazionale al Ministero della pub-

blica istruzione, agevolerà senza dubbio il coordinamento tra i vari tipi di Istituti, coordinamento richiesto non soltanto da necessità economiche, ma anche da considerazioni d'ordine didattico. La raccomandazione dell'onorevole relatore, che m'invita ad escogitare tutti i mezzi e ad attuare tutti i rimedi per ottenere che il danaro della Nazione, destinato alle spese per l'educazione del popolo sia erogato con la più scrupolosa e intelligente parsimonia è da me accolto pienamente; dobbiamo evitare ogni inutile dispersione di forze e di mezzi.

Per quanto riguarda l'istruzione elementare, lo sforzo deve esser diretto principalmente ad avviare verso il suo felice epilogo la lotta contro l'analfabetismo. Non vi è dubbio che il prossimo censimento segnerà un grande progresso, per questa parte, sul censimento del 1921 che ci dava ancora il 31 per cento di analfabeti.

Ma non bisogna illudersi: l'analfabetismo non sarà sradicato, se non si farà scomparire la piaga della renitenza scolastica, che è ancora nella misura del 33 per cento degli obbligati, e se non si considera il problema dell'edilizia scolastica, come un problema d'importanza capitale ed improrogabile. Esso è oggi, nel nuovo clima storico suscitato dal Fascismo, così vivamente sentito, che nell'altro ramo del Parlamento ho potuto enumerare centinaia di edifici scolastici e di case per bambini sorte per la generosità di privati e con il contributo delle popolazioni che hanno con uguale slancio costruito la casa della preghiera e la casa della scuola. E ben volentieri mi associo al plauso indirizzato qui ieri l'altro dall'onorevole Cornaggia al marchese Stanga, il quale ha donato un palazzo per istituirci una scuola.

Confido poi anche nell'opera dei Patronati scolastici e delle altre istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola, e nel sempre crescente interessamento delle famiglie e delle autorità locali al problema della scuola.

Una prossima pubblicazione, nella quale si darà notizia di queste opere, dimostrerà quale meraviglioso fiorire di opere innumerevoli di bontà, — patronati, biblioteche scolastiche e popolari, ricreatori, colonie montane e marine, — sorgano intorno alla scuola, per merito dei maestri.

Un problema di notevole importanza è quello

dei corsi integrativi, sòrti qua e là — bisogna dire il vero — un po' caoticamente. Essi danno eccellenti risultati in alcuni luoghi, per esempio a Milano, dove è più alta l'educazione delle classi che a quei corsi accorrono, folte per numero di cittadini, varie per le professioni che rappresentano. Meno felici risultati danno altrove. Ora è necessario, dato lo stato non ancora interamente soddisfacente della prima istruzione, che l'istituzione delle classi integrative debba avvenire per gradi; ma la graduazione della necessità deve essere pronunziata in base a criteri uniformi e costanti, che si debbono attingere ad una visione generale dello Stato e dei bisogni dell'istruzione elementare, non solo nel grado più alto, ma anche nei gradi più umili, visione che soltanto il Governo centrale può avere.

Bisognerà perciò disciplinare con norme generali il graduale attuarsi delle classi integrative. Finanziarle ovunque sorgano, senza darsi cura di sapere — come fu argutamente detto — se non rappresentino un salotto di una casa dove manchi la cucina, sarebbe non fare buon governo di quei 770 milioni circa, che l'Erario mette a disposizione dell'istruzione elementare.

Ritengo giuste le lodi date dal relatore ai provvedimenti da me emanati, sulla classificazione delle scuole e sulla loro gestione da parte degli Enti culturali delegati: ma alla classificazione bisogna procedere con cautela, perchè il principale compito degli Enti delegati è di istituire scuole dove non sono, non di assumere l'Amministrazione delle scuole statali, salvo in quei casi dove una permanente rarefazione degli alunni, debitamente accertata, consigli la sclassificazione.

Noi stiamo per uscire dal periodo di massima contrazione della frequenza scolastica, causata in parte dalle minori nascite verificatesi negli anni di guerra. Si può prevedere negli anni prossimi circa 1 milione e mezzo di alunni in più, che dovranno essere accolti nelle nostre scuole. Questo è sicura prova del rigoglio della razza, ma anche fonte di nuovi bisogni, ai quali bisognerà provvedere, se non vogliamo che l'analfabetismo metta nuove e più profonde radici.

L'anno passato ebbi occasione di intrattenere il Senato sull'opera veramente mirabile che compie la scuola nelle nuove provincie;

posso ora confermare gli eccellenti risultati ottenuti. Da un recente rapporto del prefetto di Bolzano rilevo che nella provincia di Bolzano, oltre naturalmente alle scuole diurne, sono state istituite in quest'anno 193 scuole serali per l'insegnamento della lingua nazionale, con 3.800 iscritti adulti, i quali volontariamente hanno affrontato — scrive il prefetto — sacrifici e disagi, per alcuni assai notevoli, tenuto conto delle distanze, per seguire l'insegnamento.

A Vanga, sopra 250 abitanti, gli iscritti alla scuola serale sono stati ben 53, i quali per recarsi alla scuola hanno dovuto sobbarcarsi, durante la stagione invernale, a lunghi tragitti, attraverso vie rese bene spesso impraticabili dal ghiaccio e dalle nevi. Il prefetto di Bolzano aggiunge poi importanti notizie sui giovani delle famiglie allogene iscritti presso le nostre università, presso i politecnici e presso i conservatori di musica. Si tratta di un numeroso gruppo di giovani, circa 100. Il numero non è alto, ma acquista notevole significato, quando si pensi che la popolazione della provincia non è esuberante, e che nella sua enorme maggioranza è composta di contadini e di montanari.

L'onorevole senatore Rajna si è soffermato a lungo a parlare della rarefazione dei maestri e professori maschi nelle scuole medie. Riconosco tutta la gravità del problema, ed assicuro l'onorevole Rajna che esso mi è presente. Posso anche dire che vado studiando i mezzi per rendere questo problema meno preoccupante; ma è evidente che il problema stesso non può essere risolto con particolari espedienti; esso va considerato da un punto di vista di carattere generale, che riguarda anche le altre Amministrazioni dello Stato.

Per quel che si riferisce alla scuola media, un provvedimento di eccezionale importanza è stato il passaggio rapidamente attuato dell'educazione fisica dall'*Enef* all'Opera nazionale Balilla. L'educazione fisica è ormai una delle maggiori sollecitudini del rinnovamento della nostra scuola. Dirò anzi che questo provvedimento ha in certo modo coronato l'edificio ideale costruito dal Governo fascista della nuova scuola italiana.

Spero che il senatore Rajna, che di volta in volta ripeteva qui il grido di « delenda Enef »,

sia finalmente contento. Non già che l'opera dell'*Eneide* sia stata del tutto vana; ma per molte ragioni quell'Istituto, impigliatosi in una serie molteplice di ostacoli, non aveva potuto adempiere, come sarebbe stato necessario, il suo ufficio. Il passaggio dell'educazione fisica all'Opera nazionale Balilla ha troncato una situazione che difficilmente avrebbe potuto trovare un'altra via di uscita. La scuola superiore di educazione fisica, istituita recentemente a Roma, darà di anno in anno docenti che non si troveranno in condizioni di notevole inferiorità rispetto agli altri insegnanti delle scuole medie, e porteranno nella scuola l'impeto giocondo della loro giovinezza. Ne soffrirà, come alcuno teme, la disciplina degli studi, perchè l'educazione fisica, come noi l'intendiamo, è nello stesso tempo educazione del carattere e della volontà. L'educazione non può essere che una sola, e deve riguardare tutti gli elementi che costituiscono la personalità umana: l'intelletto e il corpo, lo spirito e la materia, con una visione compiuta, armonicamente perfetta. I giovani che per merito della riforma scolastica hanno già acquisito una più austera coscienza, un maggior abito alla disciplina dello studio (e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale lo ha riconosciuto), saranno domani gli uomini nuovi che noi vagheggiamo, artieri e soldati per la prosperità e per la grandezza della Patria. (*Vive approvazioni*).

Può certamente dolermi che uno storico acuto come l'onorevole Tamassia, dall'animo aperto ai più generosi ideali, come dimostrano i discorsi da lui pronunciati in quest'Assemblea, vibranti sempre di un profondo sentimento umano, non senta tutta la bellezza e la nobiltà del nostro ideale educativo. Non ci rimproveri l'onorevole senatore Tamassia, se di tanto in tanto invitiamo i giovani ad uscire dalle chiuse pareti della scuola per addestrarsi negli esercizi fisici, come strumenti di vittoria al servizio dei più nobili ideali, come rito di bellezza, celebrato sotto il nostro cielo meraviglioso, che vide già una città italiana, Cotrone, gloriarsi di sette suoi figli che conseguirono sette corone in Olimpia. Non all'onorevole senatore Tamassia debbo ricordare quale importanza nell'Ellade ed in Roma abbiano avuto le gare ginniche, esaltate dai più grandi poeti dell'uma-

nità, Omero e Virgilio. Non possiamo leggere senza commozione i loro versi. Quando alla corte di Alcino, l'eroe stanco dal lungo errare del suo ritorno, è invitato da Eurialo a cimentarsi nei giuochi, esclama: « Degli atleti andai tra i primi, finchè potei dei verdi anni e di queste braccia fidarmi ». E lancia vigorosamente il disco, superando i rivali.

E Nausicaa dalle bianche braccia, giocava alla palla colle compagne nell'isola dei Feaci. Plutarco ci parla del vecchio Catone che educa il figlio nel lancio del giavellotto. Egli stesso, ormai assunto alle più alte cariche dello stato, gioca pubblicamente alla palla. Roma decade, quando alla forte gioventù che si addestra nel campo di Marte, succede la flaccida generazione che lascia ai barbari l'uso delle armi.

E Vegezio inconsapevolmente segna la decadenza di Roma, quando scrive che la gioventù non ha ormai più la forza e il desiderio di portare le armi dei padri. Se adunque additiamo ai giovani un nuovo ideale di vita, noi riprendiamo le nostre più gloriose ed umane tradizioni. Ai nostri giovani noi facciamo ripetere la formula del giuramento degli efebi: « Giuro di non abbandonare mai queste armi sacre. Non lascerò dietro di me la patria diminuita, ma più potente e più forte ». Io non so, onorevole Tamassia, chi abbia parlato di viltà della scuola. Chiunque esso sia, io deploro l'incauta parola.

TAMASSIA. Lo ringrazio.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Dalla nostra scuola sono usciti i giovinetti del Piave e di Vittorio Veneto. (*Applausi*).

Ma, onorevole Tamassia, noi non vogliamo che possano mai più determinarsi certe crisi morali che hanno avuto spaventevoli conseguenze. Il nuovo stato di animo che noi vogliamo creare nella gioventù italiana, non solo con più austero compito di studi, ma anche con la virile fiducia che i giovani debbono avere nella forza fisica bene esercitata, dovrà porci al riparo da casi funesti. Del resto, noi abbiamo sempre presente la necessità del giusto equilibrio, fra educazione spirituale ed educazione fisica, nella visione molto chiara dei fini che ci proponiamo di raggiungere.

TAMASSIA. In questo siamo di accordo. Equilibrio latino.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole relatore vorrebbe che l'ordina-

mento dei collegi governativi (i Convitti nazionali), si accostasse sensibilmente a quella dei collegi militari. Egli ricorda un certo indirizzo militare che si tentò di dare ai convitti nazionali alcuni anni fa. Ma l'onorevole D'Ovidio nel suo discorso ha dimostrato, l'altro ieri, come quell'indirizzo si dovette abbandonare, poichè gl'inconvenienti erano superiori ai vantaggi. Del resto, le funzioni dei collegi militari che debbono preparare ufficiali per l'esercito, sono essenzialmente diverse da quelle dei Convitti nazionali che sono istituti di educazione essenzialmente civile. Questo non toglie che i giovani dei Convitti nazionali partecipino con ogni slancio allo splendido rifiorire dell'educazione fisica della nostra gioventù. Ed anche mi permetta, onorevole relatore, di asserire non essere esatto che negli ultimi esami di Stato i giovani usciti dai Convitti nazionali abbiano fatto cattiva prova.

MANGO, *relatore*. Non volevo dir questo. Non ho detto cattiva prova. Ho detto che gli altri giovani hanno fatto una prova migliore.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Posso dichiarare che molti convitti hanno presentato dei giovani egregiamente preparati. I Convitti nazionali meritano la fiducia delle famiglie italiane.

Si è parlato dagli onorevoli Tamassia e Ciccotti dei supplenti delle scuole medie. Ora dalle statistiche, risulta che il numero dei supplenti è andato gradatamente diminuendo. Per esempio, confrontando la situazione al 1° gennaio 1925, con quella al primo gennaio 1928, risulta una differenza nella percentuale dei posti occupati dell'11 per cento in più per i licei classici, del 28 per cento per i licei scientifici, del 17 per cento per gli istituti tecnici, del 12 per cento per gli istituti di magistero, del 10 per cento per le scuole complementari. Risulta, confrontando il numero dei supplenti tra l'anno passato e quest'anno, che il numero delle cattedre vacanti è diminuito in tutte le scuole. Nei licei scientifici del 20 al 7 circa; nei Regi Istituti di magistero del 17 al 3. Complessivamente: al 1° ottobre 1926 il numero dei posti di ruolo in ogni ordine di scuole era di 10098 con 1133 cattedre vacanti, mentre il 1° ottobre 1928, il numero dei posti di ruolo era di 9989, e le cattedre vacanti erano

ridotte a sole 613. Questi dati danno la riprova migliore che, attraverso ai concorsi, che si bandiscono regolarmente ogni anno, il numero dei supplenti viene diminuendo.

Ma spero che il ministro delle finanze abbandoni la tesi per la quale non potrebbero essere messi a concorso, se non i posti lasciati dai professori ordinari e non i posti occupati dai supplenti. È evidente che, se questa tesi dovesse prevalere, il numero dei posti da affidarsi a supplenti verrebbe a crescere.

L'onorevole Ciccotti, ch'è un così acuto ed arguto ragionatore, mi vorrà permettere di rispondere a quanto egli ha affermato ieri l'altro sui risultati degli esami di Stato nelle scuole medie, dai quali egli ha tratto la conclusione che l'attuale sistema debba essere profondamente riveduto. L'onorevole Ciccotti ha pescato nella relazione, veramente obiettiva sull'esame di stato del 1927, pubblicata da quegli Annali che insieme con me ha riconosciuto eccellenti, le perle della sua collana, che sono le perle nere. Ma l'onorevole Ciccotti vorrà convenire che mi è molto facile pescare negli stessi « Annali dell'istruzione media » dei giudizi molto lusinghieri e confortanti, ed attestazioni autorevoli che vi è un notevole progresso nella preparazione dei nostri giovani.

Mi spiace di tediare il Senato; ma mi si deve pur consentire di valermi delle stesse armi delle quali si è servito il senatore Ciccotti. Per esempio a Cremona la Commissione per l'italiano e per la storia scrive: « Le cognizioni sono copiose, chiare ed ordinate in un saldo organismo, che è frutto d'insegnamento severo ed amoroso ». A Cuneo: « La preparazione dei giovani è buona, talvolta ottima ». E poichè il senatore Ciccotti ha ricordato la Commissione di Firenze, ecco il giudizio di una Commissione fiorentina: « per la riforma scolastica è ormai dato prevedere per i prossimi anni scolastici il pieno raggiungimento degli scopi nobilissimi propostisi dall'illustre ministro che l'ha ideata, ed è lieta altresì di constatare che tale riforma è già entrata nella coscienza dell'insegnamento, ed ha incominciato a dare i suoi frutti, anche nei riguardi dei candidati esterni, i quali si sono presentati alle prove d'esame d'italiano e di storia con una migliore preparazione in confronto ai precedenti anni ». E potrei continuare a pescare altre notevoli

dichiarazioni di Commissioni, che trovano nei candidati « una preparazione letteraria notevole, una capacità di esprimersi seguendo docilmente il ritmo del pensiero e del sentimento » e via discorrendo.

Ma io non mi illudo, nè pretendo di obbligare il mio contraddittore a dichiararsi vinto.

*(Interruzione del senatore Ciccotti).*

Io vorrei domandargli se può dirmi come le cose andassero nelle scuole medie prima della riforma scolastica Gentile. In realtà è difficile fare un confronto fra un termine noto — cioè i risultati dell'esame di stato che abbiamo per lo meno il merito di pubblicare obiettivamente e sinceramente in modo da poter offrire a tutti argomento di osservazione e di meditazione — ed un termine ignoto, cioè il risultato degli antichi esami di licenza liceale, dei quali si può dire che il Ministero non sapesse nulla.

Il Capo del Governo diceva poc'anzi che gli italiani hanno spesso labile memoria. Chi ricorda a quale rilasciatezza fosse discesa la scuola italiana, specialmente dopo la guerra, dovrà onestamente riconoscere che oggi il tono degli studi è elevato, che vi è una più viva consapevolezza, un maggior senso di disciplina nei maestri e nei discepoli, e che perciò è lecito di attendersi dalla scuola media frutti di anno in anno migliori.

Passando all'istruzione superiore, io debbo notare che, rispetto allo stanziamento passato, che era complessivamente di 87 milioni, vi è una diminuzione di un milione e duecento mila lire. Ma in realtà la diminuzione è soltanto apparente, anzi, forse, nasconde un sostanziale aumento, quando si consideri che tale diminuzione è in proporzione notevolmente inferiore all'aumentato potere di acquisto della lira. Il Governo Fascista, per effetto della riforma, disponendo gli stanziamenti nella misura accennata, e lasciando alle università — non bisogna dimenticarlo — il reddito delle tasse scolastiche che prima andavano all'Erario, ha effettivamente raddoppiato i mezzi per l'istruzione superiore.

Con ciò, onorevoli senatori, io non intendo affermare che si sia largamente provveduto ai bisogni dell'alta cultura, la quale, ha bisogno di molto denaro. L'alta cultura in Italia è essenzialmente funzione dello Stato, come è

anche un suo alto interesse, non solo morale, ma anche materiale. Mai come ai nostri giorni è apparso evidente che la scienza, realizzandosi in attività pratiche, diviene ricchezza, e che la ricerca scientifica è il miglior strumento del lavoro.

Dare perciò denaro alla scienza è creare un capitale che frutterà largamente e generosamente: ed io ho la certezza che, non appena le condizioni della pubblica finanza saranno migliorate, il Governo Fascista rivedrà tutta la finanza universitaria con larghezza di propositi, e potranno essere dati nuovi mezzi, non solo alle Università, pei laboratori, per le biblioteche e per i gabinetti, ma anche al Consiglio nazionale delle ricerche che è merito del Governo di aver fondato. E potrà anche essere effettuato il disegno, che da lungo tempo vagheggiamo, di istituire in Roma un grande istituto di pura ricerca scientifica, nel quale professori e giovani d'ingegno e d'operoso volere, senz'altra cura, possano attendere tranquillamente alle pure indagini della scienza.

Intanto prosegue il rinnovamento dell'edilizia universitaria, affinché gli istituti di istruzione superiore, possano disporre di locali adatti per le moderne esigenze dei laboratori e delle cliniche. A questi lavori si viene provvedendo con lo stanziamento di somme rilevanti, od anche richiedendo il contributo degli Enti locali, spesso largo e generoso, o col favorire la concessione di mutui da parte degli Istituti di previdenza.

Onorevoli senatori, senza che io mi indugi in una lunga enumerazione, posso dire che una mole imponente di lavori è già compiuta e si viene compiendo; ricorderò soltanto che in quest'anno si inizia in Torino la costruzione del grandioso Policlinico che sarà indubbiamente una tra le maggiori opere dell'edilizia clinica moderna, con una spesa di 60 milioni, dei quali 48 sono dati dagli Enti locali e da generosità privata. Anche qui non intendo affermare che tutto sia fatto e che molto non resti ancora da fare, come ad esempio per le Università di Bologna e di Pisa, della quale ultima ha rilevato i bisogni l'altro giorno il senatore Supino. Tuttavia, considerando quale poderoso impulso sia stato dato ai lavori, pur durante il periodo della ricostruzione finanziaria della Nazione, possiamo con tranquilla

fiducia guardare all'avvenire, sicuri che in breve volger di tempo sarà compiuta l'opera grandiosa dell'assetto universitario, opera che sarà una delle glorie, non ultime, del presente periodo della civiltà italiana.

Molto si è parlato, e ne ha parlato anche a lungo l'onorevole Tamassia con l'amore che egli ha per le questioni della vita universitaria, della libertà d'iscrizione degli studenti, come se questa fosse una delle questioni capitali e fondamentali della vita universitaria. Io non lo credo. Innanzi tutto la libertà dei giovani ha dei limiti: essi debbono iscriversi ad un numero minimo di corsi, debbono sostenere un numero minimo di esami, e inoltre alcune facoltà hanno stabilito dei corsi così detti propedeutici, i cui esami debbono essere superati dai giovani prima di certi altri esami. Ma io non vedo perchè non si debba lasciare ai giovani una ragionevole libertà nella loro preparazione spirituale e scientifica, a seconda della via nella quale essi intendono mettersi dopo gli studi universitari. Se qualche giovane di questa libertà abusa, si punisce da se stesso.

L'onorevole Tamassia ha ricordato il caso di giovani che hanno conseguito la laurea in legge senza aver studiato il diritto civile: è evidente che questi giovani che non hanno studiato il diritto civile, non potranno affrontare l'esame di Stato, nè potranno esercitare la professione. Inoltre possiamo aggiungere che le Commissioni per l'esame di laurea, qualora intendano a dovere il loro compito, possono mettere alla riprova le conoscenze dei giovani in quelle materie di carattere fondamentale la cui cognizione si ritenga indispensabile.

Bisognerà tuttavia trovare il modo perchè la libertà lasciata ai giovani non torni a danno dei giovani stessi.

Per ciò che riguarda l'esame di Stato universitario, io non m'indugero più (come ho fatto la prima volta che ebbi l'onore di parlare al Senato) a dimostrare l'importanza di questo punto capitale della riforma. L'esame di Stato è strettamente connesso con l'autonomia universitaria. Del resto ricordo al Senato che gli esami di Stato universitari furono fatti per la prima volta, nel 1925, presso le sedi ove gli studenti avevano studiato, e necessariamente accadde che gli esami si svolgessero con eccessiva indulgenza.

Il secondo anno le cose andarono meglio, ma non bene, perchè i professori, bisogna dirlo, ed i giovani si trovavano ad avere fra le mani un nuovo strumento che non sapevano maneggiare. Gli esami di Stato sono andati molto meglio nel terzo anno della loro applicazione. Riconosco che alcune Commissioni sono state eccessivamente indulgenti; e nell'altro ramo del Parlamento ho richiamato su questo l'attenzione, ed ho invitato i componenti le commissioni esaminativi ad essere, come il buon padre di famiglia, affettuosamente, ma onestamente severi verso i giovani, perchè questo richiede l'interesse dei giovani stessi.

L'on. Tamassia ha criticato acerbamente il principio stesso dell'autonomia universitaria, che a mio parere è uno dei requisiti migliori del nuovo ordinamento. Nel passato regime il funzionamento economico dell'Università rappresentava la più impenetrabile incognita; i rettori delle università, i direttori delle cliniche e degli istituti scientifici spendevano largamente, al di fuori di ogni previsione, ammucchiavano conti e fatture che poi spedivano al Ministero per il saldo. Le dotazioni fissate in bilancio erano sempre insufficienti, e l'onorevole Tamassia che è un profondo conoscitore di cose universitarie, lo ricorderà benissimo: la previsione, i suoi limiti, le sue esigenze venivano senza difficoltà eliminate. Ma ora egli sa che i contributi alle Università non si mutano a piacere (soltanto per legge potrebbero essere mutati, come infatti dispone l'art. 66 dell'ordinamento Gentile). La spesa deve essere stabilita, ordinata in schemi contabili sotto la personale responsabilità di un Consiglio di Amministrazione. Per conseguenza: necessità di una più regolare gestione, di più illuminata economia e di un più saldo rendimento dei mezzi.

L'on. Tamassia ha parlato delle instabilità dei bilanci universitari; gli do pienamente ragione. Già l'anno passato, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, notai fra l'altro che per le Università non si poteva stabilire la somma precisa che si ricavava dal contributo delle tasse scolastiche, perchè il numero degli iscritti alle Università può variare di anno in anno e mi proponevo di richiedere al ministro delle finanze che il contributo delle tasse scolastiche fosse consolidato in una somma fissa, tenendo conto del gettito

delle tasse scolastiche per un determinato periodo di anni, per esempio di 5 anni. Ma, onorevole Tamassia, se questa richiesta io avessi fatto l'anno passato, al ministro delle finanze avrei ricevuto certamente un rifiuto, mentre eravamo nel periodo della ricostruzione monetaria del paese. Riproporrò la questione al ministro delle finanze, con la speranza che egli voglia accettare le mie proposte.

Intanto, onorevoli senatori, dà bene a sperare per l'avvenire dell'Università italiana e dell'insegnamento superiore la disciplina compiutamente e perfettamente ristabilita nelle Università italiane. Quando l'anno passato in quest'Aula annunciai il proposito di voler abolire gli esami di marzo, una delle non ultime cause del decadimento dell'insegnamento superiore, una voce da quest'Aula si levò ad avvertirmi che non vi sarei riuscito. Ebbene, gli esami di marzo sono stati aboliti; per la prima volta in quest'anno, dopo decenni, si è insegnato ininterrottamente per tutto l'anno scolastico, e la vita universitaria non è stata turbata dal minimo disordine.

Voi, onorevoli senatori, sapete bene quel che accadeva in altri tempi; ma i tempi sono felicemente mutati.

Accennerò poi ad alcuni nuovi istituti superiori sorti recentemente.

Alla dipendenza del Capo del Governo è stata istituita una scuola superiore di malariologia per la profilassi e la cura della malaria, che insidia così larga parte della popolazione italiana. È noto, del resto, come gli studi sulla malaria, costituiscano una delle maggiori glorie della scuola italiana.

La scuola comprende due sezioni: una per la bonifica idraulica ed agraria, l'altra per la clinica della malaria. Questa scuola è frequentata da medici, ingegneri e agricoltori, ed ha per iscopo di contribuire e dare i mezzi per redimere all'umano lavoro estesissime estensioni di terreni ove la funesta dea « febbre » regna.

Ottimi risultati ha dato la nuova scuola d'ingegneria aeronautica, ora affidata alla direzione di un vostro eminente collega, il professore Ancona. La scuola non vuol limitarsi a dare la preparazione scientifica e tecnica per la professione d'ingegnere aeronautico, ma si propone il progresso della scienza e dell'arte

aeronautica nel nostro paese che così splendidi risultati ha già conseguito in questo campo.

Di più recente istituzione è la Facoltà fascista di scienze politiche presso l'Università di Perugia.

Era in vero necessario che tutta la materia economico-sociale, rinnovata dal fascismo, ancora calda, per così dire, della passione che la espresse, fosse sottoposta ad una elaborazione scientifica e sistematica. L'affermazione del principio corporativo ha iniziato in Italia una nuova fase di vita politica ed economica, creando un nuovo diritto ed aprendo un nuovo largo campo di studi sicuri e profondi. La nuova Facoltà di Perugia dovrà contribuire, nei nostri disegni, più efficacemente e più intensamente che non altri centri di studio, alla elaborazione dei principi inerenti al rinnovamento operato dal fascismo in ogni campo della vita nazionale, come pure allo studio delle più importanti questioni della vita attuale della Nazione.

Recentissima è anche l'istituzione di scuole speciali di statistica presso le Università del Regno le quali, in coordinazione con l'Ufficio centrale di statistica, dovranno elaborare i dati che sono il necessario fondamento dei problemi della vita contemporanea.

Il relatore raccomanda nella sua relazione l'elevazione dell'istituto della libera docenza. Ora mi permetta di ricordare che è stata la riforma universitaria che ha elevato la dignità della libera docenza, rendendo la scelta dei liberi docenti più oculata e più severa. Del resto i liberi docenti sono stati favoriti anche per il provvedimento per cui non vengono conferiti incarichi ai professori di ruolo, salvo determinate ragioni. Spetta poi ai Consigli di facoltà coordinare l'insegnamento dei liberi docenti e dei professori di ruolo.

E passo alle biblioteche, che sono state sottoposte dall'onorevole Ciccotti ad una critica serrata ma benevola. L'on. Ciccotti ha dovuto ieri riconoscere l'opera compiuta in questi anni per il miglioramento delle pubbliche biblioteche. L'azione del Ministero è infatti in pieno sviluppo. Intanto sono lieto di dare al Senato, che la gradirà certamente, una buona notizia. Una delle piaghe (permettetemi di dirlo) delle biblioteche è la mancanza di personale. Ora io sono riuscito ad ottenere dal ministro delle finanze il permesso di bandire finalmente i



concorsi per una metà del personale. Io spero che il Ministero delle finanze vorrà concedermi il permesso di estenderli anche all'altra metà. In tal modo si potrà provvedere, meglio di quello che non si faccia ora, ai servizi delle biblioteche, poichè, lo riconosco anch'io, è inutile avere raddoppiato, e qualche volta replicato la dotazione delle biblioteche per l'acquisto di libri, se non vi sono i funzionari necessari per l'ordinamento dei libri stessi. L'on. Ciccotti accennò anche alle condizioni della Biblioteca Nazionale di Roma. Ora una recente ispezione, da me ordinata, alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, ha constatato che le deficienze della biblioteca dipendono unicamente da due ragioni: dalla infelicità dei locali di quel tetro edificio del collegio Romano, e dalla mancanza di personale. Ma posso assicurare l'on. Ciccotti che non vi sono, com'egli supponeva, nascondigli nei quali si gettino i libri perchè non si trovino più. Non parliamo poi tanto male dei fattorini, dei quali riconosco che sarebbe meglio fare a meno, ma come avrebbero potuto funzionare le biblioteche fino ad oggi senza questi giovani che hanno lavorato con tanta buona volontà? I migliori di questi giovani mi propongo di immetterli nei ruoli. Non bisogna generalizzare nelle accuse. Il problema delle biblioteche è pienamente valutato da me, che in fondo sono sempre vissuto in mezzo alle biblioteche, e mi posso perciò chiamare un bibliotecario; ma il problema, per essere risolto, ha bisogno di larghissimi mezzi. Certo, se noi pensiamo come l'on. Ciccotti ci consigliava, alla biblioteca del Congresso di Washington, e la paragoniamo alle nostre biblioteche, naturalmente vediamo la disuguaglianza delle condizioni. Ma occorrono ripeto mezzi larghissimi. Noi del resto facciamo quello che si può, date le presenti disponibilità del Bilancio.

L'onorevole senatore Berti ha parlato, con molti particolari e con vivissimo interesse, delle condizioni della Biblioteca Nazionale di Firenze. Nell'esercizio 1926-27, ottenni dal ministro delle finanze 2 milioni, che si vengono, sia pure lentamente, spendendo; l'on. Berti sa che ormai è presso alla fine uno dei grandi magazzini librari, e spero che entro l'anno esso possa essere adoperato per alleggerire il palazzo dei Giudici, del quale conosco le tristissime condizioni.

Convengo con l'onorevole senatore Berti che il problema della Biblioteca Nazionale di Firenze è uno dei primi che deve affrontare lo Stato in questo campo. Occorrerebbero 20 milioni che mi auguro che il ministro delle finanze nello spazio di 4 o di 5 anni possa dare, per poter portare a termine l'edificio della gloriosa biblioteca fiorentina; ciò è senza dubbio un alto dovere dello Stato.

Intanto posso assicurare il Senato che, con i mezzi dei quali noi disponiamo, è stato possibile riempire molte lacune delle nostre biblioteche, lacune che si sono verificate specialmente durante il periodo bellico: furono fatti acquisti numerosi e cospicui direttamente dal Ministero, grazie alla maggiore larghezza dei mezzi che il Governo volle assegnare alle biblioteche. Si vedono anche gli effetti dell'oculata vigilanza che le Soprintendenze bibliografiche da me costituite e gli ispettori onorari alle biblioteche, da me recentemente nominati, esercitano sulle biblioteche private, poichè l'opera del Governo non si limita alla sorveglianza sulle biblioteche pubbliche, ma si estende anche a quelle degli enti locali. Io credo che per la prima volta si diano dei sussidi in misura abbastanza cospicua a biblioteche monastiche, capitolari, provinciali, comunali e private. Dietro l'impulso del Governo centrale si sono sistemate alcune delle più insigni biblioteche di Italia, come ad esempio quella di Rimini, che è veramente una delle più belle fra le nostre biblioteche; e prossimamente spero di dare una sistemazione alla insigne biblioteca dei benedettini della città di Catania, che è per bellezza non inferiore alla Vallicelliana, che l'onorevole Ciccotti mi dava lode di avere redento dal lungo abbandono. Secondo i suggerimenti della commissione centrale per le biblioteche un piano di lavori è stato pure fissato e si va attuando sollecitamente nel campo delle misure protettive per il restauro dei manoscritti. È necessario che si provveda alla conservazione di un patrimonio bibliografico prezioso; mi sono proposto di affidare alla biblioteca dei Lincei lo studio dei migliori mezzi per procedere al restauro dei nostri manoscritti; è una materia molto difficile e singolarmente delicata. Del resto, altre iniziative sono state prese dal Ministero; per esempio, le riproduzioni fotografiche e fotomeccaniche di cimeli particolarmente in-

signi. Tra questi ricorderò la riproduzione in facsimile del Virgilio Mediceo della Laurenziana, uno dei più preziosi codici di Virgilio che si conoscono in scrittura capitale rustica, ritenuto non posteriore al IV secolo. Lo Stato, assumendo a sue spese la riproduzione del più prezioso codice Virgiliano, eleva un degno monumento alla memoria dell'immortale poeta di Roma e del suo Impero.

E passo all'Amministrazione delle antichità e delle belle arti.

Il programma di penetrazione dell'arte nostra specialmente all'estero, è, oggi in particolare, oggetto di profonda attenzione da parte del Governo che, pur non nascondendosi le difficoltà d'indole varia che tale complesso problema presenta, tuttavia prosegue con tenacia a farsi assertore oltre l'Alpi o oltre mare di quello che ancora l'Italia può, con rinnovate tempere, in quel regno della bellezza in cui tiene il dominio da secoli.

Io posso assicurarvi, onorevoli Senatori, che il Governo, pur fra tanta vastità di cure, non dimentica l'importanza non solo morale, ma anche economica che ha l'arte per la nostra Nazione. Ne è prova, per tacere di molti altri provvedimenti, l'attività impiegata sia sovvenzionando esposizioni, mostre, esecuzioni musicali, sia partecipando ufficialmente a talune delle più importanti manifestazioni internazionali, quali ad esempio l'Esposizione musicale di Francoforte. Si ricordi infine l'impulso dato in Roma ed in altre città al teatro lirico, il solenne carattere ufficialmente riconosciuto con recente decreto all'Esposizione biennale di Venezia, che occupa ormai il primo posto nella vita artistica mondiale. Ed è di lieto auspicio l'interessamento, anzi la collaborazione sempre più larga e generosa che provincie, comuni, privati cittadini, offrono al Governo per scavi, restauri di monumenti, arricchimento di collezioni d'arte. È di ieri il magnifico atto di munificenza dei coniugi Contini, i quali per omaggio al Governo, hanno arredato con più di 150 opere d'arte, alcune delle quali d'inestimabile valore, l'appartamento di papa Farnese in Castel Sant'Angelo.

Non mi indugiero' sugli scavi e sulle esplorazioni archeologiche; delle più notevoli di esse vi ha dato notizia, con calda parola di elogio per l'opera mia, l'onorevole relatore.

Del resto la stampa dà periodicamente precise informazioni sull'andamento delle esplorazioni archeologiche. Nè mi fermerò sui numerosi restauri di monumenti che si vengono alacremente eseguendo in ogni parte d'Italia. Ai gloriosi edifici del passato, a questi grandi invalidi nella lotta col tempo, noi abbiamo l'obbligo di migliorare le condizioni di esistenza e di medicare le ferite, spesso sanguinanti. Quale sia l'opera dell'Italia fascista in questo campo è apparso chiaramente nel Natale di Roma, che ha veduto in parte il compimento, in parte lo svolgimento o l'inizio di alcune delle più grandi realizzazioni estetiche e monumentali che si possano immaginare.

Sarebbe desiderabile che si potesse disporre di più larghi mezzi, non ostante il recente nuovo stanziamento di 3 milioni per gli edifici monumentali concessi dal ministro delle finanze. È questo un capitale che dà largo reddito. Citerò un esempio: ho speso finora per restituire la villa d'Este alla bellezza e alla magnificenza ariostesca, onde la volle adornare il cardinale Ippolito, un milione e mezzo; la tassa d'ingresso rende quest'anno all'erario 300 mila lire!

Come vedete mettiamo a largo profitto il danaro che ci viene concesso. Intanto prosegue l'opera sistematica di riordinamento dei musei e delle gallerie secondo il piano prestabilito.

In questi giorni si sono inaugurati il museo della Cà Pesaro di Venezia, le nuove sale del museo archeologico fiorentino, le nuove sale del museo di Villa Giulia e le nuove bellissime aule del Museo Nazionale di Roma.

Se non abusassi della vostra pazienza, vorrei ricordare le imprese scientifiche nazionali e internazionali nelle quali l'Italia tiene con onore il posto; è tutto un fervore di studi storici e archeologici ai quali gli Istituti creati dal Governo fascista o da esso richiamati a nuova vita, danno mirabile impulso.

Onorevoli Senatori, oggi più che mai sentiamo che l'avvenire verso il quale animosi moviamo è indissolubilmente legato col nostro passato. Giovane Italia, vecchia Italia sono nel nostro spirito una unità salda, indiscindibile. Mentre aduniamo a congresso a Firenze i dotti di tutto il mondo per studiare il mistero delle origini della nostra civiltà, la Nazione segue con fervido ansioso voto, l'audace volo

del generale Nobile sulle deserte terre polari. E sarà una nuova pagina gloriosa nella storia della scienza e dell'ardimento italiano. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Maragliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MARAGLIANO.** A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera Nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite ».

**PRESIDENTE.** Dò atto al senatore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del bilancio della pubblica istruzione. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Mango.

**MANGO, relatore.** Onorevoli colleghi! Vi intratterrò unicamente per rilevare anche, a nome della Commissione di finanze, come la calda parola dell'onorevole ministro abbia confermata la opportunità di quell'ottimismo da qualcuno qualificato persino soverchio, con cui tratta degli studi la mia relazione. Non parmi invero che questo tema, anche per rispondere a verità, vada trattato altrimenti; per quanto vi sia stato contrapposto un pessimismo non confortante, quando gli onorevoli Tamassia e Ciccotti, prendendo avantieri la parola, sia pure pel lodevolissimo desiderio di vedere prosperare la scuola, portavano un giudizio certo troppo severo su quello che in essa accade, e l'on. Tamassia invocava sconfortato dal ministro dell'istruzione, che non lasciasse distruggere il vecchio capitale della scienza; quasi che gli Istituti scolastici attuali si trovassero di fronte all'imminenza di un naufragio principalmente per mancanza di danaro. L'acuto desiderio del meglio anche questa volta ha fatto eccedere; il vero è che nel

bilancio della istruzione pubblica devono pur essere incrementati con maggiori stanziamenti alcuni speciali capitoli, il che noi stessi rilevammo nella relazione, e testè l'onorevole ministro ha confermato. Senza dubbio, il magnifico sforzo di un miliardo e 300 milioni all'anno, fatto dallo Stato per questo ramo della pubblica amministrazione, non solo è doveroso, ma è quello che forse più largamente gli viene ricompensato; per cui, mentre nelle attuali condizioni non sarebbe possibile lo accrescerlo, pure bisognerà farlo gradatamente per vedere sempre più progredire la cultura del nostro popolo. E se nello stato di previsione in esame si vedono nel complesso ben 60 milioni stanziati in meno, in realtà non sono pochi gli stanziamenti che sono cresciuti, e questa economia la si è ottenuta in conseguenza delle riduzioni generali fatte ora su tutti i bilanci, per tenere conto della rivalutazione della moneta.

Ma, meno l'aver dovuto adottare questo criterio generale anche nella compilazione dello stato di previsione dell'istruzione, si sono aumentati poi vari capitoli pei quali più impellenti erano le necessità.

Ciò non toglie però che il bilancio della pubblica istruzione, come avemmo occasione di rilevare l'anno scorso, risente di un tal quale squilibrio fra le sue parti, derivante dall'essere per oltre due terzi assorbito dalla scuola elementare e nell'altro terzo doversi contenere tutto il resto dell'insegnamento. Sono oltre 875 milioni, sopra un miliardo e 300 milioni, che si spendono per la sola scuola primaria e che certo rispondono ad una proporzione, la quale non può non far nascere il desiderio di vedere meglio inquadrato e maggiormente incrementata la spesa necessaria a tenere alti gli altri insegnamenti. Ma, constatato questo, non bisogna eccedere nel giudicare le condizioni in cui quelli si trovano; e come l'onorevole ministro ieri l'altro, facendo una interruzione all'on. Ciccotti, osservava, occorre fare una comparazione con quello che avveniva in passato, per potere con un criterio giusto lamentare il presente ed esaminare oculatamente le deficienze odierne dell'insegnamento.

Alla scuola media si sono dati oltre 191 milioni, accrescendoli di circa 5 e mezzo sull'esercizio in corso; ed alla istruzione superiore

complessivi 93 milioni e così via, fino alle antichità e belle arti per le quali si sono stanziati 38 milioni o poco più, che non sono certo molti in un paese come il nostro, ove il senso dell'arte è così sviluppato e tutto deve indurci a darvi conveniente incremento; anche perchè buona parte della spesa che si sostiene, specialmente per le esplorazioni archeologiche, che riguardano uno dei migliori patrimoni nostri, frutta non poco, ed il denaro spesso ci torna per altra via a cento doppi.

Sicchè è mestieri concludere che lo sforzo fatto dal bilancio per l'incremento della cultura pubblica è abbastanza rispondente ai bisogni maggiori dei vari rami di essa. Venendo intanto alle risposte date dal ministro alla mia relazione, ed a quanto io posi in maggior rilievo per incarico della Commissione di finanze, mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziarlo del giudizio lusinghiero che qui oggi egli ha voluto con benevolenza portare all'opera mia modestissima ed alla visione che io ho delle varie branche della scuola.

E prendo atto degli affidamenti che ci ha dato per le scuole complementari e dell'indirizzo da tenere nel passaggio che si andrà attuando di esse, dal Dicastero dell'economia nazionale a quello della pubblica istruzione. Non è in pochi la preoccupazione che la burocrazia di quest'ultimo, per la quale il ministro ha testè opportunamente rilevato come io ne abbia constatate le benemerienze, forse per amore alla cultura ed agli insegnamenti ordinari, nella compilazione dei nuovi programmi, finisca col dar una troppo larga parte a questi ultimi, sì da avvisare non dico proprio a soffocare l'insegnamento professionale, ma per lo meno a limitarlo, fino a far perdere il profilo marcato che bisogna conservare a tali scuole, alle quali debbono accorrere quanti non sentono poter proseguire negli studii classici. Su questo argomento la mia relazione si è soffermata, e l'onorevole ministro con dichiarazioni recise e precise, di cui gli sono grato, ha voluto rassicurarci che è fermo il suo proposito di evitare il pericolo da me indicato e di voler mantenere a queste scuole un esclusivo carattere professionale; cercando anzi di dare a queste scuole una certa autonomia, includendovi pure la rappresentanza di Enti locali, affinchè si sviluppino quegli insegnamenti tec-

nici che abbiano già una tradizione nelle singole regioni, sicchè le scuole che vi si trovano, non solo non intisichiscano, ma ad esse si appassionino i giovani che, pieni di buon volere, hanno anche bisogno di ottenere sollecito rendimento della propria cultura.

E molto opportunamente, a dimostrare che avvenire fosse serbato a simili scuole, si rilevava quale successo esse trovino negli altri Stati, dei quali si ricordava l'Inghilterra, ove oltre 700 mila sono gl'iscritti ad esse, e più di 400 mila in Germania. Chi non vede adunque la necessità che in Italia si rialzi tale scuola, che offrendo a gran parte della gioventù studiosa la possibilità di dare pratica attuazione alla propria cultura, possa, come dicemmo, trarne rendimento sollecito. Così solo accorrerà ad essa; mentre finora quasi la ha disertata, se si pensi che poco più di 45 mila ne furono gl'iscritti nell'anno scolastico 1925-26, del quale abbiamo più precise le statistiche, che pare segnino l'anno susseguente un aumento, ma appena di tremila, sempre piccolo, per quanto si possa pur tenere conto che siamo ai primi anni della loro istituzione.

E che bisogni propagare tali scuole se ne vede la necessità, considerando altresì che di sole Regie ne abbiamo un centinaio, e ve ne sono a tipo industriale, ove è da apprendere il montaggio, la tecnologia ecc.; ve ne sono a tipo agricolo ove si studia la floricoltura, la bachicoltura e frutticoltura ed altre ove anche la donna può avere una cultura domestica e pratica; studiando igiene, governo della casa, lavoro donneschi ecc. Dovrà quindi accorrere in avvenire a queste scuole una gran massa di giovani, che per il genio della stirpe, per le attitudini speciali del nostro popolo, potranno diventare tecnici e capi d'arte di prim'ordine; e si potrà sfruttare anche un largo campo delle arti applicate, cui il nostro popolo è incline per tradizione gloriosa e per l'ambiente in cui si vive in tante regioni d'Italia. Confidiamo adunque che pure passando queste scuole dal Dicastero della economia nazionale, che diremmo è più tecnico, a quello della istruzione ove si tende sempre alla cultura umanistica, non solo l'indirizzo tecnico non si affievolisca, ma trovi un felice coordinamento con gli altri studi, sempre più quello imprimendosi e corroborandosi.

È passo ad un altro punto sul quale la mia relazione si è intrattenuta, e cui sono venute risposte alquanto incerte, che ci costringono a ripigliare il tema, anche perchè fu oggetto di esame specifico nella Commissione di finanze: quello della militarizzazione dei convitti nazionali. Contro di essa ha ieri l'altro ricordato l'on. D'Ovidio che un ventennio fa egli concorse a far abolire i 5, che erano stati militarizzati per un semplice esperimento.

Debbo al riguardo osservare anzitutto che l'onorevole ministro, mi ha attribuito una affermazione, che io non ho fatta nella relazione. Avrei cioè io scritto che negli esami medii gli alunni convittori non avrebbero conseguiti buoni risultati; io invece ho affermato soltanto che gli alunni provenienti dalle due scuole militari hanno avuto una percentuale di approvati migliore, il che è un tantino diverso. Sono di accordo intanto che nei convitti nazionali si studia abbastanza, e che il personale ad essi preposto fa il meglio che può. Ma bisogna pur riconoscere che al tempo di oggi, in cui tutta quanta la vita nazionale è pervasa da un nuovo fervore, ora che alla educazione fisica si attribuisce quell'alto valore del quale abbiamo dal ministro poco fa inteso non la sola glorificazione, ma un inno ispirato dalle più immaginose reminiscenze del passato, è diventato questo un tema, che non lo si può trattare con i criteri non poco differenti di un ventennio addietro, e che anche pei convitti debba esservi quella coordinazione che rafforza la disciplina della gioventù, mira a rinforzare quella nazionale, per cui i nuovi ordinamenti provengono dalla protezione dell'infanzia abbandonata all'« Opera dei Balilla », agli « Avanguardisti », fino all'« Opera universitaria ».

Io non amo certo gli eccessi, e sono fra quelli che non si entusiasmano a vedere, come nei giorni decorsi, per le vie di Roma, le coorti delle « Giovani Italiane » col moschetto a spalla e precedute da una sia pur balda tamburina. A me piace ritenere prerogativa dell'uomo la difesa nazionale, e pur desiderando lo sviluppo fisico e di ogni energia nella donna, preferisco vedere pur quello del senso della solidarietà umana, a base di dolcezza e di virtù domestiche, anzichè eccitare in lei quegli istinti, che sono più propri dell'uomo. Osservo però che, ad

esser logici, e soprattutto uniformi nella educazione della gioventù, non si può lasciar correre che resti ai convitti un ordinamento antiquato, e forse non rispondente ai non lievi sacrifici che costano ai padri di famiglia, i quali vorrebbero vedere assicurata un'educazione più forte e severa ai propri figli; una educazione che rafforzi il senso della responsabilità e del proprio dovere, che loro deve essere guida nella vita. E che sia così lo dimostra la grande ressa che si fa per ottenere un posto nei convitti militari agli studenti liceali; si reputa una vera fortuna poter in uno dei due collegi militari del Regno avere un posto così disputato pel proprio figliuolo; ciò vuol dire che le famiglie vi trovano convenienza per molteplici riguardi. Ora perchè non moltiplicarli? E quella dei fatti, onorevole ministro è la regina delle prove.

Per verità, io non sapevo che a demolire, un ventennio addietro, la militarizzazione dei convitti nazionali era concorsa l'autorità dell'illustre senatore d'Ovidio. La cosa non mi conforta, per la deferenza che sento per lui viva, al pari di quella che sentivo pel suo compianto fratello, e soprattutto per il giudizio che competentissimo portavano entrambi nelle cose della scuola. Ma bisogna pur riconoscere che il mondo cammina e persino con ritmo forse troppo accelerato, per cui di quello che degli ordinamenti scolastici si pensava un ventennio fa, oggi per lo meno si ha diritto di riparlare. Sicchè l'opporre come pregiudiziale l'esser già stato trovato inopportuno di dare il tipo militare ai convitti, non basta per acquietarci. E non basta tanto più quando l'onorevole D'Ovidio ci ha detto che la Commissione di inchiesta, demolitrice della tentata militarizzazione, aveva dovuto preoccuparsi che quel povero colonnello che si trovava a capo dei convitti nazionali, venisse a trovarsi addirittura fuori posto di fronte ai professori ed agli insegnamenti classici, donde una vera deficienza di prestigio nelle scuole medie. Ora vi è da notare che questa parte è superata da tutto quello che avviene oggi nei collegi militari, che accolgono alunni i quali fanno gli studi classici, e con risultato magnifico. Non è indispensabile che il capo del convitto faccia il preside; sono due cose distinte, e lo sono del resto, salvo poche eccezioni in tutti i con-

vitti nazionali. Il rettore è a capo del convitto, porta nell'educazione dei giovani quel senso di disciplina, di austerità e, quando occorre, di dignitosa giovialità, che deve preparare i giovani alla vita; il preside è un insegnante, pervenuto per la sua competenza all'alto grado didattico.

Perchè dovrebbe esservi quel disagio che un ventennio addietro pareva barriera insormontabile alla Commissione, la quale fece chiudere i 5 collegi che eransi istituiti a tipo militare per esperimento, certo guardando il complesso e delicato problema con criteri che non prevedevano il prossimo avvenire?!

Bisogna convenire che si fu allora troppo corrivi a demolire, ed al curare qualche piccolo dettaglio minore si preferì il solito sistema nostro di tagliare l'arto senz'altro!

Io quindi sono dolente non potermi rassegnare alla risposta alquanto semplicista che nel giusto discorso odierno del ministro, pur così esauriente nelle sue altre parti e così elevato, egli ha voluto darmi su questo tema. E lo prego considerare che nella coscienza generale è fermo il convincimento che nei collegi militari i giovani trovano educazione più completa, più confacente ai tempi, e non si tratta di volerne fare la pepiniera degli ufficiali del domani — il che del resto non contraddicendo ad una preparazione professionale non sarebbe trascurabile intento — ma di trovare un sistema di educazione dei giovani, che ne irrobustisca decisamente il corpo, lo spirito e la mente e rafforzi il senso della disciplina e del dovere, che tanto varrà ad essi nella vita.

Ma militarizzare o non, bisognerà migliorare il tono della educazione nei convitti nazionali, ove ora si paga certamente non poco dai padri di famiglia, e non sempre essi ritrovano ciò che vorrebbero. Forse non è estraneo a tale disagio il modesto trattamento fatto agli istitutori dei convitti, i quali non avendo avanti a sé che una carriera quasi chiusa, non possono essere reclutati che fra educatori di cultura molto modesta. Essi, è vero, fanno il meglio che possono; ma questo ramo dell'ordinamento degli studi non può esser lasciato senza ritocco; sicchè su di esso vogliamo ancora sperare che cadrà tutta la premura del ministro, il quale vorrà pure migliorare gli averi di altri modesti funzionari quali i segretari delle Re-

gie scuole medie, mantenendo quei diritti sui certificati a sensi dell'art. 22 della legge 16 luglio 1914, n. 679, che pare siano aboliti.

In materia d'insegnamento medio, mi corre intanto il dovere di riconoscere che nella mia relazione, nel deplorare il rilevante vuoto nel personale di organico degli'insegnanti — onde una esuberanza di supplenze, che quest'anno sali a circa duemila sull'organico di 10,269 professori, ho affermato che a ciò concorra la mancanza di concorsi, che mantiene in uno stato quasi di crisi, l'insegnamento secondario.

Debbo ora rettificare questa affermazione, giacchè per verità i concorsi si sono fatti e si fanno; vi è però un complesso di ragioni, che non vale qui la pena di rilevare, per le quali i posti di supplenti non possono subito essere sostituiti da titolari, che meglio conferiscono alla bontà dell'insegnamento. Ad ogni modo, questo tema ne richiama alla mente quello ben grave, sul quale si è intrattenuto pure l'on. Rajna, che rilevava la osservazione della relazione non essere bene il trovare nelle scuole elementari soltanto ventimila insegnanti maschi di fronte a circa settantamila maestre. Certo nell'insegnamento elementare, in specie per le classi inferiori, è un bene che vi sia una preponderanza di donne ad insegnare; ma non è più così nelle classi elementari alte, ove comincia tale preponderanza ad essere un inconveniente che diventa addirittura un vero malanno quando essa si estende all'insegnamento medio.

Quando si pensi che nelle scuole magistrali di Napoli quest'anno vi sono appena 51 iscritti maschi contro 1,041 donne; e se ancora più si guardi alle Facoltà di lettere, che sono quasi disertate dagli uomini, o per lo meno vi sono in proporzione molto maggiore le donne, vi è da restar colpiti dalle conseguenze prossime nell'insegnamento. Questo dovrà essere affidato alla donna, che non è certo la meglio indicata, e più dell'uomo, per istruire ed educare i giovani. Questo è problema grave, alla cui complessa soluzione dovrà dare ogni cura il ministro.

E brevemente passo ad uno dei punti dell'insegnamento superiore, del quale tratta la relazione, e su cui sono venuti testè graditi gli affidamenti che ci ha favoriti il ministro: parlo

della Libera Docenza. Nel pigliare atto della tendenza spiccatamente favorevole a tale istituto, da lui addimostrata, vogliamo rilevare che egli ha affermato che l'attuale ordinamento ha cercato di aiutare il più che è possibile la Libera Docenza.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Di elevare:

MANGO, *relatore*. Non voglio smentire che ciò si sia verificato in effetto. Il certo si è che se si parla coi Liberi Docenti si sente dire che si vedono sempre più tenuti in una situazione veramente umiliante, non solo economica, il che forse potrebbe essere tollerato, ma soprattutto morale, il che è intollerabile; e che tutto cospira, o almeno lascia credere, che si voglia far finire la Libera Docenza. Potrà tutto questo contenere delle esagerazioni, giacché il Ministro ha affidamenti così promettenti; di essi, ad ogni modo, prendiamo atto con la sicurezza che a questa favorevole tendenza, sarà dato svolgimento concreto. Bisognerà non dico remunerarli meglio, perchè l'attuale non può considerarsi neppure una minima remunerazione; ma rialzare la loro posizione morale, mentre persino non si vedono i Liberi Docenti inquadrati tra le cariche dello Stato; non trovano neppure il posto che ad essi possa competere.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono dei professori universitarii.

MANGO, *relatore*. Ad essi pare di non essere stati considerati tali, ed è bene su ciò sia venuta la parola del ministro, giacché la Libera Docenza rappresenta un benefico focolaio di studi, che non bisogna assolutamente spegnere. Il problema di questa si riannoda all'altro ben grave del doppio disagio sia d'indole culturale che economica, nel quale si dibattono le Università. Ad eliminarlo si ripete troppo spesso che il solo mezzo è sopprimere le superflue, e fra queste sarebbero non poche delle Università minori. Senza dubbio su questo le osservazioni fatte dall'onorevole Tamassia, e soprattutto sulla effimera autonomia Universitaria, hanno grave peso. Bisognerà fornire di mezzi adeguati questo « Ente autonomo », se vogliamo che prosperi e migliorare le dotazioni dei gabinetti, ma per quanto riguarda il sopprimere alcune Università, finiremo con lo spegnere la viva fonte di luce

che da esse promana, giacché rappresentano sempre focolai di scienza alimentati da un'alta tradizione e si risparmierebbe ben poco, giacché vivono in gran parte dei contributi degli Enti locali. Io sono sempre trepidante, quando si tratta di non alimentare ogni energia, ogni fonte di studio; così per le collettività, quali le Università, sia per gli individui quali i Liberi Docenti, che han date le maggiori illustrazioni alla scienza: ed i migliori professori che più onorano la scuola, passarono attraverso la trafila della Libera Docenza.

TAMASSIA. Tutti siamo liberi docenti; lo siamo stati e lo siamo ancora.

MANGO, *relatore*. Queste affermazioni e questa solidarietà conforterà, ne sono certo, coloro che temono si voglia lasciar solo l'insegnamento ordinario; quasi esso sentisse noia di chi lavora attorno con modestia; mentre dall'opportuno coordinamento dell'insegnamento ordinario con quello pareggiato si avvantaggerebbero certo gli studi, e specialmente la specializzazione di essi principalmente nella facoltà di medicina.

I colleghi Supino e Berti insistettero sulla necessità di una sistemazione edilizia della Università di Pisa il primo, e della biblioteca nazionale di Firenze l'altro. Hanno entrambi ragione, e, purtroppo, il problema non è ristretto a questi due soli Istituti; onde il « celere obbedir » nel fare le opere che l'on. Berti invocò ieri l'altro, osservando che ricorreva proprio il « 5 maggio », se non s'infrange addirittura, trova certo ostacolo non lieve, nelle condizioni del pubblico Erario, ed in quell'invocato eroismo del contribuente italiano, che ormai è posto davvero a dura prova. Ma ciò non toglie che per questo ramo altissimo della pubblica Amministrazione, qualche altro sforzo possa essere tollerabile. Vorrà l'on. Volpi, che sono lieto di vedere al banco dei ministri, secondare il suo collega Fedele in alcune proposte che gli farà e che hanno formato oggetto del suo discorso odierno. L'on. Volpi, che è così lodevolmente tutore vigile della pubblica finanza, consideri, per aderire alle proposte dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, che le somme spese per l'incremento della cultura nazionale sono il denaro più santo e più benedetto che si eroga.

Qualche volta il rendimento suo non è nep-

pure mediato e lontano, ma è immediato e viene sollecito. Oggi infatti, l'on. Fedele, parlando dell'antichità e delle belle arti, ci ha dimostrato come si sia fatta qualche spesa, ammontante ad un capitale pel quale si è avuto subito un rendimento, che risponde ad una ragione d'interesse altissima; sicchè spendendo bene ed a tempo, in occasioni determinate, si fa addirittura un buon affare. Non spiaccia all'onorevole ministro delle finanze questo linguaggio, forse un po' troppo da ragionieri; ma egli è che i danari spesi per l'incremento della coltura nazionale sono sempre

impiegati bene; non lasci l'on. Volpi senza favore le proposte del suo collega della istruzione pubblica, e sarà benemerito della gratitudine della Nazione. Gli studenti poi a loro volta si mostreranno sempre più degni dello sforzo che questa fa per essi; e con il ringagliardire l'amore allo studio, rafforzeranno altresì quel senso di disciplina veggente, che deve rendere sempre più grande il nostro Paese. (*Applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dei singoli capitoli del bilancio che rileggo:



Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

### SPESA ORDINARIA

#### CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

##### *Spese generali.*

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	5,000,000 »
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . .	90,000 »
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . . . .	45,000 »
4	Spese per i telegrammi di Stato . . . . .	155,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli . . . . .	360,130 »
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi - Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo . . . . .	2,500,000 »
7	Indennità di trasferimento . . . . .	415,000 »
8	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie. . . . .	306,000 »
9	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,000 »
11	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e ad aiuti e assistenti di Università ed istituti superiori - Spese per il funzionamento della Biblioteca del Ministero . . . . .	117,500 »
12	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica . . . . .	25,200 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	9,185,830 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	9,185,830 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali . . . . .	18,000 »
		9,203,830 »
	<i>Débito vitalizio.</i>	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . . .	40,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	750,000 »
17	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e art. 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604 (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000. »
		40,775,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare.</i>	
18	Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . .	23,000,000 »
19	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica - Stampa dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi - Affitto di locali, trasporti provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali . . . . .	450,000 »
20	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica . . . . .	140,000 »
21	Indennità e spese per l'esercizio della vigilanza demandata agli ispettori scolastici, ai direttori didattici governativi e ai direttori didattici incaricati - Indennità e spese per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare . . . . .	3,250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	26,840,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	26,840,000 »
22	Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali. Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate . . . . .	720,000,000 »
23	Retribuzioni ai direttori didattici incaricati . . . . .	240,000 »
24	Somme dovute all'Azienda delle Poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
25	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali regionali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni . . . . .	250,000 »
26	Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei comuni le cui scuole sono amministrate dai R. provveditori agli studi - Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri allogotti . . . . .	300,000 »
27	Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . .	100,000 »
28	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse) . . . . .	113,000 »
29	Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi ed orfani maggiorenni assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari . . . . .	117,800 »
30	Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche - Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della Sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e dell'assistenza scolastica . . . . .	60,000 »
31	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro romano e delle Paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (art. 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140) . . . . .	450,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	748,970,800 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	748,970,800 »
32	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero . . . . .	315,000 »
33	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio . . . . .	600,000 »
34	Scuole di metodo per l'educazione materna - Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione . . . . .	3,800,000 »
35	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare; a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche . . . . .	1,200,000 »
36	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare . . . . .	27,000 »
37	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . . . . .	117,000 »
38	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole non classificate di cui al Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1667 . . . . .	10,706,400 »
39	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 74 citato dall'art. 1 del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1667 . . . . .	8,000,000 »
40	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura nonchè da enti pubblici e privati e destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite da enti delegati (art. 71 del testo unico approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e modificato dal Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1667) . . . . .	<i>per memoria</i>
41	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126) . . . . .	300,000 »
		774,036,200 »
	<i>Spese per l'istruzione media e per l'educazione fisica.</i>	
42	Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse) . . . . .	182,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	182,500,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	182,500,000 »
43	Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per opera prestata dagli insegnanti nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i Presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio	30,000 »
44	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica . . . . .	6,000,000 »
45	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica . . . . .	40,000 »
46	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il Regio Liceo « Genovesi » di Napoli, per la Regia Scuola magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli e rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica . . . . .	290,000 »
47	Scuole medie governative - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Istituti tecnici ed ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media di qualsiasi tipo - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni . . .	1,700,000 »
48	Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove provincie	180,000 »
49	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica . . . . .	59,330 »
50	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie - Viaggi d'istruzione all'interno e all'estero. . . . .	520,000 »
51	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse . . . . .	63,000 »
		191,382,330 »

*Spese per gli Istituti di educazione,  
i Collegi e gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi.*

52	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . .	6,500,000 »
53	Assegni fissi a convitti nazionali, provinciali e comunali, ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educandati femminili - Contributo a favore dei Collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa » e sussidio al Comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di un'alunna licenziata da quel Regio conservatorio di S. Maria del Giglio - Assegni al Reale Educatore « Maria Pia » in Napoli e rimborso all'Amministrazione dei reali educatori di Napoli del fitto dei locali occupati dall'educatorio « Regina Margherita » . . . . .	1,600,000 »
54	Convitti nazionali ed educandati femminili - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali . . . . .	270,000 »
55	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri Istituti di educazione . . . . .	2,280,000 »
56	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili . . . . .	45,000 »
57	Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse). . . . .	586,970 »
58	Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126) . . . . .	95,000 »
59	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie.	2,200,000 »
		13,576,970 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928*Spese per l'istruzione superiore.*

60	Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . .	45,750,000 »
61	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia Scuola normale superiore di Pisa, delle Deputazioni e Società di Storia Patria e di altri Istituti superiori e corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche - Dotazioni per gli Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma . . . . .	1,750,000 »
62	Contributo a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori a carico dello Stato e delle Regie Università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri Enti.	35,000,000 »
63	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e cultura italiana per gli stranieri presso la Regia Università di Perugia - Contributo dello Stato per il funzionamento del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento italiano in Roma, e per la scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato stesso . . . . .	510,500 »
64	Contributo pel funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri . . . . .	52,000 »
65	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi Istituti scientifici (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articolo 117) . . . . .	2,000,000 »
66	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno. . . . .	713,000 »
		85,775,500 »
<i>Spese per le Accademie e le Biblioteche.</i>		
67	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . . . .	4,000,000 »
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		4,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,000,000 >
68	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali . . . . .	4,500,000 >

CICCOTTI. Chiedo di parlare sui capitoli 67 e 68.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Le discussioni che avvengono nelle nostre aule parlamentari hanno un difetto fondamentale: cioè la discussione è chiusa proprio quando le questioni sono poste e fissate ne' loro termini divergenti, e quando, perciò, si disegna appunto la possibilità di una discussione. Onde i discorsi si riducono a monologhi, preventivamente svalutati come vana accademia.

Molte cose avrei da replicare a ciò che ha detto l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ma me lo vieta la chiusura votata già prima che egli prendesse la parola. Poiché intanto i capitoli 67 e 68 del bilancio mi danno modo di parlarne nuovamente, replicherò brevemente a quanto egli mi ha risposto sulle biblioteche, aggiungendo qualche dato positivo che, per la lunghezza del discorso e l'urgenza dell'ora, non ho potuto portare l'altra volta.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione dice che io avrei dovuto riconoscere che le condizioni delle biblioteche sono migliorate. Intendiamoci. Io non sono un settatore del fascismo, sono anzi un critico del Governo fascista e molte cose deploro, soprattutto pel modo come si sono svolte e si svolgono. Ciò non mi toglie, all'occasione, di riconoscere quel che sia realtà e che eventualmente abbia potuto esser fatto di bene. Non me lo impedisce l'amore che bisogna avere, innanzi tutto, della verità; la considerazione, che, non essendovi le condizioni di mutare prossimamente il Governo, non è il caso, per amore del Paese, di presentarlo anche come peggiore di quel che sia; e finalmente anche la riflessione che, negando anche quel tanto che può essersi fatto

di bene, si diminuisce valore anche alla critica di ciò che realmente vien fatto di male.

Io debbo tuttavia insistere nel dire che per le biblioteche non vi è stato miglioramento.

L'onorevole ministro non ha potuto per la molteplicità delle sue occupazioni frequentare le biblioteche pubbliche. Che anzi, per la verità, in tanti anni da che mi è accaduto di frequentare le biblioteche, una sola volta mi è capitato di incontrarvi un ministro della pubblica istruzione, l'onorevole Coppino che era venuto nella sala riservata della biblioteca Vittorio Emanuele per scrivere una lettera.

TAMASSIA. È uno sbaglio!

CICCOTTI. Io sapevo che avrei urtato la suscettibilità di tutti i vari ministri dell'istruzione, a cui, con ciò, non ho inteso far torto. Essi sono tutti dei luminari! Ma i ministri hanno la loro biblioteca privata, si servono delle biblioteche del Senato e della Camera e possono richiedere a domicilio tutti i volumi che vogliono, e non hanno bisogno di frequentare biblioteche pubbliche; rispetto alle quali si trovano, come ebbi a dire altra volta, nelle condizioni di quel medico che, stando al pianterreno, doveva osservare la lingua dell'ammalato dimorante al quarto piano.

E debbo riaffermare che il problema delle biblioteche non solo non è stato risolto, ma non è stata neppure affrontato.

Tutto il Mezzogiorno continentale, se si toglie Napoli e forse Bari, da che si è istituita l'Università...

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ma ha visitato la Biblioteca nazionale di Napoli?

CICCOTTI. Onorevole ministro, è stata chiusa per più di tre anni.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.



Si, ma io l'ho riaperta ed è una delle più belle biblioteche del mondo.

CICCOTTI. Non risiedo a Napoli, e non ho elementi per giudicare come ora funzioni. Non posso parlare di questi servizi in ogni punto come possono i ministri. Loro sono al timone ed io sono semplicemente della ciurma, imbarcato e condotto dove il pilota la porta.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sì della ciurma, ma non della ciurmaglia (*Si ride*).

CICCOTTI. Io godo delle interruzioni se ravvivano e alimentano la discussione e mostrano che i ministri danno un po' di attenzione e d'interesse a ciò che si dice da questi banchi. Ma questa non la capisco; e non mi sembra nemmeno di buon gusto.

Dicevo, dunque, che tutto il Mezzogiorno continentale tranne Napoli, e forse Bari, non ha biblioteche nazionali e quelle poche provinciali che ci sono, vanno avanti a stento non sussidiate dallo Stato.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Da tre anni sono sussidiate.

CICCOTTI. Che cosa ha dato per esempio alla provinciale biblioteca di Basilicata? Fino a novembre non mi consta che abbia ricevuto sussidi.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. L'anno scorso il Ministero della pubblica istruzione ha dato un sussidio per le biblioteche della Basilicata ed anche quest'anno il sussidio è stato dato. Anzi aggiungo che è la prima volta che il ministro della pubblica istruzione dà dei sussidi alle biblioteche provinciali, e ne ha dati a tutte quelle del Mezzogiorno.

CICCOTTI. Affrontare il problema delle biblioteche, significa anche affrontare la questione della loro pluralità e della loro concentrazione. A Roma per esempio abbiamo la biblioteca Vittorio Emanuele, la biblioteca di Palazzo Venezia, quella dell'Accademia del Lincei, la biblioteca Alessandrina, la Vallicelliana, e quella di Storia Patria che ne forma in un certo modo una dipendenza.

*Voce*. La biblioteca Vaticana.

CICCOTTI. Quella Vaticana non c'entra. Ci sono poi le biblioteche delle Facoltà che sono numerose. Ora, con tante biblioteche, che cosa avviene? Accade che diverse di esse debbono comprare dei doppioni. Vi sono pubbli-

cazioni, specie periodiche, di cui nessuna può o sa fare a meno, e che, perciò, si comprano in tanti esemplari, costosi soprattutto se stranieri. Per esempio un libro di un eminente storico russo, ora in America, che costava 135 lire sterline, venne acquistato, e mentre il cambio era molto elevato, da varie biblioteche di Roma: quindi in cinque o sei esemplari, a scapito di altre pubblicazioni, talora non meno importanti, che non potettero, così, essere acquistate da nessuna per mancanza di fondi. Ecco una delle conseguenze - e non è la più dispendiosa - che derivano dalla pluralità delle biblioteche.

Un'altra questione importante per le biblioteche è quella dei locali. Io non sono un architetto, ma potrei citarvi il caso della Biblioteca del Congresso di Washington: un tipo che ormai si è generalizzato all'estero, e qui, a Roma, è stato adottato dall'Istituto biblico, costruito, allestito e ordinato in soli tre anni con vantaggio degli studiosi.

FEDELE. Lo conosco benissimo, ci ho studiato tanto!

CICCOTTI. So bene che ella lo conosce, onorevole ministro. Ma, se io le parlassi di cose che ella non sa, potrebbe rispondermi che non gli dò un termine di paragone! Le parlo appunto di ciò che ella ben conosce! Ora, onorevole ministro, come intende ella provvedere ai locali necessari? Credo che anch'ella riconosca che i locali della biblioteca Vittorio Emanuele sono quanto di più inadatto possa esistere. E questo comporta anche una spesa di esercizio maggiore. Al British Musaeum di Londra si è cercato riparare a' difetti de' locali antiquati con una assai ricca sala di consultazione.

Alla Vittorio Emanuele, quella esistente non solo è di proporzioni e di contenuto molto minore, ma si può dire che non è stata modificata da molti anni, e riesce, anche sotto questo rapporto, insufficiente.

Al suo posto, onorevole ministro, potrebbe interrogare un architetto per vedere se non fosse possibile provvedere al riordinamento della Vittorio Emanuele sul tipo di quella dell'Istituto biblico e del Congresso di Washington, utilizzando il cortile dell'Ennio Quirino Visconti.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ma il Liceo dove lo metto?

CICCOTTI. Il Liceo troverà modo di sistemarlo in un altro posto.

Altrimenti come intende provvedere a una sistemazione?

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Glielo dirò in seguito.

CICCOTTI. Se non si risolve la questione dei locali, sarà obbligato a sostenere spese maggiori anche per i distributori e gli ordinatori, perchè il girare continuamente con la scala in mano per salire ad un'altezza di 3 o 4 metri, significa un doppio lavoro nel prendere e riporre, nell'ordinare e spolverare i libri; si tratta di fare dei chilometri. Alla biblioteca dell'Istituto biblico ci sono due addetti; l'Istituto germanico ne aveva uno solo, eppure il servizio procedeva benissimo.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ma quelle biblioteche erano frequentate solo da veri studiosi.

CICCOTTI. Perciò le biblioteche di studio vanno distinte da quelle di ordinaria lettura. Così anche le biblioteche speciali della Facoltà dovrebbero essere costituite in modo da servire a tutti gli studiosi. Perchè, come bene osservava un suo collega dell'Università, quando abbiamo sessanta anni ci si aprono tutte le porte per studiare, ma quando se ne hanno venti le porte si chiudono; mentre, allora, si avrebbe maggiormente bisogno e modo di studiare.

Qui, intanto, l'onorevole ministro dell'istruzione trova facile la risposta riversando sulle spalle poderose del suo collega delle finanze la responsabilità, perchè dice che il collega delle finanze non fornisce i fondi. E qui dovremmo entrare in una questione molto spinosa, che non solo non entrerebbe nei capitoli, ma rischierebbe di turbare la quiete stagnante dell'Assemblea e potrebbe convertire il mio colloquio con l'onorevole ministro dell'istruzione, in qualche cosa di analogo al troppo vivace dialogo fra Paul Louis Courier e il presidente del tribunale, che doveva giudicare il suo « Pamphlet des pamphlets ». Io ho già più volte avuta occasione di dire che una delle maggiori colpe del Governo fascista è quella di spendere troppo e troppo male. Con opportune economie, con il taglio chirurgico e coraggioso di tutte le spese parassitarie apparenti e non apparenti — che non son poche — si troverebbe il modo di provve-

dere all'ordinamento delle biblioteche, argomento vitale per il progresso dell'istruzione. Ciò per parlar chiaro, perchè a me piace pronunziare in maniera palese le critiche che molte volte, in molti ambienti, sono sussurrate con quel « Jus murmurandi » che, oggi, pare si voglia anche abolire.

Ma lasciando stare questa questione generica e pregiudiziale alla quale mi pare di aver risposto, ci sono altri mezzi.

L'onorevole ministro sa quanti doppioni ci sono nelle nostre biblioteche, e che, venduti, darebbero modo di acquistare altri libri. Domandi all'Archivio del Ministero dell'istruzione, e troverà una relazione di un bibliotecario che fu qualche tempo addietro nella biblioteca dell'Università di Messina e venne incaricato di una relazione sui fondi delle biblioteche dei vecchi conventi che si trovano ora a marcire nei sotterranei di vari edifici municipali.

Secondo quel bibliotecario vi sarebbero incunabuli, e libri i quali potrebbero essere opportunamente messi in vendita, e se ne ricaverebbe tanto da potere ottenere fondi maggiori per le biblioteche.

Veniamo poi al modo della spesa.

L'onorevole ministro ha detto che è stato aumentato il fondo per le biblioteche di alcuni milioni. Ma poi su questo aumento si è avuta una riduzione in vista della stabilizzazione della lira che, per i libri almeno, non ha avuto nessuna influenza, quando si consideri che, col continuo incremento delle pubblicazioni, cresce il bisogno di acquisti.

Il costo dei libri tedeschi, qualche volta, sgomenta; al punto che, uno di questi giorni, in una biblioteca, si esitava, per l'entità della spesa, ad acquistare l'ultima parte di un'opera che doveva completarla!

Ora l'efficienza della dotazione diminuisce appunto per la molteplicità degli acquisti da fare, per cui la dotazione doveva procedere in progressione ascendente e non discendente, proporzionata ai nuovi bisogni. Un rimedio, relativo, può aversi col coordinare gli acquisti più costosi.

Per meglio rendersi conto, del resto, del modo di spesa, bisognerebbe poter esercitare un controllo come in altri tempi in cui era possibile raccogliere notizie, chiamare — ciò che

oggi non si fa — innanzi alla Commissione di finanza il ministro del ramo perchè desse tutti i chiarimenti relativi. Risulta, tuttavia, che vi sono pubblicazioni che devono vivere di contributi governativi e potrebbero senza danno essere eliminate: librerie di vario nome che portano ingenti spese. Non vi è modo di controllare tante voci. Si dice che il *Dante* di Pietro da Figino sia stato acquistato per centoventicinquemila lire.

Io non voglio fare una discussione particolare sul valore che può avere quello incunabolo: che del resto, come è ammesso da competenti, non è di quelli di maggiore importanza tra i testi della « Divina Commedia », stampati nel secolo xv. Pare che abbia valore soprattutto per la parte pittorica e per alcune glosse di Pietro da Figino. Ma si aveva già un altro esemplare dell'opera, perchè questo acquistato sarebbe del novembre del 1491 mentre l'altro è del febbraio del 1491. E, in queste condizioni con la ristrettezza dei fondi, con la necessità di tanti altri acquisti, era provvido, era sensato fare una tale spesa? Se anche il libro fosse andato a finire in una biblioteca straniera, non vi era modo di riprodurne, se ciò si fosse voluto, figure e postille... (*mormorii*)... come si riproducano anche le miniature dei codici? Con una più larga disponibilità, ogni acquisto si può fare ma, prima di tutto, bisogna sopperire al necessario, e senza di cui — si faccia tutta la retorica che si vuole per affermar il contrario — la coltura nazionale si arresta e regredisce con disdoro e danno del paese!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Risponderò brevemente, poichè l'on. Ciccotti si è indugiato sopra alcuni argomenti dei quali non aveva parlato nella discussione generale. Egli ha accennato alla necessità del coordinamento delle biblioteche nei luoghi dove ne esistono parecchie. Naturalmente sono lungi dal pensare che egli voglia sopprimere alcune delle biblioteche che hanno tradizioni storiche gloriose. Io ammetto, on. Ciccotti, la necessità del coordinamento, anzi due mesi, fa, discutendo il Bilancio alla Camera dei deputati, ac-

cennai appunto alla necessità di questo coordinamento al quale si dovrà procedere.

L'on. Ciccotti ha parlato dei locali della Vittorio Emanuele. Naturalmente non posso accettare la sua proposta di trasformare il cortile del Collegio Romano in una sala di studio della biblioteca stessa, perchè questo non risolverebbe il problema della Vittorio Emanuele. L'on. Ciccotti mi propone nuovamente l'esempio della Biblioteca del Congresso. Ma egli, che ha veduto quella biblioteca, sa bene che non si tratta soltanto di creare una sala di studio, ma anche i magazzini librari convergenti, in modo che il servizio di distribuzione possa procedere il più rapidamente possibile. Ora credo che non vi sia in Italia architetto che riuscirebbe a trasformare i locali della Vittorio Emanuele in modo da farne una biblioteca moderna. Il problema dunque non potrà essere risoluto che con la costruzione di una grande e nuova biblioteca in Roma. Le dirò, on. Ciccotti, che di questo problema mi sono già occupato; poichè si parla di progetti di rinnovamento di una parte di Roma, io ho già richiamato l'attenzione dell'architetto sulla necessità di provvedere Roma, di una grande biblioteca centrale.

L'on. Ciccotti ha parlato anche del modo con cui si spende il denaro per le biblioteche. Egli solo nel coro universale di consumi e di lodi ha trovato modo di criticare un atto di signorile larghezza compiuto dal Ministero della pubblica istruzione, con l'acquisto di un prezioso incunabolo dantesco di cui si è arricchita la biblioteca della Società Dantesca. L'on. Ricci qui presente potrebbe assai meglio di me far notare al Senato l'importanza e la bellezza di questo manoscritto.

RICCI CORRADO. Basta che lo dica lei con la sua autorità.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. L'on. Ciccotti soggiunge: ma, in fondo, se questo manoscritto non fosse stato comprato da noi, e fosse esulato in altri paesi, che danno ne avremmo avuto? È lo stesso ragionamento di quel tale che diceva: abbiamo tante statue e tanti quadri nei musei e nelle nostre pinacoteche; perchè non li mandiamo in America per far denaro? Onorevoli senatori, io vi dichiaro che prima che venga quel giorno, vor-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

rei piuttosto rinunciare alla cittadinanza italiana! (*Applausi*).

CICCOTTI. Altro è dare quello che si ha, altro astenersi dall'acquistare ciò che non è indispensabile e per cui difettano i mezzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti i capitoli 67 e 68.

Chi li approva è pregato di alzarsi

(Sono approvati).

69	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro quando il Governo creda di esercitare il diritto di prelazione, giusta l'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o il diritto di acquisto della cosa denunciata, giusta l'art. 9 della legge medesima . . . . .	270,000 »
70	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli . . . . .	500,000 »
71	Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . .	150,000 »
72	Assegni alle accademie e Corpi scientifici e letterari, Società ed enti culturali e spese inerenti ai fini dei detti istituti - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Unione Accademica nazionale . .	800,900 »
		10,220,900 »

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Avevo chiesto di parlare quando l'on. Ciccotti dichiarava che i ministri della pubblica istruzione, non si erano mai occupati della Biblioteca « Vittorio Emanuele ».

Ricordo che io pubblicai i regolamenti per le Biblioteche che ancora oggi vigono e molto mi sono preoccupato della necessità dei locali della « Vittorio Emanuele ». Ha detto l'onorevole ministro, che non si può, per ragioni tecniche, coprire il cortile del Collegio Romano per farne una sala di studio e di consultazione. Ma c'è un'altra ragione - giuridica - e cioè che il locale non è dello Stato, ma di un Ente morale. E ha il suo Consiglio di Amministrazione. Credo poi che per la « Vittorio Emanuele », ci sia ancora molto posto, ma bisognerebbe che il palazzo del Collegio Romano servisse alla biblioteca; c'è invece dentro il museo, che, ora s'ingrandisce, c'è la biblioteca e un Liceo-Ginnasio: tutti crescono e dentro non ci stanno.

L'onorevole ministro ha poi esposto il proposito di voler fare, col tempo, una grande biblioteca a Roma; è un'idea felice, ma bisognerà pensare di costruire l'edificio *a tipo moderno* e cogli *scaffali* in ferro, in un altro quartiere che non sia il centro di Roma vecchia, dove tutte le altre grandi Biblioteche pure stanno.

Ormai le raccolte di libri di studio sono tutte in un solo quartiere: e bisogna pensare alle *città nuove* che sorgono intorno a Roma madre; ai Prati, al Macao, all'Esquilino, a Villa Albani e così via.

Onorevole ministro, giacchè Ella pensa ad una biblioteca nuova, mi giova farle qui una osservazione sul discorso dell'amico Berti, che si è lamentato poco fa perchè la costruzione della Biblioteca centrale di Firenze indugiò molto tempo. Io come ministro dovetti fare il concorso, e andò per le lunghe; allora non esistevano i metodi solleciti ora in vigore; poi venne l'opera del genio civile; poi ci fu lite coi fràti di S. Maria, che non volevano

cedere i locali per la biblioteca. E lite ancora coll'Intendenza di finanza, se bene ricordo, pei locali vicini.

L'onorevole Berti ha fatto una acuta descrizione dello stato attuale della Biblioteca centrale. Carri di carte che arrivano, sacchi di giornali, magazzini di stampati che si addensano, e passano nei sotterranei. Ma bisognerebbe oggi pensare di nuovo alla vera funzione delle biblioteche centrali.

Io credo che le biblioteche centrali, (ne abbiamo due in Italia: Firenze e Roma), — a cui vengono le copie di tutte le pubblicazioni anzi di tutte le stampe d'Italia, — dovrebbero provvedere a raccogliere i libri e i documenti di studio. Ma tutto quello che è stampato, gli orari delle ferrovie (vedo qui il ministro Ciano e cito gli orari), le pubblicazioni di società commerciali, i giornali locali, i bilanci delle anonime ecc., dovrebbe essere collocato altrove. Io proposi la legge della terza copia di obbligo e ordinai che rimanesse nelle biblioteche locali. In provincia tutta questa carta può essere utile, ma concentrare tanta carta stampata a Roma o a Firenze, mi pare soverchio. E per i monti di quegli stampati non occorrono sale, ma magazzini.

Quindi bisogna costruire dei magazzini per tutta questa roba, e separati dalle biblioteche e dalle loro aule, che sono qualche cosa di nobile e di solenne, come la Biblioteca centrale nuova di Firenze mostra felicemente. E va lodato l'architetto Bazzani. Occorre spazio e stanze modeste e molti scaffali comodi in ferro. Così feci per la Regia Biblioteca, ad esempio, di Padova. Così è qui al Senato.

Vengo ora al mio tema. Onorevole ministro, ho sentito con piacere quanto ella ha fatto, e fa, per aiutare le biblioteche di provincia, anche se appartengono a Enti locali, e riconosco che è provvida iniziativa. Ho sentito parlare degli aiuti dati alla biblioteca Malatestiana di Cesena, e alla Gambalunga di Rimini, e anche qualcosa a Ravenna, per la Classense. Ne sono lieto e seguo codesta sua opera. Vorrei pregare di dare attenzione benevola e consapevole, e qualche buon aiuto, anche alle Accademie. So purtroppo che queste superstiti della coltura del 600 e del 700, sono molte perchè molti erano gli Stati in cui era infelicemente divisa l'Italia; ma queste Accademie tennero

viva l'unità ideale della Patria, unirono gli scienziati sparsi nelle varie città, cultori dotti delle vicende nostre e della scienza, ne fortificarono l'opera, esse hanno una storia, una tradizione e una vita importantissime. Un illustre compianto figlio di Fiume, dotto e patriota, il dott. Mailander, ne raccolse le notizie che ora si pubblicano, per merito della sua vedova in nobili volumi, a Bologna.

Oggi alcune accademie illustri e storiche, per l'enorme aumento delle spese di stampa, non possono pubblicare i loro « atti e memorie » ma i loro atti e memorie sono utili. Pubblicarli è buon affare, perchè permettono il cambio con le accademie straniere; e gli atti avuti in cambio vanno alle Regie Biblioteche, cioè accrescono il patrimonio dello Stato.

Raccomando perciò quella di Bologna che è gloriosa e antica, che nacque con Eustacchio Manfredi, poeta e matematico insigne, che pubblicò i primi risultati degli studi fisico-elettrici del Galvani e continuò a dar lustro alla scienza col nostro illustre e caro Righi, e col Ciamician per citar due nomi soli di colleghi. E per le scienze morali, caduta la Sezione, col Regno Napoleonico, rinacque nel 1908 e pubblicò dotti lavori e fa ora la sua nobile via.

La vita dell'Accademia è anemica per deficienza di fondi, e merita aiuto.

Altre invocano. So che Casse di risparmio benemerite, come quelle, di Milano, di Modena, di Parma, hanno aiutato queste pubblicazioni, spero, anzi confido, che farà *di nuovo* qualcosa di simile anche la Cassa di Risparmio di Bologna; ma un esempio da parte del Ministero sarà utile, e una raccomandazione alle Casse da parte del ministro sarà utile agli studi e al mantenimento di queste illustri Accademie che danno anche titolo alle nomine dei senatori, e sono gloria caratteristica della storia d'Italia (*Approvazioni*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Convengo con l'onorevole senatore Rava che le dotazioni per le Accademie sono scarse.

Veramente alcune delle accademie mancano di mezzi per pubblicare i loro atti; il Governo interviene in alcuni casi. Per esempio si tro-

vava in tristissime condizioni l'Accademia delle scienze di Torino, una delle più antiche e gloriose e benemerite d'Italia; recentemente il Governo ha dato a quell'Accademia un contributo straordinario di 100 mila lire per rimediare alle deficienze economiche dell'Accademia stessa.

Per ciò che riguarda l'Accademia delle scienze

di Bologna, assicuro l'onorevole Rava, che cercherò di provvedere il più largamente possibile entro i limiti delle dotazioni del bilancio.

RAVA. Ringrazio e confido.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i capitoli 71 e 72.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

*Spese per le antichità e le belle arti.*

73	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze ed uffici e istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia Calcografia e Gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (Spese fisse) . . . . .	15,000,000 »
74	Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti . . . . .	1,100,000 »
75	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	16,100,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	16,100,000 »
	degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica. . . . .	6,000,000 »
76	Spese per il pensionato artistico e musicale, per il concorso drammatico, per sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica, per incoraggiamento a favore del Teatro d'arte in Roma, per la esecuzione delle composizioni premiate, per aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti, per premi di incoraggiamento ad artisti e per concorso ad esposizioni artistiche. . . . .	650,000 »
77	Contributo dello Stato al mantenimento della Regia scuola superiore di architettura di Venezia . . . . .	125,250 »
78	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . .	250,000 »
79	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . . . . .	162,000 »
80	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione . . . . .	270,000 »
81	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative . . . . .	360,000 »
82	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi . . . . .	540,000 »
83	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia. . . . .	200,000 »
84	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,657,250 »

	<i>Riporto</i> . . .	24,657,250 »
	conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	804,780 »
85	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte, che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri . . .	2,000,000 »
86	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione; per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte. . . . .	1,350,000 »
87	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . . . . .	45,000 »
88	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri. . . . .	90,000 »
89	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spesa relativa ai monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	2,300,000 »
90	Acquisto di cose d'arte e di antichità . . . . .	450,000 »
91	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio . . . . .	270,000 »
92	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte. . . . .	215,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	32,182,030 »



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	32,182,030 »
93	Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia . . . . .	5,500,000 »
94	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	<i>per memoria</i>
95	Spese per fitti di locali di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica) . . . . .	620,000 »
		38,302,030 »
	<i>Spese diverse.</i>	
96	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 dalla legge 13 luglio 1911, n. 724) . . . . .	16,000 »
97	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti ed istituti che abbiano eseguito e promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1306). . . . .	1,000,000 »
		1,016,000 »
<b>TITOLO II</b>		
<b>SPESA STRAORDINARIA</b>		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
98	Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	80,000 »
99	Retribuzione al personale straordinario e avventizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero	120,000 »
100	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei decreti	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	200,000 »

	<i>Ripporto</i> . . . . .	200,000 »
	Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 664 e 23 ottobre 1927, n. 1966 (Spese fisse) . . . . .	25,000,000 »
101	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) . . . . .	627,000 »
		<hr/>
	<i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i>	25,827,000 »
102	Sussidi ai comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697) . . . . .	500,000 »
103	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966. . . . .	50,000,000 »
104	Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali (Quarta delle venti annualità previste dall'articolo 11 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125) . . . . .	5,000,000 »
105	Spese per la compilazione di progetti, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la direzione, la sorveglianza ed il controllo dei lavori, la costruzione e l'arredamento (banchi e cattedre) delle aule destinate ad uso delle scuole elementari nei comuni della provincia dell'Istria e per i sopraluoghi relativi alle costruzioni (Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794) - (terza rata) . . . . .	1,250,000 »
106	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza . . . . .	25,000 »
107	Contributi straordinari dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche. . . . .	29,000,000 »
108	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare, posteriormente al personale stesso in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto.	3,000,000 »
		<hr/>
		88,775,000 »

*Spese comuni all'istruzione elementare e popolare  
e all'istruzione media.*

109	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui per gli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, medie, magistrali, delle altre scuole e dei convitti, degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali; e per l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, dei giardini e degli asili d'infanzia	12,260,000 »
110	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro e l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, nei giardini d'infanzia e per le scuole magistrali (art. 5 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219).	<i>per memoria</i>
111	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni della Basilicata sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, sistemazione e per l'adattamento di edifici ad uso di Scuole elementari e medie (art. 5 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . .	<i>per memoria</i>
		12,260,000 »
<i>Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.</i>		
112	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901 . . . . .	9,000 »
113	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti Nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei Convitti Nazionali di Roma e Torino. . . . .	89,000 »
		98,000 »
<i>Spese per l'istruzione superiore.</i>		
114	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della R. Università di Torino in Pino Torinese - (Ultima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426). . . . .	10,250 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		10,250 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	10,250 »
115	Somma comprensiva di capitale ed interessi da corrispondere al comune di Milano a rimborso dell'anticipazione di lire 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa occorrente per il completo assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (Quarta delle trenta annualità stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 10 febbraio 1924, n. 347) . . . . .	1,308,970 »
116	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (Quindicesima delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856). . . . .	108,335 »
117	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle A e B del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. . . . .	90,000 »
118	Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio della Regia Università di Padova (Quinta delle sei rate autorizzate col Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889). . . . .	1,800,000 »
119	Spese per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli Istituti della Regia università di Pavia (Quarta delle quattro rate autorizzate col Regio decreto 14 giugno 1925, n. 1048). . . . .	2,700,000 »
120	Compimento delle opere relative all'assetto edilizio della Regia Università di Parma (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2073) Spesa ripartita - Terza delle venti annualità . . . . .	250,000 »
121	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di proventi chimici che intendano perfezionarsi, in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238) . . . . .	30,000 »
122	Contributo dello Stato per i lavori di completamento e di sistemazione della Regia scuola di ingegneria in Napoli, da versarsi al bilancio speciale dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli (Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1636 e 31 dicembre 1925, n. 2436) (Spesa ripartita - Quarta delle quattro rate) . . . . .	450,000 »
123	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari in relazione all'onere da questa assunto colla convenzione approvata con il Regio decreto 9 ottobre 1924 per il mantenimento della Regia Università di Sassari (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2433) (Spesa ripartita - Quarta delle nove rate) . . . . .	270,000 »
		7,017,555 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

*Spese per le antichità e le belle arti.*

124	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672) . . . . .	1,200 »
125	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse) . . . . .	700,000 »
126	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti di credito per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie Scuole industriali trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, ed art. 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523) . . . . .	101,955 »
		803,155 »

*Spese diverse.*

127	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - Ultima delle dieci annualità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2209) . . . . .	20,000 »
		20,000 »

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Estinzione di debiti.*

128	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventiseiesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificata a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento . . . . .	28,430. »
129	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Ventiseiesima delle quaranta annualità) . . . . .	97,820 »
130	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventiduesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502 modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755. .	300,000 »
131	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordato al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920 approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Nona delle trentacinque annualità) . . . . .	86,500 »
		512,750 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	9,203,830 »
Debito vitalizio . . . . .	40,775,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare. . . . .	774,036,200 »
Spese per l'istruzione media e per l'educazione fisica . . . . .	191,382,330 »
Spese per gl' Istituti di educazione, i collegi e gl' Istituti dei sordo-muti e dei ciechi . . . . .	13,576,970 »
Spese per l'istruzione superiore . . . . .	85,775,500 »
Spese per le Accademie e le biblioteche . . . . .	10,220,900 »
Spese per le antichità e le belle arti . . . . .	38,302,030 »
Spese diverse . . . . .	1,016,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	 1,164,288,760 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

*CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	25,827,000 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare . . . . .	88,775,000 »
 <i>Da riportarsi . . . . .</i>	 114,602,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	114.602,000 »
Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media . . . . .		12,260,000 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordomuti . . . . .		98,000 »
Spese per l'istruzione superiore . . . . .		7,017,555 »
Spese per le antichità e le belle arti . . . . .		803,155 »
Spese diverse . . . . .		20,000 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	134,800,710 »
<i>CATEGORIA SECONDA — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti. . . . .		512,750 »
	Totale della categoria seconda . . .	512,750 »
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria) . . .	135,313,460 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	1,299,602,220 »
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE.</b>		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .		1,299,089,470 »
Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .		512,750 »
	Totale generale . . .	1,299,602,220 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali » (N. 1417).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge n. 991, del 9 maggio 1926, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali » (N. 1436).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, riguardante l'uso di

speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari » (N. 690).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia Università di Bari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

**SIMONETTA, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia Università di Bari.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari » (N. 618).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'amministrazione della Regia Università di Bari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario » (N. 1210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, numero 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti » (N. 1236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie » (N. 1237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del ser-

vizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi per l'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni relative alla valutazione del servizio di maestro prestato con nomina provvisoria posteriormente all'annessione nelle scuole elementari alloglotte delle nuove provincie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 245 del Testo Unico approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432, si applica anche per la valutazione del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in comuni con scuole elementari alloglotte posteriormente all'annessione delle nuove provincie e sino alla data della nomina, in seguito al concorso magistrale regionale per il biennio 1923-25.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI,

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

MORPURGO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto la parola per una semplice raccomandazione, che mi permetto di rivolgere al ministro della pubblica istruzione.

La raccomandazione forse sarebbe stata più a posto nella discussione di uno dei capitoli del bilancio, ma poichè qui si tratta dell'insegnamento dell'italiano a maestri alloggiati delle nuove provincie, colgo l'occasione per pregare l'onorevole ministro di voler disporre perchè anche in quest'anno, e negli anni successivi, si facciano corsi per maestri alloggiati come si è fatto per il passato. So anche di proposte che non collimano perfettamente col desiderio suo e, modestamente, mio. Desidero perciò avere assicurazione che codesti corsi saranno continuati.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Senza dubbio i corsi per maestri alloggiati, tenuti già nello scorso anno, han dato eccellenti risultati: mi propongo perciò di conservarli.

Spero che l'Istituto universitario italiano, il quale presiede all'organizzazione di questi corsi, non avrà nulla in contrario.

MORPURGO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità » (N. 1287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un

posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia » (N. 1032).

-PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158, riguardante aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;  
Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di recare modifiche ed aggiunte al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia ;  
Sentito il Consiglio dei ministri ;  
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per le finanze e per la giustizia ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

L'art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è modificato come segue :

« È in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di consentire la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purchè le occupazioni siano di data anteriore al 30 dicembre 1923, e gli abusivi occupatori si obblighino di pagare un canone annuo affrancabile, se trattasi di zone occupate con fabbricati, od il prezzo di stima, se trattasi di occupazione di ogni altra natura, e salva sempre la osservanza delle altre condizioni che saranno stabilite con successivo regolamento ».

## Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 10 è modificato nei seguenti termini :

« Gli intendenti di finanza delle provincie dove esistono tratturi o trazzere hanno l'obbligo di vigilare sulla integrità e sulla conservazione dei medesimi, e di reprimere, mediante proprio decreto, gli abusi, ordinandone la rimozione entro un congruo termine, e stabilendo, contestualmente, la somma dovuta dal contravventore, a titolo di penalità e per risarcimento dei danni.

« La pena pecuniaria, salvo in ogni caso il minimo di lire 10, è dovuta nella misura :

a) di lire 1 a lire 10 per ogni metro quadrato di suolo occupato o manomesso ;

b) di lire 10 a lire 300 per ciascun veicolo, nei casi di transito abusivo ;

c) di lire 0.50 a lire 3 per ogni capo di bestiame nei casi di pascolo abusivo ;

d) di lire 10 a lire 1000, per ogni contravvenzione non prevista nelle lettere precedenti ».

## Art. 3.

Le tabelle A e B, di cui all'art. 15, 1° comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed annesse allo stesso, sono sostituite con le tabelle A e B, annesse al presente decreto.

È autorizzato il passaggio di un funzionario di grado 10° (primo archivista - gruppo C) dal ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, al ruolo centrale del Ministero dell'economia nazionale, nel quale sarà inquadrato, in base alla sua anzianità.

## Art. 4.

Oltre alle norme necessarie per la esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, il regolamento di cui all'art. 19 del decreto stesso conterrà altresì le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle aggiunte e modifiche apportate col presente decreto.

## Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

## TABELLA A.

PERSONALE DEL COMMISSARIATO DI REINTEGRA  
DEI TRATTURI

## GRUPPO A.

Grado		Numero dei posti
6° o 7°	Ingegnere capo di I o II classe - Commissario direttore della reintegra . . . . .	1
8°, 9° o 10°	Ingegneri principali di sezione - Ingegneri principali - Ingegneri delegati alla reintegra . . . . .	3
9° o 10°	Primo segretario - Segretario . . . . .	1

## GRUPPO B.

9°, 10° o 11°	Geometri principali - Geometri - Geometri aggiunti - Delegati alla reintegra . . . . .	9
---------------	--	---

## GRUPPO C.

12°	Aiutanti o disegnatori . . . . .	1
-----	----------------------------------	---

## PERSONALE SUBALTERNO.

Usciere . . . . . 1

*N. B.* — Tutto il personale del Commissariato è scelto fra quello di pari grado e qualifica degli uffici tecnici di finanza e del catasto, ad eccezione del segretario che è scelto nel personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

*Il ministro per l'economia nazionale*

BELLUZZO.

*Il ministro per le finanze*

VOLPI.

## TABELLA B.

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO SPECIALE  
PER LE TRAZZERE.

## GRUPPO A.

Grado		Numero dei posti
6° o 7°	Ingegnere capo di I o II classe . . . . .	1
8°, 9° o 10°	Ingegneri principali di sezione — Ingegneri principali — Ingegneri . . . . .	2

## GRUPPO B.

9°, 10° o 11° Geometri principali — Geometri — Geometri aggiunti. 8

*N. B.* — Tutto il personale dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere è scelto fra quello di pari grado e qualifica degli uffici tecnici di finanza e del catasto.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

*Il ministro dell'economia nazionale*

BELLUZZO.

*Il ministro per le finanze*

VOLPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Prenderò brevemente la parola per far conoscere al Senato alcune notizie relative all'importanza di questa legge che è la quarta o la quinta che viene ad essere

approvata in materia di tratturi e di trazzere. Le precedenti leggi, sebbene ugualmente approvate dal Parlamento, non furono mai applicate; ed ora intendo rivolgere viva raccomandazione all'on. ministro dell'economia nazionale perchè trovi modo di risolvere finalmente questa questione.

Questi tratturi di Puglia e queste trazzere

di Sicilia, che erano delle vie armentizie che servivano per la trasmigrazione del bestiame, rappresentano un notevole interesse per il patrimonio dello Stato, purtroppo abbandonato come *res nullius*, tanto che ognuno che ha creduto di potersene impossessare, e specialmente i proprietari dei terreni latitanti, l'ha fatto con tutta franchezza, sicuro di non doverne rendere conto ad alcuno.

Sarebbe oramai tempo che il governo si decidesse *ad agire energicamente*, tanto più che si tratta di una questione che interessa anche la viabilità. Infatti, questi tratturi e trazzere servirono per un certo tempo al passaggio degli armenti da una regione all'altra per andare a sfruttare i terreni che meglio si prestavano al pascolo, secondo le diverse stagioni.

Ormai questa necessità più non esiste, perchè l'industria del bestiame si è trasformata passando dal sistema brado a quello della stabulazione, e quindi non abbisogna più di queste trasmigrazioni.

Come ho già detto, la legge che doveva regolare questa materia ha avuto una serie di modificazioni, ma non è stata mai applicata, soprattutto per mancanza di mezzi finanziari e di personale, ed è doloroso che anche questa materia, che ha carattere ed è d'interesse meridionale, debba ancora restare insoluta.

Ma è bene ormai che lo Stato, che deve anche curare la conservazione della sua proprietà, dia quei mezzi che sono necessari, sia per l'accertamento degli usurpi e la relativa reintegra, come pure per la sistemazione stradale. Io voglio sinceramente augurarmi che questo avvenga. Nella mia relazione ho anzi suggerito un mezzo, che mi sembra conveniente per raggiungere lo scopo desiderato, quello cioè di un anticipo da parte dello Stato per le spese necessarie, da rivalersene sulla vendita di quella parte dei tratturi e delle trazzere che più non servono alla viabilità.

Il Governo nazionale, dando prova di quella energia che è la sua caratteristica, voglia interessarsi di questa questione, che, come ho detto, è di grande importanza, sia nell'interesse dello Stato ed anche per il Mezzogiorno e la Sicilia.

Questo è il mio fervidissimo augurio.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole senatore Libertini.

Il Governo fascista ha già dato prova di riconoscere l'importanza di questa questione, poichè ha già dato attuazione in parte alla legge sui tratturi e sulle trazzere, che come ha ricordato l'onorevole senatore Libertini, si trascina da parecchi anni senza una soluzione. Il Governo, ripeto, ha dato un inizio di attuazione, con la pubblicazione del regolamento, il cui testo promulgato il 29 dicembre 1927, è comparso sulla *Gazzetta Ufficiale* nello scorso mese di febbraio.

Il ministro delle finanze nel suo recente viaggio in Sicilia, ha visitato alcune di queste strade e si è reso conto della necessità di arrivare ad una rapida soluzione dell'importante problema. Io non dubito che la collaborazione del ministro delle finanze, con quella, sebbene in tono minore, del ministro dell'economia nazionale, potrà portare ad una soluzione quale quella da tutti desiderata, nell'interesse nazionale e specialmente nell'interesse dell'Erario.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro dell'economia nazionale delle sue assicurazioni e conto su di esse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 » (N. 1294).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simionetta di darne lettura.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

SIMONETTA, *segretario*, legge;

(V. Stampato N. 1294).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 » (N. 1296).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1296).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione generale che per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato » (N. 1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino, e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica » (N. 1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto:

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albricci, Amero D'Aste, Artom.

Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonicelli, Bonin, Borromeo, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Canevari, Casati, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Ciccotti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Marinis, Diena, Di Frasso, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Fadda, Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gabba, Garofalo, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pascale, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Scaduto, Scherillo, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi, Valenzani, Valerio, Vigliani, Volpi, Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1409):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (1417):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	113
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926: n. 1233, riguardante l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali (N. 1436):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 690):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 618):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario (N. 1210):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (N. 1236):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove provincie (N. 1237):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (N. 1287):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (N. 1032):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sébastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (N. 1294):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (N. 1296):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	109
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1451);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274);

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spesa da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per speditività dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la

riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (N. 1243);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249);

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale, L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione del-

l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1º aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) N. 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che rego-

lano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (N. 1293);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1928

mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1244);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca

nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 1248);

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1442).

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.





CLXXXIV<sup>a</sup> TORNATA

## MARTEDÌ 8 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 10018

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie » . . . . . 10037

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie » . . . . . 10037

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti » . . . . . 10038

« Condono a favore dei comuni delle nuove provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici » . . . . . 10038

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma » . . . . . 10038

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulle produzioni mineralurgica e metallurgica » . . . . . 10039

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume » . . . . . 10039

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al

protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del trattato di commercio italo-svizzero 27 gennaio 1923 » . . . . . 10039

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo » . . . . . 10040

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate » . . . . . 10040

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927, tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per l'istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) » . . . . . 10040

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara » . . . . . 10041

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia » . . . . . 10041

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma » 10043

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria » . . . . . 10044

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma » 10044

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali » . . . . .	10044
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere » . . . . .	10045
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero » . . . . .	10045
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca » . . . . .	10045
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario » . . . . .	10046
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari » . . . . .	10046
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente istituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni » . . . . .	10046
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi » . . . . .	10046
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato » . . . . .	10049
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica » . . . . .	10050
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . .	10019
Oratori:	
AMERO D'ASTE . . . . .	10019
DEL CARRETTO, <i>relatore</i> . . . . .	10020
SIRIANNI, <i>sottosegr. di stato per la marina</i> . . . . .	10023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali » . . . . .	10047
Oratori:	
RAVA . . . . .	10049
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	10049
(Presentazione di) . . . . .	
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	10018, 10037
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	10042

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le comunicazioni, per la marina, per la guerra e per le finanze.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Conci per giorni 2; Imperiali per giorni 8; Salmoiraghi per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Dallolio Alfredo, Nava, Bergamasco e Zippel a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica ».

NAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni ».

BERGAMASCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrisondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi ».

ZIPPEL. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-

legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Nava, Bergamasco e Zippel della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1451).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

**BISCARETTI, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 1451).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMERO D'ASTE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AMERO D'ASTE.** Ho osservato che nel bilancio della marina è stata portata una riduzione di 67 milioni per fatto delle diminuzioni del caro-viveri e del minor costo di materiali. Io non conosco lo stato delle nostre finanze ma avrei visto volentieri che una parte di questi 67 milioni fosse stata lasciata al bilancio della marina e destinata precisamente alla costruzione di nuove navi da guerra. Non bisogna dimenticare che la posizione geografica dell'Italia dalla parte del mare, come difesa, è piuttosto infelice, perchè ha tutte le coste in un mare interno, facilmente bloccabile, non come la Francia e la Spagna che hanno solo una parte delle coste sul mare interno e il resto sull'Atlantico, per cui difficilmente possono essere bloccate.

Noi abbiamo bisogno di aver libere le nostre comunicazioni sul mare perchè siamo deficienti di tutti i mezzi, specialmente di quelli che servono alla guerra, carbone e petrolio; nè abbiamo viveri sufficienti per la nostra popola-

zione, e anche per questo si deve ricorrere alle vie del mare per provvedersi e, naturalmente, in tempo di guerra tutto questo consumo, sia di viveri che di materiali, aumenta.

Inoltre bisogna tener conto che alla Conferenza di Washington abbiamo domandato di avere una marina che non fosse inferiore a quella delle altre nazioni mediterranee; e questo ci è stato accordato. Ora se noi non facessimo tutti gli sforzi necessari per avere una marina che arrivasse ad essere come abbiamo domandato, quando si radunerà nuovamente la Conferenza di Washington, ci si potrebbe obiettare che abbiamo dimostrato coi fatti di non ritenere necessaria una marina simile, dal momento che non abbiamo provveduto a procurarcela. Bisogna dunque dimostrare che, almeno per quanto dipende dalle nostre finanze, si è fatto il possibile per arrivare a questo.

E passo ad altro argomento. Si è soppresso il comando delle forze navali e le forze navali armate sono state divise in due squadre autonome. Io domanderei che queste squadre autonome fossero fornite anche di tutti i mezzi sussidiari relativi e fra gli altri anche di idrovolanti, affinchè gli ammiragli possano studiare il modo di servirsene ed anche il modo di difendersi dagli attacchi di idrovolanti.

Inoltre penso che converrebbe che le due squadre indipendenti si riunissero annualmente per un certo tempo sotto un comando unico, sia per abituare gli ammiragli a manovrare unità complesse — cosa che non è tanto, facile, poichè occorre molta pratica — sia per provare il miglior modo di usare le armi.

Se, invece, per modifiche ritenute opportune si deve riferire ogni volta almeno al Capo di Stato Maggiore, naturalmente questi, che non ha sottomano i mezzi per valutare immediatamente queste proposte, dovrà interpellare altri ammiragli, il direttore generale d'artiglieria ecc., e certamente le cose andranno in lungo e non so nemmeno se qualche volta esse saranno risolte nel miglior modo; perchè in tanti pareri è facile che vi sia diversità di opinioni.

In queste cose serve la pratica, e dirò a tale riguardo che io comandai le forze navali l'anno prima della guerra e modificai i criteri per l'uso delle armi: siccome avevo tutti i mezzi

per provare, quando mi fui convinto che queste modifiche erano necessarie, bastò una circolare trasmessa alle unità presenti sotto i miei ordini e a quelle distaccate perchè la cosa fosse portata a compimento. Le mie istruzioni rimasero: mentre se avessi dovuto fare rapporto almeno al Capo di Stato Maggiore, questi avrebbe dovuto sentire parecchi pareri e non so se quelle istruzioni sarebbero rimaste come io le avevo proposte.

L'onorevole Sechi nella discussione del bilancio dello scorso anno giustamente ha osservato che la prora delle navi da guerra convenga sia anche fatta per l'urto. Io non convengo nel ritenere che l'urto sia un'arma fra le principali; è solamente sussidiaria, poichè dopo l'adozione dei siluri l'urto perdè molto della sua efficacia. Ad ogni modo la sua idea riguardo alla prora delle navi è giusta: semplicemente aggiungo che la prora delle navi deve essere molto ben studiata. Anticamente quando era in uso lo sperone, avevamo delle navi fatte con una prora che spesso sembrava fatta per avviare, con grosso mare di prua, le onde a venire in coperta: ciò che portava a dover diminuire di velocità; la prora dunque deve essere studiata in modo che possibilmente la velocità della nave non ne soffra. La velocità è un elemento importantissimo perchè permette di accettare il combattimento o di sfuggirlo ed eventualmente di servirsi dell'urto.

Un'altra cosa diceva l'onorevole senatore Sechi e cioè che parecchie navi moderne erano state armate con cannoni da 152 e di questi cannoni l'onorevole Sechi ha fatto un elogio, rispetto ai cannoni di maggior calibro. Egli ricordava ad esempio che l'Inghilterra ha incrociatori di 8000 tonnellate di spostamento, armati appunto di cannoni da 152, allo scopo di dare a questi incrociatori una maggiore autonomia, dicendosi che così avrebbero potuto servire anche per la difesa delle colonie.

Ora sono in costruzione in Inghilterra navi simili che invece saranno armate con cannoni da 203. Altrettanto avviene in Francia dove pare, incrociatori di 8000 tonnellate saranno armati con cannoni di calibro 190, anzichè di calibro 164 millimetri.

Nel rispondere ad una critica da me fatta a proposito della sua proposta, secondo era stata interpretata da me e da alcuni colleghi

relativamente all'armamento degli incrociatori, poichè l'onorevole senatore Sechi aveva fatto l'elogio del cannone da 152 rispetto a quelli di calibro maggiore, egli disse che si era riferito sostanzialmente alle navi delle quali si parlava di costruire di 5 o 6000 tonnellate di spostamento. Anzi nel discorso stampato, c'è anche una nota che dice: vedere il discorso stenografato. Siccome, appena finita la seduta in cui egli aveva parlato per l'armamento più conveniente agli incrociatori, io avevo riferito all'onorevole senatore Sechi le osservazioni che avevo fatto e cioè che gli incrociatori dovevano essere armati col massimo calibro, compatibile col loro spostamento, volli andare a vedere quel discorso stenografato; ma quel discorso non esisteva più, perchè il testo stenografato dei discorsi viene conservato soltanto per 6 mesi.

Riguardo all'armamento degli incrociatori di 5 o 6 mila tonnellate, osservo che l'Italia già dal 1900 armava con cannoni da 152 questi incrociatori, per cui la proposta dell'onorevole senatore Sechi giunge in ritardo. Riguardo poi agli incrociatori di stazza superiore, sarebbe un gravissimo errore armarli di cannoni di questo calibro.

Io dissi già una volta che la guerra in mare a parità di altre condizioni è stata sempre vinta dal maggior calibro. Ed anche oggi non posso che ripetere questa affermazione.

Non ho altro da dire.

DEL CARRETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO, *relatore*. Onorevoli Colleghi. La continuità dell'azione del Governo Nazionale trova uno specchio fedele nella formazione dei bilanci. Ferma restando l'assegnazione totale, in relazione alla disponibilità finanziaria del Paese, è naturale che data questa relativa stabilità i vari bilanci di uno stesso Dicastero sono quasi eguali da un anno all'altro. E così sarà fino a quando una condizione finanziaria diversa non permetterà maggiori assegnazioni, come vivamente ci auguriamo.

Premessa questa considerazione, che vale per tutti i bilanci e si estende quindi anche a quello della marina ora in discussione, ben poco potrò dirvi, onorevoli colleghi, giacchè

l'attuale bilancio è la ripetizione di quello dello scorso anno.

Un fatto nuovo, importantissimo c'è, ed è la rivalutazione della lira e la stabilizzazione della nostra moneta, con le relative conseguenze. Queste conseguenze hanno determinato una riduzione di 67 milioni nel bilancio della marina; ma questa riduzione non ha effetto nella parte vitale del bilancio e me ne compiaccio: in grandissima parte viene a colpire gli emolumenti del personale e quindi non colpisce gli articoli che costituiscono la parte più importante del bilancio. Havvi a notare una cosa importante e cioè che la stabilizzazione legale permette una tranquillità di contrattazione che è molto importante perchè dà la possibilità alle ditte, che spesso forse si coprivano più di quello che fosse necessario, dà, vi ripeto, la possibilità, di contrattazioni precise, senza ricorrere a scale mobili, a revisioni legali.

Premesse queste considerazioni d'indole generale, riconfermato il principio che il bilancio di questo anno è più o meno il bilancio dell'anno passato, notiamo che le voci più importanti, quelle riguardanti il naviglio, l'armamento ecc. sono le stesse; anzi è stata prorogata fino al 1932 la impostazione in bilancio della parte ordinaria.

Vi è una diminuzione di 5 milioni sopra uno dei capitoli, ma è più apparente che reale, perchè quei 5 milioni vengono passati ad altro capitolo. Ma c'è di più. C'è il consolidamento della parte ordinaria per altri due anni. Nell'altro ramo del Parlamento fu chiesto il consolidamento anche per la parte straordinaria. Il sottosegretario della marina non ha però accettato questa proposta. Io sono dell'opinione del sottosegretario, in quanto che io spero vivissimamente che, piuttosto che un consolidamento, sia possibile un aumento di questa parte del bilancio. Questa certa relativa elasticità, che può produrre un senso di giustificato allarme, in me dà luogo alla viva speranza di un aumento di questa parte del bilancio stesso.

Noi ci troviamo di fronte allo svolgimento del programma del '24, che largamente è in corso di esecuzione. Questo programma riguarda gli incrociatori « Trento » e « Trieste », i cacciatorpediniere « Sauro » e « Nembo », i sommergibili « Balilla » e « Vittor Pisani »; pro-

gramma in parte compiuto, quantunque si siano verificati dei gravi ritardi sui quali è bene fermarsi. Essi sono dovuti in gran parte, bisogna dirlo per spiegarli se non per giustificarli del tutto, alla gravità dei problemi tecnici che questi tipi hanno presentato. Si noti anzitutto che un progetto di nave da guerra è un problema di compromesso tra i vari coefficienti che costituiscono le caratteristiche di una nave.

Il volere eccellere troppo in uno dei coefficienti del tipo della nave da guerra, rappresenta non solo una perdita di tempo ma spesso un danno al tipo scelto: occorre, ripeto, armonizzare i coefficienti tra loro. Ed è perciò che proprio in questa materia l'ottimo è nemico del bene. D'altra parte non si può non tener presente durante la costruzione quello che è imposto dalle necessità militari, dal progresso degli altri ecc. È quindi assai difficile tracciare delle linee assai rigide in questa materia, la quale resta in tutta la sua gravità affidata ai nostri tecnici, che debbono, ripeto, introdurre soltanto quelle modificazioni che, pur migliorando una delle caratteristiche, non vengano a perturbare sensibilmente l'accordo con le altre. Questa è una questione che del resto è molto bene affidata al giudizio dei nostri tecnici. Sono sicuro che la vigile sorveglianza del Ministero si eserciterà largamente affinchè si mantenga questo criterio, opportuno per garantire il difficile equilibrio delle opposte tendenze.

Premesso questo, dobbiamo renderci conto delle nostre condizioni e di quello che possiamo fare rispetto a quello che dobbiamo fare. Il programma è tracciato: è un programma che lascia una certa elasticità, ma che fissa delle direttive precise che nascono dagli obiettivi nostri, dalla nostra attuale potenzialità economica, dalle nostre finalità belliche: quindi il programma che si segue è il solo che risponde veramente alle nostre esigenze e possibilità del momento.

La nostra marina ha una duplice finalità: quella di approvvigionarsi, approvvigionare il Paese e quella di combattere. Questa duplice finalità ci crea un doppio ordine di pesi e di gravissime necessità. Ed è evidente che per queste considerazioni quello che facciamo è quello che militarmente e tecnicamente meglio risponde alle nostre esigenze, e cioè alla nostra

configurazione geografica ecc. e posizione nel Mediterraneo. Ricordiamo quanto fu grave e difficile l'organizzazione della protezione dei convogli durante la guerra! Abbiamo quindi la sicura coscienza che la via che seguiamo è quella che risponde meglio alle disponibilità finanziarie nostre ed alle esigenze specialissime che un momento fa ho avuto l'onore di accennare al Senato.

Ed è per questo che noi affermiamo che tra tutti gli elementi che devono caratterizzare le nostre navi, quello della velocità deve avere la maggiore importanza. Noi dobbiamo dare una grande preminenza al concetto della velocità, tenendo però presente che questo concetto non vada a discapito nè della autonomia nè della difesa. Dato l'accordo possibile con questi altri elementi, il predominante elemento deve essere quello della velocità. E noi siamo sulla buona via. Un programma navale non può essere autonomo per ogni lato; lo è soltanto sotto un certo speciale settore visuale perchè è d'altra parte subordinato anche all'azione probabile dell'avversario. Da ciò emerge la considerazione finanziaria che la grande nave di superficie, il tipo *dreadnought* per noi per ora è tramontato, essendo fuori dalla nostra possibilità attuale economica. Ci vorrebbe una grandissima disponibilità finanziaria che io di tutto cuore auguro al mio Paese di presto raggiungere. Questo tipo di nave richiede 700 od 800 milioni per ogni unità, e occorrerebbe almeno una divisione di tre unità. Questa spesa potremmo quindi meglio impiegarla nella produzione di altre navi minori che rispondano a quei particolari concetti che ho esposto.

Veniamo ora ai Mas. I Mas rappresentano per noi, prima di tutto un elemento fortemente sentimentale. Molte grandi azioni della nostra marina durante la guerra passata sono congiunte al grande valore ed allo slancio dei Mas. Il Mas può rispondere, con meravigliosa audacia, alle nostre azioni improvvisate e geniali per l'audacia ed intuito di chi li comanda. Ma certamente non è bene polverizzare troppo, quel che ci può essere di disponibilità nel bilancio, nell'impiego dei Mas. La ragione è semplice; sono navi che non hanno la possibilità di navigare col maltempo, sono soggette ad un rapido deterioramento, e possono mi-

gliorarsi assai rapidamente. Quindi è bene vigilare, come il Ministero fa, a mezzo di squadriglie sperimentali. Questo perchè l'esperienza potrebbe suggerirci progressivamente il consiglio più preciso.

Mi fermo su di un altro argomento: l'aeronautica, sulla quale è stato fatto qualche accenno. È stata unificata assai opportunamente in un solo Ministero.

Io ricordo, avendo avuto l'onore di far parte della Commissione suprema di aviazione durante la guerra, ricordo con orgoglio di italiano tutto quello che si fece in quei mesi, sotto la febbrile spinta della difesa del Paese: però tutta l'opera fatta era andata sperperata e perduta dopo la guerra. Tutta quest'opera è stata ricostruita e ripresa da un nuovo Ente il quale risponde largamente alle esigenze dell'arma nuova. Ma tuttavia pur riconoscendo tutti i vantaggi della unificazione a me sembra che l'aeronautica navale avendo carattere a sè, dovrebbe avere una certa indipendenza pur facendo parte dell'ordinamento unico e pur tenendo conto del vantaggio che porta con sè l'unità di indirizzo. Essa dovrebbe avere qualche cosa che ne garantisca in speciale attività perchè dal punto di vista dell'impiego non è proprio una sola cosa con le altre: dovrebbe avere una certa maggior sicurezza di azione per essere coordinata ai suoi fini strettamente navali, perchè per noi oltre i sommergibili oltre i Mas oltre le navi veloci di superficie il velivolo è di grandissimo aiuto nella sorveglianza dei convogli. L'azione continua intensa costante fusa della marina e della aeronautica che segue e prevede tutto quello che il nemico può fare è per noi di vitale importanza.

Questi concetti mi sono permesso di esporre e di esaminare brevemente nella relazione.

Ci sono anche altri problemi molto gravi e molto importanti che sono allo studio e quindi io confido che ne sapremo subito il risultato. E giacchè mi trovo ad accennare ad alcuni di questi problemi, mi riferirò al problema dell'economia degli arsenali e della economia industriale in genere, nella quale grandissimi passi si sono fatti. Quella parte che riguarda l'organizzazione tecnico-industriale vorrei che fosse affidata ai tecnici, lasciandosi allo stato maggiore la parte logistica e di sorveglianza militare.

Debbo rendere vivo plauso all'onorevole sottosegretario della marina per la nobilissima e tenace affermazione che egli fa per quanto riguarda il lato morale del personale per dimostrare come il coefficiente etico in rapporto alla utilizzazione delle navi è di grandissima importanza per trarre sempre maggiori risultati, e per avere nel corpo degli ufficiali e dei marinai il senso del sacrificio e della dedizione completa e ai destini della Patria.

Noi abbiamo — e possiamo dirlo con orgoglio — dimostrato attraverso una lunga tradizione di avere lo spirito ascetico del dovere e del sacrificio, e possiamo quindi e dobbiamo, nel corpo degli ufficiali ed in genere fra tutti quelli che si dedicano al servizio della marina, mantenere viva questa sacra fiamma di sacrificio cui tanto la Patria deve.

La Patria sa e sente che dovunque in qualunque istante ha sempre trovato e troverà nei suoi figli uno spirito illimitato di sacrificio pronto ad animare con audacia e coraggio quelle navi che la genialità della stirpe ha apprestato, appresta e saprà sempre apprestare per le maggiori fortune d'Italia. (*Applausi*).

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Onorevoli Senatori. L'onorevole Del Carretto, relatore del bilancio della marina, con brevi parole e con rapida sintesi, ha toccato i punti essenziali della preparazione marittima, dimostrando di essere perfettamente al corrente dei problemi tecnici, amministrativi ed organici che vi si riferiscono e a giorno delle discussioni che essi hanno suscitato. Seguendo il suo esempio farò brevi dichiarazioni sopra le varie questioni presentate, nella fiducia che le dichiarazioni stesse siano tali da soddisfare questo Alto Consesso.

1° Il bilancio della Marina per l'esercizio 1928-29 presenta, rispetto a quello dell'esercizio in corso, una diminuzione di circa 65 milioni; però gran parte di essa, benchè non figurasse, si era già di fatto verificata gradualmente fin dal '27; riguarda per la maggior parte diminuzione di caro-viveri e diminuzioni di costo di alcuni approvvigionamenti. Ma nelle spese per l'allenamento delle forze na-

vali, per le nuove costruzioni e per le scorte di combustibili nulla è stato variato.

L'onorevole senatore Amero d'Aste Stella ha detto che questa economia di 67 milioni sarebbe stato desiderabile fosse andata a vantaggio delle costruzioni navali. Sono dello stesso avviso e ho avuto anch'io lo stesso desiderio, ma ragioni superiori di finanza non hanno permesso che fosse soddisfatto.

2° Le navi dei programmi '24 e '25 hanno subito, come ho già dichiarato alla Camera, notevoli ritardi nelle consegne. Ne ho già spiegato le cause — conseguenza più che altro del riordinamento post-bellico dei servizi tecnici presso di noi e presso l'industria privata — e dell'affannosa ricerca di mettere su queste navi quanto di meglio possono fornire la tecnica e la scienza applicata. Se siamo andati troppo oltre, è un errore di buona volontà, di cui potremo avvantaggiarci in avvenire. Intanto le prove di questo materiale sono in corso ed in qualche campo abbiamo avuto anche notevoli risultati. In questi giorni un nuovo sommergibile di quel programma ha fatto le sue prove, come era prescritto, alla profondità di 100 metri, il che costituisce un massimo mai raggiunto.

3° Le unità del programma '26 procedono regolarmente e non dubitiamo che i termini saranno rispettati. Sarà un notevole progresso che dirà degli sforzi fatti dall'Amministrazione e dall'industria.

4° Come ho annunciato alla Camera, il nuovo programma che, come giustamente dice il relatore, deve considerarsi la integrazione dei programmi precedenti, comprende due incrociatori da 10,000 tonnellate i cui piani, studiati in ogni particolare, sono stati in questi giorni definitivamente approvati e che saranno entro il mese commessi all'industria privata. Comprende inoltre quattro cacciatorpediniere e quattro sommergibili simili a quelli già in costruzione, tutti già in corso di commessa. Saranno poi ordinati altri due sommergibili di un tipo di minori dimensioni. I sommergibili attualmente in servizio deperiscono rapidamente; tra pochi anni non ve ne sarà più alcuno in efficienza. Per questa ragione il ministro considera con particolare attenzione il problema del loro rinnovamento.

Le navi del nuovo programma non si di-

scostano dai termini generali considerati dal relatore.

5° Per quanto si riferisce ai Mas, ai quali riconosciamo un'importante funzione, continueremo, come ho detto alla Camera, a costruire squadriglie sperimentali per conservare l'allenamento e la preparazione tecnica.

6° Riguardo ai servizi dell'aeronautica ausiliaria sui quali il relatore richiama l'attenzione, posso dichiarargli che in realtà siamo in un periodo di spiegabile assestamento, ma che l'aeronautica è al corrente delle nostre necessità.

Le squadriglie di esplorazione, nel numero che i mezzi consentono, si stanno completando e quelle siluranti saranno fornite appena possibile.

7° I servizi a terra si stanno riorganizzando e semplificando. Il Capo di Stato Maggiore si è direttamente e personalmente occupato di studiare sul posto le maggiori possibili riduzioni con il preciso intendimento di mantenere in efficienza solo quelli assolutamente necessari. L'esito delle sue ispezioni conferma come sia utile l'azione diretta responsabile.

8° Circa gli arsenali, dei quali si interessa particolarmente il relatore, dirò che i progressi di rendimento sono sensibili. I direttori delle costruzioni navali e meccaniche e i direttori delle armi e degli armamenti hanno larga autonomia e dal modo in cui procede il lavoro posso affermare che il sistema in vigore è confacente alle necessità. La funzione dell'ammiraglio comandante dell'Arsenale, come coordinatore degli organismi tecnici e degli altri numerosi e importanti servizi peculiari di questi stabilimenti militari, è non solo utile ma necessaria. Lo spirito di cameratismo che lega queste organizzazioni è spontaneo ed è quanto si può desiderare di meglio.

9° In questi giorni ho avuto dalla Direzione generale delle armi una relazione completa sul lavoro da essa compiuto negli ultimi cinque anni. Presto ne avrò una simile dalla Direzione generale delle costruzioni. Avendo seguito giorno per giorno questo lavoro, non mi ero mai reso conto in sintesi di quale fosse la sua vastità e la sua importanza. Quel che si è fatto è veramente imponente.

Mi rincresce che la necessaria riservatezza

mi impedisca di entrare in particolari. Si tratta non solo di studi sulle armi ma anche di quelli più svariati nel campo della fisica che possono avere una qualsiasi applicazione nella tecnica navale. È realmente ammirevole che un limitato numero di ufficiali, qual'è quello che compone la Marina, offra tanti appassionati cultori di così diverse attività.

Anche in questi giorni, in un particolare campo di queste applicazioni, ne sono apparsi a tutti i risultati tangibili. Parlo dei progressi fatti dalla Marina nell'impiego della radiotelegrafia a onde corte applicata agli aeromobili. Le comunicazioni lanciate dal dirigibile *Italia* sono state percepite finanche dalla nostra stazione di Pechino, e giornalmente la Regia nave *Città di Milano*, pur in speciali e non favorevoli condizioni di luce e di ambiente, lancia a tutte le stazioni del mondo ogni suo pensiero. Le nostre stazioni di Somalia ricevono così, all'Equatore, le comunicazioni polari. Possiamo con orgoglio dire che la Marina, la quale accolse con piena fede la prima scintilla del genio dell'illustre italiano che onora questo Consesso, non ha mai cessato di seguirne appassionatamente gli sviluppi. E oggi è lieta che proprio per suo mezzo si mostri chiaramente come il pensiero umano non abbia più limiti né ostacoli nella sua istantanea trasmissione per tutta la superficie della terra;

10° il relatore in ultimo accenna benevolmente alla tenace insistenza con la quale io perseguo il compito di valorizzare lo spirito nella preparazione navale.

I problemi del personale sono effettivamente i più delicati e sono continuamente presenti al nostro pensiero. Se le manifestazioni di questa nostra cura non sempre appaiono, ciò è dovuto appunto alla cautela che quella delicatezza richiede. Ma uno per uno quei problemi saranno tutti esaminati, approfonditi e risolti.

Abbiamo in questi anni già studiata e attuata la soluzione di due, fra essi, di primo ordine: la costituzione del nuovo Corpo del Genio navale, del quale siamo pienamente soddisfatti, e l'istituzione del volontariato temporaneo del Corpo Reale Equipaggi.

Un altro importante problema si presenta adesso che ha due aspetti: quello essenziale che riflette gli interessi dell'Amministrazione e l'efficienza dei quadri e quello subordinato



che si riferisce a una doverosa tutela degli interessi degli ufficiali.

Sorge esso dalle condizioni in cui attualmente si trovano alcuni quadri di ufficiali superiori, e precisamente quelli dei capitani di vascello e di fregata, condizioni che presentano un aspetto analogo a quello già verificatosi negli anni intorno al 1900.

Vi sono cioè nei quadri molti ufficiali quasi coetanei e di età piuttosto elevata i quali debbono esercitare funzioni che richiedono la più intensa vigoria fisica e particolare resistenza nervosa.

D'altra parte lo sviluppo di nuove esigenze non direttamente navali, per quanto strettamente militari, ha mutato il rapporto fra il numero degli ufficiali superiori e quello degli incarichi a bordo ad essi devoluti. Cosicché riesce difficile mantenere in tutti quell'allenamento al mare che è condizione essenziale per il buon esercizio del comando navale.

Questo problema deve essere risolto. Su di esso si ferma proprio in questi giorni l'attenzione del ministro.

L'onorevole Amero d'Aste nel parlare della preparazione si è fermato particolarmente sulla ripartizione in due squadre delle nostre forze navali, approvandola, ma propugnando la necessità di un periodo annuale in cui le squadre, per ottenere uniformità d'indirizzo, siano riunite sotto l'integrazione di una sola mente direttrice. Posso assicurare l'onorevole

Amero d'Aste che in via di massima questa è l'intenzione del ministro, e cioè che quando avranno luogo esercitazioni di una certa importanza, le squadre siano riunite sotto il comando di un ammiraglio di armata o di un ammiraglio designato d'armata.

Come ho premesso, le mie dichiarazioni sono state brevi e succinte. Per temperamento non ho la capacità di esprimermi con frasi retoriche per fare apparire nella giusta luce il lavoro costante e metodico che compiono con elevato spirito ufficiali ed equipaggi. La vita che essi conducono è rude e quindi nobile. Piuttosto che esaltare io il loro lavoro preferirei che i senatori i quali si interessano particolarmente della Marina militare visitassero le nostre numerose scuole e le nostre navi nel periodo di maggiore attività. Penso che ne sarebbero soddisfatti.

Riorganizzare una Marina dopo una guerra e dopo un lungo dopo-guerra non è facile nè semplice per il gran numero di problemi tecnici e organici che occorre risolvere.

Da cinque anni prosegue ininterrotto questo lavoro. Il miglioramento già comincia a vedersi. E il domani sarà migliore dell'oggi. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dei capitoli che rileggo:

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse) . . . . .	3,150,000 »
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua . . . . .	200,000 »
3	Biblioteche della R. Marina . . . . .	11,000 »
4	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria) . . . . .	60,000 »
5	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
6	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
7	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
8	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . . .	80,000 »
9	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio . . . . .	10,000 »
10	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie . . . . .	78,000 »
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	208,000 »
12	Premi di operosità al personale tecnico della Regia Marina . . . . .	250,000 »
13	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato . . . . .	10,000 »
14	Premi di operosità ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando Superiore del Corpo Reale Equipaggi . . . . .	52,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4,209,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	4,209,000 »
15	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale della Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici . . . . .	50,000 »
16	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina . . . . .	110,000 »
17	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni . . . . .	9,000 »
18	Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi-asilo e per la sovvenzione all'Opera Nazionale di patronato per le navi-asilo (Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085) . . . . .	168,000 »
19	Spese casuali . . . . .	12,000 »
		4,558,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
20	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse) . . . . .	47,000,000 »
21	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse). . . . .	36,000,000 »
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	70,000 »
		83,070,000 »
	<i>Spese per l'istruzione nautica.</i>	
23	Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (Spese fisse) . . . . .	3,350,000 »
24	Indennità per missioni compiute nell'interesse della istruzione nautica - Indennità di trasferimento . . . . .	60,000 »
25	Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi-scuole e per spese di esercitazioni pratiche - Retribuzioni per incarichi speciali . . . . .	300,000 »
		3,710,000 »

<i>Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.</i>		
26	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse) . . . . .	3,400,000 »
27	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari . . . . .	2,550,000 »
28	Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Spese fisse)	30,000 »
29	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona . . . . .	115,000 »
		6,095,000 »
<i>Spese per la marina militare.</i>		
30	Ufficiali della Regia Marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse). . . . .	41,400,000 »
31	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse) . . .	1,037,000 »
32	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia Marina . . . . .	145,000 »
33	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme . . . . .	68,000,000 »
34	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi . . . . .	24,000,000 »
35	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario . . . . .	27,000,000 »
36	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Viveri . . . . .	72,000,000 »
37	Corpo Reali Equipaggi Marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della Marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e stru-	
<i>Da riportarsi . . .</i>		233,582,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	233,582,000 »
	menti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali . . . . .	4,700,000 »
38	Difese costiere. - Soprassoldi al personale . . . . .	780,000 »
39	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale mili- tare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici. . . . .	1,000,000 »
40	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi . . . . .	2,500,000 »
41	Retribuzioni alla Milizia Volontaria per la sicurezza Nazionale per il ser- vizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	500,000 »
42	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 933) (Spese fisse) . . . . .	410,000 »
43	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i per- sonali civili dipartimentali . . . . .	3,000,000 »
44	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi . . . . .	5,200,000 »
45	Premi per lavori e studi costituenti un utile contributo al funziona- mento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia Marina. . . . .	50,000 »
46	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . .	2,400,000 »
47	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore . . . . .	48,000,000 »
48	Concorso della Regia Marina nelle spese per la coordinazione nei servizi di informazione di carattere militare riservato (legge 15 ottobre 1925, n. 1909). . . . .	100,000 »
49	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola mecca- nici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reali Equipaggi Marittimi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari. . . . .	3,400,000 »
50	Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai pro- fessori civili (Spese fisse). . . . .	500,000 »
51	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	65,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	306,187,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	306,187,000 »
52	Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse) . . .	450,000 »
53	Servizio idrografico - Materiale . . . . .	500,000 »
54	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale Equipaggi Marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale) . . . . .	3,400,000 »
55	Contributo governativo per il funzionamento del Regio comitato talasografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442). . . . .	400,000 »
56	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse). . . . .	900,000 »
57	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare . . . . .	11,500,000 »
58	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare . . . . .	480,000 »
59	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	11,500,000 »
60	Indennità di gestione e di responsabilità per i personali civili della Regia marina . . . . .	207,000 »
61	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento. . . . .	2,000,000 »
62	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali . . . . .	30,000,000 »
63	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi . . . . .	600,000 »
64	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, per le difese marittime, per gli apparati motori degli arsenali, per le ferrovie locali e per gli autoveicoli - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Fornitura di energia elettrica per l'esercizio degli apparati motori, per i servizi di porto e per le Regie navi in disarmo e in riparazione. . . . .	70,000,000 »
65	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	438,124,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28. — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . . . .	438,124,000 »
	arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi . . . . .	15,000,000 »
66	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro. . . . .	3,000,000 »
67	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali . . . . .	8,000,000 »
68	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata - Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico . . . . .	184,180,000 »
69	Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata . . . . .	63,000,000 »
70	Rinnovamento munizionamento e torpedini - Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro . . . . .	15,000,000 »
71	Mercedi giornaliera, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione del personale lavorante della Regia marina . . . . .	82,550,000 »
72	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511). . . . .	<i>per memoria</i>
73	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare. . . . .	5,000,000 »
74	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali . . . . .	225,000 »
75	Spese postali telegrafiche e telefoniche dipartimentali . . . . .	300,000 »
76	Spese per rilegature, macchine da scrivere calcolatrici e materiali speciali. - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali. . . . .	170,000 »
		814,549,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

77	Personale transitorio in via di eliminazione. . . . .	58,400 »
78	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) . . . . .	180,000 »
79	Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina . . . . .	13,300,000 »
80	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919. n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 . . . . .	27,000 »
81	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima . . . . .	13,800,000 »
82	Indennità al personale lavorante della Regia marina licenziato a termini del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 . . . . .	500,000 »
83	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse) . . . . .	5,500,000 »

---

33,365,400 »

*Spese per la marina militare.*

84	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali. . . . .	183,000,000 »
85	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi . . . . .	14,400,000 »
86	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali . . . . .	9,000,000 »

---

206,400,000 »



*Spese diverse.*

87	Annualità di ammortamento del mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 480,000 per la costruzione ed arredamento del Regio Istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801). . . . .	34,630 »
88	Costruzione e primo esercizio di scuole nautiche . . . . .	<i>per memoria</i>
		34,630 »

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	4,558,000 »
Debito vitalizio . . . . .	83,070,000 »
Spese per l'istruzione nautica . . . . .	3,710,000 »
Spese per fari e segnalamenti marittimi . . . . .	6,095,000 »
Spese per la marina militare . . . . .	814,549,000 »
	911,982,000 »

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese generali . . . . .	33,365,400 »
Spese per la marina militare . . . . .	206,400,000 »
Spese diverse . . . . .	34,630 »
	239,800,030 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	1,151,782,030 »
 <b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	1,151,782,030 »

## TABELLA A.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1928-29, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 73. (Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse).
- » 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
  - » 32. Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.
  - » 33. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme.
  - » 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.
  - » 35. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario.
  - » 36. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Viveri.
  - » 37. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.
  - » 38. Difese costiere - Soprassoldi al personale.
  - » 39. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.
  - » 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi.
  - » 41. Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.
  - » 42. Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc. (Spese fisse).
  - » 43. Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali.
  - » 44. Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.
  - » 46. Casermaggio, Corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
  - » 47. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.
  - » 49. Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.).
  - » 54. Servizio ospedaliero per il Corpo Reale Equipaggi Marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).
  - » 56. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

- Cap. n. 69. Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata.
- » 71. Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia marina.
  - » 72. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).
  - » 78. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
  - » 79. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili e militari della Regia marina.
  - » 81. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
  - » 83. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse).

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge con i quali sono approvati gli stanziamenti del bilancio e li pongo ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 650, il Ministero delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1928-1929, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 32,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra.

Le Regie sezioni di Tesoreria provinciale sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1928-29, la somma di lire quattro milioni.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal Fondo a disposizione, di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1926, n. 910, che approva lo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1926-27, sono estese agli esercizi 1930-31 e 1921-32.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni  
e di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Pavia, Pestalozza e Petitti di Roreto a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**PAVIA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 ».

**PESTALOZZA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia ».

**PETITTI DI RORETO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

**PRESIDENTE.** Do atto ai senatori Pavia, Pestalozza e Petitti di Roreto della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale.** Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Trasferimento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza e assistenza sociale, alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie » (N. 1226).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla

revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in Testo Unico la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le altre relative alla stessa materia, ad apportarvi modifiche ed aggiunte, a procedere alla revisione della tariffa annessa alla legge medesima, ad estenderne le disposizioni alle nuove provincie e ad istituire in queste gli archivi notarili.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie » (N. 1270).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, circa la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove Provincie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti » (N. 1274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, circa la proroga del termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici » (N. 1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora

dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie Venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma » (N. 1112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica » (N. 1213).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume » (N. 1235).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 » (N. 1258).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al Protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al Protocollo firmato in Roma, fra i delegati italiani ed i delegati svizzeri, il 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, nonchè allo scambio di note, effettuato in Roma il 10 ottobre 1927, circa le parti staccate di macchine.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo » (N. 1242).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, in applicazione del Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 223, per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate » (N. 1243).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) » (N. 1186).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la convenzione 23 maggio 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione militare in località Gardolo (Trento).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1928

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara » (N. 1249).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste Zara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva e rende esecutiva la Convenzione stipulata il 16 marzo 1927, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società italiana servizi aerei, intesa a mantenere in continuativo esercizio la linea aerea Trieste-Zara in coesistenza della linea aerea Trieste-Torino.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia » (N. 1269).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Simonetta di fare l'appello nominale.

**SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.**

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Beltrami, Beneventano, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borromeo, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Casati, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Diena, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Fadda, Faelli, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gatti, Giardino, Ginori Conti, Giordani, Grandi, Gualterio.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mayer. Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, San Martino, Scaduto, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venturi, Vigliani, Volpi, Volterra.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 N. (1451):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per speditività dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1928

produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al Protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (N. 1243):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (N. 1186):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269):

Senatori votanti . . . . .	152
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma » (N. 1221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria » (N. 1223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

Il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria è convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma » (N. 1245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie del Lazio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali » (Numero 1246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, concernente le norme per l'impianto di stabilimenti industriali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere » (N. 1256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, concernente l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti e di apparecchi per la distribuzione autonoma di benzina o di carburanti in genere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero » (N. 1257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative

della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale per l'esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca » (N. 1297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario » (N. 1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari » (N. 1302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni » (N. 1148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi » (N. 1182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1928

lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo ad autorizzazione di spesa per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali » (N. 1190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, contenente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171, del 26 luglio 1927.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Capo del Governo, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 32 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 e l'art. 7 del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, sono modificati come segue:

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore dei Consorzi speciali e di altri Enti che dalle particolari leggi

siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

Salve le particolari disposizioni per quote che debbono essere riscosse in unica soluzione, la ripartizione non può avvenire di regola per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la seconda rata dell'anno se trattasi di ruoli suppletivi.

Le tasse o contributi d'ogni specie applicati a quota fissa in somma non superiore a lire 20 annue per ogni contribuente possono riscuotersi anche in due rate o in unica soluzione.

In caso di assoluta urgenza il prefetto può altresì autorizzare la riscossione di ruoli principali o speciali con le altre rate dell'anno stabilendo che l'ultima o le ultime due rate di quelli posti in riscossione con la rata di ottobre o di dicembre vengano rispettivamente riscosse con la prima o con la prima e la seconda dell'anno successivo.

La facoltà di autorizzare ruoli straordinari a termini dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, per le tasse locali è esercitata dal prefetto.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti, agli Istituti di previdenza da essa amministrati o al Tesoro o ad Enti parastatali a garanzia di prestiti potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

Sono applicabili alla riscossione dei tributi contemplati dal presente decreto, le disposizioni degli articoli 24, salvo il disposto del precedente comma 6 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.



PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. L'Ufficio centrale ha fatto varie considerazioni su questo disegno di legge, bene esposte dall'onorevole relatore che spiega a noi le utili innovazioni. Io vorrei aggiungere, nella grave materia, qualche altra; ma mi limito a fare all'onorevole ministro delle finanze una preghiera che credo meriti essere accolta. Nel nostro sistema della riscossione delle imposte c'è l'obbligo per l'esattore di avvisare a tempo il contribuente del suo debito di imposta con la *cartella*, così detta, la quale porta il totale delle varie tasse e importo da pagare nell'anno, e lo indica diviso per rate; nel nostro sistema c'è anche l'ordine che i ruoli si devono approvare dalle prefetture, a tempo, e pubblicarli di modo che alla prima rata di febbraio si ha completa la somma che si deve pagare. Ora questo non avviene in pratica. Pare che alcuni esattori non ricordino bene l'obbligo loro: le cartelle non sono inviate; di più, qualche Prefettura approva con troppo ritardo i supplementi d'imposte, e cioè vecchie e nuove *sovrimposte* comunali e provinciali, di modo che il contribuente si trova, in principio dell'anno, ad avere un avviso (quando lo ha, si noti bene) o cartella che indica il suo debito e l'importo di ciascuna delle rate. E magari si potesse indicarlo chiaramente! Ma alla seconda rata tutto è cambiato!

Con le rate arretrate delle sovrimposte, le cifre si accavallano e confondono il lettore, poi escono in gennaio dei ruoli suppletivi, ed allora la seconda rata non è più uguale al sesto di quanto è scritto nella cartella, è una somma maggiore. Ciò porta vari inconvenienti: prima di tutto il cittadino non sa quanto deve pagare esattamente, inoltre la seconda rata, che magari ha inviato per vaglia, a causa di questi supplementi di cui non ha la cartella, non è eguale alla prima; ed il contribuente non fu avvisato. Così oltre al disturbo prodotto dal fatto che la seconda rata non è eguale alla prima, e lo ignora non avendo avuto notizia del ruolo suppletivo, il contribuente cade in multa, e la multa è del 6 per cento. Occorre approvare i ruoli a tempo; e

far bene comprendere agli esattori l'obbligo della *cartella* tanto per i ruoli *principali* quanto per i *suppletivi*.

Per finire, raccomando dunque all'onorevole ministro, (e tanto più lo faccio, oggi che vi sono benemerite Casse di risparmio e Istituti di credito che assumono codesto servizio di esattoria), che voglia, con una sua circolare o con altro mezzo, ricordare l'obbligo di inviare le cartelle, e contemporaneamente voglia sollecitare i prefetti perchè i ruoli siano completi per dicembre, e nella peggiore ipotesi che anche per i ruoli suppletivi siano inviate le cartelle ai contribuenti. È la legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Accetto la raccomandazione del senatore Rava.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato » (N. 1191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica » (N. 1192).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (Numero 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria

per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (Numero 1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1º aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (N. 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente prov-

vedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (N. 1293);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'articolo 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione, straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'isti-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1928

tuzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1244);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 1248);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (N. 1214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (Numero 1134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione N. 1063);

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1442);

La seduta è tolta (ore 18).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXV<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **ZUPELLI**

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 10054

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza » . . . . . 10055

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto » . . . . . 10055

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 » . . . . . 10056

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1<sup>o</sup> aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie Grotte Termali di S. Cesaria (Lecce) » . . . . . 10056

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » . . . . . 10056

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla officina governativa delle carte valori » . . . . . 10057

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano

l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato » . . . . . 10057

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso » 10057

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici » . . . . . 10058

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni pei servizi marittimi sovvenzionati » 10058

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi » . . . . . 10058

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca » 10059

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore di fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 » . . . . . 10059

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile » . . . . . 10059

(Presentazione di) . . . . . 10062

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 10065

Omaggi (Lettura di un elenco di) . . . . . 10051

Relazioni (Presentazione di) . . . 10054, 10055, 10062

Uffici (Riunione degli) . . . . . 10055

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 10060

10063

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1928

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle Colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica della, economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le finanze.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Sanjust di Teulada per giorni 20; Venturi per giorni 30; Fulci per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'elenco degli omaggi, pervenuti alla Presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Signori Carpigiani e Zipoli: *Il principe splendore*.

Sig. Bacile Castiglioni: *Castelli pugliesi*.

Senatore Paulucci di Calboli: *San Francesco en el pensamiento italiano*.

Senatore Fradeletto: *Città mondiale*.

Senatore Carlo Porro: *Le scienze militari nel quadro generale della scienza italiana*.

Senatore Ettore Marchiafava: *La perniciosità nella malaria*.

Senatore Pullè: *Sestola*.

Rettore dell'Accademia olimpica di Vicenza: *Dell'avvenire del romanzo in Italia*.

Camera di commercio italo-orientale:

1° *L'Albania economica*.

2° *Italia e Cecoslovacchia*.

Senatore Salata: *I musei di storia ed arte di Trieste*.

Senatore Ruffini: *Emanuele Filiberto e la politica ecclesiastica*.

Duca De Vargas Machuca: *Il trattamento e le qualifiche dei Principi del S. R. I. nella legislazione e nella consuetudine italiana*.

Marchese Cusani Confalonieri: *Il museo Romagnosi in Carate Brianza*.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Berio, Poggi, Amero D'Aste e Cornaggia a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli uffici centrali sui disegni di legge:

« Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitoli delle pubbliche amministrazioni.

POGGI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dei rispettivi Uffici centrali le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, recante provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato ».

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti favore dell'industria delle costruzioni navali ».

CORNAGGIA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale sanitario e reli-

gioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Berio, Poggi, Amero D'Aste e Cornaggia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Riunione degli Uffici.

**PRESIDENTE.** Avverto gli onorevoli senatori che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri. Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

**SIMONETTA, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimarranno aperte.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Rolandi Ricci a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**ROLANDI RICCI.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,500,000 per l'esecuzione di opere nell'Italia contrale;

« Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929;

« Assegnazione straordinaria di lire un milione cinquecentomila per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea);

« Istituzione dell'azienda autonoma statale della strada ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole sena-

tore Rolandi Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza » (N. 1194).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario,** legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto » (N. 1206).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la si-

stemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce presso il Ministero delle finanze un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 » (N. 1231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28 delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite con l'art. 3 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie Grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) » (N. 1232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie Grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie Grotte termali di Santa Cesaria (Lecce).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » (N. 1233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza



dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, che proroga al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226,

per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte-valori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato » (N. 1265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso » (N. 1266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927

n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici » (N. 1293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle Imprese assicuratrici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati ». (N. 1132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi » (N. 1189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico,

la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli enti, società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca » (N. 1215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme per agevolare l'industria della pesca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 » (N. 1230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile » (N. 1188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, che reca una nuova proroga del termine per la dichiarazione di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

## Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Beltrami, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Casati, Camerini, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Cimati, Cipelli, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diena, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, D'Ovidio, Durante.

Fabri, Fadda, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Gavazzi, Gentile, Gioppi, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luigi, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Pullè, Quartieri.

Raineri, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, San Martino, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Segrè Sartoriò, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valerio, Valvassori Peroni, Vigliani, Volterra, Zappi, Zippel, Zupelli.

## Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221):

Senatori votanti . . . . .	159
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223):

Senatori votanti . . . . .	159
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 140

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente la restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 139

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182):

Senatori votanti . . . . . 159

Favorevoli . . . . . 136

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190):

Senatori votanti . . . . .	159
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (Numero 1191):

Senatori votanti . . . . .	159
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192):

Senatori votanti . . . . .	159
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881 per la concessione in enfiteusi alla Società Cooperativa Agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito gli onorevoli senatori Artom e Rava

a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ARTOM. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno di Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 ».

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli Uffici tecnici di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Artom e Rava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Simonetta di precedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Bergamasco, De Vito, Dallolio Alfredo di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1928

disegno di legge: « Riforma della rappresentanza politica ».

**DALLOLIO ALFREDO.** A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742; contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale Militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Bergamasco, De Vito e Dallolio Alfredo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invitò gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albricci, Angiulli, Artom, Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borghese, Borsa-relli, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, Diena, Di Stefano, Di Terranova, D'Ovidio, Durante.

Fabri, Fadda, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Gavazzi, Gioppi, Giordani, Gualterio, Guidi.

Lanza di Scalea, Loria, Luigi, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina,

Mariotti, Martino, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi, Nicolini Eugenio.

Pagliano, Paulucci Di Calboli, Pavia, Pestalozza, Pitacco, Podestà, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, San Martino, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Stoppato.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi, Valerio, Valvassori Peroni, Venzi, Volpi, Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il

compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1<sup>o</sup> aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (Numero 1232):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al terminà di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente

modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (N. 1293):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici



ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189):

Senatori votanti . . . . . 138

Favorevoli . . . . . 119

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215):

Senatori votanti . . . . . 138

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230):

Senatori votanti . . . . . 138

Favorevoli . . . . . 119

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (Numero 1188):

Senatori votanti . . . . . 138

Favorevoli . . . . . 121

Contrari . . . . . 17

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia ha inviato la seguente interrogazione: «Al Ministro

dell'interno circa lo scioglimento ordinato dal Prefetto di Milano dei circoli « Figli d'Italia » aperti dall'Opera per l'assistenza degli orfani di guerra».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1442);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari (Numero 1470);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il

riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1244);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 1248);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (N. 1214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (N. 1134);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (N. 1259);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, numero 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (N. 1260);

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491);

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria

speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra (N. 1421);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316);

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (N. 1519);

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di Albaro (N. 1522);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (N. 1183).

La seduta è tolta (ore 18).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 10 maggio 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 (N. 1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378, relativo alle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'articolo 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle Isole italiane dell'Egeo stabiliti all'estero (N. 1350);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le Società cooperative i limiti dell'ammontare delle quote sociali e del valore delle azioni (N. 1352);

Conversione in legge del Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione al Governo italiano delle quote sociali della Società Adria Aero-Lloyd di Tirana (N. 1355);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la

trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli (N. 1358);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (N. 1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie (N. 1361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 (N. 1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (N. 1367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali (Numero 1368);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'ar-

ticolo 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore (N. 1371);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399);

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente la istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno (N. 1373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo (N. 1375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti (N. 1376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana (Numero 1378);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente di-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1928

sposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio (N. 1380);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituyente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette (N. 1381);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 (N. 1384);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1994, proroga di termini per l'applicazione di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, concernente modificazioni alla legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro (N. 1385);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 963, concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituì l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (N. 1386);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2<sup>a</sup> categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2<sup>a</sup> categoria, a valle di Verona (N. 1389);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo di Armata (N. 1390);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (N. 1391);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al con-

ferimento al Presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa (N. 1392);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, relativo alla estensione alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegnà ed all'isola di Lagosta delle norme contenute nel Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 1393);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1400);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al ministro dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree (N. 1401);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia (N. 1402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio dei magazzini generali per la Sicilia, in Palermo (N. 1404);

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1577, riguardante nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana (N. 1405);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 1461);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente la applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407);

Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e allo incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro (N. 1537);

Disposizioni per la cattura e caccia del

passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1538);

Autorizzazione alla Società Anonima « Credito Fondiario Sardo » ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno (N. 1539);

Integrazione delle disposizioni dell' art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (N. 1540);

Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori (N. 1545);

Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma il 16 maggio 1924 e il 19 giugno 1924, fra il ministro degli affari esteri di Italia e il ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del Trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo, il 27 gennaio 1923 (N. 1546);

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (N. 1547);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 1548). — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 1549). — (*Iniziato al Senato*);

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane (N. 1551) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (N. 1552) — (*Iniziato in Senato*);

Riordinamento del Regio Comitato Talassografico italiano (N. 1553) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1554) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per l'utilizzazione delle ligniti italiane (N. 1555). — (*Iniziato in Senato*);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (N. 1559);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma (N. 1561). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (Numero 1562). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione (N. 1563). — (*Iniziato in Senato*).



CLXXXVI<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1928 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 10074

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche » . . . . . 10158

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari » . . . . . 10159

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro della giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori » . . . . . 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 » . . . . . 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento » . . . . . 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » . . . . . 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 773, concernente la istituzione in Roma di una scuola superiore di malariologia » . . . . . 10161

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono » . . . . . 10161

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » . . . . . 10161

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private » 10162

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-Presidente del Comitato permanente del grano » . . . . . 10162

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale » . . . . . 10162

## (Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » . . . . . 10075

## Oratori:

ROCCO, *ministro della giustizia e affari di culto* . . . . . 10075SPIRITO, *relatore* . . . . . 10076

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita di immobili urbani ed agli sfratti dalle case di abitazione » . . . . . 10153

## Oratori:

GAROFALO, *relatore* . . . . . 10156ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 10157

(Presentazione di) . . . . . 10157

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 10074, 10157

Uffici (Riunione degli) . . . . . 10074

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . . 10163

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Credaro per giorni tre; Rajna per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi si intendono accordati.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto g'i onorevoli senatori che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Ginori-Conti, Dallolio Alfredo, Mosconi, Pironti, Sitta, Greppi, D'Andrea e Sechi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi ».

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

MOSCONI. Ho l'onore di presentare al Se-

nato le relazioni dei rispettivi Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dei rispettivi Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 ».

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali ».

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali ».

GREPPI. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero



dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Ginori Conti, Dallolio Alfredo, Mosconi, Pironti, Sitta, Greppi, D'Andrea e Sechi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1442).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1928-29 ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato N. 1442*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, il mio discorso può e deve essere molto breve. È la quarta volta che il Senato discute il bilancio della Giustizia essendo io a capo di questo dicastero, e la mancanza di una discussione questa volta non può interpretarsi, come è effettivamente, se non come un segno dell'assenso del Senato alle direttive del governo in questa materia. E di questo assenso io ho una testimonianza molto gradita nella relazione della Commissione di finanze stesa dall'onorevole senatore Spirito. Ringrazio la Commissione ed il relatore delle parole così benevole avute verso di me e verso l'opera mia.

Non mi intratterrò singolarmente sopra i vari punti della materia trattata dalla relazione. Dirò soltanto molto brevemente delle riforme

legislative in corso, della giustizia penale e della amministrazione carceraria.

Delle riforme legislative in corso certamente la più importante è quella dei codici, la quale si va preparando con la rapidità che la materia consente, ma anche con la ponderazione e maturità di studio che la gravità della riforma impone. Accanto alla riforma dei codici, meno importante, ma non meno interessante, un'altra riforma si va preparando: quella della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Sono lieto di comunicare al Senato che gli studi sopra questa materia stanno per giungere al termine. Una commissione, da me presieduta e composta dei rappresentanti di tutti i dicasteri e di eminenti giuristi, ha preparato un progetto composto di sette titoli e duecento-quarantasei articoli. Tutta la materia vi è completamente trattata.

Circa la giustizia penale, altro argomento interessante, non ho che da richiamarmi a quello che ho detto altra volta. Darò soltanto qualche cifra per dimostrare come sia confortante la diminuzione dell'alta criminalità, specialmente per ciò che concerne i più gravi delitti di sangue.

La statistica degli anni 1922-27 dà la prova di questa diminuzione. Nel 1920 avemmo 5,034 omicidi e mancati omicidi, cifra gravissima, specie se la si confronta con quella dell'ultimo anno di pace, del 1914; in quest'anno infatti gli omicidi e i mancati omicidi furono 2975. Nel 1921 si sale a 5835; nel 1922 a 6278 (cifra paurosa); nel 1923 comincia la diminuzione che coincide con il riordinamento dello Stato operato dal Governo fascista; si scende, infatti, alla cifra di 5477. Nel 1924 gli omicidi e i mancati omicidi diminuiscono a 4254; diventano nel 1925, 3626; nel 1926, 3514; nel 1927 raggiungono la cifra di 2228, mai toccata dalla costituzione del Regno d'Italia in poi, e ciò, malgrado l'aumento della popolazione e l'aumento del territorio.

Pochissime parole sull'amministrazione carceraria, che è un ramo molto delicato e importante dell'Amministrazione della giustizia. Di recente il titolo della Direzione generale delle carceri e dei riformatori è stato mutato, e sostituito con quello di « Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena », per adeguarlo ai più vasti compiti del Ministero della giustizia in questa materia.

In questo più ampio compito dell'Amministrazione carceraria è il segreto del suo sviluppo avvenire; a questo proposito bisogna notare che, mentre si va preparando la riforma del codice penale e del codice di procedura penale, fervono gli studi anche per la riforma penitenziaria che ne è il necessario complemento. Se, infatti, il codice del 1890 non dette tutti i risultati che se ne attendevano, in parte ciò fu dovuto alla mancata riforma penitenziaria che avrebbe dovuto seguire. La riforma penitenziaria non fu fatta per molti motivi, fra cui la mancanza di mezzi finanziari e il mancato coordinamento fra l'Amministrazione della giustizia e quella dell'interno, presso la quale allora si trovava l'Amministrazione delle carceri. Questa volta non mancherà il coordinamento: in quanto al denaro, che sarà necessario come in tutte le cose di questo mondo, confido che il mio collega delle finanze non vorrà negare i mezzi per questa necessaria riforma, poiché la lotta contro il delitto è di importanza vitale per lo Stato. Sono lieto intanto di rilevare che la maggiore disciplina che il fascismo ha portato in tutti i campi della pubblica amministrazione, ha prodotto effetti benefici anche nell'Amministrazione carceraria.

Le statistiche dimostrano la continua diminuzione delle evasioni e dei suicidi. Infatti, nel quinquennio 1918-1922, prima dell'avvento del fascismo, le evasioni raggiunsero il numero di 915; nel quinquennio 1923-1927 le evasioni si sono ridotte a 630; così distribuite: nel 1923, 197; nel 1924, 191; nel 1925, 93; nel 1926, 76; nel 1927, 73. La riduzione è sensibile soprattutto dal 1925 in poi, cioè dall'epoca in cui ho avuto l'onore di assumere la direzione dell'Amministrazione della giustizia: le evasioni, sono diminuite del 50 %, in confronto del periodo antecedente all'avvento del fascismo.

Lo stesso dicasi del fenomeno doloroso dei suicidi che, in un certo senso, è inevitabile. Nel quinquennio 1918-1922 vi furono 100 suicidi tentati e consumati, di cui 17 consumati, nel quinquennio 1923-1927 il numero dei suicidi

tentati e consumati scese a 68, con una diminuzione quindi del 40 %; di essi 14 solamente vennero consumati. Queste cifre dimostrano quanto oculata sia la vigilanza che esercita pur tra innumeri difficoltà, il personale carcerario.

E questi risultati acquistano anche maggior rilievo, quando si considerino le deficienze dei locali destinati ad uso di carceri, e specialmente delle carceri mandamentali, le quali, come tutti sanno, sono mantenute dai comuni che mancano spesso dei mezzi necessari.

Una piccola riforma che si viene attuando, e che ha notevole importanza, è quella dell'esonero dell'esercito dalla vigilanza esterna delle carceri. In seguito alle giuste premure, rivoltemi dal ministro della guerra, ho consentito che l'esercito venga esonerato da questa funzione, che è penosa e che assorbe una forza molto notevole, sottratta all'istruzione militare. Anche la vigilanza esterna verrà pertanto assunta dalle guardie carcerarie. Il ministro delle finanze ha consentito ad un leggero aumento delle guardie carcerarie, e pertanto fra brevissimo tempo l'esercito sarà completamente sollevato da questo compito penoso.

La riforma infine della legislazione da cui riuscirà il nuovo assetto dello Stato è in corso di preparazione. Da essa sorgerà una costruzione che, ne sono sicuro, sarà armonica e, quel che è pur necessario, durevole. (*Applausi*).

SPIRITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Il Senato è rimasto certamente compiaciuto delle dichiarazioni, delle cifre, dei fatti che l'onorevole ministro ha aggiunto alla relazione sul bilancio della giustizia. Credo pertanto non resti al Senato che approvarlo.

Ringrazio l'onorevole ministro per le parole molto gentili pronunciate sulla nostra opera, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio, che rileggo:

## TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	3,780,000 »
2	Acquisto di libri per le biblioteche . . . . .	13,500 »
3	Manutenzione locali . . . . .	35,000 »
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero . . . . .	30,000 »
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	80,000 »
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale . . . . .	110,000 »
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero . . . . .	100,000 »
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni copie, amanuensi e personale di segreteria . . . . .	80,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	160,000 »
10	Sussidi al personale in attività di servizio . . . . .	50,000 »
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti . . . . .	170,500 »
12	Spese casuali . . . . .	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4,669,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,669,000 »
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		4,669,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
15	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse) .	35,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	265,000 »
		35,265,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</i>	
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse) . . .	100,000,000 »
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse) . . . . .	80,000,000 »
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo . . . .	6,150,000 »
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario - Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'art. 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 . . . . .	2,000,000 »
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex regime austro-ungarico (Spese fisse) . . . . .	2,000,000 »
22	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico . . . . .	45,000 »
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e per personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti. . . . .	165,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	190,360,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	190,360,000 »
24	Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara - Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042 . . . . .	20,000 »
25	Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque . . . . .	30,000 »
26	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
27	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero. . . . .	100,000 »
28	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi . . . . .	20,000 »
		190,530,000 »
	<i>Spese di giustizia.</i>	
29	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000,000 »
30	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (Art. 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 3, lett. B del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e art. 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria). . . . .	2,500,000 »
31	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (Spesa obbligatoria). . . . .	20,000,000 »
		23,500,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
32	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. . . . .	<i>per memoria</i>
33	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

	<i>Riporto . . .</i>	»
34	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.	5,000,000 »
35	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri di Commissioni ed altre spese all'estero).	15,000 »
		<hr/> 5,015,000 » <hr/>
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
36	Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	10,000,000 »
37	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali . . . . .	63,000,000 »
38	Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarié a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere . . . . .	1,200,000 »
39	Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti carcerari e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari . . . . .	70,000,000 »
40	Mantenimento e trasporti dei corrigendi dei vari riformatori governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici . . . . .	8,000,000 »
41	Servizio delle manifatture carcerarie . . . . .	15,500,000 »
42	Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori . . . . .	4,000,000 »
43	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse). . . . .	100,000 »
		<hr/> 171,800,000 » <hr/>

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

44	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 174 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse) . . . . .	227,000 »
45	Retribuzione al personale avventizio . . . . .	80,000 »
46	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737) (Spese fisse) . . . . .	10,140,000 »
47	Indennità temporanea mensile al personale avventizio . . . . .	55,000 »
		<hr/> 10,502,000 »
	<i>Servizi di culto nelle provincie ex regime austro-ungarico.</i>	
48	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Spese fisse) . . . . .	6,200,000 »
49	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie ex regime austro-ungarico . . . . .	500,000 »
		<hr/> 6,700,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
50	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori . . . . .	13,000,000 »

*Costruzioni di edifici carcerari.*

51	Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - ( <i>Spesa ripartita</i> ) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	4,669,000 »
Debito vitalizio . . . . .	35,265,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	190,530,000 »
Spese di giustizia . . . . .	23,500,000 »
Spese per servizi speciali . . . . .	5,015,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori . . . . .	171,800,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	430,779,000 »



## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	10,502,000 »
Servizi di culto nelle nuove provincie . . . . .	6,700,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori . . . . .	13,000,000 »
Costruzioni di edifici carcerari. . . . .	<i>per memoria</i>
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	<hr/> 30,202,000 » <hr/>
 Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	<hr/> 460,981,000 » <hr/>



## APPENDICE N. 1

dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto  
per l'esercizio finanziario 1928-29

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

## STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929



## TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto  
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

<b>TITOLO I.</b>		
<b>ENTRATA ORDINARIA</b>		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Rendite patrimoniali.</i>		
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . . . .	10,811,510 »
2	Prodotto di beni stabili . . . . .	200,000 »
3	Annualità diverse e frutti di capitali . . . . .	3,700,000 »
		14,711,510 »
<i>Proventi diversi.</i>		
4	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . .	3,700,000 »
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . .	350,000 »
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione . . . . .	10,000 »
		4,060,000 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>ENTRATA STRAORDINARIA</b>		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Contributi.</i>		
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero . . . . .	470,000 »
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per	
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		470,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	470,000 »
	l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 31 marzo 1925, n. 364 e 7 maggio 1927, n. 694 . . . . .	66,000,000 »
		66,470,000 »
<b>CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.</b>		
<i>Esazione di capitali.</i>		
9	Esazione e ricupero di capitali . . . . .	3,680,000 »
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>		
<b>TITOLO I.</b>		
<b>ENTRATA ORDINARIA.</b>		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Rendite patrimoniali . . . . .	14,711,510 »
	Proventi diversi . . . . .	4,060,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .	18,771,510 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>ENTRATA STRAORDINARIA.</b>		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Contributi . . . . .	66,470,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali</i>		
	Esazione di capitali . . . . .	3,680,000 »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .	70,150,000 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

CATEGORIA I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .	85,241,510 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali. . . . .	3,680,000 »
<hr/>	
Totale generale (Entrate reali) . . . .	88,921,510 »
<hr/>	

## TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese di amministrazione.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,275,000 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia . . . . .	6,000 »
3	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale . . . . .	30,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio . . . . .	30,000 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie . . . . .	30,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	182,550 »
7	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese per telegrammi . . . . .	41,625 »
8	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia . . . .	233,000 »
		1,828,175 »
<i>Debito vitalizio.</i>		
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	765,000 »
<i>Contributi allo Stato.</i>		
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria). . . . .	332,500 »



<i>Imposte e tasse.</i>		
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spese obbligatorie) . . . . .	600,000 »
<i>Spese di liti e contrattuali.</i>		
12	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terzaggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie) . . . . .	210,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,000,000 »
14	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione . . . . .	40,000 »
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,070,000 »
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	525,000 »
17	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edificii annessi. . . . .	400,000 »
		3,035,000 »
<i>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</i>		
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	330,000 »
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	90,000 »
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		420,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	420,000 »
20	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) . . . . .	1,216,000 »
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	430,000 »
22	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . .	479,000 »
23	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (Spese fisse) . . . . .	97,000 »
24	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione . . . . .	3,000 »
25	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	72,508,000 »
		75,153,000 »
	<i>Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.</i>	
26	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero . . . . .	415,800 »
27	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza . . . . .	480,000 »
28	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero . . . . .	60,000 »
29	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani . . . . .	6,000 »
		961,800 »

<i>Spese diverse.</i>		
30	Spese casuali . . . . .	5,000 »
31	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine) . . . . .	150,000 »
32	Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato . . . . .	200,000 »
33	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia . . . . .	60,000 »
34	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
35	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze . . . . .	557,730 »
		972,730 »
<i>Fondi di riserva.</i>		
36	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	517,900 »
37	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	100,000 »
		617,900 »
<b>TITOLO II</b>		
<b>SPESA STRAORDINARIA</b>		
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
38	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra . . . . .	120,000 »
39	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . .	99,200 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		219,200 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	219,200 »
40	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737) . .	2,500 »
41	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze . . . . .	55,000 »
42	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1º febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (3ª delle sette annualità) . . . . .	488,095 »
		764,795 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
<i>Capitali.</i>		
43	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,680,610 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I		
SPESA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese di amministrazione . . . . .	1,828,175 »
	Debito vitalizio . . . . .	765,000 »
	Contributi allo Stato . . . . .	332,500 »
	Imposte e tasse . . . . .	600,000 »
	Spese di liti e contrattuali . . . . .	210,000 »
	Spese patrimoniali . . . . .	3,035,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	75,153,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	81,923,675 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	81,923,675 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero . . .		961,800 »
Spese diverse . . . . .		972,730 »
Fondi di riserva . . . . .		617,900 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	84,476,105 »
<b>TITOLO II</b>		
SPESA ORDINARIA:		
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i> . . . . .	764,795 »
	<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali . . . . .		3,680,610 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	4,445,405 »
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>		
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	85,240,900 »
	CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali . . . . .	3,680,610 »
	Totale generale (Spese reali) . . .	88,921,510 »

TABELLE **B** E **C**.

Riassunto degli stati di previsione  
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

<b>TITOLO I</b>	
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>	
PARTE ORDINARIA.	
Entrata . . . . .	18,771,510 »
Spesa . . . . .	84,476,105 »
<i>Differenze</i> . . . . .	— 65,704,595 »
<b>TITOLO II</b>	
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata . . . . .	66,470,000 »
Spesa . . . . .	764,795 »
<i>Differenze</i> . . . . .	+ 65,705,205 »
<b>Riepilogo della categoria prima.</b>	
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).	
Entrata . . . . .	85,241,510 »
Spesa . . . . .	85,240,900 »
<i>Differenze</i> . . . . .	+ 610 »

## TITOLO II.

## CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

## PARTE STRAORDINARIA.

Entrata . . . . .	3,680,000 »
Spesa . . . . .	3,680,610 »
<i>Differenze</i> . . . . .	610 »

## Riassunto generale delle differenze.

Differenze della categoria prima — Entrate e spese effettive . . . . .	+ 610 »
Differenze della categoria seconda — Trasformazione di capitali . . . . .	— 610 »
<i>Differenze</i> . . . . .	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
25	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694 e disposizioni precedenti).



Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'eser- cizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
31	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
34	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
43	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

## ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
3	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

## ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
35	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
SPESA STRAORDINARIA	
39	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
41	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.



## APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto  
per l'esercizio finanziario 1928-29

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

### STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.



## TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Rendite patrimoniali.*

1	Rendite consolidate diverse . . . . .	1,078,100 »
2	Prodotto di beni stabili . . . . .	40,000 »
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente . . . . .	330,000 »
		1,448,100 »

*Proventi diversi.*

4	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	58,000 »
---	---------------------------------------	----------

## TITOLO II.

## ENTRATA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi.*

5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364 . . . . .	1,100,000 »
---	---	-------------

## CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

*Capitali di enti soppressi  
e somme diverse di spettanza di enti conservati.*

6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione . . . . .	120,000 »
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati . . . . .	70,000 »
		190,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Rendite patrimoniali . . . . .	1,448,100 »
Proventi diversi . . . . .	58,000 »
	1,506,100 »

## TITOLO II.

## ENTRATA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Contributi . . . . .	1,100,000 »
----------------------	-------------

*CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati . . . . .	190,000 »
--	-----------

Totale del titolo II. — Entrata ordinaria . . .	1,290,000 »
---	-------------



**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

CATEGORIA I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .	2,606,100 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali. . . . .	190,000 »
<hr/>	
Totale generale (Entrate reali) . . . . .	2,796,100 »
<hr/>	

## TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1298 al 30 giugno 1929.

## PARTE PRIMA

## SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

## TITOLO I.

*Spesa ordinaria.*

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese di amministrazione.*

1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale . . . . .	28,500 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	31,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie . . . . .	5,000 »
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . .	9,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia . . . . .	7,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa . . . . .	10,500 »

---

91,000 »

*Spese di liti e contrattuali.*

7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,200 »
---	---	---------

<i>Imposte e tasse.</i>		
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	178,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
9	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria) . . . . .	425,000 »
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie). . . . .	11,600 »
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	271,000 »
		707,600 »
<i>Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.</i>		
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	500,000 »
13	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873) . . . . .	200,000 »
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	40,000 »
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse. (Spese fisse e obbligatorie) . . . . .	572,000 »
		1,312,000 »
<i>Spese varie.</i>		
16	Spese casuali . . . . .	12,200 »
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute	
<i>Da riportarsi . . .</i>		12,200 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	12,200 »
	per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	500 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		12,700 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	100,000 »
20	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	500 »
		100,500 »
	TITOLO II.	
	<b>Spesa straordinaria.</b>	
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.</i>	
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	120,000 »
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine).	70,000 »
		190,000 »

## PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE  
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA

## TITOLO I.

**Spese ordinaria.**

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . . .	2,670 »
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio . . . . .	76,070 »
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria) . . . . .	120,360 »
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		199,100 »

## TITOLO II.

**Spese straordinaria.**

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

**RIASSUNTO**

---

**PARTE PRIMA.**

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

---

**TITOLO I.**

**Spesa ordinaria.**

---

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese di amministrazione. . . . .	91,000 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	5,200 »
Imposte e tasse . . . . .	178,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	707,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi. . . . .	1,312,000 »
Spese varie. . . . .	12,700 »
Fondi di riserva . . . . .	100,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	
	2,407,000 »

**TITOLO II.**

**Spesa straordinaria.**

---

*CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati . . . . .	190,000 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	
	2,597,000 »

## PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE  
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Titolo primo (Spesa ordinaria) . . . . .	199,100 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria) . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	199,100 »
Insieme (Parte prima e seconda) . . . . .	2,796,100 »

TABELLE **D** ED **E**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
 dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma  
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

CATEGORIA I.		
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria . . . . .		2,407,000 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria . . . . .		199,100 »
Titolo II - Spesa straordinaria . . . . .		<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,606,100 »
Entrata . . . . .	Titolo I - Entrata ordinaria . . . . .	1,506,100 »
	Titolo II - Entrata straordinaria . . . . .	1,100,000 »
		<hr/> 2,606,100 »
	<i>Differenze</i> . . . . .	»
CATEGORIA II.		
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria . . . . .		190,000 »
Entrata . . . . .	Titolo II - Entrata straordinaria . . . . .	190,000 »
	<i>Differenze</i> . . . . .	»



ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Nu mero dei capitoli del- l'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corri spostate per uso di acqua. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
9	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione [di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

## ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti ; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati,
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
2	Pensioni agli impiegati a riposo.



## APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

---

## STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.



## TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale di benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

**ENTRATE DI COMPETENZA***Entrate effettive.*

1	Redditi patrimoniali . . . . .	310,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . .	510,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . .	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . .	40,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive . . . . .		860,000 »

*Movimento di capitali.*

6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . .	43,000 »
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 278 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2 <sup>a</sup> annualità . . . . .	5,000 »
Totali delle entrate per movimento di capitali . . . . .		48,000 »

Totale delle entrate di competenza . . . . . 908,000 »

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . . 1,410,471.74

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . . 2,318,471.74

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	470,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	47,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	5,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	1,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento, approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	202,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . .	3,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici . . . . .	50,000 »
10	Fondo di riserva . . . . .	60,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .		838,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	70,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .		908,000 »



Segue TABELLA .F

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economo generale dei benefici vacanti di Bologna  
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata . . . . .	860,000 »
Spesa . . . . .	838,000 »
Differenza . . . . .	+ 22,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata . . . . .	48,000 »
Spesa . . . . .	70,000 »
Differenza . . . . .	— 22,000 »
<b>RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.</b>	
Entrata . . . . .	908,000 »
Spesa . . . . .	908,000 »
Differenza . . . . .	»
<b>RIASSUNTO GENERALE.</b>	
<i>Entrata</i> . . . . .	2,318,471.74
<i>Spesa</i> . . . . .	908,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .	1,410,471.74

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali . . . . . 430,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . . 975,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . . per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . . 95,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. . . . . per memoria
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . . 7,780 »
Totale delle entrate effettive . . . . . 1,507,780 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . . 199,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità . . . . . 10,000 »
Totale delle entrate per movimento di capitali . . . . . 209,000 »	
Totale delle entrate di competenza . . . . . 1,716,780 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . . 684,698.99	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . . 2,401,478.99	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA .	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . . 825,000
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . . 122,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . . 15,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . . 45,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . . 318,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . . 4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . . <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio . . . . . 80,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . . 7,780 »
11	Fondo di riserva . . . . . 80,000 »
	Totale delle spese effettive . . . . . 1,496,780 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . . 220,000 »
	Totale delle spese di competenza . . . . . 1,716,780 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI DI FIRENZE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata . . . . .		1,507,780 »
Spesa . . . . .		1,496,780 »
	Differenza . . . . .	+ 11,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata . . . . .		209,000 »
Spesa . . . . .		220,000 »
	Differenza . . . . .	— 11,000 »
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.		
Entrata . . . . .		1,716,780 »
Spesa . . . . .		1,716,780 »
	Differenza . . . . .	»
RIASSUNTO GENERALE.		
Entrata . . . . .		2,401,478.99
Spesa . . . . .		1,716,780 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .		684,698.99

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali . . . . . 232,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . . 360,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . . 36,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . . 8,100 »
	Totale delle entrate effettive . . . 636,100 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . . 4,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere eregata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2 <sup>a</sup> annualità . . . 5,000 »
	Totale delle entrate per movimento di capitali . . . 9,000 »
	Totale delle entrate di competenza . . . 645,100 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . . 855,884.84
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . 1,500,984.84

## Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	410,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	50,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	2,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	120,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . .	2,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economisti spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio . . . . .	10,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .	8,100 »
11	Fondo di riserva . . . . .	18,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .		620,100 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	25,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .		645,100 »

## Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione  
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

<b>ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA</b>		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata . . . . .		636,100 »
Spesa . . . . .		620,100 »
	Differenza . . . . .	+ 16,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata . . . . .		9,000 »
Spesa . . . . .		25,000 »
	Differenza . . . . .	— 16,000 »
<b>Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.</b>		
Entrata . . . . .		645,100 »
Spesa . . . . .		645,100 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto generale.</b>		
<i>Entrata</i> . . . . .		1,500,984.84
<i>Spesa</i> . . . . .		645,100 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .		855,884.84

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## ENTRATE DI COMPETENZA

*Entrate effettive.*

1	Redditi patrimoniali . . . . .	395,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . .	625,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . .	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . .	117,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	180,000 »
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .	13,312 »
	<b>Totale delle entrate effettive . . . . .</b>	<b>1,330,312 »</b>

*Movimento di capitali.*

7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . .	520,000 »
	<b>Totale delle entrate di competenza . . . . .</b>	<b>1,850,312 »</b>
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . .	869,206.96
	<b>Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . .</b>	<b>2,719,518.96</b>



## Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	950,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	95,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	11,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	7,500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	120,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . .	4,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici . . . . .	90,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .	13,312 »
11	Fondo di riserva . . . . .	37,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .		1,328,312 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	522,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .		1,850,312 »

## Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione  
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata . . . . .		1,330,312 »
Spesa . . . . .		1,328,312 »
	Differenza . . . . .	+ 2,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata . . . . .		520,000 »
Spesa . . . . .		522,000 »
	Differenza . . . . .	— 2,000 »
<b>Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.</b>		
Entrata . . . . .		1,850,312 »
Spesa . . . . .		1,850,312 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto generale.</b>		
<i>Entrata</i> . . . . .		2,719,518.96
<i>Spesa</i> . . . . .		1,850,312 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .		869,206.96

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali . . . . . 244,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . . 70,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . . <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . . 80,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. . . . . 190,000 »
Totale delle entrate effettive . . . . . 584,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . . 11,000 »
Totale delle entrate di competenza . . . . . 595,000 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . . 127,166.44	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . . 722,116.44	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	335,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	48,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	114,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . .	1,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici . . . . .	64,000 »
10	Fondo di riserva . . . . .	21,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .		584,000 . »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	11,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .		595,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo  
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

<b>ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA</b>		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata . . . . .		584,000 »
Spesa . . . . .		584,000 »
	Differenza . . . . .	:
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata . . . . .		11,000 »
Spesa . . . . .		11,000 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.</b>		
Entrata . . . . .		595,000 »
Spesa . . . . .		595,000 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto generale.</b>		
Entrata . . . . .		722,116.44
Spesa . . . . .		595,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .		127,116.44

## Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## ENTRATE DI COMPETENZA

*Entrate effettive.*

1	Redditi patrimoniali . . . . .	2,130,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . .	210,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . .	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . .	85,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive . . . . .		2,425,000 »

*Movimento di capitali.*

6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . .	1,020,000 »
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2 <sup>a</sup> annualità . . .	20,000 »
Totale delle entrate per movimento di capitali . . . . .		1,040,000 »
Totale delle entrate di competenza . . . . .		3,465,000 »

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . .	517,549.47
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . .	3,982,549.47

## Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	726,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	288,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	59,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	61,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	730,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . .	4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione . . . . .	370,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici . . . . .	30,000 »
10	Fondo di riserva . . . . .	92,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .		2,360,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	1,105,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .		3,465,000 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione  
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

<b>ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA</b>	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata . . . . .	2,425,000 »
Spesa . . . . .	2,360,000 »
Differenza . . . . .	+ 65,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata . . . . .	1,040,000 »
Spesa . . . . .	1,105,000 »
Differenza . . . . .	— 65,000 »
<b>Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.</b>	
Entrata . . . . .	3,465,000 »
Spesa . . . . .	3,465,000 »
Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto generale.</b>	
<i>Entrata</i> . . . . .	3,982,549.47
<i>Spesa</i> . . . . .	3,465,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .	517,549.47



Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

ENTRATE DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali . . . . .	41,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti . . . . .	428,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . .	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali . . . . .	65,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive . . . . .		534,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . .	16,000 »
Totale delle entrate di competenza . . . . .		550,000 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . .		167,822.45
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . .		717,822.45

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	418,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	34,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	40,000 »
6	Spese diverse e casuali . . . . .	500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio . . . . .	30,000 »
10	Fondo di riserva . . . . .	10,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .		534,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	16,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .		550,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
DELL'ENTRATA E DELLA SPESE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI VENEZIA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata . . . . .		534,000 »
Spesa . . . . .		534,000 »
	Differenza . . . . .	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata . . . . .		16,000 »
Spesa . . . . .		16,000 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.</b>		
Entrata . . . . .		550,000 »
Spesa . . . . .		550,000 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto generale.</b>		
Entrata . . . . .		717,822.45
Spesa . . . . .		550,000 »
<b>Differenza:</b>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .		167,822.45

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## ENTRATE DI COMPETENZA

*Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali . . . . .	3,782,000 »
Proventi dei benefici vacanti . . . . .	3,178,000 »
Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . .	<i>per memoria</i>
Entrate diverse ed eventuali . . . . .	518,000 »
Contributi fra Economati generali nelle spese di amministrazione . . . . .	370,000 »
Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .	29,192 »
Totale delle entrate effettive . . . . .	7,877,192 »

*Movimento di capitali*

Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni . . . . .	1,813,000 »
Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità . . . . .	40,000 »
Totale delle entrate per movimento di capitali . . . . .	1,853,000 »
Totale delle entrate di competenza . . . . .	9,730,192 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 . . . . .	4,632,750.89
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . . . .	14,362,942.89

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

## SPESE DI COMPETENZA

*Spese effettive.*

Spese di personale e generali di amministrazione . . . . .	4,134,000 »
Imposte, tasse e contributi all'erario . . . . .	684,000 »
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti . . . . .	94,000 »
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . . . . .	115,000 »
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 . . . . .	1,644,000
Spese diverse e casuali . . . . .	19,000 »
Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	370,000 »
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . . . .	<i>per memoria</i>
Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici . . . . .	354,000 »
Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 . . . . .	29,192 »
Fondo di riserva . . . . .	318,000 »
Totale delle spese effettive . . . . .	7,761,192 »

*Movimento di capitali.*

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni . . . . .	1,969,000 »
Totale delle spese di competenza . . . . .	9,730,192 »

## Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata . . . . .		7,877,192 »
Spesa . . . . .		7,761,192 »
	Differenza . . . . .	+ 116,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata . . . . .		1,853,000 »
Spesa . . . . .		1,969,000 »
	Differenza . . . . .	— 116,000 »
<b>Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.</b>		
Entrata . . . . .		9,730,192 »
Spesa . . . . .		9,730,192 »
	Differenza . . . . .	»
<b>Riassunto generale.</b>		
<i>Entrata</i> . . . . .		14,362,942.89
<i>Spesa</i> . . . . .		9,730,192 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27 . . . . .		4,632,750.89

## APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto  
per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,  
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,  
modificati con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

## STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

## ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.





## PARTE PRIMA

## ENTRATA

## GESTIONE DEGLI ARCHIVI

## ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate ordinarie.*

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio . . . . .	5,000,000 »
2	Prelevamenti dal fondo sopravanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale . . . . .	<i>per memoria</i>
		5,000,000 »
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali. . . . .	30,000 »
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio . . . . .	4,500,000 »
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi . . . . .	400,000 »
	b) Ritenute in conto entrata Fondo sopravanzi . . . . .	9,000 »
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati . . . . .	250,000 »
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra . . . . .	60,000 »
	e) Entrate e recuperi ordinari diversi . . . . .	100,000 »
		5,349,000 »

*Entrate straordinarie.*

6	Proventi straordinari:	
	a) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti . . . . .	80,000 »
	b) Entrate straordinarie diverse . . . . .	10,000 »
	Totale delle entrate straordinarie . . . . .	90,000 »

## GESTIONI SPECIALI

*Partite che si compensano nelle spese.*

7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) Ritenute per l'Opera di previdenza . . . . .	<i>per memoria</i>
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile . . . . .	600,000 »
	c) Imposta complementare sul reddito . . . . .	20,000 »
	d) Ritenuta per fondo di garanzia . . . . .	5,000 »
	e) Ritenute per tasse di bollo . . . . .	2,500 »
	f) Altre ritenute . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi . . . . .	400,000 »
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate . . . . .	15,000 »
9	Riscossioni diverse . . . . .	3,000 »
	Totale delle gestioni speciali . . . . .	1,045,500 »

## RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Gestione degli Archivi (Entrate effettive):

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi	5,000,000 »
Altre entrate ordinarie . . . . .	5,349,000 »

Entrate straordinarie:

Proventi straordinari . . . . .	90,000 »
	10,439,000 »

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle spese. . . . .	1,045,500 »
Totale delle entrate . . . . .	11,484,500 »

## PARTE SECONDA

## SPESA

## GESTIONE DEGLI ARCHIVI

## SPESE EFFETTIVE.

*Spese ordinarie.*

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili . . . . .	300,000 »
	b) Imposte e tasse . . . . .	36,000 »
	c) Oneri patrimoniali . . . . .	4,500 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi . . . . .	4,500,000 »
	Supplementi di servizio attivo . . . . .	800,000 »
	Pensioni . . . . .	700,000 »
	Indennità per una sola volta invece di pensioni . . . . .	150,000 »
	b) Locali in affitto . . . . .	600,000 »
	c) Spese di ufficio . . . . .	275,000 »
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato . . . . .	700,000 »
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi	<i>per memoria</i>
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati . . . . .	35,000 »
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati . . . . .	70,000 »
	Ispezioni agli archivi . . . . .	10,000 »
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato . . . . .	50,000 »
		8,230,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

		<i>Riporto</i> . . .	8,230,500 »
	d) Spese casuali . . . . .		20,000 »
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute . . . . .		60,000 »
	f) Altre spese ordinarie . . . . .		50,000 »
5	Fondo per le spese impreviste . . . . .		100,000 »
		Totale delle spese ordinarie . . .	8,460,500 »
	<i>Spese straordinarie.</i>		
6	Spese per personale e diverse:		
	a) Personale straordinario . . . . .		<i>per memoria</i>
	b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . .		40,000 »
	c) Indennità temporanea mensile . . . . .		810,000 »
	d) Supplenze, missioni e tramutamenti . . . . .		80,000 »
	e) Sussidi . . . . .		20,000 »
	f) Spese straordinarie diverse . . . . .		120,000 »
		Totale delle spese straordinarie . . .	1,070,000 »
	GESTIONI SPECIALI		
	<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>		
7	Pagamenti a favore dello Stato:		
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza . . . . .		<i>per memoria</i>
	b) della imposta di ricchezza mobile . . . . .		600,000 »
	c) imposta complementare sul reddito . . . . .		20,000 »
	d) ritenute per il Fondo di garanzia . . . . .		5,000 »
	e) ritenuta per la tassa di bollo . . . . .		2,500 »
	f) altre ritenute . . . . .		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	627,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	627,500 »
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	<i>a)</i> per onorari a notari cessati o ai loro eredi. . . . .	400,000 »
	<i>b)</i> per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate . . .	15,000 »
9	Pagamenti diversi . . . . .	3,000 »
	Totale delle gestioni speciali . . .	1,045,500 »
<b>RIASSUNTO DELLA SPESA</b>		
	Gestione degli Archivi (Spese effettive):	
	Spese ordinarie . . . . .	8,460,500 »
	Spese straordinarie . . . . .	1,070,000 »
		9,300,500 »
	Gestioni speciali:	
	Partite che si compensano nell'entrata . . . . .	1,045,500 »
	Totale delle spese . . .	10,576,000 »
<b>RIEPILOGO</b>		
	Entrate . . . . .	11,484,500 »
	Spese . . . . .	10,576,000 »
	Avanzo previsto. . .	908,500 »

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

La quota di spesa, a carico dell'esercizio 1928-29, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, è rinviata agli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » della Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla

contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1928-29 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 25 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle

descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le entrate e le spese degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(Approvato).

#### Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, numero 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli economati generali dei bene-

fici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita di immobili urbani ed agli sfratti dalle case di abitazione » (N. 1063).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la vendita degli immobili urbani e di dare norme sulla graduazione degli sfratti dalle case di abitazione ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Nelle vendite di appartamenti per abitazione, il conduttore ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro acquirente. A questo scopo, il proprietario deve invitare il conduttore a dichiarare se intende acquistare i locali da lui occupati, indicando il prezzo che ne desidera e le altre condizioni di vendita. Il conduttore, entro il termine di sei mesi, deve far conoscere se intenda valersi del diritto di prelazione stabilito nel presente articolo, depositando, in caso di affermativo, presso un istituto di credito, almeno il decimo del prezzo a titolo di caparra e di anticipo.

Qualora il conduttore non dichiarerà di volere acquistare i locali da lui tenuti in fitto o non esegua il deposito della quota di prezzo nel termine suindicato, il proprietario può vendere i locali ad altri, purchè a condizioni non inferiori a quelle offerte al conduttore.

Il proprietario, ove non ottemperi all'obbligo della prelazione, sarà tenuto al risarcimento dei danni, in solido con l'acquirente.

## Art. 2.

Il diritto di prelazione stabilito nell'articolo precedente non sussiste nel caso di vendita dell'intero edificio, ma l'acquirente di questo non potrà, prima che siano decorsi due anni all'acquisto, aumentare le pigioni, nè sfrattare gli inquilini che si trovano nell'edificio, anche se nel frattempo venga a scadere il termine della locazione, tranne i casi di gravi inadempienze contrattuali e salvo che nel contratto di locazione sia espressamente convenuta la risoluzione per il caso di vendita. Ove sia convenuta tale risoluzione, il conduttore potrà richiedere al pretore che lo sfratto sia dilazionato ; ed il pretore, tenuto conto di tutte le circostanze e delle eventuali difficoltà per il conduttore di procurarsi altro alloggio, avrà facoltà di rinviare lo sfratto fino al termine massimo di un anno.



## Art. 3.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano alle vendite stipulate dopo la data del presente decreto fino a tutto l'anno 1928. La esistenza di compromessi conchiusi anteriormente alla detta data, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni medesime, le quali non sono però applicabili agli stabili di proprietà demaniale, a quelli espropriati per causa di pubblica utilità e alle case di nuova costruzione, dichiarate abitabili dopo il 31 gennaio 1923.

## Art. 4.

Nella graduazione degli sfratti a termini dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76, debbono essere procrastinati per il periodo massimo stabilito dai Regi decreti medesimi quelli, che dal verbale delle Commissioni di conciliazione costituite a termini del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, risultino determinati dalla pretesa del locatore di ottenere per i locali affittati un prezzo superiore a quello medio raggiunto, nello stesso comune, dalle abitazioni costruite anteriormente al 31 gennaio 1923.

La presente disposizione non si applica alle case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo tale data.

## Art. 5.

Il ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare istruzioni per la esecuzione del presente decreto. Tali istruzioni e quelle autorizzate dai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 743, 6 gennaio 1927, n. 2, 6 febbraio 1927, n. 76, e 21 aprile 1927, n. 545, hanno forza obbligatoria.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Onorevoli senatori. Su questo disegno di legge (Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1927 contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione), l'Ufficio centrale aveva fatto alcune osservazioni che io crederei molto ragionevoli. Le riassumerò in poche parole.

La prima osservazione riguarda il lungo termine concesso all'inquilino, a cui è dato il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile. Sta bene che abbia questo diritto, ma non si capisce perchè debba avere anche il termine di sei mesi per decidersi all'acquisto. Sembra che ogni persona debba sapere quale sia lo stato della propria fortuna, e quali i mezzi di cui possa disporre, e che non sia punto necessario riflettervi per sei mesi. D'altra parte, mentre questa dilazione così lunga è cosa inutile per l'inquilino, essa può essere molto dannosa per il proprietario, al quale possono intanto venir meno buone occasioni di vendita dell'immobile. E mentre egli aveva bisogno del capitale, una aspettativa di sei mesi può metterlo in cattive condizioni.

Sarebbe dunque desiderabile un termine molto più breve: sembra che un mese sia sufficiente all'inquilino perchè egli dica se sia in grado di fare un acquisto.

Una seconda osservazione riguardava la proibizione al proprietario di vendere l'immobile ad un prezzo inferiore a quello proposto all'inquilino, e da quest'ultimo non accettato: sembra che si voglia intendere con questa disposizione, che quando la prima offerta non sia stata accettata, e il proprietario creda di non poter vendere se non ad un prezzo inferiore, debba interpellare nuovamente l'inquilino. Ma in questo caso bisogna forse dare all'inquilino, per una seconda volta, un termine così lungo? Ciò non è detto, ma tale interpretazione non è veramente ammissibile.

Ad ogni modo, questo dovrebbe essere chiarito.

Passo sopra altri punti notati nella relazione dell'Ufficio centrale. Questo non ha proposto emendamenti, ma ha osservato, che in forza

dell'ultimo articolo del disegno di legge, il ministro può emanare norme giuridiche, con le quali egli ha facoltà di chiarire, modificare o aggiungere ciò che creda opportuno, quando non sia in contraddizione con il testo della legge.

Oltre a questa considerazione che ha trattenuto l'Ufficio centrale dal proporre emendamenti, vi è stata l'altra, tratta dall'art. 3 del disegno di legge, nel quale è stabilito che questa legge non debba avere che una durata molto breve, non oltre la fine del corrente anno. Si tratta dunque di un provvedimento transitorio, e se si fossero fatte modificazioni, è la legge si fosse dovuta quindi rimandare alla Camera dei deputati, si sarebbe raggiunto presto la fine dell'anno.

Ma l'Ufficio centrale, però, ha proposto un voto, che noi speriamo incontri l'approvazione dell'onorevole Guardasigilli, il voto cioè che tutta la materia concernente i rapporti fra proprietari ed inquilini sia definitivamente assestata, sistemata in modo che vengano eliminate tutte le infinite complicazioni derivanti dalle congerie di leggi che regolano cotesti rapporti, le quali alle volte sono anche in contraddizione fra di loro. Infatti alcune eccezioni furono fatte per alcune provincie le quali rimasero sottoposte ad un regime vincolistico più o meno larvato, mentre altre provincie ne furono del tutto liberate. Il che importa due pesi e due misure. Ciò non è giusto.

Si faccia una sola legge completa, definitiva, che sostituisca tutte le precedenti, in modo che ciascuno sappia quali siano i propri diritti e quali i propri doveri. In questo modo non si incontreranno più difficoltà ad ogni passo, per far valere il proprio diritto. E si noti che a questa legge che toglie al proprietario la libertà di vendere la propria casa, ne fu aggiunta un'altra che gli toglie anche la libertà di mandar via un inquilino non desiderabile!

Occorre che coteste disposizioni siano rivedute e modificate. E l'Ufficio centrale ha proposto un voto in questo senso. Se il Senato me lo permette, leggerò le ultime parole della relazione che ho avuto l'onore di presentare, in cui è detto:

« Si fa voti che si ritorni, gradualmente se è necessario, alla piena libertà delle contrat-

tazioni, unico rimedio vero alla crisi degli alloggi. Infatti il regime della piena libertà in tale materia è il solo che incoraggiando i costruttori, facendo sorgere la concorrenza, facilitando i mutamenti di abitazione, giova egualmente alle due classi, quella dei proprietari, non meno che quella degli inquilini ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Garofalo ha preso occasione dalla discussione di un decreto che aveva un oggetto limitato, per passare all'esame generale del problema, molto grave, degli affitti.

Il decreto riguarda particolarmente il cosiddetto diritto di prelazione, che si dà all'inquilino quando il proprietario intende vendere la casa.

Parecchi proprietari avevano fatto abuso del loro diritto di alienare l'immobile e si era stabilita talvolta una speculazione esosa a danno degli inquilini. Nel momento in cui si tentava tornare alla libera contrattazione, un freno all'ingordigia degli speculatori era necessario, e questo freno si è posto nella forma più mite del diritto di prelazione dell'inquilino, con un termine sufficiente per farlo valere. Ora bisogna considerare la disposizione dal punto di vista del momento in cui fu emanata e della delicata situazione in cui non soltanto l'Italia, ma tutti i paesi del mondo si trovano rispetto al problema degli alloggi.

Sono molto grato all'Ufficio centrale che non abbia voluto insistere nella proposta di emendamento ad un provvedimento, che, in fondo, non ha che una durata limitata: fino al 30 giugno.

In occasione della scadenza di questo e di altri decreti, che sono stati emanati, la questione degli affitti dovrà essere ripresa in esame. Ma non si tratta di questione che si possa risolvere in maniera semplicista; si tratta di un problema che assilla tutti i paesi del mondo e forse molti paesi si trovano in condizioni ancor più difficili del nostro.

Certo la chiave della soluzione sta sopra tutto nelle nuove costruzioni. Ma costruire non basta, perchè non si costruisce che ai nuovi prezzi e non si può dare in affitto quello che si costrui-

sce ai nuovi prezzi, se non a prezzi nuovi, proporzionati al costo delle costruzioni, mentre la massa della popolazione è abituata a pagare per gli alloggi poco più dei prezzi del 1914.

È evidente che bisognerà una volta uscire da questa situazione, bisognerà trovare una soluzione. Si può dire che l'Italia si era incamminata su questa via, quando si è sovrapposto alla questione dei fitti il problema monetario, d'indole più generale e assorbente, che il governo ha dovuto risolvere.

Ciò ha naturalmente portato con sé la necessità di un assestamento dei prezzi, complicando ancora il già complicato problema degli affitti. Mentre ci si avviava gradualmente alla libertà delle contrattazioni, la sistemazione monetaria ha pertanto segnato un punto d'arresto. Vede l'onorevole senatore Garofalo quanto sia grave e difficile il problema, e quindi come sia difficile al governo, malgrado ogni buona volontà, impegnarsi oggi sopra un ordine del giorno così preciso come quello che egli ha presentato.

GAROFALO, *relatore*. Ma non è un ordine del giorno, è un voto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ebbene io la prego di non insistere nemmeno nel voto. Il governo non può dire nè sì, e nè no, in questo momento. Posso soltanto assicurare l'onorevole Garofalo e l'Ufficio centrale, che il problema è allo studio e che il governo lo risolverà nel modo più consono agli interessi sia dei proprietari, che degli inquilini, ma soprattutto all'interesse dell'economia nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito i senatori Amero D'Aste e Bonicelli a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina ».

BONICELLI. Ho l'onore di presentare al

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Amero D'Aste e Bonicelli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme per la radio diffusione di esecuzioni artistiche » (N. 1526-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la radio diffusione di esecuzioni artistiche ».

Essendovi il testo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale s'intende che, non facendosi obiezioni, è su questo che si svolgerà la discussione.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 5126-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

Il concessionario del servizio di radioaudizione ha il diritto di eseguire la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc).

Gli impresari o esecutori saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove necessarie per preparare la radiodiffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

(Approvato).

**Art. 2.**

Il concessionario del servizio di radioaudizioni ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

Pertanto le prove delle installazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del ministro delle Comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

(Approvato).

**Art. 3.**

Il ministro delle Comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare anche la successive radiodiffusioni e dopo udita la Commissione di cui all'art. 5 avrà facoltà di sospenderle e di imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

(Approvato).

**Art. 4.**

Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere all'impresario o agli artisti esecutori un equo compenso.

(Approvato).

**Art. 5.**

Le controversie fra gli impresari o artisti esecutori e il concessionario delle radioaudizioni circolari intorno al compenso dovuto ai primi sono decise da un arbitro nominato dal Presidente della magistratura del lavoro, su richiesta della parte più diligente.

L'arbitro, sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

Quando la conciliazione non riesca, l'arbitro decide la controversia nei modi di legge e come amichevole compositore.

In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, è costituita presso il Ministero delle Comunicazioni una Commissione di vigilanza, la quale avrà facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmettenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potrà proporre al ministro delle comunicazioni le modificazioni ed i miglioramenti da apportarvi.

La Commissione di vigilanza è composta di tre membri, un maestro di musica, un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il Presidente.

I membri della Commissione di vigilanza sono nominati con decreto del Ministero delle Comunicazioni, durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Un funzionario del Ministero delle Comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

(Approvato).

#### Art. 7.

La vigilanza artistica-culturale sui programmi e sugli artisti delle varie stazioni trasmettenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207 il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, presenterà al Ministero delle Comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

Le disposizioni dei precedenti articoli non

modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite dall'art. 2 del citato Regio decreto.

(Approvato).

#### Art. 8.

Al ministro delle Comunicazioni è data facoltà di far ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili che militari, quanto quelle gestite da privati concessionari, e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

La stessa facoltà è data al ministro per le tramvie governative provinciali comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal ministro e uno designato dalla parte interessata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari » (N. 1470).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

**REBAUDENGO, segretario, legge:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori » (N. 1220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039: autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento » (N. 1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, che mantiene in vigore fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » (N. 1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia » (N. 1211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la pro-

roga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono » (N. 1244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » (Numero 1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private » (N. 1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale » (N. 1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane, che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.



**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Montresor di fare l'appello nominale.

**MONTRESOR, segretario,** fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borghese, Borromeo, Brandolin.

Cagni, Callaini, Camerini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimatì, Cipelli, Cocchia, Colosimo, Conci, Corbino, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti.

Dalolio Alberto, D'Andrea, De Blasiò, De Cupis, Del Bono, De Lornzo, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Diena, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Faelli, Ferrari, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Gavazzi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lanciani, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Maragliano Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Paulucci Di Calboli, Peano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè Sartoro, Sili, Sitta, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato, Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori Peroni, Venzi, Vigliani, Volterra.

Zappi, Zippel.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1442):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (Numero 1063):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526-A):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari (N. 1470):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1244):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 1303):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 1248):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928.

istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (N. 1214):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (N. 1134):

Senatori votanti . . . . .	150
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

#### Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Avverto che l'interrogazione dell'onorevole Cornaggia al ministro dell'interno, con consentimento dell'interrogante, è stata rinviata ad una seduta da destinarsi.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1512);

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie (N. 1388);

Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada (N. 1521);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 1994, recante la autorizzazione della spesa di lire 6, 500,000 per

l'esecuzione di opere nell'Italia centrale (Numero 1335);

Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) (N. 1516);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (N. 1281);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (N. 1259);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (N. 1260);

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491);

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra (N. 1421);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316);

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (N. 1519);

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di Albano (N. 1522);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposesero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (Numero 1183);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (N. 1255);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle dispo-

sizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (N. 1288).

La seduta è tolta (ore 18).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 11 maggio 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli auto-veicoli delle provincie di Agrigento e di Enna (N. 1394);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata Amministrazione provinciale di Caserta (N. 1397);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi de-

gli arruolati nell'anno in cui compiono il 21º anno dell'età loro (N. 1406);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalto di opere di bonifica (N. 1408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1410);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riaggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi (N. 1412);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (N. 1413);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (N. 1416);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole (N. 1419);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie (N. 1420);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dalla Amministrazione provinciale di Roma (N. 1423);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1424);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caroviveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (N. 1426);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia (N. 1430);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade (N. 1431);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionali (N. 1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile (N. 1434);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (N. 1435);

Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli (N. 1437);

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento

e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1438);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni (N. 1445);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280, recante provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti (N. 1447);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dalla Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1450);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni (Numero 1453);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova

proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie (N. 1455);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani (N. 1456);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (N. 1457);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1458);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento (N. 1459).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.

